

48

**LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE  
E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE**

**VOLUME V**


PROGETTO DEFINITIVO  
DI UN NUOVO CODICE PENALE  
CON LA RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI  
ON. ALFREDO ROCCO

**PARTE I**

**Relazione sul Libro I del Progetto**



ROMA  
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE  
1929 — ANNO VII



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

---

# LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

VOLUME V

PROGETTO DEFINITIVO  
DI UN NUOVO CODICE PENALE  
CON LA RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI  
ON. ALFREDO ROCCO

PARTE I<sup>a</sup>

**Relazione sul Libro I del Progetto**



ROMA  
TIPOGRAFIA DELLE MANTellate  
1929 — ANNO VII



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

---

# LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

VOLUME V

PROGETTO DEFINITIVO  
DI UN NUOVO CODICE PENALE  
CON LA RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI  
ON. ALFREDO ROCCO

PARTE I<sup>a</sup>

**Relazione sul Libro I del Progetto**




ROMA  
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE  
1929 — ANNO VII



I. 253<sup>1-2-3</sup>

Relazione sul Libro I



---

---

Il Progetto definitivo del nuovo Codice penale italiano è frutto di un lavoro, paziente ed intenso, compiuto durante quattro anni sotto la mia personale e permanente direzione. Il Progetto preliminare, elaborato da un Comitato di tecnici insigni, che mi hanno fino ad oggi aiutato con un disinteresse, un'assiduità e una sapienza, a cui è doveroso rendere omaggio (1), venne pubblicato e trasmesso, per esame e parere, ai Corpi giudiziari e forensi, alle Facoltà giuridiche del Regno, ed ai più insigni cultori italiani del diritto penale. Una edizione in lingua francese, una in lingua tedesca, una in lingua inglese consentirono ai dotti di tutto il mondo di prenderne conoscenza, e diedero luogo ad un'abbondante e spesso pregevole letteratura internazionale. Infine una Commissione di giuristi da me nominata (2) sottopose il Progetto preliminare ad un ampio, accurato, profondo esame, utilizzando tutto il vasto materiale di osservazioni, di

(1) Il Comitato, che preparò il Progetto preliminare, costituito più a modo di Ufficio che di Commissione, venne diretto, nei suoi lavori, dal Prof. ARTURO ROCCO, avvocato e titolare di diritto penale nella Università di Milano, con l'assistenza del Prof. EDUARDO MASSARI, ex magistrato, avvocato e titolare di diritto penale nella Università di Napoli. Ne fecero parte il Presidente di Sezione di Corte di Appello di Roma ANTONIO GISMONDI, il Consigliere di Corte di Appello (ora Consigliere di Cassazione) UGO ALOISI, i Sostituti Procuratori Generali di Corte d'Appello Prof. EUGENIO JANNITTI PIROMALLO e ALFREDO JANNITTI PIROMALLO, il Giudice (ora Sostituto Procuratore Generale di Corte d'Appello) RUFFO MANGINI, il Sostituto Procuratore del Re (ora Consigliere di Corte d'Appello) Prof. ENRICO ROMANO. Lo stesso Comitato, con l'aggiunta dei magistrati GIOVANNI NOVELLI, Avvocato Generale di Corte d'Appello, CARLO SALTELLI, Sostituto Procuratore Generale di Corte di Cassazione, Prof. ARTURO DEL GIUDICE, Consigliere di Corte d'Appello, FRANCESCO PANTALEO GABRIELI, Giudice, e GIOVANNI BERNIERI, Sostituto Procuratore del Re, collaborò attivamente con me alla formazione del presente Progetto definitivo.

(2) La presiedette GIOVANNI APPIANI, Procuratore Generale della Corte di Cassazione, e ne fecero parte i magistrati: GIUSEPPE BIANCHI, SILVIO LONGHI e FRANCESCO PUJIA, Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione, GIOVANNI SANTORO, Avvocato Generale della Corte di Cassazione, NICOLA CARINCI, Procuratore Generale di Corte d'Appello, ENEA NOSEDA, Avvocato Generale Militare, ANTONIO ALBERTINI, ANTONIO ANDREONI, ANTONIO GISMONDI, GIUSEPPE INNOCENTI, GIOVANNI MARCONI, GIUSEPPE SATTA, Consiglieri di Cassazione; i Professori di Università ENRICO FERRI, VINCENZO MANZINI, EDUARDO MASSARI, ARTURO ROCCO; gli Avvocati ENRICO CAVAGLIA, ENRICO DE NICOLA, SILENO FABBRI, GIUSEPPE GREGORACI, IGINO MARIA MAGRINI, GENNARO MARCIANO, VINCENZO MORELLO. L'Ufficio di segreteria, il cui lavoro fu ingente e coscienzioso, venne diretto dal Consigliere di Corte di Appello, poi Consigliere di Cassazione, UGO ALOISI; ne fecero parte i magistrati: ALFREDO ed EUGENIO JANNITTI PIROMALLO, GIOVANNI NOVELLI, CARLO SALTELLI, RUFFO MANGINI, ENRICO ROMANO, FRANCESCO PANTALEO GABRIELI e il Revisore della Camera dei Deputati UBALDO COSENTINO, che curò i resoconti stenografici, e successivamente il Sostituto Procuratore del Re GIOVANNI BERNIERI.

proposte e di voti, che nel frattempo erano stati manifestati. Sulla scorta di tutti questi lavori, con l'ausilio del benemerito Comitato, al quale poc'anzi accennavo, ho compilato il Progetto definitivo, che segna, non vi è dubbio, un ulteriore progresso sul Progetto preliminare, già accolto con unanime favore dall'opinione scientifica mondiale e giudicato di gran lunga il migliore di quanti ne siano stati, in questi ultimi tempi, pubblicati.

Non occorre che io ripeta qui le ragioni, diverse, ma tutte positive, che da tempo reclamano una riforma della legislazione penale vigente e che la rendono oggi non più prorogabile.

Esse furono più volte esposte nelle Relazioni e nei discorsi illustrativi del disegno di legge, con cui nel 1925 il Governo, del quale mi onoro fare parte, chiedeva al Parlamento la delegazione della facoltà di emendare il Codice penale. E sulla necessità della riforma è noto come si sia manifestato, nel modo più pieno, il consenso così della Camera dei Deputati come del Senato.

Il movimento legislativo diretto ad organizzare più efficaci mezzi di difesa, preventivi e repressivi, contro le forze sempre più aggressive della delinquenza, ed a reprimere le nuove forme criminose sorte dalla vita moderna, si era venuto delineando, in molti Paesi, già prima della guerra. Esso, negli Stati neutrali, non si arrestò pur durante la grande conflagrazione, come fanno fede il Progetto svizzero del 1918 e la storia dei Progetti danese ed argentino. E s'intensificò con ritmo accelerato e sempre più esteso al cessare della guerra, anche in relazione alle necessità determinate dal sorgere di nuovi Stati e dei nuovi assetti politici, o rivelate dalla esperienza dell'urto terribile, il quale aveva messo a nudo tutta la insufficienza delle norme concernenti la difesa dello Stato e il pericolo delle vecchie ideologie, che avevano costituito il fulcro ed il secolare presupposto di tutte le codificazioni del secolo decimonono.

I Codici recentissimi dell'Argentina, del Perù, della Spagna e della Jugoslavia e i Progetti di Codice, che si vanno elaborando in Romania, in Grecia, in Polonia, in Danimarca, in Austria, nella Germania, nel Brasile e in Cuba, a tacere della nuova legislazione penale della Russia sovietica, attestano come la urgenza di nuove leggi penali sia avvertita dappertutto; e giova ricordare che essa fu, subito dopo la guerra, sentita anche dall'Italia, che — in momenti di crisi politica gravissima, da cui doveva essere espressa la nuova coscienza nazionale — non indugiò a por mano ad una riforma del Codice penale vigente, abbozzata tra il 1920 ed il 1921, sotto la direzione del Ferri, in un primo notevole Progetto di revisione del Libro I del Codice.

Nel fissare le linee della presente riforma, ho tenuto nel più largo conto la legislazione penale comparata, in ispecie quella posteriore all'entrata in vigore del Codice Zanardelli, e tutti i menzionati Progetti stranieri. Ma non ho dimenticato che il Codice Zanardelli costituì un modello di tecnica legislativa per tutta la legislazione penale straniera venuta in luce dopo il 1889 ed altresì per i Progetti, che si vanno ognora redigendo all'estero.

Ciò spiega perchè mi sia astenuto da innovazioni troppo dissonanti dalle fondamentali partizioni sistematiche, accolte dal Codice vigente, le quali han-

no trovato consenzienti altre legislazioni recentissime, ove proprio dal nostro Codice sono passate.

Così non ho creduto di dovere innovare per quanto attiene alla divisione del nuovo corpo di norme in tre Libri: uno dedicato agli istituti generali del diritto penale, il secondo ai delitti, il terzo alle contravvenzioni.

Segnatamente circa la ripartizione dei reati in delitti e contravvenzioni, è da rilevare che nei lavori preparatori dei varî recenti Progetti stranieri si è riprodotto il dibattito sulla opportunità di seguire, nella partizione dei reati, il sistema franco-germanico, cosiddetto tripartito (crimini, delitti e contravvenzioni), o quello bipartito (delitti, contravvenzioni), accolto dal Codice Zanardelli.

In definitiva, le nuove elaborazioni legislative hanno mostrato la loro preferenza per il sistema bipartito: e si comprende, perchè nessuna apprezzabile ragione può, in verità, giustificare il distacco della categoria dei crimini da quella dei delitti.

E, posta altresì la questione di nomenclatura, se cioè — accogliendosi il sistema bipartito — convenga alla parola « delitto » preferire quella di « crimine », anche tale questione si trova generalmente risolta in favore della locuzione « delitto », perfino nei Progetti a lingua tedesca, ove l'espressione « crimine » (*Verbrechen*) ha radici profonde ed offre una più ricca varietà di atteggiamenti filologici.

Dinanzi a tali orientazioni del pensiero legislativo di altri Stati, non può esitarsi a tenere fermo, su tali questioni, l'indirizzo del Codice italiano vigente, che nella soluzione delle medesime ha percorso gli schemi delle legislazioni straniere.

Si suole ripetere che una distinzione fra i crimini ed i delitti può trovare ancora giustificazione nei Paesi, in cui vige l'istituto della giuria, per stabilire il limite della competenza dei giudici popolari. Senonchè la legislazione italiana ha già dimostrato che, anche sotto questo aspetto processuale, la distinzione fra crimini e delitti non è necessaria. Comunque, l'Italia si avvia, in questo momento, a liberarsi dell'istituto dei giurati, il quale, al pari di altre istituzioni espresse dal vecchio liberalismo, si è venuto man mano deformando, tramutandosi, da presidio della libertà individuale, spesso in uno strumento cieco di grazia e, talvolta, perfino in una esaltazione apologetica del delitto: e, in conseguenza, viene ormai a mancare pur l'ultima ragione di ordine processuale, da cui, secondo alcuni, potrebbe essere giustificato l'accoglimento del sistema tripartito.

Per le stesse considerazioni, non ho creduto di distribuire in due Codici distinti le norme concernenti i delitti e quelle concernenti le contravvenzioni.

Senza pregiudicare il problema arduo della determinazione di un criterio ontologico atto a differenziare il delitto dalla contravvenzione, è certo, secondo i risultati dei più recenti studi, che una differenza fra le due categorie di reati è soprattutto di ordine storico, concerne cioè la origine della trasgressione contravvenzionale. Tale differenza si è venuta, a poco a poco, attenuando, attraverso un processo di sempre più completo avvicinamento della contravvenzione al delitto, fino a sboccare in una vera e propria

fusione dei due tipi di reato, la quale in particolar modo è fatta palese dalle disposizioni, in gran parte comuni, che regolano l'ordinamento generale del reato.

Poichè niuno più dubita che le norme contenute nel Codice - salvo lievi deviazioni - si debbano riferire così ai delitti come alle contravvenzioni, basterebbe questa considerazione a giustificare la riunione di esse in un Codice unico; se non altro, cioè, per evitare, nell'interesse dell'economia legislativa, inutili duplicazioni di norme.

Altro è il problema se tutte le contravvenzioni debbano essere comprese nel Codice.

Basta porre tale problema, per risolverlo negativamente. La necessità di una legislazione speciale, che, accanto al Codice penale, riserbi a sè il regolamento di taluni reati, s'impone non soltanto per le contravvenzioni, ma anche per i delitti.

Quali siano precisamente i reati da comprendere nel Codice penale e quali quelli che debbano essere, viceversa, riservati alla legislazione speciale, è questione che va risolta, tenendo conto del carattere di particolare stabilità, che le norme codificate hanno in confronto delle leggi speciali, e tenendo conto altresì della tradizione legislativa, che è venuta fissando le categorie di beni giuridici, della cui tutela deve occuparsi il Codice penale. E all'uno e all'altro di tali criteri il presente Progetto appunto si è ispirato.

Anche nella distribuzione della materia in ciascuno dei tre Libri, il Progetto segue, in massima, l'ordine del Codice vigente: ricollegando con tale ordine altresì i Titoli di nuova formazione, da esso accolti.

Così, il Libro I s'inizia, alla pari del Codice Zanardelli, con un Titolo dedicato alla legge penale. Non è mancato, in dottrina, chi abbia impugnato, dal punto di vista sistematico, la esattezza di tale collocamento del Titolo: sostenendo che le varie disposizioni in esso contenute, potrebbero, con maggiore precisione, essere trasferite in altri Titoli del primo Libro. Le disposizioni dell'articolo 2, ad esempio, potrebbero, secondo alcuni scrittori, trovar posto nel Titolo concernente la estinzione del reato e della pena, perchè esse regolerebbero un particolare caso di estinzione dipendente dalla novazione legislativa. Altre disposizioni, come quelle che si riferiscono alla determinazione delle fonti del diritto penale, al valore della legge penale nel tempo e nello spazio, all'abrogazione espressa o tacita della legge penale, potrebbero, secondo altri scrittori, essere perfino omesse, per trovare sede più acconcia nello Statuto e nelle Disposizioni preliminari del Codice civile, che, come è noto, hanno un'efficacia, la quale trascende il diritto privato e si riferisce a tutto l'ordinamento giuridico. Infine vi è chi propugna di trasferire nel Codice di procedura penale le norme, che concernono l'estradizione, riconoscendo a questo istituto un carattere processuale.

Di tali opinioni non ho creduto tenere conto, sia in ossequio ad una tradizione ben consolidata, sia per la discutibile esattezza delle opinioni medesime. A prescindere che il proposto assorbimento di talune disposizioni in altri Titoli lascierebbe pur sempre fuori materie, per cui sarebbe impossibile sopprimere senz'altro il Titolo I (norme sull'obbligatorietà della legge

penale, sulla territorialità della legge penale e sui reati commessi all'estero), niuna delle ragioni addotte a giustificazione del proposto smembramento del Titolo apparisce attendibile. L'articolo 2 del Progetto, corrispondente all'articolo 2 del Codice vigente, non si occupa soltanto della estinzione delle leggi penali, ma anche delle conseguenze giuridiche derivanti dal sopravvenire di nuove leggi penali rispetto a fatti che, secondo la legge del tempo in cui furono commessi, non costituivano reati: e basta questo rilievo per intendere come non possano, le disposizioni dell'articolo 2, ricondursi al concetto della novazione legislativa, come causa di estinzione del reato e della pena. Quanto alle disposizioni concernenti le fonti del diritto penale, l'abrogazione della legge penale, l'efficacia della legge penale nel tempo e nello spazio, esse, per gli atteggiamenti del tutto particolari che assumono, e per le deviazioni dalle norme comuni sulle preleggi che presentano, anziché denunziare la loro superfluità, dimostrano l'assoluta insufficienza delle Disposizioni preliminari del Codice civile in questa materia. Del resto, l'osservazione concernente la manchevolezza delle Disposizioni preliminari del Codice civile è stata rilevata non soltanto riguardo alle leggi penali, ma altresì riguardo a tutte le altre leggi di diritto pubblico; e il problema che tale rilievo pone, non è già quello di riserbare alle preleggi, oggidi inserite nel Codice civile, l'intero regolamento del diritto transitorio e del diritto privato e pubblico internazionale, bensì quello di formulare, nei diversi Codici, le norme transitorie e quelle internazionali, che si convengono a ciascun ramo del diritto. Sotto il quale aspetto il sistema seguito dal Progetto trova piena giustificazione, in quanto tende appunto a realizzare tale criterio di specificazione del diritto penale transitorio e del diritto penale internazionale. Infine, la proposta che riguarda la natura dell'istituto della estradizione e che mette in questione la sede più propria del suo regolamento, pur sollevando un problema innegabilmente più serio, non si fonda su argomenti decisivi per rinunziare a una tradizione, la quale ha inteso ed intende conservare nel Codice penale una disposizione, che fissi i limiti oggettivi e soggettivi di applicabilità dell'istituto.

In sostanza, anche l'extradizione si delinea, sotto un certo aspetto, come una delle deviazioni al principio della territorialità della legge penale: e non può, quindi, ritenersi repugnante al rigore sistematico il trattarne nel Codice penale.

Pertanto, il Titolo I ha ben ragione di mantenere la sua autonomia.

Che esso debba poi altresì costituire il Titolo introduttivo del Libro I, si giustifica, considerando che la legge penale stabilisce il presupposto generale ed immancabile della penale antigiuridicità della condotta e, in conseguenza, del rapporto giuridico punitivo. E, appunto per non lasciare dubbio su tale significato della collocazione del Titolo, ho creduto, nella denominazione, adoperare la formula più semplice e più netta « Della legge penale », evitando così che possa essere scambiato il momento legislativo di produzione del diritto penale col momento dell'applicazione giudiziaria della legge o con quello di esecuzione della pena.

I sette Titoli successivi del Libro I contengono lo sviluppo delle norme, che si riferiscono alla nascita, all'esercizio ed alla estinzione del rapporto giuridico punitivo (Titoli II a VI), ed il regolamento dei due più notevoli rapporti giuridici che accedono al rapporto punitivo, vale a dire delle sanzioni civili (Titolo VII) e delle misure di sicurezza (Titolo VIII).

Che, volendosi comprendere nel Codice penale la disciplina delle sanzioni civili e quelle delle misure di sicurezza, l'una e l'altra debbano trovare posto dopo la disciplina del reato, non è stato, nè può essere oggetto di contestazione.

Viceversa, osservazioni sono state sollevate per quanto attiene all'ordine dei cinque Titoli, dedicati alla disciplina del reato e, inoltre, circa la opportunità d'inserire nel Codice penale il regolamento delle sanzioni civili e delle misure di sicurezza.

Ma le obiezioni mosse al sistema del Progetto non mi sono sembrate convincenti.

In ordine alla prima questione, vi è chi vorrebbe posporre, alla trattazione degli elementi del reato, il Titolo II sulle pene: anche perchè un tale spostamento consentirebbe di fondere in unico Titolo le disposizioni del Titolo II, sulla determinazione delle pene, con le disposizioni del Titolo V, sulla modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene.

La questione tocca la concezione stessa del rapporto giuridico punitivo. Il rapporto giuridico, che la infrazione della legge penale instaura, ha, per suo obbietto vero e caratteristico, l'assoggettamento del colpevole alla pena. Ciò importa che, in una sistemazione degli istituti generali del diritto penale, debba, alla categoria della pena, essere assegnata una posizione dominante e centrale; e spiega come la pena non possa non primeggiare su tutta la disciplina del reato. Se la relazione giuridica, che viene a costituirsi per effetto della violazione del precetto penalmente sanzionato, dalla pena trae la sua essenza; se, in considerazione della pena, essa assume la qualificazione di rapporto punitivo; se il diritto penale dalla pena riceve la sua specificazione e ripete la sua denominazione: non è chi non veda come la determinazione delle pene debba essere il punto di partenza di una trattazione sistematica del rapporto punitivo, debba, per dir così, costituire l'asse del sistema, verso cui la infrazione converge, quale condizione per il trattamento penale.

Questi rilievi danno ragione del collocamento del Titolo II e altresì chiariscono come alle disposizioni, che provvedono a determinare la struttura e l'indole di ciascuna delle pene accolte nel Progetto, non possano essere aggregate quelle sulla modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene, poichè esse designano momenti concettualmente successivi e inconfondibili; riferendosi, le prime alla nascita del rapporto punitivo, e le altre al posteriore momento dell'esercizio giurisdizionale ed amministrativo del diritto di punire.

In questo senso il Progetto si è dato cura di apportare una rettificazione al Codice vigente, al fine di realizzare appieno la separazione dei varî

momenti del rapporto punitivo. Il Codice vigente, invero, con una retta intuizione sistematica, antepone anch'esso, alla trattazione del reato, la determinazione delle pene; ma non stabilisce una netta e comp'eta separazione, come viceversa fa il presente Progetto, fra i diversi momenti, nei quali la pena può essere considerata, in relazione alla nascita ed all'attuazione del rapporto punitivo.

Quanto all'altra questione, per cui da taluni si contesta l'opportunità d'inserire nel Codice penale la disciplina delle sanzioni civili e delle misure di sicurezza, può osservarsi che, sostanzialmente, anche il Codice vigente non segue un sistema diverso; sia rispetto alle sanzioni civili (articoli 37, 102 e 103), sia rispetto ai rudimentali mezzi di prevenzione in via amministrativa, che neppure ad esso sono ignoti (es.: articoli 53, 54; a tacere della figura ibrida della vigilanza speciale di pubblica sicurezza).

Un mutamento del criterio di collocazione, adunque, dovrebbe dal Progetto essere adottato soltanto in vista dello sviluppo più compiuto, che l'uno e l'altro ordine di rapporti accessori al rapporto penale propriamente detto ricevessero nel Progetto. Ma, in verità, non sembra potersi far dipendere la bontà di un criterio di codificazione dalla minore o maggiore compiutezza e dal numero più o meno rilevante delle norme da codificare.

Chè se, come sembra, attraverso il rilievo sulla *sedes materiae*, s'intenda combattere lo sviluppo conferito dal Progetto alle sanzioni civili e alle misure di sicurezza, la illustrazione, che sarà fatta più oltre, delle norme comprese nei singoli Titoli, dimostrerà in modo esauriente la necessità degli sviluppi e delle integrazioni, che si vorrebbero contestare.

Mi limiterò qui a rilevare, quanto alle sanzioni civili, che la esigenza di nuove e più organiche disposizioni era stata già vivamente avvertita dopo il Codice Zanardelli; e, a soddisfarla almeno in parte, aveva provveduto il Codice di procedura penale, entrato in vigore nel 1914, con una serie di norme, inserite nel Libro I e nel Libro IV, e destinate ad integrare così la manchevole disciplina del Codice penale, come la particolare norma che, in tema di ipoteche, era stata dettata già, fin dal 1865, nell'articolo 1969, numero 5°, del Codice civile.

Si era così venuta creando una regolamentazione della materia, dispersa in leggi diverse e prive di un contenuto veramente organico, anche per il modo saltuario, col quale si era pervenuti a disciplinarla. Si aggiunga che, nonostante tali sovrapposizioni graduali di norme giuridiche, per una mancata visione di tutti gli aspetti del problema, non poche esigenze avvertite dalla pratica erano rimaste insoddisfatte.

Si trattava di scuotere la miope concezione che, nel valutare le possibili interferenze fra il reato e la materia civile, non vedeva altri riferimenti, se non quelli concernenti gli obblighi delle restituzioni e del risarcimento del danno. Tale concezione era stata timidamente superata dal Codice civile, quando aveva riconosciuto che la ipoteca legale sopra i beni del condannato potesse garantire altresì l'adempimento di altro tipo di obbligazioni di carattere pubblico, quale è il pagamento delle spese processuali. Ma occorreva portare a tutte le conseguenze ulteriori tale estensione e ri-

conoscere che la guarentigia ipotecaria potesse ben valere per altre obbligazioni di diritto pubblico, e precisamente per il pagamento di qualsiasi somma dovuta a titolo di pena. E, per tutte le obbligazioni, sia di diritto privato sia di diritto pubblico, derivanti dal reato, occorre utilizzare, oltre la garanzia ipotecaria, altresì gli istituti della fideiussione e del sequestro. E, infine, bisognava non porre altro indugio nel considerare un diverso, ma non meno notevole aspetto del problema delle cautele da adottare contro il reato: garantire cioè lo Stato e la persona offesa contro le alienazioni fraudolente compiute dal colpevole, che potessero rendere illusoria ogni diligenza nel predisporre gli altri comuni mezzi di garanzia.

Di tutti tali aspetti della complessa materia, e di ciascuna di tali esigenze, si è reso appunto conto il Progetto nelle disposizioni del Titolo VII, che costituiscono, in conseguenza, un sistema di norme, la cui utilità non può essere seriamente negata.

E, affinché tale sistema possa anche meglio palesare tutta la organicità delle sue linee, si è reso, nel presente Progetto, autonomo il Titolo che lo contiene, sdoppiando il Titolo unico che, nel Progetto preliminare del 1927, comprendeva insieme, sia pure in Sezioni distinte, la disciplina delle sanzioni civili e dei provvedimenti di sicurezza.

L'altra questione, che concerne lo sviluppo della disciplina delle misure di sicurezza, presenta un profilo scientifico e un profilo politico, che non sono fra loro contrastanti, ma sboccano a conclusioni concordi.

Scientificamente non occorre che io m'indugi ad esporrè l'imponente movimento di idee, che da un cinquantennio è venuto auspicando, con consensi sempre più vasti, l'avvento di un sistema di misure di sicurezza, atto a realizzare in modo efficace i fini della prevenzione criminale. A tale movimento, che la scuola positiva aveva posto su una base fallace, hanno dato la più larga adesione anche sociologi e giuristi, che non consentivano nella concezione positivista, per la quale, come è noto, alla pena si dovrebbe non già aggiungere, bensì sostituire la misura di sicurezza. E può dirsi che ormai non vi sia Stato, che abbia raggiunto un grado cospicuo di civiltà, ove l'introduzione delle misure di sicurezza, accanto alle pene, non sia già, o non sia per essere, un fatto compiuto. Pensare che soltanto l'Italia possa estraniarsi da tale grandioso e universale movimento, e irrigidirsi in una posizione di astensionismo legislativo, significherebbe eludere le aspirazioni della generalità dei giuristi italiani, tenere ferma la legislazione in uno stadio arretrato, mettere il legislatore contro la scienza. Tutto ciò esposi nelle mie Relazioni e nei miei discorsi dinanzi al Parlamento: il quale, anche su questo punto, esplicitamente dichiarò il suo assenso a una riforma, che si facesse fautrice delle realizzazioni auspiccate dalla scienza. L'ordinamento delle misure di sicurezza accolto nel Progetto ha inteso appunto rispondere a tale voto. E le sue linee, prese recentemente in esame dalla Conferenza internazionale di Roma del maggio 1928, hanno riscosso il plauso dei giuristi stranieri intervenuti alla Conferenza, come risulta dalla deliberazione unanime, che, proprio in considerazione degli sviluppi dati alla disciplina delle misure di sicurezza dal Progetto preliminare italiano, lo indica

come il modello da tenere presente nella codificazione degli Stati rappresentati nella Conferenza.

Rimane l'esame del profilo politico della questione: ma anch'esso non mi ha potuto indurre a rinunciare alle disposizioni progettate, o — anche peggio — a mutillarle.

La preoccupazione che l'Italia fascista possa avere interesse a differire la realizzazione di un compiuto sistema di misure di sicurezza nel momento che attraversa, non sembra, in verità, fondata. Allorchè si afferma che l'avvocazione delle misure di sicurezza al giudice possa indebolire l'attività ordinaria di polizia, si mostra di fraintendere i termini del rapporto fra le misure di sicurezza e gli altri provvedimenti amministrativi di polizia. La polizia di sicurezza, sia quando venga attuata dagli organi della pubblica sicurezza, sia quando venga esercitata dal giudice, intende, per vie distinte e coesistenti, condurre la lotta contro la pericolosità sociale: per vie, cioè, tali che fra loro non si escludono, ma delle quali ciascuna può essere battuta senza pregiudizio dell'altra. La pericolosità criminale non è qualcosa di diverso dalla pericolosità sociale; ne è una specie; ha la stessa sua natura; ed è quindi ovvio che non possano essere considerate antagonistiche le attività dirette a combattere le due forme di pericolosità. La obiezione che possa, l'attività ordinaria di sicurezza, avere maggiore flessibilità d'iniziativa e di movimenti, di quella che sia consentita al giudice, potrebbe avere una qualche consistenza, se il Progetto avesse aderito all'indirizzo di taluni giuristi fautori della giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza, e, in secondo luogo, se l'ordinamento delle misure di sicurezza non lasciasse i più larghi margini alla comune attività di polizia. Ma nè l'una nè l'altra di tali ipotesi risponde al sistema adottato dall'attuale Progetto. Questo conserva, all'ordine del giudice, carattere amministrativo e, in conseguenza, lo mantiene immune da quella maggiore rigidità che, senza dubbio, informa il provvedimento giurisdizionale. E, d'altra parte, riserba agli organi di polizia — in misura anche più larga di quella che consentiva il Progetto preliminare del 1927 — piena libertà d'iniziativa nella lotta contro le classi pericolose della società, col mantenere intatta la loro potestà d'intervento in tutti i casi, nei quali manchino al giudice gli elementi di giudizio per applicare le misure di sicurezza, ovvero di queste abbia il giudice disposto la revoca. Può adunque concludersi che il Progetto non crea affatto, fra le misure di sicurezza e gli ordinari provvedimenti di polizia, un conflitto, in atto o in potenza; non vuole svalutazioni di questo o di quel potere; non instaura un regime di competizioni; ma attua un regime di armonica e piena coesistenza.

In altre parole, le misure di sicurezza possono importare una duplicazione delle attività di polizia; non mai una riduzione e un impoverimento del contenuto della polizia di sicurezza. Se fosse altrimenti, il movimento scientifico, che dappertutto è orientato verso l'applicazione giudiziaria delle misure di sicurezza, avrebbe già da tempo preoccupato tutti gli Stati, che conducono la lotta contro le manifestazioni criminose dei partiti sovversivi; e tali preoccupazioni avrebbero certamente impedito che quel movimento potesse imporsi e trovare attuazione nella legislazione comparata.

I dodici Titoli del Libro II, nei quali è dal Progetto distribuita la trattazione dei singoli delitti, costituiscono, numericamente, un'amplificazione dei dieci Titoli preveduti nel vigente Codice, ma non si distaccano tuttavia da questo, per quanto attiene all'ordine con cui essi si susseguono.

Sistemazioni diverse furono, bene è vero, proposte o seguite da taluni scrittori, anche dopo l'entrata in vigore del Codice Zanardelli e, fra le altre, ricorderò quella, che preferiva dar prevalenza, nella successione dei Titoli, ai delitti contro la persona, relegando nei Titoli finali del Libro II l'ordinamento dei delitti contro lo Stato. Tali inversioni sistematiche muovevano essenzialmente da un equivoco, per cui erano scambiati i soggetti veri del rapporto punitivo; e si rivelavano come il riverbero (talvolta anche inconfessione) di una valutazione antropocentrica di ogni forma di attività sociale, compresa l'attività giuridica. Senonchè, di tale concezione individualistica del diritto penale, fu merito delle dottrine criminali, fiorite nel principio di questo secolo, denunziare la fallacia. Esse giustamente asserirono che l'attuazione della tutela penale riguarda non l'individuo, ma costantemente e primariamente lo Stato; e, in certo senso, precorsero, con tale posizione dei termini del problema, nel campo del diritto penale, quella concezione della dottrina e dell'azione dello Stato fascista. Il Progetto, anche per tale rilievo politico, coincidente con la visione giuridica del problema, non ha potuto assentire a proposte e ad atteggiamenti di pensiero, tendenti a sopravvalutare l'interesse individuale nella tutela penale. Ho tenuto fermo, perciò, il sistema del Codice vigente, per cui gli attentati contro la personalità dello Stato, e la cosa pubblica in genere, precedono quelli che hanno per oggetto beni individuali; e, per la stessa considerazione sistematica, nell'ordine di trattazione dei vari reati, ai delitti contro la persona e contro il patrimonio ho fatto precedere — come fa anche il presente Codice — la trattazione dei reati, che offendono altri beni di riverbero più vasto, ossia dei reati, che interessano la collettività dei cittadini o nuclei sociali minori, come la famiglia.

Seguendo tale criterio sistematico — appena occorre avvertirlo — non ho inteso affatto disconoscere la importanza grandissima, che possono avere gl'interessi attinenti all'incolumità, all'integrità fisica delle persone, al loro onore e al loro patrimonio: ma ho inteso soltanto assegnare, ai dodici Titoli del Libro II, una successione rispondente alla decrescente rilevanza, che il danno o il pericolo di danno sociale presenta rispetto ai beni tutelati. Tali Titoli sono:

- 1° Delitti contro la personalità dello Stato;
- 2° » » la pubblica Amministrazione;
- 3° » » l'amministrazione della Giustizia;
- 4° » » il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti;
- 5° » » l'ordine pubblico;
- 6° » » l'incolumità pubblica;
- 7° » » la fede pubblica;
- 8° » » l'economia pubblica, l'industria e il commercio;

- 9° Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ;  
10°   »       »    la famiglia ;  
11°   »       »    la persona ;  
12°   »       »    il patrimonio.

Saranno, a suo tempo, indicate le ragioni, che mi hanno indotto a negare autonomia al gruppo dei delitti, che concernono la libertà individuale ; e a conferire, viceversa, indipendenza ad altri gruppi di reati (delitti contro la famiglia ; delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti), che nel Codice vigente costituiscono sottospecie di Titoli più vasti. E sarà data altresì ragione del nuovo Titolo sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

La ripartizione delle contravvenzioni nel Libro III è, invece, notevolmente diversa da quella accolta nel Codice Zanardelli: poichè mi è sembrato che le classificazioni del nuovo Codice debbano adeguarsi alle sistemazioni accolte dalla scienza del diritto amministrativo. Anche di ciò sarà data più concreta dimostrazione, allorchè saranno illustrate le disposizioni contenute nel Libro III.

Premessi questi cenni sulla struttura esterna del Progetto, vengo, per salienti linee, ad esporre il contenuto della riforma.

---

---

## LIBRO I

### Dei reati in generale

---

#### TITOLO I

##### Della legge penale

1. — Come si è detto nella parte introduttiva, il Libro I del Progetto, come il Libro I del Codice penale vigente, contiene le norme generali comuni a tutte le specie di reati, e perciò tanto ai delitti, di cui si occupa il Libro II, quanto alle contravvenzioni, a cui è dedicato il Libro III, quanto infine ai vari reati, preveduti e repressi nelle leggi speciali.

Nel formulare questo complesso di norme, che costituiscono la Parte generale del Codice, dovetti considerare innanzi tutto se la denominazione del Libro « Dei reati e delle pene in generale », adoperata dal Codice del 1889, corrispondesse ormai, con precisione di linguaggio scientifico, al nuovo contenuto del Libro stesso secondo il Progetto. Era agevole riconoscere che essa sarebbe stata incompleta. Infatti, oltre che delle pene, avrebbe dovuto fare menzione delle sanzioni civili e delle misure di sicurezza: alle prime, la cui disciplina è stata sceverata da quella delle pene, è dato, nel Titolo VII, un assetto organico e autonomo, che meglio ne fa risaltare l'importanza; le seconde, del tutto nuove rispetto al Codice vigente, formano del pari oggetto di un Titolo a sè, l'ottavo, in modo da distinguerle rigorosamente dalle pene, da cui si differenziano, per indole, finalità e funzionamento. Mi indussi pertanto ad adoperare la denominazione « Dei reati in generale », come quella che meglio si presta a scolpire il concetto fondamentale, che il nuovo Codice erediterà dalla tradizione italiana: essere il reato, cioè il fatto umano considerato come entità giuridica, il fulcro essenziale di ogni disciplina penale.

Nemmeno per il Titolo I ritenni di poter mantenere la denominazione, che al Titolo corrispondente dà il Codice attuale, quella cioè « Dell'applicazione della legge penale ». Tra gli istituti generali, disciplinati nel Libro I, quelli del Titolo I hanno una particolare caratteristica. Nelle sue grandi linee, anche questo Titolo segue la struttura del Titolo I del Codice vigente, sebbene in più di una norma fondamentale se ne distacchi per diverso orientamento scientifico e politico. Dopo avere, quasi a guisa di prefazione a tutta la materia penale, affermato nel primo articolo i prin-

cipi tradizionali *nullum crimen sine lege; nullum crimen sine poena*, esso disciplina le seguenti materie: l'efficacia della legge penale nel tempo (diritto penale transitorio) nell'articolo 2; l'efficacia della legge penale nello spazio (diritto penale internazionale) negli articoli 3 a 13; l'interpretazione della legge penale nell'articolo 14, per quanto concerne particolarmente il computo dei termini, mentre, per quanto concerne il divieto dell'interpretazione analogica, questo si desume dall'articolo 1°; infine l'efficacia delle disposizioni contenute nel Codice penale, considerato come legge generale, rispetto alle disposizioni penali contenute in leggi speciali, materia, quest'ultima, che forma oggetto degli articoli 15 e 16. Come appare da queste indicazioni, necessariamente schematiche, le disposizioni del Titolo I per le materie che esse disciplinano e per la loro sfera di applicazione, che si estende a tutte le leggi penali, perfino agli altri capitoli della stessa Parte generale del Codice, possono essere considerate come vere e proprie « preleggi » relativamente alla materia penale.

La denominazione più adatta per questo Titolo mi sembrò pertanto quella « Della legge penale ». Nè, come ho già accennato nella parte introduttiva, sarebbe stato preciso far comunque menzione della sua applicazione, giacchè questa avrebbe dato, del contenuto del Titolo stesso, una nozione, oltre che equivoca, troppo ristretta, e quindi non corrispondente alla sua effettiva estensione. Non si tratta, infatti, della sola applicazione della legge penale. L'articolo 1, ad esempio, riguarda, come ho già detto, non solo l'applicazione della legge penale, ma anche la sua interpretazione, in quanto contiene il divieto dell'analogia in materia penale. Così gli articoli 15 e 16 disciplinano ipotesi, in cui la legge penale cessa di avere vigore rispetto a determinate materie. Ora, così l'interpretazione come l'abrogazione di una legge non rientrano, a rigore, nel concetto della sua applicazione: non l'interpretazione, perch'essa, quale sia la sua specie, legislativa, giudiziaria o amministrativa, pubblica o privata, costituisce il presupposto dell'applicazione, la quale interviene in un momento successivo; tanto meno l'abrogazione, che equivale ad estinzione della legge penale e quindi, più precisamente, alla sua disapplicazione. Volendo tener fede ad un programma di precisione scientifica, anche formale, l'intestazione del Codice vigente non si sarebbe potuta mantenere.

2. — Del contenuto dell'articolo 1 ho già avuto occasione di far cenno. La prima parte del corrispondente articolo 1 del Codice penale in vigore doveva essere mantenuta e fu riprodotta: essa continuerà a costituire il presidio massimo per la libertà dei cittadini, la quale non può essere penalmente limitata, se non in seguito ad un espresso divieto del legislatore, nè con sanzioni, che non siano state antecedentemente da questo stabilite. Non poteva, invece, essere riprodotta in questa sede la disposizione del capoverso, la quale distingue i reati in delitti e in contravvenzioni; e ciò per ragioni di sistema. Il contenuto del Titolo prescinde, di regola, dall'indole del reato, se cioè questo costituisca un delitto o una contravvenzione; avendo poi il Progetto formato un particolare Titolo « Del reato », che è il terzo, è manifesto

che ivi soltanto poteva trovare la sua più adatta collocazione tale distinzione. Infatti essa è riprodotta nell'articolo 43, che è il primo di quel Titolo.

3. — Le disposizioni relative all'efficacia della legge penale nel tempo, contenute nell'articolo 2, riproducono, salve le modificazioni di cui darò ragione, le disposizioni del corrispondente articolo 2 del Codice attuale. Anche la nuova codificazione sarà informata, in linea di massima, ai principî generali e tradizionali della non retro-attività e della non ultra-attività della legge penale. Questa non può avere forza obbligatoria, nè rispetto a fatti commessi in un momento anteriore a quello in cui è sorta, nè rispetto a fatti commessi in un momento posteriore a quello in cui ha cessato di aver vigore. La disposizione della prima parte dell'articolo 2, in forza della quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato, codifica il principio della non retro-attività.

La successione delle leggi penali nel tempo presenta, tuttavia, la possibilità di ipotesi assai più complesse, il cui regolamento forma oggetto del diritto penale transitorio. Quando il fatto sia stato commesso sotto l'impero di una legge che lo considerava come reato e questa cessi in seguito di avere vigore, possono verificarsi due ipotesi: o che il fatto non debba più essere considerato come reato secondo la legge posteriore e, se questa manchi, secondo l'ordinamento giuridico succeduto alla legge abrogata; o che il fatto continui ad essere considerato come reato dalla legge posteriore, ma evidentemente con disposizioni diverse.

Nella prima ipotesi (legge abolitiva), per il principio della non ultra-attività della legge penale, questa non potrà più essere applicata al fatto, che era stato commesso sotto il suo impero; e, se vi fu condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. L'efficacia dell'*abolitio criminis*, oggetto delle disposizioni del primo capoverso dell'articolo 2, è completa, in quanto, in tal caso, il reato si considera come non mai esistito.

Meno agevole si presentava la disciplina da adottare per la seconda ipotesi (legge semplicemente modificativa). A rigore di logica, quando la legge posteriore continui a considerare il fatto come reato, le soluzioni possono essere due: l'una consiste nell'applicare in ogni caso la legge del tempo del commesso reato; l'altra, completamente opposta alla precedente, consiste invece nell'applicare sempre la legge in vigore al tempo del giudizio. La prima soluzione discende dal principio della non retro-attività della legge penale, ossia della non retro-attività della legge posteriore, esistente al tempo del giudizio e, per tale sua derivazione, può considerarsi normale. Per stabilire quel che, in un dato momento anteriore, era penalmente illecito di fare, non può aversi riguardo, che alla legge del tempo, in cui il fatto è stato commesso: conseguenza ovvia di tale premessa si è che soltanto alla stessa legge deve parimenti aversi riguardo, per stabilire le conseguenze dell'illecito penale. A sostegno della seconda soluzione, può addursi che, se le esigenze di difesa dell'ordinamento giuridico hanno reclamato un mutamento di legislazione, e se l'applicazione della legge penale deve rispondere a tali esigenze, la sola legge da prendere in considerazione,

agli effetti della repressione penale, è quella in vigore al tempo, in cui la legge penale è effettivamente applicata, e perciò la legge in vigore al tempo del giudizio. Sia per la prima, sia per la seconda soluzione, è indifferente la circostanza che la legge da applicare sia più favorevole o meno favorevole al reo. L'adottare l'una piuttosto che l'altra, entrambe sussidiate da valide giustificazioni, può dipendere da ragioni di politica legislativa in materia penale. Per le misure di sicurezza, che hanno riguardo alla pericolosità attuale dell'individuo che vi deve essere sottoposto, il Progetto adotta, nell'articolo 206, la regola che si debba avere riguardo alla legge in vigore al tempo della loro applicazione; chè anzi, se al tempo della loro esecuzione sia in vigore una legge diversa, è soltanto questa, che dovrà ricevere completa applicazione.

Oltre alle due soluzioni testè accennate, una terza, da prospettarsi per il caso dell'esistenza di leggi penali intermedie, di leggi, cioè, che siano state in vigore dopo la legge del tempo in cui fu commesso il reato e prima della legge del tempo in cui si procede al giudizio, non deve considerarsi possibile. Codeste leggi, nate dopo il commesso reato ed estinte prima che si proceda al giudizio, non hanno, in realtà, alcun titolo per essere applicate.

4. — Senonchè un complesso di considerazioni pratiche, convalidate dalla nostra tradizione legislativa, m'indusse ad adottare, nel secondo capoverso dell'articolo 2, lo stesso criterio, che si trova a base della disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 del Codice vigente. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella, le cui disposizioni siano più favorevoli al reo. Tale sistema applica il principio, che la dottrina italiana denomina della extra-attività delle norme penali meno restrittive della libertà e quindi più favorevoli al reo, ed è giustificato, principalmente, dalla esigenza di non far dipendere l'applicazione di una data legge penale invece di un'altra, e quindi la maggiore o minore punizione di colui che deve rispondere del reato, da circostanze estrinseche e variabili, vale a dire secondo che al giudizio si proceda quando ancora è in vigore la legge del tempo del commesso reato, o successivamente. E' risaputo che la maggiore o minore speditezza dei procedimenti penali dipende da circostanze non addebitabili agli imputati.

Informato a ragioni completamente diverse, questo sistema prescinde dai criteri, che hanno dettato le disposizioni precedenti dello stesso articolo 2; a criteri temporali sostituisce un criterio oggettivo, in relazione cioè al contenuto della legge da applicare. Questa funzionerà retroattivamente, quando la legge più favorevole sia quella in vigore al tempo del giudizio; viceversa funzionerà ultra-attivamente, quando la legge più favorevole sia quella in vigore al tempo del commesso reato. Sotto questo aspetto, può dirsi che il sistema adottato contempera i sistemi precedenti, conseguendo il vantaggio della uniformità nell'applicazione della legge penale; il conseguimento di tal fine deve considerarsi preponderante, tanto che, per meglio assicurarlo in ogni caso, ho compreso nel novero delle leggi che

possono essere applicate, anche quelle intermedie, quando taluna di esse sia più favorevole al reo, e in tali sensi ho modificato il Progetto preliminare del 1927.

5. — L'applicazione della legge più favorevole ha tuttavia un limite di tempo. Per l'inciso finale del secondo capoverso dell'articolo 2, tale applicazione non può aver luogo dopo il giudizio, quando cioè la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile. Qualsiasi riguardo ad esigenze diverse deve cedere allora di fronte al principio della intangibilità della cosa giudicata. E' il caso di aggiungere che eventualmente, a scongiurare troppo stridenti diversità di trattamento penale fra condannati, e quindi in considerazione di determinati reati, secondo contingenze che alla legge generale non è dato prevedere, lo stesso legislatore potrà adottare quei temperamenti, che ritenga opportuni, sotto forma di disposizioni transitorie per le singole leggi, come, in riferimento al Codice penale vigente, dispone il R. decreto 1° dicembre 1889.

Fin da quando sottoposi il Progetto preliminare del 1927 all'esame della Commissione Ministeriale, tenni a che fosse posta in rilievo una modificazione, introdotta nello stesso secondo capoverso dell'articolo 2, e che nell'apparenza può sembrare soltanto di forma, mentre in realtà segna un indirizzo di tecnica legislativa costante in tutto il Progetto. Mentre il Codice attuale fa menzione delle leggi, le cui disposizioni siano più favorevoli all' « imputato », tanto il Progetto preliminare, quanto l'attuale Progetto definitivo fanno menzione delle leggi, le cui disposizioni siano più favorevoli al « reo ». In altri articoli, e più frequentemente, i due Progetti adoperano il termine « colpevole ». Il termine « imputato » è proprio delle leggi di procedura, stando a designare la persona, contro la quale è diretta l'azione penale. La norma sostantiva penale deve necessariamente identificare colui, al quale si dirige, con le parola « reo » o « colpevole », che si equivalgono. Infatti, sia che configuri singoli reati allo scopo di comminare le relative sanzioni, sia invece che attenga ad istituti generali intesi ad assicurarne l'applicazione, essa suppone sempre e necessariamente che la persona, la quale entra nel quadro delle sue previsioni come soggetto attivo del reato, abbia effettivamente commesso il fatto e ne debba rispondere, sia cioè un reo o un colpevole.

6. — La disposizione del terzo capoverso è completamente nuova rispetto al Codice vigente; essa stabilisce che nel caso di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, vale a dire che il colpevole di un fatto, che soltanto una legge eccezionale o temporanea consideri reato, e che sia stato commesso quando tale legge era in vigore, potrà essere egualmente punito e, se sia già stato giudicato, continuerà a scontare la pena, anche dopo che più non sussistano quelle condizioni eccezionali, in considerazione delle quali la legge venne emanata, ovvero dopo che sia decorso il termine, assegnato dalla legge stessa alla efficacia delle sue disposizioni. Così pure, nel caso che alla legge eccezionale o temporanea sia succeduta una legge diversa, meno severa, o abbia ripreso vigore la legge precedente, egualmente meno severa, la cui osservanza, per effetto della legge eccezionale o temporanea era stata sospesa, cioè la legge ordinaria, non

potrà mai essere applicata al colpevole la legge meno severa, anche se egli debba essere giudicato sotto l'impero di essa, per essere venute meno, nel frattempo, quelle condizioni eccezionali, che avevano costituito il presupposto e la giustificazione della legge eccezionale, ovvero per essere decorso il termine assegnato dalla legge temporanea all'efficacia delle sue disposizioni.

Con tali norme la questione della così detta ultra-attività delle leggi eccezionali o temporanee è risolta, dall'attuale Progetto, nel senso che era stato suggerito dalla dottrina più recente e dalla giurisprudenza, le cui decisioni, cessata la legislazione bellica, sono state, in questi ultimi tempi, particolarmente numerose, per modo da costituire quasi un *jus receptum*, in questa materia. La giustificazione raggiunge la massima evidenza sopra tutto per quanto concerne la non osservanza della norma contenuta nel primo capoverso dell'articolo 2. La legge temporanea e la legge eccezionale, per ciò solo che, esplicitamente nel primo caso ed implicitamente nel secondo, circoscrivono la illiceità penale di un fatto entro dati confini di tempo, portano in sé stesse il precetto della obbligatorietà della loro applicazione, da parte del giudice, anche al di là di tali confini.

Se così non fosse, tali leggi, che pure sono formate sotto l'impero di quell'ordinamento giuridico, di cui fanno parte le norme oggi contenute nell'articolo 2, e domani quelle non dissimili contenute nell'articolo 2 del presente Progetto, sanzionerebbero l'assurdo di condannare le loro disposizioni ad una specie d'inefficacia preventiva in rapporto a quei fatti, da esse validamente vietati, che siano commessi nella imminenza dello scadere del termine, quando si tratti di legge temporanea, o verso la fase ultima dello stato eccezionale (stato di guerra, stato d'assedio, tempo di contagio, ecc...), qualora si tratti di legge eccezionale.

La giustificazione data, che ha per base una suprema esigenza d'ordine politico-legislativo, è da considerare come sufficiente per dimostrare anche la necessità che siano dichiarate inapplicabili le norme dettate nel secondo capoverso. Il caso più frequente sarà quello che la legge temporanea o eccezionale stabilisca un aggravamento di pena rispetto alla pena comminata per il reato dalla legge ordinaria. Anche allora l'applicazione della legge meno severa, secondo le previsioni del secondo capoverso dell'articolo 2, condurrebbe alla semi-impunità del colpevole per i fatti commessi poco prima della scadenza del termine, trattandosi di legge temporanea, o verso la fine dello stato eccezionale, qualora si tratti di legge eccezionale; il che non può essere, per niuna ragione, voluto dal legislatore.

La formula da me adottata per questo capoverso, distinguendo nettamente le leggi temporanee dalle leggi eccezionali, contribuirà alla opportuna chiarificazione di questa materia, nella quale finora codesta distinzione, non fatta dai più, era appena adombrata da altri. Come sarà apparso dalle precedenti considerazioni, sono leggi eccezionali quelle emanate per soddisfare ad eccezionali bisogni dello Stato: per il loro contenuto, che è quello di formare eccezione alle regole generali o ad altre leggi, esse rientrano nel quadro di quelle prevedute nell'articolo 4 delle Disposizioni preliminari al

Codice civile. Sono leggi temporanee, quelle che hanno vigore entro un limite di tempo da esse stesse determinato.

7. — Mi era stato proposto di aggiungere, alle leggi eccezionali e a quelle temporanee, anche le leggi finanziarie, avendo la giurisprudenza adottato, nel giudicare della loro validità, lo stesso indirizzo seguito per le leggi temporanee o eccezionali. A codesta proposta non sarebbero mancate obiezioni. Nel merito si sarebbe potuto addurre che a stretto rigore, per ragione del loro contenuto, le leggi finanziarie non sono che leggi speciali, e non già, a un tempo, leggi eccezionali, e anche meno leggi temporanee: talune fra esse possono anche essere leggi eccezionali o temporanee, ma ripeteranno allora tale qualità, non dall'indole della materia regolata, cioè i tributi dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, ma da necessità particolari a determinati tributi. Pregiudizialmente la proposta appariva anche contraria al sistema, al quale il Progetto non ha mai derogato, quello cioè di astenersi dal dettare disposizioni aventi esclusivo riferimento all'applicazione di leggi speciali di una determinata indole. Ad ogni modo, la discussione può dirsi oggi superata, essendo intervenuto nel frattempo, a regolare questo punto particolare, l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

8. — L'ultimo capoverso dell'articolo 2 ha tratto alla materia, quant'altra mai delicata, dei decreti-legge, e stabilisce che le disposizioni del detto articolo, tutte indistintamente, si applicano nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto-legge, e nel caso di decreto-legge convertito in legge con emendamenti. Mi richiamo al testo della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà, per il Potere esecutivo, di emanare norme giuridiche, alla Relazione che accompagnava il relativo disegno di legge e alle discussioni che ne seguirono nei due rami del Parlamento, per affermare senz'altro, in via di premessa, che il decreto-legge, sebbene sia un atto del Potere esecutivo, ha nondimeno, e sempre, validità di legge, quale sia l'avvenimento posteriore, che ponga termine alla sua esistenza, e quindi non soltanto nel caso di conversione in legge, che è poi l'ipotesi normale, ma anche nei casi di decadenza o di mancata ratifica o di conversione in legge con emendamenti. Se pertanto, a cagione della sua efficacia obbligatoria *medio tempore*, il decreto-legge è da equiparare ad una legge formale, e se codesta efficacia non può più, per niun motivo, essere posta nel nulla, è evidente che anche nel caso di successione di più decreti-legge, ovvero di successione di un decreto-legge a una legge, o viceversa, dovranno considerarsi completamente applicabili le disposizioni dell'articolo 2, le quali disciplinano, appunto, le varie ipotesi di successione di leggi nel tempo.

La semplicità lineare di questo ragionamento mi avrebbe forse indotto a rinunciare alla formulazione del capoverso in esame, se le obiezioni al sistema, quasi tutte relative alla materia penale, che affiorarono qua e là durante la discussione della citata legge, non mi avessero additata l'oppor-

runita di mantenerlo. E, così facendo, provvidi anche ad integrare la formula adoperata nel Progetto preliminare del 1927, contemplando il caso di approvazione con emendamenti, ed inserii poscia l'intera disposizione alla fine dell'articolo, perchè razionalmente potesse riferirsi a tutte le disposizioni precedenti, fra cui quella concernente le leggi temporanee ed eccezionali. Il decreto-legge è un provvedimento straordinario, giustificato soprattutto dalla necessità di soddisfare a urgenti bisogni dello Stato; perciò, non soltanto non è da escludere, ma è anzi da prevedere come probabile che molti decreti-legge avranno carattere di legge temporanea o eccezionale, perchè emanati per fronteggiare senza ritardo situazioni temporanee o eccezionali.

Non potei invece aderire alla proposta di formulare il capoverso nel modo seguente: « Le disposizioni precedenti si applicano altresì nei casi di decreti-legge ». Che tale sia, in sintesi, il contenuto della norma, è cosa certa, ma enunciarlo in quella forma avrebbe potuto ingenerare il dubbio che le altre disposizioni del presente Titolo non fossero egualmente applicabili ai decreti-legge; il che, per le ragioni dette, non è, nè deve essere. Se mai, una disposizione simile avrebbe dovuto trovare posto alla fine del Titolo. Ho preferito quindi la formula attuale, che afferma l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di questo articolo, con specifico riferimento a quelle sole ipotesi, che costituiscono le peculiari caratteristiche dell'istituto del decreto-legge. Infatti, quando il capoverso in esame fa menzione dei casi di decadenza del decreto-legge, si riferisce alla ipotesi di non presentazione del decreto ad una delle Camere per la sua conversione in legge entro la terza seduta dalla sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » (articolo 3, capoverso 1°, della legge citata) e all'altra ipotesi, praticamente più importante, che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del decreto nella « Gazzetta Ufficiale », senza che sia stato convertito in legge (articolo 3, cap. ult., *ibid.*). L'ipotesi di mancata ratifica è del pari preveduta nel 4° capoverso dell'articolo 3, per il caso che una delle Camere rifiuti la conversione, mentre infine quella di conversione in legge con emendamenti è preveduta nel 6° capoverso dello stesso articolo. I testi ora citati affermano, con perspicua chiarezza, che il decreto-legge ha forza di legge, nella sua integrità, rispettivamente fino alla terza seduta di ciascuna delle due Camere, quando non risulti dalla « Gazzetta Ufficiale » che il decreto-legge sia stato presentato a una di esse per la sua conversione, ovvero fino allo scadere del biennio della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale », senza essere stato convertito in legge, ovvero fino al giorno della pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della deliberazione di una delle due Camere, che rifiuti la conversione. Se il decreto-legge è approvato con emendamenti, l'efficacia di essi decorre dalla pubblicazione della legge; le disposizioni della legge di conversione, che li contengono sono da considerare come leggi nuove, abrogatrici delle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge originario.

Sarebbe agevole analizzare le singole disposizioni dell'articolo 2 del Progetto, per desumerne la conferma che esse sono applicabili anche ai decreti-legge. Codesta analisi avrebbe presentato un particolare interesse, se si fosse potuto ancora dubitare che la decadenza o la mancata ratifica, da taluni considerate quali condizioni risolutive, avessero avuto efficacia di retroagire al tempo

dell'emanazione del decreto-legge, travolgendo nel nulla il decreto stesso, anche relativamente all'applicazione fattane nel tempo intermedio. Ma, poichè l'accennato dubbio oggi non è più possibile, è confermato *a priori*, e con tutta evidenza, che anche per il decreto-legge possono verificarsi tutte le ipotesi, che l'articolo 2 prevede in ordine alla successione delle leggi nel tempo.

9. — La forza obbligatoria della legge penale per tutti indistintamente coloro, che si trovano entro i confini dello Stato, era già stata affermata, com'è noto, nelle Disposizioni preliminari al Codice civile; l'articolo 11 stabilisce che le leggi penali, di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno. Non è il caso d'insistere sulla giustificazione della regola, che ormai è accolta, senza alcuna limitazione, in tutte le legislazioni. Il Codice penale in vigore non riteneva di doverne fare oggetto di particolare statuizione, considerandola come uno dei presupposti dell'articolo 3, là dove esso sancisce il principio della territorialità della legge penale. Il Progetto segue una via diversa, e con le disposizioni dell'articolo 3 riafferma la regola in esame, assegnandole maggiori e più precisi confini: occorre tener conto, invero, sia dello sviluppo, che alla regola medesima hanno impresso le moderne legislazioni penali, sia dell'elaborazione scientifica, che ne ha additato le necessarie integrazioni. I maggiori confini sono segnati nel capoverso dell'articolo, di cui è cenno, in quanto la legge penale non obbliga più soltanto coloro, cittadini o stranieri, i quali si trovino nel territorio dello Stato, ma obbliga altresì, sia pure limitatamente ai casi da essa stabiliti, anche coloro, cittadini o stranieri, i quali si trovino all'estero. La maggior precisione è data dall'inciso finale della prima parte, il quale, pure affermando, come già l'articolo 11 delle preleggi, che la legge penale italiana obbliga tutti coloro, che si trovino nel territorio dello Stato, fa salve espressamente le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

Queste considerazioni giustificano preli inarmente perchè si sia ritenuto opportuno d'inserire nel Progetto l'articolo 3, che è nuovo rispetto al Codice vigente. E' da avvertire, peraltro, che la maggiore estensione data all'obbligatorietà della legge penale, includendo nel suo raggio d'azione, in determinati casi, anche i cittadini o gli stranieri, che si trovino all'estero, non altera, sostanzialmente, il sistema che era stato adottato dal Codice vigente. Anche secondo il Progetto, infatti, la legge penale è di regola obbligatoria per tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello Stato; e soltanto in casi, che debbono considerarsi d'eccezione, essa obbliga anche coloro che si trovino all'estero. Codeste eccezioni formano argomento, innanzi tutto, delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8, e sono tassative, in quella stessa guisa che per il Codice vigente sono tassative quelle indicate nell'articolo 4. Esse sono tuttavia, per il Progetto, in numero notevolmente maggiore, come a suo tempo verrà posto in rilievo; onde, anche sotto questo aspetto, si manifestava opportuno il loro richiamo in un articolo come quello in esame, destinato ad affermare l'obbligatorietà della legge penale italiana. Codesta convenienza doveva poi assumere forza di vera e propria necessità legislativa per un altro prevalente ordine di ragioni.

10. — L'obbligatorietà della legge penale è conseguenza immediata e diretta della specifica funzione, che tale legge ha, di provvedere alla difesa delle essenziali condizioni di esistenza della società e dello Stato. Oggi, per un complesso di condizioni diverse (talune comuni a tutti gli Stati, come i crescenti rapporti internazionali), è certo che lo Stato non potrebbe difendere, come ne ha il diritto e il dovere, quelle condizioni di esistenza, obbligando alla propria legge penale soltanto coloro che si trovino nel suo territorio; il che è quanto dire punendo quelle sole violazioni della legge penale, che siano commesse nel suo territorio. A più forte ragione, una simile difesa sarebbe da considerare impari per uno Stato come il nostro, che voglia affermare, con meditata consapevolezza, il diritto alla propria esistenza, al proprio sviluppo e al proprio prestigio anche all'estero, e perciò contro ogni attentato che ivi sia commesso ai suoi danni. Di qui la ragione del maggiore numero di reati, per i quali, secondo il Progetto, è applicabile la legge italiana e che quindi debbono essere giudicati nello Stato, anche se commessi in territorio estero da cittadini o da stranieri; di qui la giustificazione delle norme contenute nell'articolo 8, il quale, con dettato generico, perchè integrativo delle disposizioni dell'articolo precedente, prescrive che si applichi la legge italiana, ogni qualvolta si commetta all'estero, da chiunque, un delitto politico che offenda lo Stato o un cittadino italiano; di qui, infine, la necessità di richiamare, nel presente articolo, tutto questo complesso di così importanti disposizioni, che, pure non perdendo, secondo il Progetto, il loro carattere di eccezione, costituiscono, da parte dello Stato, un'affermazione di forza politica, che doveva, nei suoi giusti termini, essere posta in rilievo.

E' appena il caso d'indicare che le eccezioni stabilite dal nostro diritto pubblico interno e dal diritto internazionale al principio che la legge penale obbliga soltanto coloro che si trovano nel territorio dello Stato, riguardano la persona del Re, della Regina e del Reggente a norma dello Statuto fondamentale del Regno, quella del Pontefice e, rispettivamente, i Capi di Stato estero, gli ambasciatori e quegli altri rappresentanti degli Stati esteri, ai quali, secondo i trattati o gli usi internazionali, spettano le così dette immunità diplomatiche. Del coordinamento con l'articolo 6, il quale sviluppa il principio della territorialità della legge penale, dirò fra breve.

11. — Gioverà piuttosto accennare alle nozioni di cittadino italiano e di territorio dello Stato, la cui applicazione ricorre nell'articolo in esame e in numerosissimi altri articoli, così della Parte generale, come della Parte speciale. Il Progetto ravvisa opportuno di fissarle nell'articolo 4. Da taluno fra gli Enti interpellati si è dubitato di tale opportunità, adducendosi che, sull'esempio del Codice vigente, si sarebbero potute direttamente mutuare tali nozioni, sia dalle leggi, le quali disciplinano i rispettivi istituti, come quelle relative alla cittadinanza, sia dal diritto internazionale. Ma due ordini di ragioni mi hanno persuaso a mantenere fermo, su questo punto, il Progetto preliminare del 1927.

Innanzitutto è da osservare che trattasi di nozioni d'importanza fondamentale per l'applicazione, non soltanto delle norme contenute in questo

Titolo, ma anche di quelle contenute in altri Titoli, specialmente del secondo Libro; basterà ricordare i Titoli relativi ai delitti contro la personalità dello Stato e contro l'economia pubblica. Bisognava eliminare preventivamente le gravi e delicate questioni, che altrimenti avrebbero potuto compromettere, alle radici, l'applicabilità della nostra legge penale, in casi che sono pure di un'estrema delicatezza, come quelli, in cui la legge stessa richiama, per elemento costitutivo del delitto, la qualità di cittadino o, come condizione di punibilità, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato. Aggiungasi che le due nozioni, quali sono stabilite nel Progetto, non solo non ripetono norme, che appartengono al dominio di altre leggi, ma queste invece presuppongono e quindi implicitamente richiamano; esse, in sostanza, si limitano a quelle sole affermazioni, che lo sviluppo del nostro diritto pubblico, interno ed esterno, posteriore all'entrata in vigore del Codice attuale, portava a dovere stabilire, per la sicura applicazione della legge penale. Così, per quanto concerne la nozione di cittadino italiano, la prima parte dell'articolo in esame non indica quali siano i cittadini italiani, compito questo che riserva, e non poteva non riservare, alle leggi sulla cittadinanza, come fa anche il Codice vigente, ma stabilisce quali altre persone, oltre ai cittadini veri e propri, debbano essere « considerate », agli effetti della legge penale, come cittadini italiani. Senza codesta statuizione, coloro che siano in possesso della sola cittadinanza delle nostre Colonie, i nostri sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato italiano e gli apolidi, residenti fra noi, avrebbero potuto sfuggire, fuori del territorio dello Stato, all'osservanza della legge penale italiana. La necessità delle norme dettate nell'articolo in questione non poteva, perciò, essere più manifesta; essa è d'altronde universalmente intesa, come stanno a testimoniare i vari Progetti stranieri, i quali contengono disposizioni analoghe alle nostre.

12. — Per quanto concerne particolarmente il contenuto della prima parte dell'articolo 4, è da segnalare che il testo, nel far menzione dei cittadini delle nostre Colonie e dei nostri sudditi coloniali, si richiama alle leggi speciali, che reggono le nostre Colonie; singolarmente importante è la legge 26 giugno 1927, n. 1013, che disciplina, per Tripolitania e la Cirenaica, così la cittadinanza coloniale, come la sudditanza coloniale.

È nozione di diritto internazionale pubblico non controversa, quella relativa alla differenza tra i territori coloniali e i territori per ogni altro titolo soggetti alla sovranità dello Stato, come per noi le isole dell'Egeo e Saseno; di questa differenza teneva conto, a suo tempo, anche l'articolo 554 del Codice di procedura penale.

Avendo poi portato ulteriormente il mio esame sulla condizione giuridica degli apolidi, mi sono convinto essere il caso di adottare, anche in materia penale, il principio che per materie civili, sia pure ad altri effetti, informa le disposizioni dell'articolo 14 della nostra legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, e che anche di recente è stato ripetutamente affermato in quel complesso di norme, che sono inserite nel Protocollo finale della VI Conferenza di diritto internazionale privato firmato all'Aja il 28 gennaio 1928; e

in conseguenza ho modificato l'articolo in esame, nel senso di stabilire per l'apolide il requisito della residenza nel territorio dello Stato, affinchè possa estendersi anche a lui la obbligatorietà della legge penale italiana. Il Progetto preliminare del 1927 estendeva tale obbligatorietà agli apolidi, che fossero dimoranti nel territorio dello Stato: regola, questa, invero non discutibile nella materia penale, per la perfetta coincidenza con l'altra, affermata nell'articolo 6, che sancisce doversi punire, secondo la legge penale italiana, chiunque, e quindi anche lo straniero o un apolide, il quale commetta un reato nel territorio dello Stato. Evidentemente, per commettere un reato nel territorio dello Stato, occorre dimorarvi, sia pure per brevissimo tempo; il disciplinare entro codesti limiti la condizione degli apolidi rispetto alla nostra legge penale, avrebbe perciò offerto un assai scarso interesse pratico. Volendo dare alla norma un contenuto concreto, era piuttosto da considerare se ed a quali condizioni sarebbe stato possibile assimilare l'apolide al cittadino, riguardo ai reati commessi in Paese estero, e più particolarmente rispetto a quei reati, che, sebbene commessi all'estero, sono punibili nel territorio dello Stato, e quindi secondo la legge italiana, solo quando il colpevole sia un cittadino italiano. Esempi tipici di reati di tal genere sono quelli preveduti negli articoli 253 e 276, che puniscono rispettivamente la corruzione del cittadino all'estero e l'attività del cittadino all'estero per fini antinazionali. In questi e in altri casi, del resto non numerosi, l'obbligatorietà della legge penale italiana per l'apolide può presentare, nell'interesse medesimo della tutela dello Stato, un'importanza non secondaria. Quando egli abbia lungamente soggiornato fra noi, conosce i bisogni del nostro Paese, vi ha coltivato relazioni, acquisito inevitabilmente interessi di varia indole; in breve, egli è in grado, più di ogni altro, di portarci nocumento, versando in condizione analoga a quella di un cittadino. La nostra legge penale deve pertanto poterlo raggiungere anche all'estero, quando egli abbia fra noi la sua residenza, quella che, secondo la terminologia in uso negli atti internazionali, si chiama la residenza abituale.

A questo punto il coordinamento con la disciplina adottata nelle materie civili sussidia la modificazione da me introdotta nel Progetto. È vero che l'apolide non ha patria, verso la quale egli sia legato da obblighi di soggezione politica permanente, ma non può negarsi nemmeno che, qualora egli svolga azione contraria agli interessi politici dello Stato, nel quale ha fissato la sua residenza, tradisca in realtà il Paese, che, secondo il principio ormai non controverso di diritto internazionale, gli tiene le veci di patria. In quella stessa guisa che, nella sfera del diritto privato, quando si tratta d'integrare e di definire la sua personalità giuridica, è precisamente la legge dello Stato di residenza, quella che è chiamata a proteggere l'apolide, come la legge nazionale protegge il cittadino, così è altrettanto giusto che, in corrispettivo, il comportamento dell'apolide verso lo Stato predetto sia intessuto di vincoli di fedeltà, analoghi a quelli che stringono il cittadino alla madre-patria.

All'argomento in esame può, da un punto di vista sistematico, ricollegarsi quello relativo alla condizione di coloro, che hanno perduto la citta-

dinanza italiana, in seguito a condanna del giudice o a provvedimento della Autorità amministrativa. Anche ad essi, che d'ordinario saranno apolidi, ma nulla vieta che possano anche essere divenuti stranieri, la legge penale italiana estende la sua obbligatorietà, come per i cittadini, almeno entro certi limiti. Non trattandosi peraltro di estensione generale, ma soltanto parziale, sebbene comprenda un'assai numerosa categoria di delitti, come tutti quelli preveduti nel Titolo I del Libro II, sarà il caso di accennarvi particolarmente, quando si tratterà delle singole norme che li riguardano.

13. — Nella seconda parte dell'articolo, per quanto attiene alla nozione del territorio dello Stato, non ho fatto espressa menzione del mare territoriale, nè dello spazio aereo soprastante il territorio dello Stato: le due estensioni del concetto di territorio dello Stato possono considerarsi egualmente acquisite alla relativa nozione secondo la disposizione, di cui trattasi, perchè ad esse si adatta la dizione generica « ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato », la quale inoltre comprende, come si è accennato a proposito della prima parte dell'articolo 4, tutti quegli altri luoghi, che non siano Colonie e siano soggetti egualmente alla sovranità dello Stato.

Le navi da guerra e gli aeromobili militari sono sempre considerati, secondo il diritto internazionale, come territorio dello Stato, al quale appartengono, ovunque si trovino, senza alcuna limitazione; di questa regola il Progetto non aveva bisogno di fare menzione. Esso doveva invece considerare le navi e gli aeromobili mercantili italiani, e infatti stabilisce, nel capoverso in esame, che le une e gli altri debbono egualmente essere considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera. Codesta formula non si discosta da quella che, per gli aeromobili, detta l'articolo 8 del R. decreto - legge 20 agosto 1923, n. 2207, sulla navigazione aerea e, così per gli aeromobili come per le navi mercantili, stabilisce pure il paragrafo 4° del Progetto tedesco del 1925. Si noti che il limite per l'applicabilità della legge penale italiana è fissato, non col richiamo alla legge penale straniera, il che sarebbe stato incompatibile con la nostra sovranità, ma con il richiamo al diritto internazionale e, quindi, a quel complesso di norme convenzionali, o consuetudinarie, le quali sono obbligatorie per tutti gli Stati, a cui esse si riferiscono, integrate eventualmente, sebbene in via soltanto ausiliaria, dall'autorità delle decisioni giudiziarie e dei pubblicisti più eminenti, secondo le indicazioni, che a questo proposito possono desumersi dall'articolo 38 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale dell'Aja, approvato dalla Società delle Nazioni nell'assemblea del 18 dicembre 1920.

14. — Dal principio che la legge penale obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello Stato, e altresì tutti coloro che si trovino all'estero, limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima, discende l'altro principio, di portata non meno generale, che l'ignoranza della legge penale non scusa. Il Codice penale vigente lo enuncia nell'arti-

colo 44, che è il primo del Titolo IV, relativo alla imputabilità e alle cause che la escludono o la diminuiscono; ma codesta collocazione, alla quale non fu estranea la circostanza che, nei Progetti anteriori a quello del 1889, la previsione relativa all'errore di diritto andava unita a quella dell'errore di fatto, non mi parve scientificamente esatta. Nell'affermare che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, la legge non detta una norma in tema d'imputabilità; infatti, la capacità d'intendere o di volere da parte dell'agente, rispetto ad un fatto che la legge considera come reato, non è in questione. L'inammissibilità dell'ignoranza della legge penale, quale causa di esclusione della responsabilità, costituisce un precetto d'ordine generale, che, per la sua efficienza, prescinde in modo assoluto dalla persona del singolo, mentre l'accertamento dell'imputabilità è essenzialmente studio, indagine, verifica dei requisiti dell'intelligenza e della volontà, che l'agente deve possedere, affinché egli possa essere chiamato a rispondere del reato da lui commesso. Ricollegare il fondamento della regola in esame alla volontà dell'agente di commettere il fatto vietato dalla legge penale, con la consapevolezza, presunta *juris et de jure*, di tale divieto, sarebbe dunque troppo lontano dalla realtà delle cose. La regola è al di fuori e al di sopra dell'imputabilità; la sua giustificazione è esclusivamente politica, in quanto promana dalla necessità che essa sia affermata, per la difesa delle condizioni essenziali di esistenza della società e dello Stato.

Risponde a tali concetti la collocazione della norma nel Progetto. Considerata come uno dei presupposti affinché la legge penale possa spiegare la sua forza obbligatoria in quei confini, che le assegna, in un determinato momento storico, l'ordinamento giuridico dello Stato, la collocazione più esatta non poteva non essere quella che il Progetto presenta fin dallo schema del 1927, cioè subito dopo quelle norme che ne sono la logica premessa. Con un lieve spostamento rispetto allo schema anzidetto, la norma di cui è cenno costituisce infatti il contenuto dell'articolo 5, che segue le disposizioni relative all'obbligatorietà della legge penale, dettate nei due articoli precedenti.

15. — Mentre l'articolo 3 afferma l'obbligatorietà della legge penale italiana rispetto alle persone, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello Stato, l'articolo 6 afferma l'obbligatorietà della stessa legge penale rispetto ai fatti, che siano commessi nel detto territorio. La prima parte, corrispondente alla prima parte dell'articolo 3 del Codice vigente, stabilisce che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato, è punito secondo la legge italiana. Il principio della territorialità della legge penale trova così, nel dettato dell'articolo 6, la sua diretta affermazione. Ne discendono le seguenti regole fondamentali:

1°) La legge penale italiana non è, di regola, applicabile a fatti che siano commessi in territorio estero. Il principio opposto, quello della universalità della legge penale rispetto ai fatti commessi dai nazionali all'estero, non poteva essere accolto, perchè, come ho avuto occasione di porre in rilievo esami-

nando l'articolo 3, la legge penale italiana non obbliga, di regola, nemmeno i cittadini che si trovino all'estero; esso sarebbe stato, d'altronde, praticamente irrealizzabile. Al rigore del principio della territorialità sono state tuttavia portate numerose eccezioni, che il Progetto disciplina negli articoli seguenti, come sarà accennato a suo tempo.

2°) Per la difesa delle condizioni essenziali di esistenza della società e dello Stato, alla quale è preordinata la repressione dei reati commessi nel territorio dello Stato medesimo, non può avere alcuna influenza la circostanza che il colpevole sia stato eventualmente giudicato all'estero per lo stesso reato commesso nel nostro territorio, come potrebbe avvenire nel caso che il colpevole, dopo aver commesso il fatto nel territorio dello Stato, ripari all'estero e sia ivi sottoposto a giudizio. Quel compito di difesa giuridica è essenziale alla sovranità dello Stato; perciò non può subire alcuna limitazione, nemmeno indiretta, quale potrebbe derivare dall'attività giurisdizionale di uno Stato estero, il che è quanto dire dall'esercizio della sovranità di un altro Stato. Questa incondizionata autonomia dello Stato nella repressione dei reati commessi nel proprio territorio ho tenuto ad affermare in modo reciso nell'articolo 11, prima parte, nel quale è stabilito che, nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino, o lo straniero, è giudicato da noi, ancorchè sia stato giudicato all'estero. Mi sono per tal modo distaccato dall'articolo 3 del Codice vigente, il quale nell'ultimo capoverso sancisce invece che lo straniero che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nel Regno, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta. Codesta norma, la quale non era sancita da alcuno dei Codici preesistenti, venne introdotta per la prima volta nel Codice vigente, in considerazione della utilità, che all'amministrazione della Giustizia poteva derivare dal fatto di non essere obbligata a procedere, in ogni caso, a giudizio nel Regno: così, ad esempio, qualora si fosse trattato di straniero, il quale fosse stato giudicato dai giudici del suo Paese, e quando la sentenza avesse corrisposto alle esigenze della giustizia, si riteneva inutile istituire presso di noi una nuova procedura, per giungere a risultati analoghi. Una modesta visione utilitaria offuscava l'affermazione di un principio, che, per le ragioni dette, avrebbe dovuto essere piena e incondizionata. Il Progetto ne ha restituito l'osservanza nella sua interezza, prescrivendo l'applicazione della relativa norma perfino nei casi, di cui è menzione nel primo capoverso dello stesso articolo 6, nei quali il reato è soltanto « considerato » dalla legge come avvenuto nel territorio dello Stato, sebbene parzialmente il fatto si sia svolto in territorio estero. Anche in questi casi, pertanto, il colpevole, cittadino o straniero, sarà giudicato nel territorio dello Stato, pure se non vi si trovi al tempo del giudizio e, qualora sia straniero, senza bisogno della richiesta del Ministro della Giustizia. Per manifesta ragione di equità, gli sarà computata la pena scontata all'estero, e in tali sensi il Progetto definitivo ha, nell'articolo 142, provveduto ad integrare l'articolo 138 del Progetto preliminare del 1927.

16. — Una seconda innovazione rispetto al Codice vigente è quella contenuta nel primo capoverso dell'articolo 6, con la quale si deter-

mina quando il reato debba considerarsi commesso nel territorio dello Stato. E noto che la locuzione « commettere un reato » comprende così il caso, in cui il reato sia stato consumato, come quello, in cui il reato sia stato soltanto tentato; e in questo significato, del cui rigore scientifico non è dato dubitare, anche il Progetto adopera costantemente tale locuzione. Nell'articolo 6 è nozione presupposta, per la sua evidenza, quella per cui il reato è commesso nel territorio dello Stato, così nel caso, in cui l'azione, o l'omissione, e l'evento, che ne fu la conseguenza, si siano ivi verificati (reato consumato), come nel caso, in cui ivi si sia svolta, in tutto o in parte, soltanto l'azione o l'omissione, per essere il reato rimasto allo stato di tentativo. Il dubbio poteva sorgere, e difatti fu agitato con varia soluzione nella dottrina e nella giurisprudenza, quando l'azione si sia svolta in tutto o in parte nel territorio dello Stato, ma l'evento si sia verificato all'estero, o viceversa. Il primo capoverso dell'articolo 6 elimina le più gravi difficoltà sorte in questa delicata materia, la cui elaborazione scientifica è del resto relativamente recente, stabilendo che il reato « si considera » commesso nel territorio dello Stato, anche quando sia ivi avvenuta in tutto o in parte l'azione o omissione che lo costituisce, ovvero si sia ivi verificato l'evento che ne è la conseguenza.

Agevole è la giustificazione di codeste norme. La legge penale dello Stato è in realtà violata non appena l'agente abbia posto in essere, nel territorio dello Stato medesimo, anche uno solo degli atti che costituiscono l'*iter criminis*.

Tale atto, essendo in contraddizione con la detta legge, è perfettamente idoneo a dar vita al rapporto penale; lo Stato ha perciò il diritto e il dovere di procedere alla reintegrazione dell'ordine giuridico violato, anche se gli altri atti del processo criminoso si siano verificati all'estero. A più forte ragione, poi, la violazione della legge penale si sarà verificata, e lo Stato avrà titolo per la repressione, quando nel suo territorio si sia verificato l'evento, mentre all'estero ebbe a svolgersi l'azione, o l'omissione, che lo determinò. Affermata così la legittimità della repressione, non è chi non veda come sarebbe stato inammissibile limitarne l'esercizio relativamente a quella fase del reato, che si sia verificata nel nostro territorio. Una qualsiasi limitazione non sarebbe giustificabile nel caso che, nel territorio dello Stato, si sia verificato soltanto l'evento; ma dovrebbe egualmente respingersi, perchè contrastante a ogni senso di giustizia e alla stessa realtà delle cose quella soluzione, che portasse a ravvisare punibile, come semplice tentativo, l'azione, o l'omissione, avvenuta nel territorio dello Stato, mentre l'evento ebbe a verificarsi all'estero. Sotto qualsiasi aspetto lo si voglia considerare, il reato è sempre un'entità indivisibile: costituirebbe un'aberrante finzione quella di considerarlo tentato, mentre in realtà esso fu consumato; e frontiere politiche fra gli Stati non possono spezzare quella unità, che è individuata dal necessario rapporto causale e che, per le esigenze di una seria repressione, s'impone come una necessità inderogabile. Ed è perciò che nei casi surricordati il Progetto, adottando la sola soluzione logica, attribuisce alla legge italiana la repressione del reato, quale in realtà ebbe a verificarsi.

tenuto conto cioè di ogni sua fase, e perciò anche di quelle che ebbero il loro svolgimento al di là delle nostre frontiere.

Fu osservato che l'applicazione delle norme in esame avrebbe potuto facilmente essere fonte di conflitti fra Stati, sopra tutto nel caso, meno infrequente, che il colpevole, suddito straniero, sia stato giudicato dalle autorità dello Stato di origine, per essersi ivi verificata l'azione o l'omissione, ovvero prodotto l'evento. Rilievo in apparenza informato a senso pratico, ma che, ad un attento esame, si palesa inefficace a far dubitare della necessità e della esattezza della soluzione adottata dal Progetto. Non è da escludere, in linea di massima, che a dirimere eventuali conflitti possano provvedere apposite norme, che sarà particolare pregio delle convenzioni internazionali plasmare e perfezionare, se, come io penso, queste sapranno elevarsi dai vietati schemi tradizionali verso concezioni più elevate, a contenuto scientifico, dalle quali soltanto potrà scaturire una efficace collaborazione interstatale per la repressione del delitto. Ma, pure a prescindere dalla attuazione, che del resto prevedo non lontana, di questo programma, ed alla quale l'Italia concorrerà con ogni suo sforzo, è certo che così la dottrina più autorevole, italiana e straniera, come gli stessi Progetti stranieri di Codice penale adottano soluzioni e stabiliscono norme analoghe a quelle del nostro Progetto. Chè anzi il Progetto svizzero (articolo 9) e quello recentissimo ceco-slovacco (paragrafo 8) spingono più oltre le loro statuizioni. In relazione all'ipotesi del tentativo, il paragrafo 8 del Progetto ceco-slovacco stabilisce che l'atto dovrà reputarsi commesso nel territorio dello Stato, non solo quando ivi si sia verificato l'evento, ma anche quando nel detto territorio si sarebbe dovuto verificare l'evento, se il fatto non fosse rimasto allo stato di tentativo. Secondo il nostro Progetto, invece, il reato tentato sarà punibile da noi, anche se uno soltanto degli atti del processo criminoso, rimasto imperfetto, da valutare nella maggiore ampiezza imposta dall'articolo 60, si sia verificato nel nostro territorio: ma la chiara dizione del testo esclude che sia punibile anche un tentativo di reato, per il quale tutti i vari atti che lo costituiscono abbiano avuto luogo all'estero, solo perchè l'evento, che doveva da essi derivare e non derivò, si sarebbe dovuto produrre in territorio italiano. Mancherebbe nello Stato italiano quell'interesse diretto alla repressione, che può giustificare il suo intervento, e che sorge dalla contraddizione tra il fatto dell'agente e la nostra legge; codesto interesse presuppone necessariamente che una qualsiasi fase del rapporto causale si sia svolta nel nostro territorio, mentre nell'ipotesi in esame tale rapporto ebbe ad arrestarsi al di là della frontiera. Il Progetto svizzero del 1915 detta norme non diverse da quelle del Progetto ceco-slovacco.

17. — Non è in questa sede che i principî, affermati dal Progetto, debbono trovare il loro svolgimento; siffatto compito è naturalmente riservato alla dottrina, la quale troverà nelle disposizioni dell'articolo 6 quella base legislativa, che finora le faceva difetto, per una sicura costruzione scientifica delle regole, da valere nei casi più ardui di repressione dei così detti reati a distanza.

Gioverà tuttavia segnalare, in via di coordinamento con altre disposizioni del Progetto, che le norme in esame non si applicano nella loro totalità in quei pochi casi di eccezione, nei quali la legge stessa richiede, come condizione di punibilità, che il reato sia commesso all'estero: esempio tipico il delitto previsto nell'articolo 276, relativo all'attività antinazionale del cittadino all'estero. In tali casi è penalmente indifferente che una parte dell'azione si sia svolta nel territorio dello Stato, quando non sia stata poi proseguita all'estero, perchè allora non sarebbe in veruna guisa punibile da noi. Viceversa, se l'azione si sia svolta in territorio estero, deve il delitto considerarsi sempre commesso all'estero, e perciò punibile in Italia, ovunque si sia verificato l'evento, che ne è la conseguenza.

Si noti, infine, come le norme fondamentali, dettate dal Progetto in questo articolo 6, coincidano sostanzialmente con quelle contenute nell'articolo 2 della Convenzione di Ginevra, in data 18 marzo 1921, sulla repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, e nell'articolo 2 della Convenzione stipulata il 12 settembre 1923, egualmente in Ginevra, per la repressione delle pubblicazioni oscene. Ambedue queste Convenzioni, che legano la maggior parte delle Potenze facenti parte della Società delle Nazioni, stabiliscono talune ipotesi, nelle quali ciascuno Stato interviene con la sua legge penale, anche se il fatto sia commesso all'estero, ma regolano inoltre anche altre ipotesi, per le quali è riaffermato il principio della territorialità della legge penale. E, precisamente riguardo a tali ultime ipotesi, è notevole che con clausola uniforme viene stabilito l'obbligo, per ciascuno Stato contraente o aderente, di punire il colpevole del reato di tratta o di pubblicazioni oscene, anche nel caso in cui uno soltanto degli elementi costitutivi di tali reati sia stato commesso nel rispettivo territorio; il che equivale a stabilire che ciascuno dei detti Stati ha il dovere di considerare tali delitti come commessi nel proprio territorio, anche quando sia ivi avvenuta solo in parte l'azione che li costituisce. Allo stato della legislazione penale internazionale, è questo, senza dubbio, un risultato soddisfacente, di cui occorre prender atto, sebbene non sia da escludere che mediante convenzioni si possano, in avvenire, ottenere risultati anche più concreti, nel senso di avviare la solidarietà degli Stati verso la desiderata unificazione delle singole iniziative intese alla repressione del delitto.

Ad ogni modo, il favore della dottrina, le testimonianze offerte dai Progetti citati e il confronto con talune fra le più importanti Convenzioni di Ginevra in materia penale consentono di affermare che la disposizione di cui trattasi potrà, nella sua applicazione, aggiungere una nuova arma, e fra le più efficaci, nella lotta contro la delinquenza internazionale, formando contro il delinquente una specie di barriera di effettive sanzioni, alle quali meno facilmente esso potrà sfuggire. Lungi dal dividere gli Stati, l'applicazione delle regole accolte dal Progetto varrà, quindi, a cementarne i legami, attribuendo a ciascuno di quelli che siano interessati alla repressione di un dato delitto, la possibilità di porla in essere integralmente, a tutto vantaggio della giustizia. Infine non è da tacere che il Progetto, ammettendo, anche in questi casi, lo scomputo della pena detentiva eseguita al-

l'estero, supera anche la preoccupazione che possa il colpevole, per lo stesso fatto, risentire il peso di più condanne penali.

18. — Ho già posto in rilievo che, anche secondo il Progetto, come per il Codice vigente, la legge penale obbliga di regola tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello Stato, e che la sua estensione a coloro, i quali si trovino all'estero, è da considerare una deroga al detto principio. I casi preveduti negli articoli 7 ad 11, che di tale deroga fissano il contenuto e i confini, costituendo altrettanti casi di eccezione, possono alla loro volta essere distinti in due gruppi: quelli preveduti negli articoli 7 e 8, per i quali la deroga al principio, di cui è cenno, è giustificata dalla particolare indole del bene giuridico leso; quelli preveduti negli articoli 9 e 10, per i quali la deroga è giustificata dal fatto che il colpevole del delitto, commesso all'estero, si trova nel territorio dello Stato. Per i casi del primo gruppo l'estensione dell'obbligatorietà della legge penale italiana, e quindi l'applicazione della detta legge anche ai fatti commessi all'estero da cittadini o da stranieri, non sono subordinate a condizione alcuna, salvo quanto avvertirò in seguito, per i delitti preveduti nell'articolo 8; per i casi del secondo gruppo, l'applicazione della nostra legge è invece subordinata a determinate condizioni, inerenti alla qualità, nel colpevole, di cittadino o straniero, alla gravità del delitto commesso, ed all'appartenenza del bene giuridico leso allo Stato o a un cittadino italiano, ovvero allo Stato estero e ad un suo suddito.

La ragione della diversa disciplina è evidente. La previsione dei casi del primo gruppo è dettata dalla necessità, per lo Stato, di assicurare a determinati beni giuridici, ai quali per diversa ragione esso attribuisce una particolare importanza, una tutela penale così efficace, da reclamare la punizione dei colpevoli, dovunque e da chiunque la lesione di quei beni sia stata commessa. Pertanto l'interesse dello Stato ad assicurare siffatta tutela non può soffrire limiti, e l'estensione della legge penale italiana non può non essere completa: essa deve essere applicata, come se il fatto fosse commesso nel territorio dello Stato, prescindendosi perciò dal richiedere se il fatto costituisca reato anche secondo la legge del luogo in cui fu commesso. Per i casi del secondo gruppo, l'interesse dello Stato alla punizione del colpevole, per il solo fatto che questi si trovi nel suo territorio, in tanto potrà sussistere, in quanto innanzi tutto si tratti di un delitto di una certa gravità, la quale non può essere rivelata da altro indice, che dalla entità della pena, e occorre che il fatto costituisca reato anche secondo la legge del luogo, in cui fu commesso, e che sussistano quelle altre condizioni, alle quali accennerò fra breve.

19. — L'articolo 6 del Progetto preliminare del 1927 comprendeva nel primo gruppo otto casi, dei quali sette erano configurati con specifico riferimento a determinati gruppi di reati, preveduti nella Parte speciale, in rapporto, cioè, alle particolari previsioni inerenti a quei beni giuridici, che il legislatore intende tutelare penalmente, anche al di là delle frontiere dello Stato. Tali erano: i delitti contro la personalità dello Stato; i delitti di contraffazione

del sigillo dello Stato; i delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; i delitti dolosi commessi con materie esplodenti, accecanti o asfissianti, a danno di cittadino italiano; i delitti contro la personalità individuale, commessi contro cittadini italiani; i delitti relativi alla tratta delle donne e dei minori, commessi contro cittadino italiano, e i delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, con abuso delle loro funzioni. L'ultimo caso comprendeva tutti quegli altri reati, commessi all'estero da cittadini o da stranieri, per i quali speciali disposizioni di legge o di convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana, e quindi racchiudeva, in sostanza, una clausola di rinvio a tutte quelle disposizioni di legge interna o di convenzioni internazionali, senza specificazione del loro contenuto, attualmente esistenti, o future, a norma delle quali si debba applicare la legge italiana anche a fatti commessi all'estero.

Nel presente Progetto (articolo 7) ho mantenuto i primi tre casi, cioè quelli relativi ai delitti contro la personalità dello Stato, al delitto di contraffazione del sigillo dello Stato e ai delitti di falsità in monete, che sono preveduti anche nell'articolo 4 del Codice vigente; ho pure mantenuto (n. 4°), con un emendamento di forma dettato dalla necessità di coordinarne il testo con altre disposizioni del Progetto, il caso relativo ai delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri, o violando i doveri inerenti alle loro funzioni. Non potevo infine non riprodurre (n. 5°) l'ultimo caso, che racchiude, come accennavo, una semplice clausola di rinvio ad altre disposizioni di legge interna o a trattati internazionali.

Non ho riprodotto, invece, il caso relativo ai delitti dolosi commessi con materie esplodenti, accecanti o asfissianti a danno di cittadino italiano, in quanto la relativa ipotesi può ritenersi compresa nella più larga previsione contenuta nell'articolo 8, a norma del quale è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero, che commetta all'estero qualsiasi delitto, che possa considerarsi politico, a danno dello Stato o di un cittadino. In fondo, erano principalmente i delitti terroristici, determinati da fini sovversivi, che con la menzionata disposizione del Progetto del 1927, io avevo inteso prevedere, quando fossero stati dovunque e da chiunque commessi a danno di cittadini italiani; per essi soprattutto lo Stato ha il diritto e il dovere di intervenire, anche se commessi all'estero, quando abbiano leso un cittadino italiano. Ora, non può dubitarsi che tali delitti rientrino, anche se mossi da un'idea anarchica, nella categoria dei delitti politici, com'è dimostrato anche dal fatto che, quando a qualsiasi effetto si voglia disconoscere in essi le qualità di delitti politici, occorre una espressa disposizione: ne offrono costante esempio le convenzioni internazionali in materia di estradizione. Non ho nemmeno riprodotto, in questa sede, e quindi come gruppi distinti, quello relativo ai delitti contro la personalità individuale commessi a danno di cittadino italiano, e l'altro concernente i delitti relativi alla tratta delle donne e dei minori, egualmente commessi contro cittadini italiani, non perchè rispetto a questi due gruppi di delitti non dovesse applicarsi, senza limitazioni, la legge italiana, quando pure siano

commessi all'estero, ma per una ragione di sistema, che mi ha suggerito di far funzionare, anche rispetto ad essi, la disposizione generale di rinvio, contenuta nell'attuale numero 5° dell'articolo o in esame.

20. — L'applicazione, nei sensi finora indicati, della legge penale italiana a fatti commessi all'estero da cittadini o da stranieri, può rispondere a una duplice finalità: quella di difesa dei più vitali interessi dello Stato, a cominciare naturalmente dalla difesa della sua personalità; l'altra di collaborazione, spesso sussidiaria, talvolta anche diretta, con gli altri Stati, per la repressione di taluni delitti, che interessano tutte le Nazioni civili (*delicta juris gentium*). Appartengono a questa seconda categoria, tra i delitti di più antica previsione, quelli relativi alla tratta degli schiavi, oggi contemplati nel Codice per la marina mercantile, e che invece il Progetto prevede nel Titolo XI, Capo III, Sezione I<sup>a</sup>, relativa ai delitti contro la personalità individuale. Tra i delitti di previsione recente, vanno ricordati quelli relativi alla tratta delle bianche e dei minori, che hanno formato oggetto della Convenzione di Ginevra in data 15 giugno 1921; e quelli relativi alle pubblicazioni oscene, oggetto della Convenzione di Ginevra in data 12 settembre 1923, che il Progetto prevede tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Altri *delicta juris gentium*, pure preveduti in convenzioni internazionali, trovano il loro regolamento in altre leggi.

Il Progetto preliminare del 1927, seguendo l'esempio di qualche Progetto straniero, aveva espressamente richiamati, nell'articolo 6, soltanto i primi due tipi di delitti *juris gentium*, facendo opera necessariamente incompleta, onde in ogni caso si sarebbe dovuto far ricorso, per integrarla, alla disposizione finale, contenente la clausola di rinvio alle disposizioni della nostra legge interna o alle convenzioni internazionali. Ho ritenuto, pertanto, d'indicare per elenco, nell'articolo 7 del Progetto, i soli gruppi, che presentano fra loro caratteri di omogeneità, rispondendo alla prima delle finalità surricordate, ossia alla difesa dello Stato. Disposizioni particolari saranno invece inserite nei Titoli IX e XI, per stabilire che i delitti contro la personalità individuale, quelli relativi alla tratta delle bianche e dei minori cittadini italiani, e talune ipotesi di delitti relativi alle pubblicazioni oscene, sono punibili secondo la legge italiana, sebbene commessi all'estero. Funzionerà così, anche rispetto a codesti delitti, la disposizione generale di rinvio, contenuta nell'attuale numero 5°, la quale, per ragioni di sistema, s'intenderà specialmente riservata ai casi di collaborazione internazionale nella repressione della delinquenza, anche se tali casi siano preveduti nelle convenzioni e nelle leggi interne, e, prima fra queste, lo stesso Codice penale.

Dei gruppi, indicati per elenco, è nuovo, rispetto al Codice vigente, ma trovasi preveduto anche nel numero 2° del paragrafo V del Progetto tedesco, quello relativo ai delitti, che pubblici ufficiali a servizio dello Stato commettono con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla loro funzione. Come è stato osservato, l'odierno sviluppo delle relazioni internazionali esige che siano inviati all'estero, in rappresentanza del nostro Paese,

numerosi funzionari, o anche semplici privati, che per il fatto di tale rappresentanza assumono la qualità di pubblici ufficiali a servizio dello Stato. L'eventualità di azioni delittuose da parte di costoro, con abuso delle loro funzioni, non è pertanto da escludere: qualora si verifichi, la dignità e l'interesse del nostro Paese esigono che i colpevoli, anche se non rientrano nel territorio dello Stato, non sfuggano alla meritata punizione.

21. — In ogni tempo, ma sopra tutto nell'attuale momento storico sorto dalla guerra, le supreme esigenze della difesa politica dello Stato reclamano che l'obbligatorietà della legge penale per fatti commessi all'estero sia estesa, oltre che in relazione ai delitti contro la personalità dello Stato, preveduti nel numero 1° dell'articolo 7, anche in relazione a qualsiasi altro delitto politico, commesso all'estero contro lo Stato o contro un cittadino. Rispondono a tali esigenze le disposizioni dell'articolo 8, le quali debbono pertanto considerarsi come integrative, rispetto a quelle dell'articolo precedente. Le modificazioni da me introdotte nell'articolo 7 e delle quali testè ho fatto cenno, e il coordinamento fra il nuovo testo del detto articolo e quello dell'articolo 8 (nel quale non ho introdotto che semplici modificazioni di forma) pongono in rilievo, forse meglio che nel Progetto del 1927, la linea direttiva di tutto questo complesso di disposizioni. Essa è data dalla concezione dello Stato fascista.

In perfetta antitesi con la concezione dello Stato liberale o demo-liberale, lo Stato fascista non può consentire che energie individuali spieghino in alcuna guisa, e per qualsiasi motivo, un'attività contrastante con i suoi interessi politici. Sotto i regimi precedenti, a base individualista, come quelli che ripetevano la propria origine dai principi della Rivoluzione francese, codesta attività non solo era tollerata, ma, almeno entro certi confini, era considerata come normale, ritenendosi che rientrasse nell'orbita delle libertà individuali. E' noto che nel nome di codeste libertà, frantese nella loro essenza e praticate senza freno, ogni individuo si riteneva autorizzato ad insorgere contro lo Stato, mentre i partiti politici più avanzati le agitavano come segnacolo di redenzione economica, per guadagnarsi il favore delle masse, e condurre così contro lo Stato quella lotta, che avrebbe dovuto provocarne, secondo i loro programmi, il completo disfacimento. Le legislazioni dovevano necessariamente riflettere le concezioni politiche del regime, sotto il cui impero erano state formate; e perciò tutte indistintamente consideravano, in fondo, con mal celato favore il delinquente politico, fino a stabilire il divieto di estradizione per i delitti politici e uno speciale trattamento detentivo per quelli, tra i delinquenti politici, che avessero eccezionalmente meritato i rigori della legge.

La dottrina seguiva codesto indirizzo, integrandolo e perfezionando: è opera sua la nozione del delitto politico soggettivo, come pure, progredendo su questa via, è opera sua l'aver delineato una figura di delinquente politico, in rapporto, se non addirittura talvolta in antitesi con quella del delitto politico. Avrebbe dovuto intendersi, come delinquente politico, soltanto colui che avesse agito esclusivamente per motivi politico-sociali; a lui

soltanto doveva intendersi riservato il trattamento, quasi di privilegio, che la legislazione sanciva per coloro, i quali avessero commesso un delitto politico. Per conseguenza coloro che avessero commesso un delitto oggettivamente politico, ma per motivi anche soltanto in parte comuni, o privati, o egoistici, non dovevano aver diritto a siffatto trattamento.

22. — Contro tutte queste concezioni insorge il Fascismo, per instaurare l'autorità dello Stato, condizione prima e inderogabile affinché questo possa assolvere integralmente le sue finalità. Come ho già accennato, il Progetto non riproduce il Titolo dei delitti contro la libertà individuale. In tema di delitti politici, addirittura capovolge le vecchie concezioni, seguendo per la prima volta, nelle legislazioni contemporanee, un indirizzo ad esse decisamente contrario.

Il capoverso dell'articolo in esame stabilisce che agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto, che offenda un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino, e che è altresì considerato delitto politico il delitto comune, determinato in tutto o in parte da motivi politici o sociali. Si noti preliminarmente la generalità di codeste nozioni, le quali sono date in rapporto alla intera legge penale, e quindi dovranno valere, non soltanto nell'applicazione delle norme dettate in materia di estradizione e di talune misure di sicurezza non detentive, ma anche agli effetti di qualsiasi altra legge interna, che ipotizzi o comunque faccia richiamo al delitto politico, e così pure agli effetti delle stesse convenzioni internazionali, in quanto queste non contengano una diversa previsione. Vi è ragione di ritenere, anzi, che la stessa nozione estenderà la sua efficacia nell'intero campo del diritto pubblico. Nel merito, il delitto politico è definito nell'articolo in esame, così nella sua nozione oggettiva, come in quella soggettiva. Sotto il primo riflesso, è delitto politico ogni delitto che offenda un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. Tutti i delitti contro la personalità dello Stato, fra i quali il Progetto annovera, nel Capo III, i delitti contro i diritti politici del cittadino, e altri disseminati in leggi speciali, saranno pertanto da considerare come delitti oggettivamente politici. Ed è questa, per il Progetto, la nozione fondamentale conformemente alle sue premesse di sistema, avendosi riguardo alla indole del bene giuridico leso, costituito da un interesse politico rispetto allo Stato e da un diritto politico rispetto al cittadino. E' appena il caso di avvertire come lo Stato, nella irradiazione della sua attività politica, non possa avere che « interessi » da far valere, mentre per i cittadini possono esser presi in considerazione, agli effetti della tutela penale, soltanto quegli interessi, che nel campo politico gli siano riconosciuti dall'ordinamento dello Stato e che, pertanto, costituiscono veri e propri diritti.

Sempre per questa categoria di delitti politici, appunto perchè per essi si ha riguardo esclusivamente alla natura del bene giuridico leso, è indifferente il motivo che abbia determinato il colpevole ad agire: anche se il motivo sia di lucro o di vendetta, il delitto dovrà egualmente considerarsi, agli effetti della legge penale, come delitto politico. Viceversa la

qualità del motivo è presa in considerazione per la seconda categoria di delitti politici, i così detti delitti politici soggettivi, per modo da costituirne l'essenza: è questa, secondo il Progetto, una categoria secondaria di delitti politici, trattandosi, in realtà, di delitti comuni, che la legge soltanto « considera » come delitti politici, allo scopo di assoggettare i colpevoli allo stesso trattamento di rigore adoperato contro coloro, che abbiano commesso un vero e proprio delitto politico, cioè un delitto politico oggettivo. E quel che maggiormente pone in rilievo la differenza fra la vecchia e la nuova concezione del delitto politico, si è che, per espressa disposizione del Progetto, il delitto comune è da considerare come politico, anche quando sia stato commesso soltanto in parte per motivi politici o economico-sociali. Nè potrebbe essere diversamente. Per uno Stato, che sia consapevole della propria forza e della propria autorità e che per il conseguimento dei propri fini voglia difendere l'una o l'altra contro qualsiasi attentato, dovunque e da chiunque commesso, e quale sia il mezzo adoperato dal colpevole, è indifferente la circostanza che ad armare il braccio di costui, a determinarlo all'azione siano concorsi, oltre che motivi politici, anche motivi d'ordine privato. Data la direzione della volontà dell'agente, sussisterà, anche in tal caso, quella offesa agli interessi politici dello Stato, che per il bene della collettività, dallo Stato rappresentata, deve essere repressa. La vecchia concezione del delitto politico, quasi pervasa da una specie di sentimentalismo storico, perdeva di vista la realtà delle cose e con essa, poichè i due termini non sono antitetici, anche quelle che debbono essere le vere e le sole idealità di uno Stato forte.

Debbo avvertire che in quest'ultimi tempi, e in un terreno particolarmente adatto a saggiare la bontà dei principî in questione, qual'è quello delle convenzioni internazionali, si accenna a voler iniziare una revisione dei vecchi concetti. Così il divieto di estradare per delitti politici, che in altri tempi non avrebbe tollerato deroga alcuna, oggi è circondato da limitazioni, che diventano sempre più numerose per ogni nuova convenzione che viene stipulata: segno questo non dubbio che la nostra legislazione precorrerà in questo, come in altri campi, il movimento legislativo degli altri Paesi.

Nell'intento di far sì che la repressione, da parte nostra, dei delitti politici commessi in Paese estero a danno dello Stato o di un cittadino, segua in quei soli casi, in cui è palese il nostro interesse alla detta repressione, il Progetto subordina la punibilità dei delitti medesimi alla richiesta del Ministro della Giustizia.

23. — Le disposizioni dell'articolo 9 del Progetto stabiliscono in quali casi e a quali condizioni possa essere da noi punito un cittadino, che abbia commesso all'estero un delitto diverso da quello indicato nei due articoli precedenti, cioè, sostanzialmente, un delitto comune. Le disposizioni dell'articolo 10 stabiliscono in quali casi e in quali condizioni possa essere da noi punito uno straniero, il quale abbia commesso all'estero un delitto, che del pari sia diverso da quelli indicati negli stessi articoli 7 e 8, e quin-

di un delitto comune. Siffatte disposizioni sono rispettivamente analoghe a quelle degli articoli 5 e 6 del Codice vigente. Così nell'una ipotesi, come nell'altra, si richiede che il colpevole si trovi nel territorio dello Stato. Le altre condizioni sono stabilite, come ho avuto occasione di ricordare, in rapporto al diverso interesse, che noi possiamo avere, di procedere alla punizione del colpevole, secondo che costui sia cittadino o straniero, secondo la gravità del delitto, e secondo che questo sia stato commesso contro lo Stato o contro un cittadino italiano, ovvero contro lo Stato o un suddito estero. Accennerò qui soltanto alle principali innovazioni introdotte nel Progetto, le quali peraltro non attengono al sistema, che rimane quello del Codice vigente :

a) le diminuzioni e le sostituzioni di pena, che il Codice vigente stabilisce a favore del colpevole, sono assolutamente ingiustificate, e perciò, in conformità ad un indirizzo legislativo già esistente, non sono state riprodotte ;

b) alla richiesta del Governo estero è stata sostituita, in ogni caso, la richiesta del Ministro della Giustizia, al quale pertanto le richieste del Governo estero dovranno essere trasmesse. Si è considerato che soltanto il nostro Governo, e per esso il Ministro della Giustizia, può avere veste, presso l'Autorità giudiziaria e in sede penale, per rappresentare interessi di tal genere, quando ciò stimi opportuno con giudizio insindacabile ;

c) per dirimere taluni dubbi d'interpretazione, che erano sorti nell'applicare il Codice vigente, si stabilisce l'obbligo dell'istanza della persona offesa, quando si tratti di delitto punibile di ufficio ; l'obbligo della querela rimane, con maggiore precisione di linguaggio, per i soli casi, in cui si tratti di delitti punibili a querela di parte. Modificando il Progetto preliminare del 1927, ho preferito denominare «istanza», e non «richiesta», l'atto col quale il privato è ammesso a chiedere la punizione del reo, quando si tratti di delitti punibili di ufficio, e ciò per non ingenerare confusioni con l'atto, a contenuto analogo, che è proprio del Governo e, per esso, del Ministro della Giustizia, di taluni organi costituzionali dello Stato e di talune fra le pubbliche Amministrazioni. Rimane fermo, ad ogni modo, che l'istanza dovrà considerarsi completamente assimilata alla richiesta e ne seguirà la disciplina ; fra l'altro, essa sarà irrevocabile, come chiarirò, quando sarà data ragione delle norme relative alla richiesta e all'istanza ;

d) le disposizioni dell'articolo 9, relative alla punibilità nel territorio dello Stato dei delitti comuni commessi dal cittadino in Paese estero, sono estese, in virtù dell'ultimo capoverso del detto articolo, a coloro, che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa. Sostanzialmente questi degeneri figli del nostro Paese, che in altra mia Relazione ho definito la piaga d'Italia, sono assimilati ai cittadini italiani, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 9. Una norma analoga, per la quale l'assimilazione è espressa, è contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 253, e ha pure una portata generale nell'ambito della categoria assai numerosa dei delitti contro la personalità dello Stato : quando taluno di tali delitti non possa

essere commesso che dal cittadino, debbono del pari intendersi compresi sotto codesta denominazione coloro, che abbiano perduto la cittadinanza italiana per motivi d'indegnità politica. Il principio, che è a base dell'una come dell'altra disposizione, è il seguente: se la perdita della cittadinanza, quale ne possa essere la causa, non libera mai completamente l'ex-cittadino dal vincolo di fedeltà politica verso la patria d'origine, a più forte ragione codesto esonero non sarebbe giustificato nel caso di perdita per indegnità politica; altrimenti la perdita stessa potrebbe risolversi, per lui, in una causa d'impunità. Egli potrebbe esserne incoraggiato a perpetrare nuovi e forse maggiori attentati contro la patria d'origine, anche di natura non politica, o contro i suoi antichi concittadini. È evidente che, se dovesse essere considerato, quale in realtà egli è, come uno straniero, o come un apolide, secondo che abbia o non acquistato una cittadinanza straniera, non potrebbe essere punito, sia per quei reati, per i quali la legge richiede, come elemento costitutivo, la qualità di cittadino italiano, e questi sono i più odiosi, specialmente se commessi all'estero; sia ancora per quei reati, che egli abbia commesso stando all'estero e non siano talmente gravi, da potersi far rientrare nelle disposizioni dell'articolo 10, relative agli stranieri, mentre egli può averli commessi, prevalendosi della sua qualità di ex-cittadino, oppure a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano;

e) tra le condizioni, alle quali è subordinata la possibilità di procedere contro il cittadino, che ha commesso all'estero un delitto comune, il secondo capoverso dell'articolo 9 inserisce quella, che l'extradizione di esso non sia stata concessa o non sia stata accettata dal Governo dello Stato, in cui fu commesso il delitto. Questa condizione, nuova rispetto al Codice vigente, va coordinata con la norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 13, a tenore del quale l'extradizione del cittadino è eccezionalmente ammessa, quando sia preveduta nelle singole convenzioni internazionali;

f) tra le condizioni, alle quali l'ultimo capoverso dell'articolo 10 subordina la possibilità di procedere contro lo straniero, che abbia commesso all'estero un delitto contro uno Stato estero o contro un altro straniero, non è riprodotta quella richiesta dal numero 1° dell'articolo 6 del Codice vigente, che non esista cioè, trattato di estradizione con lo Stato del luogo, dove lo straniero ha commesso il delitto. Ormai non può dubitarsi che per il nostro diritto pubblico l'extradizione può essere offerta o concessa, anche se con lo Stato, al quale la offerta o la concessione è fatta, non esista trattato di estradizione.

24. — È noto che a norma del primo capoverso dell'articolo 4 del Codice vigente, soltanto per quei delitti, commessi all'estero, per i quali la legge penale italiana deve essere applicata in considerazione della qualità del bene giuridico leso, si può procedere al giudizio nel Regno, ancorché l'autore di essi sia stato giudicato all'estero. Una sola condizione stabilisce l'anzidetto capoverso, sempre con riferimento a tale eventualità, ed è che il procedimento non possa essere iniziato, se non intervenga la richiesta del Ministro della Giustizia. Viceversa per ogni altro delitto, commesso all'estero da cittadino o da straniero, e per il quale si debba procedere nel Regno a norma

degli articoli 5 e 6 dello stesso Codice, la disposizione della prima parte dell'articolo 7 prescrive che non si possa procedere al giudizio, se per il delitto non sia ammessa la estradizione, ovvero se l'imputato, giudicato all'estero, sia stato definitivamente prosciolto dalla imputazione o, se condannato, abbia scontato la pena oppure la condanna sia estinta.

Il Progetto abbandona questo duplice sistema, e nell'articolo 11 prescrive che in tutti indistintamente i casi, nei quali i delitti commessi in territorio estero sono punibili secondo la legge italiana, il giudizio può aver luogo non ostante che il colpevole, cittadino o straniero, sia stato giudicato all'estero, comunque il giudizio sia stato ivi definito, con condanna, ovvero con proscioglimento anche nella formula più ampia, a condizione tuttavia che, nel caso di giudizio già avvenuto all'estero, intervenga la richiesta del Ministro della Giustizia. L'articolo 11 estende pertanto ai delitti commessi all'estero, da cittadini o da stranieri, la norma che il Codice vigente adotta per i delitti preveduti nell'articolo 4.

L'innovazione è stata determinata dall'aver il Progetto accolto il seguente principio d'ordine generale, che fu posto in rilievo anche nell'esame del corrispondente articolo 10 del Progetto preliminare del 1927: in niun caso e per nessun titolo può essere riconosciuta alla sentenza del giudice straniero efficacia preclusiva all'applicazione della legge italiana e quindi all'esercizio della nostra giurisdizione. Sotto l'impero del Codice vigente fu possibile discutere se nei casi dei delitti preveduti negli articoli 5 e 6 la nostra giurisdizione potesse considerarsi, almeno sotto certi aspetti, come suppletiva o sussidiaria rispetto a quella dei tribunali esteri, mentre per i delitti preveduti nell'articolo 4, sebbene egualmente commessi in territorio estero, doveva considerarsi sempre come principale. Un più meditato esame del problema scientifico e il mutato indirizzo nella concezione dei nostri rapporti con l'estero mi hanno condotto alla affermazione del principio surricordato. La sua giustificazione è evidente nei casi preveduti negli articoli 7 e 8 del presente Progetto: si tratta di delitti, che possono avere lesi i nostri più vitali interessi politici, e quindi non sarebbe nemmeno concepibile che l'esercizio del diritto alla repressione da parte dello Stato, che è esercizio di potestà sovrana, possa essere comunque subordinato a condizioni dipendenti da pronunciati esteri, i quali sono essi medesimi manifestazioni di sovranità da parte dello Stato, da cui promanano. Ma lo stesso ragionamento può ripetersi per gli altri delitti, preveduti negli articoli 9 e 10: anche per essi la completa autonomia dall'estero nell'esercizio del diritto di repressione da parte dello Stato, incontestabile in linea di diritto, può manifestarsi opportuna per la più efficace protezione penale di rilevanti interessi dello Stato o dei cittadini, o anche per compiere opera di giustizia nei confronti degli stranieri, rifugiatisi fra noi, qualora non riesca possibile liberarcene in precedenza. Può farsi soltanto questione di opportunità, e quindi di un apprezzamento di merito, da istituire nel nostro stesso interesse, e a ciò provvede l'obbligo della richiesta del Ministro della Giustizia; come può farsi anche questione di equità, e a ciò provvede la disposizione dell'articolo 142, in ordine all'obbligo del computo della pena scontata all'estero, nel caso di condanna per il medesimo delitto pronunciata nello Stato.

25. — Dal principio generale, che ho testè ricordato, discende, come ulteriore diretta conseguenza, l'inaffidabilità, in linea di massima, del riconoscimento delle sentenze penali straniere nel territorio dello Stato. L'articolo 12 del Progetto parte precisamente da codesto presupposto, allorchè apporta talune deroghe, le quali tuttavia non ne alterano la sostanza. E' infatti soltanto in via di eccezione, che, a norma dei primi tre numeri de detto articolo, il riconoscimento della sentenza penale straniera è ammesso per stabilire la recidiva o altro effetto penale della sentenza stessa, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato, o per applicare, secondo la legge italiana, una pena accessoria, o anche per sottoporre, sempre secondo la stessa legge, una persona condannata o prosciolta, che si trovi nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali. Delle previsioni contenute nel numero 4° farò cenno fra breve. Sembra frattanto non potersi dubitare che nelle accennate ipotesi il riconoscimento della sentenza penale straniera, limitato, come esso è, ad effetti parziali e tassativamente determinati, garantito da un giudizio di *exequatur* da parte dell'Autorità giudiziaria italiana, non solo non ostacoli nè limiti in alcun modo l'esercizio della nostra giurisdizione, ma in tanto sia ammesso in quanto possa costituire, nei singoli casi, il mezzo più idoneo per l'applicazione della legge penale italiana, da parte dei nostri giudici, ai fini della nostra più efficace tutela penale, e quindi nel nostro esclusivo interesse.

Queste premesse di sistema trarranno conferma da quanto accennerò a proposito delle singole disposizioni dell'articolo 12. Con la disposizione del numero 1° di detto articolo il Progetto introduce nella nostra legislazione penale l'istituto della così detta «recidiva internazionale», comprendendovi, oltre che la recidiva vera e propria e ogni altro effetto penale della condanna, anche quei due particolari atteggiamenti della recidiva, che sono l'abitudine e la professionalità nel reato, e infine la tendenza a delinquere. Il tema formò oggetto dei lavori della seconda Conferenza, tenutasi a Roma nel maggio del 1928, fra gli Stati, presso i quali è in corso l'elaborazione di un nuovo Codice penale. L'accordo fu unanime nel ritenere che ormai non potesse più essere ritardata l'adozione di questo istituto, reclamato dal più elementare interesse di difesa contro i peggiori delinquenti. Si disse allora e si ripetette anche in seguito, nel corso dei lavori preparatori di questo Progetto, che è vera giustizia soltanto quella, che assicura la punizione del delinquente, non solo in ragione della gravità del delitto commesso, ma anche in ragione della sua maggiore capacità a delinquere, rivelata principalmente dal numero e dalla entità delle sue ricadute nel delitto. Questo principio è scolpito, oltre che nelle disposizioni del Progetto, relative alla recidiva, all'abitudine e alla professionalità nel reato, anche nell'articolo 137, a cui va attribuita importanza fondamentale per l'applicazione delle pene. Ora, a meno di non voler chiudere gli occhi dinanzi alla realtà delle cose, per un ostacolo non insuperabile, e con la deprecata conseguenza di assicurare una parziale impunità ai peggiori delinquenti, non è possibile considerare, ad esempio, come delinquente primario un individuo, che sia recidivo più volte in reati della stessa specie, soltanto perchè i precedenti delitti furono da lui commessi all'estero, ed ivi egli riportò condanna ed espìo la pena.

26. — Per la disposizione del numero 2° è ammesso il riconoscimento della sentenza straniera di condanna, all'effetto d'applicare nel territorio dello Stato, secondo la legge italiana, contro il condannato, una pena accessoria. E' questa l'ipotesi, oggi preveduta nel capoverso dell'articolo 7 del Codice penale, e perciò non è il caso di ripeterne qui la giustificazione; gioverà tuttavia notare che, mentre per il capoverso dell'articolo 7 anzidetto, il riconoscimento della sentenza penale straniera è ammesso all'effetto di far dichiarare a carico del condannato l'interdizione o in genere « altra incapacità », la disposizione in esame, con maggiore precisione tecnica, ha specifico ed esclusivo riferimento alle sole pene accessorie, indicate nell'articolo 27, e delle quali il Progetto, a differenza del Codice vigente, detta una disciplina autonoma ed organica nel Capo II del Titolo II. Affinchè il riconoscimento sia possibile, deve trattarsi di condanna che, se fosse stata pronunciata in caso analogo dai nostri giudici, avrebbe portato come conseguenza l'applicazione di una pena accessoria.

Non è ripetuto il divieto, che oggi si legge nel capoverso dell'articolo 7, non potersi, cioè, far derivare alcuna dichiarazione d'incapacità da sentenza straniera, con la quale sia stata pronunciata condanna per delitto politico, o per altro reato a questo connesso. Codesto divieto, che il Codice vigente stabilisce in relazione alla norma contenuta nell'articolo 9, la quale nega l'extradizione per i delitti politici, non avrebbe avuto per il Progetto alcuna seria giustificazione, atteso il mutato indirizzo legislativo, di cui ho fatto cenno a proposito dell'articolo 8, e che dovrà determinare, come dirò fra breve a proposito dell'articolo 13, la soppressione del divieto di estradare per delitti politici.

E' infine irrilevante che il condannato sia cittadino o straniero; non è richiesto nemmeno, a differenza di quanto è prescritto nel numero successivo, che il condannato si trovi nel territorio dello Stato. Questa condizione non avrebbe potuto richiedersi nei confronti del cittadino, come non lo richiede il capoverso dell'articolo 7 del Codice vigente. Il pubblico interesse può esigere che sia pronunciata la interdizione dai pubblici uffici a carico del cittadino, che si trovi, ad esempio, detenuto all'estero per delitto ivi commesso; come d'altro canto gravi e delicati interessi di famiglia possono esigere che nelle stesse circostanze sia pronunciata, a carico del cittadino, l'interdizione legale o la perdita della patria potestà. Per lo straniero, la necessità di applicare la norma in esame ricorrerà più frequentemente nell'ipotesi, in cui egli, dopo avere scontato la pena principale, sia venuto a risiedere fra noi; ma non sono da escludere speciali situazioni di fatto, nelle quali potrebbe egualmente profilarsi la detta necessità, come nel caso in cui lo straniero, residente all'estero, avesse tuttavia nello Stato la somma principale dei suoi affari e interessi. È appena da avvertire che la disposizione in esame ha una sfera di applicazione non incompatibile con quella dell'articolo 6 delle preleggi, in virtù del quale lo stato e la capacità dello straniero sono regolati dalla legge della Nazione, a cui egli appartiene. Tale disposizione rimane ferma per tutte quelle incapacità, che derivino dalla sentenza nazionale dello straniero. Viceversa, la detta disposizione trova una ragione di essere per quelle

incapacità, che non sono considerate dalla legge penale straniera, mentre sono prevedute dalla nostra legge come pene accessorie, e che, come tali, lo Stato italiano ha interesse ad applicare.

27. — Per la disposizione del numero 3°, che è nuova rispetto al Codice vigente, il riconoscimento della sentenza penale straniera, sia essa di condanna o di proscioglimento, è ammesso, all'effetto di applicare, secondo la legge italiana, una misura di sicurezza personale al condannato o al prosciolto, che si trovi nel territorio dello Stato. Deve trattarsi, anche qui, di una sentenza di condanna o di proscioglimento, che, se fosse stata pronunciata in un caso analogo dai nostri giudici, avrebbe importato, a carico del condannato o del prosciolto, l'applicazione di una misura di sicurezza personale. E' egualmente irrilevante che il condannato, o il prosciolto, sia cittadino o straniero.

La giustificazione della norma è palese. Delle misure di sicurezza terrà parola a suo tempo; qui basti ricordare che, tenute rigorosamente distinte dalle pene, esse dovranno essere applicate soltanto in considerazione della pericolosità sociale, che la legge presume, o che sia stata accertata dal giudice, in colui il quale ha commesso un fatto considerato dalla legge come reato. La sottoposizione ad esse del condannato o del prosciolto è a tempo indeterminato, e non prenderà fine, se non quando la pericolosità sarà cessata, quando cioè la persona, la quale vi fu sottoposta, potrà tornare in seno alla società, senza che sia da temere come probabile che commetterà nuovi delitti. Dati gli scopi del nuovo istituto, sarebbe stato contrario al nostro più elementare interesse di difesa contro il delitto il non applicarlo a quei cittadini e a quegli stranieri, che, dopo aver commesso all'estero un fatto, che anche la nostra legge considera delitto, e che li ha rivelati criminali pericolosi, e dopo aver scontata la pena nel caso di condanna, o altrimenti, dopo ottenuta sentenza di assoluzione motivata da infermità di mente, si siano trasferiti fra noi. Il nostro Paese non può divenire il campo delle loro gesta ulteriori; la sicurezza dei cittadini esige il loro internamento in una colonia agricola o in una casa di lavoro, ovvero, secondo i casi, il ricovero in un manicomio giudiziario, o la sottoposizione a libertà vigilata. La loro condizione di stranieri non può esonerarli dall'applicazione di codesti provvedimenti, i quali costituiscono le più importanti misure di sicurezza personali, giacchè anche per essi e con essi si traduce in atto la nostra legge penale, la quale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, com'è confermato dalla disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 206. Soltanto in vista di particolari situazioni, ho consentito a deflettere dalla rigida applicazione della norma con le disposizioni, che sono nuove rispetto al Progetto del 1927, mercè le quali in sostanza si prescrive che le misure di sicurezza, applicate agli stranieri, tanto nel caso che costoro abbiano commesso un delitto nel territorio dello Stato, quanto nel caso che lo abbiano commesso all'estero e siano poi venuti in Italia, non sono eseguite, e, se l'esecuzione ne fu iniziata, essa ha termine, quando l'Autorità di pubblica sicurezza provveda alla loro

espulsione ( articolo 206, ultimo capoverso ). Viene allora a mancare, evidentemente, il nostro interesse all'applicazione delle misure di sicurezza del genere di quelle testè ricordate, mentre la tranquillità dei cittadini contro il pericolo di insidie, da parte di codesti delinquenti, può considerarsi sufficientemente tutelata, per essersi sostituita, ad una misura di sicurezza ordinata dal giudice, una misura di polizia.

Modificando la formula della corrispondente disposizione del Progetto preliminare del 1927, ho limitato agli effetti dell'applicazione del e sole misure di sicurezza personali, che sono indicate nell'articolo 221, la possibilità del riconoscimento. Per esse soltanto era necessario provvedere in questa sede. Quanto alle misure di sicurezza patrimoniali, indicate nell'articolo 242, e specialmente per la più importante fra esse, la confisca speciale, disciplinata nell'articolo 247, si continuerà a provvedere come anche oggi si provvede in pratica: o si tratterà di eseguire commissioni rogatorie dell'Autorità giudiziaria straniera dirette al sequestro di corpi di reato, e queste potranno da noi essere eseguite in base alle convenzioni internazionali, o alle disposizioni del Codice di procedura penale, come avverrà più frequentemente nel caso preveduto nella prima parte dell'articolo 247; o invece si tratterà di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato anche secondo la legge italiana, e allora il fatto stesso di trovarsi nel territorio dello Stato costituirà reato anche per noi, onde, per provvedere alla loro confisca, non sarà necessario procedere al riconoscimento della sentenza straniera.

28. — Per le disposizioni del numero 4°, le quali hanno il loro precedente legislativo più vicino in quelle dell'articolo 653 dell'attuale Codice di procedura penale, alla sentenza straniera può essere dato riconoscimento nel territorio dello Stato, quando porti condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero debba, comunque, esser fatta valere in giudizio, nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Le ipotesi configurate sono, sostanzialmente, due. Può darsi che la sentenza penale straniera porti già la condanna del colpevole alle restituzioni o al risarcimento dei danni e che, oltre alla dichiarazione della esistenza, a favore della persona danneggiata, del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, ne determini anche la liquidazione nel suo ammontare. Può darsi invece che la sentenza straniera si limiti alla sola condanna penale, e la persona danneggiata dal reato intenda farla valere in giudizio presso di noi, per ottenere l'attribuzione e la liquidazione del danno. Nella prima ipotesi, oltre che di riconoscimento della sentenza penale straniera, potrà anche trattarsi della sua esecutorietà, limitatamente, bene inteso, alle sole disposizioni civili. Nella seconda ipotesi, il riconoscimento avrà efficacia soltanto mediata, per la realizzazione del diritto al risarcimento di danno: esso servirà, cioè, per permettere alla sentenza penale straniera di acquistare l'autorità, e in conseguenza spiegare gli effetti, che le leggi di procedura penale attribuiscono, rispetto al giudizio civile, alle sentenze penali dei nostri giudici.

A questa seconda ipotesi si ricollegano tutti quei casi, in cui il privato si faccia a chiedere il riconoscimento della sentenza penale straniera ad effetti civili, diversi da quelli inerenti al suo diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. Quali possano essere codesti effetti, è stabilito dalle leggi civili; ad esse dovrà pertanto farsi ricorso per determinare, volta per volta, chi possa chiedere il riconoscimento. Questi non potrà non essere il titolare medesimo del diritto, che dovrà poi farsi valere dinanzi al giudice civile in dipendenza dei fatti affermati dalla sentenza penale. Così, a seconda dei casi, sarà il coniuge offeso, che dovrà in seguito invocare la sentenza penale, pronunciata all'estero, come titolo per la separazione coniugale (articoli 151 del Codice civile), o il donante, che vorrà agire per la revoca della donazione (articolo 1081, *ibid.*), o un successibile, a cui interessi dimostrare la indegnità a succedere di un erede (articoli 725 e 764, *ibid.*). Le disposizioni del numero 4° saranno applicabili tutte le volte che si voglia far derivare da una sentenza penale straniera una incapacità, che non sia annoverata o non sia il contenuto di una fra le pene accessorie tassativamente indicate nell'articolo 27 del Progetto. Sebbene siano sancite dalle leggi civili, si tratta sempre di incapacità di diritto pubblico, che possono colpire anche gli stranieri, a differenza delle specifiche incapacità d'ordine politico, che colpiscono soltanto i cittadini. Sotto questo profilo, le disposizioni del numero 4° integrano quelle del numero 2°.

E' da aggiungere che pure nel caso, in cui si tratti di effetti penali, diversi dalle pene accessorie, i quali implichino restrizioni nella sfera dei diritti privati, dovranno, in via di analogia, essere applicate le norme del numero 4°, avendo tali restrizioni un contenuto non dissimile dagli effetti civili testè ricordati: così nel caso della indegnità a succedere in seguito a condanna per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

Ad ogni modo, per le ipotesi configurate nel numero 4°, la giustificazione della ammissibilità del riconoscimento della sentenza pronunciata dal giudice penale straniero muta, rispetto a quella che è a base delle ipotesi configurate nei numeri precedenti. Non è più esclusivamente nel pubblico interesse, che vi si procede; lo Stato non provvede, nè ad una più efficace repressione penale nel suo territorio, nè ad una maggiore protezione dei cittadini contro nuove insidie dei delinquenti. Qui, sostanzialmente, è concessa un'iniziativa al singolo di eccitare la giurisdizione del nostro Paese, per la difesa di un suo interesse, che non muta natura, non ostante che la legge penale lo prenda in considerazione e gli assicuri una difesa particolare. Da queste premesse consegue pure che, per le ipotesi in discorso, il giudizio di riconoscimento dovrà essere organizzato in modo particolare. Lo stesso capoverso dell'articolo 12 ne offre, del resto, la conferma, non prescrivendo la preliminare richiesta del Ministro della Giustizia, mentre per le altre ipotesi tale richiesta è obbligatoria, quando il nostro Paese non abbia trattato di estradizione con lo Stato, dai cui giudici fu pronunciata la sentenza da riconoscere.

29. — Il capoverso dell'articolo 12 detta due garanzie di sostanza, che debbono presiedere al giudizio di riconoscimento, mentre il Codice di procedura penale ne organizzerà le garanzie formali. La sentenza deve essere ema-

nata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero, per modo che deve escludersi dalla possibilità del riconoscimento nel territorio dello Stato qualsiasi decisione, che non sia stata pronunciata da un giudice, ordinario o speciale, dello Stato estero. L'Italia deve avere con il detto Stato un trattato di estradizione; nel caso in cui il trattato non esista, o sia scaduto, o comunque abbia cessato di essere in vigore, o ne sia sospesa l'osservanza, è ammessa, come equipollente a questa seconda garanzia, la richiesta del Ministro della Giustizia. Come risulta anche dalla discussione, che su questo punto si ebbe in seno alla Commissione da me istituita, codeste garanzie sono dirette a stabilire: *a)* - che la sentenza promani dal giudice di uno Stato, che, come il nostro, sia un soggetto di diritto internazionale e possieda un'organizzazione giudiziaria pari alla nostra, riunisca cioè quei requisiti, sussistendo i quali gli Stati contraggono fra loro convenzioni di estradizione; *b)* - che conseguentemente la sentenza stessa offra quell'affidamento preliminare di serietà, senza il quale il documento, che dovrebbe attestare la colpevolezza del condannato, non può avere la idoneità sostanziale per tale attestazione. Quando manchi il trattato di estradizione, non ad altro organo può spettare la valutazione dei requisiti di cui è cenno, che al Ministro della Giustizia: tale valutazione implica, infatti, apprezzamenti d'indole prevalentemente politica, per i quali il giudice deve essere considerato incompetente.

Non ho riprodotto quella disposizione del capoverso dell'articolo 7 del Codice vigente, che accorda al colpevole la facoltà di chiedere la rinnovazione del giudizio nel Regno. Sono note le censure, che a codesta disposizione sono state mosse, e alle quali non avevano potuto ovviare nemmeno le disposizioni dell'articolo 654 del Codice di procedura penale. Praticamente la rinnovazione non può costituire, in questo caso, alcun serio vantaggio per la giustizia, essendo il mezzo sproporzionato al risultato da conseguire; se mai, può funzionare, al contrario, quale espediente di salvataggio per i colpevoli, come nel caso, in cui, per un qualsiasi motivo, non sia possibile istituire nello Stato un vero e proprio giudizio, ovvero non sia possibile procedervi con le necessarie garanzie di serietà. Lo stesso Codice di procedura penale aveva finito per dettare sostanzialmente le stesse norme, sia per il caso di semplice riconoscimento della sentenza straniera, sia per il caso di rinnovamento del giudizio, per gli effetti del capoverso dell'articolo 7.

E' da segnalare, infine, che una garanzia domina su tutte: non è ripetuta nel Progetto, perchè presupposta, essendo fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, ed è costituita dalla osservanza delle disposizioni dell'articolo 12 delle preleggi, le quali si applicano anche in materia penale. Tali disposizioni costituiranno sempre il maggior presidio, perchè non si addivenga nel territorio dello Stato al riconoscimento di quelle sentenze straniere, che non fossero pienamente compatibili col nostro ordine pubblico.

30. — Al principio della territorialità della legge penale si ricollega l'istituto dell'extradizione, il quale ne costituisce una garanzia di applicazione per il caso che colui, il quale debba esservi sottoposto, siasi rifugiato in territorio estero. Codesta garanzia potrà essere assoluta per quelle le-

gislazioni, che non ammettono il procedimento in contumacia; sarà, invece, soltanto relativa per quelle altre, come la nostra, che autorizzano la persecuzione del colpevole, anche quando costui non sia comparso in giudizio. Ad ogni modo, anche per queste legislazioni, la convenienza che il giudizio si svolga con la presenza del reo è, sotto ogni aspetto, così rilevante, che anch'esse disciplinano con le loro leggi interne, sviluppano con trattati internazionali, promuovono o agevolano con ogni loro sforzo, l'estradizione dei delinquenti nelle due forme tradizionali dell'estradizione attiva e passiva. L'articolo 13 del Progetto, che chiude appunto quel complesso di disposizioni, le quali attengono all'efficacia della legge penale nello spazio, disciplina questo istituto con modernità d'intendimenti, per una sempre più stretta collaborazione giudiziaria fra gli Stati nella lotta contro la delinquenza, come sarà dato desumere da un breve confronto fra le disposizioni di tale articolo e quelle dell'articolo 9 del Codice vigente.

Al verificarsi di tre condizioni è oggi subordinata la concessione o l'offerta dell'estradizione: che l'estradando non sia cittadino italiano: che il delitto, pel quale l'estradizione è offerta o domandata, non sia un delitto politico, o altro delitto con questo connesso; che preceda la deliberazione conforme dell'Autorità giudiziaria del luogo, ove l'estradando si trova.

La prima di tali condizioni sussiste anche per l'articolo 13 del Progetto, che nell'ultimo capoverso riproduce il divieto dell'estradizione del cittadino, ma non in via assoluta come per il Codice vigente, perchè ammette che pattuizioni espresse di convenzioni internazionali possano consentirla. Per tal modo sarà agevolata la via per eliminare, con meditata cautela, uno dei più vecchi e dei più forti ostacoli all'ammissibilità dell'estradizione, che ripeteva la sua giustificazione non da ragioni scientifiche, ma da quel lievito di diffidenza politica, solito a nascondersi sotto il manto delle relazioni internazionali anche le più favorevoli. La necessità che intervenga una clausola espressa, da inserire nelle stesse convenzioni di estradizione, costituirà la massima garanzia, contro ogni pericolo di abuso, in quanto l'estradizione del cittadino potrà esserci domandata soltanto da quegli Stati, che, in considerazione del loro grado di civiltà e della serietà della loro organizzazione giudiziaria, noi avremo ritenuto idonei a giudicare con le necessarie garanzie di giustizia un nostro cittadino, il quale si sia reso colpevole di un grave delitto nel loro territorio. Aggiungasi che necessariamente l'obbligo dell'estradizione del cittadino non potrà non sussistere anche per l'altro Stato contraente. E' da porre mente, infine, che quando, in casi eccezionali, le vibrazioni del momento politico fossero tali, da offuscare presso lo Stato richiedente la retta amministrazione della Giustizia, il Governo potrebbe sempre rifiutare l'estradizione, e ciò nell'esercizio di quel potere discrezionale, che per disposizione espressa del nostro diritto interno, fondata su una longeva tradizione, spetta ognora al Governo, anche quando esista trattato e l'Autorità giudiziaria abbia dato perfino parere favorevole all'estradizione. Basti considerare, sulla questione di principio, che se l'esistenza di un impegno internazionale dovesse

senz'altro obbligare alla consegna, non troverebbe spiegazione la norma che impedisce l'estradizione, quando l'Autorità giudiziaria abbia dato parere contrario.

La seconda condizione, che si traduce nel divieto di estradizione per reati politici, non è riprodotta nell'articolo in esame. Ho già accennato, con qualche larghezza, alla diversa concezione del delitto politico, secondo lo spirito fascista. Lungi da quell'atteggiamento quasi riguardoso, col quale lo considerano tuttora le legislazioni a tipo individualista del tempo nostro, il Progetto afferma decisamente tutto il suo rigore per il delitto politico, o per il delitto comune commesso, anche soltanto in parte, per motivi politici, come quello che direttamente attenta alla personalità dello Stato, in qualsiasi campo questa intenda esplicarsi, e perciò non avrebbe mai potuto consentire ad alcuna norma di favore, quale, per il delitto politico, è in realtà quella che, secondo il Codice vigente, lo esclude dalla estradizione. Si noti a questo proposito l'incongruenza, almeno apparente, del Codice attuale, non certo adatta ad alimentare quella chiarezza, alla quale debbono essere improntati i rapporti internazionali in materia di giustizia. Io non intendo come uno Stato possa domandare al Governo di uno Stato estero l'estradizione di un cittadino, che ha commesso nel proprio territorio un delitto politico, come oggi, almeno implicitamente, gliene dà facoltà il primo capoverso dell'articolo 9 del Codice vigente, e sia in pari tempo costretto, per la sua stessa legislazione, a negare l'estradizione dello straniero, che abbia all'estero commesso egualmente un delitto politico.

Aggiungasi che, eliminato l'ostacolo derivante dalla inammissibilità dell'estradizione per delitto politico, potrà essere evitata per l'avvenire quella per lo meno strana e contraddittoria situazione, che viene a determinarsi oggi, quando due Stati concludono una convenzione di estradizione: il maggiore impegno è promesso, da una parte e dall'altra, per la cattura del colpevole ed eventualmente per la ricerca delle prove, quando si tratti di offese arrecate a beni giuridici dei rispettivi sudditi; ma le più diffidenti cautele sono senza reticenza congegnate per l'esecuzione di commissioni rogatorie, e il divieto più assoluto è egualmente sancito per l'estradizione, allorchè si tratti di reati o di delinquenti politici, quando cioè sia in giuoco l'esistenza, la sicurezza, il prestigio di quegli stessi soggetti, che stringono tra loro il patto di alleanza contro il delitto. Vecchie scorie di una tradizione, che si perpetua da quasi un secolo, esse potevano avere la loro ragione di essere quando, al tempo della formazione degli Stati nazionali, chi riparava all'estero, perchè perseguitato in patria dallo straniero che vi accampava da nemico, era, a buon diritto, circondato dall'ammirazione dei suoi ospiti, come un assertore delle più sacre rivendicazioni nazionali; oggi, per le mutate condizioni storiche del nostro Paese, come in genere di quasi tutti i Paesi dell'Europa, dopo l'ultima guerra che ha portato a compimento il ciclo di formazione degli Stati nazionali, esse sono da considerare veri e propri anacronismi, incompatibili con la condizione di uno Stato forte.

Non venne riprodotta la terza condizione, relativa alla necessità che alla concessione dell'extradizione debba precedere la deliberazione conforme dell'Autorità giudiziaria, perchè le norme relative, come quelle che attingono alle forme, nelle quali l'istituto si attua, vanno riservate al Codice di procedura penale. Sarà forse opportuno aggiungere, essendosene da taluno dubitato, che il Governo non intende mutare a questo proposito il sistema attuale, che è quello che offre la maggiore somma di garanzie, così per l'extradando, come per lo Stato medesimo, al quale venga domandata l'extradizione. Uno Stato vicino, pel quale il procedimento di extradizione era stato finora a tipo esclusivamente amministrativo, ha adottato di recente il nostro sistema.

31. — Nè alle radicali innovazioni che ho segnalato, si ferma la disciplina dell'istituto, secondo il Progetto. La prima parte, il primo e il secondo capoverso dell'articolo 13 dettano rispettivamente tre regole, di non meno fondamentale importanza, le quali possono essere considerate come nuove rispetto al Codice vigente.

La prima parte del citato articolo prescrive, infatti, che l'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. Fu dubitato se codesta norma affermi senz'altro, nel regolamento degli affari di extradizione, la prevalenza della legge penale italiana sulle convenzioni e sugli usi internazionali. L'articolo 13 del Progetto, nel prescrivere che l'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali, non ha creduto di risolvere alcuna questione di preminenza fra la legge interna, da una parte, e le convenzioni e gli usi internazionali, dall'altra; esso non ha fatto, in realtà, che enumerare le fonti regolatrici della materia, com'è dimostrato dalla semplicità stessa del suo dettato. In un certo senso, può ritenersi che il diritto interno costituisca la *magna charta*, che fissa i principi direttivi della materia, e ai quali deve perciò farsi richiamo anche nell'applicazione dei trattati, come ho già accennato a proposito del potere discrezionale, che deve intendersi sempre riservato al Governo, nel concedere l'extradizione. Non deve dimenticarsi che i trattati di extradizione hanno valore normativo in materia penale e che quindi, in base all'articolo 1° del Codice penale, essi valgono, solo in quanto nel diritto interno trovino il loro espresso riconoscimento.

Sotto altro aspetto, tuttavia, può considerarsi che lo stesso articolo 13 riconosce, per talune ipotesi, la prevalenza dei trattati e degli usi. Quando, ad esempio, nel secondo capoverso, si prescrive che l'extradizione può essere concessa o offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto, si afferma implicitamente che in questa materia, quando si tratti cioè di esaminare se per un dato reato possa concedersi o meno l'extradizione, si deve avere riguardo innanzi tutto alle convenzioni internazionali; e solo in quanto queste non comprendano il *nomen juris* in questione fra i reati, per i quali l'extradizione può essere concessa o deve considerarsi vietata, il Governo

può esercitare la facoltà preveduta nel detto capoverso; subentra, soltanto allora, l'applicazione della legge italiana. Dicasi egualmente per ciò che attiene alla norma sancita nell'ultimo capoverso, secondo la quale non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che questa non sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali; anche in tal caso si dovrà avere riguardo, innanzi tutto, alle convenzioni internazionali; in quanto queste non autorizzino l'estradizione del cittadino, subentra il divieto sancito dalla legge italiana.

32. — Le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 13, a tenore del quale l'estradizione non è ammessa, se il fatto, che forma oggetto della domanda di estradizione, non sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera, consacra un principio di diritto internazionale universalmente ricevuto. Il testo è formulato con riferimento alle estradizioni da noi domandate ai Governi esteri, o delle quali noi siamo richiesti dai Governi esteri: è evidente, tuttavia, che esso varrà anche per quelle estradizioni, che il nostro Governo intenda offrire ai Governi esteri. La importanza della norma va segnalata particolarmente nel campo delle sue applicazioni.

Per molte convenzioni di estradizione e per la stessa nostra legge italiana (articolo 641, numero 5°, del Codice di procedura penale), l'estradizione non può oggi essere accordata, se per la legge italiana e la straniera l'azione penale non possa più essere esercitata, o l'azione o la condanna sia estinta. Il Progetto non riproduce questa limitazione; talchè rimane salvo, agli Stati che stipolino un trattato di estradizione, di regolare convenzionalmente tale ordine di limiti.

Unico limite, adunque, che la disposizione di cui è cenno prescrive, è quello che il fatto debba essere considerato come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. Ma, anche su questo punto, va rilevato che il Progetto non esige che il fatto debba costituire lo stesso reato, secondo ambedue le leggi; e quindi non sarà più possibile dubitare dell'ammissibilità dell'estradizione anche quando la legislazione dello Stato richiesto attribuisca al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella che gli è attribuita dalla legislazione dello Stato richiedente, purchè, bene inteso, la qualificazione, che lo Stato richiesto deve dare al fatto stesso secondo la sua legislazione, non faccia rientrare il caso fra quelli, per i quali eventualmente sussista divieto di estradizione.

Per quali reati possa essere domandata, o rispettivamente concessa l'estradizione, è stabilito, d'ordinario, nelle relative convenzioni. Quelle meno recenti adottano il sistema di elencare questi reati secondo il loro *nomen juris* tradizionale; poichè codesto elenco deve considerarsi tassativo, il sistema non è scevro da inconvenienti. Esso è tale, infatti, da ostacolare pregiudizialmente l'estradizione per quei reati, anche gravi, che siano stati preveduti dalle legislazioni delle Parti contraenti, successivamente all'entrata in vigore della convenzione di estradizione. Talune fra le più recenti convenzioni, dovute sopra tutto all'iniziativa italiana, adottano in-

vece il sistema di riferirsi genericamente ad un indice di pena, vale a dire a quella comminata in astratto, se si tratti dell'extradizione di persone inquisite, o a quella inflitta in concreto dal giudice, se l'extradizione debba concernere persone condannate. Il secondo capoverso dell'articolo 13 del Progetto, consentendo che la estradizione possa essere concessa o offerta anche per reati non preveduti nelle convenzioni, detta disposizioni destinate principalmente a riparare alle manchevolezze del primo sistema. La dottrina aveva da tempo reclamato una siffatta norma, desumendone la giustificazione dall'indole medesima, essenzialmente convenzionale, degli atti di estradizione; nella nostra prassi era già in vigore da tempo, per modo che la disposizione in esame non ha fatto, in realtà, che darle dignità e forma di precetto legislativo.

33. — Questo è in breve l'assetto dell'istituto, secondo il Progetto. Tutte o quasi tutte le nostre convenzioni di estradizione essendo informate a quelli, fra i vecchi principi, che il Progetto ha ripudiato, non mi dissimulo che occorrerà procedere alla loro revisione, e superare non lievi difficoltà, prima che le disposizioni dell'articolo 13 possano avere in pratica la loro completa attuazione. Nel frattempo spetterà alla legislazione italiana il merito di avere per prima dettato una disciplina, che può considerarsi moderna. Aggiungo che il Governo ha recentemente assunto la iniziativa di formulare uno schema di convenzione di estradizione, da servire come modello per tutti i patti del genere, che occorra stringere o rinnovare con gli altri Stati. Differenziandosi dagli schemi precedenti, ciascuno di questi patti dovrà ormai comprendere due gruppi fondamentali di norme: il primo, relativo all'extradizione, e il secondo relativo a ogni altra forma di assistenza giudiziaria in materia penale. Fu l'Italia a porre per la prima in risalto la necessità di patti di assistenza giudiziaria (l'extradizione non è, che una forma speciale di codesta assistenza) attinenti alla materia penale, e ciò fece con le convenzioni stipulate in Roma, nell'agosto del 1922, con gli Stati successori della Monarchia austro-ungarica. Il sistema dovrà essere perfezionato. Le norme relative all'extradizione, oltre a riflettere le profonde mutazioni, che a questo istituto avrà portato il Codice, avranno tutto un nuovo raggio di azione. Dovrà essere esaminato il problema se l'extradizione possa essere estesa alle misure di sicurezza detentive, alle quali debbano essere sottoposte persone imputabili, nei casi di delinquenza professionale, abituale o per tendenza. Le norme relative alle altre forme di assistenza giudiziaria in materia penale dovranno stabilire particolari cautele, che rendano seriamente applicabili, presso di noi, le disposizioni dell'articolo 12, relative ai casi e agli effetti del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

34. — La disciplina relativa alla decorrenza e al computo dei termini, che il Codice vigente, avendo riguardo soltanto all'applicazione delle pene temporanee, detta nel Titolo II (articolo 30), doveva, nel Progetto, essere collocata in questo primo Titolo, concernente l'applicazione della

legge penale in generale, in corrispondenza al più vasto campo, in cui le norme relative alla decorrenza e al computo dei termini dovranno essere osservate. Basti, per convincersi, ricordare, fra gli altri istituti, nei quali il computo dei termini ha importanza fondamentale, quelli della querela e della richiesta, dal Progetto disciplinati come condizioni di punibilità, e quindi sottratti al Codice di procedura penale, per quanto attiene alle norme di diritto sostantivo, e così pure l'istituto della sospensione condizionale della pena, che il Progetto fa suo, inserendolo fra le cause di estinzione del reato, e infine quello relativo alle misure di sicurezza.

L'articolo 14, che contiene la disciplina di cui è cenno, distingue due ipotesi: quella in cui la legge penale faccia dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, e l'altra, in cui la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico. Nella prima ipotesi rientra quella che forma argomento dell'articolo 30 del vigente Codice penale, concernente l'applicazione delle pene temporanee: evidentemente la pena dovrà considerarsi eseguita, e in conseguenza il condannato sarà liberato dalla osservanza di essa, quando sia decorso, in esecuzione della pena inflitta, il tempo all'uopo stabilito nella sentenza di condanna. Gli effetti giuridici inerenti all'avvenuta esecuzione della pena dipendono, perciò, dal decorso del tempo di essa, determinato nella sentenza di condanna.

Il Progetto innova sostanzialmente le regole del computo. Mentre, per l'articolo 30 del Codice vigente, ogni giorno di pena è di ventiquattro ore, il mese di trenta giorni, e l'anno si computa secondo il calendario comune, la prima parte dell'articolo 13 stabilisce, come norma generale, che per il computo del termine si osserva il calendario comune. Sono note le numerose e non lievi difficoltà, alle quali ha dato luogo, in pratica, specialmente quella, tra le disposizioni dell'articolo 30, che si riferisce al computo dei mesi. Si era giunti, per così dire, alla formazione d'un calendario penitenziario, quasi in contrapposto a quello comune. Di fronte ad un grande vantaggio d'ordine generale, com'è quello di eliminare tali difficoltà, non era il caso di tener conto di eventuali inconvenienti rispetto a singoli condannati; è parso cioè irrilevante che taluno di essi possa forse trarre il beneficio di due giorni di meno di pena detentiva, o debba invece rassegnarsi a rimanere in carcere un giorno di più, secondo i mesi, in cui sconta la pena.

La seconda ipotesi forma oggetto del capoverso dell'articolo 14: ogni qualvolta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine. L'esclusione del *dies a quo* forma parte della disciplina tradizionale dei termini; e perciò non è il caso di insistervi.

35. — L'ultimo gruppo delle disposizioni contenute in questo Titolo attiene alla disciplina dei rapporti fra il Codice penale, considerato come legge generale, e le leggi speciali. La legge generale è, quasi per definizione, la legge normale della materia ad essa sottoposta, e ad un tempo ne costituisce la legge fondamentale. In relazione al primo requisito, essa dovrà essere costantemente osservata, a meno che non sia derogata da una legge speciale, e

questo è l'oggetto delle disposizioni contenute nell'articolo 15; in relazione al secondo requisito, essa dovrà ugualmente essere osservata per rendere possibile l'applicazione delle leggi speciali, e questo è l'oggetto delle disposizioni contenute nell'articolo 16.

Più particolarmente l'articolo 15 prevede l'eventualità che la stessa materia sia regolata, contemporaneamente o successivamente, da più leggi speciali o da più disposizioni della medesima legge penale, e afferma la prevalenza della legge speciale su quella generale, prescrivendo che, salvo che sia diversamente stabilito, debba sempre essere applicata la legge o la disposizione di legge speciale, come quella che deroga alla legge o alla disposizione di legge generale. Il fondamento di tale norma è palese; essa costituisce l'applicazione alle leggi penali di un principio generale incontrovertito, che domina anche negli altri campi del diritto. Interessi particolari possono esigere, in un dato momento storico, un'adeguata protezione giuridica, maggiore o diversa rispetto a quella che il legislatore accorda ad altri interessi, che con i primi hanno tuttavia elementi fondamentali comuni. Questa adeguata protezione, mercè la quale il legislatore compone, nell'armonia del diritto, interessi particolari con interessi generali, deve poter sussistere, non soltanto nel caso, in cui la legge speciale sia emanata successivamente alla legge generale (del che, per verità, da niuno si dubita), ma anche quando la legge generale sia emanata successivamente alla legge speciale.

36. — L'articolo 15 disciplina due ipotesi; que la che la stessa materia sia regolata da leggi penali diverse, e quella che sia regolata da più disposizioni della medesima legge penale.

Tali ipotesi, peraltro, solo in apparenza sono dissimili, poichè, sia contemporanea o successiva l'entrata in vigore delle due leggi, l'una e l'altra presuppongono che il fatto venga commesso quando entrambe le leggi sono in vigore. Unicamente in questo caso, invero, si fa luogo ad un concorso di norme: si pone cioè il problema della scelta fra due norme concorrenti. Se viceversa il fatto sia stato commesso sotto l'impero di una soltanto delle due leggi, prima cioè che sopravvenga un nuovo regolamento giuridico, generale o speciale, non si può più parlare di concorso di norme; il problema esula dai confini dell'articolo 15 e trova la sua soluzione esclusiva nel secondo capoverso dell'articolo 2, che — appena occorre rilevarlo — si riferisce alla successione, tanto di leggi generali, quanto di leggi speciali, e quindi anche alla successione di una legge speciale a una legge generale e viceversa.

37. — L'articolo 15, oltre l'ipotesi di leggi successive, prevede, come ho detto, anche quella dell'esistenza di più disposizioni della medesima legge penale nel regolare la stessa materia. Anche in siffatta ipotesi la disposizione speciale deve prevalere su quella generale. Di codesta norma il Progetto offre il più vasto campo di applicazione, così che giustamente, a mio parere, la norma in esame fu definita come la chiave di volta per la sicura interpretazione di più di una delle sue disposizioni, così della Parte generale, come, e ancor più, della Parte speciale. Nella Parte generale gli articoli 65

e 66 offrono un'applicazione legislativa del precetto, allorchando, per conferire maggiore evidenza alla disciplina di una materia quasi completamente nuova rispetto al Codice vigente, come quella delle circostanze comuni del reato, stabiliscono che le disposizioni da essi dettate, debbono essere osservate, in quanto le stesse circostanze non siano espressamente prevedute nella Parte speciale, a proposito di singoli delitti. Per quanto attiene poi alla Parte speciale, gioverà citare un solo caso, per tutti, in cui l'applicazione della norma discende, con assoluta chiarezza, dal confronto dei testi, che regolano la stessa materia. Per l'articolo 254, colui che in tempo di guerra tiene intelligenze con lo straniero, per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altro fatto diretto agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Il favoreggiamento bellico è, in questo articolo, preveduto in forma generica, onde, per il precetto in esame, l'articolo stesso sarà applicabile se ed in quanto altre disposizioni non prevedano particolari attività del colpevole, dirette agli scopi anzidetti. Infatti l'articolo 260 prevede lo spionaggio, aggravato perchè commesso in tempo di guerra, a favore del nemico, vale a dire prevede una forma d'attività egualmente diretta a favorire le operazioni militari del nemico o a nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano. Ma trattasi di attività particolare, e perciò le disposizioni dell'articolo 260 dovranno considerarsi come disposizioni speciali rispetto a quelle dell'articolo 254, pur essendo contenute nella medesima legge, e dovranno prevalere su quelle del menzionato articolo, per l'evidente applicazione del principio, che in fondo è di ragione naturale, affermato nell'articolo 15.

Credo utile avvertire, da ultimo, che per meglio imprimere, a talune fra più norme comprese nello stesso Codice, il carattere di norme generali rispetto ad altre relative alla stessa materia, ho ritenuto talora di dovere inserire, nelle previsioni relative a singoli reati, la locuzione « salvo che il fatto non sia preveduto da una particolare disposizione di legge ».

Il concorso, che l'articolo 15 prevede anche per questa seconda ipotesi, è sempre quello tra una disposizione a contenuto generale, ed altra a contenuto particolare. Può darsi, tuttavia, che per lo stesso fatto siano applicabili due disposizioni, aventi un contenuto diverso, nel senso che prevedano lesioni di beni giuridici diversi. La disciplina di tale ipotesi rimane fuori, naturalmente, dall'articolo 15, e trova la sua disciplina nell'articolo 84, di cui mi occuperò più oltre.

38. — Chiude il Titolo l'articolo 16, il quale prescrive che le disposizioni del presente Codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito. L'importanza della norma, corrispondente a quella contenuta nell'articolo 10 del Codice vigente, è fondamentale. Come testè accennavo, essa attiene al secondo degli aspetti, sotto i quali può essere considerato il problema dei rapporti fra il Codice penale, come legge generale, e le leggi speciali. D'ordinario la norma in esame troverà il suo maggior campo di applicazione, relativamente alle disposizioni

del Libro I del Codice penale, che ne costituiscono la Parte generale: queste pertanto, in difetto di deroga espressa o tacita contenuta nelle singole leggi speciali, dovranno essere osservate, ogni qual volta siano da applicare le dette leggi, nelle previsioni relative ai singoli reati. La stessa norma dovrà tuttavia essere osservata anche rispetto a quelle disposizioni, contenute nel Libro II, che comprendano nozioni generali, come quelle relative al territorio dello Stato, al cittadino, alla qualità di prossimo congiunto, e simili. Anche per tali disposizioni, come per quelle del Libro I, ricorre la stessa ragione, che ne esige l'osservanza nell'applicazione delle leggi speciali. Queste si limitano, per lo più, alla previsione di nuove figure di reato, in corrispondenza ad esigenze particolari di protezione penale, o anche in corrispondenza ad esigenze di repressione, che sotto un certo aspetto possono considerarsi generali, ma sorte dopo la promulgazione del Codice penale; tanto è ciò vero che un Codice penale posteriore può comprendere talune fra le disposizioni penali delle leggi speciali emanate *medio tempore*, quando il legislatore ritenga che, per la generalità degli interessi da tutelare, o per la loro importanza, sia opportuno inserirle organicamente nella legge penale generale. In breve, la legislazione penale speciale ha, rispetto alla legislazione penale generale, rappresentata dal Codice penale, un valore essenzialmente integrativo in un dato momento storico; le leggi speciali possono considerarsi come altrettanti germogli isolati di un medesimo grande tronco, rappresentato dal Codice. E' ovvio, pertanto, che il Codice penale costituisca la base fondamentale per la loro osservanza, e presti ad esse gli strumenti necessari per la loro applicazione.

Queste considerazioni di sistema traggono conferma da due altri rilievi, ai quali occorre pure accennare, per una visione sintetica del complesso argomento. E' possibile anche il movimento legislativo contrario a quello testè indicato: può darsi, cioè, che la legge generale ceda alle leggi speciali la configurazione di taluni reati. Fattori storici possono operare una selezione fra gli stessi interessi generali, e quindi le medesime ragioni di convenienza legislativa possono suggerire di lasciare al legislatore speciale la cura di disciplinare integralmente una data materia; la configurazione di taluni reati, che avevano fatto parte della legislazione generale, può dipendere da premesse di ordine tecnico, o anche da premesse di ordine giuridico, così particolari, da doversi considerare contingenti e quindi variabili. Ma anche in questi casi la legge generale continuerà a prestare alle leggi speciali gli istituti necessari per la loro applicazione.

Può darsi, infine, che la stessa legge generale penale, in evidente per quanto implicita deroga al precetto in esame, escluda talune disposizioni dal novero di quelle, che debbono essere osservate anche nell'applicazione di leggi diverse dal Codice penale, come quando, nel dettare talune nozioni generali, il Progetto adopera l'espressione « agli effetti del presente Codice », o anche l'altra « agli effetti del presente Titolo ». La legge generale non ha voluto, in siffatti casi, pregiudicare la possibilità di una nozione diversa, espressamente dettata nella legge speciale, o che sia dato desumere dal suo

complesso. Si tratta di rare eccezioni, le quali tuttavia non sono dissonanti, per le ragioni che le giustificano, dal sistema adottato dal Progetto nell'articolo in esame.

39. — La triste esperienza di un passato anche troppo recente mi aveva indotto a formulare nel Progetto preliminare del 1927, in aggiunta allo stesso articolo 16, il seguente capoverso, completamente nuovo, rispetto al Codice vigente: « Le disposizioni del Libro primo del presente Codice non possono essere abrogate o derogate da leggi posteriori, se non per dichiarazione espressa del legislatore ». Per tal modo, alle disposizioni del Libro I non si sarebbe potuto derogare da leggi speciali posteriori, se queste non avessero espressamente e specificatamente dichiarato che intendevano derogarvi, nell'ambito delle materie da esse regolate: le dichiarazioni generiche di deroga, che presto si sarebbero tradotte in clausole di stile, non avrebbero soddisfatto al voto del legislatore. In sostanza, con la disposizione surricordata, si veniva a modificare l'articolo 5 delle preleggi, dichiarando inammissibile, nelle materie penali, l'abrogazione tacita.

Si trattava in realtà di scongiurare, per l'avvenire, gli inconvenienti di una situazione, che tutti concordano nel deplorare. E' noto che, massime in questi ultimi tempi, numerose leggi speciali, senza giustificata necessità e, quel che è peggio, senza adeguata consapevolezza delle norme, che da esse venivano implicitamente derogate, hanno intrapreso a dettare norme nuove, frammentarie, le più disparate, e talvolta anche le più strane, su singoli istituti, che il Codice disciplina nella Parte generale. Facendo precepto al legislatore d'indicare, volta per volta, la disposizione del Codice, alla quale intendeva derogare con la norma innovatrice della legge speciale, si sarebbero evitate codeste norme estravaganti della nostra legislazione. Era questo un invito implicito a non discostarsi dal Codice penale, se non in casi di meditata necessità.

Si sarebbe tuttavia potuto dubitare se la norma, di cui è cenno, dovesse avere soltanto un valore programmatico: fissare, cioè, una linea di condotta di carattere tecnico, che il legislatore tracciava a sè stesso per la compilazione di leggi speciali in materia penale. Come per tutte le altre disposizioni, aventi contenuto analogo, non ignote alla nostra legislazione, e che la dottrina indica col nome di « leggi direttive », anzi a più forte ragione per la norma in esame, di cui il destinatario appariva lo stesso legislatore, e quindi un organo della sovranità, si sarebbe dovuto trattare di una *lex imperfecta*, cioè di una legge senza sanzione. Senonchè tale non fu l'interpretazione che le Magistrature e gli altri Enti consultati, e perfino la Commissione da me istituita, ritennero di dovervi dare. Le une e gli altri furono bensì concordi nell'approvare la norma, talvolta anche con dichiarazioni di plauso (indizio, questo, non dubbio dell'estensione del male lamentato e della necessità di ripararvi), ma furono egualmente concordi nell'interpretarla nel senso che il giudice dovesse negare applicazione a quelle, tra le disposizioni della legge speciale, le quali avessero derogato, senza dichiarazione espressa, alle norme contenute nel Libro I del Codice penale. In queste conclusioni, che investivano l'intera legislazione speciale, io non ritenni di poter consentire.

40. — L'assetto generale della legislazione è in continuo divenire in ogni Paese e secondo ogni ordinamento: ha un ritmo speciale fra noi, che le viene impresso dall'ordinamento fascista dello Stato. Così nel novero delle leggi caratterizzate dall'oggetto cui si riferiscono, la legge del 9 dicembre 1928 sul Gran Consiglio ha aggiunto una nuova categoria, quella delle «leggi costituzionali»; nella Relazione, che accompagnava il relativo disegno di legge, tenevo ad avvertire espressamente che al giudice incombeva l'obbligo di negare applicazione a quella, fra le dette leggi, alla cui formazione non fosse intervenuto il Gran Consiglio. Vero è che, essendo questo un caso evidente di nullità della legge, nel senso della sua inesistenza per difetto di uno di quegli atti che convergono a formarla, il negarvi applicazione rientra perfettamente nell'orbita degli ordinari poteri del giudice. Ma nell'intento di eliminare alle radici gli inconvenienti lamentati a proposito delle disposizioni penali delle leggi speciali, io non avrei esitato a progredire su questa via: avrei mantenuto nel Progetto attuale il capoverso di cui è cenno, e vi avrei apportato quegli emendamenti, che fossero valsi a rendere il testo meglio corrispondente alla interpretazione, che ne avevano dato le Magistrature e gli Enti interpellati, se la necessità si fosse palesata veramente urgente nell'interesse generale.

Ma siffatta necessità, che maggiormente veniva avvertita nel campo della legislazione finanziaria, è venuta nel frattempo a mancare. Avendo il Col'ega delle Finanze manifestato l'intendimento di procedere, di concerto con me, ad una completa revisione delle leggi finanziarie, e avendo io dato opera, con Lui, alla formazione di una legge generale sulla repressione delle violazioni finanziarie, una specie di preleggi in materia di diritto finanziario penale, si presentava manifestamente in quella sede l'opportunità di assicurare, con norme analoghe a quelle che costituivano il capoverso dell'articolo 15 del Progetto del 1927, la regolarità della legis'azione finanziaria speciale, sia nella revisione già intrapresa delle singole leggi oggi esistenti, come nei suoi futuri sviluppi. Il capoverso dell'articolo 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, riproduce oggi, con gli emendamenti dei quali testè ho fatto cenno, il testo dell'articolo 15 del Progetto preliminare, mentre l'articolo 23 della stessa legge stabilisce, a sua volta, quelle cautele di procedura, che, ad evitare dichiarazioni di inefficacia della legge speciale, non assolutamente sussidiate da una rigorosa giustificazione, erano già state ventilate nel corso della discussione, alla quale aveva dato luogo il capoverso del detto articolo 15 in seno alla Commissione Ministeriale.

Decisi pertanto di non riprodurre nel presente Progetto il capoverso in questione, confidando nella saviezza delle singole Amministrazioni dello Stato, le quali, nel fornire gli elementi per la preparazione delle leggi speciali, terranno presente che l'escogitare norme, le quali derogano senza assoluta necessità agli istituti generali plasmati dal Codice penale, equivale, in definitiva, a porre in essere cause non di rafforzamento, ma di debolezza per la tutela penale di quei medesimi interessi, che con ogni maggiore sforzo esse intendono affermare.

## TITOLO II

## Delle pene

## CAPO I

*Delle specie di pene, in generale*

41. — Il fondamentale problema di un vigoroso e agile ordinamento delle pene, che risponda nel modo più efficace alle esigenze imperiose della repressione, senza prescindere da una integrazione opportuna con mezzi diversi di difesa sociale atti alla prevenzione della delinquenza, è stato affrontato e risolto nel Progetto, tenendo conto degli elementi complessi, largamente forniti dall'applicazione del Codice vigente, dal fervido movimento legislativo internazionale e dai fecondi dibattiti della scienza; ma, segnatamente, prendendo in considerazione le mutate condizioni della vita sociale e i nuovi e complessi rapporti di diritto pubblico.

L'attuale sistema delle pene è, per molteplici aspetti, manchevole in ordine alle accennate esigenze. Il difetto di un intimo coordinamento fra la disciplina di ciascuna specie di sanzione giuridica e la finalità della così detta individualizzazione della pena, l'errata previsione circa l'efficacia di taluni mezzi repressivi, che distolse da una più avveduta organizzazione di altri mezzi, la stessa inapplicabilità della pena, in casi che rivelano la necessità di una difesa giuridico-sociale, da attuare con provvedimenti anche diversi dalle pene, non potevano non insidiare alle radici le direttive legislative di un pratico sistema di repressione della delinquenza. E' ben vero che taluni istituti giuridici (riguardanti in specie i cosiddetti complementi o surrogati penali) non produssero gli effetti sperati, per la inesecuzione, completa o pressochè completa, delle relative norme, ma non è meno vero che molte di esse erano per sè prive di una intrinseca efficacia, in ordine agli scopi per i quali furono predisposte, ovvero tali da doversi considerare per nulla o difficilmente attuabili.

Ma, anche a prescindere dalle accennate manchevolezze, è innegabile che, sia nella scelta, sia nella disciplina delle singole pene, il Codice vigente pechi spesso di mitezza, e che, nel difficile assunto di temperare le esigenze della prevenzione generale con quelle della prevenzione speciale, non sempre adotti la soluzione migliore, talvolta accogliendo una severità che è superflua o dannosa, ma il più delle volte dando prevalenza a criteri pietistici, con pieno disconoscimento delle necessità di difesa sociale e

con erronea valutazione delle finalità di giustizia nei riguardi dei singoli delinquenti. Il rilievo concerne, non solo la determinazione delle pene per talune categorie di reati, ma l'ordinamento stesso del sistema penale. Si aggiunge che oggi le mentovate deficienze assumono un carattere di spiccata gravità, per le mutate condizioni e il diverso ritmo della vita collettiva, e, in Italia, per la nuova concezione dei rapporti fra individui e Stato, che domina la coscienza nazionale: questa pertanto reclama l'impiego di mezzi che assicurino, in maniera decisa ed energica, la prevalenza degli interessi generali su quelli particolari, val quanto dire la subordinazione incondizionata del singolo alla collettività, della parte al tutto, per una necessità ferrea di comune disciplina. E, del pari, se è inconcussa esigenza di giustizia il garantire gli ordinamenti politici rivelatisi, attraverso vicende storiche, come più rispondenti agli interessi supremi della Nazione, non può nemmeno essere contestato un fondamento di giustizia al rigore delle pene, che tale garanzia appresta, nè farsi a meno di repudiare il falso e deleterio principio della nobiltà del motivo, che determina il delitto politico. Infine, poichè ai mutamenti politico-sociali deve anche ineluttabilmente corrispondere una vigile e costante attività dello Stato, intesa a rinsaldare la compagine delle trasformate istituzioni, è anche indispensabile e giusto disciplinare stabilmente taluni mezzi di repressione, che assunsero inizialmente un carattere temporaneo e precario (ad es., pena di morte, confisca generale dei beni)

42. — Ispirato ai detti criteri, il sistema delle pene accolto nel Progetto differisce in maniera notevole da quello del Codice vigente.

Una prima e fondamentale innovazione concerne la scelta e determinazione stessa delle pene. Una sistemazione organica di quelle restrittive della capacità giuridica individuale, classificate tra gli effetti penali della condanna, ha consentito, anzitutto, una distinzione netta fra pene principali e accessorie, rendendo possibile una più salda e omogenea disciplina giuridica delle une e delle altre. Fra le prime non figurano, quindi, nel Progetto, la interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di una professione o arte, essendo esse, nel nuovo sistema, considerate come pene accessorie; la cui sfera di applicazione, oltre ad essere determinata, con norme di carattere generale, nel Libro I, è estesa a casi particolari nel Libro II, in relazione a talune specie di delitti.

Ambedue le categorie di sanzioni sono improntate a una maggiore severità, in confronto del Codice vigente.

Possono così essere riassunte le linee, che informano il sistema delle pene principali nel Progetto: sono meno numerose, in complesso, le pene restrittive della libertà personale; sono accolte nuove specie di pene per taluni delitti aventi carattere di gravità estrema; sono rese più seriamente intimidatrici le pene pecuniarie; sono abolite tutte quelle specie di pene (detenzione, confino) e di surrogati o complementi penali (così inesattamente denominati), che non ebbero, in tutto o in parte, applicazione, per la ibrida loro natura e la niuna rispondenza con le finalità pratiche, per le quali erano state predisposte.

Quanto alle pene accessorie, rileverò che il difetto di una razionale sistemazione della materia concernente le pene restrittive della capacità giuridica determina, sotto il vigente Codice, una ingiustificabile diversità di criteri, nella disciplina degli effetti penali della condanna, e un'applicazione di esse, perplessa e casuistica. Avuto riguardo agli intrinseci caratteri di tali pene, e alla varietà e molteplicità dei fattori criminogeni, le limitazioni della capacità giuridica individuale non posseggono una efficienza tale, per cui possano riuscire, per sé medesime, sufficienti a realizzare gli scopi intimidativi ed afflittivi della repressione. Di qui la evidente necessità di combinarle sempre congiuntamente ad altre pene, rispetto alle quali esse sono complementari e accessorie.

Questo carattere costante di sussidiarietà rende inopportuna e inesatta una distinzione assoluta fra pene ed effetti penali. La natura giuridica di sanzione nella pena accessoria è, in tutti i casi, non controvertibile; ma nemmeno può essere contestato che, in realtà, si tratti di una particolare sanzione, allora soltanto applicabile, quando sia inflitta altra pena. Da questa, la pena accessoria dipende; in essa ha il suo presupposto e la sua causa. Insomma, la pena accessoria è legata ognora indissolubilmente alla sentenza di condanna ed alla inflizione di una pena principale; e, appunto in tal senso, la subiezione del reo a speciali restrizioni della capacità giuridica si pone come una conseguenza immancabile della condanna. La legislazione attuale, considerando spesso le restrizioni della capacità giuridica come effetti penali, e non come pene, ebbe evidentemente l'intuizione del loro carattere accessorio: ma non seppe integralmente valorizzarla e, talora parlando di pena, e altre volte di effetti penali, conferì loro una disciplina dualistica e un poliformismo, che — come è noto — suscitò non lievi incertezze, nel loro pratico funzionamento. Con tali rilievi si risponde alla obiezione che la sistemazione nuova, ricollegando la pena accessoria alla condanna, stacchi la medesima dalla vera sua matrice, che è il reato. Nella stessa guisa che gli altri effetti penali della condanna (ad es., recidiva, inapplicabilità della condanna condizionale, del perdono giudiziale, della non iscrizione di una condanna nel casellario giudiziale, ecc.) necessariamente si riannodano, prima che alla sentenza di condanna, al reato commesso, così, anche rispetto alle pene accessorie, il ricollegarle alla condanna non implica affatto disconoscimento del vincolo di derivazione che le stringe al reato, ossia del rapporto di effetto a causa, che intercede tra esse e l'azione criminosa.

Gli effetti penali della condanna, regolati nel Progetto, come si è detto, non sono soltanto le pene accessorie. Ve ne sono di quelli che, al pari delle pene accessorie, attengono al diritto penale sostantivo. Altri spiegano la loro azione nel processo, e sono, quindi, effetti di carattere processuale (mandati, limitazione della libertà individuale nel corso del procedimento ecc.). Infine, vi sono altre incapacità di diritto privato o pubblico, che le leggi e la dottrina ritengono doversi mantenere distinte dalle pene accessorie, malgrado la loro normale connessione con una sentenza penale di condanna, poichè non è escluso che possano ricorrere anche nel caso che manchi una sentenza di condanna. A impedire che la disciplina di tutti ta-

li effetti potesse confondersi con quella delle pene accessorie, ho creduto opportuno sopprimere l'ultimo inciso dell'articolo 26 del Progetto preliminare, che, con un accenno generico, prevedeva altre incapacità giuridiche diverse dalle pene accessorie: rimanendo così nettamente stabilito che le pene accessorie sono soltanto quelle definite come tali dal Codice, sicchè alle altre incapacità non possono essere applicati gli istituti e le disposizioni, che sono proprie delle pene accessorie.

43. — Dal novero delle pene principali, ho eliminate le pene della detenzione e del confino. Ho, viceversa, aggiunta la pena di morte.

Quanto alla prima delle pene eliminate, si rileva che la detenzione non è disciplinata dal Codice vigente in maniera essenzialmente diversa dalla reclusione: le differenze fra le due pene sono infatti da ravvisare soltanto in taluni particolari effetti giuridici derivanti dalla condanna.

La ragione di autonomia della detenzione si suole riannodare, come è noto, all'indole ovvero ai motivi del delitto commesso. Così, nel Codice vigente, i delitti contro la sicurezza dello Stato offrono un notevole contingente di figure criminose colpite da tale pena. Altre forme criminose, per le quali la legge stabilisce oggidì la pena della detenzione, sono rappresentate dai delitti colposi. Infine, quanto al movente a delinquere, può essere ricordata la scusante della provocazione, che importa la sostituzione della reclusione con la detenzione.

Senonchè, non sembra che ragioni serie giustifichino il mantenimento di queste pene, quasi identiche. Ho più volte rilevato che la categoria dei delitti politici non è da considerare affatto, più di ogni altra categoria dei delitti, meritevole di blanda repressione. D'altra parte, lo stesso Codice vigente soltanto eccezionalmente adegua l'indole della pena al movente a delinquere: mentre il rigore logico importerebbe che la specie di pena meno rigorosa avrebbe dovuto trovare un campo di applicazione ben più vasto di quello assegnatole dal Codice in vigore. In realtà, nè un principio logico, nè una pratica esigenza dimostrano la necessità di una pena detentiva parallela a quella della reclusione, ed io, ispirandomi ad una ragione di semplificazione dei congegni penitenziari, ho trovata in questa un argomento decisivo per eliminare dal novero delle pene la detenzione.

Ed ho egualmente soppressa la pena del confino, ineguale nell'azione intimidatrice e afflittiva, e dal Codice vigente utilizzata per un numero limitatissimo di delitti. Più efficacemente, il Progetto sostituisce a tale pena un mezzo di prevenzione, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie, annoverandolo fra le misure amministrative di sicurezza.

Il legislatore del 1889, cui non fu al certo ignoto il problema complesso della prevenzione speciale, credette risolverlo in parte, nel campo stesso delle pene, mediante i così detti surrogati penali, e in parte con provvedimenti essenzialmente diversi d'indole amministrativa. Ma, mentre furono ben timide le norme accolte in relazione a questi ultimi, fallaci furono le previsioni circa la efficacia dei surrogati penali, ossia di taluni

particolari istituti giuridici, destinati prevalentemente a spiegare la propria efficacia nel periodo di esecuzione della pena.

Come ambigue ed improprie erano le locuzioni di surrogati penali o di complementi di pena, che servirono per designare tali istituti, così ibrida ne era la loro struttura e poco pratica l'attuazione. Ciò, segnatamente, va detto: per la riprensione giudiziale; per l'arresto scontato nella propria abitazione dalle donne e dai minori; per la prestazione di opera in luogo della detenzione (sostituita, a sua volta, alla pena della multa nel caso d'insolubilità del condannato), o dell'arresto (nei casi preveduti negli articoli 21, prima parte, 455 e 488); per la esecuzione, in uno speciale stabilimento, della pena restrittiva della libertà personale inflitta a persona abitualmente in istato di ubriachezza; per la casa di custodia, in cui poteva essere eseguita, in tutto o in parte, la pena detentiva inflitta a chi avesse commesso il fatto in istato di imputabilità diminuita per infermità di mente; e, infine, per la casa di correzione, in cui i minorenni potevano scontare la pena detentiva.

La riprensione giudiziale, resa complessa dall'obbligo di una *cautio de bene vivendo*, anche per i limiti eccessivamente angusti di applicabilità, si rivelò ben presto inidonea a produrre utili risultati. Con ben più estesa e vigorosa efficacia operò l'istituto, successivamente accolto, della condanna condizionale, che contribuì a rendere maggiormente palesi le manchevolezze della riprensione.

Non minori, nè più lievi difetti impedirono una estesa applicazione dell'arresto in casa, che sfugge a una concreta possibilità di controllo, e in realtà sopprime, nella tenuità della sanzione, l'elemento afflittivo che caratterizza la pena.

Contro le previsioni del legislatore e le idealità della scienza, niun fervore di entusiasmo destò neppure l'istituto della prestazione d'opera in lavori di utilità pubblica o a favore di privati, e ciò per due salienti motivi: la difficoltà della organizzazione e sorveglianza di lavori, ai quali vengono addetti anche coloro che non siano soggetti a limitazione della libertà personale; e la dubbia indole penale di un obbligo di lavoro che, quando sia disgiunto da altre più concrete e afflittive restrizioni della libertà individuale, in nulla differisce da quella esigenza di sottostare al lavoro, che investe e stringe la generalità delle persone non abbienti. Queste ragioni mi hanno impedito di secondare i voti manifestati in occasione della presente riforma, perchè sia conservato ed esteso il predetto istituto.

La casa di custodia, istituto ambiguo, in quanto partecipa dello stabilimento di pena e della casa di cura, doveva necessariamente esser considerata con scetticismo, avuto anche riguardo alla singolare e incompleta soluzione del grave problema concernente la scelta dei mezzi più efficaci di prevenzione nei casi d'infermità e pericolosità, persistenti dopo la esecuzione della pena.

Ambigui, del pari, appaiono gli istituti relativi alle case di correzione e agli stabilimenti speciali, destinati, rispettivamente, secondo le norme in vigore, per i minorenni e gli ubbriauchi abituali, condannati a pena restrittiva della libertà personale.

L'azione simultanea di mezzi diretti alla repressione e alla prevenzione individuale non può condurre, se non a risultati sterili in ciascuno dei due campi di attività difensiva contro il delitto. Tale dannosa sovrapposizione di istituti essenzialmente diversi è, al contrario, evitata nel Progetto, che nettamente distingue dalle pene le misure di sicurezza, assegnando, ai due differenti mezzi di lotta contro la delinquenza, sfere di attività indipendenti e proprie, sebbene coordinate.

## CAPO II

### *Delle pene principali, in particolare*

44. — A una più immediata e vigorosa efficacia dei mezzi repressivi, il Progetto perviene, seguendo tre fondamentali criteri: quello della semplificazione, di cui si è fatto cenno, del sistema penale; quello dell'abbandono di ogni tendenza che pecchi di eccessivo pietismo; e, infine, quello di una connessione più intima, nella disciplina delle singole pene, fra il carattere intimidativo di esse e la loro capacità di individualizzazione.

Alla necessità di un maggior rigore, s'ispira il ripristino della pena di morte. Già votata dal Parlamento con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, concernente la difesa dello Stato, tale pena dev'essere accolta in modo stabile nel Codice, e deve, anzi, essere estesa anche a forme di delinquenza comune, aventi carattere di brutalità e di ferocia. Non starò a ripetere quanto fu, di recente, manifestato nelle discussioni parlamentari sul gravissimo tema, allo scopo di ribadire che la innovazione non annulla, nè rinnega le tradizioni della scienza giuridica italiana.

Nella Relazione da me presentata alla Camera dei Deputati nella seduta del 9 novembre 1926, in ordine al disegno di legge sui provvedimenti per la difesa dello Stato, ebbi cura di mettere in rilievo, come il Beccaria, che si suole ricordare tra gli avversari della pena di morte, non si sia mai pronunciato in modo generale ed assoluto contro la detta pena.

Nel suo libro « Dei delitti e delle pene », e in successivi scritti, che vanno considerati soprattutto come reazione contro le leggi tradizionali medioevali ancora dominanti nel campo del diritto penale nella seconda metà del secolo XVIII, il Beccaria ammise, anzi, la legittimità della pena di morte, quando sia utile o necessaria al bene pubblico.

Questo, a mio avviso, è il nodo della questione: la pena di morte è legittima, quando è necessaria per la difesa della società e dello Stato.

Nella predetta mia Relazione dimostrai come nessuna delle obiezioni mosse contro tale tipo di pena resiste, in verità, alla critica.

Non le obiezioni di carattere storico, cioè desunte dalle ragioni, per cui detta pena venne in Italia abolita, poichè esse sono, in massima parte, non rispondenti al vero.

Non quelle di carattere politico-giuridico, desunte dalla dottrina individualistica, secondo la quale, l'individuo essendo il fine, e la società e lo Stato soltanto il mezzo, l'individuo non può essere considerato come strumento o mezzo per realizzare i fini sociali della difesa contro il delinquente. Tale dottrina è ormai superata, infatti, dalla concezione fascista completamente opposta, la quale insegna che l'individuo non è, se non un elemento infinitesimale e transeunte dall'organismo sociale, e che, pertanto, a tale organismo, e allo Stato, che ne è l'organizzazione giuridica, l'individuo deve subordinare i propri interessi e la sua stessa esistenza.

Non quelle, aventi radice in premesse di carattere psicologico, cioè relative alla inefficacia della pena di morte come mezzo d'intimidazione, poichè esse sono in contrasto con le fondamentali leggi, rivelate dalla più immediata intuizione, che attestano la ripugnanza dell'individuo all'idea della morte.

Non quelle di carattere etico-filosofico, che nella distruzione della vita vedono rendersi impossibili la resipiscenza del colpevole e il riscatto dal delitto, poichè tali obiezioni conducono a sacrificare all'eventualità, improbabili, di una redenzione del reo, le esigenze di esemplarietà e di prevenzione generale, che deve la pena pur realizzare.

Non infine quelle di carattere giuridico-processuale, concernenti la irreparabilità, poichè esse sono estrinseche e danno risalto a un inconveniente tutt'altro che frequente, e anch'esse trascurano le prevalenti esigenze di una politica di prevenzione generale efficace, le quali non possono essere paralizzate da una possibilità di errori giudiziari, statisticamente ben rara, e quindi irrilevante.

Se è vanto innegabile della civiltà giuridica italiana l'aver elevata la più strenua ed eloquente protesta contro la efferata barbarie di pene capitali prodigate per non gravi misfatti e nelle forme più aberranti e crudeli, sarebbe d'altro lato evidente manifestazione di torpida sensibilità giuridica l'avversione a mezzi estremi di difesa contro coloro, i quali spiegano un'attività criminosa, sovvertitrice delle più essenziali esigenze di vita e di elevamento politico e morale dello Stato. Ciò va detto particolarmente in relazione alla nuova Era, instaurata dal Fascismo, in cui i valori individuali, anzichè trasformarsi in coefficienti di dissoluzione e disgregamento, debbono costituirsi in un saldo organismo di sane energie, atte a plasmare la forza e l'anima della Nazione. Si ricordi che la pena di morte non fu mai abolita nei Codici militari, nemmeno in tempo di pace: e si tenga ben conto che talune forme di delitti, non prevedute in quei Codici, hanno o possono avere ripercussioni, sull'ordinamento politico e sociale dello Stato, non meno deleterie di quelle derivanti da gravi delitti di carattere militare.

Nell'attuale Progetto i limiti di applicabilità della pena di morte sono ancora meno estesi di quelli stabiliti nel Progetto del 1927: onde più spiccato risulta il carattere di estrema difesa contro gli attacchi criminali a vitali interessi della Nazione.

E' evidente comè tale carattere di necessaria difesa si riscontra, non soltanto in quei delitti, che direttamente agguediscono l'esistenza o la sicu-

rezza dello Stato, ma altresì in quei gravi delitti comuni che, per le atroci modalità con le quali sono commessi, e in difetto di circostanze attenuanti, denotano nel colpevole una tale perversità, da rendere vana ogni speranza di emenda e di rieducazione.

Poichè il rigore della pena è dato dall'indole stessa del bene giuridico che essa colpisce, non occorre accrescerne la efficacia d'intimidazione e di esemplarità, rendendone, in ogni caso, pubblica la esecuzione, e adottando mezzi tormentosi di soppressione della vita. Avendo ritenuto meno repugnante di qualsiasi altro mezzo la fucilazione, il Progetto l'ha perciò preferita, e ha disposto che al Ministro della Giustizia sia data facoltà di stabilire che la esecuzione sia, in qualche caso soltanto, pubblica e avvenga in località diversa da uno stabilimento penitenziario; il che può esser suggerito da ragioni speciali di opportunità, che il giudice (a cui nel Progetto preliminare del 1927 tale facoltà era conferita) non sarebbe in grado di valutare.

45. — La severità delle pene non può essere giustificata, se non da una concreta e immediata finalità di più vigorosa repressione; chè, ove il carattere di afflittività assumesse un grado che ecceda tale esigenza, esso imprimerebbe alla sanzione giuridica una nota di crudeltà, che contrasta con gli scopi stessi della giustizia.

Tale censura, quasi unanime, colpisce le norme vigenti relative alla segregazione cellulare continua del condannato alla pena dell'ergastolo, segregazione, che non può essere inferiore a sette anni e che dura, in qualche caso (articolo 84 Codice penale), quanto la vita del condannato.

Dai lavori preparatori del Codice vigente risulta che, con la segregazione cellulare continua per i primi sette anni dell'ergastolano, s'intese dal legislatore, anzitutto imprimere a tale pena, che doveva riuscire un serio e appropriato surrogato dell'estremo supplizio, tutto il rigore e il carattere intimidativo richiesti dai delitti per i quali s'infligge; e s'intese, inoltre, ovviare a ogni pericolo di evasione (Relazione Ministeriale sul Progetto di Codice penale, presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 22 novembre 1887 - pag. 88).

Se mancassero altre ragioni per abolire un trattamento così rigoroso, basterebbe considerare che il ripristino della pena di morte fa nel Progetto venir meno il primo dei detti motivi: mentre il pericolo delle evasioni non può manifestamente giustificare l'inasprimento di una pena che, dato il suo carattere di perpetuità, è, per sè stessa, estremamente afflittiva e intimidatrice. Pertanto, il Progetto viene a innovare largamente nel disciplinamento di questo istituto. Esso, cioè, rende facoltativa per il giudice l'applicazione dell'isolamento diurno, disponendo che, di regola, non possa avere durata superiore a due anni, e che, soltanto se l'ergastolano debba rispondere di altri reati, l'isolamento possa protrarsi fino a quattro anni. Anche per il condannato alla pena della reclusione, l'isolamento diurno, limitato a termini più brevi, è sempre reso facoltativo.

La facoltà discrezionale del giudice stabilita nel Progetto, senza riprodurre gli eccessi dell'attuale legislazione, fisicamente e moralmente intol-

lerabili, mira a predisporre una disciplina di maggior rigore, in ispecie riguardo ai condannati eccezionalmente pericolosi, per i quali la segregazione potrà agire come forza moderatrice. Toccherà, poi, alla riforma penitenziaria ovviare al pericolo di evasioni, che è un problema comune anche alle pene detentive temporanee, e che reclama norme, le quali, più che il condannato, concernono il personale di custodia.

L'isolamento diurno è, anche per il Progetto, obbligatorio, quando il condannato all'ergastolo debba rispondere di altri delitti; poichè, in tal caso, come fu rilevato giustamente anche dal senatore Garofalo in Senato, ove mancasse una concreta sanzione, l'ergastolano acquisterebbe il privilegio dell'impunità. Nondimeno, pur nel caso accennato, la durata della segregazione cellulare è notevolmente inferiore a quella stabilita dal Codice in vigore.

Ma la innovazione più notevole, che il Progetto accoglie (anche riguardo alla pena della reclusione), è quella che concerne il lavoro all'aperto. Tale forma di lavoro, ove si tratti di ergastolani, dei quali venga adottato un regime severo di sorveglianza e sia disposta l'assegnazione a lavori non lievi (ad es., dissodamento o bonifica), impedisce gli effetti deleteri della pena perpetua, senza distruggere o attenuare il carattere di afflittività, che ad essa è inerente.

Contro il lavoro all'aperto si obietta, come è noto, che esso imprime alla pena un carattere di mitezza, offre occasioni facili alle evasioni, ma, soprattutto, richiede un'organizzazione, che renda possibile una sorveglianza assidua e attiva, e provveda alle esigenze della detenzione e dell'isolamento, dopo le ore di lavoro, in uno stabilimento di pena. Alla prima obiezione, è agevole rispondere che talune specie di lavoro imprimono alla pena un carattere non di mitezza, ma di severità; nè è vero che, nel maggior numero dei casi, il lavoro all'aperto riesca meno penoso del lavoro, che si compie nell'interno degli stabilimenti. Quanto alle difficoltà pratiche, rilevate con la seconda obiezione, esse non sono numerose, nè gravi, come nel primo, sia per la possibile destinazione di taluni stabilimenti agricoli, opportunamente modificati, alla pena dell'ergastolo, sia per la molteplicità dei lavori di bonifica, ai quali vien dato ora impulso vigoroso, e che renderanno assai agevole, in talune regioni, l'impiego dei condannati.

Il Progetto attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di disporre che la pena detentiva perpetua venga eseguita in una colonia, o in altro possedimento di oltre mare: il che può essere consigliato da ragioni attinenti a scopi di esemplarità e di maggiore sicurezza sociale. Data l'indole del provvedimento, che innegabilmente importa un maggior rigore della pena, l'ammissione al lavoro all'aperto può essere disposta anche prima del termine ordinario. Non occorre avvertire che l'esecuzione della pena dell'ergastolo, la quale si verifichi in un luogo piuttosto che in un altro, non opera la trasformazione di essa in altra specie di pena, ad es., in quella della deportazione o relegazione; e perciò le comuni riserve e censure, che sogliono farsi per queste ultime, non avrebbero fondamento alcuno nel

caso accennato. Naturalmente, le norme penitenziarie provvederanno ad escludere che possa verificarsi una promiscuità pericolosa fra gli ergastolani tradotti in colonia e la popolazione indigena e libera della colonia.

46. — Rispetto alla pena della reclusione, il sistema irlandese può esser considerato come un ordinamento di transizione fra una disciplina rigida delle pene detentive e una organizzazione informata a criteri più aderenti alla esigenza individualizzatrice delle pene medesime, la cui esecuzione deve rendere non pericolosa, come avviene spessissimo, ma rassicurante la liberazione del condannato, al termine prescritto, dai vincoli carcerari.

Un più progredito sistema penitenziario deve razionalmente prescindere dalla empirica suddivisione del periodo di esecuzione della pena (segregazione cellulare, lavoro in comune, assegnazione a uno stabilimento agricolo o industriale), che nel Codice vigente è ispirata al duplice criterio di una decrescente afflittività e di una graduale predisposizione di ambiente e di regime lavorativo, idonea ad attenuare il distacco fra la vita di recluso e la vita libera della convivenza sociale. L'uno e l'altro criterio si fondano su una concezione non sempre esatta del valore afflittivo dell'isolamento diurno e del lavoro all'aperto, che non sono in realtà contraddistinti da opposti caratteri di severità e di mitezza, e non possono conseguentemente susseguirsi in un ordine di decrescente severità. Ciò, del resto, è anche dimostrato dalla norma contraddittoria del Codice in vigore, per cui il condannato alla pena della detenzione non è ammesso, come il recluso, al passaggio negli stabilimenti industriali o agricoli, perchè il lavoro all'aperto costituirebbe, per lui, un inasprimento, non una mitigazione della pena.

Pertanto, anche a questo riguardo, il Progetto batte altra via.

Il punto di vista, in esso accolto, è quello che, ogni qualvolta l'organizzazione del lavoro fuori degli stabilimenti di pena sia possibile, l'ammettere o non il condannato debba dipendere dalla valutazione di ben altri elementi, quali, in specie: le abitudini di vita e le tendenze del condannato; la scelta del tipo di lavoro e la sua particolare organizzazione, che, mentre escludano ogni illusione di libertà, siano in concreto un mezzo per far risentire più direttamente la efficacia della pena; la opportunità che non siano per lungo periodo di tempo dimenticate, per mancato esercizio di esse, le cognizioni tecniche, che presidono a ogni genere di lavoro e non sia, così, reso arduo ai condannati il riprendere le loro ordinarie attività lavorative dopo la esecuzione della pena.

Siffatto ordinamento può riuscire altresì proficuo alla cosiddetta individualizzazione della pena, essendo manifesta la efficacia diversa che, in relazione alla personalità psicologica del reo e alla gravità del reato, può esercitare la pena della reclusione, secondo che sia eseguita nell'uno o nell'altro dei modi sopra mentovati.

47. — I limiti minimi e insormontabili di durata delle pene detentive temporanee, ossia della reclusione e dell'arresto, sono stati elevati notevolmente, rispetto a quelli stabiliti nel vigente Codice.

Innegabilmente, le finalità concrete della repressione sono contraddette e rese inattuabili dalla brevità eccessiva delle pene carcerarie. Fondamentale alla essenza della pena è la sua finalità intimidatrice, la quale non può essere conseguita, quando il carattere afflittivo sia estremamente mite, e renda non idonea la pena. Ciò dà ragione delle norme accolte nel Progetto, le quali rendono, in conformità dell'indirizzo già seguito nel Progetto preliminare del 1927, notevolmente più elevato il minimo della pena della reclusione, pur riducendolo di poco in confronto del primo Progetto, per una giusta commisurazione concernente i lievissimi delitti.

Per considerazioni analoghe, la durata minima della pena dell'arresto è resa più elevata rispetto a quella stabilita nel Codice vigente, ma in misura più lieve di quella fissata nel Progetto del 1927.

Quanto ai limiti massimi, ho lasciato il limite di ventiquattro anni, segnato dal Codice vigente. Ma ho, viceversa, ritenuto eccessivamente tenue il limite massimo di due anni stabilito oggidì per l'arresto, avuto riguardo alla gravità che, non di rado, assumono talune specie di contravvenzioni; e l'ho in conseguenza, elevato ad anni tre.

48. — La esigenza di una intrinseca adeguatezza della pena agli scopi della repressione ha reso necessarie importanti innovazioni, anche nella disciplina delle pene pecuniarie.

Sotto un duplice aspetto, il sistema del vigente Codice viene modificato, conferendosi al giudice il potere di aumentare fino al triplo la pena della multa o dell'ammenda, se, per le condizioni economiche del reo, sia da ritenere che essa riuscirebbe inefficace, anche se applicata nel massimo; e autorizzandolo ad aggiungere alla pena detentiva, comminata da sola, anche la pena della multa, nel caso di delitti determinati da motivi di lucro.

Con la prima innovazione, il Progetto non accoglie il sistema di commisurare, in via di principio, la pena pecuniaria alle condizioni economiche del condannato, come pure si dispone in qualche legislazione o in taluni Progetti stranieri: sistema che logicamente condurrebbe a non applicare le pene pecuniarie ai non abbienti. Tale sistema ho respinto, non tanto perchè facili sarebbero le dissimulazioni e le frodi, e malsicure e complesse le indagini dirette ad accertare le reali condizioni economiche del colpevole, quanto in considerazione del carattere estrinseco del criterio cui esso s'informa: onde la pena non si fonderebbe già sulla gravità dell'illecito giuridico, o sulla particolare pericolosità del colpevole, ma su di una condizione accidentale, variabile e scarsamente idonea a operare in funzione di coazione psicologica, per gli effetti della prevenzione generale. Sostanzialmente, un siffatto criterio avvicinerrebbe il sistema delle pene a un ordinamento tributario, fondato sulla proporzionalità degli oneri al patrimonio e al reddito delle persone; e anche sotto tale aspetto segnerebbe una vera deformazione del concetto della pena. Pertanto, ho mantenuto il rapporto oggettivo fra la pena pecuniaria e la gravità del reato: rapporto che non è contraddetto dalle pene pecuniarie proporzionali, anche accolte dal Progetto. E soltanto, in considerazione dei fini della prevenzione speciale, ho creduto temperare il sistema,

consentendo al giudice di tener conto delle condizioni economiche del colpevole, non per abbassare le pene pecuniarie al di sotto dei minimi, ma soltanto per elevarlo oltre i massimi. Le condizioni economiche, infatti, quando si discostino troppo da un limite medio, possono rendere del tutto inefficace la pena, vuotandola di ogni energia afflittiva e intimidatrice, anche se applicata nel massimo; e a tali considerazioni ho coordinato il potere discrezionale del giudice.

La seconda innovazione è giustificata dalla esigenza di conferire alla pena una più vigorosa idoneità ad attuare i fini, che le sono propri, nei casi in cui il motivo del reato sia l'avidità del lucro. In siffatti casi, la pena ferisce al vivo la sensibilità del reo, e assume un peculiare grado di afflittività, utile, sia dal punto di vista della più severa repressione, sia, in genere, per un'adeguata prevenzione individuale e generale. Ciò ha particolare valore in ordine a quei delitti, che, non essendo per sé caratterizzati da una obiettività giuridica avente immediata o mediata attinenza con beni patrimoniali, non importino la pena della multa.

I limiti delle pene pecuniarie sono elevati del quintuplo, rispetto a quelli stabiliti dal Codice vigente. Essi erano fissati in più rigorosa misura nel Progetto del 1927, pubblicato prima che si conseguisse la parziale rivalutazione della moneta. Ma, anche dopo tale rivalutazione, è evidente che questa non consente di tenere ferma la misura delle sanzioni pecuniarie, che si trovano fissate nel Codice vigente: misura troppo mite, anche rispetto alle condizioni monetarie di epoche remote.

### CAPO III

#### *Delle pene accessorie, in particolare*

49. — Ho già detto che le pene accessorie conseguono *ope legis* alla condanna, e quindi, come non occorra, perchè esse siano operative, una espressa pronuncia del giudice.

Ciò ha condotto a disciplinarne con precise previsioni inderogabili, non soltanto gli effetti, ma anche la determinazione quantitativa. Perciò, salvo che si tratti d'incapacità perpetua, la durata viene logicamente stabilita in limiti proporzionali o identici, rispetto alla durata della pena principale. A una condanna per delitto pronunciata contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza, consegue in ogni caso la interdizione perpetua dai pubblici uffici: disposizione, quest'ultima, di cui sono intuitivi il fondamento e lo scopo.

50. — Meritano qualche illustrazione le disposizioni del Progetto, concernenti le singole pene accessorie.

Massimo rilievo è dato, nel Progetto, ai doveri del 'individuo verso lo Stato, in un periodo in cui l'opera tenace dei pubblici poteri è ispirata e sorretta dalla profonda passione del rinnovamento politico e dalla fede pura nei destini della Patria.

La pena accessoria consistente nella perdita della cittadinanza, oltre le incapacità giuridiche inerenti allo *status* che consegue a tale perdita, e quelle, inscindibili, della interdizione perpetua dai pubblici uffici, infligge in realtà una degradazione morale e politica ai colpevoli di turpi delitti contro la personalità dello Stato. E' questo un annullamento, per indegnità, del vincolo giuridico che unisce il cittadino alla Patria, vincolo che lo stesso delinquente ha infranto nella sua essenza, rinnegando quella, che ben fu detta l'*alma genitrix* delle genti. E' ovvio, peraltro, che da tale pena gravissima non debba scaturire una situazione di privilegio, quale, ad esempio, deriverebbe da una esclusione o attenuazione di responsabilità per taluni delitti: al che si è ovviato, nel Progetto, con precise disposizioni.

La detta pena accessoria non solo priva l'individuo dello stato di cittadinanza di cui sia in possesso, ma lo priva altresì della capacità di acquistare *ope legis*, in determinati casi, la cittadinanza italiana. Le disposizioni del Progetto del 1927, che avrebbero potuto ispirare dubbi al riguardo, sono state integrate nei sensi predetti.

Altri rilievi e sviluppi sugli effetti della perdita della cittadinanza ho già esposti nell'illustrare il Titolo I di questo Libro.

51. — Nella sfera delle pene accessorie, al innovazione più severa accolta dal Progetto, subito dopo la perdita della cittadinanza, è nell'avere stabilita, come effetto di condanna, per taluni delitti gravissimi, la confisca generale dei beni, che determina la privazione assoluta e perpetua, nel condannato, della capacità di dominio su beni patrimoniali.

Il Progetto regola, con più decisi criteri, un istituto penale già accolto nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato e, durante la guerra, da taluni decreti luogotenenziali. La efficacia intimidatrice deriva dal carattere stesso di tale pena, che raggiunge il condannato e lo colpisce, anche nei casi di latitanza e di fuoruscitismo.

Come per la pena di morte, così per la confisca del patrimonio, furono gli abusi nell'applicazione di tale pena, che determinarono nella coscienza sociale una repulsione, e nelle leggi l'abolizione dell'istituto. La questione assunse carattere politico nel secolo decorso, in cui la pena predetta parve antitetica agli ordinamenti di un Governo libero. Così in Francia, nel Belgio, nella Prussia; così in Italia, ove fu abolita dapprima nel Granducato di Toscana. L'abolizione, al contrario, fu soltanto parziale in Inghilterra.

E' noto che, come pena, la confisca generale venne costantemente applicata in Roma, dall'epoca dei re a quella imperiale. Non subì limitazioni, per i legittimi eredi, se non nei casi di condanne per delitti comuni; era piena e assoluta per i delitti di lesa maestà. Nel diritto medioevale, la pena della confisca ebbe applicazioni larghe, anzi — come dissi — esorbitanti

e arbitrarie, non soltanto per l'indole dei reati ai quali collegavasi, ma anche per il modo della sua applicazione. E con eccessiva larghezza essa fu anche applicata in Francia, nel periodo anteriore alla Rivoluzione. Nel Codice penale russo, entrato in vigore il 1° gennaio 1927, la confisca, integrale o parziale, riappare; ed è preveduta fra le misure giudiziarie-correzionali.

L'obiezione più grave, che tuttora si muove, contro la confisca generale dei beni, ha riferimento alle aspettative dei legittimi eredi, che tale pena delude. Ma tali aspettative, di ordine familiare, devono manifestamente cedere alle ragioni, ben altrimenti più inelzanti, dello Stato, a cui esistenza sia messa in pericolo dal colpevole. Se il danno proveniente da un delitto alla famiglia del reo dovesse essere decisivo criterio di valutazione riguardo al carattere di giustizia insito nelle sanzioni penali, occorrerebbe evidentemente sopprimere qualsiasi pena pecuniaria e, in casi numerosissimi, anche le pene detentive, che sottraggono alla famiglia del condannato, non di rado, l'unico sostegno. Queste considerazioni mi hanno indotto, non solo a mantenere ferma la pena della confisca, già accolta nel Progetto preliminare, ma altresì a respingere ogni proposta, che vorrebbe rendere parziale la confisca, in omaggio a una pretesa intangibilità di una quota su un'eredità non ancora aperta.

Ciò, peraltro, non esclude che possa lo Stato, per ragioni assolutamente diverse da quelle suesposte, venire in soccorso dei congiunti più prossimi del condannato, che versino in istato di bisogno. E il Progetto in tal senso concede al giudice poteri equitativi, in misura anche più larga del Progetto preliminare del 1927. E alle stesse ragioni di equità s'ispira l'altra disposizione del presente Progetto, che dalla confisca generale esime i beni, che non potrebbero, per le leggi civili, essere soggetti a pignoramento.

E' di stretta ed evidente giustizia il principio che i diritti dei terzi non debbano essere travolti da una pena, che intende colpire la persona del colpevole; e il Progetto accoglie espressamente tale principio. Nondimeno, anche su questo punto, provvide previsioni sono stabilite, per impedire che siano sottratti alla confisca beni, mediante atti evasivi della pena. Stabilisce anche il Progetto che dalla confisca vadano esenti i proventi del lavoro: obbedendo a una esigenza non soltanto di carattere individuale (poiché il condannato deve pur essere messo in grado di provvedere al proprio sostentamento), ma anche generale, dovendosi evitare il pericolo che, durante l'esecuzione della pena detentiva principale e, successivamente, nello stato di libertà, al lavoro infruttuoso sia preferita una inerzia, che è fomite del male ed è, anche sotto altri aspetti, pregiudizievole agli interessi sociali.

Complessa, e praticamente non del tutto efficace, in relazione agli scopi di una rigorosa repressione, è sembrata, invece, la confisca generale delle rendite, stabilita nel Progetto preliminare del 1927. Essa, pertanto, non è stata riprodotta nel Progetto definitivo.

52. — L'interdizione dai pubblici uffici riceve, nel presente Progetto, una disciplina notevolmente diversa da quella del Codice vigente. Essa, invero, oggidì ha un campo di applicazione, riguardo ai suoi effetti, più o meno esteso,

secondo che costituisca una pena, o sia, invece, un effetto penale: nell'uno caso, colpendo soltanto l'ufficio, di cui si sia fatto abuso, e nell'altro, comprimendo la capacità generale del condannato, anche rispetto agli uffici attualmente da lui non ricoperti.

Il Progetto, avendo accolto un concetto unitario dell'istituto, ha considerato che le restrizioni giuridiche, di cui è suscettiva l'interdizione, devono costituire, tutte, e nel loro insieme, la sfera di applicazione della pena; e, in conseguenza, non ha posto limiti agli effetti interdittivi, poichè, nel campo delle funzioni e dei servizi pubblici, l'elemento, che è ad essi comune, di un'attività che si esplica nel pubblico interesse, rende in verità non giustificabile qualsiasi limitazione.

E' poi parso del tutto rispondente alle finalità di giustizia estendere la incapacità giuridica anche ai pubblici servizi, per la esigenza di una più ampia e vigorosa tutela penale riconosciuta in ordine a questa forma di attività. Il Progetto definitivo, con maggiore proprietà di quello preliminare, parla di privazioni dell'incarico di un pubblico servizio, e non già di privazione del pubblico servizio, anche in correlazione alla nomenclatura adoperata nel titolo «Dei delitti contro la pubblica Amministrazione».

Anche il Progetto, come il vigente Codice, fa rientrare in questa pena accessoria la privazione dell'ufficio di tutore, di curatore e di ogni altro ufficio attinente alla tutela e alla cura: amplificazione, in verità, discutibile dal punto di vista del rigore scientifico, se si tien conto che i profili pubblicistici di tali istituti, come di altri pertinenti al diritto di famiglia, non sono valsi, nella migliore dottrina amministrativa, a ricondurli concettualmente nel novero delle funzioni pubbliche. Tuttavia ovvie esigenze di sicurezza, sociali e famigliari, richiedevano che eguale fosse la disciplina penale relativa ai due ordini di uffici e di *munera publica*: e questo dà ragione della loro assimilazione, che è stata mantenuta nell'articolo 32. Ingiustificata poi si presentava la eccezione, che il Codice vigente porta a tale assimilazione, riguardo a taluni casi di tutela e di cura dei discendenti, e il Progetto, perciò, non l'ha riprodotta.

Mentre per il Codice penale in vigore, l'effetto della interdizione dai pubblici uffici consegue alla condanna per un delitto commesso con abuso di un ufficio pubblico (abuso interpretato comunemente come un fatto positivo di arbitrio), il Progetto espressamente stabilisce che la detta pena accessoria deriva anche da una condanna per delitto, che consista in una violazione dei doveri dell'ufficio, avente carattere omissivo, poichè questo carattere non rende il reato meno grave, nè conseguentemente giustifica una diversità di effetti giuridici penali. Analoga norma è accolta riguardo alla interdizione da una professione o arte e alla sospensione dall'esercizio di essa.

L'interdizione dai pubblici uffici ha limiti, che sono in relazione alla gravità del reato, per il quale vi sia stata condanna. Gli articoli 19, 33, 35 e 37 del Progetto chiariscono ch'essa è pena accessoria per i delitti; che consegue inevitabilmente alle condanne alla pena dell'ergastolo, nel qual caso ha carattere perpetuo; che è conseguenza egualmente immancabile e per-

petua delle condanne per delitto doloso alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni; che, in caso di condanna per delitto doloso alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, è stabilita del pari, come effetto immancabile, l'interdizione dai pubblici uffici, ma con carattere soltanto temporaneo. La interdizione prescinde, in massima, dalla gravità del reato in due casi; quando si tratti di delitti commessi con abuso dei poteri o con violazioni dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio o a un ufficio tutelare; o quando intervenga dichiarazione di abitualità o di professionalità del delitto, ovvero di tendenza a delinquere.

Nel primo caso, il Progetto dispone che alla condanna segua sempre la interdizione temporanea dai pubblici uffici, qualunque sia la pena inflitta al colpevole per delitto doloso. È stato oggetto di esame se fosse opportuno adottare tale già rigido criterio altresì alle condanne per delitti colposi. E ho in tal senso risolta la questione con una norma, che apparisce accolta fin dal Progetto del 1927; nondimeno ho creduto che in questo campo specialissimo della colpa non si potesse prescindere da un'equa considerazione della gravità del delitto, per temperare in qualche modo il rigore della valutazione. Nel secondo caso, mi è sembrato ovvio che la particolare pericolosità del delinquente dovesse prevalere, su ogni altra considerazione attinente alla gravità del reato e, in conseguenza, ho disposto che l'accertamento di essa importi, senz'altro e in perpetuo, l'interdizione dai pubblici uffici.

Gli articoli 32 e 41 del Progetto stabiliscono che la interdizione temporanea dai pubblici uffici non possa, in nessun caso, avere una durata inferiore a un anno. Essi stabiliscono così una durata minima assai più estesa di quella fissata negli articoli 20-35 del Codice vigente; a tale inasprimento mi sono indotto per la necessità di non limitare eccessivamente il decorso della pena, affinché sia reso possibile il conseguimento degli scopi, che all'indole della pena sono inerenti.

53. — Ho già detto, poc'anzi, che le due pene accessorie della interdizione da una professione o da un'arte, e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte sono regolate nel Progetto, in guisa da conseguire, così a condanne per reati consistenti nell'abuso dell'attività professionale, come a condanne per reati consistenti in violazioni omissive.

Aggiungerò qui, in riguardo a tali pene, che esse si trovano nel Codice vigente confuse sotto il nome di sospensione da l'esercizio di una professione o di un'arte, la quale si presenta così, attualmente, come una pena comune ai delitti e alle contravvenzioni. Il Progetto non ha creduto di seguire tale sistema, non solo per una non trascurabile ragione di differenziazione formale delle due pene, applicabili rispettivamente a delitti e a contravvenzioni, ma anche per considerazioni attinenti alla essenza di esse. Le ha, in conseguenza, nettamente separate, designando col nome d'interdizione dalla professione o da un'arte la pena accessoria, che concerne i delitti; e riservando il *nomen juris* attuale di sospensione dall'esercizio da una professione o da un'arte alla pena

accessoria stabilita per le contravvenzioni. Caratteri comuni ad entrambe restano la loro indole di pene temporanee e il loro operare in uno stesso campo, che è precisamente quello dell'attività professionale, in largo senso, dell'individuo. Ma esse si distinguono profondamente per la diversa intensità con cui operano: poichè la interdizione, a differenza della sospensione, non si limita a colpire l'esercizio dell'attività professionale, ma inibisce l'acquisto del diritto di esercitare la professione o arte: elemento, questo, senza dubbio valevole a dimostrare la piena autonomia concettuale delle due pene, inopportunamente confuse nel Codice in vigore. Chiarito che, nel caso di delitti, la incapacità professionale debba importare anche la decadenza dell'abilitazione, autorizzazione, licenza, o permesso, dalla legge richiesti per esercitare l'attività professionale, sarebbe stato contraddittorio lasciare integra la capacità di acquistare il diritto concernente l'esercizio professionale.

Ho poi, in rapporto alle due pene, voluto togliere ogni ragione d'incertezza in ordine alle specie di attività professionali colpite da limitazione della capacità giuridica. Dubbia, per il Codice vigente, può risultare, infatti, la estensione dei concetti di professione e arte a quelli di industria, commercio e mestiere; e tale dubbio il Progetto ha letteralmente eliminato. Al contrario, non ho creduto, nel Progetto definitivo, anche a seguito di autorevoli osservazioni pervenutemi dai Corpi consultati, mantenere la estensione della incapacità a tutte quelle forme di attività (professioni, arti, industrie, mestieri), che non siano vigilate dall'Autorità pubblica. Quantunque esse divengano, sempre meno numerose nell'attuale ordinamento giuridico, in correlazione alle più vive e complesse esigenze di tutela contro pericoli di abusi pregiudizievoli al pubblico interesse, ho considerato che per le dette professioni, arti, industrie, e per i detti mestieri, il cui esercizio non ha proprie caratteristiche, come fonte di particolari doveri e, anche, di eventuali pericoli, possa essere socialmente dannoso il paralizzare le energie lavorative della Nazione; nei casi più gravi, e ove sussistano le altre condizioni richieste, potrà supplire l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva (segnatamente della libertà vigilata).

Anche in ordine a queste due specie di pene temporanee restrittive della capacità giuridica, si è rilevata la necessità di stabilire una durata minima atta a realizzare gli intenti affittivi che si propongono, e a non renderle irrisorie: nondimeno, rendendomi conto di esigenze di altro ordine, ho temperato in qualche modo le norme più rigorose del Progetto preliminare. Infine, ho rilevato che le pene in esame, riducendo il campo di attività libera e proficua della persona che le subisce, non devono, per le surricordate ragioni di ordine speciale, risolversi in una soppressione di qualsiasi possibilità di lavoro. Ciò mi ha consigliato a limitarne gli effetti soltanto a quelle forme di attività, di cui il colpevole ha fatto abuso; stabilendo in tal guisa un altro rilevante carattere differenziale fra queste pene e la interdizione dai pubblici uffici. E in conseguenza priva di serio fondamento la obiezione che il colpevole sia, da siffatte pene, messo nella impossibilità di provvedere ai suoi bisogni più urgenti: è per vero inverosimile che egli, nel-

l'esteso campo dei mestieri, non riesca a impiegare la propria opera in un ramo diverso da quello anteriormente prescelto.

54. — Altre pene accessorie determinanti speciali incapacità giuridiche, la cui indole (penale o civile) è oggi discussa, sono disciplinate, nel Libro I del Progetto.

Per quanto riguarda la interdizione legale derivante dalla condanna alla pena dell'ergastolo, n'è enunciato il contenuto, in piena rispondenza con le norme fondamentali del diritto privato sulla interdizione giudiziale, indicando, oltre l'amministrazione dei beni, anche la disponibilità e la rappresentanza negli atti relativi. Per ovvi motivi, tuttavia, non può la interdizione legale adeguarsi a quella giudiziale, per quanto riguarda la cura della persona.

Mentre, dal Codice vigente, gli effetti di talune condanne penali consistenti nella perdita dei diritti, che ineriscono alla patria potestà o alla podestà maritale, sono stabiliti in maniera incompleta e con criteri non omogenei nelle disposizioni riguardanti le singole ipotesi criminose, il Progetto, al contrario, regola la materia in modo organico e generale. Esso distingue nettamente la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale dalla sospensione dall'esercizio dell'una o dell'altra. S'incorre nella prima, nel caso di condanna alla pena di morte e all'ergastolo e negli altri casi determinati nel Libro II del Progetto: s'incorre nella seconda, al contrario, in forza di una norma avente carattere generale, quando vi sia una condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale. La perdita è perpetua, e non cessa, quindi, come si dirà più oltre, se non per effetto della riabilitazione; la sospensione, invece, è temporanea. Ma la differenza più intrinseca riguarda le conseguenze giuridiche, che derivano dalle due forme d'incapacità giuridica: poichè la perdita determina la privazione di ogni diritto, che al genitore o al marito spetti, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale, sui beni del figlio o della moglie, e cioè produce nel colpevole la incapacità di essere soggetto di tali diritti; la seconda produce la incapacità temporanea di esercitarli. È ovvio che l'intervento dell'una o dell'altra delle due forme di interdizione sta in relazione alla gravità dei delitti; e che la norma generale, dettata per la sola sospensione, trova la sua spiegazione nella sua indole di pena più lieve e come tale di più frequente applicazione nei casi numerosissimi di abuso preveduti come reati nel Progetto.

È stato osservato che gli effetti patrimoniali suindicati non toccano soltanto l'interesse del colpito, ma altresì l'interesse dei terzi; rispetto ai quali sarebbe, perciò, conveniente predisporre forme acconcie di pubblicità. Il rilievo è senza dubbio fondato, e della proposta mi riserbo tener conto nella riforma del Codice di procedura penale.

55. — È da ultimo disciplinata nel Progetto la pena accessoria riguardante la pubblicazione speciale della sentenza di condanna.

Il carattere giuridico di questo istituto (articoli 43, 296, 399 Cod. pen.; 428, 602 Cod. proc. pen.) è, nel diritto vigente, controverso, assumendosi

da autorevoli scrittori che esso, anche quando abbia finalità riparatorie, sia null'altro che un provvedimento di polizia.

Non ho creduto di aderire a tale soluzione, che per vero amalgama, in una unità ibrida, ipotesi da tenere concettualmente distinte. Quando la pubblicazione speciale della sentenza mira a realizzare finalità riparatorie del danno patrimoniale o non patrimoniale recato alla persona offesa, essa non può essere che una sanzione civile; e tale è, in questi casi, considerata dal Progetto. Essa, invece, è compresa fra le pene accessorie, allorchè non adempie alcuna funzione riparatoria del danno suddetto. È, infatti, evidente che in tale ipotesi l'ordine dato dal giudice ha prevalenti finalità di repressione (affittività ed esemplarità): finalità, a cui talvolta innegabilmente si aggiunge, in via subordinata, anche lo scopo di diminuire la pericolosità sociale del condannato.

## TITOLO III

## Del reato

## CAPO I

*Del reato consumato e tentato*

56. — Questo Capo considera il reato sotto il duplice profilo obbiettivo e subbiettivo e, presupposta la violazione della legge penale (articolo 1), fissa e sviluppa le due condizioni necessarie per la punibilità dell' agente: che, cioè, l'evento dannoso o pericoloso sia la conseguenza della sua azione od omissione, e che il fatto sia stato da lui commesso con coscienza e volontà. A tali concetti fondamentali sono coordinate le disposizioni, che stabiliscono la nozione di causalità materiale, regolano il concorso di cause, definiscono il dolo, la colpa, la preterintenzione, determinano gli effetti dell'errore, e disciplinano i casi, nei quali l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, la legittima difesa, lo stato di necessità e il consenso dell'offeso escludono l'antigiuridicità dell'azione e, perciò, il reato.

La elaborazione tecnica di questa parte del Progetto non ha dato luogo a notevoli rilievi di indole generale.

Vanno particolarmente considerate le osservazioni, con le quali si propone che la distinzione tra delitti e contravvenzioni venga, come nel Codice attuale, inclusa sotto il Titolo della legge penale; che si riconducano invece in questo Capo, premettendole all'articolo 46, le disposizioni relative alla imputabilità (articoli 88, 89, e 90), che sono nel Capo I del Titolo successivo, e che sia chiarito il criterio direttivo, che presiedette alla distinzione tra i casi di non punibilità e quelli di esclusione del reato, meglio coordinando a tale criterio le varie disposizioni.

La prima proposta non mi è sembrata meritevole di accoglimento, perchè, avendo il Progetto, a differenza del Codice in vigore, un Capo, nel quale si tratta sistematicamente del reato, è evidente che in questo vada collocata la disposizione, che stabilisce la distinzione del reato in delitto e contravvenzione.

Nè credo del pari che possa essere accolta la seconda proposta.

E' indiscutibile che la capacità d'intendere e di volere è un presupposto della effettiva esistenza della volontà nel fatto commesso. Ma, dovendo in un Capo a parte essere prevedute tutte le ipotesi, nelle quali la imputa-

bilità è esclusa o diminuita, è parso indispensabile non staccare da tali disposizioni quelle fondamentali, che danno il concetto della imputabilità. Ho anche esaminata l'opportunità di far precedere tutto il Capo I del Titolo IV al Capo I del titolo III, ma neanche ciò mi è sembrato opportuno: invero l'ordinamento della materia risulterebbe per altro riflesso illogico, perchè le disposizioni sulla imputabilità concernono uno degli aspetti del reato, ed è quindi ovvio che siano alle medesime anteposte quell'e sulla dottrina generale del reato.

Quanto alla terza proposta, giova premettere che il criterio direttivo, cui si ispirarono le disposizioni del Progetto, può riassumersi nella soluzione, secondo la quale è esclusa la punibilità, quando vien meno l'elemento soggettivo, ed è escluso il reato, quando difetta l'elemento obbiettivo.

Senonchè ho considerato che nel concetto di esclusione del reato rientrano sostanzialmente tutte le cause oggettive e soggettive, che vietano l'applicazione della sanzione penale e, pertanto, non possa la esclusione del reato contrapporsi alla non punibilità del fatto. Viceversa, una contrapposizione è possibile soltanto tra le ipotesi di non imputabilità e quelle di non punibilità: comprendendo nella prima tutti i casi, in cui il reato si esclude per la mancanza della capacità di intendere e di volere, e comprendendo nella seconda tutti gli altri casi di esclusione del reato dipendenti, sia dalla mancanza di elementi oggettivi, sia dal difetto dell'elemento psicologico.

A tale criterio è appunto ispirata la nuova formulazione delle disposizioni.

57. — Il Progetto assume a criterio distintivo, tra delitti e contravvenzioni, la specie di pena comminata.

Giova subito avvertire che, adottando tale criterio, non ho creduto disconoscere la diversità ontologica delle due categorie di reato, nè rinunciare a classificare i fatti antigiuridici nell'una o nell'altra categoria, secondo il loro sostanziale carattere; ma ho creduto mettere in evidenza il criterio più sicuro per identificare le contravvenzioni, tenuto presente che la lunga ed interessante elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ha seguito l'attuazione del Codice in vigore, non è ancora riuscita a suggerire una formula di distinzione, che raccolga adesioni tali, da farla ritenere almeno prevalente.

In verità è da riconoscere che il legislatore classifica i fatti illeciti nell'una o nell'altra categoria di reati, non solo in base a principi di scienza giuridica, ma anche secondo necessità di politica criminale. Cosicchè, spesso non è possibile riportare la classifica nell'orbita di una teoria preordinatamente accettata ed applicata, ma l'interprete deve limitarsi a ricavare da molteplici indizi il vero carattere, che il legislatore ha voluto imprimere all'illecito penale.

Indiscutibile conferma di questa considerazione offre la quotidiana applicazione del Codice in vigore, perchè, mentre la Relazione al Re enuncia, come criterio distintivo tra i delitti e le contravvenzioni, rispettivamente l'elemento del danno attuale e quello del danno potenziale, l'esame delle singole disposizioni dei Libri II e III dello stesso Codice dimostra che non sempre la classificazione dei reati è ispirata a tale criterio.

Ma soprattutto nelle innumerevoli disposizioni delle leggi speciali, è facile scorgere come le più disparate ragioni abbiano contribuito a determinare la punizione dei fatti a titolo di delitto o a titolo di contravvenzione, e spesso gli elementi sintomatici sono così tra loro contraddittori, da rendere quanto mai incerta l'interpretazione della volontà del legislatore.

Il Progetto, pertanto, intende con l'articolo 43 riconoscere all'elemento della pena un valore fondamentale nella identificazione delle contravvenzioni, per distinguerle dai delitti.

La disposizione non ha grande importanza per i fatti illeciti preveduti nel Codice, perchè in questo i delitti e le contravvenzioni trovano un espresso e distinto regolamento.

Vuole essere invece un monito, perchè, nell'elaborazione delle leggi speciali, sia tenuto ben presente il criterio indicato dal Codice: criterio, che ha il pregio di consentire, con la maggiore facilità, di discernere nella pratica i delitti dalle contravvenzioni.

Non potendo con tale monito riferirsi se non alle leggi future, si rende manifesta la necessità di una disposizione di coordinamento, riguardo alle leggi speciali già esistenti. Tale disposizione, pur dando all'elemento della pena il dovuto rilievo, dovrà riconoscere il carattere contravvenzionale a tutte quelle trasgressioni, che offrono requisiti di similarità con i gruppi fondamentali di reati contravvenzionali contenuti nel Codice.

E' poi ovvio che tale criterio sostanziale di riconoscimento delle contravvenzioni dovrà essere seguito dall'interprete pur nei casi di leggi future, che non si attengano al criterio della pena suggerito dall'articolo 43.

58. — Oggetto di vivo interessamento è stata la disciplina espressamente data dal Progetto al rapporto di causalità materiale, sia per l'ipotesi che l'evento si riannodi alla sola azione od omissione del colpevole (articolo 44), sia per quella caratterizzata dalla possibilità del riferimento dell'evento stesso ad un concorso di cause (articolo 45).

La prima parte della disposizione contenuta nell'articolo 44 non poteva dar luogo a discussione, perchè consacra un principio, che è fondamentale del diritto penale, e che è implicitamente affermato anche nell'articolo 45 del Codice in vigore.

Si è solo osservato che l'evidenza del principio è tale, da farne ritenere superflua la enunciazione nel Codice. Ma, quando si tengano presenti, da un lato la tradizione legislativa, e dall'altro la generalità del principio, che riguarda così i delitti che le contravvenzioni, così i delitti dolosi che i colposi, i preterintenzionali e persino quelli fondati sulla responsabilità obbiettiva, convien riconoscere l'opportunità che il Progetto - nel quale un Capo si occupa sistematicamente del reato - in modo esplicito affermi che primo elemento di questo sia l'elemento fisico o materiale, il quale ricorre quando c'è un'azione od omissione e si verifichi un evento ad essa legato da rapporto di causalità.

Notevoli dissensi sono stati manifestati sul capoverso dell'articolo 44; ma parmi che essi provengano da una non precisa intuizione della portata della disposizione.

Giova pertanto chiarire che il problema della causalità materiale in rapporto all'omissione è risoluto, nella sua configurazione generale, nella prima parte dell'articolo 44, ove non si fa alcuna distinzione tra azione ed omissione, ammettendosi, perciò, la possibilità del rapporto materiale tra omissione ed evento.

Il capoverso prevede e regola un caso particolare d'omissione: quello, in cui l'omissione consista nel non impedire un evento, che direttamente è legato ad altra causa.

Sul riconoscimento di tale figura di causalità indiretta vivo è il dibattito, ed il Progetto, tra le opposte teoriche, ha seguito quella, che ritiene sussistente il rapporto di causalità; ma agli effetti penali ha limitato il valore di tale riconoscimento, dichiarando giuridicamente rilevante la sola ipotesi di non impedimento, che sia legata alla inosservanza di un obbligo giuridico.

Questa specifica limitazione può giustificare la denominazione di causalità giuridica, con cui suole essere designato il rapporto, che intercede fra questa specie particolare di omissione e l'evento: ma la denominazione non va intesa nel senso che al rapporto fisico o materiale di causalità, scolpito nella prima parte dell'articolo 44, venga a sostituirsi una finzione di causalità *ex lege*.

Appena occorre avvertire, perchè questo punto è stato causa di equivoci, che, affermata l'esistenza del rapporto causale, non ne discende che si risponda in ogni caso dell'evento, perchè la responsabilità penale presuppone, oltre l'elemento materiale, anche quello psicologico, a norma degli articoli 46 e 47, messi in relazione con le singole configurazioni criminose, adeguate ai casi concreti.

Così, se l'evento legato all'omissione realizzi un'ipotesi delittuosa considerata dal legislatore solamente come dolosa e l'omissione sia colposa, torna evidente che, pure esistendo il rapporto di causalità riconosciuto dal capoverso dell'articolo 44, non ricorra alcuna responsabilità penale.

Questi concetti erano ben chiari nella formula adottata dal capoverso dell'articolo 43 del Progetto preliminare; ma poichè si è fatto notare che la locuzione ivi usata meglio si addice ad una enunciazione teorica, non ho esitato ad accettare quella proposta dalla Commissione Ministeriale, come più confacente alla tecnica legislativa, pur non discostandosi dai principi sopra affermati.

Non ho potuto invece accettare l'ultima parte della formula proposta dal Presidente della Commissione Ministeriale «...tranne che la legge non gli ponga altrimenti a carico la sua omissione», perchè, per la disciplina accolta dal Progetto in tema di concorso di reati, può ben darsi che si debba rispondere sia dell'omissione, in quanto viola una legge o un regolamento, sia del reato realizzato con l'evento legato alla omissione da rapporto di causalità.

L'articolo 45 disciplina sia il concorso di cause, sia quel particolare istituto, che la dottrina designa col nome di concausa, e che il Codice in vigore regola soltanto negli articoli 367 e 368, in riferimento a' delitto di omicidio. Il Progetto, cioè, eleva al valore di una disposizione generale l'affermazione

che un evento possa dipendere da più antecedenti, invece che da uno soltanto di essi; e intende stabilire che gli antecedenti, in tal caso, adempiono ognora una funzione causale, anche se ciascuno di essi non sia da solo sufficiente a produrre l'evento: purchè però tutti concorrano, nel loro insieme, alla produzione dello stesso.

Di tale regola costituisce una applicazione, più che una eccezione, il primo capoverso dell'articolo: col quale si stabilisce che le cause sopravvenute escludano il rapporto di causalità, quando siano da sole sufficienti alla determinazione dell'evento.

Tale disposizione particolare si riferisce all'ipotesi, in cui vi sia un concorso di cause successive e fra loro indipendenti. Viceversa, quando le cause siano tra loro simultanee, non sarebbe possibile riferire l'evento all'una piuttosto che all'altra causa; e, in conseguenza, l'evento deve considerarsi *ex necessesse* come prodotto da tutte le cause.

Quando invece le cause siano tra loro dipendenti, anche se successive, non potrebbe ugualmente escludersi il rapporto di causalità, perchè l'evento, attraverso il legame derivativo delle cause, finisce per risalire anche agli antecedenti non prossimi, in guisa da trovare piena giustificazione il principio: *causa causae est causa causati*.

Con questi concetti rimangono ben chiari i limiti della eccezione accolta nel capoverso dell'articolo.

Fu proposto di aggiungere, alla locuzione usata, la parola « indipendenti », ma non ho creduto d'introdurre tale esplicita aggiunta, non perchè abbia voluto disconoscere il valore della limitazione, ma per tema che si venisse ad ammettere un rapporto di dipendenza tra le diverse cause, anche in relazione a interferenze di serie causali meramente occasionali, come nel caso della persona ferita, che, trasportata all'ospedale, vi trovi la morte per un incendio criminoso o fortuito.

L'ultima parte dell'articolo ha una funzione meramente chiarificatrice. Le cause, infatti, che cooperarono alla produzione dell'evento possono essere le più diverse: umana, naturale, cosciente, non intelligente, lecita, illecita, dolosa, colposa. Fissato bene il concetto che l'articolo 45 regola i rapporti di causalità materia e o fisica, è intuitivo che tali distinzioni sono irrilevanti per l'oggetto di quella norma, e perciò potrebbe ritenersi perfino superflua la espressa dichiarazione che le disposizioni dell'articolo si applicano anche nel caso, in cui la causa sopravvenuta consista nel fatto illecito altrui, doloso o colposo. Tuttavia essa mi è sembrata opportuna, perchè, precisamente in relazione a tale ipotesi, ed in ispecie per il caso che il fatto illecito sia opera della parte lesa, si sono agitate le più vive discussioni in dottrina e in giurisprudenza, per determinare entro quali limiti l'evento possa mettersi a carico dell'autore del fatto. Il Progetto nettamente stabilisce che l'ipotesi rientra nella norma generale sulla causalità.

Se il concorso del fatto altrui, e specialmente della parte lesa, nella produzione dell'evento possa essere tenuto in conto nella determinazione della pena, è problema del tutto diverso, il quale attiene alla responsabilità: il Progetto ha preso in considerazione tale problema nella disciplina delle circostanze del reato.

Da quanto precede appare chiara la importanza della sistemazione offerta dal Progetto delle regole sul concorso di cause, per quei che concernono l'elemento fisico o materiale del reato.

In confronto del Codice in vigore le nuove disposizioni hanno evidenti pregi di compiutezza e di organicità.

Si è già detto che il Codice in vigore solo a proposito dell'omicidio si occupa delle concause, ed occorre ora far rilevare che se ne occupa solo in tema di responsabilità. Il Progetto, invece, propone e risolve il problema del concorso di cause nel rapporto materiale o fisico, come problema generale, fondamentale della dottrina del reato, e lo distacca, con disciplina autonoma, da ogni possibile soluzione, che possa darsi intorno alle questioni sulla responsabilità.

59. — L'articolo 46 è fondamentale nell'economia del Progetto, perchè questo, regolato il rapporto di causalità materiale negli articoli 44 e 45, rifiuta la teorica della responsabilità sociale, o legale, o obbiettiva, fondata sul semplice rapporto di causalità materiale, e riconosce il fondamento della responsabilità nell'elemento morale: « Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'abbia commessa con coscienza e volontà ».

E', in sostanza, la riproduzione del concetto espresso dall'articolo 45 del Codice in vigore, completato dalla formula negativa del successivo articolo 46.

Per il Codice in vigore e per il Progetto, ove non è volontà, non può sorgere responsabilità: volontà cosciente e libera, perchè non esiste volontà, se non è rivestita degli attributi della consapevolezza e della libertà.

Si è proposto di sopprimere l'esplicito richiamo alla coscienza, perchè la volontà è coscienza e non vi può essere volontà senza l'attributo della consapevolezza; ma, come è stato messo in evidenza avanti la Commissione Ministeriale, la necessità dell'esplicito richiamo alla coscienza è determinata dalla considerazione che la coscienza deve illuminare, non solo l'atto interno di volere, ma l'atto esterno di agire.

Si è osservato non essere esatto prevedere per tutti i reati il requisito della volontarietà, perchè esso non ricorre per le contravvenzioni e per i delitti colposi; è vero, invece, che anche per i delitti colposi l'azione od omissione è volontaria, mentre è involontario solo l'evento, e nelle contravvenzioni, ferma sempre la volontarietà dell'azione o dell'omissione, può essere volontario o involontario l'evento.

In un sol caso la volontà può sembrare estranea alla responsabilità, ed è l'ipotesi della responsabilità obbiettiva, nella quale l'evento è posto a carico dell'agente solo come conseguenza della sua azione od omissione, come esplicitamente dichiara il secondo capoverso dell'articolo 46. Ma, se ben si consideri, anche in tal caso la volontà può ritenersi assente soltanto in riferimento al momento esecutivo del reato, mentre una volontà libera si trova sempre quando si risalga a momenti anteriori: volontà, che direttamente o indirettamente, si ricollega all'evento.

L'articolo 46 ha inoltre ben chiarito quale sia la differenza, per quanto attiene all'elemento subbiettivo, tra delitto e contravvenzione.

E' noto che, pur essendo scritto nella Relazione Zanardelli al Re (n. XXV), che « la regola generale della volontarietà dell'azione o dell'omissione risulta dalle disposizioni del nuovo articolo 45, in quanto che, senza tale estremo, l'azione od omissione non sarebbe propria dell'agente », la formula della seconda parte dell'articolo 45 ha dato luogo ad infinite dispute, e solo di recente la giurisprudenza si è orientata decisamente verso il riconoscimento dell'applicabilità del principio generale così chiaramente espresso dal legislatore anche in tema di contravvenzioni. Il Progetto non presta argomento ad equivoci o difficoltà d'interpretazione, perchè esso, pur senza escludere che le contravvenzioni possono riconnettersi a dolo od a colpa, dichiara irrilevante ogni indagine sulla natura dell'elemento psicologico, ai fini della esistenza del reato.

Dagli articoli 46 e 47 sono fissate le nozioni del dolo e della colpa, del delitto doloso, preterintenzionale e colposo.

Ho creduto opportuno sostituire nel testo definitivo la parola « delitto » alla parola « reato », perchè le nozioni del dolo, della colpa e della preterintenzionalità si ricollegano, come ho detto più innanzi, al concetto del delitto, di cui sono elemento costitutivo: in tal guisa resta nettamente chiarito che le definizioni dell'articolo 47 non sono, che un ulteriore sviluppo del primo e secondo capoverso dell'articolo 46.

In correlazione a tale formula più ristretta, adottata nel testo definitivo, ho inteso la necessità di aggiungere, nell'articolo 47, un capoverso, da cui risulta che, nei casi nei quali l'indagine sul dolo o sulla colpa può, per particolari effetti, essere richiesta in tema di contravvenzioni, la nozione dell'uno o dell'altra non sia diversa da quella stabilita per i delitti.

La possibilità di una tale indagine nei reati contravvenzionali non è, invero, esclusa dall'articolo 46, il quale si limita a determinare che il dolo e la colpa sono elementi non essenziali al concetto della contravvenzione e alla conseguente responsabilità penale.

Ciò non toglie che possa l'indagine avere una qualche rilevanza giuridica ad effetti diversi dalla responsabilità: per es., per stabilire la gravità del reato contravvenzionale e la misura della pena (articolo 137); per stabilire l'indole della contravvenzione agli effetti della recidiva facoltativa e della abitualità e professionalità nei reati; per dare una guida al giudice nella interpretazione dei decreti di amnistia eventualmente limitati ai soli reati colposi, ecc.

Un primo ordine di osservazioni investe l'opportunità di enunciare le nozioni del dolo, della preterintenzionalità e della colpa in un Codice, sembrando ad alcuni che sia preferibile lasciarne la determinazione alla dottrina e alla giurisprudenza; ma quando si pensi, da un lato alla sistemazione tecnica, che il Progetto si è proposto di dare alla materia, dall'altro alle incertezze, che tuttora esistono sulla precisa determinazione degli elementi di quelle definizioni, parmi giustificato l'avviso che esse siano indispensabilmente legate al complesso di disposizioni, che formano oggetto di questo Capo.

Nè è, infine, da trascurare un'altra considerazione, quella cioè sulla utilità

di definire alcuni istituti nella Parte generale, per ovviare alla necessità di doverne spesso dare la nozione ed indicare gli elementi nella Parte speciale.

Così, ad esempio, l'aver definito nell'articolo 47 la colpa, ha consentito di riportarsi puramente e semplicemente a quel concetto nei successivi reati colposi, indicati nella Parte speciale, mentre il Codice in vigore — che si è astenuto di definire la colpa nella Parte generale — è obbligato, nella Parte speciale, a ripetere, per i singoli reati colposi, la solita formula.

Le altre osservazioni possono riassumersi nella richiesta di: sopprimere la parola « intenzione » nell'articolo 47; eliminare la contrapposizione del reato doloso al reato preterintenzionale, che fa apparire questo come reato non doloso; definire il reato colposo come reato fuori l'intenzione e non contro l'intenzione; ritenere doloso e non colposo il reato commesso per colpa con previsione.

Nessuna di tali osservazioni mi è sembrata meritevole di accoglimento e, perciò, nessuna modificazione ho apportato al testo del Progetto preliminare, in questa parte importantissima, attinente alla dottrina generale del reato.

La prima confonde intenzione con volontà, mentre l'intenzione è la direzione della volontà, di cui, pertanto, è una qualificazione. E quando tale direzione della volontà è presa in considerazione dal legislatore, e l'evento si adegua all'intento, si verifica il reato doloso o secondo l'intenzione.

La distinzione del reato preterintenzionale dal reato doloso è pienamente giustificata, non perchè il primo non sia anche doloso, ma perchè non è esclusivamente doloso: v'è in esso una parte dell'evento, che non è voluta dall'agente, ma gli è messa a carico come conseguenza della sua azione od omissione.

La disputa sul titolo, in base al quale la legge ritiene che l'agente sia imputabile di questa parte dell'evento, che superò l'intento, non è ancora sopita, ma non ha influenza nella determinazione del *nomen iuris*, che si è adottato.

La critica alla definizione del reato colposo come reato contro l'intenzione ha un'apparenza di fondamento, perchè realmente nel reato colposo l'evento è fuori dell'intenzione, ma anche nel reato preterintenzionale l'evento è fuori dell'intenzione e, perciò, se si fosse adoperata quella frase, si sarebbero identificate le due ipotesi delittuose, mentre sono tanto fra loro distinte. E la ragione della distinzione fornisce argomento a giustificare le formule usate. Nel reato preterintenzionale l'intenzione è rivolta a commettere un fatto antiggiuridico, preveduto dalla legge come reato, ma l'evento cagionato eccede quello che era nella mente dell'agente. Manca, insomma, l'equazione fra evento voluto ed evento prodotto, ma i due eventi si adeguano, in quanto anche l'evento voluto reclamerebbe l'applicazione della legge penale.

Nel reato colposo, invece, la volontà è diretta ad un evento, che non costituisce un illecito penale e, perciò, se l'evento contravviene alla legge penale, è *contro* non solamente *fuori* dell'intenzione dell'agente.

L'ultima osservazione attiene al sistema fondamentale della imputabilità accolto dal Progetto, pel quale v'ha delitto doloso solo quando l'evento sia

stato non solo preveduto, ma anche voluto; dal che discende, come corollario logico, che il reato è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e ricorrono le altre condizioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'articolo 47.

Questo principio, che del resto è conforme a quello accolto dal Codice in vigore, il quale aderi, come fa ora il Progetto, alla teorica così detta della volontà, e non a quella così detta della rappresentazione, non avrebbe dovuto dar luogo a discussione.

Sono indotto a dubitare che le osservazioni contrarie alla formula adottata nel detto capoverso traggano origine dalla confusione tra il valore del principio, che è indiscutibile, e l'ammissibilità di una classificazione del dolo riferito alla sua intensità. Tale classificazione dipende, in sostanza, dall'atteggiamento della volontà, di fronte alla previsione.

Ammesso che il solo prevedere l'evento non fornisce elemento sufficiente all'ipotesi di delitto di dolo, non resta esclusa l'indagine tendente a verificare, nei vari casi, se l'atteggiamento della volontà di fronte alla previsione (indifferenza dell'evento, ratifica dell'evento, ecc.) siano equivalenti alla volontà dell'evento.

Ma tutto ciò dev'essere evidentemente riservato alla elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, essendo materia di applicazione della legge, e non oggetto di formulazione di norme legislative.

60. — La Commissione Ministeriale ha proposto la soppressione della disposizione riguardante il reato condizionale (articolo 47 del Progetto preliminare), perché l'ha ritenuta superflua ed oscura.

Ma non mi è sembrato che l'osservazione abbia fondamento ed ho mantenuto la disposizione (articolo 48), pur semplificandola, con l'omettere il richiamo alla distinzione tra condizioni di esistenza del reato e condizioni di punibilità. L'espresso riferimento a tale distinzione, che nella dottrina del reato condizionale è oggetto tuttora di dibattito, appare inutile, dopo che il Progetto, nella formula della non punibilità, ha inteso di far rientrare, fra le altre ipotesi, anche l'esclusione del reato.

L'importanza della disposizione si fa manifesta quando essa si metta in relazione con il principio generale, che il dolo deve investire tutti gli elementi del reato.

L'articolo 48 stabilisce una eccezione a tale principio, dichiarando che, quando per la punibilità dell'agente la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, ancorchè l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non sia da lui voluto.

Si è prospettato il dubbio della opportunità della disposizione, affermandosi che sia tuttora incerto nella dottrina se il concetto di condizione possa trovare ricezione nel diritto penale, tanto più che non sarebbero indicati dalla legge i criteri per distinguere le condizioni dagli altri elementi del reato.

Ma anche questi rilievi non mi sono sembrati meritevoli di considerazione.

L'analisi del delitto rivela la innegabile esistenza di alcuni reati, nei quali la punibilità dipende dal verificarsi di un avvenimento, che sta al di fuori del processo esecutivo del reato e si differenzia nettamente dall'evento criminoso.

Sussiste bensì il problema di verificare nei singoli casi quando ricorra una condizione, per distinguerla dagli altri elementi del reato, ma per questo riflesso nel diritto penale si presenta una situazione analoga a quella esistente nel diritto privato, ove, presupposto il concetto della condizione, è lasciato all'interprete il compito di identificarla nelle varie ipotesi di fatto, che vengono al suo esame.

Non potendo pertanto negarsi l'esistenza di tale particolare elemento ricorrente in alcuni reati, cadono le osservazioni che si sono mosse contro il mantenimento della disposizione: la quale mette in evidenza uno degli aspetti caratteristici di tale elemento, quello cioè della sua obbiettività, per cui sta a carico del colpevole, anche se l'evento condizionante non sia da lui voluto. In tal senso l'articolo 48 si pone come eccezione al principio generale, che governa l'elemento subiettivo del reato.

61. — Gli articoli 49 e 50 regolano i casi, nei quali la condotta dello agente sia conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, o del fatto di altri, che, con la violenza fisica, riduca l'agente ad essere strumento dell'altrui volontà.

L'esattezza delle soluzioni adottate nelle due disposizioni non ha potuto essere oppugnata, e le osservazioni investono solo l'opportunità o la necessità delle disposizioni.

Ma la giustificazione di esse è in parte nel sistema del Progetto, che, come più ampiamente sarà detto in seguito, illustrando l'ultimo capoverso dell'articolo 56, ha voluto dare un regolamento completo degli effetti dei vizi della volontà dell'agente per l'intervento di fattori esterni materiali od umani, ed in parte nella necessità di stabilire, ove ne fosse il caso, la responsabilità delle persone, che diedero causa mediata all'evento.

Dispute ha sollevato il secondo capoverso dell'articolo 49, del Progetto preliminare, perchè si è osservato che, non essendo ancora bene accertata, nel campo scientifico, la esistenza dei fenomeni fisico-psichici, ai quali si accenna, sommamente pericoloso si presenta il farne espressa menzione in una disposizione legislativa, per dedurne una causa di esclusione della imputabilità.

Per quanto i più recenti studi, le cui conclusioni furono approvate in autorevoli congressi, concordino nell'ammettere la possibilità di delitti commessi in stato ipnotico o di suggestione in veglia, ho riconosciuto che sia accettabile l'avviso di non prevedere espressamente il caso nella legislazione positiva.

Il detto capoverso, perciò, è soppresso nell'articolo 50 del nuovo testo, restando però ben chiaro che, se in realtà si verificasse, il fatto rientrerebbe nell'ipotesi dell'articolo 89.

62. — Il Progetto porge una completa sistemazione dell'influenza dell'errore sulla responsabilità dell'agente e, riconfermato nell'articolo 3 il principio tradizionale *error vel ignorantia iuris non excusat*, prevede: l'errore nel fatto costitutivo del reato, nell'articolo 51; il reato erroneamente supposto, nell'articolo 53; l'errore sulle circostanze, nell'articolo 63; l'errore

sulla persona dell'offeso, nell'articolo 64; e l'errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, dal quale derivò l'offesa anche a persona diversa da quella contro cui l'azione era diretta, nell'articolo 85.

Tale complessa e partecolare disciplina, messa in relazione con la chiara locuzione dell'articolo 51, precisa la portata di questa disposizione, che ha per oggetto solo l'errore sul fatto costitutivo del reato. Quali siano gli elementi del fatto costitutivo dei singoli reati, si desume dalle disposizioni della Parte speciale del Progetto. È intuitiva poi la distinzione tra l'ipotesi regolata dall'articolo 51 e quella del reato putativo per errore di fatto (articolo 53), perchè nel reato putativo l'agente crede punibile la sua condotta, che tale non è per difetto dell'oggetto del reato, mentre la situazione regolata dall'articolo 51 è perfettamente l'opposto: si verifica, cioè, quando l'agente viola effettivamente la norma penale, ma per errore di fatto ritenne che la sua condotta non realizzasse gli elementi costitutivi del reato.

Il Progetto respinge le distinzioni di errore vincibile o invincibile, scusabile o non scusabile, riconoscendo che, quando errore vi è stato, irrilevanti sono la genesi e l'intensità di esso, per escludere il reato, al quale l'errore si riferisce. Infatti, nei reati dolosi, quello che importa per escludere il reato è la mancanza di dolo, prescindendo dalle cause che possano determinarla. E nei reati colposi, l'elemento psicologico è realizzato dai diversi elementi indicati nell'articolo, 47 tra i quali il Progetto non riproduce quello della prevedibilità, a cui soltanto potrebbe riconnettersi una indagine sul grado dell'errore.

Altro problema è quello di vedere se, escluso il reato astrattamente adeguato a la condotta dell'agente, possa residuare a carico di lui responsabilità a titolo di colpa, quando la legge prevede per quella condotta, accanto ad una ipotesi dolosa, una ipotesi colposa, ed il Progetto, in conformità dei principî accolti dalla migliore dottrina, dispone affermativamente. Ma è bene tener presente che non basta la condizione della duplice previsione della ipotesi dolosa e della ipotesi colposa, perchè, esclusa la prima per errore di fatto, possa affermarsi la responsabilità per l'altra, occorrendo invece che l'errore sia effetto della colpa dell'agente.

Il Progetto dichiara testualmente: « se si tratta di errore determinato da colpa ». Se colpa non si riscontra, nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo, può far carico all'agente.

L'articolo 51 dispone nel capoverso che l'errore sul fatto costitutivo di un determinato reato non esclude la punibilità per reato diverso. Trattasi di casi, nei quali l'errore colpisce quella parte dell'obiettività della condotta, che caratterizza un determinato reato, ma non intacca tutto il resto, che è coscientemente voluto dall'agente e che offre materiale di un altro delitto. Così, nella ipotesi di chi, a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno rivestito di speciali qualità, che l'agente ignorava, se quelle qualità sono costitutive di una speciale ipotesi delittuosa, tale ipotesi deve essere esclusa, ma si applica la sanzione dell'omicidio, perchè sugli elementi costitutivi di questo delitto non è caduto l'errore.

Ad osservazioni di collocamento ha dato luogo il capoverso dell'articolo 51, che risolve la questione dell'efficacia dell'errore cadente su leggi diverse dalla penale.

La soluzione adottata, che limita la rilevanza di tale errore solo alle ipotesi che esso si risolve in errore di fatto, rifiutando la teorica, che senz'altro considerava l'errore sulle leggi diverse dalla legge penale, come errore di fatto, non è stato oggetto di discussione. Qualcuno ha proposto che la disposizione venga collocata nell'articolo 3, che tratta della ignoranza della legge penale, di cui essa appare un completamento, ma non mi è sembrato opportuno tale spostamento, perchè, l'aver limitata l'efficacia dell'errore sulle leggi diverse dalla penale solo alle ipotesi che esso dia causa ad un errore di fatto, evidentemente fa rientrare la disposizione nel regolamento dell'errore di fatto.

A taluno è sembrato superfluo l'articolo 52, ma la prima parte di questa disposizione è una premessa, per giungere all'affermazione della responsabilità per causa mediata, sanzionata nella seconda parte.

63. — La formulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 53, che regolano il reato putativo per errore di diritto o per errore di fatto e il reato impossibile per inidoneità dell'azione o per inesistenza dell'oggetto di essa, non ha dato luogo ad osservazioni, quanto all'esattezza dei concetti giuridici enunciati.

Tutta la discussione si è imperniata sulla necessità di esprimerli in norme legislative, quando nessuno ha mai dubitato di essi e mai esitato a farne applicazione nella pratica. Ma, come già fu fatto rilevare avanti la Commissione Ministeriale, le disposizioni dell'articolo 53 sono in relazione all'articolo 203 del Progetto preliminare, e la Commissione riconobbe tale interferenza e subordinò il suo avviso sulla conservazione dell'articolo 53 alla decisione che si sarebbe adottata sull'articolo 203, che fu poi dalla stessa Commissione approvato.

Il Progetto, come sarà meglio illustrato in seguito, non segue l'indirizzo di coloro, che vorrebbero estese le misure di sicurezza come mezzi diretti alla prevenzione di qualsiasi forma di attività antisociale, ancorchè non rivesta i caratteri di reato, lasciando questo campo alla vera e propria funzione di polizia, e stabilisce, come norma fondamentale del regolamento accolto, l'applicabilità delle misure di sicurezza da parte dell'Autorità giudiziaria solo quando una persona abbia commesso reato. L'ultima parte dell'articolo 203 consente una deroga a tale principio, e la deroga nel Progetto è ammessa in pochissimi casi (reato putativo e reato impossibile — articolo 53—; non punibilità per circostanze escludenti il reato non conosciute dall'agente — articolo 63 —; il mero accordo criminoso e la istigazione ad un reato non eseguito — articolo 119, capoverso), nei quali il dolo si realizza in una condotta diretta ad un evento realmente antiggiuridico, così da rendere manifesta la pericolosità dell'agente.

Questo sistema spiega la necessità delle disposizioni dell'articolo 53 riguardanti il reato putativo ed il reato impossibile.

Quanto al primo, è altresì da rilevare che, dalla coordinazione della prima parte col terzo capoverso dell'articolo 53, risulta chiara la distinzione tra reato putativo per errore di diritto, e reato putativo per errore di fatto; distinzione che fu indispensabile, perchè solo per la seconda ipotesi è ammissibile la facoltà di applicare la misura di sicurezza. Non era infatti possibile estendere tale facoltà alla prima ipotesi, nella quale, per difetto della norma che l'agente credette violare, manca uno dei presupposti del reato, ed il fatto, perciò, non può avere un valore sintomatico di pericolosità, che giustifichi la deroga preveduta dall'articolo 203 (articolo 208 del nuovo testo).

64. — Ho trasferito in questo Capo (articolo 54) la disposizione concernente il consenso dell'offeso, che nel Progetto preliminare (articolo 118) trovava posto nel Capo IV del Titolo IV, che tratta della persona offesa dal reato, perchè mi è sembrato più conforme a rigore sistematico il raggruppare in questo Capo tutte le cause di giustificazione del fatto, comprese quelle dell'intervento della volontà della persona offesa.

Il dissenso manifestato da più parti sulla disposizione dell'articolo 54 non investe la sua collocazione. Si chiede invece che venga senz'altro soppressa, ed in tali sensi ha opinato anche la Commissione Ministeriale, ritenendola inutile e forse pericolosa.

Non parmi che la disposizione possa ritenersi inutile, perchè sempre, ma più vivamente in questi ultimi tempi, si è largamente discusso dei limiti, entro i quali al consenso dell'offeso debba attribuirsi efficacia discriminante, ed il Progetto, che vuol raggiungere la maggiore compiutezza nella sistemazione della dottrina del reato, non poteva tacere su di un argomento di così vitale importanza. L'attualità del problema e l'urgenza di risolverlo legislativamente sono rilevati nelle più diverse manifestazioni della vita moderna. Valga per tutti il ricordo delle questioni gravissime, che ognora si dibattono sull'efficacia del consenso nei giuochi ginnici, nelle più audaci operazioni chirurgiche, nella disciplina di circoli, associazioni, partiti e simili.

Una norma direttiva era adunque indispensabile, ed il Progetto ha creduto di additarla, riferendosi alla disponibilità del diritto.

Si è osservato che la disposizione difetta di valore concreto, perchè non dichiara quali sono i diritti disponibili, ma è facile obiettare che il legislatore penale non può arrogarsi il compito di far l'elenco dei diritti disponibili. La materia trova regole, limiti, statuizioni in ogni ramo del diritto, privato e pubblico, scritto e consuetudinario, e l'interprete a tali fonti deve attingere, per decidere se il consenso validamente manifestato abbia efficacia discriminante.

Nè mi pare fondato il timore che la disposizione presenti il pericolo di equivoci, perchè non sarebbe ben chiaro se possa discriminare la ratifica.

Gli istituti del consenso e della ratifica sono nel campo giuridico nettamente distinti, e non è possibile che una disposizione, che faccia richiamo solo al consenso, possa ritenersi capace di estensione all'ipotesi della ratifica.

65. -- La formulazione dell'articolo 55, che esclude il reato quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere

imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, e fissa i limiti entro i quali l'ordine illegittimo può vincolare i cittadini ed esimerli da responsabilità nel caso che l'abbiano eseguito, è stato oggetto della quasi unanime approvazione.

La disposizione può ben dirsi una chiarificazione dell'articolo 49, numero 1° del Codice in vigore, perchè i principi sanzionati sono quelli accolti dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti.

Stabilita, infatti, l'incontrastabile massima che non costituisce azione illecita quella che è conforme a legge (esercizio di un diritto, o adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica), ovvero è compiuta in esecuzione di un ordine legittimo dell'Autorità, il Progetto regola l'ipotesi della illegittimità dell'ordine, distinguendo la responsabilità di chi lo ha emanato, da quella di chi l'ha eseguito; e mentre riconosce in ogni caso sussistente la prima, dichiara che per chi ha ubbidito ed eseguito l'ordine illegittimo non possa riscontrarsi reato, quando per errore di fatto abbia creduto di eseguire un ordine legittimo, o quando gli era inibito qualsiasi sindacato sulla legittimità dell'ordine. Pertanto, le questioni che si agitano intorno al così detto ordine antiggiuridico vincolante ricevono la più corretta soluzione, perchè, menzionandosi esplicitamente e tassativamente i soli due casi, nei quali l'esecuzione di tali ordini non è penalmente illecita, si riconosce e afferma altresì il principio generale, fondamentale di ogni ordinamento civile, che devesi obbedire all'ordine, solo quando sia conforme a legge.

D'altra parte non era possibile prescindere dalle due eccezioni sopradette, perchè da un lato, non potevansi disconoscere, in questa speciale ipotesi, le conseguenze dell'errore di fatto dichiarate dall'articolo 51 per ogni condotta illecita, e dall'altro occorreva dare atto di quelle particolari situazioni giuridiche, che fanno del dipendente un semplice strumento della volontà del superiore.

Tre modificazioni sono state proposte, ma non mi sembrano accettabili.

Si vorrebbe anzitutto che nella prima parte dell'articolo si aggiungessero le parole « salvo che la legge disponga diversamente », per evitare che si ritenga non punibile l'esercizio di un diritto anche nelle ipotesi degli articoli 397 e 398; ma è evidente che l'aggiunta non è indispensabile, perchè, quando l'esercizio di un diritto, sia pure nelle sue esteriori realizzazioni, non è conforme a legge, costituisce abuso di diritto, e non rientra nella previsione dell'articolo 55.

Altri osservano che occorrerebbe modificare quella parte del capoverso, che riguarda l'efficacia dell'errore di fatto discriminante, proponendo, o la formula « salvo che abbia un giustificato motivo di ritenere l'ordine legittimo », o almeno il richiamo espresso dell'articolo 51, che equipara gli effetti dell'errore di diritto a quelli dell'errore di fatto, quando l'errore riguardi leggi non penali e sia causa di errore sul fatto, che costituisce il reato.

La formula proposta in seno alla Commissione, ma non approvata dalla maggioranza, altera il concetto ispiratore della disposizione, perchè, secondo

il Progetto — e non potrebbe essere altrimenti — non ogni giustificato motivo esclude la responsabilità, ma solo quel motivo, che trova la sua giustificazione in un errore di fatto.

Con la formula proposta si verrebbe a fare, a chi esegue l'ordine, una posizione di privilegio di fronte ad altro cittadino, che debba rispondere di reato, perchè si prevederebbe una causa escludente la responsabilità di carattere così generico, da farvi rientrare le più svariate ed incontrollabili considerazioni sui motivi che gli hanno fatto credere l'ordine legittimo.

Il richiamo espresso dell'articolo 51 non è necessario, perchè, essendosi regolati gli effetti dell'errore di fatto, è chiaro che per errore di fatto debba intendersi quello previsto dall'articolo 51 e, perciò, vi è compreso l'errore su leggi diverse della legge penale, quando abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

La terza proposta di modificazione concerne l'ultimo capoverso dell'articolo, nel quale si vorrebbe che si subordinasse esplicitamente la non punibilità dell'agente alla condizione che l'ordine provenga dall'Autorità competente, anche quando la legge non consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Tale proposta contiene una contraddizione manifesta, perchè la esclusione di ogni sindacato non può consentire evasione di qualsiasi genere per colui, che deve ubbidire. Se costui fosse autorizzato ad indagare e valutare il rispetto dei limiti della competenza nella emanazione dell'atto, sarebbe fuori dell'ipotesi dell'ultimo capoverso in esame, il quale, con la sua energica locuzione «alcun sindacato», vuole precisamente identificare le persone, chiamate dalla legge ad ubbidire, senza facoltà di qualsiasi controllo sulla misura dei poteri di colui, che ha emanato l'ordine.

66. — La estensione dei limiti della legittima difesa accolta dal Progetto appare senza dubbio maggiore di quella contenuta nell'articolo 49, numero 2°, del Codice in vigore, se si tien conto dell'interpretazione data dalla giurisprudenza a questa disposizione, ma non è tale, se si ha riguardo al tenere letterale della stessa ed all'accoglimento del principio del *vim vi repellere licet*, che risulta chiaro in altre parti del Codice stesso.

Ad ogni modo, quale che sia la precisa portata delle norme in vigore, è certo che razionalmente non vi sono elementi, che possano giustificare la limitazione dell'istituto alla tutela di una determinata categoria di diritti, mentre il fondamento di esso obbliga a riconoscerne l'applicabilità alla difesa di tutti i diritti, purchè concorrano le condizioni, che ineriscono alla *ratio* del cosiddetto *moderamen inculpatae tutelae*.

La difesa privata fu mezzo ordinario di tutela dei propri beni in tempi non civili, ma fu naturalmente bandita e punita correlativamente al progredire degli ordinamenti sociali e politici, che avocavano alle Autorità costituite nello Stato il mantenimento della pace sociale, assicurando a ciascuno ciò che gli spetta. Dovette però sempre riconoscersi che anche nelle società più perfettamente ordinate possono ricorrere momenti eccezionali, nei quali l'individuo non può attendere dalle Autorità la difesa dei propri diritti, per

l'attualità del pericolo, che incombe e che non consente remora alcuna, e fu giuocoforza ammettere che in tali condizioni la difesa privata fosse legittima, purchè proporzionata all'attacco, che si deve respingere.

Come vedesi, il fondamento dell'istituto non designa limiti ai diritti da tutelare, ma prevede condizioni imprescindibili per l'esercizio della tutela, ed a questi concetti si ispira l'articolo 56 del Progetto, anche in armonia con la tendenza dottrinale e legislativa oggi nettamente prevalente in tutte le Nazioni.

Pericolo attuale dell'offesa e conseguente necessità della difesa, proporzione tra l'azione e la reazione, sono i requisiti essenziali, che possono discriminare il fatto a norma dell'articolo 56.

Si è esplicitamente il Progetto riferito al pericolo dell'offesa e non all'offesa, perchè sia ben chiaro che la legittima difesa opera contro un pericolo e non reintegra una situazione giuridica già pregiudicata, poichè in questa seconda ipotesi l'offesa costituisce già un fatto compiuto, ed anche filologicamente, oltre che giuridicamente, non potrebbe trovare applicazione la nozione di difesa.

Il presupposto immancabile dell'istituto è dato dal rapporto di necessità, che deve interferire tra l'azione e la reazione. Tale presupposto si trova scolpito nell'esplicito richiamo all'attualità del pericolo.

Quanto all'altro requisito, quello della proporzione tra l'offesa e la difesa, sembravami che esso fosse insito nell'aggettivo « grave », che qualifica l'offesa e nella successiva previsione dell'eccesso nella legittima difesa contenuto nell'articolo 59. Ma poichè da molti si è insistito nel richiederne espressa menzione, e la Commissione Ministeriale ha proposto analogo voto, ho aggiunto nel nuovo testo le parole: « sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa minacciata ».

Sulla possibile estensione della difesa legittima v'è stato chi non solo ha approvato la disposizione del Progetto, ma ha proposto che venisse allargata ad ogni interesse tutelato, sostituendo questa locuzione a quella di diritto, anche perchè spesso può dubitarsi se un determinato interesse (si fa l'esempio del pudore) sia un diritto.

Ma l'istituto riceve limitazioni, nella sua applicazione, ai soli diritti, dalla sua stessa origine. Questa rivela che allora soltanto è possibile ammettere la difesa privata, quando l'interesse, che si vuol tutelare, assume un tal grado d'individualizzazione, da assurgere alla dignità di un vero e proprio diritto soggettivo. Con ciò, beninteso, non s'intende affermare che ad aversi legittima difesa occorra l'azionabilità del diritto, ben potendovi essere diritti soggettivi tutelati diversamente che dall'azione giudiziaria.

Nè giova ricordare, per giustificare la proposta estensione, talune categorie d'interessi, come quelli che attengono alla conservazione della vita, della incolumità personale, del pudore, dell'onore, ecc., perchè anche tali interessi ormai la dottrina riconosce quali veri e propri diritti subbietivi.

67. — La disposizione dell'articolo 57 può dirsi completa degli articoli 55 e 56, ed è dettata dalla necessità di eliminare le controversie, che si fanno, per determinare quale sia la precisa discriminante, che si adegua

all'uso delle armi, compiuto od ordinato dal pubblico ufficiale, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, quando vi sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità.

L'aver conferito al fatto un'autonoma disciplina, lascia cadere anche le altre dispute, che si agitano per fissare se e quali requisiti degli istituti, a volta a volta invocati, debbano sussistere, perchè il pubblico ufficiale e le persone, che, legalmente richieste, gli prestino assistenza, non siano punibili.

Basterà, d'ora in avanti, che si verifichino le condizioni chiaramente indicate nell'articolo 57, dalle quali apparisce che l'uso delle armi o di altra coazione fisica è giustificato, non solo dalla necessità di respingere una violenza (difesa), ma anche per vincere una resistenza all'Autorità (offesa), perchè in entrambe le ipotesi il pubblico ufficiale deve superare gli ostacoli, che rendono impossibile l'esecuzione della pubblica funzione.

Il capoverso dell'articolo si riferisce alle leggi speciali, che alcune volte autorizzano o ordinano l'uso delle armi, anche fuori dei termini della previsione generale contenuta nell'articolo 57. Così, ad esempio, l'articolo 160 del nuovo T. U. delle leggi di P. S., approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1818, autorizza l'uso delle armi, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

Il capoverso, pertanto, è in funzione d'ipotesi aggiunta a quella della prima parte dell'articolo e non potrebbe accettarsene la modificazione, da alcuni proposta: « la legge determina i casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o dei mezzi di coazione fisica ». Tale locuzione è evidentemente in antitesi col sistema del Progetto.

68. — La prima parte dell'articolo 58, che precisa gli elementi dello stato di necessità, non contiene sostanziali innovazioni al Codice vigente e non ha dato luogo ad osservazioni. Nondimeno, dopo l'aggiunta espressa del requisito della proporzione, inserito nell'articolo 56, mi è sembrato necessario completare in tali sensi anche l'articolo 58, perchè, nella differenza di locuzione tra i due articoli, non si trovasse ragione a dubitare che quel requisito fosse estraneo allo stato di necessità. La prima parte dell'articolo 58 appare, perciò, nel nuovo testo del Progetto, completata con le parole: « sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo ».

Si è da molti domandato perchè l'istituto dello stato di necessità non viene esteso a tutti i diritti, in conformità dell'allargamento accolto per la legittima difesa, ma la restrizione è giustificata da l'ovvia considerazione che, mentre la legittima difesa è reazione all'altrui azione, ossia è attività contro la persona che minaccia di offendere, nello stato di necessità, invece, la salvezza del proprio diritto si raggiunge col sacrificio di diritti appartenenti a persone, che non determinarono la situazione pericolosa, e perciò non sarebbe giusto estendere l'istituto alla tutela di altro bene, che non sia quello sommo della integrità fisica, propria od altrui.

Le critiche si appuntano sul primo e, soprattutto, sul secondo capoverso.

Del primo capoverso alcuni vorrebbero la soppressione, perchè ritenuto inutile, altri il completamento con le parole « per ragioni dell'ufficio o della funzione », destinate a ben precisare i limiti della eccezione.

Non ho creduto di poter accettare le due proposte,

Non quella di soppressione, perchè non è esatto che la esclusione della discriminante per colui, che abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo, sia implicitamente consacrata nei limiti dell'istituto. Non sussiste, invero, l'affermata identità di situazione tra chi abbia volontariamente dato causa al pericolo e chi abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. Ciò è tanto vero, che anche nell'ipotesi del capoverso, possono sussistere le condizioni previste nella prima parte dell'articolo, senza che perciò si possa far luogo all'applicazione della discriminante.

Non quella di completare il capoverso con le parole « per ragioni dell'ufficio o della funzione », perchè questa locuzione lascerebbe fuori tutti i casi, in cui la fonte del dovere giuridico è riposta in private convenzioni, esercizio di professioni, arti, mestieri, ecc.

Della portata e del rilievo del secondo capoverso, molti non si sono dato buon conto: alcuni ne propongono la soppressione, altri chiedono che venga meglio chiarita l'ipotesi, alla quale si riferisce.

Ma non parmi che la disposizione meriti la censura di superfluità o di insufficiente chiarezza.

La disposizione è necessaria, perchè risolve un problema assai grave del diritto penale, quello cioè di determinare i limiti, entro i quali la costrizione morale può eliminare la responsabilità di colui, che agisce nello stato di costrizione, e la soluzione non poteva trovar posto nell'articolo 49, che si occupa della violenza fisica, perchè le due ipotesi vanno distinte.

La violenza fisica annulla senz'altro la personalità del costretto, il quale diventa strumento materiale di chi lo costringe (*agitur non agit*), onde si comprende che, come nel diritto privato il contratto, in tale ipotesi, è dichiarato senz'altro nullo, così, nel diritto penale, si affermi senz'altro la irresponsabilità di chi ha compiuto l'azione nello stato di costrizione fisica.

Ma diversa è la condizione di chi opera nello stato di costrizione morale, perchè questa presenta gradi e stadi, che debbono essere presi in varia considerazione, e se fino ad un certo punto può ammettersi il principio romano che *coacta voluntas est etiam voluntas*, non si può disconoscere che la costrizione può raggiungere una intensità e può verificarsi in condizioni tali, da giustificare la irresponsabilità dell'agente. Questa intensità e queste condizioni sono, dal capoverso dell'articolo 58, riassunte e identificate nello stato di necessità.

Il richiamo agli estremi di tale istituto fornisce una delle ragioni della collocazione di questa disposizione nell'articolo 58, ma altra ragione è riposta nella opportunità d'indicare in quale caso lo stato di necessità può dipendere non da forze brute, dal fortuito, dal caso, ma dal fatto di un terzo. Questa ipotesi resta sempre ben distinta dalla situazione, che, a norma dell'articolo 56, rende legittima la difesa, perchè l'azione non è contro chi crea il pericolo, ma contro altri, estraneo alla determinazione della situazione pericolosa.

Quanto alla chiarezza della disposizione ed alla sua coordinazione con alcune altre del Progetto, rilevo che da quanto ho detto risulta già come l'ipotesi del capoverso dell'articolo 58 si distingua da quella dell'articolo 49,

Aggiungo ora che è altresì ben chiara la distinzione tra la disposizione in esame e quelle degli articoli 89, 115 e 52.

Con l'articolo 89 si disciplina il caso di chi annulla in altri la capacità di intendere e di volere, creando uno stato psico-patologico con l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti; con l'articolo 115 si prevede la determinazione di soggetti non imputabili o non punibili a commettere il reato, esclusa la costrizione fisica o morale; ed infine nell'articolo 52 si fa l'ipotesi di chi con inganno determina nell'agente l'errore sul fatto, che costituisce il reato.

La coordinazione di questi articoli palesa che il Progetto offre un sistema compiuto di disposizioni regolatrici delle varie ipotesi, nelle quali, o la volontà e la coscienza sono annullate per l'illecita opera altrui, che va dall'inganno alla violenza fisica, ovvero il colpevole, pur senza concorrere a creare lo stato di non imputabilità o non punibilità dell'agente, sfrutta tali condizioni, per indurre costui al delitto.

In tutte queste ipotesi, esclusa la responsabilità di colui che ha agito in istato di non imputabilità e di non punibilità, la responsabilità stessa si riassume nelle persone, che sono cause mediate dell'evento. Per i casi regolati negli articoli 108 e 82 del Progetto preliminare, è altresì disposto l'aumento della pena.

La Commissione Ministeriale ha espresso l'avviso che tale trattamento di rigore debba estendersi anche alle ipotesi degli articoli 49, 51 e 56, capoverso, del Progetto preliminare. Ma un ulteriore esame della questione mi ha persuaso che non solo non debba estendersi l'aumento della pena alle ipotesi suddette, ma che esso debba altresì essere eliminato dall'articolo 82.

Ho considerato in proposito che senza dubbio, in tutti questi casi, maggiore si presenta la pericolosità dell'agente, ma che la condotta illecita di lui, nelle ipotesi degli articoli 49, 56, capoverso, e 82, trova adeguata punizione nel sistema del Progetto, il quale, nella Parte speciale (articoli 619 e 621), prevede come reati per sè stanti la violenza o la minaccia per costringere a commettere un reato, ed il porre alcuno, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, senza suo consenso, in istato d'incapacità d'intendere o volere. Per il disposto dell'articolo 79, tali reati concorrono con le violazioni delle disposizioni degli articoli 49, 56 e 82, ed è facile perciò vedere che il cumulo materiale delle pene assicura, in questi casi, una energica punizione dei colpevoli.

Resta la ipotesi dell'articolo 51, ma non esito a dichiarare che essa mi sembra meno grave di tutte le altre, per il minore allarme sociale che suscita, per la natura del mezzo usato e per la pericolosità del delinquente, e perciò non parmi necessario aggiungere l'aumento della pena. Questa considerazione spiega altresì che non si trovi nel Progetto, accanto a quelle degli articoli 619 e 621, una disposizione, che punisca il fatto di chi con inganno induca altri a commettere un reato.

69. — L'articolo 59 disciplina l'eccesso colposo dei limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dall'Autorità, ovvero imposti dalla necessità, secondo le previsioni degli articoli 55 a 58.

E' bene chiarire il sistema del Progetto, prima di confutare le osservazioni e proposte presentate perchè si modifichi il tenore della disposizione.

Secondo il Progetto, o l'eccesso è volontario, doloso, e non si è più nei termini degli istituti richiamati dalla disposizione. Ovvero l'eccesso è involontario, in quanto è determinato da errore nella valutazione di quelle situazioni giuridiche, che costituiscono i presupposti di detti istituti, e l'ipotesi si sdoppia nella previsione di due casi: quello dell'errore determinato dal fortuito o altrimenti incolpevole, e quello conseguente a condotta colposa.

Nel primo caso, l'errore non voluto discrimina e rende applicabile gli articoli 55 a 58 malgrado l'eccesso; nel secondo caso, si applica l'articolo 59.

Questi concetti sono espressi con l'avverbio « colposamente », il quale scolpisce il sistema del Progetto, che può riassumersi così: fuori della ipotesi di colpa nell'eccesso, non trova applicazione l'articolo 59.

La illustrazione del sistema adottato fa cadere le preoccupazioni di coloro, che ritengono potersi applicare la disposizione anche quando il turbamento per l'aggressione patita o altre circostanza di fatto abbiano impedito di valutare adeguatamente quale dovesse essere, nella varietà episodica degli avvenimenti, l'azione da compiere, perchè, se il turbamento è tale, da far scomparire ogni ipotesi di colpa, l'articolo 59 non è applicabile.

E la illustrazione medesima conduce a respingere senz'altro la proposta di prevedere nell'articolo 59, accanto all'eccesso colposo, anche l'eccesso volontario.

70. — Innovazioni radicali sono state introdotte nella disciplina del tentativo, sopprimendo la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, tra delitto mancato e delitto tentato.

La prima distinzione è un presupposto dell'articolo 61 del Codice vigente, che ripone il tentativo nel cominciamento dell'azione, escludendo così dall'*iter criminis* punibile tutta la fase così detta di semplice preparazione; ma quale sia questa fase e con quali criteri vada separata da quella propriamente esecutiva, è stato sempre molto difficile determinare, e le teoriche escogitate, l'una dopo l'altra, e spesso ad opera dello stesso autore, sono state dimostrate insufficienti ad offrire gli elementi necessari alle costruzioni giuridiche ed alle applicazioni pratiche.

Occorreva adunque prescindere da tale distinzione, e prendere in considerazione l'idoneità dell'atto, ossia la sua capacità a produrre l'evento, ed il suo valore sintomatico, ossia la rivelazione di una volontà diretta a commettere un delitto. Il primo requisito è essenziale in ogni attività illecita, perchè possa essere qualificata delittuosa per la disposizione generale espressa nell'articolo 53, capoverso; il secondo è indispensabile, perchè rende possibile la coordinazione tra l'atto compiuto e l'evento desiderato, che è il cardine della teorica del tentativo punibile.

Adunque idoneità ed univocità sono attributi necessari e sufficienti degli atti, i quali rientrano nella sfera dell'attività che la legge prende in considerazione, per stabilire quando la condotta illecita comincia ad essere delittuosa.

Il requisito della idoneità era esplicitamente indicato nel Progetto preliminare; quello della univocità sembravami che fosse chiaramente espresso nelle parole « diretti al fine di commettere un delitto »; ma, poichè è stata rilevata la opportunità di una espressa menzione anche di questo requisito, ho, nel nuovo testo, modificata la formula nei seguenti termini « colui che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde ecc. ». La locuzione usata, nella quale sono state soppresse le parole « al fine », rende chiara la necessità della obbiettiva direzione degli atti all'evento, ossia stabilisce che non sarebbe bastevole a far ricorrere il requisito della univocità la conoscenza *aliunde* della intenzione dell'agente, ma occorre che gli atti la rivelino per sè, per quello che sono, per il modo come sono compiuti.

La soppressione della distinzione tra delitto mancato e delitto tentato è stata generalmente bene accetta, perchè rispondente al pensiero della più autorevole dottrina. Riconosciute, infatti, la idoneità e la univocità degli atti, ogni graduazione di questi, ai fini di un diverso trattamento penale, non può essere che arbitraria, quando l'*iter criminis* non giunge sino alla consumazione del delitto, per cause indipendenti dalla volontà del colpevole.

Diverso è il problema nella ipotesi che la consumazione del delitto manchi per l'intervento della volontà dell'agente, perchè in questo caso, se la volontà operi prima che l'azione sia compiuta, evidentemente ricorre la vera e propria desistenza volontaria dell'agente, mentre se, avendo compiuta l'azione, costui riesce solo ad impedire l'evento, non può parlarsi più di desistenza (non si può desistere da un'azione già compiuta), ma solo di ravvedimento, o pentimento che dir si voglia. Le conseguenze giuridiche della distinzione non possono essere che quelle sanzionate dal Progetto: nel primo caso, la desistenza elimina la punibilità del tentativo, salva l'incriminabilità degli atti compiuti come fatti per sè considerati; nel secondo, il ravvedimento, o pentimento, può solo influire nella misura della pena.

Qualcuno ha trovato eccessive le pene comminate nell'articolo 60, ma il confronto con quelle previste negli articoli 61 e 62 del Codice in vigore smentisce subito l'accusa di maggior rigore fatta al Progetto.

71. — Il regolamento delle responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa non si allontana sostanzialmente da quello vigente. Il Progetto se ne occupa, perchè l'ultima legge sulla stampa prevede solo le contravvenzioni di stampa, mentre le sanzioni relative ai delitti e contravvenzioni commessi a mezzo della stampa sono rinviate al Codice penale.

Le critiche alle disposizioni del Progetto si concretano nella responsabilità del direttore o del redattore responsabile della stampa periodica, che permane anche quando sia noto l'autore della pubblicazione, perchè alcuni vorrebbero che venisse, in tale ipotesi, esclusa, salva l'applicazione delle comuni regole della partecipazione di più persone nel reato, quando venisse provato il concorso cosciente del direttore nella pubblicazione dell'articolo incriminato.

La proposta è contraria non solo alla tradizione, ma allo sviluppo ed allo stato della legislazione, che intende riconoscere nel direttore o redattore il capo dell'azienda giornalistica, con tutti i doveri e diritti, i comodi ed i rischi, che a tale qualità ineriscono.

L'attività giornalistica viene considerata come un'organizzazione, ove, essendovi un capo responsabile, nulla dovrebbe avvenire, senza che egli esplicitamente od implicitamente lo avesse approvato.

Ciò spiega la scomparsa della vieta figura del gerente responsabile ammessa dalle vecchie leggi, alla quale è sostituita la responsabilità del direttore o di altro redattore avente determinati requisiti.

E' tutto un sistema destinato a raggiungere la finalità di non lasciare impuniti i reati commessi a mezzo della stampa, ed in tale sistema s'inquadra precisamente la responsabilità obbiettiva, che il Progetto pone a carico del direttore o del redattore responsabile, senza ammettere alcuna prova liberatoria, in tutti i casi.

In seno alla Commissione Ministeriale si levarono voci autorevoli a richiedere che venisse preveduta l'ipotesi dei reati commessi a mezzo di stampa clandestina.

Ho trovato giusta ed opportuna la richiesta, ed ho inserito nel nuovo testo l'articolo 62, il quale, senza fare la distinzione - non più necessaria - tra stampa periodica e stampa non periodica, prevede due ipotesi di clandestinità.

La prima si verifica, quando non siano state adempiute le formalità di legge per la pubblicazione o diffusione della stampa, ma si possano altrimenti identificare le persone indicate nell'articolo 61 (direttore, autore, editore, stampatore). In tal caso si stabilisce che trovano egualmente applicazione le disposizioni dell'articolo 61.

Sarebbe, in verità, molto strano, se si ammettesse che coloro, i quali contravvengono alle prescrizioni, che disciplinano la pubblicazione o diffusione della stampa, si trovassero in condizioni migliori, di fronte alla legge penale generale, di quelli che vi obbedirono. Si darebbe un indiretto incoraggiamento a questa forma di clandestinità.

La seconda ipotesi di clandestinità si verifica, quando siano ignote o non imputabili le persone indicate in detto articolo, ed in questo caso necessità imprescindibili di difesa sociale impongono di colpire penalmente tutti coloro, che, in qualsiasi modo, divulgano gli stampati. Questa seconda ipotesi di clandestinità è, purtroppo, realizzata da episodi frequenti della teppa giornalistica. Il foglio volante, che nasce alla macchia, che nessuno sa donde venga, che ognuno sente terribile propagatore di notizie o di accuse, non raggiungerebbe i suoi illeciti scopi, senza l'opera dei divulgatori. Anche questo è un caso di responsabilità obbiettiva, così che la divulgazione rende applicabile la disposizione a carico di coloro, che l'abbiano compiuta, prescindendo da qualsiasi prova di partecipazione ai reati commessi con la stampa, che essi hanno divulgato.

## CAPO II

*Delle circostanze del reato*

72. — Il Capo II del Titolo III, in armonia con le più recenti ed autorevoli aspirazioni dottrinali, dà ampio sviluppo alla disciplina delle « circostanze del reato ». I punti essenziali di tale disciplina possono così riassumersi: *a)* classificazione delle circostanze; *b)* norme sulla valutazione delle circostanze non conosciute dal colpevole o da lui erroneamente supposte; *c)* norme sulla valutazione delle circostanze nella ipotesi di errore sulla persona dell'offeso; *d)* sistemazione nella Parte generale del Progetto delle circostanze comuni; *e)* norme sugli aumenti e sulle diminuzioni di pena nelle ipotesi di una o più circostanze aggravanti, ovvero di una o più circostanze diminuenti; *f)* norme sulla valutazione delle circostanze, ove concorrano insieme aggravanti o diminuenti. Intorno alle differenze più notevoli tra il Progetto ed il Codice vigente, dirò man mano che se ne presenti l'occasione; il fuggevole accenno testè fatto è tuttavia di per sé sufficiente a segnalare la maggiore completezza del Progetto, anche in questa materia, rispetto al Codice vigente, il quale, come è noto, contiene soltanto poche frammentarie disposizioni al riguardo.

73. — Il Progetto distingue anzitutto le circostanze in oggettive e soggettive. Oggettive sono quelle, che attengono all'oggettività del reato, quelle, cioè, che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni e le qualità personali dell'offeso. Le circostanze soggettive, invece, attengono all'intensità del dolo o al grado della colpa, alle condizioni o qualità personali del colpevole, ai rapporti tra il colpevole e l'offeso, ovvero sono inerenti alla persona del colpevole. Non era dubbio che le circostanze concernenti le condizioni o le qualità andassero classificate fra le oggettive, allorchè riguardassero esclusivamente il soggetto passivo secondario del reato; e tra le soggettive, allorchè riguardassero esclusivamente il colpevole. Qualche dubbio poteva, invece, sorgere nella ipotesi di circostanze concernenti rapporti fra il colpevole e l'offeso (ad es., rapporti di parentela, di relazioni domestiche, di ufficio, di coabitazione), e non è mancato, infatti, chi ha proposto di considerarle, in tal caso, come circostanze miste, cioè oggettive e soggettive, al tempo stesso. Ma non ho creduto di poter deferire a tale avviso, perchè occorreva aver riguardo, in prima linea, alla personalità del colpevole, e perchè la proposta categoria di circostanze miste non avrebbe avuta ragion d'essere, se non a condizione di conferirle una regolamentazione diversa dalle soggettive e dalle oggettive, il che non appariva, nonchè utile, possibile.

Speciale rilievo è dato, nel Progetto, alle circostanze soggettive inerenti alla persona del colpevole, ossia a quelle concernenti la imputabilità, la recidiva e la tendenza a delinquere. E' appena il caso di av-

vertire che non dovevano essere richiamate l'abitudine e la professionalità, poichè il delinquente — o contravventore — abituale o professionale non ha aggravamento di pena, se non come recidivo.

Le circostanze del reato, soggettive o oggettive, aumentano, o diminuiscono, o escludono la pena.

Le distinzioni testè menzionate, ed altre che il Progetto prevede (ad es., circostanze semplici e complesse, comuni o speciali) hanno non soltanto un contenuto sistematico, che sarebbe già di per sè pregevole come sicura guida per l'interprete, ma anche un contenuto fecondo di applicazioni pratiche, rimanendo fissati, con designazioni sintetiche, alcuni gruppi di circostanze, ai quali il legislatore ha spesso occasione di fare riferimento (ad es., articoli 121,122,123); sicchè non appaiono giustificate le critiche, le quali affermano il carattere dottrinale — e quindi la superfluità in un Codice — dell'articolo 74.

74. — L'articolo 63, prima parte, disciplina la valutazione delle circostanze aggravanti, o attenuanti, o esimenti nella duplice ipotesi che esse sussistano, ma non siano conosciute dall'agente (se lo sono, *nulla quaestio*), ovvero siano da lui per errore ritenute inesistenti. In tale ipotesi, le aggravanti sono valutate a carico, le attenuanti o le esimenti a favore. Tuttavia, se la circostanza escluda la pena, il giudice ha facoltà di ordinare una misura di sicurezza, qualora, beninteso, si convinca trattarsi di persona socialmente pericolosa (articoli 208 e seguenti). Quale sia la misura di sicurezza applicabile, è detto in altra parte del Progetto; si vedano, specialmente, gli articoli 222, ultimo capoverso, e 235.

I capoversi dell'articolo 63 regolano la ipotesi, in cui l'agente ritenga per errore che esistano circostanze aggravanti, o attenuanti, o esimenti. Le aggravanti non sono valutate contro, le attenuanti non sono valutate a favore; le esimenti, invece, sono sempre valutate a favore. Tuttavia, nel caso di esimente erroneamente supposta, allorchè l'errore dell'agente sia determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, se il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Tranne quest'ultima aggiunta, l'articolo 63 non differisce, a chi ben guardi, dall'articolo 61 del primo Progetto, se non nella forma, poichè l'ipotesi che l'agente, per errore, ritenga inesistente una circostanza, poteva, a rigore, ritenersi compresa nella non conoscenza.

Varie critiche sono state mosse alle soluzioni adottate nel Progetto. Si è detto, ad es., che le aggravanti non conosciute non debbono essere mai valutate contro; che le attenuanti non conosciute non sono da valutarsi a favore; che, se si esclude l'applicazione delle aggravanti e delle attenuanti per il colpevole, il quale, per errore, le abbia ritenute esistenti, a maggior ragione la si deve escludere per il colpevole, il quale le ignorava del tutto; che inesatta è la diversa disciplina dell'errore riguardo alle esimenti e alle attenuanti, non comprendendosi perchè le prime, se credute esistenti, siano valutate a favore e le altre, del pari credute esistenti, non lo siano. Queste e le altre critiche si appuntano tutte contro il sistema,

forse rigoroso ma lineare, del Progetto, il quale, giova affermarlo subito, si discosta, da quello del Codice vigente, molto meno di ciò che possa a prima vista apparire.

Una netta distinzione doveva anzitutto farsi tra aggravanti e attenuanti da un lato e esimenti dall'altro. Sotto la denominazione di circostanze, che escludono la pena, il Progetto comprende tutte le circostanze, che escludono il reato, ovvero la pena, lasciando alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale il determinarne la esatta classificazione, assai difficile in un Codice. Forse, alle circostanze che escludono il reato, conveniva meglio la denominazione di «cause», perchè esse, in sostanza, escludono uno degli elementi costitutivi, generali o speciali, del reato, il quale, per effetto di tali circostanze o cause, non esiste più soggettivamente o oggettivamente. Ciò che importa affermare, tuttavia, è che, in ordine a tali circostanze, o cause, non si può adottare una regola diversa da quella che impera per gli elementi costitutivi del reato. Come il reato deve esistere oggettivamente e soggettivamente, così, perchè la circostanza esimente funzioni a favore dell'agente, basta che essa esista realmente, anche se dall'agente non conosciuta o ritenuta per errore inesistente; ovvero che essa, anche se inesistente, sia ritenuta esistente. Nella prima ipotesi, invero, la effettiva esistenza della esimente fa sì che il reato non sussista oggettivamente: se taluno, ad es., agisce, senza saperlo, in stato di legittima difesa, ovvero, sempre senza saperlo, esercita un diritto, egli non potrà essere ritenuto responsabile, perchè, in effetti, agisce nell'ambito del diritto.

Nella seconda ipotesi, poi, si agisce, sia pure per errore, nel ragionevole convincimento della esistenza di una circostanza di esclusione della pena, ad es., legittima difesa putativa, e perciò sostanzialmente non si commette reato per difetto dell'elemento psicologico. Giusta quanto sopra si avvertiva, la punibilità non è esclusa nella seconda ipotesi testè accennata, ove si tratti di errore determinato da colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge quale delitto colposo; come in tema di errore sul fatto che costituisce reato (articolo 51), la responsabilità a titolo di dolo si muta in responsabilità a titolo di colpa, quando, beninteso, della colpa sussistano gli estremi.

In quanto possano trovare applicazione, le norme testè accennate valgono anche per le circostanze di esenzione dalla sola pena. Il più delle volte l'errore — o ignoranza — cadrà sulla *norma iuris*. Così il custode che, dopo aver cagionato colposamente l'evasione di un detenuto, ne procuri la cattura entro tre mesi dall'evasione, andrà esente da pena, anche se per avventura ignori la disposizione dell'articolo 392, capoverso, del Progetto; in questo e in altri casi, la norma che importa l'esenzione da pena o dichiara la non punibilità (ad es., articolo 607, capoverso) funziona indipendentemente dalla conoscenza, che della norma stessa abbia avuta l'agente.

Per ciò che attiene alle circostanze di esclusione da pena ritenute per errore esistenti, è invece evidente che la falsa credenza dell'agente non può avere effetto a lui favorevole, se non quando la circostanza sia effettivamente prevista dalla legge. Se taluno crede che il furto in danno del

fratello con lui non convivente non sia punibile, non per questo andrà esente da responsabilità: entra qui in campo l'applicazione di un altro principio, che cioè l'ignoranza della legge penale non scusa.

E' appena da avvertire che l'articolo 63 non è applicabile rispetto alle circostanze, che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

L'ipotesi che taluno creda di agire in istato di incapacità o di scemata capacità d'intendere o di volere, talora non è neppure configurabile; è inammissibile, ad es., che taluno agisca, ritenendo per errore di essere infermo o seminfermo di mente.

Talora, invece, l'ipotesi sarebbe astrattamente configurabile, come se alcuno ritenesse di avere meno dei quattordici anni, o più di quattordici e meno di diciotto anni. Ma, anche in questi ultimi casi, è evidente che l'opinione dell'agente non possa avere alcuna influenza, trattandosi di stati o condizioni di fatto, le quali debbono essere realmente esistenti, perchè possano essere presi in considerazione all'effetto di escludere o di diminuire l'imputabilità.

La norma dettata nell'ultimo capoverso dell'articolo 63, infine, non potrà trovare applicazione, allorchè l'esenzione da pena sia facoltativa, come nell'ipotesi di ingiurie reciproche (ritorsione: articolo 607), essendo evidente che neppure colui, il quale offese secondo in ordine di tempo, potrebbe invocare senz'altro, a suo favore, l'errore sulla circostanza esimente, dato che la dichiarazione di esenzione da pena è lasciata all'apprezzamento discrezionale del giudice.

Giova avvertire qui che di regola la provocazione, circostanza attenuante, non è valutata a favore, se putativa. In qualche caso, tuttavia, il Progetto considera, sia pure con speciali requisiti, la provocazione come circostanza di esclusione da pena; ad es., nell'articolo 607, capoverso, in tema d'ingiuria e diffamazione; non v'ha dubbio, pertanto, che in tali casi sia applicabile la regola dettata nell'ultima parte dell'articolo 63.

75. — Già ho accennato alla soluzione, che il Progetto adotta, circa il modo di valutare le aggravanti e le attenuanti; soluzione ispirata a concetti realistici, che ha, se non altro, il merito di sgombrare il campo da una serie di indagini, sempre difficili, spesso impossibili, dirette ad accertare se il colpevole avesse o meno conoscenza della circostanza. Dispone il Progetto che le aggravanti e le attenuanti erroneamente supposte non sono valutate contro o, rispettivamente, a favore; che, invece, se in realtà esistenti, sono valutate, rispettivamente contro o a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute o per errore ritenute inesistenti. In altre parole, ciò che determina l'applicazione o la non applicazione della circostanza aggravante o attenuante è la esistenza o la non esistenza materiale della circostanza medesima, indipendentemente dall'elemento psicologico. Per quanto attiene alle circostanze aggravanti oggettive, la disposizione del Progetto costituisce un'applicazione della norma eccezionale, indicata nel secondo capoverso dell'articolo 46, sulla responsabilità oggettiva; si tratta appunto di ipotesi, in cui la circostanza è posta dalla legge a carico del-

l'agente, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, per una esigenza di maggior rigore, ispirata a creare un sistema unitario di responsabilità, rispetto, così ai reati dolosi, come a quelli colposi.

Occorre por mente che le aggravanti e le attenuanti non sono condizioni essenziali, ma elementi puramente accidentali del reato: esse, cioè, possono casualmente accedere ad un reato già perfetto nei suoi elementi costitutivi, modificandone non la qualità, ma la quantità, non l'intima essenza, ma soltanto la gravità, di guisa che esclusivamente la pena viene ad essere aumentata o diminuita. Siffatta profonda differenza, tra gli elementi costitutivi del reato e le circostanze di esclusione da pena da un lato, e le circostanze aggravanti o diminuenti dall'altro, giustifica di per sé una diversa regolamentazione rispetto all'elemento psicologico.

A parte la questione se l'articolo 45 del Codice vigente richieda la volontarietà rispetto soltanto agli elementi costitutivi (come taluno desume dalle parole « se non abbia voluto il fatto che costituisce il delitto »), è certo che, anche secondo tale Codice, in numerosi casi è escluso che l'agente debba avere conosciuta, e quindi voluta, l'aggravante; niuno ha mai dubitato, ad es. dell'applicabilità dell'aggravante, di cui all'articolo 431 del Codice vigente, anche se si dimostri che il ladro non conosceva il valore molto rilevante della cosa rubata.

D'altra parte chi versa in *re illicita* deve rispondere di tutte le eventualità e di tutte le conseguenze della sua azione. Non vale obiettare che questo principio, ammissibile per ciò che concerne le maggiori, non volute, conseguenze del reato, è inammissibile rispetto alle circostanze. Colui che, coscientemente e volontariamente, intraprende un'attività criminosa, deve correre tutti i rischi inerenti all'attività medesima, non solo per ciò che più strettamente attiene all'evento, ma anche per ciò che attiene alle modalità, con le quali la sua attività si svolge, alle circostanze casuali che si insinuano nel processo esecutivo del reato. Siffatta regola non è che giustamente rigorosa, e sarebbe assai pericoloso che si dovesse in ogni caso raggiungere la prova, sempre difficile, sovente impossibile, della conoscenza dell'aggravante da parte dell'agente. Del resto, se si ammette che si risponde di tutte le conseguenze del proprio fatto doloso, e cioè anche di quelle che eccedono il fine propostosi dal colpevole (si veda, ad es., l'articolo 374 del Codice vigente, in tema di lesioni), in base al principio della preterintenzionalità (ossia per responsabilità *ex lege* in ordine al *plus*, non voluto, della conseguenza), non si sa vedere perchè questo principio non dovrebbe valere in tema di aggravanti non conosciute o, per errore, ritenute inesistenti; esse debbono stare a carico, in quanto si è obiettivamente verificata una lesione del bene giuridico maggiore di quella voluta dal colpevole.

Sempre in base allo stesso criterio direttivo di aver riguardo alla lesione effettivamente verificatasi, sono regolate nel Progetto le aggravanti putative, non valutate a carico, perchè la maggiore lesione opinata non ha avuto luogo; le attenuanti esistenti, ma non conosciute o ritenute per errore inesistenti, valutate a favore, perchè si è verificata la minor lesione; e le attenuanti putative, non valutate a favore, perchè in effetti non si è verificata la minor lesione opinata dal colpevole.

Non ho creduto di poter aderire ad una opinione, certamente autorevole, secondo la quale si sarebbe dovuto tener conto, per la valutazione delle circostanze, della loro previsione, come certe, probabili, o possibili, da parte dell'agente. In sostanza si vorrebbe, secondo tale opinione, trasportare in tema di circostanze la teoria della previsione, della rappresentazione, da taluno sostenuta in ordine agli elementi costitutivi del reato. Senonchè, a parte le differenze, sopra accennate, tra gli elementi costitutivi e le circostanze aggravanti o attenuanti, e a parte che la circostanza preveduta come certa può, rispetto all'elemento psicologico, ritenersi conosciuta, non può negarsi che l'indagine circa la previsione, come probabile, della circostanza da parte dell'agente, sarebbe assai difficile; e quella circa la previsione come semplicemente possibile del tutto inutile, poichè ogni circostanza, in quanto compatibile con una determinata figura di reato, è possibile, per il fatto che essa costituisce un accessorio, una casualità, una modalità del reato medesimo. In altre parole la previsione della possibilità si comprende rispetto all'evento, non rispetto alle circostanze.

76. — L'articolo 63 regola la valutazione delle circostanze nella ipotesi che si tratti di circostanze relative ad un imputato singolo. Le norme relative alla comunicabilità delle circostanze nella ipotesi di concorso di persone nel reato sono regolate altrove, e troveranno la loro illustrazione a proposito degli articoli 121 a 123 del Progetto.

Qui occorre aggiungere che il rigore dell'articolo 63 è mitigato notevolmente dal successivo articolo 64, relativo alla valutazione delle aggravanti e delle attenuanti nel caso di errore dell'agente sulla persona offesa da un reato. Il detto articolo 64 era, nel primo Progetto, inserito nel Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato - e precisamente nel Capo IV - Della persona offesa dal reato - (articolo 119), e concerneva soltanto le circostanze aggravanti, che riguardavano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti fra l'offeso e il colpevole, escluse quelle attinenti all'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche. In adesione ad autorevoli proposte, il nuovo testo, il quale regola anche le circostanze attenuanti erroneamente supposte, concernenti le condizioni, qualità o rapporti predetti, è stato collocato nel Titolo e Capo in esame, venendo così a completare l'argomento delle circostanze non conosciute o erroneamente supposte, nell'ipotesi di unico agente.

L'articolo 85 del Progetto pone il principio che quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, sia cagionata un'offesa in danno di persona diversa da quella, alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salvo quanto è disposto nell'articolo 64. Quest'ultimo articolo, a sua volta, costituisce una eccezione all'articolo 63. Sarebbe stato invero eccessivo che, ad es., colui il quale, per errore, abbia ucciso, anzichè la persona contro la quale la sua azione era diretta, il proprio padre, dovesse rispondere di parricidio. E perciò la prima parte dell'articolo 64 dispone che, nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le aggravanti concernenti le condizioni o qualità dell'offeso e i rapporti fra offeso e colpevole.

In armonia con lo stesso concetto di mitigazione, il primo capoverso dell'articolo 64 stabilisce che sono invece valutate a favore le attenuanti erroneamente supposte, che concernono le condizioni, qualità o rapporti predetti.

Il temperamento è stato tuttavia escluso (articolo 64, capoverso 2°) per le circostanze, che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche dell'offeso; ed invero, così l'età come le altre condizioni anzidette costituiscono stati di minorata resistenza della persona offesa, e perciò sarebbe ingiusto che l'errore potesse risolversi in un favore per il colpevole. In tali ipotesi, pertanto, rivive, in tutto il suo rigore, l'articolo 63.

E' appena il caso di aggiungere che il temperamento testè indicato concerne tutti i casi di errore sulla persona, e cioè non soltanto l'errore sulla identità (*aberratio ictus*, non riconoscimento della persona che si vuole offendere), ma anche la ignoranza delle qualità e condizioni dell'offeso, ovvero l'ignoranza dei rapporti tra colpevole e offeso. Così chi, ad es., uccida il padre, ignorando i rapporti di parentela che lo legano alla vittima, risponderà di omicidio, e non di parricidio.

77. — Giova qui osservare che il rigore dell'articolo 63 è, in tema di aggravanti, minore di quello che possa apparire a prima vista. Vi sono infatti aggravanti — in genere soggettive, attinenti all'elemento psicologico —, che, per loro natura, o per il modo, con il quale sono state formulate nel Progetto, presuppongono, per essere applicate, la loro conoscenza da parte dell'agente. Così, per rimanere nel campo delle aggravanti comuni, avviene, ad es., per le circostanze prevedute nei numeri 5° e 6° dell'articolo 65. La espressione « avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa » importa che il colpevole debba avere conosciuta la circostanza, perchè ognuno può giovarsi, ma non approfittare di ciò che non conosce. L'ignoranza esclude la intenzione di profittare.

Così la sottrazione all'esecuzione di un mandato di cattura deve essere, per espressa disposizione, volontaria; di guisa che il colpevole non solo deve conoscere l'esistenza del mandato e della sua eseguibilità, ma deve sottrarsi alla cattura per cause dipendenti dalla sua volontà,

78. — Il Progetto adotta il sistema, generalmente approvato, di elencare nella Parte generale una serie di circostanze aggravanti comuni. Le critiche che si sono fatte a tale sistema si riducono, sostanzialmente, ad osservare che è impossibile fare delle elencazioni complete, e che le circostanze, indicate come comuni, in realtà non lo sono rispetto a tutti i reati. Senonchè è facile rispondere che non deve confondersi la impossibilità con la difficoltà. È innegabile che vi sono circostanze, le quali possono funzionare per quasi tutti i reati, o per gruppi notevoli di reati, ad es., il motivo a delinquere, la provocazione, ecc; ed il fatto, come è stato osservato, che talvolta, nella Parte speciale, per una singola ipotesi di reato si disponga l'inapplicabilità di una circostanza comune, non è motivo per negare che si tratti di circostanza comune, appunto perchè la non applicazione è eccezionale e fondata su ragioni particolarissime.

In materia di circostanze, i sistemi che il legislatore può adottare si riducono a tre:

a) Deferire al giudice il potere discrezionale di aumentare o diminuire la pena, senza stabilire circostanze specifiche e neppure i criteri direttivi ai quali il giudice deve ispirarsi. E' il sistema seguito dal Codice vigente per le attenuanti generiche; ma, a parte l'inconveniente, a tutti noto, dell'abuso di tale istituto, per il quale il giudice spesso concede le attenuanti generiche per non motivate considerazioni di equità, è evidente che il sistema non può ammettersi per le aggravanti.

b) Deferire al giudice il potere discrezionale anzidetto, stabilendo però alcuni criteri direttivi. Neppure questo sistema era accettabile. Ed invero esso si sarebbe risolto in un duplicato dell'articolo 137, in quanto i motivi delle aggravanti e delle diminuenti sono sempre quelli specificati in detto articolo, ossia la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.

c) Stabilire aggravanti o attenuanti specifiche, ossia elencate per categorie tassative. E' ciò che fa il Progetto, formulando un quadro, abbastanza vasto e relativamente completo, delle circostanze comuni, con vantaggi di carattere sistematico innegabili, in quanto, tra l'altro, si evitano ripetizioni inutili ed ingombranti nella Parte speciale e nelle leggi speciali.

Il sistema ha precedenti nel Codice penale per la Repubblica di San Marino (ove ha fatto ottima prova) e nel Progetto Ferri e, mentre costituisce un ulteriore sviluppo di un indirizzo legislativo già iniziato dal Codice del 1889, risponde anche ad autorevoli aspirazioni dottrinali.

79. — Giova qui porre bene in chiaro, in risposta ad obiezioni che sono state fatte, che la funzione dell'articolo 137 nei confronti delle circostanze (comuni e speciali) è ben delimitata. Le circostanze indicate nell'articolo 137 non sono che criteri direttivi tracciati al giudice per l'esercizio del potere discrezionale conferitogli di determinare la pena in concreto, entro il massimo e il minimo stabiliti dalla legge per ciascun reato. Il riconoscere invece e l'applicare una circostanza che la legge considera specificamente come causa di aumento o di diminuzione di pena non rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è apprezzamento di fatto e di diritto.

La discrezionalità risorge soltanto per la determinazione dell'aumento o della diminuzione della pena, in relazione alla concreta accertata circostanza.

80. — Precisato così quale sia il carattere delle aggravanti e attenuanti comuni, è da aggiungere che esse aggravano, o rispettivamente attenuano, il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali (articoli 65 e 66). La prima ipotesi è di per sé evidente: se una determinata circostanza è dalla legge considerata come elemento costitutivo di un determinato reato, essa non può in pari tempo funzionare come causa di aggravamento o di diminuzione della pena; così l'abuso di poteri

o la violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione non costituirà aggravante nel peculato, perchè la qualità di pubblico ufficiale è, nel peculato, elemento costitutivo. La seconda ipotesi si verifica quando la legge preveda come aggravante speciale di un singolo reato una circostanza comune; il che può avvenire, o perchè il legislatore abbia voluto fissare un aumento o una diminuzione di pena diversi da quelli stabiliti per le circostanze comuni, ovvero perchè la circostanza comune è — nella Parte speciale del Codice o in leggi speciali — compresa in altra circostanza complessa (articolo 72).

81. — Deferendo ad autorevoli osservazioni, ho cercato di ottenere una maggiore sintesi rispetto alle circostanze aggravanti e attenuanti comuni, quali figuravano negli articoli 62, 63 e 64 del primo Progetto. Tale sintesi, tuttavia, non poteva giungere fino al punto, come si era da taluno proposto, di togliere ogni specificazione e di delineare soltanto alcuni criteri direttivi per il giudice. Le ragioni, per le quali non mi è sembrato di poter accogliere tale proposta, sono state già accennate e non occorre ripeterle: esse del resto si riassumono nella necessità di non concedere al giudice un potere discrezionale così ampio, da confinare con l'arbitrio, specie in tema di aggravanti.

Alle differenze più notevoli tra il primo ed il secondo Progetto, in questa materia, verrò rapidamente accennando:

a) Speciale importanza è data ai moventi tali da rivelare una particolare capacità a delinquere del colpevole, quando cioè essi siano abietti o futili. Ho tolto l'aggettivo « perversi », perchè mi è sembrato troppo generico. La perversità dei motivi potrà essere tenuta presente dal giudice agli effetti di determinare la pena entro i limiti del massimo e del minimo (articolo 137). I concetti di abiezione e di futilità, intesi come sintomo di maggiore pericolosità, sono abbastanza determinati: l'uno indica un particolare grado di perversità, l'altro contiene in sé l'idea di sproporzione tra movente e azione criminosa, e può giungere sino alla brutale malvagità.

b) Ai motivi, all'elemento psicologico, attiene altresì la circostanza dell'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé od altri il prodotto o il profitto o il prezzo o la impunità di altro reato. Ho soppresso l'ipotesi dell'aver commesso il reato soltanto in occasione di altro reato. Invero, ciò quasi mai è indice di maggiore pericolosità, mancando il nesso di causalità fra i due reati.

c) Ho aggiunta la circostanza dell'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento. Attiene, anch'essa, all'elemento psicologico, in quanto l'agire (nella duplice ipotesi di « azione » ed « omissione »), nonostante la previsione dell'evento, costituisce un grado più intenso di colpa, ed è indice di maggiore pericolosità.

La formula sembra avere una più esatta precisazione di quella adoperata nel Progetto Ferri: « l'aver, nei delitti colposi, cagionato il danno in circostanze, che lo rendevano molto probabile e facilmente prevedibile ».

A parte, invero, che nella formula anzidetta non si contemplano i delitti colposi di pericolo, ho considerato che occorre avere riguardo alla previsione, non alla prevedibilità; e tanto meno alla probabilità, la quale non è che un grado della possibilità.

d) Ho conservate le aggravanti dell'aver adoperato sevizie e dell'aver agito con crudeltà verso le persone; ho invece tolte le altre dell'aver agito con violenza contro le persone, o con minaccia o con inganno. Ho considerato, infatti, essere miglior partito che il legislatore contempli, ove lo creda, la violenza, la minaccia o l'inganno come aggravanti speciali, cioè di singoli reati; in tali casi si avrà un reato complesso (articolo 87), anziché concorso di reati. Enumerare la violenza, la minaccia e l'inganno come aggravante comune sarebbe stato forse eccessivo, in quanto ne sarebbero rimasti aggravati un gran numero di reati, tenuto conto che *aut vi, aut fraude delinquitur*.

e) Il numero 5° dell'articolo 65, con una notevole sintesi rispetto al numero 3° dell'articolo 62 del primo Progetto, considera come aggravante l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Spetterà al giudice determinare quando le dette circostanze ricorrano. Il concetto non ha che due limiti: la specie della circostanza (tempo, luogo, persona), e la potenzialità di essa ad ostacolare, diminuire la difesa pubblica o privata. Il tempo di notte, ad es., costituirà aggravante, solo se l'anzidetta difesa sia stata, o ne potesse essere ostacolata; così il furto commesso di notte, ma in luogo ove vi sia concorso di gente, ad es., in una festa da ballo, non sarà aggravato.

f) Anche il numero 6° dell'articolo 65 è stato oggetto di sintesi, in confronto del primo Progetto (articolo 62, numero 7°). Ho limitata l'ipotesi dell'aggravante all'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si sia sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, spedito per un precedente reato. Il maggiore allarme suscitato dalla ulteriore delinquenza del latitante, la maggiore pericolosità di lui sono di per sé evidenti e giustificano l'aggravante. Mi è apparso, invece, eccessivo costituire, come faceva il primo Progetto, una aggravante della latitanza, sia pure volontaria, rispetto non ad un nuovo reato, ma al reato stesso, che dalla latitanza sarebbe rimasto aggravato; onde tale ipotesi ho soppressa. Si noti che l'aggravante concorre con la recidiva, se per il precedente reato sia intervenuta condanna irrevocabile e il giudice non escluda, nei casi in cui ne ha facoltà, la recidiva medesima (articoli 102 e 103).

g) Il numero 5° dell'articolo 62 del primo Progetto, il quale prevedeva genericamente l'aver cagionato un danno o un pericolo di danno patrimoniale di rilevante gravità, è stato modificato. Ho anzitutto limitata l'aggravante ai delitti contro il patrimonio, o che comunque offendano il patrimonio, e a quelli che siano determinati da motivi di lucro: in secondo luogo ho specificato che il danno deve essere stato cagionato alla persona offesa dal reato: ho escluso, infine, il semplice pericolo di danno.

La precedente formula, troppo ampia, avrebbe potuto essere interpretata

nel senso che, ad es., contemplasse anche il danno patrimoniale, che la famiglia risente per la uccisione di un suo membro. La limitazione ai delitti contro il patrimonio e ai delitti, che, pur essendo classificati in Titoli diversi da quello contro il patrimonio (ad es., falso, peculato, concussione) abbiano come effetto un danno patrimoniale, insieme con la specificazione che il danno deve essere cagionato al soggetto passivo secondario del delitto, indicano chiaramente che il Progetto ha inteso riferirsi al così detto « danno patrimoniale penale » in senso stretto. L'espressione « cagionato » esprime poi sufficientemente il concetto che tra l'azione (o la omissione) e il danno deve esistere un rapporto di causa ad effetto (danno diretto o indiretto).

Ho richiesto, infine, il danno effettivo, e non soltanto il danno potenziale (pericolo di danno).

h) L'aver aggravato, o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso, è anch'essa circostanza, che, quanto meno, è indice di maggiore pericolosità.

i) Più sinteticamente ho enunciata l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto.

Ho soppressa l'ipotesi dell'abuso della qualità, che era preveduta nel primo Progetto (articolo 63, numero 1°), conosciuta in dottrina col nome di abuso della qualità inerte, ossia senza l'esercizio della funzione. Fu autorevolmente osservato che tale ipotesi, o è irrilevante ai fini penali, ovvero è compresa nel concetto di abuso di poteri o violazione dei doveri: l'abuso, d'altro canto, è l'uso oltre i limiti imposti dal diritto, l'uso illegittimo della potestà inerente all'ufficio; il non uso di tale potestà, allorché sia illegittimo, costituisce violazione di doveri attinenti all'ufficio.

l) Il numero 10° dell'articolo 65 prevede l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o persona incaricata di un pubblico servizio, o un ministro del culto cattolico ovvero di un culto ammesso nello Stato, o un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto ovvero a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

E' superfluo ricordare che l'aggravante non trova applicazione, allorché la qualità di pubblico ufficiale della persona, contro la quale il fatto è commesso, sia elemento costitutivo; piuttosto devesi notare che la norma contiene un notevole allargamento di fronte all'articolo 200 del Codice vigente, prevedendo, non soltanto l'ipotesi che il fatto sia ammesso a causa, ma anche quella in cui il fatto sia commesso esclusivamente nell'atto dell'adempimento delle funzioni: giusta concessione al principio d'autorità.

E' da aggiungere che la norma della quale trattasi ha il pregio, tra l'altro, di eliminare le numerose questioni sorte a proposito dell'articolo 130 del Codice vigente, non riprodotto nella Parte speciale del Progetto.

Si noti la differenza che il Progetto fa, tra il caso di reato commesso da un ministro del culto e quello di reato commesso contro un ministro

del culto. Nel primo, l'aggravante ha luogo, qualunque sia il culto, al quale il ministro appartiene, sia esso la religione dello Stato, ovvero un culto ammesso, o anche un culto non ammesso, non potendo l'illiceità del culto diminuire l'aggravante. Nel secondo caso invece l'aggravante ha luogo solo se il delitto sia commesso contro un ministro del culto cattolico o di un culto ammesso, non potendo i ministri dei culti non ammessi fruire della particolare tutela, inerente all'aggravamento della pena.

*m)* Costituisce altresì aggravante comune l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero di relazioni di ufficio o di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità.

Due osservazioni giova fare rispetto al corrispondente numero 4° dell'articolo 63 del primo Progetto. A togliere ogni dubbio, ho preveduta espressamente l'ipotesi della ospitalità, a complemento di quella della coabitazione. Ciò, per quanto sia vero che l'ospitalità non sempre coincide con la coabitazione, servirà ad eliminare le questioni, che con il vigente Codice si fanno circa i caratteri della coabitazione. L'ospitalità, infatti, è, di regola, temporanea e momentanea; orbene, costituendo aggravante l'abuso delle relazioni di ospitalità temporanea e momentanea, non si potrà più dubitare che sia aggravato il reato commesso con abuso delle identiche relazioni di coabitazione.

Aderendo ad autorevoli critiche, ho soppressa l'ipotesi della violazione dei doveri inerenti allo stato, ufficio o professione del colpevole: invero tale aggravante, perchè generica, avrebbe, in pratica, avuto un'applicazione eccessivamente estesa, e forse non sempre giustificabile, essendo assai facile l'occasione di delinquere (specialmente in materia contravvenzionale), in relazione ad un particolare stato, ufficio o professione.

Ho soppresso il numero 3° dell'articolo 63 del primo Progetto, soprattutto per la considerazione che le ipotesi ivi contemplate (aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessità o consuetudine o destinazione alla pubblica fede, o destinate a scopo di pubblico servizio o di pubblica utilità, difesa e reverenza) non riguardano un gruppo così notevole di reati, da poter essere considerate come comuni. Esse pertanto, sono state ricondotte, ove ne è stata riconosciuta la necessità, tra le aggravanti speciali

82. — Il gruppo delle attenuanti comuni è sostanzialmente costituito da talune circostanze, che riflettono moventi o stati d'animo moralmente o socialmente apprezzabili, ovvero modalità di esecuzione, o fatti posteriori al reato, che rivelano anch'essi, nel colpevole, una minore capacità a delinquere.

Sono circostanze attenuanti comuni:

*a)* L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. Una maggiore specificazione non sarebbe stata possibile; si sarebbe incorso in una casistica necessariamente incompleta. È il giudice che, nel suo prudente arbitrio, deve riconoscere nei motivi a delinquere la

speciale perversità, o il particolare valore morale o sociale, che lo autorizzano ad applicare rispettivamente l'aumento o la diminuzione sulla pena che egli avrebbe inflitto in concreto, nei limiti della legge, ove non fosse concorsa l'aggravante o l'attenuante. E pertanto la critica, ancor qui ripetuta, che i motivi sono valutati due volte, una agli effetti dell'articolo 137, l'altra agli effetti dell'aggravante o della diminuzione, non è fondata, in quanto i motivi indicati nell'articolo 137 sono generici, quelli che costituiscono aggravante o diminuzione sono specifici. Né occorre che io insista più oltre sulla diversa funzione dell'articolo 137 rispetto alla determinazione della pena da infliggere. Giova, invece, rilevare come, attraverso i moventi, il giudice potrà fare una giusta valutazione delle passioni; e come la diminuzione, della quale trattasi, abbia dato modo di sopprimere nella Parte speciale varie disposizioni che attenuavano la pena, in vista appunto di particolari moventi.

Ho soppresso le parole « per causa d'onore », che si leggevano nell'articolo 64, numero 1°, del Progetto del 1927. Formalmente ho considerato che la causa di onore si risolve, anch'essa, in un motivo di particolare valore morale o sociale, sicchè l'espressa enunciazione poteva apparire superflua.

Ma la soppressione è dovuta ad una ragione ben più importante. Nella Parte speciale, invero, dove la « causa d'onore » è presa più volte in speciale considerazione (infanticidio, aborto, omicidio, lesioni), essa può essere invocata anche da chi si sia posto in una situazione d'illiceità, della quale l'agente vuole allontanare da sé le conseguenze disonoranti.

Nell'infanticidio, ad es., la causa di onore è ammessa altresì quando l'agente si sia volontariamente ed illecitamente posto in condizioni di compromettere il suo onore. Ora, si sarebbe potuto dubitare che anche in tema di diminuenti generali la causa d'onore potesse invocarsi da chi, col proprio fatto delittuoso o illecito, si sia posto in una situazione disonorevole: dall'adultera, per esempio, che sopprima il testimonio delle sue turpitudini. Per quanto a tale interpretazione potesse fare ostacolo la locuzione dell'articolo 64 del testo preliminare « l'aver agito per causa d'onore o per altro motivo di particolare valore morale o sociale », locuzione che lasciava intendere come altresì la causa d'onore dovesse porgersi quale un motivo di particolare valore morale o sociale, tuttavia, a togliere ogni dubbio, mi sono indotto alla soppressione alla quale accennavo. Essa sta, pertanto, a significare che la diminuzione generale in parola rientra tra i motivi di particolare valore morale o sociale, e, come quelli, non può identificarsi, per la contraddizione che non lo consente, con motivi ignobili o illeciti.

b) L'aver reagito in stato d'ira, determinata da un fatto ingiusto altrui.

Secondo il Progetto, per la provocazione occorre anzitutto un fatto ingiusto altrui, che abbia determinato nel colpevole uno stato d'ira. Tale fatto deve essere realmente avvenuto ed effettivamente ingiusto. Infatti, per il capoverso dell'articolo 63, già esaminato, l'errore dell'agente circa la esistenza del fatto e la ingiustizia del medesimo non potrebbe giovargli.

Il rigore di questa soluzione e l'apparente contrasto che potrebbe riscontrarsi nel fatto che il Progetto ammette la legittima difesa putativa, mentre esclude la provocazione putativa, si spiegano con la diversa natura dei due istituti (in quanto, mentre la legittima difesa è reazione difensiva, nell'ambito del diritto, la provocazione è reazione offensiva, cioè vendetta, fuori del diritto), e con la necessità di evitare l'abuso, nella concessione della provocazione, fin qui verificatosi nella pratica giudiziaria.

In secondo luogo, occorre che l'azione del colpevole costituisca una reazione e che questa reazione avvenga mentre permane lo stato d'ira. Non sarebbe esatto ritenere — come è stato fatto — che, parlandosi di reazione in stato d'ira, la provocazione sussista soltanto allorchè la reazione sia simultanea con il fatto ingiusto provocatore. Il requisito della simultaneità, del a immediatezza, non è espresso dalla formula del testo; ciò che conta è che il colpevole provocato reagisca in stato d'ira. Ora, secondo nozioni abbastanza elementari di psicologia, tale stato d'ira può anche non essere immediato, ma successivo ad una fase di depressione psichica (intenso dolore), e può altresì perdurare per qualche tempo. Sostanzialmente, la formula del Progetto non è diversa da quella dell'articolo 51 del Codice vigente; senonchè mi è sembrato più esatto parlare di « stato d'ira », anzichè di « impeto d'ira e d'intenso dolore ». Il dolore, infatti, non è che una manifestazione particolare della emozione — ira —, che sta a base della provocazione.

Il primo Progetto (articolo 64, numero 2°) considerava come attenuante comune l'aver commesso il reato in (stato d'intensa emozione, determinata da grave sventura. Si dava cioè efficacia diminuente alla causa incolpevole (grave sventura), che avesse agito sul soggetto attivo del reato, determinando in lui uno stato di emozione intensa. Anche siffatta diminuente ho soppressa, considerando che l'ipotesi potesse rientrare nel numero 1° dell'articolo 63, ossia nell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. In altri termini, non ho voluto attribuire efficacia di attenuante allo stato emotivo come tale: gli stati emotivi o passionali saranno, dal giudice, presi in considerazione soltanto nei limiti dei motivi.

E' appena il caso di rilevare che le norme, le quali considerano come attenuanti alcuni stati emotivi, non sono in contraddizione con l'articolo 93, poichè la diminuzione della pena è cosa ben diversa della diminuzione (o esclusione) della imputabilità, cioè della capacità d'intendere e di volere.

c) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. Mi è sembrato che anche questa circostanza, la quale in fondo si risolve in uno stato emotivo, in una minore pericolosità del colpevole, che forse non avrebbe delinquito, se non fosse stato trascinato al delitto dalla suggestione del tumulto popolare, meritasse particolare considerazione, giusta il voto di autorevoli scrittori. Due limiti sono segnati: il colpevole non deve essere delinquente o contravventore abituale o professionale, nè delinquente per tendenza; e non deve trattarsi di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità. Nel primo caso, la speciale pericolosità dell'agente; nel secondo, la necessità di tener fermo il principio di autorità, imponevano di evitare qualsiasi diminuzione di pena.

Era stato proposto di escludere dall'attenuante coloro, che abbiano eccitata o arringata la folla. Senonchè, sarà difficile provare che gli eccitatori (*meneurs*) siano dei suggestionati; tale prova sarà meno difficile per gli arringatori, ma appunto per ciò, per essi, una esclusione *a priori* in ogni caso, non mi è sembrata equa.

d) L'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendano il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità. E' circostanza correlativa a quella preveduta nell'articolo 61, numero 7°, di cui già tenni parola. Ho ommesso il riferimento ai delitti non contro il patrimonio determinati da motivi di lucro: sarebbe stato, invero, contraddittorio concedere l'attenuante, allorchè concorra nei delitti non patrimoniali il fine di lucro, cioè un motivo spregevole.

e) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa.

E' una ipotesi di concorso di cause, di cui si occupa l'articolo 45 del Progetto, a suo tempo illustrato. Il detto articolo dispone, in via generale, che il rapporto di causalità tra l'azione od omissione del colpevole e l'evento non è escluso dal concorso di condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se si tratti di condizione, che consista nel fatto illecito altrui, e quindi anche nel fatto, doloso o colposo, della persona offesa. Una sola eccezione a tale regola è consentita, quando cioè le condizioni sopravvenute siano da sole sufficienti alla determinazione dell'evento; in tal caso il rapporto di causalità è escluso.

Senonchè il problema del rapporto di causalità è diverso dal problema della determinazione della quantità del reato, il quale fa sostanzialmente parte del giudizio di responsabilità. E' sotto questo ultimo profilo, che l'articolo 66, numero 5°, considera come attenuante comune la circostanza che, insieme con l'azione o omissione del colpevole, sia concorso a determinare l'evento il fatto doloso della persona offesa.

In altri termini, fermo rimanendo il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione del colpevole e l'evento, quale esso è stato determinato anche dal concorso del fatto doloso della persona offesa, mi è sembrato equo stabilire una diminuzione di pena, tenuto conto della innegabile minore quantità del reato e della conseguente minore responsabilità del colpevole.

Sembra pertanto chiara la rispettiva sfera di applicazione dell'articolo 45, nei confronti dell'articolo 66, numero 5°. O il fatto illecito, doloso o colposo, sopravvenuto dalla persona offesa è da solo sufficiente alla determinazione dell'evento, e il rapporto di causalità, rispetto a questo evento, rimane escluso, e quindi rimane esclusa, in ordine all'evento stesso, la responsabilità dell'agente: questi risponderà soltanto della sua azione o omissione, qualora essa costituisca per sé un reato.

O il fatto illecito, doloso o colposo, della persona offesa è preesistente o simultaneo, ovvero sopravvenuto, ma non è da solo sufficiente alla determinazione dell'evento, e il rapporto di causalità sussiste rispetto all'evento determinato concorsualmente dall'azione o omissione del colpevole

e dal fatto della persona offesa, e quindi il colpevole risponderà dell'evento medesimo; con una diminuzione di pena, nella sola ipotesi che il fatto della persona offesa sia doloso.

Di proposito ho esclusa l'attenuante per il caso che — sempre, beninteso, sussistendo il rapporto di causalità — il fatto della persona offesa sia soltanto colposo. Nei congrui casi, il giudice potrà di ciò tener conto nei limiti del minimo e del massimo della pena.

f) L'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante la restituzione; o l'essersi il colpevole, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per evitare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La riparazione del danno, come diminuente comune ad ogni reato, era auspicata da una gran parte della dottrina. Il Progetto limita tuttavia questa circostanza entro confini ragionevoli, considerandola, non tanto dal punto di vista pratico, come causa cioè che facilita il soddisfacimento degli interessi della persona offesa dal reato, quanto dal lato psicologico e volontaristico, ossia della condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della sua attenuata capacità a delinquere. E' soprattutto per questo motivo, che la riparazione deve verificarsi prima del giudizio, e che non è stata accolta la proposta di estenderne l'efficacia a momenti successivi e, secondo alcuni, fino a che non fosse intervenuta sentenza irrevocabile. La riparazione deve essere integrale, ed avvenire mediante il risarcimento del danno, anche non patrimoniale e, quando sia possibile, mediante restituzione. S'intenda ogni specie di restituzione; appunto perciò sono state soppresse le parole « del tolto », che si leggevano nel primo Progetto, e che potevano essere interpretate nel senso che si fosse inteso riferirsi ai soli delitti contro il patrimonio. Ipotesi affine a quella testè accennata, è quella in cui il colpevole si sia adoperato per evitare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. L'opera del colpevole, per le ragioni anzidette, deve esplicarsi prima del giudizio; e deve essere, inoltre, spontanea ed efficace. La spontaneità è indice di minore capacità a delinquere; la efficacia è richiesta, per evitare che, ad es., un qualsiasi inutile atto di soccorso alla vittima possa valere come diminuente. Si è esplicitamente eccettuata l'ipotesi del volontario impedimento dell'evento (articolo 60, ult. capov.), perchè sarebbe stato eccessivo il far godere il colpevole di due diminuzioni. D'altra parte le due ipotesi si differenziano nettamente; la diminuente suppone un reato consumato, l'articolo 60, ultimo capoverso, un reato tentato, che è tale appunto, perchè il colpevole impedisce volontariamente il verificarsi dell'evento. Ciò è vero anche per i reati cosiddetti di comune pericolo, in quanto le conseguenze pericolose ulteriori possono essere evitate; ma non possono essere evase o attenuate, se non quelle già verificatesi, cioè dopo la consumazione del reato.

Si avverta, inoltre, che, nei reati permanenti, l'opera del colpevole, ai fini dell'applicabilità di questa attenuante, deve consistere in alcunchè di diverso dalla semplice cessazione, sia pure spontanea, dello stato di permanenza.

Non potrebbe, ad es., godere della diminuzione della quale si parla, chi si limitasse a mettere in libertà la persona da lui ridotta in schiavitù o sequestrata. La cessazione dell'attività criminosa del colpevole non può, in alcun modo, essere considerata equivalente ad un'azione efficacemente messa in essere per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

83. — Ho eliminata l'attenuante comune dell'aver confessato pienamente il delitto e rivelati i colpevoli avanti la scoperta dell'uno o degli altri, ovvero avanti il primo interrogatorio del giudice, se la confessione e la rivelazione siano determinate da sincero ravvedimento.

Qualche motivo di dubbio sulla convenienza di accogliere o meno tale attenuante sorgeva da alcuni inconvenienti, che sono stati additati: come i pericoli inerenti alla chiamata di correo, la difficoltà di accertare la sincerità del ravvedimento, gli effetti (sostituzioni e diminuzioni di pena), sproporzionati, forse, alla reale importanza della confessione; ma a siffatti inconvenienti avrei potuto agevolmente ovviare, opportunamente modificando la formulazione dell'attenuante, pur mantenendone il fondamento nel suo contenuto psicologico — pentimento del colpevole — e soltanto in linea secondaria nel suo contenuto utilitaristico — facilitazione della prova.

Senonché alla soppressione sono stato indotto precipuamente dalla considerazione, per me decisiva, che la confessione, così concepita, non può, per necessità di cose, funzionare se non in un limitato numero di casi.

Essa, invero, non potrebbe spiegare efficacia nei delitti flagranti, nei quali sarebbe frustranea, inutile essendo l'ammissione, da parte del colpevole, di ciò che è già sufficientemente provato; nelle contravvenzioni, perché (a prescindere dalla ipotesi di procedimento per decreto, in cui la confessione sarebbe possibile soltanto in sede di giudizio di opposizione al decreto) nel maggior numero dei casi esse vengono immediatamente accertate e, ad ogni modo, sono prive, quasi sempre, di un contenuto morale, sicché il pentimento non può essere assunto come indice di minore capacità a delinquere; nei delitti colposi, perché in essi la volontà, non essendo diretta all'evento, il ravvedimento non appare concepibile, se non in maniera del tutto indiretta, e cioè come pentimento di essere stato negligente, o imprudente, ecc.

Ciò posto, l'attenuante sarebbe stata ammissibile soltanto rispetto ai reati più gravi, con evidente iniquità; e se ne sarebbero avvantaggiati quasi esclusivamente i delinquenti più pericolosi, e forse i più scaltri ed abili simulatori di un inesistente pentimento.

Ho pertanto reputato preferibile sopprimere quest'attenuante comune, lasciando che della confessione il giudice possa tener conto nei limiti e per gli effetti dell'articolo 137, il quale impone che sia presa in considerazione la condotta, susseguente al reato, del colpevole.

Ho altresì abolite le circostanze attenuanti generiche (articolo 59 Codice penale vigente), le quali, per la loro stessa genericità e indeterminatezza, avevano dato luogo a gravi inconvenienti nella pratica. Tale istituto, invero, era spesso ridotto a funzionare come un mezzo per diminuire

la pena, ad arbitrio del giudice di fatto, senza possibile sindacato, ed era, in effetti, una concessione che si faceva al colpevole, senza quasi motivare, per una non sempre ponderata considerazione di pretesa equità.

84. — Le regole dettate per la misura dell'aumento o della diminuzione della pena, quando rispettivamente ricorra una circostanza aggravante o attenuante (articoli 67 e 68), e quelle relative ai limiti degli aumenti e delle diminuzioni, nella ipotesi di concorso di più circostanze aggravanti, ovvero di più circostanze diminuenti (articoli 70 e 71), non hanno bisogno d'illustrazione. Le modificazioni apportate nel Progetto definitivo sono quasi sempre formali, ovvero ispirate al concetto di coordinare gli aumenti e le diminuzioni con il temperamento generale delle pene, le quali nel primo testo apparivano eccessive. In generale può dirsi che sono lasciate al giudice, anche in questa materia, facoltà assai larghe, affinché egli possa commisurare, in concreto, la sanzione alla varietà infinita della ipotesi di fatto ed alla personalità multiforme del colpevole.

Tuttavia, anche in adesione a qualche autorevole critica, mi sono preoccupato di contenere tali facoltà entro limiti più ristretti, in modo da evitare che, trattandosi di lievi reati, il giudice possa, specie nell'ipotesi di concorso di numerose circostanze aggravanti, infliggere pene eccessive. E perciò, mentre nel caso di una sola circostanza aggravante (articolo 67) ho ridotto l'aumento massimo da due terzi ad un terzo, ho altresì disposto (articolo 70, ultimo capoverso) che, ove concorrano più aggravanti, in nessun caso la pena da applicare possa superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato.

Tale disposizione non è applicabile, come esplicitamente è detto nell'ultimo capoverso citato, alle circostanze per le quali la legge stabilisca una pena indipendente o diversa dalla pena ordinaria del reato; siffatte circostanze invero sono, come dirò, disciplinate in modo autonomo, nel senso che la pena per esse stabilita diventa la pena-base per l'aumento. E' poi evidente che, nell'ipotesi nella quale concorrano aggravanti, di cui al secondo capoverso dell'articolo 69, con aggravanti di altra specie, la pena-base è sempre quella stabilita per le circostanze di cui all'anzidetto secondo capoverso e che, quindi, il triplo del massimo, che non può essere superato, deve determinarsi appunto in base al massimo della pena indipendente o diversa.

L'articolo 71 del Progetto definitivo presenta, in confronto all'articolo 69 del Progetto preliminare, due modificazioni, essendomi sembrato eccessivo che, per effetto del concorso di più circostanze attenuanti, si potesse scendere a sei anni di reclusione se per il delitto fosse stabilita la pena dell'ergastolo, e ad un sesto se fosse stabilita una pena minore dell'ergastolo. Ho, rispettivamente, posti i limiti di dieci anni di reclusione e d'un quarto; ed ho, anche qui, espressamente eccettuata, per motivi analoghi a quelli testè accennati, la disciplina del concorso delle circostanze indicate nel secondo capoverso all'articolo 69.

85. — Anche le norme che l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena che il giudice applicherebbe qualora non ricorresse l'ag-

gravante o la diminuente, e che, in concorso di più aggravanti, ovvero di più attenuanti, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente (articolo 69), sono di per sè chiare.

Può tuttavia darsi che, per taluna delle circostanze in concorso, la legge stabilisca una pena di specie diversa dalla pena ordinaria del reato, ovvero una pena, la cui misura sia determinata in modo indipendente da la pena ordinaria del reato; in tale ipotesi l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze concorrenti si opera, non sulla pena ordinaria del reato, ma su quella stabilita per la circostanza suddetta, la quale diventa, così, la pena-base. La diversa formulazione dell'articolo 69, capoverso, nel Progetto definitivo ha avuto il solo scopo di chiarire la dizione del corrispondente articolo 67 del Progetto preliminare: il contenuto è rimasto identico. Anche nel primo Progetto, invero, pena diversa significava diversa per specie (es., reclusione, ergastolo): pena indipendente significava pena della stessa specie, ma comminata senza rapporto di proporzione aritmetica con quella ordinaria del reato.

Dilettava, nel Progetto del 1927, una norma la quale risolvesse in modo esplicito la misura dell'aggravamento o della diminuzione della pena allorché, rispettivamente, concorressero più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, tra quelle per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, ovvero stabilisca una pena di specie identica, ma determinandone la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato.

Un esempio servirà a chiarire il concetto. In tema di lesioni personali, v'ha una serie di circostanze aggravanti che rendono grave la lesione personale, e un'altra serie di circostanze aggravanti che la rendono gravissima. Non v'ha dubbio che, idealmente, alcune di tali circostanze, appunto perchè tra loro non incompatibili, potrebbero concorrere: ad es., l'acceleramento del parto potrebbe concorrere con la malattia di oltre i trenta giorni, od anche con la malattia certamente o probabilmente insanabile.

Senonchè due ragioni si opponevano al concorso materiale delle pene stabilite per ciascuna circostanza.

In primo luogo, praticamente, si sarebbero raggiunte pene troppo elevate in caso di aggravanti, o troppo basse in caso di diminuenti.

Ma occorre, anche a prescindere per un momento dall'inconveniente pratico testè accennato, riflettere che sarebbe stato ingiusto cumulare, per dir così, tante volte per quante fossero state le aggravanti, le pene di specie diversa, o indipendenti, stabilite per ciascuna di esse. Il legislatore, nel regolare tali circostanze, ha già presa in considerazione la maggiore complessiva gravità del fatto, allorché ha stabilito una pena, la quale non si riferisce soltanto alla causa aggravatrice, bensì al fatto nel suo complesso. Era quindi da escludere che tale fatto potesse, agli effetti della pena, essere valutato, a carico del colpevole, più volte in correlazione a ciascuna delle aggravanti.

Identico ragionamento può farsi, evidentemente, per le attenuanti di tal genere.

Ho disposto, perciò, che nell'ipotesi di più aggravanti si applichi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave (e, a pari gravità, una qualunque), ma che il giudice possa aumentarla. In altre parole le ulteriori aggravanti possono, secondo il prudente arbitrio del giudice, essere assorbite, ovvero dar luogo, nel complesso, ad un aumento di pena, secondo le regole generali.

Una norma correlativa ho dettato per l'ipotesi di concorso di più attenuanti: sarà applicata la pena stabilita per la circostanza meno grave, con facoltà, nel giudice, di diminuire ancora tale pena, sempre secondo le regole generali.

Ritengo di avere conchiuso così il giusto rigore, indispensabile in questa materia, con l'esigenza di non applicare pene esorbitanti così nel senso della gravità, come in quello della mitezza, lasciando anche in questo tema ampia facoltà discrezionale al giudice, per una sintetica e complessiva valutazione del fatto e della personalità del colpevole. Rimangono fermi, anche nelle ipotesi anzidette, i limiti di aumento e di diminuzione stabiliti negli articoli 70 e 71, coi quali opportunamente si correggono le attuali esorbitanze, nel senso della severità o nel senso della mitezza, derivanti dal giuoco delle circostanze aggravanti o delle diminuenti, e dai poteri discrezionali giustamente attribuiti al giudice in questa materia.

86. — L'articolo 72 concerne i limiti al concorso di circostanze.

Devesi anzitutto premettere che rimane fuori dell'articolo 72 l'ipotesi, in cui la circostanza diventi elemento costitutivo di un singolo reato. Ad es., la qualità di pubblico ufficiale, elemento costitutivo nel peculato, esclude l'applicabilità dell'aggravante prevista nell'articolo 65, numero 9°. Questa osservazione fu già fatta a proposito degli articoli 65 e 66, e non occorre insistervi. Un primo limite al concorso delle circostanze deriva, invece, dalla norma dettata negli stessi articoli 65 e 66, secondo i quali, come già vedemmo, le circostanze comuni aggravano o attenuano il reato, quando non ne siano circostanze speciali; il che significa che, quando la medesima circostanza sia dal legislatore considerata come comune e come speciale, si applica soltanto la speciale. In sostanza, siffatta regola non è che una applicazione della norma dettata nell'articolo 15. Nè meraviglia che il legislatore consideri, talora, la stessa circostanza, come comune e come speciale; egli infatti, può essere indotto a ciò da particolari motivi, ad es., dall'opportunità di stabilire, rispetto ad un determinato reato, un aumento, o una diminuzione di pena, diversi da quelli stabiliti per le circostanze comuni. Pertanto ogni concorso tra circostanze comuni e speciali è esplicitamente escluso.

Senonchè il problema rimaneva, in ordine al possibile concorso di circostanze comuni tra loro e di circostanze speciali tra loro, sempre che ci si fosse trovati in presenza di una circostanza complessa. Può avvenire, infatti, che una aggravante comprenda in sé altra aggravante, ovvero che una attenuante comprenda in sé altra attenuante. In siffatte ipotesi, giusta l'articolo 72, se le aggravanti o le attenuanti importino, rispettivamente, lo stesso aumento, o la stessa diminuzione, si applica un solo aumento, od una sola diminuzione; se, invece, l'aumento o la diminuzione siano diversi, si applica l'aumento o la diminuzione maggiore.

Spetta naturalmente al giudice determinare se e quando si tratti di circostanza complessa. Da un punto di vista generale, può affermarsi che è tale quella circostanza, che, essendo più generica e comprensiva rispetto ad un'altra, contiene in sé gli elementi di quest'ultima: ad es., l'aver agito con crudeltà verso le persone, comprende in sé l'ipotesi dell'aver adoperato sevizie (articolo 65, numero 4°), sicchè a colui, il quale abbia agito con crudeltà, e in pari tempo adoperato sevizie, dovrà far carico una sola aggravante.

Sostanzialmente si ha un concorso formale di circostanze, l'una delle quali, pur differenziata dall'altra per qualche elemento, idealmente la comprende, di guisa che sorge incompatibilità alla contemporanea applicazione di ambedue. Ed appunto in vista di tale incompatibilità logica, il Progetto, con l'articolo 72, unifica, per così dire, le due circostanze, applicando un solo aumento od una sola diminuzione, ovvero, qualora siano diversi, l'aumento o la diminuzione maggiore.

87. — Problema assolutamente diverso da quello testè accennato è l'altro, relativo alla incompatibilità o meno di aggravanti con attenuanti. Dato il sistema del Progetto, il problema non è attinente al concorso di circostanze, poichè ogni concorso è escluso dall'articolo 73; ma ha valore, in quanto una attenuante, che il giudice ritenga incompatibile con una aggravante, non potrà da lui essere tenuta presente agli effetti di stabilire l'equivalenza. L'incompatibilità è, in alcuni casi, evidente; così sarebbe contraddittorio ritenere contemporaneamente che il colpevole abbia agito per motivi abietti e per causa di onore. In altre ipotesi, l'incompatibilità non può essere stabilita che in seguito ad un giudizio complessivo del fatto concreto, e perciò il Progetto non poteva dettare alcuna norma al riguardo. Più che di una incompatibilità giuridica, si tratta d'incompatibilità psicologica, sì che doveva esserne lasciato l'apprezzamento al giudice, il quale deciderà, in merito alle singole fattispecie, in base alla valutazione delle varie situazioni psicologiche. Ad es., non si può escludere *a priori* che l'aggravante del mezzo insidioso, nell'omicidio e nelle lesioni, possa concorrere con la provocazione; concorrerà, se il mezzo insidioso sia stato adoperato, durante la reazione in stato d'ira, determinata da un fatto ingiusto altrui.

88. — Le regole dettate nella prima parte e nei primi due capoversi dell'articolo 73 sono ispirate al concetto fondamentale, sul quale più volte ho insistito, della necessità che il giudice abbia una visione completa ed organica del colpevole e del reato da questo commesso, in modo che la pena da applicare in concreto sia, per quanto è possibile, il risultato di un giudizio complessivo e sintetico sulla personalità del reo e sulla gravità del reato, anzichè l'arido risultato di successive operazioni aritmetiche. Allorchè concorrano circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice dovrà anzitutto stabilire se esse si equivalgano qualitativamente: nell'affermativa, egli applicherà la pena nella misura, in cui l'avrebbe inflitta, qualora non fosse concorsa alcuna circostanza, fermi rimanendo, ben s'intende, i criteri enunciati nell'articolo 137, per la determinazione della pena entro i limiti del massimo e del minimo stabiliti dalla legge per il reato-tipo.

Se invece ritenga prevalenti le aggravanti o le diminuenti, il giudice applicherà soltanto gli aumenti o, rispettivamente, soltanto le diminuzioni di pena.

Questo sistema è stato oggetto di aspre critiche e di ampie lodi. Si è detto che esso è non solo ingiusto, ma anche pericoloso. Ingiusto, perchè si dovrebbe sempre tener conto così delle aggravanti come delle diminuenti, essendo arbitrario sopprimere le une o le altre; pericoloso, perchè, per cattiva interpretazione del noto aforisma *in dubiis pro reo*, è da temere che l'applicazione dell'articolo 73 sia quasi sempre favorevole all'imputato. Si è inoltre dubitato che i giudici attuali abbiano una sufficiente preparazione; ed obiettato che il giudizio sulla equivalenza o sulla prevalenza sarà impossibile, ogni qualvolta si tratti di circostanze eterogenee.

Non ho creduto di accettar queste critiche, per quanto autorevoli. Esse conducono tutte a far rivivere il sistema del Codice vigente, ossia alla valutazione, così delle aggravanti, come delle attenuanti, con i relativi spezzamenti e frazionamenti della responsabilità e della pena. La tendenza legislativa è ormai orientata verso un ampliamento della discrezionalità del giudice, il quale, non se ne dubita, saprà rendersi degno della fiducia che in lui il legislatore ha riposto ed assolvere il suo compito, per quanto arduo esso sia.

Il sistema del Progetto, in questa materia, risponde soprattutto alla umanità del giudizio penale, che non può ridursi, nella sua fase conclusiva, cioè nel momento della determinazione della pena, ad un mero calcolo aritmetico.

Nè appare esatta l'affermazione che ogni giudizio sulla equivalenza o sulla prevalenza sia impossibile, di fronte a circostanze eterogenee. Anche per il Codice vigente, il giudice, allorchè determina la pena tra il massimo e il minimo, valuta una quantità di circostanze innominate, aggravanti e attenuanti, omogenee ed eterogenee, di fatto e psicologiche, le quali influiscono sulla determinazione della pena in concreto. Ciò posto, non si vede perchè questo giudizio dovrebbe essere d'impossibile attuazione, in confronto di circostanze non innominate, ma specificate dalla legge. Si tratti di fissare la pena entro i confini del massimo e del minimo (articolo 177), o al di fuori di tali confini (articolo 73), il procedimento logico è sostanzialmente identico, e non presenta notevoli maggiori difficoltà nel secondo, piuttosto che nel primo caso.

Il Progetto, pertanto, vuole una valutazione dell'episodio delittuoso, complessiva, integrale, ispirata alla personalità del delinquente, anzichè frammentaria, parziale, aritmetica. Si otterrà così un giudizio veramente completo ed umano, che, senza rinnegare il principio della proporzione tra la pena e il reato (cioè, senza condurre alla pena indeterminata), terrà tuttavia conto, nel determinare la pena da infliggersi in concreto, della particolare personalità del reo, considerata sotto ogni aspetto sintomatico.

89. — Le disposizioni sulla prevalenza e sulla equivalenza non potevano trovare applicazione, riguardo alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, ossia a quelle che riguardano l'imputabilità, la recidiva e

a tendenza a delinquere. Tali circostanze escono, per così dire, fuori del quadro della equivalenza o della prevalenza, essendo del tutto eterogenee, rispetto alle altre circostanze, comuni o speciali. Sarebbe evidentemente assurdo, per esempio, compensare il vizio parziale di mente con l'abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione, o la recidiva con la provocazione. In tali casi, gli aumenti o le diminuzioni di pena (articolo 73, ultima parte) si operano a norma dell'articolo 69, valutate per ultime la recidiva e la tendenza a delinquere. E' superfluo ricordare, qui, che l'abitudine e la professionalità nel reato consentono aumenti di pena soltanto attraverso la recidiva, e che gli aggravamenti stabiliti per la tendenza a delinquere escludono quelli relativi alla recidiva (articoli 111 e 112).

90. — Ho tenuta ferma la disposizione, a quale stabilisce (articolo 73, capoverso 1°) la non applicabilità delle norme sulla prevalenza e sulla equivalenza riguardo altresì a quelle circostanze, per le quali la legge commina una pena di specie diversa dalla pena ordinaria del reato, ovvero una pena, la cui misura sia dalla legge determinata in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato.

Obiezioni non sono mancate contro tale sistema del Progetto preliminare. Si è, per esempio, rilevato che talora la pena di specie diversa viene stabilita per necessità di cose, come quando si debba passare, in virtù della circostanza, dalla reclusione all'ergastolo, ovvero dall'ergastolo alla pena, di morte; e da ciò si è argomentato non essere equo, in tali casi, respingere la compensabilità, soltanto perchè non sia praticamente possibile rimanere, anche in concorso della circostanza, nell'ambito della specie di pena comminata per il reato-tipo.

E, con più vasta visione del problema, si è opposto altresì che la valutazione unitaria del reato implica necessariamente che la prevalenza o la equivalenza debbano essere ammesse entro i più larghi confini possibili, e quindi comprendere anche quelle circostanze, le quali diano luogo ad aumenti o diminuzioni di diversa entità, o, addirittura, alla comminazione di pene di specie diversa rispetto a quella del reato-tipo.

Ma io, pur non dissimulandomi la gravità di tali obiezioni, non ho creduto di aderire a quest'ordine di idee, il quale contiene una esagerazione del criterio, accolto dal Progetto, di una valutazione complessiva dell'episodio delittuoso e della personalità del delinquente. Non credo, invero, che la compensabilità possa riferirsi, per essere logica ed equa, a quantità eterogenee, le quali sfuggono aritmeticamente alla possibilità di un ragguaglio: e ciò costituisce una ragione perentoria per togliere al giudice la potestà di una comparazione, che sarebbe arbitraria, anche nei casi nei quali il trapasso dall'una all'altra specie di pena possa dipendere da necessità inerenti ai limiti legali delle pene. Il sistema proposto condurrebbe a conferire al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena in concreto, troppo ampio e incontrollabile; e produrrebbe l'inconveniente pratico di diminuzioni di pena in qualche caso addirittura irrazionali. Basti un esempio. Le lesioni personali gravissime, punite con la reclusione da sette a dodici anni, sarebbero, per effetto del risarcimento del danno effettuato prima del giu-

dizio, punibili con la reclusione da quindici giorni a due anni (articolo 582, capoverso), sicchè il giudice, secondo che ammettesse o meno la compensabilità, potrebbe spaziare da quindici giorni a dodici anni.

E sufficiente l' accenno a siffatte conseguenze, per dedurne, a mio avviso, la inaccettabilità di un sistema così elastico dal punto di vista pratico.

Il sistema del Progetto, invece, pur affidandosi al giudice per ciò che concerne la prevalenza e la equivalenza di circostanze tra loro omogenee per specie e quantità di pena, nega la equivalenza nell'ipotesi di concorso di circostanze eterogenee, raggiungendo in tal modo la finalità di impedire, nella pratica, degradazioni di pena esorbitanti e incompatibili col sano concetto di un' equa, ma rigorosa tutela penale.

Come nell'ipotesi di circostanze inerenti alla persona del colpevole, nei casi anzidetti gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 69.

91. — Ciò premesso, è tuttavia da avvertire che le regole sulla prevalenza e sulla equivalenza sono applicabili soltanto in quanto si rimanga nel campo delle vere e proprie circostanze, ossia di quelle circostanze, che modificano esclusivamente la quantità del reato, rappresentandone una accidentalità, una modalità, una casualità.

In altre parole, le regole anzidette non possono trovare più applicazione, non soltanto quando una particolare circostanza divenga elemento costitutivo speciale di un determinato reato e quindi facciano mutare il titolo del reato; ma anche quando essa, pur non facendo mutare il titolo del reato, ne muti la qualità (e non soltanto la quantità), dimodochè ci si trovi dinanzi ad una sottospecie o sub-titolo del reato medesimo.

Il determinare quando una circostanza sia veramente tale, e quando invece essa operi il mutamento del titolo del reato, o ne costituisca un sub-titolo, doveva essere necessariamente demandato al giudice, caso per caso. Tale compito, del resto, sia pure ad effetti più limitati, spetta ancor oggi al giudice, nè consta che abbia dato luogo a notevoli difficoltà.

### CAPO III

#### *Del concorso di reati*

92. — Ho ritenuto che le disposizioni concernenti il concorso dei reati debbano essere collocate in questo Titolo, che raccoglie in modo organico tutta la disciplina del reato obiettivamente considerato, poichè a torto una corrente dottrinale lo considera come semplici norme modificative delle pene. In realtà la modificazione delle pene non è che uno degli aspetti dell'istituto del concorso, il quale può dare luogo a conseguenze giuridiche, che trascendono la mera applicazione delle pene, come nel Codice vigente dimostrano i casi di assorbimento e di unificazione dei reati concorrenti, e, nel Progetto, specialmente gli articoli 80, 85 e 87.

Il Progetto, anche in questa materia, si è ispirato a quella necessità di un saldo ed efficace rinvigorimento dei mezzi di lotta contro le manifestazioni più pericolose della delinquenza, che, sulla scorta dei voti della dottrina, informa molte fra le riforme legislative in corso di elaborazione.

Il cumulo giuridico delle pene che, nell'eccelettismo delle norme accolte nel Codice vigente, costituisce oggi la regola del sistema, rappresenta una sorta di compromesso tra due opposte orientazioni: fra il rigore in cui si tradurrebbe il criterio delle somme materiali delle pene e la benignità a cui, invece, condurrebbe il criterio dell'assorbimento. Esso, quindi, dal punto di vista strettamente giuridico, ha l'insanabile difetto di presentarsi come un miscuglio ibrido di principi mal conciliabili, i quali hanno resa ognora faticosa ed incerta la determinazione del suo fondamento scientifico. E, dal punto di vista della pratica applicazione, palesa il difetto di realizzare una scialba e inefficace disciplina di repressione, rivelandosi particolarmente inadatto a colpire la delinquenza reiterata in misura proporzionata alla maggiore gravità della medesima ed alla maggior pericolosità del colpevole. Inoltre, sempre dal punto di vista della pratica, esso impone al giudice un complesso e laborioso calcolo di frazioni, il quale mal si adegua alle valutazioni proprie delle scienze morali e della materia penale e, riferito al giudizio di responsabilità e di pericolosità del colpevole, costituisce non già un'applicazione, ma una deformazione del principio d'individuazione della pena.

Il Progetto pertanto, abbandonato il criterio del cumulo giuridico, ha creato un sistema di norme, le quali intendono, anche in tema di concorso di reati, realizzare, insieme con una più logica costruzione giuridica, risultati, anche dal punto di vista pratico, più efficaci. E, poichè il sistema dell'assorbimento - sorto già come reazione alla soverchia severità delle leggi di altri tempi - oggidì non può più giustificarsi, risolvendosi in un'assurda impunità per i reati concorrenti, quali che ne siano il numero e la gravità, non rimaneva al Progetto che orientarsi, pur con notevoli temperamenti, verso il sistema del cumulo materiale, il quale ha l'indiscusso pregio di rafforzare la tutela penale, attuando la con una grande semplicità e prontezza di applicazione.

Contro tale orientazione del Progetto preliminare del 1927 non sono mancate osservazioni e proposte, tendenti, in nome della tradizione, a lasciare anche in questo campo (come, del resto, è accaduto per altri argomenti di questa riforma) le cose immutate. Ma non ho creduto di seguire tali tendenze quietistiche, che, in sostanza, fanno appello al vecchio argomento della maggiore afflittività delle pene troppo prolungate. Argomento abusato e non decisivo: come quello che non si dà conto dell'allenamento, che, viceversa, nelle pene a lunga durata suole rendere più torpida la sensibilità del delinquente al trattamento penale, e dimentica le ragioni di giustizia, per le quali è assurdo che la molteplicità delle azioni criminose possa convertirsi in una causa di attenuazione della pena, in aperta contraddizione con la disciplina della recidiva.

Nondimeno, il Progetto ha avuto cura di evitare che, mediante il si-

stema del cumulo materiale, potessero le pene protrarsi all'infinito, in guisa da convertire in perpetue le pene, per oro natura, temporanee; e ha determinati taluni limiti di applicazione, ragionevolmente proporzionati a ciascuna specie di pena.

93. - Gli articoli 75 e 83 del Progetto (corrispondenti agli articoli 72 e 76 del Progetto preliminare) stabiliscono che le norme sul concorso di reati hanno applicazione, tanto nel caso che con unica sentenza o decreto debba pronunciarsi condanna per più reati contro la stessa persona, quanto nel caso di condanne contro la stessa persona, pronunciate con distinte sentenze o decreti.

Il Progetto, adottando il sistema del cumulo materiale delle pene, non ha creduto di rinunciare a un altro principio, elaborato con consensi ognora più larghi da un'autorevole dottrina, per cui le pene concorrenti debbono essere considerate, di regola, non come una semplice somma aritmetica di pene, ma come una pena unica. Questo principio è letteralmente enunciato per le pene della stessa specie nell'articolo 77 e per quelle di specie diverse nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 80.

La unificazione delle pene concorrenti aveva trovata un'applicazione assai equa e rigorosa nel Progetto del 1927, ove essa era stabilita non soltanto in relazione alle pene della stessa specie, ma anche in relazione alle pene di specie diversa, per le quali era disposta la conversione nella specie di pena più grave. Tuttavia, mentre la soluzione concernente le pene della stessa specie non dava luogo ad apprezzabili osservazioni (ciò che starebbe a dimostrare la bontà del principio), osservazioni numerose e autorevoli sollevavano la soluzione per le pene di specie diversa. Rispetto a queste si sosteneva dovesse conservarsi l'autonomia per non rendere troppo grave la condizione del condannato, e più aspro un sistema, come quello del cumulo materiale, già di per sé assai rigoroso.

Di tali osservazioni ho creduto tener il maggiore conto; e ho, quindi, nel Progetto definitivo bensì mantenuto ferma, come regola, anche per le pene eterogenee, la conversione nella specie di pena più grave; ma ne ho in misura assai larga temperata l'assolutezza, disponendo che esse debbano essere considerate come autonome, sia nel momento della loro applicazione giudiziaria, sia nel successivo momento della loro esecuzione, e, inoltre, agli effetti dell'applicazione delle misure di sicurezza.

Ed ho poi, nel Progetto definitivo, conservato un altro temperamento che - in relazione a ogni specie di pena, omogenee ed eterogenee - avevo già, sulla scorta del Codice vigente, accolto nel Progetto del 1927, stabilendo che debba aversi riguardo ai singoli reati, e non già alla pena unificata, per la determinazione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna.

Questa locuzione, così ampia, dell'articolo 81, potrebbe far pensare che, in realtà, l'affermazione del principio, per cui il concorso di reati produce unificazione delle pene concorrenti, si riduca ad una mera enunciazione teorica, priva di contenuto pratico.

Ma l'obiezione non avrebbe fondamento, perchè gli effetti penali, di

cui è menzione nell'articolo 81, non esauriscono tutti i possibili effetti giuridici di una o più condanne per reati concorrenti. In verità, ove si eccettuino gli istituti dell'amnistia, della grazia e della estinzione delle pene per decorso del tempo, la unificazione delle pene trova effettiva e normale applicazione per tutte le altre cause estintive della pena. In conseguenza, le pene principali di specie diversa, dovranno, in caso di concorso, essere considerate non singolarmente, bensì come unica pena della specie più grave, quando si tratti di applicare l'indulto, la sospensione condizionale, la liberazione condizionale e la non menzione della condanna nel certificato del casellario, vale a dire, quando intervenga una di quelle cause estintive, alla cui applicazione la legge pone limiti, non tanto in considerazione del reato commesso, quanto in considerazione della misura della pena.

Infine nel nuovo testo, con un ultimo capoverso all'articolo 80, ho espressamente enunciato il principio della assoluta autonomia delle pene pecuniarie concorrenti con qualsiasi altra specie di pena (pena di morte, ergastolo, reclusione o arresto).

In conseguenza le pene pecuniarie, il concorso delle quali è regolato in guisa indipendente dagli articoli 77, capoverso, e 79, si considerano distinte, sia nella loro applicazione giudiziale, sia nella loro esecuzione, come per ogni altro effetto giuridico.

94. — Al principio, per cui le pene della stessa specie non si trasformano in una pena di specie più grave, sono state, peraltro, apportate nel Progetto numerose eccezioni.

La più notevole di tali eccezioni concerne i casi di concorso di reati punibili con pena perpetua con altri reati punibili con la stessa pena. Il Progetto, infatti, dispone che, se concorrono reati, punibili tutti con l'ergastolo, si applichi la pena di morte.

Era stata autorevolmente prospettata l'opportunità di una distinzione tra l'ipotesi di delitti punibili con pena perpetua commessi da colui che già abbia riportato condanna all'ergastolo, nel qual caso la manifesta assoluta inefficacia intimidatrice della prima gravissima condanna autorizzerebbe la conversione della seconda pena dell'ergastolo in pena capitale, e l'ipotesi di delitti punibili con l'ergastolo, che sieno commessi prima che per alcuno di essi sia intervenuta condanna, ipotesi per la quale vi potrebbero essere ragioni di esitanza per l'applicazione della pena di morte.

Ma non ho creduto di poter consentire a una distinzione siffatta, poichè anche nella seconda ipotesi s'impone la necessità sociale e politica di eliminare quei delinquenti, la impressionante pericolosità dei quali si sia manifestata attraverso la consumazione di delitti particolarmente atroci. L'applicazione della sola pena perpetua, in sostanza, importerebbe anche nella seconda ipotesi la impunità di delitti gravissimi, e costituirebbe una confessione di impotenza, da parte del legislatore, a tutelare la società dai più allarmanti misfatti.

Concorrendo invece delitti punibili con l'ergastolo, con altri delitti punibili con pena detentiva temporanea, il Progetto dispone un aumento

proporzionale del periodo di isolamento diurno, mantenuto, tuttavia, entro limiti assai ristretti, in coerenza con le ragioni sociali e morali, in altra parte ricordate, che mi hanno indotto a ridurre, se non ad eliminare, le forme di una troppo prolungata segregazione dei detenuti. Da tale sistema, adunque, risulta che, nel caso di pene perpetue, un completo assorbimento delle pene minori concorrenti si verifica e rimane limitato alle sole ipotesi di pene detentive, che siano inflitte per reati contravvenzionali: rispetto alle quali la benignità del legislatore può essere giustificata dall'eccesso di rigore che ne deriverebbe, se s'inasprisse per tali lievi reati l'isolamento dell'ergastolano. Per queste infrazioni di minima importanza, ho quindi ritenuto che possa anche farsi a meno di una misura penale. Se esse siano commesse durante l'esecuzione dell'ergastolo, sarà sufficiente a colpirle l'intervento delle misure disciplinari, stabilite nel regolamento generale penitenziario.

Ho già detto come, nel sistema del Progetto, il cumulo materiale delle pene, sia che si tratti di sanzioni della stessa specie, sia che si tratti di sanzioni di specie diversa, di regola non conduca a pene perpetue o illimitate, ma un razionale ordinamento di limiti provveda ad evitare le possibili esorbitanze derivanti dalle addizione aritmetica delle varie pene, come, ad esempio, la trasformazione in pena a durata illimitata, e quindi in via di fatto perpetua, di pene che dovrebbero avere durata temporanea. Già il primo Progetto fissava, nell'articolo 77, tale ordine di limiti, massimi e inderogabili; l'articolo 82 del nuovo testo li riproduce, riducendoli anzi notevolmente, in ossequio a un voto manifestato dalla Commissione Ministeriale.

Aggiungerò che, per corrispondere nel modo più largo alle proposte di attenuazione di un sistema, il quale riesce particolarmente gravoso quando si tratti di concorso di pene lievi, ho creduto di apportare un ulteriore temperamento al sistema del cumulo materiale. Ho, cioè, stabilito che in nessun caso la pena da applicare a norma degli articoli 77, 78 e 79 possa essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti. E' questo un beneficio concesso ai condannati per reati minori, per i quali poteva essere eccessivo riferirsi soltanto alla regola di saturazione delle pene stabilite nell'articolo 82. Tale beneficio trova la sua spiegazione soprattutto in un criterio di equità, che mi ha indotto a deflettere dal rigore del sistema, creando un secondo limite alla applicazione della regola del cumulo materiale, che, senza vulnerarla, riesca ad evitarne, praticamente, le esorbitanze. Come dunque, il limite di saturazione delle pene funziona per le più gravi pene e i maggiori reati, così quello del quintuplo funziona per le pene più brevi e i minori reati.

L'ultimo capoverso dello stesso articolo 82 regola il caso di più delitti concorrenti, che importino ciascuno la pena della reclusione per un tempo non inferiore a ventiquattro anni; e stabilisce che, in tal caso, debba sempre essere applicata la pena dell'ergastolo. E' questa una seconda eccezione al principio che vieta, nell'ipotesi di concorso di pene della stessa specie, di sostituirle con una pena di specie diversa; anche questa eccezione si giustifica con la necessità di evitare che possano le pene più alte costituire per il condannato una specie di viatico alla delinquenza iterata.

95. — L'applicazione del principio del cumulo materiale delle pene ha portato di necessità al riesame della disposizione contenuta nell'articolo 78 del Codice vigente, la quale stabilisce l'assorbimento delle pene nel caso che con unico fatto siano violate diverse disposizioni di legge.

L'articolo 78 del Codice vigente aveva dato luogo a censure di ordine vario e a non poche dubbiezze, dal punto di vista delle sua redazione e della sua interpretazione.

Ricorderò che la parola « fatto », in tale disposizione, assumeva un significato diverso da quello che la medesima aveva in altri articoli del Codice; nell'articolo 78, in realtà, la parola « fatto » serviva a denotare l'azione od omissione dell'agente e non anche l'evento antiggiuridico, essendo fondamentale alla nozione del così detto concorso ideale o formale di reati, regolato appunto dall'articolo 78, il presupposto che, con unicità di condotta, si producano violazioni giuridiche diverse, e quindi eventi antiggiuridici diversi, come letteralmente risulta dallo stesso articolo 78.

Senonchè, ritenuta tale nozione del concorso ideale e ricondotta a questa nozione appunto la interpretazione dell'articolo 78, appariva necessario, in un nuovo testo legislativo, nettamente distinguere l'ipotesi del concorso ideale di reati da quella del concorso di norme giuridiche, che a poco a poco gl'interpreti avevano finito col confondere fra loro. Come già chiarii nell'illustrare il Titolo I di questo Libro, il concorso di norme giuridiche è un istituto del tutto diverso dal concorso di reati. Nell'uno, la tutela dello stesso bene giuridico, o, come dicesi comunemente, della stessa materia, viene regolata da una pluralità di norme, talchè sorge il problema della scelta della norma che deve essere applicata, non potendo lo stesso reato essere punito più volte; nell'altro, viceversa, più beni giuridici distinti vengono penalmente tutelati e sorge, quindi, il dubbio se, verificandosi la lesione non di uno soltanto di tali beni, ma di vari fra essi, sia pure per effetto di un'azione od omissione unica, si debba o meno punire il colpevole per ognuna delle lesioni da lui cagionate. Nell'uno, insomma, il reato rimane unico, nonostante la pluralità delle norme giuridiche che lo prevedono, e si è quindi fuori dell'istituto del concorso di reato; nell'altro, invece, alla pluralità effettiva dei beni violati corrisponde una pluralità d'infrazioni giuridiche, nonostante l'apparente unicità del processo esecutivo, con cui esse sono commesse, e si versa, quindi, precisamente in tema di concorso di reati.

Ora, tale netta separazione dei due istituti ho creduto di ben fissare negli articoli 15 e 84 del Progetto, anche per rendere più chiara ed ovvia la soluzione che l'articolo 84, discostandosi dal vigente Codice, adotta in tema di concorso formale di reati.

Questa soluzione, lungi dal consacrare la regola dell'assorbimento, riafferma anche in questo istituto l'esigenza di applicare tante pene quante sono le violazioni. Esigenza, in verità, che era stata anche oggidi vivamente avvertita da molti scrittori; i quali tendevano a tagliare fuori dall'articolo 78 e a far rientrare nella disciplina ordinaria del concorso materiale di reati le diverse violazioni, quando, sebbene commesse mediante attività criminosa unica, fossero nondimeno tutte intenzionali. Ed è notevole che, altresì attraverso la discussione del mio primo Progetto del 1927, si sia ri-

conosciuto generalmente come troppo benigno il sistema dell'assorbimento accolto nell'articolo 78 del Codice vigente, in caso di violazioni plurime tutte intenzionali, e si sia proposto che in tal caso o tutte le pene debbano essere sommate, o, quanto meno, si debba applicare la pena stabilita per il reato maggiore convenientemente aggravata. Ma a me è sembrata ibrida e non suscettibile di una razionale sistemazione la distinzione proposta fra violazioni intenzionali e violazioni non intenzionali, potendo la valutazione dell'elemento psicologico servire, se mai, soltanto a stabilire l'indole di ciascuna delle infrazioni e il conseguente grado di responsabilità del colpevole, non già a giustificare il passaggio dal sistema del cumulo materiale al sistema dell'assorbimento o viceversa. Non ho creduto pertanto di modificare la disposizione, che già avevo accolta nel Progetto del 1927, poichè, a mio avviso, la soluzione del problema deve farsi dipendere dall'esistenza di una pluralità di reati, e non dal modo con cui questi furon commessi. La ragione infatti dell'intervento della tutela penale rimane immutata, tanto se i reati siano commessi con azioni distinte, quanto se lo siano con azione od omissione unica.

L'articolo 84 del Progetto, anche sotto altro aspetto, si allontana dall'articolo 78 del Codice vigente. Questo restringe la nozione del concorso ideale di reati alla sola ipotesi che un medesimo fatto violi disposizioni diverse di legge; mentre concettualmente l'unica azione od omissione può ben importare altresì più violazioni di una medesima disposizione di legge, come nel caso di colui che con unico colpo di fucile uccida più persone. La lacuna dell'articolo 78 del Codice vigente aveva, anche riguardo a tale problema, generate innumerevoli controversie, a cui io ho creduto di por fine, completando il dettato legislativo in guisa da non lasciar fuori del sistema alcuna ipotesi.

Queste brevi considerazioni vogliono rispondere a talune osservazioni, che sono state mosse su questo punto del Progetto, denunziandone l'eccessivo rigore.

Tuttavia, torna utile qui aggiungere che il rigore del Progetto, sia in tema di concorso formale di reati, sia in tema di concorso materiale, trova nel Progetto stesso non pochi temperamenti.

Il reato complesso, regolato nel successivo articolo 87, e il reato progressivo, che del reato complesso è una specie; le disposizioni degli articoli 85 e 86, che seguono immediatamente per regolare l'ipotesi di un'attività intenzionalmente diretta ad unico evento, la quale altri eventi produca non voluti dall'agente; e le norme particolari, più numerose di quelle contenute nella Parte speciale del Codice vigente, con le quali sono spesso elevati a reato unico fatti che costituirebbero più reati, sono tutti modi vari opportunamente escogitati per attenuare l'inasprimento eccessivo delle pene, come ho già più innanzi illustrato. Inoltre, riferendomi a valutazioni contingenti, non ho del tutto escluso, nella Parte speciale del Progetto, che pur nella ipotesi di violazioni plurime di beni giuridici diversi, possa talvolta l'applicazione della pena più grave bastare da sola a colpire i vari reati, adottando per tali casi eccezionali il sistema dell'assorbimento, che oggi

l'articolo 78 del Codice vigente accoglie in via di principio. A indicare tale deroga al criterio direttivo dell'articolo 84 del Progetto, ho adoperato, nelle singole disposizioni della Parte speciale, una formula costante, vale a dire la locuzione « salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

96. — Nel Progetto preliminare mi ero indotto ad abbandonare la figura del reato continuato, quale viene ammessa nell'articolo 79 del Codice vigente, e a ritenere che concorso materiale di reati si abbia anche nel caso che taluno, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni di una medesima disposizione di legge. Ammessa la pluralità dei reati e il cumulo delle pene nell'ipotesi di concorso formale, ossia di un'azione od omissione unica produttiva di più lesioni giuridiche, mi era sembrato che non potesse la pluralità dei reati e delle pene essere esclusa nell'ipotesi di lesioni giuridiche varie, sia pur dipendenti da violazioni di una medesima disposizione di legge, cagionate mediante azioni od omissioni plurime e distinte. Tale situazione giuridica è considerata più grave perfino dal Codice vigente, tanto è vero che l'articolo 79 del Codice Zanardelli non applica più, rispetto a essa, il principio dell'assorbimento delle pene adottato pel concorso ideale di reati, ma crea una particolare figura di reato complesso con pena aggravata.

Nell'abolire perciò la figura del reato continuato, avevo provveduto a mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene, concedendo al giudice la facoltà di ridurle in certa misura, se, per le circostanze indicate nell'articolo 137, il colpevole fosse apparso meritevole di qualche benevolenza. Senonchè vive e inesistenti si sono manifestate le preoccupazioni per l'eccessivo a rigore, a cui avrebbe condotto, pur con le mitigazioni suddette, il sistema del concorso materiale tra i vari fatti di continuazione.

Rendendomi conto di tali preoccupazioni, ho ripreso in attento esame il problema e mi sono convinto che sia questa una materia, nella quale le considerazioni teoriche debbono cedere alle esigenze della pratica. Ho, quindi, modificato il testo dell'articolo 79 del Progetto preliminare, stabilendo (articolo 84) che le disposizioni sul concorso non s'applicano a colui che, con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, ancorchè di diversa gravità; e aggiungendo che, in tal caso, le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

Considerati come un reato unico i fatti di continuazione, natura'mente non poteva più giustificarsi la disposizione del Progetto preliminare, la quale escludeva dal trattamento stabilito per i fatti medesimi i delinquenti abituali, professionali e per tendenza. La unificazione, invero, conduce ad escludere che nel novero dei reati che rivelano la *consuetudo delinquendi* agli effetti dell'abitualità e della professionalità possano i fatti di continuazione essere considerati come manifestazioni plurime di delinquenza. In

altre parole, come quei fatti non potrebbero dar luogo a recidiva, l'uno rispetto all'altra, così non possono costituire iterazione del delitto.

Il nuovo testo, pur presentando una formulazione non dissimile da quella accolta nel Codice vigente, contiene tuttavia innovazioni notevoli, che concernono l'elemento psicologico, la designazione del processo esecutivo e la quantità della pena.

Invero la redazione dell'articolo 84 non riproduce più l'espressione del Codice vigente diretta a designare la persistenza del disegno criminoso. L'articolo 79 del Codice Zanardelli, accennando ad atti esecutivi della « medesima risoluzione » aveva dato luogo a non poche controversie nell'interpretazione di tale particolare elemento psicologico. Il Progetto ha perciò preferito la formula « disegno criminoso », ritenendo che nel reato continuato quello che veramente rimane persistente è la ideazione, e non già la risoluzione con cui questa si traduce in atto; è l'elemento intellettuale, e non già l'elemento deliberativo e volitivo, che sorregge l'attività criminosa. Se i fatti di continuazione costituiscono altrettante azioni distinte, sono cioè altrettante diverse manifestazioni di attività, è conforme ai risultati della psicologia il ritenere che ciascuna delle azioni, ciascun processo esecutivo sia sorretto da una singola correlativa risoluzione e volizione, in guisa da non potersi parlare di una risoluzione unica, che a tutte le diverse azioni presieda. Ciò dà ragione della modificazione introdotta nell'articolo 84 del Progetto, che appunto, non alla risoluzione, bensì all'ideazione del reato riferisce quella unità collegante, che intercede fra i diversi fatti di continuazione.

Ed egualmente ho creduto che fosse più corretto nell'articolo 84 definire l'attività del colpevole con le parole « azione od omissione », anziché con le parole « atti esecutivi », adoperate nell'articolo 79 del Codice vigente.

La locuzione adoperata dal Progetto ha il vantaggio di escludere che possano essere considerati quali distinti reati i singoli « atti », di cui consta il processo esecutivo del singolo reato, e di affermare in modo indubbio che non possano concepirsi come reati concorrenti di lesione, per esempio, i ripetuti colpi di coltello inferti, nello stesso contesto, alla stessa persona, con unica intenzione di ledere, o costituire distinti delitti di furto il cogliere dall'albero più frutta e qualsiasi altra contestuale sottrazione di oggetti vari da parte del ladro.

Aderendo all'opinione, pressochè concorde, secondo la quale la continuazione deve ammettersi anche quando le diverse violazioni costituiscano singolarmente non solo fatti di diversa gravità, ma anche aspetti diversi del medesimo reato (tentativo), ho stabilito che il giudice applichi la pena che dovrebbe infliggersi per il fatto più grave di continuazione, aumentata, in ogni caso, fino al triplo.

Questa disposizione ha il pregio di determinare la pena-base, su cui deve essere applicato l'aumento e di offrire al giudice una notevole discrezionalità nella misura dell'aumento medesimo, in modo che egli possa adeguarlo al numero e all'importanza delle violazioni commesse e alla personalità del colpevole.

Giova da ultimo avvertire che la locuzione dell'articolo 84 « si considerano come un solo reato » ha lo scopo di chiarire che il reato continuato implica una unificazione soltanto allo scopo di escludere l'applicazione delle norme sul concorso di reati e degli altri effetti giuridici che, come ho rilevato di sopra, sono riferibili alla delinquenza iterata. Ad ogni altro effetto (eccettuati i casi, nei quali la legge stabilisca diversamente, come per es., in tema di prescrizione, articolo 162), le diverse violazioni debbono considerarsi come reati distinti: ciò del resto è stato ritenuto anche sotto il Codice vigente in tema di amnistia. Non potrà, perciò, ad es., essere estesa al reato continuato la disposizione dell'articolo 135, dettata per il reato complesso.

97. — Il Progetto del 1927 conteneva, nell'articolo 120, una disposizione intesa a regolare i casi di offesa arrecata a persona diversa da quella, contro cui l'azione era diretta. Con essa il grave problema del trattamento delle lesioni giuridiche non volute, ma che tuttavia, per causa accidentale, si accompagnano o sono conseguenza di altri reati, era risolto con una disciplina che, integrata da altre norme inserite nella Parte speciale del Progetto, si proponeva di avere una sfera generale di applicazione.

Ma devo riconoscere che, se l'opportunità di una norma di carattere generale in questa materia trovò largo consenso, fondate furono molte osservazioni sollevate contro il contenuto di quella disposizione, che parve inadatta a dare una soluzione adeguata a taluna delle ipotesi più importanti e frequenti.

Invero, l'articolo 120 del Progetto del 1927, risolveva il problema, considerando come un reato unico complesso la duplicità degli eventi cagionati dal colpevole. A costituire il reato complesso, concorrevano, come primo elemento, il reato consumato o tentato in danno della persona, contro la quale l'azione era diretta, ossia il reato realizzante l'evento di danno o di pericolo voluto; e concorrevano, quale ulteriore elemento, il reato in danno della persona diversa e realizzante l'evento non voluto. Unificati così i due eventi in una figura criminosa unica, l'articolo 120, mantenendo ferma la responsabilità per l'evento voluto, secondo le norme ordinarie, addebitava al colpevole l'evento non voluto a titolo di responsabilità obbiettiva, in base alle disposizioni eccezionali accolte nel secondo capoverso dell'articolo 46.

Or tale soluzione dette luogo a rilievi numerosi ed autorevoli e ad ampia discussione nel seno della Commissione Ministeriale, che più particolarmente portò la sua attenzione sull'articolo 120. Fu da una parte osservato che troppo benigno potesse essere il trattamento della legge nell'ipotesi in cui l'evento verificatosi fosse precisamente quello obbiettivamente voluto dall'agente, pur se tale evento colpisse altra persona diversa da quella, contro cui l'azione era diretta. E fu, d'altra parte, rilevato che viceversa potesse in altri casi giungersi ad un trattamento troppo severo, elevando a casi di responsabilità dolosa ed obbiettiva ipotesi ordinarie di fatti colposi.

Ho perciò ritenuto opportuno riprendere in esame tutta la materia, allo scopo di costruire una disciplina, la quale sia veramente adeguata alla varietà dei casi, che possono presentarsi.

Anzitutto ho creduto di trasferire in questo Capo la disciplina di tale materia, che nel Progetto del 1927 aveva trovato posto tra le disposizioni concernenti la persona offesa del reato. Invero il problema, che qui si pone e si risolve, è sostanzialmente come un problema di responsabilità unica o plurima del colpevole, e la situazione giuridica, che si vuol regolare, è una situazione nella quale una diversità della persona offesa può persino mancare. Basti considerare che, per errore, può essere arrecata in danno della stessa persona una lesione giuridica d'indole diversa da quella voluta, per convincersi come le norme regolatrici di questa materia trovino più appropriata collocazione precisamente nel Capo che tratta del concorso di reati.

Quanto al contenuto della soluzione adottata, giova altresì ricordare che se, con unica azione od omissione, sia prodotta una pluralità di offese a danno di più persone e queste siano tutte volute dall'agente, ovvero siano tutte involontarie, si ha di regola (salve le eccezioni inserite nella Parte speciale) concorso materiale di reati dolosi o colposi: ciò risulta dall'articolo 84, prima parte. Ma l'articolo 84, nella sua ampia dizione, non esclude che vi sia egualmente concorso materiale nel caso che, dall'unica azione o omissione, conseguano eventi voluti e non voluti. Pertanto, volendosi adottare, per tale particolare ipotesi, una regola diversa, occorreva esprimerla testualmente, come una eccezione al sistema. Di qui l'origine degli articoli 85 e 86 del Progetto, la cui portata applicativa è, adunque, esattamente delimitata e circoscritta alle seguenti ipotesi:

a) — al caso in cui, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, l'evento voluto sia cagionato in danno di persona diversa da quella, che si voleva offendere;

b) — al caso in cui, per le stesse cause, siano cagionati due eventi: l'evento voluto, e altro evento della stessa specie in danno di persona diversa da quella, contro cui l'azione era diretta;

c) — al caso, infine, in cui, sempre per errore nei mezzi di esecuzione o per altra causa, sia cagionato un evento obbiettivamente diverso da quello voluto a danno della persona, a cui l'offesa era diretta o anche di altra persona.

Presupposto comune a tutte le tre ipotesi è la unicità soggettiva dell'azione od omissione posta in essere dal colpevole, e l'accidentalità dell'errore o dell'altra causa determinante l'evento non voluto.

Devesi, inoltre, avvertire che nella disciplina dell'intera materia la parola «offesa» equivale a «lesione giuridica» e si riferisce quindi a tutti i reati; conformemente, del resto, al Codice vigente, che al regolamento della materia dedica anch'esso una disposizione della Parte generale, ossia l'articolo 52. Infine, una premessa di ordine generale, utile a eliminare ogni possibilità di dubbio, è che la locuzione «evento», adoperata negli articoli 85 e 86, è comprensiva così dell'evento di danno, come di quello di pericolo (articolo 44), e quindi anche di quel particolare evento di pericolo, che sorge dal semplice tentativo.

Con la scorta di queste considerazioni generali, non è difficile ricostruire il sistema, accolto dal Progetto in ciascuna delle ipotesi sopra ricordate.

a) — Nella prima ipotesi, in cui si ha un'unica offesa in danno di persona diversa da quella, in danno della quale l'azione era diretta, il Progetto ritiene perfetto il reato in ogni suo estremo obiettivo e subiettivo, giacchè esistono una volontà determinata e l'uso di mezzi adeguati rispetto all'evento effettivamente verificatosi: si ha, cioè, il cosiddetto errore accidentale e, come tale, irrilevante, cadendo esso non sull'obbietto giuridico, bensì semplicemente sull'obbietto materiale del reato. La Commissione Ministeriale, sulla scorta della prevalente giurisprudenza, sostenne che, riguardo a tale prima ipotesi di errore accidentale, dovesse accogliersi il concetto della unicità sostanziale del reato. Aderendo al voto formulato dalla Commissione, il nuovo Progetto, nella prima parte dell'articolo 185, stabilisce il principio che la pena da applicare è quella comminata per il reato doloso, il quale si considera come commesso in danno della persona che si voleva offendere. Tuttavia, è fatto espresso richiamo alla disposizione contenuta nell'articolo 64, che, come già fu a suo tempo rilevato, disciplina il computo delle circostanze in caso di errore sulla persona offesa.

Naturalmente diversa sarebbe la soluzione, se l'errore investisse elementi non già accidentali, ma essenziali, come nel caso di colui che abbia rapporti sessuali con una delle persone indicate nell'articolo 563, credendo invece di unirsi con persona diversa, in nessuna guisa a lui legata da vincoli di parentela o di affinità. In tal caso troverebbe applicazione la norma contenuta nell'articolo 51 e non vi sarebbe reato; così come dovrebbe il reato essere escluso nell'ipotesi di errore essenziale, che determinasse un reato semplicemente putativo (articolo 53).

b) — Nella seconda ipotesi è presa in considerazione una pluralità di offese della stessa indole, verificatesi in conseguenza di un'attività, la quale era diretta non già a produrle tutte, ma una soltanto.

Poichè, in questa ipotesi, unico è l'elemento intenzionale, il Progetto, con il capoverso dell'articolo 85, crea un reato complesso, e dispone che debba applicarsi la pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. Per tal modo, si ha una responsabilità in parte addebitata a titolo di dolo, e in parte obbiettiva, per un reato unico che deve ritenersi complesso e non già semplicemente aggravato: ossia rimane escluso che l'aumento di pena sia in funzione di una semplice circostanza aggravante e che possa quindi trovare applicazione la disciplina propria delle circostanze del reato.

Nell'articolo 85, come ho già detto, sono presi in esame i casi di offese plurime della stessa specie. Per riconoscere quando l'offesa sia della stessa specie o di specie diversa, occorrerà aver riguardo essenzialmente alla natura del bene giuridico leso, ossia alla obbiettività giuridica, identica o meno, a cui si volge l'intento del colpevole.

c) — L'articolo 86 concerne, infine, la terza ipotesi, quella cioè di molteplici lesioni giuridiche, di specie diversa, ad una delle quali soltanto si riferisca l'intenzione criminosa; mentre le altre sono non volute. Tale ipotesi può, in modo perspicuo, essere lumeggiata dai due esempi, di colui che, volendo rompere l'altrui vetrina, ferisca un passante, e di colui che,

volendo ferire taluno, colpisca invece l'altrui vetrina. Il Progetto, richiamandosi agli insegnamenti tradizionali, ritiene che, di regola, gli eventi non voluti non possono essere addebitati, se non a titolo di co'pa, sia pur derivante da inosservanza della legge penale. Conseguentemente vale anche qui la fondamentale limitazione, che vige in tema di responsabilità per colpa, per cui questa sorge soltanto eccezionalmente, ossia in riferimento ai soli casi, nei quali gli eventi non voluti siano riconducibili a ipotesi di delitti colposi.

Il capoverso dell'articolo 86 chiarisce che, se siasi cagionato anche l'evento voluto, riprende vigore la disposizione della prima parte dell'articolo 84, e trovano applicazione le norme sul concorso materia'e. Giova rilevare che, atteso il significato della parola «evento», comprensivo delle due ipotesi del danno e del pericolo, e quindi anche di quella del semplice tentativo, il concorso materiale tra il delitto co'poso e il delitto doloso tentato ricorrerà normalmente. È infatti necessario, affinché, per effetto di un errore di esecuzione, si produca un evento non voluto di specie diversa, che sia svolta, anche soltanto in parte, un'attività materia'e diretta a fine specifico e tale, in conseguenza, da realizzare una forma di tentativo. Tuttavia si è creduto opportuno, nel capoverso, di prevedere espressamente tale ipotesi, per non lasciare alcun dubbio sull'applicabilità della regola sul concorso di reati. Appena occorre notare che, se l'attività de' colpevole fosse, in relazione all'evento voluto, non punibile per inidoneità dei mezzi adoperati, o per mancanza dell'oggetto, ovvero per una causa qualunque di indole soggettiva, per esempio, per l'interferire di una circostanza di esclusione della pena, verrà meno l'applicazione della regola sul concorso di reati, salva la punibilità del delitto colposo, a norma della prima parte dell'articolo.

Ho già detto che la soluzione accolta nell'articolo 86 vale come regola, che non esclude la possibilità di eccezioni. Invero è utilizzata nella Parte speciale, non poche volte, la figura del reato complesso (esempio: articoli 430, 433, 435, 571, 591, 592, 598, ecc.), per mantenere salda la tutela penale in confronto di eventi non voluti, che, pur non costituendo lesione di indole identica a quella voluta dall'agente, appariscono, purtuttavia, come lesioni affini, o come sviluppi normali dell'azione od omissione dell'agente.

98. — L'articolo 87, come già fu detto, traduce in precetto legislativo la concezione dottrinale del reato complesso quale reato unico, ed esclude perciò, rispetto ad esso, l'applicazione delle norme sul concorso. In sostanza, l'articolo 87 non fa che riprodurre e mettere in miglior luce una disposizione, che il Codice vigente contiene anch'esso, in forma d'inciso, nell'articolo 77, svincolandola dal riferimento troppo angusto, e quindi inesatto, al tema dei reati connessi. Poiché può accadere che la pena per il reato complesso sia determinata, non autonomamente, ma mediante richiamo alle pene per i singoli reati, che ne costituiscono gli elementi, il capoverso dell'articolo 87 stabilisce che, in tali casi, non possano essere superati i limiti massimi fissati per il cumulo di ciascuna specie di pena nell'articolo 82.

La disciplina del reato unico complesso è integrata da disposizioni contenute in altra parte del Progetto, delle quali mi riservo di parlare più diffusamente, esaminando i Titoli in cui esse sono collocate.

---

Mi limiterò qui a ricordare l'articolo 135, il quale stabilisce che si procede sempre di ufficio, quando, per taluno dei reati che sono elementi costitutivi o circostanza aggravante del reato complesso, si debba procedere di ufficio, e l'articolo 174, capoverso 1°, il quale dispone che non si estende al reato complesso la causa estintiva di uno degli elementi di esso. Siffatte norme non sono che logiche conseguenze del principio della unicità giuridica del reato complesso, nel quale i diversi reati che lo compongono assumono qualità di elemento costitutivo o di circostanza aggravante. Se, infatti, essi perdono ogni loro autonomia e convergono verso un'unica figura criminosa, incorporandosi, è ovvio che, lungi dal trasferire a questa la propria disciplina, essi debbano subire il regime e l'ordinamento del reato nuovo e diverso, sorto sulla loro base.

## TITOLO IV

## Del reo e della persona offesa dal reato

## CAPO I

*Della imputabilità*

99. — Come ampiamente è stato illustrato avanti la Commissione Ministeriale, l'articolo 88 non è un duplicato dell'articolo 46. Tra le due disposizioni intercede la stessa differenza, che in diritto privato intercede fra le norme che rego'ano la capacità di contrattare e quelle che disciplinano il consenso.

L'articolo 88 regola la capacità di agire nel campo del diritto penale, ossia la capacità dell'individuo a volere, a discernere e selezionare coscientemente i motivi, a inibirsi; rende, insomma, la nozione della persona normale, alla quale la legge penale può essere applicata.

L'articolo 46, invece, regola la volontà effettiva, concreta nel fatto che è pur necessario perchè l'individuo, genericamente capace, e quindi imputabile, possa essere chiamato a rispondere penalmente di un fatto determinato.

Non vi è, adunque, identità di obbietto nelle due disposizioni, e non v'è neanche contraddizione, come da taluno si è preteso col mettere in rilievo che nell'articolo 46 si parla di coscienza e di volontà, mentre nell'articolo 88 si fa menzione di un altro elemento estraneo all'articolo 46, cioè della capacità d'intendere.

La diversità dell'obbietto delle due disposizioni giustifica perfettamente la diversità degli elementi psicologici, presi in considerazione. Nell'articolo 46 l'elemento subbietivo comune a tutti i reati è bene e sufficientemente indicato nei due requisiti della coscienza e della volontarietà dell'azione; ma, dovendosi, nell'articolo 88, precisare gli elementi, in base ai quali l'individuo può essere ritenuto imputabile, ossia capace di dolo e di colpa, non si può prescindere dall'intelligenza, ossia dalla capacità di percepire e di prevedere l'evento, di rappresentarselo come possibile conseguenza della propria azione od omissione.

100. — Del significato e della portata dell'articolo 89, del modo come esso si inquadra nel sistema adottato dal Progetto per regolare le varie ipotesi, nelle quali la volontà o la coscienza sono annullate per effetto di azioni illecite altrui, ed infine delle ragioni, per le quali ho soppresso nel nuovo testo l'aumento di pena disposto in questo articolo, ho già detto nella illustrazione del secondo capoverso dell'articolo 58.

In conformità del parere espresso dalla Commissione Ministeriale, ho altresì soppresso l'ipotesi che il fatto sia diretto a preparare una scusa all'autore del reato, perchè in tal caso, coesistendo anche la responsabilità di costui, si versa in un caso di concorso.

101. — Il Codice in vigore accoglie il principio della imputabilità nelle *actiones liberae in causa* nell'ultima parte dell'articolo 48, ove esclude la diminuzione di pena per i reati commessi in istato di ubriachezza, se questa sia stata procurata per facilitare l'esecuzione del reato o per preparare una scusa.

Il Progetto estende l'applicazione del principio a tutte le ipotesi, in cui il soggetto si sia messo, anche colposamente, in istato d'incapacità d'intendere o di volere. In tal guisa la riforma accoglie il concetto, secondo il quale è legittimo risalire ad un momento anteriore al fatto, per determinare se il soggetto sia imputabile, quando egli, nel momento del fatto, si trovi in istato di incapacità per cause non dovute a caso fortuito o forza maggiore.

Non sono mancate obiezioni contro tale estensione della imputabilità in tema di *actiones liberae in causa*, specie per l'ipotesi che lo stato di incapacità sia conseguenza soltanto di colpa.

Ma le critiche mosse non presentano sufficiente determinatezza, e si risolvono in una negazione del principio stesso, che regge *l'actio libera in causa*, disconoscendo le ragioni eccezionali, che ne hanno imposto la introduzione nel campo del diritto penale; non si rendono conto, cioè, del necessario maggior rigore, che le moderne legislazioni adottano nella lotta contro il delitto.

Occorre però chiarire un equivoco, nel quale alcuni sono caduti, quello, cioè, di ritenere che del fatto compiuto da chi si sia messo, anche solo colposamente, in istato di incapacità di intendere e di volere, l'autore risponde sempre come di fatto doloso.

L'articolo 89 (e lo stesso è a dirsi per l'articolo 95, relativo all'ubriachezza) dichiara che lo stato di incapacità volontariamente o colposamente procuratosi non esclude l'imputabilità, ma lascia impregiudicata la questione del titolo d'imputabilità, in base al quale l'agente deve rispondere dei singoli fatti, in relazione alla condotta da lui serbata e che fu causa dell'evento costitutivo del reato.

La disposizione dell'articolo 89, insomma, riconferisce rilevanza giuridica ad una condotta, che per l'articolo 88 dovrebbe essere indifferente ai fini penali, senza distinguere se nella genesi dello stato di incoscienza vi fu dolo o colpa da parte dell'agente, ma non intacca l'ordinaria valutazione del fatto, perchè possa definirsi doloso o colposo.

102. — Il Progetto non si allontana sostanzialmente dal Codice in vigore, con le disposizioni degli articoli 91, 92 e 93 sul vizio di mente, agli effetti della imputabilità.

La diversa formulazione di tali articoli risponde ad un duplice intento: quello di riconoscere che il vizio, totale o parziale, di mente possa dipen-

dere anche da infermità fisica, e quello di dichiarare esplicitamente che gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono la imputabilità.

Quanto al primo punto, è da notare che nel Progetto del 1927 era fatta espressa menzione della infermità fisica o psichica. Senonchè tale esplicito riferimento alla duplice causa dello stato di incapacità mi è sembrato inutile, perchè a raggiungere l'intento di chiarire che la disposizione concerne così la infermità fisica, che quella psichica, è sufficiente la modificazione portata alla formula dell'articolo 46 del Codice vigente. Essendosi, infatti, alla locuzione di tale articolo « colui che era in tale stato di infermità di mente da togliergli... », sostituita l'altra « colui che nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere », risulta senz'altro evidente che l'imputabilità viene meno non solo nei casi di infermità di mente, ma altresì nel caso di ogni altra infermità fisica che abbia effetto sulla capacità di intendere o di volere.

Sulla possibilità di ammettere il vizio parziale di mente, resto fermo nella opinione, che ebbi a manifestare nel discorso del 17 gennaio 1925 al Senato, perchè le osservazioni, che si fanno contro tale concezione, in nome dei risultati della scienza psichiatrica, sono superate dalle reali constatazioni di situazioni e condizioni psichiche intermedie, alle quali non sarebbe giusto adeguare il disconoscimento della imputabilità, e che d'altra parte non consentono che si affermi l'esistenza della normalità psichica, presupposto della imputabilità.

Se non vi fosse un'espressa disposizione legislativa a regolare siffatte situazioni, sulle quali del resto la scienza non ha dato definitive conclusioni, si farebbe luogo alle più gravi disparità di trattamento, perchè, a seconda della maggiore o minore comprensione di casi, nei limiti dell'applicabilità del vizio totale di mente, il concetto di normalità, o si estenderebbe eccessivamente, o si restringerebbe al punto, che la maggioranza degli uomini diverrebbe non imputabile.

E' stato proposto di sopprimere l'avverbio « grandemente » nell'a disposizione dell'articolo 92; ma la locuzione, riconosciuta necessaria anche durante i lavori preparatori del Codice vigente, è destinata, come è stato chiarito in seno alla Commissione Ministeriale, ad evitare che ogni bizzarria di temperamento e di carattere, ogni minima forma di nervosismo, possa dar luogo alla diminuzione, mentre occorre che si riscontri uno stato patologico veramente serio.

Ho creduto, invece, di accogliere la proposta di sostituire nell'articolo 92 alla locuzione « imputabilità », quella di « capacità d'intendere o di volere ».

Tale modificazione, oltre a soddisfare alla esigenza formale di un migliore coordinamento di questa disposizione con quella dell'articolo precedente, ha altresì un notevole valore sostanziale. Invero la nozione della imputabilità è un concetto giuridico, mentre occorre qui far richiamo alle condizioni di fatto che sono il presupposto dell'imputabilità.

Questa considerazione mi ha indotto a modificare analogamente le locuzioni degli articoli 94 e 101.

La dichiarata irrilevanza degli stati emotivi o passionali ai fini della esclusione dell'imputabilità per vizio di mente, ha fatto sorgere grave dibattito.

Se ne è discusso come di una innovazione del Progetto, mentre è uno dei principi accolti dal Codice in vigore e richiamati dall'on. Zanardelli nella relazione al Re (parag. XXVI).

Il difetto di una esplicita disposizione nel Codice vigente ha reso possibili equivoci e abusi, ed a tale deficienza ha voluto riparare il Progetto con la disposizione dell'articolo 93.

La soluzione del problema della influenza delle passioni e delle emozioni sulla imputabilità non può essere che quella adottata, perchè il vizio di mente va inteso solo come conseguenza d'infermità fisica o psichica clinicamente accertata. Le passioni, le emozioni attengono alla valutazione della quantità del delitto e della pericolosità del delinquente, ed è problema di politica criminale il determinare le ipotesi e la misura, entro le quali debbono o possono essere prese in considerazione.

Il Progetto non omette di occuparsene. Invero tra le attenuanti comuni prevede: l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, e l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto (articolo 66, numeri 1° e 3°).

Il sistema del Progetto, per quanto riguarda i non imputabili o i semi imputabili per vizio di mente non può essere inteso nella sua organica concezione, senza ricordare le disposizioni sulle misure di sicurezza, di cui in seguito diffusamente si parlerà.

103. — Il Progetto regola l'imputabilità delle persone in istato di ubriachezza, applicando il principio delle *actiones liberae in causa*, fissato nell'articolo 89, eccettuando espressamente solo l'eventualità della ubriachezza accidentale, quella cioè derivata da forza maggiore o da causa fortuita. Ogni altra causa generatrice dell'ubriachezza — volontaria, colposa, preordinata — non può dar luogo ad esclusione o diminuzione dell'imputabilità; il Progetto anzi dispone che la pena è aumentata, se l'ubriachezza è preordinata o abituale.

Il fondamento giuridico del sistema del Progetto è, come si è detto, nel principio delle *actiones liberae in causa*.

La giustificazione di ordine sociale è riposta nella necessità di combattere con norme di rigore contro forme d'intossicazione, che attaccano alle radici la forza e, con questa, l'avvenire della stirpe.

Inoltre è da ricordare che le indagini statistiche offrono sempre risultati molto preoccupanti sul numero e sulla gravità dei delitti commessi in istato di ubriachezza, e perciò appare urgente la necessità di una maggiore difesa contro tale forma di delinquenza.

Queste inderogabili ragioni d'ordine giuridico e sociale, che ispirano le disposizioni sulla ubriachezza, per quanto attiene agli effetti di essa sulla imputabilità, rendono evidente l'impossibilità di accogliere alcune delle proposte, che mi sono pervenute, per attenuare la pena in caso di ubriachezza volontaria e non preordinata, e in caso di ubriachezza colposa.

Tali proposte sostanzialmente, sia pure in parte, tendono a ristabilire

il sistema del Codice in vigore, dal quale il Progetto nettamente, e con meditato proposito, si è allontanato.

Si è domandato se la norma dell'articolo 97, che aumenta la pena quando l'ubriachezza è abituale, importi esclusione, in caso di abitudine, dell'applicabilità dell'articolo 94, che dichiara non imputabile o parzialmente imputabile colui, che ha commesso il fatto nello stato di ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore.

E' da osservare, in proposito, che le due ipotesi di ubriachezza non hanno nulla di comune, perchè l'una, l'accidentale, attiene alla genesi dello stato di ubriachezza, mentre l'altra, l'abituale, si riferisce alla progressione del vizio. E' evidente, pertanto, che l'indagine sulla genesi precede quella su ogni altra modalità o caratteristica speciale dell'ubriachezza; e, quando sia accertata l'accidentalità, è precluso ogni accertamento sull'esistenza dell'abitudine.

E' stato prospettato che nel capoverso dell'articolo 97, ove è data la definizione dell'ubriaco abituale, tra le parole «periodico» e «frequente» sarebbe preferibile la disgiuntiva «o» in luogo della congiuntiva «e».

Ma la proposta non mi sembra accettabile. La sola frequenza, e, peggio ancora, la sola periodicità, non offrono il quadro completo del vizio sistematizzato, che è il contenuto dell'abitudine.

104. — La disciplina data all'ubriachezza, nei rapporti con l'imputabilità, è estesa dal Progetto a coloro, che hanno commesso il reato sotto l'azione di sostanze stupefacenti, riconoscendosi la loro piena imputabilità, aumentando anzi la pena, quando abbiano ingerite tali sostanze, allo scopo di porsi in grado di commettere il delitto, o di prepararsi una scusa, e quando abitualmente siano dediti al turpe vizio.

Unica ipotesi di esclusione od attenuazione dell'imputabilità resta quella dell'articolo 94, che è anche richiamata dall'articolo 96.

Il grave fenomeno sociale dell'uso ed abuso degli stupefacenti, in tutte le classi e in tutte le età, ma specie nei giovani, promesse e speranze della Patria rinnovata dal Fascismo, doveva richiamare l'attenzione del legislatore ed indurlo a mettere il problema della lotta contro questa, che può ben dirsi una calamità sociale, allo stesso piano, sulla stessa linea della lotta contro l'alcoolismo.

E questo compito assolve il Progetto, non solo con le norme, che attendono alla imputabilità, ma altresì con quelle comprese nel Titolo IV del Libro II, tra i delitti contro la pubblica incolumità.

105. — Gli articoli 94, 95, 96 e 97 prevedono e regolano gli effetti, sulla imputabilità, della intossicazione acuta da alcool o da sostanze stupefacenti. Disciplina del tutto diversa riceve, nell'articolo 98, la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, perchè vien dichiarato che per i fatti commessi in tale stato, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 91 e 92 sul vizio di mente totale o parziale.

La valutazione della intossicazione cronica, come distinta e diversa dall'intossicazione acuta, è conforme a quanto insegna la scienza psichiatrica.

Come è stato autorevolmente osservato, nella intossicazione acuta si hanno solo le manifestazioni direttamente e temporaneamente apportate, dall'azione perturbatrice dei veleni, sulle funzioni, durante il loro passaggio biochimico attraverso l'organismo; nell'alterazione cronica, invece, trattasi di alterazioni, più o meno stabili, che in parte sono effetti del ripetuto e protratto rapporto col tossico, ed in parte sono dovute alla ripercussione, che ciascun organo lesa può esercitare nel rimanente organismo; ne risultano disturbi nervosi e psichici gravissimi, che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso, senza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana.

Basterà, in proposito, ricordare che il *delirium tremens*, che è uno tra i più gravi che produca l'alcoolismo, scoppia così frequentemente in periodo di completa astinenza, che alcuni autori, valutando eccessivamente ed unilateralmente questa manifestazione morbosa, la considerano come effetto della astinenza negli alcoolisti.

Da alcuni è stato messo in rilievo la quasi impossibilità di distinguere l'ubriacchezza abituale dall'alcoolismo cronico, e che perciò non sia da approvare il diverso trattamento fatto per i due casi; ma l'osservazione non è esatta.

Senza dubbio accurate indagini occorrono per discernere i due stati, anche perchè l'ubriacchezza abituale, nel maggior numero dei casi, ma non sempre, come potrebbesi con eccessiva facilità affermare, conduce all'alcoolismo cronico; ma clinicamente, essi sono ben distinti.

L'ubriacchezza, infatti, anche se abituale, è sempre un episodio nella vita dell'individuo, il quale, scomparso il perturbamento acuto delle sue facoltà psichiche, torna alla normale sua personalità. L'alcoolismo cronico, invece, è un processo patologico permanente, un'affezione cerebrale, caratterizzata dalla interferenza di cause e di effetti, che sopra si sono indicati.

Non era dunque possibile, e non sarebbe stato giusto, applicare all'intossicazione cronica le norme dell'intossicazione acuta; e, d'altra parte, essendo indiscutibile che l'intossicazione cronica, oltre che produrre un progrediente e caratteristico abbruttimento nel carattere, dà origine a vere e proprie psicopatie, doveroso era il richiamo delle norme degli articoli 91 e 92.

Il Progetto, che contiene, non solo norme di repressione, ma anche di prevenzione, dispone per questi individui, socialmente peric'osi, idonee misure di sicurezza: manicomio giudiziario per coloro, che, a causa dell'intossicazione cronica, perdettero completamente la capacità d'intendere o di volere; casa di cura e di custodia per coloro, che ebbero soltanto grandemente scemata tale capacità.

106. — Decisamente innovativa del diritto vigente è la disposizione dell'articolo 99, con la quale è regolata la imputabilità del sordomuto, perchè il Progetto, rinunciando al sistema del Codice, che adegua il regolamento di tale imputabilità all'età del sordomuto, ed alla prova che abbia agito con discernimento, si è limitato a dichiarare che il sordomutismo può essere assunto a causa di esclusione od attenuazione della capacità d'intendere e di volere.

La esattezza di tale nuovo sistema non è stata messa in dubbio da alcuno, perchè si riconosce che questa infermità, originaria o acquisita, dà causa a turbamenti funzionali, nell'organismo umano, non ancora ben definiti, e non sempre uguali per intensità e per durata, e che d'altra parte i moderni mezzi di educazione riescono spesso a dare al sordomuto una personalità psichica ed intellettuale veramente completa.

L'impossibilità, pertanto, di determinare *a priori* gli effetti, sulla imputabilità, del sordomutismo, nella varietà dei casi, consiglia di astenersi dal fare le distinzioni adottate dal Codice vigente, meglio provvedendosi al bisogno col riferimento generico alla influenza, che il sordomutismo può esercitare sulla capacità d'intendere e di volere.

Ma, ristretta in tali confini, la disposizione è sembrata, ad alcuni, inutile, perchè si è rilevato essere intuitivo che il sordomutismo costituisce una malattia fisica, e, come tale, rientra nella previsione degli articoli 91 e 92.

Malgrado questa osservazione, ho creduto di mantenere l'articolo 99, perchè, a prescindere dall'a questione se il sordomutismo, in alcuni casi, costituisca uno stato d'infermità, è noto che in tutti i codici è stato oggetto di speciale menzione e di speciale trattamento, e non era opportuno allontanarsi da siffatte tradizioni legis'ative, quando nuovo era il sistema che si voleva adottare, sostituendo l'accertamento caso per caso dell'imputabilità del sordomuto, alle norme degli articoli 57 e 58 del Codice in vigore. Mi è sembrato insomma che l'importante innovazione dovesse essere esplicita, e non desunta dal complesso delle norme sulla imputabilità.

Si è proposto di distinguere i sordomuti non istruiti, dai sordomuti così detti parlanti, ritenendo questi senz'altro normali, in omaggio alle risultanze scolastiche, in base alle quali viene dagli Istituti certificato lo sviluppo psichico ed intellettuale del sordomuto.

Ma, in verità, per quanto altamente apprezzabili siano i giudizi emessi dagli Istituti educativi dei sordomuti, non sembra possibile fare assurgere tali giudizi a prova legale della imputabilità di diritto penale, derogandosi, in materia così delicata ed importante, agli ordinari mezzi di prova disciplinati dalla legge ed ordinati dal giudice.

107. — Il Progetto mantiene la distinzione fondamentale, sull'a imputabilità dei minori, tra il periodo, nel quale il minore deve essere considerato assolutamente incapace secondo il diritto penale, ed il periodo, nel quale l'imputabilità è subordinata alla prova che il minore abbia la capacità di intendere e di volere, ma abbandona le suddistinzioni fatte dal Codice in vigore, e determina che il primo periodo si chiude col 14°, ed il secondo col 18° anno.

Le innovazioni radicali concernono il prolungamento del periodo, in cui è esclusa senz'altro la imputabilità, sino a 14 anni, la negazione di qualsiasi riduzione di imputabilità o di pena dopo i 18 anni, ed il riferimento al concetto della capacità di intendere e di volere, anzichè a quello del discernimento, richiamato dal Codice in vigore.

La determinazione pel passaggio dall'infanzia all'adolescenza, ai fini penali, dopo il 14° anno, è stato oggetto di qualche dissenso, sembrando ad alcuno che l'elevamento del minimo di età per i minori imputabili sia in contrasto con le condizioni generali di sviluppo intellettuale, che caratterizzano i nostri tempi, e con le condizioni particolari dei paesi meridionali, tra i quali è compresa l'Italia, ove tale sviluppo è ancora più precoce. Ma la grande maggioranza delle Università, delle Magistrature e del Foro ha approvato il sistema del Progetto, perchè ha riconosciuto che il 14° anno coincide, nel maggior numero delle persone, con i fenomeni della pubertà, decisivi della formazione fisica e psichica dell'individuo. È indiscutibile poi che la maturità psichica è raggiunta nel 18° anno, così da apparire ingiustificata ogni riduzione d'imputabilità o di pena per i maggiori degli anni 18 e minori degli anni 21.

Il criterio determinante della imputabilità dei maggiori degli anni 14 e minori degli anni 18 è dato, non già dall'elemento del discernimento, impreciso, incerto, vago al punto, da fornir argomento a molte discussioni per fissarne il contenuto e l'estensione, ma dalla sussistenza, nel soggetto, della capacità d'intendere e di volere, ossia della normalità psichica, che, secondo l'articolo 88, è il presupposto necessario della imputabilità.

La soluzione offerta dal Progetto, del gravissimo problema della delinquenza minorile, nella quale del resto convengono le più apprezzate legislazioni straniere in formazione ed in atto, s'inquadra nel programma del Governo fascista, mirante alla salvezza fisica e morale dei giovani virgulti della stirpe, che ha culminato nella creazione dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Non ho creduto, per un complesso di ragioni, che qui non è il caso di esporre, di regolare la delinquenza minorile in un Codice distinto, ma nel Progetto la personalità del minore è oggetto di cure assidue, perchè questi possa essere salvato nei primi disorientamenti, e ricondotto sulla diritta via.

Il potere discrezionale, concesso al giudice, di riconoscere o meno l'esistenza delle condizioni dell'imputabilità nel periodo dai 14 anni ai 18; le facoltà concessegli di astenersi dal giudizio o dalla condanna, di sospendere la esecuzione, e, in determinati casi, di perdonare al minore degli anni 18, sono i cardini del sistema. Ma questo può intendersi in tutta la sua portata, solo tenendo presente la disciplina delle misure di sicurezza, che possono essere inflitte al minore, ed il trattamento penitenziario, al quale egli deve essere sottoposto.

Di ciò terrò parola in seguito.

## CAPO II

### *Della recidiva, abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere*

108. — La necessità di una più valida difesa contro i delinquenti maggiormente pericolosi è universalmente sentita, non solo da giuristi e legislatori, ma anche dalla coscienza pubblica.

A tale fine può anzi dirsi principalmente ispirato il movimento di riforma, che, iniziatosi presso di noi con il disegno di legge Finocchiaro-Aprile del 4 febbraio 1899 contro i recidivi, continuò con i Progetti Bonasi (17 novembre 1899), Gianturco (22 novembre 1900), Ronchetti (30 gennaio 1904), Luzzatti (19 novembre 1910), e con i lavori della Commissione Reale per la riforma della legislazione penale, nominata su proposta del Guardasigilli Mortara col R. decreto 14 settembre 1919.

Può affermarsi che le varie scuole convengano tutte nella necessità ed urgenza di un più potente sistema difensivo, pur divergendo, così nella concezione del principio generale della imputabilità, come nella configurazione e classificazione dei vari tipi di delinquenti, e, infine, nella indicazione dei mezzi ritenuti idonei a raggiungere lo scopo.

Il Progetto, anche, e soprattutto, in questa materia, cerca di superare, nel campo pratico, i dissidi tra le scuole, e di porre rimedio all'attuale condizione di cose con una organica concezione, della quale costituisce base fondamentale la distinzione dei delinquenti in primari, recidivi, abituali, professionali e per tendenza. Siffatta distinzione, stabilita nelle disposizioni generali, trova poi il suo sviluppo, ricco di applicazioni pratiche, in molte parti del Progetto.

I principî fondamentali, che informano le norme dettate negli articoli 102-113, possono così riassumersi:

- a) imputabilità di tutte le anzidette categorie di delinquenti, basata sulla capacità psichica individuale di intendere e di volere;
- b) indipendenza della recidiva, nella sua essenziale configurazione giuridica, dal tempo trascorso dopo la precedente condanna;
- c) maggiore latitudine nella concezione dei reati della stessa indole, ai fini della recidiva specifica;
- d) maggiori aumenti di pena per i recidivi, e, attraverso la recidiva, per i delinquenti abituali e professionali;
- e) aumenti e sostituzioni di pena per i delinquenti per tendenza;
- f) misure amministrative di sicurezza, accanto alla pena, per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza (non per i recidivi, in quanto esclusivamente tali);
- g) definizione dell'abitudine e della professionalità, così nel delitto, come nelle sole contravvenzioni, desunta da condizioni obiettive e subiettive del colpevole, esclusa tuttavia ogni ipotetica caratteristica costituzionale o antropologica;
- h) definizione del delinquente per tendenza, nettamente differenziato dagli infermi di mente;
- i) disciplina degli effetti della dichiarazione di abitudine o professionalità o di tendenza a delinquere, con precisa distinzione fra effetti penali ed effetti amministrativi, regolati, quest'ultimi, fra le misure di sicurezza.

109. — L'insufficienza delle norme dettate nel Codice vigente in tema di recidiva è generalmente riconosciuta. Essa deriva soprattutto dall'aver ammesso la temporaneità della recidiva stessa, dall'aver dettato un sistema ca-

sistico necessariamente incompleto, dall'aver accolto eccessive limitazioni al concetto di recidiva, e, infine, dall'aver stabilito aggravamenti di pena inidonei a frenare la delinquenza reiterata.

Il Progetto accoglie, anzitutto, il sistema della recidiva a tempo indeterminato. La recidiva, cioè, si verifica, salvi i temperamenti di cui dirò, qualunque sia il tempo trascorso dalla precedente o dalle precedenti condanne (articolo 102, prima parte).

Seppur rigoroso, siffatto principio si presentava necessario per un Progetto, che tiene in considerazione tutta la vita antecedente del co'pevole, non soltanto agli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel reato, ma anche agli effetti dell'applicazione della pena in concreto, entro i limiti del potere discrezionale del giudice (articolo 137). Inoltre, l'abitualità e la professionalità nel reato, le quali non importano aggravamenti di pena, se non attraverso la recidiva, trovano, di regola, il loro fondamento nella recidiva stessa, che, perciò, doveva funzionare indipendentemente dal decorso, più o meno lungo, del tempo. Il Progetto, infine, afferma la imprescrittibilità della pena, in rapporto così ai recidivi, nelle ipotesi prevedute nei capoversi dell'articolo 102, come ai delinquenti abituali o professionali (articolo 176, ultimo capoverso); la temporaneità, ossia prescrittibilità della recidiva sarebbe stata in contrasto con la imprescrittibilità della pena.

D'altra parte la tendenza della legislazione posteriore al 1889 è stata quella di attribuire alla condanna, specie per delitto, effetti duraturi, indipendentemente, cioè, dal trascorrere del tempo: ad esempio, in tema di condanna condizionale, di riabilitazione di diritto, di detenzione preventiva; sicchè il Progetto, respingendo il principio della recidiva temporanea, e sempre mosso dal fine di una più rigorosa lotta contro la delinquenza, ha, sostanzialmente, armonizzato le finalità della difesa sociale con le aspirazioni della legislazione successiva al 1889.

110. — L'aggravamento di pena conseguente alla recidiva è maggiore, allorchè concorra una delle seguenti circostanze: *a)* che il nuovo reato sia della stessa indole; *b)* che sia stato commesso non oltre cinque anni dalla precedente condanna; *c)* che sia stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena (intendi > detentiva, come si desume dalla parola « durante », che esprime il concetto di continuità nel tempo, non applicabile alla esecuzione delle pene pecuniarie), ovvero durante il tempo in cui il condannato siasi volontariamente sottratto alla esecuzione della pena. L'aggravamento si intensifica ancora se concorrano più tra le circostanze testè indicate, ovvero se il già recidivo commetta un altro reato.

In tal guisa, le distinzioni scolastiche tra recidiva propria e finta, generica e specifica, sono state vivificate, dando loro un contenuto reale, ispirato al criterio direttivo di tutto il Progetto, cioè di considerare in particolar modo la personalità del delinquente.

Giova qui rilevare che nelle ipotesi prevedute nella prima parte e nel primo capoverso l'aumento di pena può essere anche di un solo giorno di arresto o di reclusione, o di una sola lira di multa o di ammenda. Ca-

dono così le critiche in ordine ad un preteso eccessivo rigore del sistema della recidiva a tempo indeterminato, essendo chiaro che il potere discrezionale del giudice potrà intervenire e far funzionare la recidiva nella forma più attenuata, in relazione sia alla tenuità dei reati, sia al tempo trascorso dalla precedente manifestazione criminosa, sia alla personalità del reo.

Il minimo dell'aumento è invece alquanto elevato nei casi preveduti nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 102, perchè trattasi di ipotesi evidentemente gravi, come quella, ad esempio, del recidivo che commetta un terzo, o ulteriore reato, della stessa indole.

111. — Ho soppresso le norme limitative sancite negli articoli 82 e 83 del Codice vigente. Il vantaggio dell'abolizione della casistica dell'attuale Codice è manifesto. Una volta stabilita la necessità di tener conto delle condanne precedentemente riportate, come sintomo della capacità a delinquere, sarebbe stato illogico fissare confini, oltre i quali la recidiva non operi, ovvero funzioni come recidiva generica soltanto, e non anche come recidiva specifica. E' assurdo, ad esempio, che la bancarotta fraudolenta funzioni esclusivamente come recidiva generica rispetto alla truffa; o che non si tenga alcun conto delle condanne per contravvenzioni, rispetto a quelle per delitti, e viceversa. La recidiva deve poter funzionare, di regola, rispetto a qualsiasi condanna riportata nel territorio dello Stato o — nei limiti di cui all'articolo 12 — all'estero, e per qualsiasi reato, doloso o colposo, militare o meno.

L'assolutezza di questo principio è temperata dall'articolo 103, secondo il quale il giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni, che non siano della stessa indole. Nel primo Progetto era detto che il giudice aveva facoltà, nei casi anzidetti, di escludere gli aggravamenti di pena. La dizione si prestava, forse, al dubbio se, pur esclusi gli aggravamenti, dovesse essere ugualmente dichiarata la recidiva, il che avrebbe avuto riflesso non lieve sulla pena, nella ipotesi di ulteriori reati. Il nuovo testo elimina ogni perplessità, parlando esplicitamente di esclusione della recidiva.

112. — Sono considerati reati della stessa indole, non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti in disposizioni diverse del Codice, ovvero in leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono, o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, cioè riferibili ad una determinata persona, caratteri fondamentali comuni.

I reati, che violano una stessa disposizione di legge, sono necessariamente della stessa indole. Ma, conferita alla recidiva una base assai più ampia, che trascende i confini del Codice penale comune ed anche delle leggi dello Stato, a designare la recidiva specifica non poteva più servire la casistica del Codice vigente (articolo 82); era invece necessario adottare un criterio, che avesse riguardo alla essenza dei vari reati. Secondo il Progetto, pertanto, la medesimezza dell'indole è desunta altresì dalla circostanza che, in concreto, i

reati abbiano caratteri fondamentali comuni; i quali, a loro volta, debbono essere, dall'interprete, desunti o dalla natura dei fatti (criterio obiettivo) o dai motivi che tali fatti determinarono (criterio subiettivo). E' poi chiaro che quando ricorra l'uno o l'altro dei criteri anzidetti, è perfettamente indifferente che i reati siano preveduti in diverse disposizioni del Codice, o anche in leggi diverse. E' stato osservato che la definizione dell'articolo 104 si risolve, in parte, in una rinuncia a definire, perchè si attribuisce una facoltà al giudice, anzi lo si obbliga ad una ricerca psicologica intorno ai moventi. L'osservazione non mi è sembrata esatta. E' bensì vero che, in base al criterio subiettivo, il giudice dovrà esaminare se i fatti costituenti reato presentino, per i motivi che li determinarono, caratteri fondamentali comuni; ma ciò rientra nella normale sfera di attività del giudice, l'applicazione, cioè, ai casi concreti, del principio stabilito dalla legge, mentre il principio della identità dei motivi, in base al quale egli deve decidere se la recidiva esiste, è posto appunto ed unicamente, dalla legge. Il giudice, stabiliti i motivi che determinarono il reato, per il quale egli procede (accertamento, che deve sempre esser fatto ai fini dell'articolo 137, dell'eventuale applicazione di circostanze aggravanti o diminuenti, ecc.) dovrà confrontare tali motivi con quelli, che determinarono l'antecedente reato e decidere se, per la identità dei medesimi, i due reati presentino caratteri fondamentali comuni. Questo confronto non presenta particolari difficoltà e non costituisce esso stesso una ricerca psicologica dei moventi, anzi, come si è detto, a presuppone.

113. — Fu prospettato il dubbio se sia equo il maggiore aggravamento stabilito nel secondo capoverso dell'articolo 102 in qualche caso in cui concorrano le circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo stesso; si è detto, ad es, che se taluno ha commesso un reato dopo l'esecuzione della pena, lo ha evidentemente commesso dopo la condanna, sicchè si avrebbe un aggravamento maggiore per la identica circostanza. Senonchè, a chi ben guardi, la coesistenza delle due circostanze è ammissibile e conduce giustamente ad un aggravamento più aspro. Invero, il numero 2° prevede che il nuovo reato sia stato commesso non oltre cinque anni dalla precedente condanna, indipendentemente dal fatto della esecuzione della pena o della volontaria sottrazione all'esecuzione della pena stessa. Il ricadere nel reato a breve scadenza, dopo precedente condanna, è di per sè giustamente considerato motivo di aggravamento rispetto alla recidiva indeterminata. D'altro canto era equo stabilire identico aggravamento, quando il nuovo reato sia stato commesso durante o dopo l'espiazione della pena, perchè l'espiazione totale o parziale della pena si dimostra, in tal caso, inefficace; ovvero durante il tempo, in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena, perchè il volontario dispregio all'ordine di esecuzione e la condizione di latitante sono indici di maggiore pericolosità.

Ma quando il nuovo reato sia stato commesso, non solo durante o dopo l'esecuzione della pena, o durante la latitanza, ma anche entro breve termine (cinque anni) dalla precedente condanna, concorrono tutti i motivi di aggravamento anzidetto, e perciò l'aumento della pena doveva essere maggiore.

Fu altresì obiettato che il Progetto non prevede la recidiva del condannato all'ergastolo; l'ipotesi è, invece, preveduta negli articoli 76 e 83. Per gli effetti della estinzione della pena dell'ergastolo in seguito ad amnistia, indulto o grazia, in ordine alla pena detentiva temporanea inflitta per altro reato, provvede l'articolo 190.

114. — In tema di delitti, il Progetto distingue tra abitualità dichiarata *ope legis*, e abitualità dichiarata *ope iudicis*.

La diversità tra le due forme consiste così nella differenza delle condizioni necessarie e sufficienti per la dichiarazione di abitualità, come nel diverso compito del giudice. Nella abitualità *ope legis*, verificata l'esistenza delle condizioni volute dal legislatore, la dichiarazione è, senz'altro, obbligatoria. Nella abitualità ritenuta dal giudice, questi ha, invece, una discrezionalità assai ampia, nel senso che, accertata l'esistenza delle condizioni poste dalla legge, come presupposto per la dichiarazione, egli deve pronunciare la dichiarazione medesima, soltanto quando ritenga che il colpevole sia dedito al delitto.

E' manifesto come per l'abitualità ritenuta dal giudice, i presupposti dovessero essere minori di quelli richiesti per l'abitualità *ope legis*; e come, d'altra parte, questa seconda figura fosse necessaria, per evitare una troppo scarsa applicazione delle norme sull'abitualità. Non sarebbe stato, invero, del tutto infondato il timore che una soverchia indulgenza dei giudici conducesse, in pratica, e specialmente nei primi anni di attuazione del nuovo Codice, a ben poche dichiarazioni di abitualità nel delitto, se avesse dovuto funzionare in ogni caso l'apprezzamento discrezionale del magistrato.

115. — La dichiarazione di abitualità deve essere pronunciata contro colui che, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura complessivamente superiore a cinque anni, per tre delitti non colposi (cioè dolosi o preterintenzionali), della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporti altra condanna per un delitto, non colposo, che sia egualmente della stessa indole e sia stato commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti.

L'esclusione dei delitti colposi, e degli stessi delitti dolosi o preterintenzionali, allorchè contestualmente commessi, l'aver richiesto la medesimezza dell'indole di tutti i delitti, un periodo di tempo non eccessivamente lungo, ed una pena complessiva assai notevole, garantiscono a sufficienza che questa forma di abitualità obbligatoria colpirà soltanto, e con rigore non eccessivo, i veri abituali della delinquenza, coloro, cioè, i quali sono particolarmente pericolosi, perchè frequentemente e ripetutamente ricadono in delitti, che presentano caratteri fondamentali comuni. Rispetto al Progetto preliminare, ho ristretto ancora i casi di abitualità presunta dalla legge, richiedendo che il quarto delitto, non colposo e della stessa indole dei precedenti, sia commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti. Mi è sembrato, invero, eccessivo stabilire inderogabilmente che debba essere dichiarato delinquente abituale chi, in effetti, per dieci anni consecutivi non ha commesso delitto; il notevole trascorso del tempo, durante il quale non si è verificata la ricaduta nel delitto, è in contrasto con il concetto di abitualità presunta dalla legge. La condizione aggiunta

nel testo definitivo evita, tra l'altro, che debba esser dichiarato, obbligatoriamente, delinquente abituale colui che, ad es., commetta un nuovo reato, sia pure non colposo e della stessa indole, dopo venti o trenta anni dall'ultimo dei precedenti delitti. Ricordo qui, come già dissi illustrando l'articolo 84, che il reato continuato deve, agli effetti della abitualità e della professionalità, considerarsi reato unico.

Nei termini di dieci anni non dovevasi computare il tempo, in cui il condannato espia pene detentive o si trovi sottoposto a misure di sicurezza detentive (articolo 105, capoverso). In tali condizioni, invero, la capacità a delinquere non ha, nella maggior parte dei casi, possibilità di attuazione concreta, o, quanto meno, l'ha in guisa molto minore di quel che, presumibilmente, l'avrebbe avuta, ove il condannato fosse stato libero.

Deliberatamente si sono volute escludere condizioni, che avrebbero potuto presentare analogie con l'espiazione di pene detentive; ad es., lo stato di detenzione preventiva seguita da assoluzione, ovvero non calcolata come pena; e ciò, allo scopo di evitare ulteriori inasprimenti della abitualità dichiarata *ope legis*.

116. — La dichiarazione di abitualità nel delitto può essere pronunciata altresì contro colui, che, dopo essere stato condannato, in qualunque tempo, per due delitti non colposi, riporti altra condanna per delitto, non colposo, e anche non della stessa indole. In tal caso, però, il giudice deve accertare che il colpevole sia dedito al delitto. Alla presunzione, *juris et de jure*, della legge, si sostituiscono l'indagine e l'apprezzamento del giudice. Il Progetto ha cura di indicare che il giudice, per formare il proprio convincimento, deve tener conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale furono commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole, e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 137, e cioè, tra l'altro, dei motivi a delinquere, del carattere, dei precedenti giudiziari e delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Gli elementi che il giudice dovrà tener presenti per stabilire se il condannato è dedito al delitto sono così ampi, che nessuna indagine, in pratica, sarà vietata, onde è a ritenere che ciò, insieme con l'obbligo della motivazione, costituisca sufficiente garanzia.

117. — In tema di contravvenzioni, il Progetto subordina sempre la dichiarazione di abitualità al convincimento del giudice che il colpevole sia dedito al reato. Il pericolo di una soverchia indulgenza del giudice era qui assai meno temibile. Anzi l'abitualità nelle contravvenzioni è concepita in maniera più ristretta dell'abitualità nel delitto, ritenuta dal giudice, perchè richiesto, come presupposto della dichiarazione, che il colpevole riporti, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, condanna per una quarta contravvenzione, anch'essa della stessa indole. E' superfluo avvertire che le precedenti condanne a pena pecuniaria per contravvenzioni e le precedenti condanne per delitto, se non funzionano come presupposto per la dichiarazione, potranno essere tuttavia tenute presenti, anche ai termini dell'articolo 137, per desumerne che il colpevole sia dedito al reato.

118. — Anche per la dichiarazione di professionalità nel reato — delitto o contravvenzione — funziona sempre ed esclusivamente l'apprezzamento discrezionale del giudice, il quale dovrà pronunciare siffatta dichiarazione contro chiunque, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità — nel delitto o nella contravvenzione, rispettivamente —, riporti condanna per altro reato e sia ritenuto vivere abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato. Ben si comprende che l'espressione «vivere abitualmente dei proventi del reato» comprende anche il caso, in cui si traggano abitualmente, da tali proventi, mezzi di arricchimento, come può accadere trattandosi di ricettatori, contrabbandieri, ecc.

L'inciso dell'articolo 108 «trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità» indica chiaramente come, per la dichiarazione di delinquente o contravventore professionale, non occorra che sia già intervenuta dichiarazione di abitualità; e come, da altra parte, debbano concorrere tutte le condizioni stabilite negli articoli 105, 106 e, rispettivamente, 107 del Progetto.

119. — La distinzione fra abitualità e professionalità è stata da alcuno criticata, perchè teorica e superflua, dal momento che il delinquente o contravventore professionale è già, per sua natura, delinquente o contravventore abituale. Il primo non si distinguerebbe dal secondo, se non per una sfumatura psicologica.

Rilevo, in contrario, che la distinzione trova il suo fondamento, non tanto nella psicologia, quanto nella realtà della vita sociale. Vi sono, specialmente in materia di delitti di sangue, abituali che non son professionali; persone, cioè, che sono bensì dedite al delitto, ma che tuttavia non traggono, dai delitti che commettono, i mezzi di sussistenza. Accomunare i due tipi, sarebbe stato non equo, perchè ognuno sente come il delinquente che vive del provento delle sue malefatte sia una figura molto più ignominiosa dell'abituale; ed è bene che il giudice, le Autorità, e lo stesso pubblico siano messi in grado di differenziare gli abituali dai professionali.

D'altra parte, se è vero che il Progetto concepisce il delinquente professionale come un *plus* dell'abituale, non si può contestare che i due istituti abbiano una marcata differenza, così nella concezione, come nelle conseguenze. Non è ammessa, anzitutto, la professionalità presunta dalla legge, poichè essa, a differenza de l'abitualità, deve essere sempre accertata dal giudice. Inoltre, mentre per l'abitualità ritenuta dal giudice, questi deve indagare se il colpevole sia dedito al reato, nella dichiarazione di professionalità l'indagine è rivolta ad accertare se il colpevole viva dei proventi del reato. Si aggiunga che le misure di sicurezza, almeno per la durata, sono diverse per le due categorie, e che nulla vieta che in pratica la esecuzione delle misure di sicurezza e della stessa pena possa dar luogo a diverse modalità, ad es., divisione in sezioni separate, lavori diversi, e così via.

120. — Dispone l'articolo 109, prima parte, che, agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene

conto altresì delle condanne, per le quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato e della pena.

Accogliendo autorevoli osservazioni, ho aggiunto un capoverso, per cui, agli effetti anzidetti, non si tiene conto delle condanne, quando la causa di estinzione del reato o della pena estingua anche gli effetti penali. Come avrò occasione di spiegare più ampiamente in seguito, il Progetto distingue tra cause che estinguono il reato (oggi, cause di estinzione dell'azione penale) e cause che estinguono la pena (oggi, cause di estinzione della condanna). Vi sono, tuttavia, cause di estinzione della condanna, che estinguono altresì il reato; ad es., l'amnistia impropria.

Le cause che estinguono soltanto il reato non erano qui da prendere in considerazione, versandosi in tema di condanne definitive.

Poteva, invece, dubitarsi se, agli effetti della recidiva, dell'abitualità e della professionalità, dovesse tenersi conto di quelle condanne, per le quali fosse intervenuta, nel frattempo, una causa di estinzione della pena, ovvero insieme del reato e della pena.

Ho risolto la questione affermativamente, con una sola limitazione per l'ipotesi in cui la causa estingua anche gli effetti penali.

Siffatta soluzione è basata sulla necessità di tener conto, di regola, di tutti i reati precedentemente commessi dal colpevole e definitivamente accertati, al fine di stabilirne la pericolosità.

Si è obiettato essere un non senso lasciar sussistere gli effetti di una condanna riferentesi ad un reato estinto, e che perciò, mentre il sistema del Progetto è coerente rispetto alle cause di estinzione della sola pena, non lo è riguardo alle cause che estinguono insieme pena e reato, come, ad es., l'amnistia impropria.

Senonchè la contraddizione, che si è creduto di poter rilevare, in realtà non esiste. Secondo il Progetto, l'amnistia (articolo 155), a differenza del Codice vigente (articolo 86), non fa cessare gli effetti penali della condanna, la quale, pertanto, intesa come dichiarazione definitiva di colpevolezza rispetto ad un determinato reato, come documentazione giuridica della realtà, continua a sussistere, e può formare la base di effetti penali e, tra questi, della recidiva, della abitualità, della professionalità.

Qualora, invece, per effetto della causa estintiva, cessino gli effetti penali, la relativa condanna non dovrà essere presa in considerazione in ordine agli istituti predetti. Tra le cause che estinguono gli effetti penali, sono: la riabilitazione, non successivamente revocata (articoli 182 - 185); il susseguente matrimonio, nei delitti contro la libertà sessuale e nella corruzione di minorenni (articolo 554); la nullità del matrimonio contratto precedentemente dal bigamo o l'annullamento del secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia (articolo 555, capoverso); la remissione della querela, la morte del coniuge offeso e l'annullamento del matrimonio del colpevole, in tema di adulterio e di concubinato, ecc.

Occorre appena ricordare che la novazione legislativa non è dal Progetto considerata tra le cause estintive del reato, perchè essa estingue la *norma juris* prima del reato; toglie, cioè, il carattere di illiceità penale

al fatto. E' tuttavia evidente che non dovrà tenersi conto, per la recidiva, la abitudine e la professionalità, delle condanne per fatti, che, secondo una legge posteriore, non costituiscono reato, poichè, cessano, in tal caso, gli effetti penali (articolo 2, primo capoverso). Circa l'eccezione stabilita nel terzo capoverso dell'articolo citato, per l'ipotesi di leggi eccezionali o temporanee, fu detto altrove.

121. — Dispone l'articolo 110 che le norme relative alla dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato si applicano ancorchè, per i vari reati, sia pronunciata condanna con unica sentenza.

Ho alquanto mutata, rispetto al primo Progetto, la dizione, ma il concetto è rimasto identico.

Si trattava di vedere se la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato potesse essere emessa, allorchè, ricorrendo, beninteso, tutte le altre condizioni volute dalla legge, non fosse, per i vari reati, pronunciata condanna con sentenze distinte.

La risoluzione affermativa del Progetto preliminare è stata impugnata per la considerazione che, nell'ipotesi suesposta, mancherebbe l'accertamento degli effetti redimitori delle precedenti sanzioni o, in altri termini, mancherebbe l'espiazione delle pene inflitte con sentenze anteriori. Senonchè il Progetto preliminare, come l'attuale Progetto definitivo, non richiedono affatto, per l'abitudine e la professionalità, la constatazione della inefficacia delle precedenti sanzioni; nè poteva richiederla, perchè siffatta condizione avrebbe portato alla conseguenza, inammissibile, che il ripetutamente recidivo in gravi reati non avrebbe potuto essere dichiarato abituale o professionale, se non avesse scontato le relative pene.

Il Progetto, invece, richiede soltanto, di regola, un certo numero di precedenti condanne, e prescinde dalla effettiva, parziale o totale, espiazione della pena. Ciò posto, è indifferente che per i vari reati sia pronunciata condanna con sentenze distinte o con sentenza unica; la personalità del delinquente rimane immutata, indipendentemente da una particolare situazione processuale (abbinamento di procedimenti, ecc.). L'unica conseguenza possibile è, come vedremo, la inapplicabilità degli aggravamenti stabiliti per la recidiva, in quei casi, nei quali la recidiva non sussista.

122. — Il primo Progetto definiva delinquente per tendenza colui che, ancorchè non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto, non colposo, che, di per sè, o unitamente ad alcune delle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 137 (cioè delle circostanze, in base alle quali il giudice deve valutare il reato subiettivamente), riveli nel colpevole una istintiva tendenza a delinquere.

Può affermarsi che, almeno in un primo tempo, questa speciale figura del delinquente per tendenza istintiva abbia riscosso quasi esclusivamente l'approvazione dei seguaci e simpatizzanti dell'indirizzo della scuola positiva, i quali vi scorsero la riproduzione, più o meno approssimativa, del tipo del delinquente nato. Nulla di meno esatto. L'equivoco, probabilmente, ha potuto sorgere, in quanto il Progetto diventò di pubblico dominio, senza essere

immediatamente accompagnato da una Relazione, che ne spiegasse e illustrasse convenientemente i concetti. Tuttavia sarebbe forse stato sufficiente riflettere che il Progetto non poteva cadere in una contraddizione così stridente, come sarebbe stata quella di applicare inasprimenti di pena a chi, per una qualsiasi ragione, non fosse imputabile.

Nel sistema del Progetto il delinquente istintivo non era da confondere con le varie figure del delinquente nato, o assolutamente incorreggibile, o votato costituzionalmente alla criminalità, o con il delinquente folle o trascinato al delitto da un impulso incosciente, o comunque colpito da forme di malattie mentali, o affetto da tare costituzionali, clinicamente apprezzabili, che tocchino la intelligenza o la volontà.

Anche secondo il Progetto preliminare, il delinquente per istintiva tendenza doveva essere, anzitutto, un imputabile, cioè capace d'intendere e di volere; e la tendenza a delinquere supponeva l'assenza di disturbi dell'intelletto o della volontà, trovando la sua base, soltanto in una profonda alterazione, che giunge alla soppressione del senso morale o sociale.

La scienza psichiatrica ha perfettamente identificato questi individui, nei quali il difetto di senso morale e sociale non si associa ad alcun disturbo psicologico nella sfera intellettuale o volitiva, e non è soltanto conseguenza di essi. Si tratta di individui, che, pur avendo lucido l'intelletto e normale la volontà, difettano di senso morale e sociale. Spesso intelligentissimi e scaltri, essi sono tuttavia privi del minimo di capacità etico-sociale, necessario per poter vivere nel consorzio umano; malvagi e pericolosi, hanno, in una parola, per il delitto, una disposizione, una inclinazione, una tendenza, pronta ad esplodere, in concorso di determinate circostanze ambientali.

Il delinquente per tendenza è pertanto caratterizzato dalla amoralità e dalla speciale malvagità e pericolosità; ma, al tempo stesso, deve essere un imputabile.

123. — Delimitato così il campo della delinquenza istintiva, ultroneo appaiono le numerose critiche, dirette a dimostrare come la scienza discopra l'esistenza di elementi atti ad identificare tale delinquenza nel campo fisico-somatico, in quanto esse partono dal concetto, del tutto errato, che il Progetto abbia inteso riprodurre il tipo antropologico criminale, riconoscibile da stigmati anatomo-biologiche.

Piuttosto giova rilevare come siasi osservato che v'è assoluta inconciliabilità tra istintiva tendenza e imputabilità morale. Chi delinque per istinto non avrebbe la facoltà di scelta necessaria, perchè sussista la morale imputabilità, poichè egli sarebbe tratto incoercibilmente al delitto appunto da un istinto, contro il quale non potrebbe lottare. L'istinto sarebbe in contrasto con la volontà e l'intelligenza.

Queste e altre simili critiche negano, in sostanza, la possibilità di delinquenti istintivi imputabili, in quanto concepiscono l'istinto come un impulso incosciente e fatale, che oscura la coscienza e travolge la volontà.

E' tuttavia evidente che, anche secondo il Progetto preliminare, l'istinto non poteva essere inteso in tal significato. Se, per avventura, esso

fosse un impulso incosciente, irresistibile, tale da costringere al delitto, senza nozione di ciò che si fa, si entrerebbe, senz'altro, nel campo della infermità mentale.

Tendenza istintiva altro non significava, invece, se non inclinazione naturale, disposizione al delitto, connaturata, per dir così, all'anormalità, nell'agente, del senso morale e sociale. Normalità del senso morale è concetto ben diverso da normalità dell'intelligenza e della volontà. Il Progetto pone a base della imputabilità la capacità di intendere e di volere, ma in nessun caso richiede nell'agente la coscienza dei principi morali e sociali.

L'amorale, purchè non rientri nel quadro dei malati nell'intelletto e nella volontà, è anch'esso un imputabile. Anche gli amorali, invero, si determinano al delitto in base ad un motivo, il quale costituisce, in definitiva, la causa psicologica della volontà. In essi la capacità di intendere e di volere sussiste, sia pure in prevalente relazione con i fini della loro particolare utilità.

Del resto anche oggi, per gli omicidi commessi per brutale malvagità si aggrava la pena, ciò che è perfettamente conforme ai principi della imputabilità, così secondo il Codice vigente, come secondo il Progetto.

Ad ogni modo, per evitare ogni dubbio che potrebbe sorgere sul significato della parola « istintivo », ho eliminato dall'articolo la frase « istintiva tendenza a delinquere », e l'ho sostituita con l'altra « una particolare predisposizione al delitto, che trovi sua causa, non nell'infermità preveduta negli articoli 91 e 92, ma nell'indole malvagia del colpevole ». Viene così inequivocabilmente stabilito che sono escluse le ipotesi di vizio totale o parziale di mente, e, in conseguenza, che la particolare inclinazione al delitto non può trovare in alcun modo la sua base in una malattia dell'intelletto o della volontà, ma soltanto nell'indole particolarmente malvagia dell'agente. Non ho bisogno di aggiungere che l'indole malvagia è cosa del tutto diversa dall'abiezione o dalla futilità del motivo, di cui si occupa il numero 1° dell'articolo 65.

124. — Si è altresì obiettato che il criterio del difetto di senso morale o sociale non è adeguato, perchè non presenta una correlazione costante col temperamento criminoso.

In altri termini, esistono amorali che non delinquono, ed amorali che sono delinquenti abituali, senza per altro essere delinquente per tendenza. D'altra parte non può distinguersi fra individui con o senza sentimento morale, ma fra individui con più o meno sentimento morale: ora, qual'è la media del grado di moralità, e quale il punto della scala della sensibilità morale, che crea tendenze criminose in un individuo, o almeno lo costituisce delinquente per tendenza?

Neppure queste critiche, per quanto sottili, sono decisive. Non si dice che ogni amorale sia delinquente per tendenza; si afferma, al contrario, che il delinquente per tendenza è, anzi tutto, un amorale, in contrapposto agli infermi di mente, senza tuttavia escludere che vi siano altre categorie di delinquenti, in cui tale senso può far difetto. Né si tratta di

desumere la tendenza esclusivamente dal difetto di moralità e di determinare con assoluta esattezza quale sia il punto preciso in cui la insensibilità morale crei tendenze criminose. A la stregua di tali criteri, ogni definizione sarebbe legislativamente impossibile.

L'articolo 111 ha inteso, soprattutto, dettare una norma pratica. Dato un delinquente imputabile, autore di un delitto doloso, il giudice deve esaminare se tale delitto, unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 137, riveli nel colpevole una particolare predisposizione al delitto, la quale trovi la sua causa, non nella infermità preveduta negli articoli 91 e 92, ma nell'indole malvagia di lui. L'amoralità, pertanto, deve essere integrata dalla malvagità dell'indole, perchè possa addivenirsi alla dichiarazione di delinquente per tendenza. Gli elementi che il giudice deve tener presenti sono poi, nella loro molteplicità e compiutezza, tali da costituire una indagine completa ed esauriente, così in ordine al fatto, come all'a personalità del suo autore. Non basta che il giudice riscontri nel reo un difetto, sia pur grave; di senso morale, perchè egli possa senz'altro dichiarar'lo delinquente per tendenza; occorre, invece, che il giudice, esaminata la natura e le circostanze tutte dell'azione, la gravità del danno o del pericolo cagionato, la intensità del dolo, i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari di lui, la condotta e la vita antecedente, contemporanea e susseguente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, si convinca di trovarsi in presenza di una particolare predisposizione al delitto, radicata non già in una infermità mentale, bensì nell'indole stessa, specialmente malvagia, del colpevole.

Questo giudizio complessivo e sintetico, checchè vog'ia dirsi, è ben possibile. Il senno ed il buon senso dei nostri magistrati, adusati alla valutazione dei casi concreti, e non alla speculazione di astrazioni psicologiche, ne affidano che, nella pratica, l'articolo 111 sarà applicato, beninteso, con a necessaria oculatezza, specialmente in quelle ipotesi nelle quali l'effertezza del delitto, congiunta con le risultanze dell'esame della personalità del delinquente, non lascino dubbio sulla integrità psichica di lui e sulla particolare sua perversità e pericolosità.

125. — Alle precedenti obiezioni, in un certo senso, si riannoda un'altra critica, secondo la quale la categoria dei delinquenti per tendenza sarebbe superflua, essendosi già configurati i delinquenti abituali.

Illo già accennato come l'abitudine risponda ad un concetto del tutto distinto e separato.

Non si vuol negare che anche l'abitudine possa essere deficiente di senso morale; di regola, anzi, è tale ogni delinquente. Ma nell'abitudine il difetto di senso morale dipende, per lo più, da cause esterne, ambientali e sociali; in quello per tendenza, prevalentemente almeno, da fattori endogeni. D'altra parte il problema andava posto e risolto soprattutto da un punto di vista pratico. E' evidente la profonda differenza, che passa, ad es., tra l'abitudine in furti, e l'omicida per brutale malvagità; un unico regolamento delle due categorie, agli effetti della pena e della misura di sicurezza, sarebbe stato iniquo.

Inoltre il delinquente per tendenza, a differenza dell'abituale, può aver

commesso anche un primo ed unico delitto; e sarebbe non conforme all'interesse della difesa sociale attendere che il reo, il quale fin dal primo delitto riveli una istintiva tendenza, commetta una serie di delitti, per dichiararlo, allora soltanto, delinquente abituale.

126. — La dichiarazione di tendenza a delinquere non può, per ragioni intuitive, essere emessa in ordine ai reati colposi, nei quali la volontà non è diretta all'evento.

Non era, invece, da escludere la possibilità della dichiarazione, anche in confronto a un delinquente primario; il che è espresso con l'inciso « ancorchè non recidivo o delinquente abituale o professionale ».

Il precedente testo ammetteva che la tendenza potesse essere desunta dal solo delitto commesso, indipendentemente dalle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 137. Certo tale valutazione non sarebbe stata assolutamente impossibile nella ipotesi di delitto efferrato o commesso con modalità atroci; tuttavia, mi è sembrato preferibile che le anzidette circostanze, alle quali già ho accennato, dovessero sempre, con il delitto in sé, essere prese dal giudice in esame, al fine di stabilire la tendenza a delinquere. Viene così garantito, in ogni caso, l'esame approfondito della complessa personalità del delinquente.

127. — Posto che il delinquente per tendenza non debba essere un infermo di mente, nè totale, nè parziale, appaiono del tutto giustificati gli aumenti e le sostituzioni di pena stabilite nel capoverso dell'articolo 111. La necessità sociale della difesa contro questa temibilissima categoria di delinquenti esigeva l'aggravamento delle pene, prima, in quanto imputabili; l'applicazione di misure di sicurezza, dopo, in quanto specialmente pericolosi. In coerenza al criterio di temperare le pene rispetto al primo Progetto, ho tuttavia disposto che soltanto quando la pena in concreto sia la reclusione per anni trenta venga sostituito l'ergastolo. Se la reclusione sia superiore ai quindici anni, si applica la reclusione per trent'anni. Le altre pene sono raddoppiate, esclusi, come è equo, gli aumenti stabiliti per la recidiva.

Ho mantenuta la norma, per cui, allorchè la pena dell'ergastolo sia inflitta soltanto in conseguenza della sostituzione, non si fa luogo all'applicazione della pena di morte (articolo 76, prima parte, e articolo 83).

Sostituire la pena di morte nella ipotesi di due pene dell'ergastolo, quando, a sua volta, almeno una delle pene dell'ergastolo sia dovuta ad altra sostituzione, per effetto della dichiarazione di tendenza a delinquere, sarebbe stato eccessivo.

Ho trasportato nell'articolo 111 la relativa disposizione, perchè sia ben chiaro che anche nella ipotesi di due condanne all'ergastolo, delle quali l'una per delitto commesso prima della dichiarazione, e l'altra per il delitto che ha dato luogo alla dichiarazione, la regola dell'articolo 76, parte prima, non è applicabile.

La collocazione della norma nell'articolo concernente il caso di nuovo delitto commesso da chi sia già stato dichiarato delinquente per tendenza a-

vrebbe potuto, infatti, dar luogo a qualche dubbio, sia pure non fondato, atteso lo spirito a cui la disposizione è informata. La inapplicabilità dell'articolo 76, parte prima, anche nel caso testè indicato risulta poi evidente dalla circostanza che l'articolo 112 richiama le disposizioni dell'articolo 111, e quindi anche l'ultimo capoverso.

128. — L'articolo 105 del primo Progetto è stato sostanzialmente modificato nella sua prima parte. Esso si limitava a dettare che, qualora il delinquente per tendenza commettesse un altro delitto, non colposo, la pena da infliggere per il nuovo delitto dovesse essere sostituita o aumentata, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

La norma appariva, in verità, eccessiva, in quanto faceva funzionare, per dir così, la precedente dichiarazione rispetto a tutti i delitti non colposi, commessi posteriormente alla dichiarazione medesima, senza distinguere se fossero, o meno, anch'essi, manifestazione di tendenza a delinquere.

Ho introdotto tale distinzione, sembrandomi che, per il delitto posteriormente commesso, concorressero i motivi di sostituire o aggravare la pena soltanto nella ipotesi che anch'esso fosse manifestazione di tendenza a delinquere.

Non occorre che il delitto posteriore sia manifestazione di tendenza della stessa specie di quella già dichiarata; basta che sia manifestazione di una qualsiasi tendenza, anche diversa. Così, colui che sia stato dichiarato delinquente per tendenza in reati di sangue, e, posteriormente, commetta una estorsione, avrà aumentata la pena per quest'ultimo delitto, se il giudice lo dichiara delinquente per tendenza, anche in reati contro il patrimonio.

Se poi il nuovo delitto non sia manifestazione di tendenza a delinquere (cioè, nè di quella precedentemente dichiarata, nè di altra) era equo applicare soltanto gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva.

129. — Per quanto si tratti di argomento forse più strettamente attinente al diritto processuale, desidero chiarire fin d'ora che l'indagine sulla esistenza delle condizioni obiettive o subiettive, che concernono l'abitudine e la professionalità e la tendenza a delinquere, devono essere devolute esclusivamente al giudice, senza far ricorso a perizie. Manca, invero, la materia tecnica, sulla quale sia opportuno, o anche soltanto possibile, richiedere l'ausilio di periti.

Per ciò che attiene all'abitudine *ope legis*, nessun dubbio, trattandosi esclusivamente di accertamenti di fatto, o d'indole nettamente giuridica.

Nelle altre ipotesi, v'ha altresì una indagine psicologica, quale risulta dal richiamo del capoverso dell'articolo 137; ma anche tale indagine spetta esclusivamente al giudice.

L'accertare i motivi a delinquere, il carattere del reo, la sua condotta antecedente e susseguente al reato, per dedurne, in concorso degli altri elementi già richiamati, se egli sia dedito al reato, o viva abitualmente dei proventi del reato, o abbia tendenza a delinquere, non esorbita dai confini dei poteri del giudice, il quale è continuamente chiamato ad indagare intorno a la personalità psicologica — non, bio-antropologica — del colpevole

Affermare il contrario sarebbe quanto dire che il giudice possa ricorrere all'opera dei periti anche agli effetti del capoverso dell'articolo 137, ossia allo scopo di stabilire la capacità a delinquere del reo; il che è evidentemente assurdo.

Porre il principio che in tutte queste indagini di natura psicologica l'opera del perito non deve intervenire, non equivale, naturalmente, ad escludere le perizie in quei limiti, nei quali esse si addimostrano indispensabili, come nel caso in cui si controverta se si abbia un delinquente per tendenza, ovvero un infermo di mente. In tale ipotesi, invero, si rientra nel campo normale, in cui l'opera della scienza può svolgersi utilmente, sempre che il giudice ne riconosca la necessità.

130. — La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato ha per effetto, di regola, gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva. E' eccettuata l'ipotesi, in cui la dichiarazione avvenga dopo la sentenza di condanna; in tal caso, invero, il rispetto della cosa giudicata imponeva di tener ferma la pena inflitta (articolo 113, primo capoverso).

Vi è un'altra ipotesi, nella quale gli aumenti della recidiva non sono applicabili; e cioè quando, per i vari reati posti a fondamento della dichiarazione, sia pronunciata condanna con unica sentenza contro persona mai precedentemente condannata (articolo 110); ma questa ipotesi non costituisce eccezione alla regola posta nella prima parte dell'articolo 113, perché, in realtà, non si è in presenza di un recidivo, bensì di un primario.

In varie disposizioni del Progetto sono stabiliti altri particolari effetti della dichiarazione di abitualità o di professionalità; ad essi accennerò più o' tre, insieme con quelli derivanti dalla dichiarazione di tendenza a delinquere.

Ma l'effetto che, dal punto di vista della prevenzione speciale, sovrasta agli altri e scaturisce, come conseguenza inderogabile, dalle anzidette dichiarazioni, è l'applicazione di misure di sicurezza. Di ciò sarà detto a suo tempo; qui basti rilevare come le misure di sicurezza costituiscano, se applicate senza colpevole debolezza, il più potente baluardo contro queste categorie di delinquenti specialmente pericolosi, che la società deve espellere dal suo seno fino a che non sia possibile acquistare la certezza del loro riadattamento etico e sociale.

131. — La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la condanna, e anche dopo a esecuzione della pena, dal giudice di sorveglianza. Siffatta facoltà si presentava come indispensabile, specialmente per la ipotesi che il giudice di merito non sia stato in grado di raccogliere e valutare gli elementi necessari per un approfondito giudizio, circa l'abitualità o la professionalità. Nel Codice di rito saranno dettate, all'uopo, sufficienti garanzie procedurali. Il Progetto doveva limitarsi a stabilire che, in tal caso, in omaggio al principio della *res iudicata*, rimane ferma la pena inflitta con la sentenza di condanna. È evidente, poi, che la dichiarazione di abitualità o pro-

fessionalità ben può essere posteriore alla condanna, trattandosi di valutazione in un certo senso indipendente da quella relativa alla dichiarazione di colpevolezza.

Non può invece, dopo la condanna, essere dichiarata, dal giudice di sorveglianza o da quello della esecuzione, la recidiva, anche se omessa dal giudice di merito. Tale dichiarazione sarebbe inutile nei confronti della pena, perchè questa deve, pel rispetto alla *res iudicata*, rimanere invariata; altrettanto inutile nei confronti della misura di sicurezza, perchè la recidiva, *ex se*, non ha per effetto l'applicazione di misure di sicurezza. A maggior ragione la dichiarazione anzidetta sarebbe giuridicamente impossibile nei casi di recidiva facoltativa, che importa sempre un apprezzamento demandato esclusivamente al giudice di merito.

Anche la dichiarazione di tendenza a delinquere può essere fatta soltanto con la sentenza di condanna. La ragione della disposizione è intuitiva: il giudizio sulla tendenza a delinquere è, per così dire, incardinato nel giudizio intorno al delitto commesso, e perciò la valutazione complessiva sul delitto, sulla colpevolezza e sulla tendenza, non può non essere devoluta, in modo esclusivo, al giudice di merito.

132. — Gioverà indicare brevemente le più importanti disposizioni del Progetto, le quali, oltre quelle enunciate negli articoli dal 102 al 113 compreso, hanno attinenza con la recidiva, l'abitualità, la professionalità e la tendenza a delinquere:

a) — articolo 12, numero 1°. — Riconoscimento delle sentenze penali straniere, per stabilire la recidiva, ovvero per dichiarare l'abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere.

b) — articoli 21 e 22. — Modalità di esecuzione dell'ergastolo e della reclusione. Non v'è esplicito richiamo, ma è chiaro che potrà tenersi presente la qualità di recidivo, abituale, ecc., per disporre l'isolamento diurno e l'assegnazione in colonia.

c) — articolo 33. — Determina che la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, ha per effetto, come pena accessoria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

d) — articolo 66, numero 3°. — Esclusione della circostanza attenuante comune dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, allorchè il colpevole sia delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza.

e) — articolo 141. — Non detrazione della carcerazione preventiva per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza condannati alla reclusione.

f) — articoli 145, 146, 147. — Assegnazione a speciali stabilimenti di pena e ripartizione nei singoli stabilimenti.

g) — articolo 152. — Divieto di ricovero in manicomio comune, nel caso di sopravvenuta infermità psichica, se si tratti di condannato dichiarato delinquente o contravventore abituale, o professionale, o per tendenza.

h) — articoli 155 e 178. — Esclusione dall'amnistia e dall'indulto

dei recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell' articolo 102, e dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

*i)* — articoli 163 e 173. — Esclusione dalla sospensione condizionale della pena e dal perdono giudiziale.

*l)* — articolo 176. — Esclusione dalla estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo.

*m)* — articolo 177. — Raddoppiamento dei termini per la estinzione, per decorso del tempo, delle pene dell' arresto e dell' ammenda.

*n)* — articolo 179. — Esclusione dalla non menzione della condanna nel certificato del casellario e revoca dell' ordine già emanato.

*o)* — articoli 180, 181, 182, 184. — Restrizioni in tema di liberazione condizionale e di riabilitazione.

*p)* — articolo 210. — Restrizioni in tema di cessazione della presunzione di pericolosità per decorso di tempo.

*q)* — articolo 222. — Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

*r)* — articoli 232 e 233. — Assegnazione dei minori delinquenti abituali, professionali o per tendenza al riformatorio giudiziario e, dopo raggiunti gli anni ventuno, a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

*s)* — articolo 236. — Facoltà del giudice di disporre la libertà vigilata per i dimessi dalla colonia agricola o da una casa di lavoro.

Altre disposizioni sono dettate per i contravventori abituali o professionali nella Parte speciale.

133. — Il complesso delle norme restrittive e coercitive, testè rapidamente illustrato, costituirà, non v'ha dubbio, un formidabile sistema, preventivo e repressivo, in confronto dei delinquenti più temibili.

A fondamento di questo sistema stanno, da un lato, il rigoroso, ma necessario aggravamento delle pene; dall'altro, l'applicazione di misure di sicurezza, basate, talora sulla pericolosità accertata dal giudice, talora su di una pericolosità presunta dalla legge.

Se le norme di questa parte di Progetto saranno intese e attuate secondo il loro spirito di indispensabile severità, se saprà bandirsi ogni malintesa indulgenza, è lecito sperare che le forme più gravi di delinquenza potranno essere in breve tempo arginate, e che i delinquenti più pericolosi saranno messi in condizione di non nuocere ulteriormente. Non si dimentichi tuttavia che il Progetto, mediante la individualizzazione così della pena, come della misura di sicurezza, e mercè particolari regimi educativi, curativi e di lavoro, non ha ommesso di fornire anche, alla maggior parte di tali delinquenti, mezzi efficaci di riadattamento, affinché possano un giorno, rigenerati, tornare a vivere utilmente in seno alla società.

## CAPO III

*Del concorso di persone nel reato*

134. — In materia di concorso di più persone nel medesimo reato, il Progetto ha profondamente innovato sul diritto vigente, abbandonando la distinzione tra partecipazione primaria (correati) e partecipazione secondaria (complicità), tra partecipazione morale o psichica, e partecipazione materiale, tra correi e cooperatori immediati, tra complici necessari e non necessari.

Esigenze teoriche e pratiche hanno ispirato il sistema adottato, che equipara tutte le forme di concorso, principali ed accessorie, morali e materiali.

Il criterio di un'eguale responsabilità per tutte le persone, che sono concorse nel reato, è in diretta dipendenza del principio, che si è accolto nel regolare il concorso di cause nella produzione dell'evento; principio, in forza del quale tutte le condizioni, che concorrono a produrre l'evento, son cause di esso.

Rilevai già, illustrando l'articolo 45, che le disposizioni sul rapporto di causalità si riferiscono a tutte le cause, brute o intelligenti; onde è facile intendere come, anche nell'ipotesi che il fatto sia stato oggetto di attività di più persone, l'evento deve essere messo a carico di tutti i concorrenti, che, con la propria azione, contribuiscono a determinarlo: il legame, invero, che avvince le attività dei vari concorrenti, si realizza in un'associazione di cause coscienti, alle quali è dovuto l'evento e, perciò, a ciascuno dei compartecipi deve essere attribuita la responsabilità dell'intero.

Il Progetto, insomma, come già nel regolamento del rapporto causale, rifiuta di ammettere, in conformità della più autorevole dottrina, anche in tema di concorso di più persone nel reato, la possibilità di discernere e separare le quote di causalità nella determinazione di un evento, ritenendo che tutto quanto è stato posto in essere, perchè l'evento si produca, debba considerarsi indivisibile causa di questo.

Nel concorso di più persone nello stesso reato, ricorre altresì un elemento, che non solo giustifica il riconoscimento dell'inscindibile rapporto causale tra le varie attività e l'evento, ma reclama ancora che identico sia il titolo del reato, del quale tutti debbono essere chiamati a rispondere. Tale elemento è costituito dalla *scientia maleficii*, ossia dalla coscienza di contribuire in qualsiasi misura al fatto altrui; coscienza da cui promana il legame, che stringe le varie azioni, e conferisce il carattere unitario al reato commesso con la partecipazione di più persone.

E' stato osservato che la distinzione tra correi e complici si presenta come una realtà, che ognuno può riconoscere nella pratica, e che il legislatore non può ignorare, e si è, perciò, da alcuni, insistito perchè venga, nel Progetto, ripristinata.

Non mi è sembrata fondata l'osservazione, e non ho creduta meritevole di accoglimento la richiesta.

E' opportuno ricordare, in proposito, che precisamente per le esigenze pratiche la dottrina e la giurisprudenza si sono invano affaticate a ricercare un criterio sicuro, per distinguere, nel concorso di più persone nel reato, le ipotesi di correatità e quelle di complicità.

La realtà, a cui viene accennato, si ridurrebbe ad una constatazione di varietà quantitativa dell'importanza causale, che si dovrebbe assegnare alle diverse azioni dei concorrenti. Ma tale constatazione, a prescindere dalla sua inesattezza ed irrilevanza giuridica per tutto quanto si è detto sulla unità ed inscindibilità del rapporto causale, non è neanche possibile nella contemplazione dei casi della pratica, dall'esame dei quali, invece, si apprende che la preordinata catalogazione dell'entità dell'apporto di ciascun concorrente non può essere che arbitraria, perchè in concreto il giudizio è in relazione ad una infinità di circostanze, che sono sottratte ad ogni previsione, essendo il loro valore diverso, nelle innumerevoli modalità dei fatti.

E adunque pienamente giustificato l'accoglimento del principio dell'eguaglianza della responsabilità, e quindi, in massima, dell'eguaglianza della pena per tutti coloro, che comunque partecipano al reato.

Il modo di partecipazione al reato può essere preso in considerazione, non per assegnare alle singole azioni dei concorrenti una diversa importanza causale, ma per dedurne elementi sintomatici sulla maggiore o minore pericolosità dei colpevoli, ed a questo criterio obbediscono le aggravanti e le attenuanti prevedute negli articoli 109 e 110, nonchè la disposizione dell'articolo 111 del Progetto preliminare, soprattutto dopo la modificazione che a tale disposizione ho portata nel testo, che viene presentato all'esame della Commissione.

135. — La disposizione dell'articolo 115 del nuovo testo s'inquadra in tutto il sistema del Progetto riguardante la responsabilità di coloro, i quali determinano persone non imputabili o non punibili a commettere un reato, e che ho illustrata, occupandomi del secondo capoverso dell'articolo 58.

Giova qui ripetere che l'ipotesi dell'articolo 115 si distingue da tutte le altre precedenti, perchè in quelle si prevede il fatto di chi ha cagionato lo stato di non imputabilità o non punibilità dell'autore del reato, mentre l'articolo 115 regola la responsabilità di chi ha determinato a commettere il reato una persona, che si trovi già nello stato di non imputabilità o non punibilità, per cause estranee all'azione dell'istigatore.

La disposizione dell'articolo 115 del nuovo testo riproduce quella dell'articolo 108 del testo preliminare, con una limitazione riguardante l'ipotesi della non punibilità dell'autore, perchè questa è ristretta ai casi, in cui dipenda da qualità o condizioni della persona determinata a commettere il reato.

La ragione della modificazione discende dal più esteso significato dato alla non punibilità nel Progetto definitivo.

Come, invero, ho chiarito nelle considerazioni generali premesse alla illustrazione delle disposizioni del Capo I del Titolo III, nella formula della non punibilità è ora compresa anche l'esclusione del reato per difetto della sua obiettività giuridica, ed è evidente che, ove ricorra tale causa di non

punibilità, non esistendo il reato, non può neanche ipotizzarsi la partecipazione, agli effetti penali, di chi ha determinato l'autore del fatto a commetterlo.

La giustificazione dell'aggravamento della pena a carico di chi ha determinato una persona non imputabile o non punibile a commettere un reato, è riposta evidentemente nella maggior pericolosità di questa forma di delinquenza: in sostanza, nelle ipotesi considerate dall'articolo 115, quando la persona determinata sia non imputabile, solo in apparenza si versa in ipotesi di concorso, perchè tale persona costituisce un mezzo, uno strumento alla mercè di chi se ne serve per fini delittuosi; ed anche quando tale persona sia soltanto non punibile, l'attività di chi sfrutta questa condizione personale per la consumazione del reato è indice sicuro di maggiore pericolosità.

136. — Il Progetto, pure stabilendo la eguaglianza di responsabilità per tutti i partecipi del reato commesso, non rinuncia — come già ho detto — a individuare la pena, secondo la maggiore o minore pericolosità di ciascuno di essi. Rispondono a tale intento le disposizioni degli articoli 116 e 117.

L'articolo 116 non riproduce l'aggravante preveduta nel numero 1° del corrispondente articolo 109 del Progetto preliminare, e che riguarda il concorso nel reato, previo concerto.

Molti hanno manifestato opinione contraria a questa aggravante, ed io mi sono indotto ad abbandonarla, sia perchè il previo concerto, inteso come un semplice accordo preliminare, può ritenersi di regola compreso in altre aggravanti, come in quella del numero delle persone, sia perchè, quando il concerto assume contenuto programmatico, realizza l'ipotesi dell'associazione per delinquere, e sia perchè la disposizione non si concilia con l'attenuante concessa a favore delle persone, che concorrono nel reato in speciali condizioni, ossia delle persone soggette all'altrui autorità o dipendenza, o di età minore degli anni 18, o in istato d'infermità o deficienza fisica.

Queste persone, infatti, non avrebbero potuto essere escluse dall'applicazione di quell'aggravante, quando ne fossero ricorsi gli estremi, mentre lo stesso Progetto le riconosce, per altro verso, meritevoli di una attenuazione di pena.

La prima circostanza aggravante preveduta dall'articolo 116 del nuovo testo è riposta nel numero dei concorrenti, quando essi siano cinque o più, salvo che la legge disponga diversamente.

Com'è noto, v'è in dottrina chi sostiene che la delinquenza associata, per il solo fatto che è associata, dovrebbe in ogni caso essere punita più gravemente, perchè più pericolosa per la società. Io penso che non vi sia ragione di mutare le sanzioni penali per i singoli concorrenti, quando un reato sia commesso non da una sola persona, ma da più persone: perchè sia palese la maggiore pericolosità delle persone concorrenti occorrono elementi ulteriori, che suscitino maggiore allarme sociale, come l'associazione per delinquere, o il concorso di un notevole numero di persone.

Il determinare quando il numero delle persone sia notevole, rientra nella discrezione del legislatore e, tra le varie opinioni, il Progetto ha creduto di riconoscere l'esistenza della maggiore gravità nel concorso di cinque o più persone.

La riserva fatta dal numero 1° dell'articolo si riferisce ad ipotesi, nelle quali, per i singoli delitti, è preveduta questa aggravante, fissandosi come elemento costitutivo di essa un numero di persone maggiore o minore di quello indicato nella disposizione in esame. In tali casi, evidentemente, si applicherà la disposizione speciale, che deroga alla disposizione generale.

L'aggravante preveduta nel numero 2° non ha dato luogo ad osservazioni e critiche.

E', invero, costante insegnamento, conforme del resto alle esigenze della pubblica coscienza, di fronte alla realtà episodica della delinquenza associata, che i promotori e i dirigenti rivelino una maggiore pericolosità, e debbano essere più severamente puniti.

Il Progetto espressamente prevede l'aggravante per chi abbia promossa od organizzata la cooperazione nel reato e per chi abbia diretta l'attività dei concorrenti.

E' opportuno far presente che questa aggravante può concorrere con quelle prevedute nei numeri successivi, relative alla determinazione al reato di persone soggette alla propria autorità, direzione o vigilanza (numero 3°), o di persona minore degli anni 18, o in istato d'infermità, o deficienza psichica (numero 4°).

Il concetto è fatto palese dalla locuzione iniziale della disposizione « Anche fuori dei casi preveduti nei due numeri seguenti » e trova il suo fondamento nel rilievo che le circostanze prese in considerazione non si elidono, nè si assorbono tra loro, ma, in caso di coesistenza, offrono elementi sempre più gravi, per identificare la maggiore pericolosità del delinquente, il quale, nelle circostanze prevedute nei numeri 3° e 4°, trova facilitata l'opera sua di promotore e di dirigente.

Occorre, invece, osservare che quest'aggravante resta assorbita dalle speciali previsioni di aggravamento, disposte dallo stesso Progetto, a proposito di singoli delitti, per i capi, promotori ed organizzatori del reato.

137. — Neanche sull'aggravante preveduta nel numero 3° per coloro, che, nell'esercizio della loro autorità, direzione o vigilanza abbiano determinato persone ad esse soggette a commettere il reato, sono state fatte osservazioni, riconoscendosi che in tale ipotesi l'attività di chi compie opera di determinazione si risolve in una coazione psicologica, necessariamente produttiva di effetti, per le speciali condizioni in cui viene attuata.

Non è infine a dubitare de'la maggiore pericolosità rivelata da coloro, che abbiano determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o persona in istato d'infermità o deficienza psichica. Questa maggiore pericolosità è presa in considerazione nell'aggravante preveduta nel numero 4°. Occorre avvertire, perchè v'è stato chi ha richiesto analogo chiarimento, come risulti facile il coordinamento di questa disposizione, con quella contenuta nell'articolo 115.

L'articolo 115 rego'la la responsabilit  di chi determina una persona non imputabile: come una persona affetta da totale infermit  di mente, un minore degli anni quattordici, o un maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, pel quale sia esclusa la capacit  d'intendere e di volere. Il numero 4° dell'articolo 116, invece, prevede il caso che la persona determinata sia solamente in istato d'imputabilit  diminuita, come che affetto da una infermit  parziale di mente, o maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto.

Per rendere chiari questi concetti, il numero 4° comincia con la locuzione: « Per coloro che, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente.... », fuori del caso, cio , dell'articolo 115, che si occupa della responsabilit  di chi determina una persona non imputabile a commettere un reato.

Appare, perci , superfluo dire, nel numero 4° dell'articolo 116 « infermit  parziale », come da alcuni   stato proposto.

Il numero 4° prevede, per il soggetto determinato al reato, non solo lo stato d'infermit  psichica, ma anche quello di deficienza psichica.

A qualcuno   sembrato che basterebbe far menzione solo dello stato di infermit , perch  nel concetto d' infermit  rientra quello di deficienza psichica. Ma non   cos , perch  vi sono condizioni, che non possono essere comprese nella previsione dell' infermit  psichica, clinicamente intesa, ma che pure rivelano indubbiamente uno stato d' inferiorit  psichica, che pu  essere sfruttato da chi cerca un partecipe nella consumazione di un delitto.

  intuitivo, a tal proposito, il richiamo alla condizione, per dir cos , di minore resistenza all'altrui opera istigatrice, in cui possono trovarsi i vecchi, e in genere tutte quelle persone, che, senza essere veri e propri infermi presentano evidenti caratteri di deficienza o decadimento intellettuale.

L'ultima parte dell'articolo 116 dispone che gli aggravamenti di pena, stabiliti nei numeri 1° a 3° si applicano, anche se taluno dei partecipi al fatto non sia imputabile, o non sia punibile.

Tale disposizione intende risolvere i dubbi, che costantemente si sollevano in proposito, nell'applicazione del Codice in vigore: essa   giustificata dal maggiore allarme che il fatto produce, anche nell'ipotesi preveduta nella predetta disposizione, e dalla maggiore pericolosit  degli altri compartecipi.

Si deve, infine, ricordare, per la completa illustrazione di questo articolo, che, quando nel fatto ricorrono le aggravanti ivi prevedute, non trova applicazione l'attenuante stabilita nel capoverso dell'articolo successivo, di cui ora terr  parola.

La incompatibilit  tra le circostanze aggravanti, che rivelano una maggiore pericolosit  del compartecipe, e la circostanza attenuante fondata sulla constatazione che la stessa persona abbia rivelato minima capacit  a delinquere,   evidente, e non fa d'uopo insistere a darne la dimostrazione.

138. — Le disposizioni degli articoli 110 e 111 del Progetto preliminare sono state comprese nell'articolo 117 del Progetto definitivo.

La nuova sistemazione   in rapporto alla pi  precisa formulazione del disposto dell'articolo 111, in conformit  del pensiero ispiratore di esso, che fu ampiamente chiarito anche in seno alla Commissione Ministeriale.

Da più parti, infatti, si fece presente, ora per trarne ragione di adesione all'ordinamento accolto dal Progetto in tema di concorso, ora per oppugnarlo, che l'abbandono della distinzione tra partecipazione primaria e partecipazione secondaria non era rigoroso, perchè la disposizione dell'articolo 111 consentiva di tener conto della effettiva importanza dell'opera, data dai colpevoli, nel a produzione dello evento.

Questa osservazione, che mette in essere una interpretazione della disposizione nettamente contraria ai criteri adottati nella compilazione del Progetto, mi fece persuaso della necessità di rivedere la formula dello articolo 111 e di modificarla in modo, che non siano possibili equivoci di sorta.

Come ho già detto avanti, ammesso ed affermato il principio dell'uguaglianza della responsabilità per tutti i concorrenti, resta il problema della individuazione della pena, in relazione alla pericolosità di ciascuno di essi. Tale pericolosità, maggiore o minore, può essere desunta da vari elementi, e con l'articolo 111 si credette indicare e prendere in considerazione anche l'effettiva portata dell'azione commessa dal colpevole. Ma poichè la locuzione usata ha dato luogo alle incertezze sopra rilevate, nel capoverso dell'articolo 117 del nuovo testo si è stabilito che la pena può essere diminuita per coloro, tra i concorrenti, che, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137, abbiano rilevato minima capacità a delinquere.

E' stato osservato che l'accettazione di questi concetti renderebbe inutile a disposizione, perchè i criteri direttivi della valutazione della pericolosità dei colpevoli sono dettati, per tutte le ipotesi, nell'articolo 137; ma occorre notare che i poteri conferiti al giudice da tale articolo, per la determinazione della pena, restano nei limiti, massimi e minimi, fissati dalla legge, mentre per la disposizione in esame il giudice ha la facoltà di diminuire la pena, anche al disotto del minimo.

Giova, infine, avvertire che la diminuzione è assolutamente facoltativa, il che conferma che trattasi della previsione di un'attenuante, mentre se, in una forma qualsiasi, si fosse voluto prendere in considerazione la quota di causalità, e quindi scindere l'importanza delle varie responsabilità, la diminuzione non poteva essere che obbligatoria.

Chiarita così la portata della disposizione dell'articolo 111 del testo preiiminare, è evidente che essa costituisce una ipotesi, che va aggiunta a quelle contenute nell'articolo 110, che prevede altre ragioni di attenuazione della pena, in rapporto alla minore pericolosità del colpevole, che si trovi nelle condizioni, di cui nei numeri 3° e 4° dell'articolo precedente. Trattasi di ipotesi, nelle quali i partecipanti al reato, che furono determinati a commetterlo, non potettero opporre sufficiente resistenza all'istigazione, o per la loro condizione (sottoposizione alla direzione, autorità o vigilanza dell'autore della determinazione), o per il loro sviluppo o stato psichico (minore degli anni diciotto, persona in istato d'infermità o deficienza psichica).

139. — Sul punto se possa applicarsi l'istituto del concorso anche nei reati colposi e nelle contravvenzioni, vivo è il dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, riguardo al Codice in vigore.

Il Progetto accoglie la soluzione affermativa della questione, omettendo qualsiasi distinzione di riferimento ai delitti o alle contravvenzioni nella disposizione fondamentale dell'articolo 114, ove si parla genericamente di concorso nel medesimo reato, e regolando espressamente il concorso nei reati colposi nell'articolo 118.

La soluzione accolta discende dal preciso concetto della *scientia maleficii*, elemento essenziale della partecipazione di più persone nello stesso reato, che la dottrina ha elaborato negli ultimi tempi, ed al quale il Progetto ha aderito.

E' noto, invero, che coloro i quali affermano che per le contravvenzioni non sia possibile l'applicazione dell'istituto del concorso, pervengono a tale conclusione, perchè ritengono che la *scientia maleficii* consista nella concorde volontà dei partecipi di commettere un determinato reato: la *scientia maleficii*, insomma, è identificata in tutti i casi col dolo. Ma in questa generalizzazione sta l'errore della teorica, perchè, se per i reati dolosi è esatto che la *scientia* si traduca in dolo, ciò non implica punto che le due nozioni, quella delle *scientia maleficii* e quella del dolo, coincidano tra di loro.

La *scientia maleficii*, invero, ha un contenuto fondamentale, che è comune e identico a tutte le forme di partecipazione e rispetto a tutti i reati, e consiste nella consapevolezza di concorrere, con la propria azione, all'azione altrui. Tale consapevolezza è ipotizzabile in tutte le possibili forme di attività criminose realizzate da più persone e, perciò, non v'è ragione di escludere il concorso nei reati colposi e nelle contravvenzioni.

Sussiste bensì un'ulteriore specificazione della *scientia maleficii* in rapporto alla diversa specie di reato, commesso da più persone, ma tale specificazione è imposta dal carattere unitario conferito dalla legge al titolo del reato, di cui i vari partecipi sono chiamati a rispondere. E' indiscutibile, infatti, che, per aversi l'istituto del concorso, è necessario che tutti rispondano dello stesso reato e, perciò, se l'autore del reato deve rispondere di delitto doloso, il partecipe non può rispondere di concorso colposo. Solamente questo rilievo giustifica il principio che il concorso nei reati dolosi presuppone una *scientia maleficii*, che s'identifica col dolo, e giustifica altresì l'incompatibilità del concorso colposo in reato doloso e del concorso doloso in reato colposo. Si è, anzi, autorizzati a formulare il principio generale, che la *scientia maleficii* debba atteggiarsi, per la necessità di tener ferma l'unità del reato commesso dai partecipi, in relazione all'elemento psicologico del reato, di cui i partecipi debbono rispondere: dolo nel reato doloso, colpa nel reato colposo, semplice volontarietà nelle contravvenzioni. Ma resta ben fermo che l'elemento caratteristico, comune a tutte le ipotesi di concorso, e che distingue tale istituto da quello del concorso di cause indipendenti nella produzione dell'evento, sta nel legame, che unisce le varie attività, ciascuna delle quali sa di portare un contributo all'altra. Il Progetto indica questo legame con la parola « cooperazione ».

La necessità poi che dalla cooperazione sia derivato l'evento è espressa dal Progetto con la locuzione « cagiona ». E' chiaro poi che, per stabilire il nesso di causalità richiamato da tale locuzione, bisogna riferirsi alle disposizioni generali degli articoli 44 e 45.

Alcuni vorrebbero soppressa, nella disposizione, la parola «cooperazione», perchè in essa è insito il concetto di volontarietà, ma in verità tale concetto è tutt'altro che estraneo al concorso in delitto colposo, come sopra ho dimostrato. La proposta, pertanto, sembra che tragga origine dalla confusione tra l'ipotesi di concorso di persone in delitto colposo, di cui si occupa l'articolo in esame, è il concorso di cause colpose indipendenti ed autonome nella produzione di un evento.

Il capoverso dell'articolo 118, che richiama anche per la cooperazione nel delitto colposo l'applicabilità dell'attenuante prevista dal primo capoverso dell'articolo 117, è stato oggetto di critica.

Si è rilevato non essere possibile distinguere, tra i vari delinquenti colposi, quelli, che sono più o meno pericolosi. Devesi però riconoscere che, sia dal grado di colpa, sia dagli altri elementi indicati nell'articolo 137, non è difficile stabilire la distinzione; la quale è poi suggerita dalla quotidiana constatazione del diverso valore sintomatico degli episodi colposi, che vanno dall'abituale imprudenza di un conducente d'automobile, alla momentanea disattenzione della persona più accorta e circospetta.

140. — Presupposto fondamentale dell'istituto del concorso è che il reato venga commesso, sia nella forma perfetta, sia nella sola forma di tentativo punibile.

L'articolo 119 prevede alcune ipotesi, nelle quali non è possibile applicare le norme del concorso, perchè il reato non fu commesso e non è consentita l'irrogazione della pena.

Tali ipotesi sono le seguenti:

- a) accordo di due o più persone, allo scopo di commettere un delitto, quando questo non sia commesso;
- b) istigazione a commettere un reato, non accolta;
- c) istigazione a commettere un reato, se la istigazione sia accolta, ma il reato non sia commesso.

Da tali previsioni, messe in correlazione colla norma sul tentativo (articolo 60), risulta ben chiaro il sistema del Progetto: vale a dire l'intento legislativo di considerare fuori degli atti del tentativo, anche nella forma più ampia accolta, e quindi non passibili di pena, tutti quegli atti di istigazione o di accordo che non siano seguiti da altre manifestazioni di attività.

D'altra parte si rende conto che anche quegli atti possano essere indici gravissimi della pericolosità delle persone, che l'hanno compiute.

Il Progetto autorizza, in tali casi, l'applicazione di una misura di sicurezza.

Come ho già accennato, occupandomi del reato putativo e del reato impossibile, e come sarà più ampiamente dimostrato nella illustrazione dell'ultimo Titolo di questo Libro, il Progetto, come principio di massima, sottopone la possibilità dell'applicazione delle misure di sicurezza ad una duplice condizione: che l'individuo abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato e che egli sia socialmente pericoloso.

Alla prima condizione vi sono alcune deroghe, tra cui quelle preve-

dute dall'articolo 119, e si riferiscono a casi, nei quali l'autore del fatto si è rappresentato questo come reato, ed ha voluto, malgrado ciò, commetterlo, dando così prova evidentissima della sua pericolosità.

Il provvedimento richiede un accertamento di pericolosità, in conformità di un principio direttivo, che regola normalmente l'applicazione delle misure di sicurezza.

A norma nell'articolo 235, numero 2°, in questo, come negli altri casi in cui il Progetto autorizza una misura di sicurezza per fatti, riguardo ai quali sia escluso il carattere di reato, si applica la libertà vigilata.

E' stato manifestato qualche autorevole dissenso sulla mancata punizione dell'accordo criminoso, non seguito dal reato, perchè si è osservato che tale accordo va oltre il puro pensiero, in quanto un accordo di volontà criminosa ha in sè gli elementi fisici e psicologici, per parlarsi di reato.

Ma il Progetto non nega che l'accordo, come l'istigazione, sia una forma di attività non meramente cogitativa ma fisica: ma si è proposto soltanto di mettere un limite espresso alla norma generale sul tentativo, limite tanto più necessario in un sistema, che conferisce all'istituto del tentativo punibile la maggiore estensione.

In sostanza, su questo punto il Progetto non ha creduto di allontanarsi dal sistema del Codice in vigore, che non punisce il semplice accordo per commettere un reato, salvo le eccezioni prevedute nella Parte speciale, per esempio, la cospirazione.

Tali eccezioni sono previste anche nel Progetto e ad esse rinvia la riserva iniziale dell'articolo 119.

141. — La necessità che nel concorso l'opera dei partecipi confluisca verso un medesimo evento, senza di che non si avrebbe lo stesso reato, presupposto fondamentale dell'istituto, può, a prima vista, indurre a concludere che in ogni caso, ove l'esecutore abbia commesso un reato diverso da quello proposto dal determinante, o al quale comunque sia legata l'attività degli altri, ricorre, in sostanza, l'ipotesi di una istigazione non accolta.

Ma questo criterio, che generalizza la soluzione, non è accettabile, perchè la questione va esaminata in rapporto ai principî accolti in relazione al nesso di causalità e al concorso di cause.

Invero, anche nella ipotesi che il reato commesso sia diverso da quello voluto da uno dei concorrenti, resta a vedere se esso sia conseguenza dell'azione di chi non l'ha voluto, perchè, ove tale rapporto di causalità sussista, è evidente che l'evento debba ugualmente essere messo a carico di quel partecipe, salvo a stabilire il titolo, per cui costui è chiamato a rispondere.

Tale concetto è una pura e semplice applicazione degli articoli 44 e 45, che non distinguono tra cause mediate e cause immediate, cause dirette e cause indirette, cause simultanee e cause successive.

V'ha, nel capoverso dell'articolo 45, una eccezione nel regolamento delle cause successive, ma essa non è applicabile nel caso in esame, perchè presuppone l'indipendenza delle cause. Ove invece le cause siano interdipendenti, anche se successive, non può escludersi il rapporto di causa-

lità, perchè l'evento, come ho già detto altrove, finisce per risalire anche agli antecedenti non prossimi, in guisa da trovare piena giustificazione il principio *causa causae est causa causati*.

Questa considerazione mi ha indotto a sopprimere, nel nuovo testo, (articolo 118) la frase « anche mediata », che era nella locuzione usata nell'articolo 114 del testo preliminare, che appare evidentemente superflua.

In seno alla Commissione Ministeriale fu proposta una modificazione dell'articolo, che non fu approvata dalla maggioranza, con la seguente aggiunta « conseguenza prevedibile ». Fu altresì manifestata la opinione che l'evento debba essere addebitato a titolo di dolo, dove c'è previsione certa, probabile, o possibile; e possa, invece, essere addebitato a titolo di colpa, o di preterintenzionalità, se la previsione possibile mancò, o fu respinta, come improbabile od impossibile.

Ma, come è facile scorgere, tanto la proposta quanto l'osservazione, scambiano il problema della causalità con quello ben distinto della responsabilità, mentre, come ho rilevato, il Progetto nettamente intende riferirsi a quest'ultima, per risolvere la questione. Il Progetto, invero, tiene anche in questo caso ben distinti i due problemi; posta la volontarietà dell'azione o de l'omissione, con le quali si realizza il concorso, stabilisce che si risponde del reato diverso, commesso dal concorrente, se esso può farsi risalire, come effetto a causa, all'azione od omissione, a titolo di responsabilità obbiettiva.

E' stato da qualcuno trovato non chiaro il capoverso dell'articolo, potendo nascer dubbio che debba applicarsi all'ipotesi che il reato non sia diverso, ma solo più grave di quello voluto dall'altro concorrente.

Non mi pare che il rilievo sia fondato.

Tutta a disposizione regola la responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente; ma poichè il reato diverso può essere più grave o meno grave di quello voluto dall'altro concorrente, è sembrato equo disporre, per la prima ipotesi, una diminuzione di pena. Ta e diminuzione non è una deroga al principio accolto nella prima parte dell'articolo, ma una attenuante, dettata dalla considerazione della minore pericolosità del delinquente, resa palese dalla minore gravità del reato voluto.

142. — Gli articoli 115, 116 e 117 del Progetto preliminare, corrispondenti agli articoli 121, 122 e 123 del Progetto definitivo, furono approvati dalla Commissione Ministeriale senza osservazioni.

Occorre appena avvertire che l'ipotesi del'articolo 121 è sostanzialmente diversa da quella preveduta nell'articolo 120. La disposizione dell'articolo 120 regola il caso del reato diverso, di un reato, cioè, giuridicamente distinto dall'altro, non solo per il *nomen iuris*, ma per l'entità sostanziale del fatto.

L'articolo 121, invece, presuppone la medesimezza del fatto voluto da tutti i concorrenti, e prende in considerazione la diversa qualificazione giuridica, che è ad esso conferita, in dipendenza di condizioni o qualità per-

sonali di taluno dei concorrenti o dei rapporti esistenti fra taluno dei concorrenti e l'offeso.

Il Progetto, in conformità delle conclusioni della più autorevole dottrina, accoglie la soluzione dell'applicabilità del titolo del reato a tutti i compartecipi, perchè tale soluzione si adegua al carattere unitario, che viene riconosciuto ed affermato al reato commesso con la partecipazione di più persone.

Soltanto nel caso che il titolo del reato sia più grave, per effetto delle qualità o condizioni o rapporti sopradetti, è data facoltà al giudice di diminuire la pena, riguardo a quei concorrenti, per i quali tali qualità, condizioni o rapporti non sussistano. Questa facoltà è sempre in dipendenza del criterio dell'individuazione della pena, in relazione alla pericolosità del delinquente, che è fondamentale nel sistema del Progetto.

143. — Gli articoli 122 e 123 si occupano delle circostanze vere e proprie del reato, di quegli elementi, cioè, che aggravano o diminuiscono la pena, senza mutare il titolo del reato (*accidentalia delicti*).

Il Codice in vigore, negli articoli 65 e 66, regola espressamente solo la così detta comunicabilità delle circostanze aggravanti personali o materiali.

Il Progetto, invece, con maggior precisione e completezza, si occupa distintamente delle circostanze aggravanti, di quelle attenuanti e di quelle dirimenti, e per ciascuna di tali ipotesi considera le circostanze oggettive e le soggettive.

Le circostanze che aggravano o diminuiscono la pena, quando sono oggettive, sono valutate a carico od a favore di tutti i compartecipi, anche se da essi non conosciute.

Alcuni si sono dichiarati contrari a questa disposizione, soprattutto per quanto riguarda le aggravanti, ritenuta in contrasto col sistema, accolto dal Progetto, in ordine all'elemento subiettivo del reato; ed hanno dichiarato di preferire la norma stabilita nell'articolo 66 del Codice vigente. Ma la innovazione contenuta in questa disposizione del Progetto è un'applicazione della norma generale, stabilita nell'articolo 63 sulle circostanze, e della quale fu già data giustificazione.

Meno si allontana, dal Codice in vigore, il regolamento delle circostanze soggettive aggravanti o diminuenti adottato dal Progetto, perchè, dalla coordinazione del primo col secondo capoverso dell'articolo 122, risulta accolto, come massima, il principio che tali circostanze sono valutate soltanto riguardo alle persone, a cui si riferiscono.

Si fa eccezione per l'ipotesi che si tratti di circostanze, per le quali sia aggravata la pena per taluno dei concorrenti, quando abbiano servito ad agevolare l'esecuzione del reato, perchè si dispone che in tal caso le circostanze stesse sono a carico degli altri concorrenti, ancorchè non conosciute. Ricorre, in tale previsione, quella che in dottrina denominasi oggettivazione delle circostanze soggettive, perchè queste funzionano come elementi efficienti nella esecuzione del reato, ed è perciò ovvio che tali circostanze siano governate dallo stesso principio accolto per le circostanze obbiettive vere e proprie.

Dalla eccezione l'articolo 122 esclude le circostanze inerenti alla persona del colpevole, e che sono specificate nell'ultima parte dell'articolo 74. Trattasi di circostanze personalissime (riguardano la imputabilità, la recidiva e la tendenza a delinquere) e, perciò, non possono stare che a carico od a favore della persona, alla quale si riferiscono.

Debbono, infine, ritenersi conformi ai principi accolti nel Codice in vigore le disposizioni relative alla valutazione delle circostanze obbiettive o subbiettive, che escludono la pena per taluno di coloro, che sono concorsi nel reato.

L'articolo 123 del Progetto stabilisce che di tali circostanze, le oggettive hanno effetto per tutti coloro, che sono concorsi nel reato, mentre le soggettive hanno effetto soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

La ragione della diversità di trattamento è evidente: nel primo caso, le circostanze fanno venir meno l'oggetto del reato, e, ove questo non sussista, cessa, per tutti i compartecipi, la possibilità di applicare la legge penale; nel secondo caso, invece, le esimenti si riferiscono a stati o qualità personali, e, per il principio della individualizzazione della responsabilità, non possono spiegare influenza sulla valutazione del fatto degli altri compartecipi.

#### CAPO IV

##### *Della persona offesa dal reato*

144. — Le disposizioni di questo Capo, anche più di altre norme accolte nel presente Titolo, sono state fatte segno a rilievi vari, con i quali in sostanza si è messa in dubbio la opportunità di inserirle nel Codice penale. Senonchè, le discussioni vive che la soluzione di ciascuno dei problemi regolati in questo Capo hanno suscitate, basterebbero a confutare l'accusa di ridondanza di quelle disposizioni. E pertanto, pur essendomi deciso, non già a sopprimere, ma a trasferire in altre parti del Progetto definitivo talune delle previsioni già accolte nel Progetto del 1927, ho nondimeno creduto di conservare il Capo IV per regolare in esso quei particolari aspetti dell'offesa cagionata dal reato che, come dirò più oltre, la migliore dottrina reputa di stretta pertinenza del diritto penale materiale.

Non adunque tutta la materia riferibile alla persona offesa dal reato, come farebbe credere la intestazione del Capo, trova qui il suo regolamento; chè, se ciò avessi fatto, avrei invaso i domini del diritto processuale. Ma sono soltanto qui particolarmente disciplinati quei rapporti giuridici penali, eventuali e di carattere secondario, che fiancheggiano il rapporto punitivo primario, allo scopo di fissarne il regime e di stabilire le regole di coesistenza fra i due ordini di rapporti.

145. — Ho esposto più innanzi le considerazioni che mi hanno indotto a togliere dal Capo IV e a trasferire le disposizioni degli articoli 118, 119 e 120 del Progetto preliminare in altra sede, meglio rispondente alla materia in detti articoli disciplinata. Precisamente la norma relativa al consenso dell'offeso è stata trasferita tra quelle che regolano le cause di esclusione del reato (articolo 51); la norma riguardante l'errore sulla persona dell'offeso è stata inquadrata nel regolamento giuridico delle circostanze del reato (articolo 64); e la norma che prevede l'offesa di persona diversa da quella, contro cui l'azione era diretta, è stata trasportata nel Capo III, che si occupa del concorso di reati (articoli 85 e 86).

Per effetto di tali trasposizioni, al Capo IV è riservato il regolamento della querela, della richiesta e dell'istanza.

146. — Autorevoli critiche sono state mosse contro l'inclusione dell'istituto della querela nel Progetto di Codice penale, sul riflesso che esso debba considerarsi di natura esclusivamente procedurale, come quello che adempirebbe la funzione di porre una condizione per l'esercizio dell'azione penale.

Tali critiche evidentemente mettono capo al dibattito, che si agita in dottrina, sulla natura giuridica della querela. Tre opinioni, al riguardo, come è noto, si contendono il campo: l'una, che sostiene la natura sostanziale del diritto di querela; la seconda, che considera la querela come un istituto di netto carattere processuale; e la terza, che in essa vede un istituto, di natura sostanziale e processuale insieme. Le critiche che si fanno al Progetto hanno, come presupposto, la seconda delle tre concezioni: talchè esse, senz'altro, sono destinate a dissolversi, quando si accolga una concezione diversa. Il Progetto appunto ha creduto di non seguire la opinione che asserisce il carattere meramente processuale della querela, ma di orientarsi verso altra soluzione, ossia verso la opinione che considera la querela di pertinenza sia del diritto materiale sia del diritto processuale, tenendo conto delle norme da cui trae la sua origine, e del modo con cui essa riceve la sua attuazione. In quanto la querela accede a taluni reati per condizionarne la punibilità, essa non può essere altro che un elemento essenziale del reato; e in quanto, viceversa, esige l'osservanza di forme per essere fatta valere, essa ha valore strumentale in rapporto all'esercizio del diritto di punire, e s'inserisce nell'ordinamento giuridico processuale. E' perciò che la materia merita d'essere regolata, sia nel Codice penale, sia nel Codice di procedura penale. Precisamente nella procedura debbono trovare sede le disposizioni relative al modo di proporre la querela, all'Autorità avanti la quale è proposta, ecc.; mentre devono rimanere di pertinenza del Codice penale le norme, che si riferiscono all'essenza e alla titolarità del diritto di querela, che fissano le condizioni di capacità per esercitarlo, che determinano, in altre parole, la disciplina relativa alla nascita, all'esercizio e alla estinzione del diritto di querela.

A questo criterio aderisce sostanzialmente anche il Codice vigente,

allorchè prevede, tra le cause estintive dell'azione penale, la remissione (articolo 88), e di tale causa estintiva avoca a sè il regolamento.

147. — Il diritto di querela può essere configurato come una condizione di punibilità, solo in quanto se ne circoscriva la funzionalità a taluni reati (concezione del Codice di procedura italiano del 1913), e non si consideri, viceversa, la querela come manifestazione di doglianza della parte lesa non avente valore condizionale e, perciò, comune a tutti i delitti che importino lesioni dei beni individuali.

Il Progetto, rendendosi conto di tale problema concettuale, ha considerato la querela come una delle eccezioni al principio della esclusiva statualità dell'interesse punitivo, ed ha temperato l'interesse statale con la considerazione dell'interesse individuale, conferendo, eccezionalmente, in taluni reati, rilevanza alla volontà privata. Naturalmente, in quali casi debba essere attribuita rilevanza alla volontà del privato, è un problema di politica criminale, alla cui soluzione concorrono i fattori più vari di ordine sociale. Ma quel che rimane fermo è che la querela costituisce ognora un istituto di eccezione, ciò che vale a giustificare le norme restrittive e tassative, in cui esso è contenuto nel Capo IV, e il disfavore a cui s'ispirano tutti gli ordinamenti penali, e quindi anche il presente Progetto, nel dargli ricezione.

Tenendo presente il complesso delle norme del Capo IV, la querela adunque si può definire un negozio giuridico misto, con aspetti di diritto sostanziale in rapporto alla soggettività del diritto di querela, e con aspetti di diritto formale in rapporto alle modalità del suo esercizio; negozio giuridico, la cui funzione caratteristica è quella d'influire sulla punibilità del reato. Così concepita dal Progetto, questo ha naturalmente espulse tutte quelle forme spurie di querela, che, non consentendo possibilità di remissione, non si piegavano a rientrare nello schema del negozio giuridico, ed ha con ciò ristabilita la correlazione necessaria e costante fra querela e remissione, che le meno precise concezioni su esposte erano venute obliterando. E coerentemente allo scopo di dissipare ogni possibilità di equivoci, ho, negli articoli 9 e 10 del Progetto, conservato, riguardo ai delitti commessi all'estero, il nome di querela, soltanto alle manifestazioni di volontà dell'offeso capaci di remissione, designando col nome di « istanza della parte offesa » ogni altra manifestazione di volontà della parte offesa, insuscettiva di revoca.

148. — Passando ad occuparmi della disciplina concreta dell'istituto, giova anzitutto distinguere la « titolarità del diritto di querela » dalla « capacità di esercitarlo ». Titolare del diritto di querela non può essere altri che la persona offesa dal reato. Ma non tutte le persone offese dal reato e, in conseguenza, titolari della querela, hanno anche la capacità di esercitarla. La titolarità e la capacità di esercizio del diritto di querela coincidono riguardo ai maggiori degli anni ventuno non interdetti nè inabilitati. Viceversa, esse non coincidono affatto riguardo ai minori degli anni 14 e agli interdetti a cagione d'infermità di mente; i quali sono bensì ti-

tolari del diritto di querela; ma non ne hanno la capacità di esercizio, che il Progetto ha affidato esclusivamente al genitore o al tutore o a un curatore speciale, investiti pertanto di una rappresentanza legale necessaria (articoli 124 e 125). Vi è poi un terzo gruppo di casi, per i quali l'esercizio del diritto di querela ammette un concorso di soggetti; per cui cioè la querela può esercitarsi tanto da colui che ne sia il titolare, quanto da determinati rappresentanti. Ciò precisamente accade quando la persona offesa abbia raggiunto gli anni quattordici, ma non ancora i ventuno, ovvero quando si tratti di inabilitati (rappresentanza legale sussidiaria).

La natura tipicamente pubblicistica del diritto di querela e il criterio direttivo accolto in questa materia, per cui la legge deve tendere a favorire, per quanto sia possibile, l'interesse punitivo, conferiscono a tale rappresentanza legale sussidiaria caratteri particolari, per i quali essa si delinea come un tipo di rappresentanza affatto ignoto ad altri rami del diritto. Invero, a differenza di quello che accade nell'ordinaria rappresentanza, la rappresentanza sussidiaria in tema di querela non esclude nella persona offesa la piena capacità di proporre la querela. Essa, invece, intende soltanto riconoscere una identica capacità di portare querela, anche ad altri soggetti. In siffatta guisa, viene manifestamente a delinearsi la possibilità di un conflitto fra le due concorrenti volontà; quella della persona offesa e quella del rappresentante. E tale conflitto il Progetto regola e risolve, col dare prevaenza, non già alla volontà del rappresentante, ovvero del rappresentato, sibbene alla volontà del soggetto, che, esercitando il diritto di querela, favorisca l'attuazione dell'interesse punitivo. Il Progetto, cioè precisamente realizza, in tal modo, quel principio della prevalenza dell'interesse repressivo, di cui ho fatto cenno poc'anzi. Costituiscono espressione di questo particolare atteggiamento, che assume la rappresentanza legale sussidiaria in tema di querela, le disposizioni dell'articolo 124, ultimo capoverso, e dell'articolo 129 del Progetto.

Le deviazioni, che la disciplina della rappresentanza presenta in tema di esercizio del diritto di querela in confronto della ordinaria rappresentanza civilistica, non si limitano ai soli aspetti, che ho testè rilevati, ma si manifestano anche altrimenti.

Così, è certo che, autorizzandosi il curatore a portar querela per l'inabilitato, viene a lui conferito un potere, che indubbiamente va ben oltre i semplici poteri di assistenza, in cui si esaurisce il contenuto dell'assistenza ordinaria.

E lo stesso può dirsi per la rappresentanza legale, necessaria o sussidiaria, che è dal Progetto riconosciuta ad entrambi i genitori, di presentar querela in nome della prole minorenni. La espressione « genitore » dell'articolo 124 sta a indicare che, ai fini dell'esercizio del diritto di querela, l'attualità dell'esercizio della patria potestà non ha alcuna importanza; il che importa che la eventuale divergenza, tra padre e madre, debba risolversi, conferendo prevaenza alla volontà del genitore favorevole alla proposizione della querela, ancorchè a lui attualmente non spetti l'esercizio della patria potestà. Il Progetto salvaguarda così, oltre l'interesse re-

pressivo dello Stato, anche l'interesse individuale del minore che sia stato vittima di un delitto, disponendo che al genitore esercente la patria potestà, materialmente assente ovvero incurante della tutela sulla sua prole, possa l'altro coniuge sostituirsi e portare querela.

Contro le rilevate deviazioni dell'istituto della rappresentanza, taluno ha mosso censura, in nome dei principî che regolano i ricordati istituti civilistici; ed altri ha prospettata la eventualità di un pericolo agli interessi della famiglia, sostenendo che la valutazione di questi, anziché essere affidata a più soggetti, dovrebbe essere unitaria e, quindi, riserbata esclusivamente al soggetto, nel quale si assommano, con la patria potestà e l'autorità maritale, le responsabilità morali ed economiche, che inriscono alla direzione della famiglia. Ma il primo di tali rilievi dimentica che le ragioni repressive dello Stato non possono essere subordinate a considerazioni meramente formali di costruzioni simmetriche degli istituti giuridici. E il secondo rilievo muove dal presupposto di una subordinazione inaccettabile degli interessi punitivi alle vedute particolaristiche del capo di famiglia. Contro il pericolo di querele avventate e incaute, che possono essere prodotte dalla madre in contrasto alla volontà del genitore esercente la patria potestà, costituisce bastevole presidio la valutazione moderatrice che, in definitiva, nel promovimento dell'azione penale, spetta al Pubblico Ministero: a cui, nel nuovo Codice di procedura penale, è mio intento riconoscere, anche più che non faccia il Codice attuale, un'ampia discrezionalità in tema di esercizio dell'accusa.

Ho già detto che le norme sulla rappresentanza sono completate dalla disposizione dell'articolo 125, il quale prescrive che, se la persona offesa sia minore degli anni 14 o inferma di mente, e non vi sia chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale. Questa disposizione è oggidi contenuta nel Codice di procedura penale (articolo 154); ed ha in pratica pienamente corrisposto allo scopo. Non occorre ora aggiungere che, nel trasferirla nella sede più acconcia del Codice penale, è però riserbato al Codice di procedura dettare le norme per la nomina del curatore.

149. — Mentre col Codice di procedura penale vigente l'unico limite posto al minore, per presentare querela, è il possesso della capacità naturale (articolo 153, capoverso), il Progetto invece ha ritenuto di stabilire un limite legale per l'esercizio del diritto di querela, escudendo fino al quattordicesimo anno la capacità di esercitare tale diritto. Ho in tal modo provveduto ad eliminare ogni controversia sul momento di acquisto della capacità naturale del minore a proporre querela. Tale capacità s'inizia col raggiungimento degli anni 14, sul riflesso che, se a tale età il minore può essere, secondo il Progetto, ritenuto imputabile, ossia capace di essere soggetto attivo di reato (articolo 100), ben può alla medesima età essere fissata la capacità di muovere doglianza per un reato, anche contro la volontà del genitore o del tutore.

Vi è chi ha proposto di regolare nel nuovo Codice altresì la rappresentanza nell'esercizio del diritto di querela, per le offese fatte alle persone giuridiche, o a collettività di persone fisiche; ma non ho creduto opportuno di accogliere norme particolari al riguardo, trovando piena applicazione, anche in questa materia, i principi generali comuni sulla rappresentanza.

Se l'offeso sia un ente pubblico, la querela sarà presentata dal rappresentante dell'ente pubblico. Per le persone giuridiche private la rappresentanza, ai fini della querela, sarà regolata dalle norme relative a tutti gli altri atti della medesima. Infine, per gli enti di fatto (circoli, associazioni, e simili), penso anch'io, con la dottrina più autorevole, che il diritto di querela spetti individualmente ai singoli componenti, qualora non vi sia uno statuto che regoli la ipotesi; se, viceversa, esista uno statuto, è lecito ritenere che, in virtù delle norme statutarie che non siano in contrasto con la legge processuale penale, una disciplina di carattere volontario provveda a determinare i limiti e i modi della rappresentanza di tali enti di fatto.

150. — Il principio della prevalenza dell'interesse punitivo (anche più del principio della indivisibilità, che è comunemente richiamato dalla dottrina) dà ragione delle norme dettate negli articoli 126 e 127. La prima prescrive che il reato commesso da più persone è punibile, anche se la querela sia proposta contro una soltanto di esse (articolo 153, capoverso 3°, Cod. proc. pen. vig.); mentre la seconda, codificando un principio elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dispone che, per la punibilità di un reato il quale offenda più persone, è sufficiente che una soltanto di esse proponga querela. E, in base al medesimo principio, deve egualmente ritenersi che, se siano più le persone offese dal reato, non possa la rinunzia o la remissione impedire la punizione del reato, quando la volontà abdicativa non sia manifestata da tutti i soggetti offesi, niuno escluso.

151. — Gli articoli 128, 130 disciplinano le cause di estinzione del diritto di querela: la rinunzia, la decadenza e la morte della persona offesa.

La rinunzia al diritto di querela e la remissione differiscono, non già per il rispettivo loro contenuto, ma per il momento in cui operano. L'una, invero, è manifestazione di volontà abdicativa, che interviene dal momento in cui il reato sia stato commesso e, quindi, sia nato il diritto di querela, fino al momento in cui la querela possa essere proposta. L'altra, invece, presuppone una querela già presentata.

La rinunzia è considerata dal Progetto come un negozio abdicativo unilaterale. Può essere espressa (articolo 128, 1° capoverso); o anche tacita (articolo 128, 2° capoverso). La rinunzia tacita rimane nel Progetto un istituto sostanzialmente identico a quello regolato nell'articolo 160 del Codice di procedura penale vigente: ma riceve una definizione più ampia, e tecnicamente più esatta, essendosi sostituite le parole « fatti incompatibili con la volontà di querelarsi » alla locuzione « fatti di riconciliazione manifestamente incompatibili », la quale crea equivoci sulla natura unilaterale del negozio abdicativo.

La rinuncia spetta al titolare del diritto di querela, ossia alla persona offesa (articolo 128, capoverso 1°), o ai suoi rappresentanti.

Ho già più innanzi chiarito in quali limiti operi la rinuncia, riguardo ai casi di rappresentanza, e quando più siano le persone offese dal reato.

La rinuncia, essendo un negozio tipicamente unilaterale, produce effetti abdicativi, che astraggono da ogni considerazione dei soggetti del reato; essa, cioè si riferisce al reato, considerato oggettivamente. In questo senso rimane giustificata la opinione di coloro che, con formula impropria, discorrono di un principio d'indivisibilità della rinuncia; e trova ragione la disposizione dettata nell'ultimo capoverso dell'articolo 128 del Progetto, per cui la rinuncia si estende di diritto a tutti i colpevoli del reato.

La prima parte dell'articolo 128 stabilisce che il diritto di querela non può più esercitarsi, di regola, se siano decorsi tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ebbe notizia del fatto costituente reato. Viene così, con l'istituto della querela a termine, disciplinata una seconda ipotesi di estinzione del diritto di querela: la quale consiste nella decadenza per decorso del termine. La ragione del termine va ricercata nella necessità di non lasciare indefinitamente sospeso, a libito di un soggetto privato, l'esercizio di una facoltà dispositiva, per esigenze sociali e processuali d'intuitiva evidenza. D'altra parte il risentimento della persona offesa, da cui la querela trae la sua giustificazione, viene meno col decorso del tempo, e il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, stabilito a pena di decadenza, si fonda appunto sulla ragionevole presunzione del cessato interesse della persona offesa a muovere doglianza.

Il termine di tre mesi è, come si è detto, in correlazione alla notizia che la persona offesa abbia avuta del fatto; se di tale fatto la persona offesa non abbia avuta conoscenza, l'esercizio del diritto di querela non trova ostacolo in alcun termine, eccetto quello stabilito per la prescrizione (articolo 162), perchè il *dies a quo* del termine di decadenza non è mai incominciato a decorrere, e ciò, in conformità del sistema che in tema di querela vige per il Codice attuale.

Il diritto di querela può, infine, estinguersi con la morte della persona offesa (articolo 130, prima parte). Considerato tale diritto come personalissimo, come personale è la offesa penale, ne consegue la sua intrasmissibilità, che è quanto dire la sua inseparabilità dalla persona offesa. Ciò spiega perchè il Progetto parla della morte della « persona offesa » e non già della « persona, a cui spetta l'esercizio del diritto di querela », volendo porre in evidenza che la morte del rappresentante, a cui compete l'esercizio del diritto di querela, sia del tutto irrilevante ai fini della estinzione della querela, che potrà sempre essere proposta da altro rappresentante.

La norma del capoverso dell'articolo 130, per cui la morte dell'offeso non estingue la querela, se questa sia stata già proposta, non è, come a prima vista parrebbe, una eccezione alla intrasmissibilità affermata nella prima parte dell'articolo, ma un ulteriore sviluppo della nuova concezione della querela che, quando sia avvenuta, ha realizzato, senz'altro, la condizione di punibilità: tutti gli elementi, ormai sono intervenuti per farsi luogo

all' applicazione della pena, previo il giudizio di responsabilità; e la sopravvenuta morte dell'offeso trova, quindi, una situazione giuridica già perfetta, sulla quale non può svolgere alcuna influenza.

Al principio della intrasmissibilità, consacrata nell' articolo 130, vi sono due eccezioni: l'una, accolta per i delitti contro l'onore, per i quali, in taluni casi, la querela può proporsi anche dopo la morte dell' offeso (articolo 605, capoverso 2°); e l'altra accolta per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, nei quali si riconosce un diritto di querela anche ai genitori e al coniuge della persona offesa, se questa sia morta mentre era tuttora in corso il termine per presentare la querela (articolo 553). Si tratta, in questi casi, di deviazioni dal sistema, che sono pienamente giustificate dalla particolare natura dei reati, a cui si riferiscono: toccando essi interessi morali di ordine familiare, che la morte dell'offeso non può senz'altro travolgere.

Si era proposto di introdurre una terza eccezione al principio della intrasmissibilità della querela, quando l'offesa riguardi beni patrimoniali. Ma non ho creduto di accogliere tale proposta, non sembrandomi che la tutela degli interessi economici possa essere adeguata a quella del patrimonio morale della famiglia. Accoglierla sarebbe valso, per il gran numero delle possibili applicazioni, annullare praticamente il valore del principio della intrasmissibilità.

Anche l'altra disposizione dell' articolo 130, che conserva piena efficacia alla querela proposta prima della morte della persona offesa, riceve una eccezione. L' articolo 562 del Progetto, invero, stabilisce che, per i reati di adulterio e di concubinato, la morte dell'offeso estingue il reato, anche se costui abbia già proposta la querela. La eccezione è anche qui giustificata dall'indole specialissima di tali reati; sono essi, infatti, fondati su un rapporto di fedeltà coniugale, rispetto a cui viene ad affievolirsi l'interesse repressivo, quando, per la morte di uno dei coniugi, il matrimonio si scioglia.

152. — La richiesta, a cui è subordinata la punibilità di taluni delitti, in considerazione del luogo ove siano stati commessi, o degli interessi che essi ledono, si avvicina, per la sua funzione condizionante, all'istituto della querela; ma profondamente ne differisce per la sua natura di atto amministrativo, e per la sua disciplina. Anch'essa, come la querela, implica l'interferire di una volontà moderatrice nella funzione punitiva. Ma, mentre tale volontà dispositrice è nell'a querela riconosciuta ad un soggetto privato diverso dallo Stato, a cui appartiene il diritto di punire, invece la richiesta si delinea come manifestazione di discrezionalità degli organi dello Stato, ossia come esercizio di una volontà che appartiene precisamente al soggetto passivo primario del reato, e intende quindi, non contrapporre o subordinare una volontà di un soggetto a quella di un altro soggetto, ma riserbare, in taluni casi, allo Stato offeso dal reato la potestà di abdicare al suo diritto di punire. Stabilita in tal modo la natura della richiesta, e la sua appartenenza soggettiva, riesce intuitivo come per la richiesta non possa sorgere un problema di soggetti incapaci di

esercitarla, così come accade per la querela; nè vi sia luogo, in conseguenza, ad un regolamento di una rappresentanza sussidiaria e degli eventuali conflitti che possano prodursi tra rappresentato e rappresentante, ovvero fra volontà disformi di più rappresentanti. L'unico problema possibile in tema di richiesta era quello della determinazione precisa dell'organo statale, a cui dovesse essere conferito l'esercizio della richiesta; e il Progetto ha risolto tale problema, attribuendo tale esercizio al Ministro della Giustizia, in ossequio alla concezione costituzionale, che considera il Ministro della Giustizia tramite delle relazioni fra la funzione giudiziaria e le altre attività dello Stato, e pone sotto la sua dipendenza gerarchica il Pubblico Ministero, al quale spetta il promovimento dell'azione penale.

Pertanto, il Progetto non ha più riprodotto dal Codice attuale le disposizioni, che talvolta riconoscevano anche al Governo estero un potere di richiesta. Che possa il Governo estero sollecitare, talvolta, la punizione dallo Stato italiano per delitti commessi fuori del territorio italiano, non è certamente da escludere: ma la voce del Governo estero non potrà giungere all'Autorità giudiziaria italiana, se non attraverso una manifestazione del Governo italiano; e a questo soltanto spetta perciò, in ogni caso, di valutare quelle sollecitazioni e portarle, ove lo creda, ad effetto, assumendo la iniziativa di richieste vincolative per il Pubblico Ministero.

Alla regola che riserva al Ministro della Giustizia il potere di richiesta, il Progetto non porta che una sola eccezione, per il delitto di vilipendio a taluno dei due rami del Parlamento. Prerogative di ordine costituzionale, per le quali è inibito ad altri organi dello Stato di sostituirsi alle Camere legislative nella valutazione degli *interna corporis*, danno ragione della disposizione eccezionale, dettata nell'ultimo capoverso dell'articolo 318 del Progetto.

153. — In quali casi la punibilità del reato sia subordinata ad una richiesta amministrativa, e come essi si giustifichino, costituisce argomento da trattarsi in correlazione ai casi medesimi. Ho già fatto di ciò cenno, nell'occuparmi dei casi di extraterritorialità della legge penale: e sul tema mi riservo di ritornare, allorchè riferirò dei delitti contro la personalità dello Stato, riguardo ai quali l'istituto della richiesta ha applicazioni notevolissime.

Qui mi limito a esporre che, nello schema del 1927, la richiesta era largamente assunta a fare le veci della querela. Così la richiesta sostituiva la querela: 1°) per i delitti punibili a querela, allorchè fossero stati commessi in danno della pubblica Amministrazione; 2°) per i delitti di offesa al Re, al Reggente e a Persone della Famiglia Reale.

Nel nuovo testo, ho soppresso la prima disposizione, ritenendo politicamente non giustificabile adottare la disciplina della richiesta per i reati punibili a querela, sol perchè il fatto sia commesso a danno di un'Amministrazione dello Stato. Invero, la circostanza che la persona offesa sia un ente pubblico, anzichè un privato, non muta la essenza del reato stesso;

e i legittimi rappresentanti dell'ente ben potranno esercitare il diritto di querela in nome dell'ente che rappresentano, così come avviene per le altre persone giuridiche. Basterà tener presente quanto sarà detto fra breve sulla irrevocabilità della richiesta, per intendere a quali gravose conseguenze sarebbero esposti la pubblica Amministrazione e i colpevoli, se a un istituto capace di rinunzia preventiva e successiva, quale è la querela, fosse sostituito altro istituto insuscettivo di atti di recesso, qual'è la richiesta.

Ho, invece, mantenuta la sostituzione della richiesta alla querela per le offese al Re, al Reggente e alle Persone della Famiglia Reale, in omaggio alla dignità regale, che mal si piega ad essere assoggettata alla osservanza delle norme dettate per la querela e al regime di responsabilità, che a questa inerisce.

151. — Anche per la richiesta va rilevato che essa ha, come la querela, una efficacia del tutto obiettiva. Ciò importa che la richiesta non sia divisibile: sicchè, una volta proposta riguardo a taluno dei colpevoli, la condizione di punibilità si deve ritenere avverata riguardo a tutte le persone, che abbiano concorso al reato. Essa costituisce una facoltà non rinunziabile preventivamente; e, quando sia stata presentata, l'attuale Progetto la dichiara irrevocabile. Sulla irrevocabilità della richiesta, affermata anche nel Progetto del 1927, non è mancato qualche dissenso. Tale irrevocabilità storicamente ripete la sua giustificazione più che dalla natura della richiesta (il suo carattere di atto amministrativo condurrebbe, anzi, ad affermarne la revocabilità), da considerazioni d'indole politica accreditate da una ormai secolare tradizione, per cui la irrevocabilità fu agitata come sognacolo di progresso del diritto penale, e come il mezzo acconcio per sottrarre alle fluttuazioni dei partiti politici la funzione punitiva. Io non credo che questo argomento storico abbia un peso decisivo per risolvere il grave problema. Ma ho, nondimeno, mantenuto la regola della irrevocabilità, sembrandomi che, nella nuova elaborazione del nostro diritto colificato a cui attende il Governo fascista, un problema più ampio e più radicale debba risolversi: quello della revocabilità dell'azione penale per tutti i reati. Se, nella riforma del Codice di procedura penale, tale problema avrà la soluzione da me auspicata, sarà, cioè, dichiarata disponibile l'azione penale, le valutazioni di convenienza che possano consigliare lo Stato, in casi eccezionali, ad arrestare l'esercizio del suo diritto di punire, non solo durante la esecuzione della pena, ma anche mentre l'accertamento del reato sia in corso, non saranno pregiudicate dall'affermazione, qui contenuta, d'irrevocabilità della richiesta.

155. — E' stato oggetto di ponderato esame se, per la presentazione della richiesta, fosse utile stabilire un termine di decadenza, come è disposto per la querela. Da una parte l'apposizione di un termine poteva essere consigliata dalle medesime esigenze indicate per la querela. Dall'altra parte, era da temere che reati gravissimi, con l'apposizione di un termine di decadenza, potessero andare impuniti, in contrasto con le disposizioni rigorose accolte dal Progetto in tema di prescrizione del reato. Tra le opposte considerazioni, mi è sembrato che dovesse essere preferita la so-

luzione favorevole alla introduzione del termine: ed ho quindi, nel Progetto definitivo, mantenuta ferma tale soluzione, già accolta nello schema del 1927. Senonchè nello stabilire il termine di decadenza ho creduto doversi distinguere tra reati commessi in Italia e reati commessi all'estero. Per i reati commessi in Italia ho adottato la medesima disciplina accolta per la querela, in ordine alla misura del termine di decadenza. Per i reati commessi all'estero ho di regola mantenuta la stessa disciplina; ma, essendomi reso conto che spesso l'applicazione della legge penale italiana è subordinata alla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, in relazione a tale ipotesi ho stabilito che il termine per la presentazione della richiesta sia di tre anni, decorribili dal giorno in cui il colpevole si trovi nel territorio dello Stato. Determinando in tal modo il momento iniziale della decorrenza del termine, per quest'ultima categoria di reati, restano superate le censure, non infondate, che erano state mosse alla disposizione del Progetto del 1927, la quale per i reati giudicati all'estero faceva decorrere il termine per la richiesta dalla data della comunicazione della sentenza straniera al Governo italiano: disposizione insufficiente e di difficile attuazione, se si tien conto che non esiste un obbligo internazionale di comunicazione delle sentenze penali rese all'estero.

156. — Altro istituto, accolto dal Progetto per i delitti commessi all'estero, è quello della istanza. L'istanza è la dichiarazione di volontà del soggetto privato, che la legge considera indispensabile per punire taluni reati, i quali, se commessi nel territorio dello Stato, sarebbero perseguibili di ufficio.

Occupandomi della querela, ho già notato che il Codice vigente adottava, anche per questa dichiarazione di volontà, il *nomen juris* di querela, in un significato affatto improprio. Il Progetto preliminare del 1927, per rettificare tale ibrida nomenclatura, credette di adoperare la medesima parola « richiesta », che designa l'istituto amministrativo del quale ho fatto testè cenno. Ma a ragione fu rilevato che, con tale sostituzione, si veniva a trasferire nell'istituto della richiesta quell'ibridismo e quella improprietà tecnica, che si era voluto evitare per la querela. Ciò spiega perchè, nel Progetto definitivo, mi sia determinato a scegliere un *nomen juris* diverso da quello della querela e della richiesta ed abbia adoperato la parola « istanza », per designare questa terza condizione di punibilità.

La istanza mutua il suo regolamento giuridico, in parte dall'istituto della querela, in parte da quello della richiesta. Attinge all'istituto della querela, per quel che attiene alla capacità e alla rappresentanza della persona offesa e ai problemi, a cui tale rappresentanza dà luogo; e attinge all'istituto della richiesta, per quel che concerne la sua non rinunziabilità, la irrevocabilità, il termine di presentazione, e ogni altro effetto giuridico. Naturalmente, si estendono alla istanza i principi comuni, regolatori della querela e della richiesta: per esempio, il principio della sua efficacia obiettiva, in base alla quale, se essa fosse limitata ad uno soltanto dei colpevoli, dovrebbe considerarsi operativa anche riguardo agli altri.

157. — La concezione unitaria del reato complesso (articolo 87) fa sorgere il problema della rilevanza che, nel silenzio della legge, debba, nel reato complesso, essere attribuita alla querela, alla richiesta e alla istanza, nei casi in cui taluno dei reati, che sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, siano punibili a querela, richiesta o istanza. Il Progetto risolve tale problema, disponendo che anche in tali casi debba valere il principio della prevalenza dell'interesse punitivo, e debba, quindi, il reato ritenersi perseguibile d'ufficio. La soluzione è giustificata dalla presuntiva maggiore gravità del reato complesso, rispetto ai reati che lo compongono; la quale induce a non tener conto alcuno delle limitazioni alla punibilità, che possono ricorrere per taluni di essi, allorchè anche uno soltanto fra i medesimi sia perseguibile di ufficio.

## TITOLO V

**Della modificazione, applicazione  
ed esecuzione delle pene**

## CAPO I

*Della modificazione ed applicazione della pena*

158. — La fondamentale esigenza di un criterio obiettivo nella determinazione della pena non è certo in antitesi con un sistema, che conferisca al giudice ampi poteri discrezionali nell'applicazione di essa: anzi, la scienza è d'accordo con la legislazione nell'ammettere e nell'auspicare la conciliazione fra il principio della determinazione legislativa della pena e il principio della sua applicazione discrezionale da parte del giudice.

Che il legislatore non possa nè debba abdicare al suo compito di fissare la specie e la quantità della pena in correlazione all'indole e alla gravità del reato, obiettivamente considerato, è uno dei postulati della scienza, impostosi in via di reazione alle fasi storiche delle così dette pene arbitrarie e ineliminabile per le finalità della prevenzione generale. Tale postulato porta ad escludere che la cosiddetta individualizzazione della pena possa far ritornare in onore le pene arbitrarie, sostituendo alla determinatezza della sanzione giuridica, attuata in via legislativa, il potere equitativo del giudice; sicchè possa il diritto penale essere configurato come un sistema di norme in bianco, integrate caso per caso dall'attività del giudice, con pene a durata fissa ovvero indeterminata. Ma, ciò premesso e tenuto ben fermo, deve d'altra parte riconoscersi che il conflitto con l'ordine giuridico, in cui si pone l'autore del reato, e che è fondamento e limite a un tempo della repressione, non possa convenientemente essere risolto, guardando soltanto alla nuda materialità dell'offesa cagionata al bene penalmente protetto. Tenere conto dell'episodio criminoso, nelle contingenti sue varietà; accentuare la importanza degli elementi psicologici ed etici nel giudizio circa la gravità dell'illecito penale, vale quanto elevare la funzione repressiva, renderla più flessibile ed efficace, disporre mezzi più perfetti di accertamento dei veri termini del contrasto fra l'azione umana violatrice della norma penale e le leggi della società in cui il delinquente vive, insomma meglio realizzare il principio di proporzione fra la pena e il reato.

Qualsiasi programma di severità nell'ordinamento delle pene, non sorretto da una profonda valutazione del fatto criminoso nei sensi accennati, sarebbe null'altro che sterile opera legislativa, monca e infeconda attività di giustizia: come fallace, del pari, e ingiusto risulterebbe un inverso ordi-

namento, che fosse ispirato a mitezza e a indulgenza, se indagini di carattere subiettivo dimostrassero tale criteri del tutto inopportuni.

Il Progetto mira appunto, anche più che non faccia il Codice vigente, a conciliare gli esposti due termini del problema, che concerne la punizione del reo. L'ardua missione di rendere l'attività repressiva aderente alla realtà, nei suoi aspetti molteplici, per un'avveduta lotta contro le manifestazioni criminose, è riconosciuta e affidata all'organo giurisdizionale, ossia a coloro che hanno per ufficio la interpretazione e applicazione della legge; ma una precisa enunciazione di limiti a tale valutazione, per necessità discrezionale, è predisposta allo scopo d'impedire che il giudice si trasformi in legislatore.

Il potere discrezionale conferito al giudice è — secondo il Progetto — ben più ampio di quello a lui assegnato dal Codice penale in vigore. Basti aver presenti le multiformi estrinsecazioni e affermazioni di questo potere indicate nelle norme che concernono: la disciplina del concorso delle circostanze aggravanti e attenuanti comuni, oggetto di un giudizio di prevalenza e di equivalenza; la facoltà di aumentare la misura della pena pecuniaria per i colpevoli più facoltosi, o di aggiungere la pena medesima a quella della reclusione per i delitti commessi a fine di lucro; la facoltà di aumentare o di attenuare la pena in limiti molto estesi, se ricorrono circostanze aggravanti o attenuanti comuni, o se si tratti di recidiva; la facoltà di ammettere o escludere la recidiva in taluni casi; la facoltà di ridurre la pena nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, riguardo a coloro che abbiano rivelato minima capacità a delinquere: la facoltà, in casi numerosi, di scegliere fra una pena detentiva e una pena pecuniaria, e l'ampia latitudine, fra il limite minimo e massimo, segnatamente nell'applicazione di tale ultima specie di pena; i più larghi poteri in tema di sospensione condizionale della pena e di riabilitazione e la facoltà di astenersi dal giudizio o dalla condanna rispetto ai minori degli anni diciotto.

Questa imponente sfera di attività discrezionale richiede un senso penetrante di giustizia; e deve trarre ispirazione e guida dalle stesse norme del diritto costituito. Era, pertanto, necessario precisare gli elementi fondamentali, verso cui il giudice dovesse orientarsi nelle sue valutazioni, ed entro il cui ambito dovesse contenere l'uso dei poteri a lui conferiti. E ciò appunto ha fatto il Progetto: considerando che, soltanto con una concreta determinazione dei limiti di tali poteri, sia possibile risparmiare alla coscienza del giudice le perplessità e le incertezze, che inevitabilmente deriverebbero dall'assoluto difetto di precetti legislativi circa l'applicazione della pena, e evitare che la discrezionalità diventi abuso o arbitrio.

159. — Questi criteri danno ragione della disposizione accolta nell'articolo 136 del Progetto, ove è imposto al giudice, in qualsiasi delle sue manifestazioni di attività giurisdizionale, l'obbligo di indicare i motivi, che giustificano l'uso del potere discrezionale a lui conferito. Tale disposizione, già contenuta nell'articolo 133 del Progetto del 1927, era ivi più ricca di determinazioni. Ma ho creduto accedere alle proposte, che da più parti mi

sono pervenute, per una semplificazione della materia e per una migliore distribuzione delle varie parti di quell'articolo, essendomi convinto che trovi nel Codice di procedura penale sede più acconcia la disciplina dell'abuso e dell'eccesso di potere, quali cause di annullamento delle decisioni giudiziali, e che il richiamo dei casi, nei quali la discrezionalità si esplica e afferma, fosse qui inutile ripetizione, posto che ciascuno di tali casi sia già tassativamente ed espressamente preveduto in altre disposizioni.

Ho, quindi, eliminato nel nuovo testo del Progetto, e precisamente nell'articolo 136, alcune enunciazioni, che erano contenute nella prima parte dell'articolo 133 del Progetto precedente e ho soppresso la disposizione dichiarativa del capoverso.

160. — L'articolo 137 del Progetto stabilisce che la gravità del reato debba essere il criterio fondamentale che deve guidare il giudice nell'esercizio del potere discrezionale. Allo scopo di prevenire interpretazioni difformi dallo spirito di tale norma, è stato soppresso, nel testo definitivo, l'accenno al criterio sussidiario della pericolosità, che invece era menzionato nel Progetto del 1927: per non lasciare dubbi che la pericolosità del reo in tanto, nell'applicazione della pena, può essere tenuta presente, in quanto essa coincida con la capacità a delinquere, ossia con l'attitudine dell'individuo alla violazione delle norme giuridiche penali.

Per evitare che la valutazione della gravità del reato dia luogo a errate interpretazioni, il Progetto tassativamente indica gli elementi, che concorrono a fissarla: ossia l'elemento materiale del reato stesso (azione ed evento dannoso o pericoloso) e l'elemento psicologico. Tali elementi danno vita al concetto unico di danno o pericolo sociale cagionato dal reato, che esprime il vero e saliente motivo della incriminabilità del fatto e della punibilità del suo autore.

Circa le fonti a cui devono risalire le investigazioni riguardanti la capacità a delinquere, alcune di esse hanno riferimento ai coefficienti immediati dell'azione, quali i motivi a delinquere; e altre, in maggior numero, prescindono da tale riferimento e conducono a una diretta valutazione della personalità psicologica del reo, indipendentemente da qualsiasi ambigua ricerca di dati antropologici relativi a particolarità somatiche, oggetto di studi tuttora incompleti nel campo di speciali discipline.

I motivi a delinquere, sebbene costantemente influiscano anche sull'elemento psicologico del reato, hanno un proprio valore come sintomi di una suscettibilità o arrendevolezza dell'individuo a particolari adescamenti o impulsi criminosi. Essi pertanto non debbono di regola essere trascurati in un complesso giudizio avente per oggetto la capacità a delinquere; mentre, in casi determinati, assumono il profilo di circostanze aggravanti o attenuanti del reato.

E' superfluo poi mettere in evidenza quale peculiare importanza presentino le indagini riguardanti il carattere, la condotta abituale del colpevole, e le condizioni di vita individuale, familiare e sociale, in cui egli versa: elementi tutti che, valutati in rapporto al reato commesso, sono i

più atti a determinare se, per effetto di impulsi ambientali ovvero di fattori endogeni, e se per cause contingenti ovvero persistenti e tenaci, egli sia pervenuto al reato.

Queste investigazioni, predisposte e orientate verso la determinazione della capacità a delinquere, rendono possibile una valutazione profonda e completa del grado di ribellione al diritto espressa dal reato, e delle esigenze concrete della repressione nell'applicazione della pena.

161. — In tema di modificazione ed applicazione della pena, due innovazioni meritano di essere particolarmente rilevate, le quali si riferiscono alle misure preventive che, durante il procedimento, possono essere adottate contro l'imputato.

La prima innovazione attiene alla carcerazione preventiva. Essa, secondo il Progetto, non va obbligatoriamente detratta dalla durata della pena detentiva inflitta, ma può soltanto discrezionalmente, dal giudice, essere ammessa a detrazione. Al riguardo, ho considerato che la possibilità della detrazione non può essere affidata che a ragioni di equità, e non già a pure ragioni giuridiche. Invero, la limitazione di libertà personale, durante il procedimento, nè psicologicamente, nè per il modo come è ordinata, può identificarsi con la esecuzione di una pena detentiva, e costituirne un surrogato. La detrazione, pertanto, dovrebbe di regola essere vietata. Nondimeno, mi è parsa giustificabile una deviazione dallo stretto rigore dei principi nei casi in cui il giudice, avuto riguardo alla tenuità della pena inflitta, alle modalità di esecuzione della carcerazione sofferta dal colpevole e ad altri elementi peculiari, si convinca della opportunità del provvedimento. La eccezione non si estende ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, rispetto ai quali la carcerazione può ripromettersi efficacia di risultati soltanto se la esecuzione corrisponda esattamente, nella sua afflittività, al tipo di pena, ritenuto dal legislatore come il solo adatto ad attuare i fini di prevenzione. La detrazione deve, per ovvie considerazioni, viceversa essere obbligatoria, quando il giudice infligga soltanto una pena pecuniaria. Tenuto poi presente che soltanto particolari circostanze di equità possono dare luogo alla detrazione, quando essa sia possibile, è sembrata eccessivamente rigorosa e forse anche un po' contraddittoria la norma accolta nel Progetto preliminare, per cui due giorni di carcerazione preventiva dovessero essere computati per un giorno di pena; e tale norma è stata, in conseguenza, eliminata nel testo definitivo.

162. — L'altra innovazione, meritevole di speciale rilievo, concerne la facoltà, riconosciuta al giudice, di sospendere provvisoriamente l'imputato dall'esercizio di pubblici uffici o di una professione o arte, prima della condanna. La disposizione del Progetto conferisce carattere di generalità a norme sporadiche contenute in leggi speciali. Nel corso della istruzione o del giudizio, il provvedimento costituisce una misura amministrativa, come e più della carcerazione preventiva; e quindi è ovvio che non possa il tempo della sospensione provvisoria esser computato nella durata della pena accessoria.

Si è da taluno sollevato il dubbio, se questo provvedimento possa identificarsi con quello analogo, che si ritrova di regola preveduto da particolari disposizioni relative ai dipendenti di Amministrazioni pubbliche o alle persone che siano rivestite di pubbliche funzioni. Può osservarsi, al riguardo, che, in tali casi, la sospensione assume il più delle volte un netto carattere disciplinare, e suole, inoltre, riferirsi a un ufficio determinato; mentre il provvedimento del giudice, preveduto dal Progetto, ha intenti di sicurezza ed ha riverberi ben ampi, potendo riferirsi non soltanto alla sospensione da un pubblico ufficio, ma anche a quella da una professione o arte, o dalla patria potestà o dall'autorità maritale. Nondimeno, non può del tutto escludersi una coincidenza di previsioni legislative. E, in tal caso, penso che la sospensione, applicata a tenore delle norme del Codice penale, debba fare stato in sede disciplinare o amministrativa, senza tuttavia costituire ostacolo all'applicazione delle norme disciplinari o amministrative che accogliessero una disciplina più rigida; per esempio, di quelle che, in caso di procedimento penale, disponessero la sospensione obbligatoria, anziché facoltativa, del funzionario, o la revoca di una autorizzazione.

Sono, infine, disciplinate nel Progetto, con maggior chiarezza, materie, che formano obietto di norme piuttosto ambigue del Codice vigente. Tali disposizioni riguardano il computo delle pene e della carcerazione preventiva per i reati commessi all'estero (articolo 142) e il computo delle pene accessorie (articolo 143).

## CAPO II

### *Della esecuzione della pena*

163. — La necessità che sia al giudice conferita la vigilanza sulla esecuzione delle pene si è venuta sempre più rivegando, nella pratica penitenziaria, come una condizione indispensabile, affinché la pena, ferme le sue immediate finalità affittive, diventi strumento di rieducazione e di emenda. Su codesta esigenza ormai converge una così piena universalità di consensi, da potersi bene affermare che essa costituisce uno dei canoni, a cui si reputano indissolubilmente legati l'attuazione dei fini della pena dal punto di vista della prevenzione individuale e ogni progresso del diritto penale in questo campo. I motivi che determinarono recentemente in Italia il riordinamento della Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori, e la sua aggregazione al Ministero della Giustizia, vanno precisamente ricercati nella necessità di ricondurre sotto il controllo dell'Amministrazione giudiziaria l'esecuzione delle pene: segnano cioè un primo passo della legislazione penitenziaria verso quell'intervento ispettivo del giudice, che deve esplicarsi nel momento più delicato e arduo del rapporto giuridico penale, quello, cioè, della esecuzione.

Sono queste le ragioni che mi hanno indotto ad accogliere nel Progetto il principio della vigilanza giudiziaria sulla esecuzione delle pene, alla quale ora provvedono norme incomplete (articolo 20 R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1177) e un istituto d'ibrida natura, quale è la Commissione di vigilanza.

Introducendo tale principio, il problema più delicato da risolvere era ben quello di contenere la vigilanza del giudice entro limiti, che non intaccassero l'essenza della pena, nè indebolissero le iniziative e l'autorità degli organi direttivi delle case di pena. Ciò mi ha indotto a non seguire le proposte, tendenti a concedere al giudice di vigilanza, come è praticato in alcune legislazioni specie nel Sud-America, la facoltà di ridurre o protrarre la pena in base ad accertamenti dei risultati psicologici da essa prodotti sulla persona soggetta a restrizione della libertà personale. Se questo potere può trovare giustificazione nel campo delle misure di sicurezza, aventi carattere di provvedimenti amministrativi, esso in verità repugna all'indole della pena, in quanto ne fiacca le finalità di prevenzione generale e ne disconosce la correlazione con la gravità oggettiva del reato, la quale non è suscettiva di valutazioni mutevoli, ma rimane fissata nel momento dell'accertamento del reato con decisione definitiva e irretrogradabile. Su questo punto non devo che richiamarmi a quanto già rilevai nel Capo precedente.

Dissi allora che sarebbe pericolo non lieve, per le esigenze della difesa sociale contro il delitto, escludere qualsiasi limite di durata della pena nella sentenza e, in sua vece, ammettere un'ampia facoltà discrezionale dell'organo giudiziario di esecuzione. E aggiungo ora che il pericolo non sarebbe attenuato se, con una manifesta contraddizione logica, si ammettesse che la specie e la durata della pena debbano bensì provvisoriamente essere fissate nella sentenza di condanna, ma spetti tuttavia al giudice di vigilanza il potere di abbreviare o di prolungare la pena, o di sostituire una specie ad altra specie di pena.

Il rigore dei principi potrebbe perfino far dubitare della legittimità dell'istituto della liberazione condizionale, che si risolve, in sostanza, appunto in una abbreviazione della pena. Nondimeno, il Progetto conserva tale istituto come un temperamento ispirato a ragioni di equità per i casi più gravi. Viceversa, un prolungamento della pena, sia pure per casi eccezionali, mi è parso assolutamente inammissibile; e sarebbe stato, del resto, anche superfluo in una riforma, la quale, per combattere la pericolosità sociale del delinquente, non si affida soltanto alle pene, ma crea e utilizza un compiuto sistema di misure di sicurezza.

L'articolo 148 del Progetto, affermato il principio che la esecuzione della pena debba essere vigilata dal giudice, non ha creduto di scendere a più particolari determinazioni sul modo, con cui la vigilanza debba in concreto attuarsi e si coordini coi poteri degli organi dirigenti delle case di pena: ritengo che tali specificazioni debbano essere riservate all'ordinamento penitenziario.

Ho creduto, peraltro, fissare nel Progetto due precise attribuzioni del

giudice di vigilanza: il deliberare sull'ammissione del lavoro all'aperto e i: dar parere sulla liberazione condizionale.

Il potere deliberativo attribuito al giudice di vigilanza, circa l'ammissione del condannato al lavoro all'aperto, ha una importanza notevolissima, ove si rifletta che il lavoro all'aperto è un modo di esecuzione della pena detentiva, strettamente connesso, non solo con le garanzie di sorveglianza del condannato, ma anche con le attitudini di lui e con le sue condizioni psicologiche, le quali possono, secondo i casi, rendere efficace ovvero inopportuno il provvedimento, dal duplice punto di vista afflittivo ed educativo.

E non meno evidente è la ragionevolezza dell'altra attribuzione, concernente la liberazione condizionale, ove si consideri che tale istituto, come già ho notato più innanzi, intacca in certo modo l'autorità della cosa giudicata.

164. — Per quanto concerne gli stabilimenti carcerari, oltre la distinzione, universalmente accolta, che ha riguardo al sesso dei condannati, il Progetto si appresta a combattere la promiscuità della popolazione carceraria, distinguendo, dalla restante massa dei condannati, le tre seguenti categorie: 1) delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2) condannati a pena diminuita per infermità psichica, per sordomutismo o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, ubriachi abituali o persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti; 3) minori.

Rispetto a queste tre speciali categorie di delinquenti, occorrerà predisporre particolari stabilimenti, dove dovranno essere eseguite le pene inflitte a persone comprese in alcuna di tali categorie, affinché il regime penitenziario si adegui al grado di malvagità rivelato dal reato, e alla capacità a delinquere dei condannati. Naturalmente alla specializzazione degli stabilimenti dovrà corrispondere una selezione e distribuzione di personale specializzato di custodia.

Relativamente agli infermi di mente che abbiano una scemata imputabilità, ai sordomuti e agli intossicati, la esecuzione della pena non dovrà impedire un simultaneo regime di cura, che potrà risultare egualmente opportuno rispetto a coloro, che, pur essendo pienamente imputabili, nondimeno versino, per abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, in condizioni che reclamino un trattamento curativo.

Quanto ai minori, non viene riprodotta la ibrida norma del Codice vigente (articoli 54 e 55), che, autorizzando la esecuzione della pena in una casa di correzione, sostituisce sostanzialmente allo stabilimento pena e un istituto amministrativo di sicurezza; ma il Progetto prescrive che essi scontino la pena in stabilimenti, distinti da quelli destinati agli adulti o in sezioni distinte di tali stabilimenti, disponendo che sia loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione la quale sia diretta, in prevalenza, alla rieducazione morale.

Qualora avvenga che in uno stesso condannato concorrano condizioni personali diverse (ad es., ubriaco abituale, rispetto a cui sia emessa dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delin-

quere), è manifesta la necessità di accertare quale delle dette condizioni sia prevalente, allo scopo di garantire una più intima rispondenza fra il regime penitenziario e le finalità della repressione. In tali sensi il Progetto dispone, dando facoltà al giudice di stabilire in quale degli stabilimenti speciali debba aver luogo la esecuzione della pena.

165. — Il diritto dello Stato al rimborso delle spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena ha saldo fondamento in principi razionali, che dimostrano la fragilità delle obiezioni contro di esso rivolte. Tali spese null'altro rappresentano se non conseguenze dannose cagionate dal fatto illecito penale. Ciò va rilevato, riguardo allo Stato, che è il soggetto passivo primario del reato e che, come tale, le subisce. Chè, se il problema si consideri in confronto dell'autore del reato, non diversa è la soluzione a cui si perviene: non si può ammettere che il reato procuri al colpevole una condizione particolarmente vantaggiosa, quella di ottenere, cioè, durante la esecuzione di una pena, alloggio e vitto, senza obbligo alcuno di corrispettivo. Ciò dà ragione della norma accolta dal Progetto, nel senso che il condannato sia tenuto appunto alle spese del suo mantenimento; norma che si rivela tanto più fondata, quando si connetta ad altro dovere, imposto ormai in ogni legislazione, quello del lavoro carcerario, per il quale è anche corrisposta una remunerazione.

Certamente questo compenso non può concepirsi, come alcuni penitenziaristi vorrebbero, quale un vero e proprio diritto del condannato. Se il lavoro è doveroso, se, cioè, costituisce parte integrante della pena, esso manifestamente non può fondare un diritto a retribuzione o salario, nè può formare oggetto di una disciplina negoziale, come quella del lavoro libero, onde la volontà del condannato deve ritenersi irrilevante per quanto concerne la limitazione delle ore di lavoro, il diritto a un corrispettivo, la misura di questo, ecc. Nondimeno, per considerazioni varie di carattere equitativo, e soprattutto per stimolare l'interesse del condannato al lavoro carcerario, ho creduto ascoltare le voci concordi dei sociologi e dei penitenziaristi, i quali propugnano che la remunerazione del lavoro non sia confiscata, ma sia destinata a forma di rivalsa detratta una parte a favore del colpevole. Pertanto, mentre è stabilito nel Progetto che sia riservata in ogni caso al condannato, a titolo di peculio, una quota della remunerazione, non inferiore al terzo (così modificandosi la relativa disposizione del Progetto preliminare, che fissava la più tenue proporzione di un quarto, in realtà non adeguata ai fini pratici della norma), si dispone altresì che debbano essere dalla remunerazione prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato: le prime con preferenza sulle seconde, in quanto si collegano a una esigenza, che, almeno di regola, si palesa più urgente e non tollera dilazioni. Era indispensabile scolpire nettamente questi principi fondamentali, che in maniera incompleta e senza una rigorosa precisione di criteri sono ora praticati negli stabilimenti penitenziari. Con disposizioni regolamentari potranno essere fissate le modalità di attuazione dei detti princi-

pi, determinandosi eventualmente le quote da prelevare sulla remunerazione del lavoro in ordine ai crediti della persona offesa dall'azione criminosa e dello Stato. Non si è creduto invece di tener ferma la disposizione del Progetto preliminare circa la detrazione di una quota per il pagamento delle pene pecuniarie, per impedire che la esecuzione di una pena serva alla esecuzione di una pena diversa, con scapito della efficacia afflittiva di entrambe e con pregiudizio dell'adempimento degli altri obblighi più innanzi indicati. Del resto giova rilevare che per il pagamento delle pene pecuniarie sono state predisposte garanzie non dissimili da quelle riguardanti i crediti civili (articolo 195, numero 1° del Progetto, corrispondente agli articoli 603 e seguenti del Codice di procedura penale).

Non occorre avvertire che, relativamente a tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato, l'adempimento di esse coi proventi del lavoro carcerario ha carattere, se non giuridicamente, necessariamente sussidiario, anche per la lentezza con cui può essere ottenuto: esso, cioè, ha luogo se non riesca allo Stato e alla persona offesa di rivalersi in altro modo sui beni patrimoniali del condannato.

Sarà, comunque, mia cura d'inserire nel regolamento penitenziario disposizioni atte a tenere abbastanza elevata la misura della remunerazione, perchè essa possa adempiere, con pratici risultati, alle suddette finalità repressive e di risparmio; il che potrà essere conseguito mediante un ragionevole elevamento del prezzo dei manufatti carcerari, che, mentre servirà a impedire una concorrenza inopportuna al lavoro non carcerario, apparisce pienamente giustificato dal grado di organizzazione e di rendimento qualitativo, a cui è pervenuto in Italia il lavoro nelle case di pena.

166. — Particolari norme sono dettate per il rinvio della esecuzione di pene che non siano pecuniarie; norme che, per la loro essenziale attinenza al rapporto giuridico penale, non troverebbero sede acconcia nel Codice di procedura (ove attualmente sono raccolte con riferimento e nomenclatura inesatti).

Il rinvio, secondo il Progetto, ora è obbligatorio, ora può essere disposto discrezionalmente dal giudice.

Il carattere facoltativo del provvedimento è da escludere, nel caso di condanna contro donna incinta, essendo manifesta la esigenza di non troncargli la vita anche di altro essere umano, ove trattisi della pena di morte, o di prevenire i danni o i pericoli della esecuzione, ove trattisi di pena detentiva, tenuto conto anche delle difficoltà di assistenza negli stabilimenti carcerari. Difficoltà analoghe, concernenti in specie l'alimentazione, determinano la necessità di stabilire in modo obbligatorio il rinvio delle pene detentive contro donne, nel caso di parto verificatosi da tempo relativamente breve (sei mesi), salvo che il bambino muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre. Infine, circa i condannati alla pena di morte, è disposto, per considerazioni intuitive, il rinvio obbligatorio, quando sia presentata domanda di grazia. In altri casi, tassativamente stabiliti, il rinvio è facoltativo. Alle ipotesi prevedute nel Progetto preliminare (domanda di grazia e

grave infermità fisica), ho aggiunto, nel nuovo testo, il caso in cui una pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro donna che abbia partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi sia modo di affidare il figlio a persona diversa dalla madre.

Allo scopo d'impedire che la esecuzione venga differita per un tempo indeterminato, nell'ipotesi di differimento ho, in seguito a domanda di grazia, stabilito limiti inderogabili, oltre i quali la pena è obbligatoriamente eseguita. Non era necessario adottare analoga disposizione per le altre due ipotesi, essendo evidente che il differimento non possa prolungarsi oltre la effettiva durata della grave infermità fisica, ovvero oltre l'anno dal parto.

167. — Una speciale norma regola il caso d'infermità psichica, sopravvenuta al condannato a pena detentiva. La esecuzione di tale pena è rinviata o sospesa, secondo che la infermità sopravvenga prima o nel corso della esecuzione e, in ogni caso, ove questa non possa aver luogo in rispondenza con le finalità della sanzione penale. Trattasi, dunque, di impedimento che, ponendo il condannato nella impossibilità di risentire gli effetti afflittivi e correttivi della pena, esclude in conseguenza la possibilità di computare, nella durata di questa, il tempo del ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia. E' questo un principio, che è affermato nel Progetto in contrasto con quanto dispone la legislazione vigente, la quale, per una inopportuna sollecitudine riguardo alla liberazione del condannato, dimentica l'obbligo da costui contratto di sottostare alla pena, finchè questa non sia, per decorso del tempo, ovvero in altro modo, estinta.

168. — Le iniziative di istituzioni benefiche di privati per l'assistenza dei liberati dal carcere e delle famiglie dei detenuti, iniziative che attualmente si esplicano senza sicuri criteri di organizzazione e di azione, non possono evidentemente essere considerate sufficienti al nobile scopo. Se si aggiunge che questo ha connessione intima anche con finalità di prevenzione, riesce evidente il dovere dello Stato di non più disinteressarsi di tali iniziative, ma d'integrarle col proprio intervento e con la propria attività. Ciò giustifica le norme contenute nell'articolo 153 del Progetto, con cui è regolata la costituzione di Consigli di Patronato presso ciascun tribunale, indicandone nettamente le funzioni. Nello stesso articolo è disposta la costituzione di una Cassa delle ammende, con personalità giuridica, presso il Ministero della Giustizia, perchè sia provveduto, con cespiti speciali e gestione autonoma, alle spese occorrenti e ad altre analoghe esigenze, secondo quanto verrà precisato nel Codice di procedura penale e nell'ordinamento penitenziario.

## TITOLO VI

## Della estinzione del reato e delle pene

## CAPO I

*Della estinzione del reato*

169. — Il diritto di punire può estinguersi per varie cause, alcune delle quali sono comuni al reato e alla pena (morte del reo, amnistia); altre riguardano esclusivamente il reato (oblazione, prescrizione propriamente detta, sospensione condizionale della pena, perdono giudiziale); altre, infine, si riferiscono alla sola pena, principale o accessoria, e talvolta anche ad effetti penali diversi dalle pene accessorie (indulto e grazia, decorso del tempo, non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, liberazione condizionale, riabilitazione).

Il Progetto regola nella Parte generale, vale a dire nel Titolo VI del Libro I, le più notevoli cause di estinzione del diritto di punire, e precisamente quelle che agiscono sulla generalità dei reati, riserbando alla parte speciale la disciplina di cause di estinzione particolarissime, stabilite per determinate figure di reati.

Nel Progetto del 1927 ritenni che la materia regolata in questo Titolo meritasse di essere designata con una denominazione del tutto diversa da quella usata dal Codice vigente, il quale impropriamente parla di estinzione dell'azione penale e della condanna, mentre trattasi in realtà di estinzione del reato e della pena.

Non sono mancate obiezioni e proposte per un ritorno alla formula del Codice vigente: ma non mi è sembrato ch'esse tengano conto dei termini precisi del problema concettuale, che costituisce il presupposto della nuova intitolazione, la quale, perciò, è stata mantenuta nel Progetto definitivo.

In verità, il Codice vigente scambia concetti e istituti di diritto processuale, quali sono l'azione penale e la condanna, con un concetto di essenziale pertinenza del diritto penale materiale, quale è il diritto soggettivo di punire. A questo si riferiscono soltanto le cause estintive, e non a quelli: chè l'azione penale — mera attività diretta alla instaurazione del processo per l'attuazione della legge penale — non trova ostacoli o limiti ad essere proposta in alcuna causa che si riferisca alla fondatezza della pretesa punitiva e alla persistenza del diritto di punire; e la condanna, quale dichiarazione di colpevolezza e inflizione della pena, non solo rima-

ne ferma dinanzi al sopravvenire di cause che estinguano il diritto di punire, ma costituisce anzi il presupposto per l'operare di queste: le quali agiscono, non già nel senso di togliere valore alla intervenuta sentenza con la quale la pena è inflitta, ma nel senso d'impedire l'esecuzione delle pene, principali o accessorie o, talvolta, di paralizzarne gli effetti.

Queste determinazioni di concetti, e queste distinzioni, poste dalla dottrina più recente, non può il legislatore ignorare o disconoscere, senz'apparire incurante del progresso scientifico o — quanto meno — un ritar-datario.

Se, adunque, le cause di estinzione non investono nè l'azione penale, nè la condanna, la quale, anche dopo la estinzione della pena inflitta, continua a produrre normalmente i suoi effetti non solo civili, ma anche penali; se le dette cause, viceversa, investono il diritto di punire dello Stato, la sua pretesa giuridica all'applicazione della legge penale e della pena; insomma se esse si riferiscono al rapporto giuridico punitivo nascente dal reato, e non già al rapporto giuridico processuale nascente dal promovimento dell'azione penale, la esigenza di una rettificazione della terminologia adottata dal Codice vigente appare pienamente manifesta. E, appunto a designare tale nuova e più precisa posizione dei termini del problema, provvede, come ho detto, nella intestazione del Titolo VI, la nuova locuzione « della estinzione del reato e della pena ».

La quale intende significare che, nell'atto in cui si estingue il diritto soggettivo dello Stato all'applicazione della legge penale, inevitabilmente dalla causa estintiva rimane travolto, in confronto del soggetto, a cui questa si riferisce, lo stesso reato, quale entità giuridica, venendo a mancare quel rapporto di diritto, che si costituisce fra il reo e lo Stato, e che forma oggetto della pretesa punitiva.

Ciò è d'intuitiva evidenza, nel caso che la causa estintiva operi anche prima che vi sia stata condanna. Ma lo stesso va ritenuto per altri casi, nei quali la causa di estinzione del diritto soggettivo di punire non si limita a spiegare la sua efficacia soltanto sulle pene e sugli effetti di una condanna già avvenuta, ma tende ad effetti più profondi e più radicali, ossia a far cessare, nonostante una condanna sia già intervenuta, il rapporto originario nascente dal reato e a porsi come una vera e propria *abolitio criminis*. Invero, se in tali casi il legislatore lascia talvolta sussistere talune conseguenze penali in relazione all'avvenuto accertamento giudiziale del reato, ciò costituisce una deviazione eccezionale che ripete le sue ragioni da necessità incoercibili di tutela penale, le quali impongono di non chiudere gli occhi dinanzi alla insopprimibile realtà della dichiarata colpevolezza: ma è una deviazione, che non intacca sostanzialmente, nel suo valore più saliente, l'affermazione che a esistenza del reato rimane dalla causa estintiva, anche in quei casi, compromessa.

170. — È superfluo indugiarsi su quella causa estintiva, comune al reato e alla pena, che consiste nella morte del reo (articoli 154 e 175).

Fu obiettato che, nel caso di morte anteriore alla sentenza irrevocabile

di condanna, non sia proprio parlare di morte del reo. Ma questa parola ha nel Progetto un significato ben diverso da quello di « persona dichiarata colpevole con sentenza di condanna irrevocabile ». Con la parola « reo » il Progetto ha inteso richiamare la relazione giuridica, di natura sostanziale, che corre tra il reato e il suo autore; e non già il rapporto processuale d'imputazione, attraverso cui la qualità del condannato viene ad imprimersi al colpevole.

Se il legislatore adoperasse, invece della parola « reo », la espressione « imputato », da taluno proposta, si riprodurrebbe l'equivoco di un richiamo ad una nozione processuale che deve rimanere estranea ad una materia, la quale, come si è rilevato poc' anzi, ha esclusivo riferimento al diritto sostanziale; e si creerebbe l'equivoco che la causa estintiva presupponga uno stato d'imputazione già sorto, mentre essa prende vita ed è operativa indipendentemente dall'esistenza di un procedimento penale in corso e di uno stato d'imputazione, fin dal momento in cui si sia verificato il fatto naturale della morte.

Rimane, pertanto, chiarito che il Progetto, adoperando la parola « reo », prescinde da qualsiasi affermazione di colpevolezza e da qualsiasi presunzione di colpevolezza.

Ed egualmente infondata mi è sembrata l'altra obiezione che, nel caso di morte del reo prima della sentenza, non possa parlarsi di condanna, non essendo da escludere la eventualità del proscioglimento. La dizione del Progetto non ha che un valore ipotetico: come, cioè, è qui considerata in ipotesi la figura del reo, così al reo corrisponde, altresì in ipotesi, una condanna.

Poichè la reità e la condanna costituiscono mere previsioni ipotetiche, riesce poi chiaro come la causa estintiva della morte estenda la sua efficacia anche se la morte avvenga dopo una sentenza di proscioglimento, se essa non ancora sia irrevocabile, non sia, cioè, ancora decorso il termine stabilito per l'impugnazione, o penda giudizio sulla impugnazione già proposta.

171. — Per l'amnistia, l'indulto e la grazia, i criteri direttivi della riforma furono da me già enunciati nella Relazione a la Camera sul disegno di legge per la delega al Governo della facoltà d'emendare il Codice penale. Senza menomamente diminuire la regia prerogativa, ho meglio disciplinati i casi nei quali la Sovrana indulgenza interviene, e ho più esattamente determinati gli scopi ch'essa si propone.

Pur non disconoscendo il carattere di *abolitio publica* nell'amnistia, che perciò è causa d'estinzione del reato anche quando sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, ne ho temperato gli effetti, in considerazione del fatto insopprimibile, costituito appunto da tale sentenza; ed ho, quindi, proposto che, se vi sia stata condanna, ne cessi l'esecuzione e si estinguano le pene accessorie, ma non quegli effetti penali che tra le dette pene non rientrano (articolo 155, parte 1<sup>a</sup>). Per il medesimo riflesso, della condanna amnistiata deve tenersi conto agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitudine o di professionalità del reato (articolo 109, parte 1<sup>a</sup>),

e per tutti gli effetti d'indole processuale. Meglio si provvede, in tal modo, alla suprema necessità della tutela giuridica contro la delinquenza: e si eliminano le dispute e il dissenso tra la dottrina e la giurisprudenza sul valore, per alcuni esclusivamente scolastico e formale, per altri sostanziale, tra amnistia propria e impropria.

Il Progetto ha assunto, così, una posizione intermedia fra gli assertori della distinzione dell'amnistia in propria ed impropria, e gli assertori della totale unificazione degli effetti dell'amnistia intervenuta prima o dopo la condanna.

Non ho, cioè, accolto le proposte di coloro che, disconoscendo l'unità concettuale dell'istituto, vorrebbero lo sdoppiamento dell'amnistia, che estingue il reato, dall'amnistia, che estingue la pena, e vorrebbero che fossero alle due forme dedicati due separati articoli, l'uno da inserirsi sotto il Capo I e l'altro da inserirsi sotto il Capo II del Titolo in esame.

Ma neanche ho creduto che la unità concettuale dell'istituto dovesse essere portata a tali risultati da sopprimere ogni differenza di effetti e da togliere di mezzo i temperamenti sopra menzionati.

Per avversare il mantenimento di tali diversità secondarie, a torto si afferma che esse infirmino la concezione unitaria dell'amnistia; e si fa richiamo ai principi della novazione legislativa, la quale pur dopo la condanna tutto cancella, eliminando anche gli effetti penali. La novazione non può annoverarsi tra le cause di estinzione del reato, perchè, anche prima del reato, essa estingue la legge penale precedente. E il Progetto — come del resto fanno anche il Codice italiano vigente e i Codici stranieri — appunto in considerazione di ciò, non ha collocata la novazione legislativa fra le cause d'estinzione del reato o della pena; ma ne ha trattato sotto il Titolo I del Libro I nel regolare la successione delle leggi penali.

Pertanto, non ha valore il richiamo della novazione legislativa. Né gioverebbe obiettare che l'amnistia altro non sia che una sospensione dell'osservanza della legge penale, e quindi una deroga e, meglio ancora, un'abrogazione temporanea di detta legge; poichè una tale concezione può ormai considerarsi ripudiata da giuspubblicisti e da criminalisti. Il potere di grazia in senso lato, comprendente anche l'amnistia e l'indulto, spetta al Re; e gli atti con i quali esso si esercita non hanno carattere legislativo, non derivano da una delega di potestà legislativa, ma sono espressione di una potestà propria della Corona: essi sono manifestazioni di una funzione politica o di governo, e come tali sfuggono al sindacato del giudice.

Ad escludere il concetto di delegazione legislativa, basterà rilevare che questa non ricorre in quei casi, nei quali l'ordinamento giuridico riconosce al Governo poteri, ch'esso ha facoltà di esercitare permanentemente: l'elemento della temporaneità essendo essenziale alla delegazione.

Può quindi concludersi che il sistema del Progetto, tenendosi lontano da ogni eccesso, riesce a conciliare il carattere di *abolitio publica* dell'amnistia, in qualunque momento essa intervenga, con le esigenze della tutela penale, le quali non tollerano che lo Stato disarmi del tutto in presenza di una responsabilità giudizialmente accertata.

L'indulto e la grazia conservano, nel Progetto, il carattere di cause estintive della pena: esse si riferiscono, alla sola pena principale, condonandola in tutto o in parte, o commutando una specie di pena in altra, e non possono, per la loro indole e finalità, esercitare efficacia alcuna sulle pene accessorie e, tanto meno, sugli altri effetti penali della condanna.

L'efficacia temporale dell'amnistia e dell'indulto è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, facendo espressa salvezza alla Sovrana prerogativa di stabilire una data diversa. Così, con maggiore esattezza sistematica, viene inserito nel codice penale in via di elaborazione una norma, che oggidi è accolta nel codice di procedura penale.

E' stata altresì esplicitamente riconosciuta anche la facoltà di sottoporre a condizioni e ad obblighi la Sovrana indulgenza, non soltanto per l'indulto, ma anche per l'amnistia, come in pratica avveniva da tempo, pur nel silenzio del codice penale su tal punto. Nel Codice di procedura penale entrato in vigore nel 1914, erasi però già indirettamente riconosciuta la legittimità di quella prassi (articolo 589, capoverso 1°).

Il Progetto, inoltre, di regola, esclude dall'applicazione dell'amnistia e dell'indulto i recidivi e i delinquenti, abituali o professionali o per tendenza: categorie di delinquenti verso i quali la legge penale si trova nella necessità di rimanere sempre vigile e armata, non per incrudelire a loro danno, nè per un proposito astratto di vendetta, ma per la maggiore loro temibilità e per non rendere vana, attraverso atti di indulgenza e intermittenze dell'azione repressiva, l'opera tenace di riadattamento e di rieducazione, che, soprattutto per essi, deve essere incessante e proseguita senza tregua.

Nondimeno, per ovvie considerazioni di diritto costituzionale e per rendere pieno ossequio alla intangibilità della Sovrana prerogativa, ho avuto cura di inserire una esplicita riserva per l'esercizio di essa, con le parole « salvo che il decreto disponga diversamente » (articoli 155, capoverso 4° e 178, capoverso 2°).

Circa la esclusione dei recidivi, ho poi apportato una modificazione al testo del Progetto preliminare, limitando la esclusione medesima a quelle ipotesi di recidiva aggravata previste nei capoversi dell'articolo 102. A ciò mi sono indotto anche perchè, non avendo la recidiva semplice limite di tempo, mi parve eccessivo privare della capacità di godere dei benefici dell'amnistia o dell'indulto coloro, che fossero incorsi in recidiva semplice.

172. — Non è a dubitare che la remissione della querela sia istituto di diritto penale sostanziale, poichè essa si risolve in un diritto di disposizione, che l'ordinamento giuridico conferisce alla persona offesa dal reato sul diritto di punire dello Stato.

Accordando al privato la facoltà di querela, gli si concede il diritto d'attuare la condizione, da cui la legge fa dipendere la nascita della pretesa punitiva dello Stato. Ma se pertanto la querela costituisce, come dissi

più innanzi, una condizione di punibilità, la remissione non può non essere una causa di estinzione del reato, in quanto fa venir meno quella condizione.

Il Progetto non si è perciò discostato dal Codice vigente, nel considerare la remissione come un istituto di diritto penale sostantivo, e nell'inserirne la disciplina nel Codice penale, fra le cause d'estinzione del reato, avendo anch'esso ritenuto che soltanto le forme, nelle quali può quel diritto esercitarsi, debbano essere regolate nel Codice di procedura penale.

Nonchè vi è stato chi, pur consentendo nei criteri enunciati, ha mosso obiezioni riguardo alla concreta determinazione della materia da includere nel Codice penale e di quella da rinviare al Codice di rito. Per esempio, fu proposto di riserbare al Codice di procedura penale le disposizioni contenute nell'articolo 156 del Progetto, che concernono i modi, con cui il querelante manifesta la sua volontà abdicativa. Ma esse, in verità, attengono indubbiamente alla sostanza dell'istituto, in quanto costituiscono determinazione dell'esistenza della dichiarazione di volontà e degli effetti che essa produce sulle ragioni penali e civili.

E lo stesso si dica della disposizione che specifica il tempo, durante il quale è possibile la remissione, e vieta l'apposizione di termini e condizioni: si tratta di elementi, invero, che non attengono affatto alla forma, ma si riferiscono alla natura giuridica, all'essenza dell'atto, che non tollera tali modalità.

Entrambe le specie di remissione - processuale ed extraprocessuale - sono state dal Progetto conservate; e della remissione extraprocessuale si è ammessa tanto la forma espressa, quanto la tacita, non essendo sorretto da alcun valido motivo il voto per l'abolizione della remissione extraprocessuale tacita, che risponde a una esigenza di moralità, oltre che di giustizia.

Ben gravi erano state le ragioni, che avevano indotto il legislatore ad ammettere la remissione tacita nel Codice di procedura penale. Si assisteva a spettacoli ripugnanti, come quello di giudizi penali per adulterio, nei quali il marito, pur essendo tornato a convivere con la moglie dopo la querela, insisteva nella istanza di punizione, dando così al diritto di querela l'odiosa figura d'una triste vendetta, priva d'ogni significato etico. Sarebbe stato pertanto un regresso eliminare la remissione extraprocessuale espressa o tacita, e tornare all'antico sistema, anteriore al 1914, della remissione processuale. Tuttavia, pur conservando le due specie di remissione, ho provveduto a migliorare la formula dell'articolo 160, capoverso, del Codice di procedura penale vigente; e ho disposto che, invece di fatti di riconciliazione, il cui accertamento richiede una indagine intenzionale troppo delicata ed eminentemente soggettiva, si parli di fatti incompatibili con la querela proposta. Al criterio soggettivo della intenzione si sostituisce così quello obiettivo dei fatti, che rivelano in modo inequivocabile la volontà, in chi li compie, di non insistere nel proposito di voler mantenere in vita la querela; e non dubito che, con tale sostituzione, il giudice avrà una più sicura direttiva nella varietà dei casi pratici che cadono sotto il suo esame.

Ho tenuta ferma anche la regola che la remissione debba intervenire prima della condanna, tranne casi eccezionali tassativamente previsti nella legge. Non hanno ragione d'essere i dubbi mossi sul preciso significato della parola « condanna ». Come ho già chiarito, in altre parti della presente Relazione, nel sistema del Progetto, per « condanna » deve intendersi sempre quella irrevocabile; e tale è il significato, che deve attribuirsi alla parola « condanna » nell'articolo 175 riguardante la morte del reo, come causa di estinzione della pena, quando la morte avvenga dopo la condanna. Non è possibile evidentemente parlare di causa di estinzione della pena, se non a seguito di condanna irrevocabile.

Mentre per il diritto vigente la remissione della querela estingue anche il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno, qualora non siasi fatta espressa riserva, per il Progetto quel diritto non si estingue senza una espressa rinuncia (articolo 156, ultima parte). La innovazione teoricamente si spiega come una conseguenza della natura essenzialmente penale del diritto di querela, che trae ad una netta separazione concettuale degli effetti penali dagli effetti civili del reato.

L'inversione del sistema contribuisce alla netta soluzione di controverse sorte in pratica, specialmente in quei casi, nei quali il diritto di remissione è esercitato da rappresentanti dell'offeso. Fra le proposte al riguardo pervenutemi in relazione al Progetto del 1927, vi è stata quella di fare espressa menzione della facoltà, nel rappresentante dell'incapace, di rinunciare al diritto alle restituzioni e al risarcimento. Ma non ho creduto di accogliere la proposta, non sembrandomi dubbio che, per la mancanza di qualsiasi limitazione nell'articolo 157, il rappresentante possa evidentemente, nell'esercizio del diritto di remissione, fare anche quella rinuncia che l'articolo 156 consente al suo rappresentato. Occorrerà soltanto che siano osservate le formalità prescritte dalle leggi civili per la validità di detta rinuncia; e perciò questa dovrà ritenersi inefficace qualora, ad esempio, mancasse l'autorizzazione del tribunale, a norma dell'articolo 224 Codice civile. Questa soluzione è oggetto di dubbi nel sistema vigente, per cui autorevolmente si sostiene che la remissione della querela, senza una espressa riserva, travolga in ogni caso il diritto alle restituzioni e al risarcimento. Richiedendosi, invece, nel Progetto, una esplicita rinuncia a tale diritto, si elimina il più forte argomento a favore della tesi di coloro, che riconoscono al rappresentante la facoltà di rinunciare validamente a quel diritto senza bisogno di ricorrere alle formalità delle leggi civili, dato che la remissione della querela importa senz'altro estinzione anche di tale diritto.

173. — Tra gli incapaci, dei quali tratta l'articolo 157, sono compresi anche gli inabilitati e i minori emancipati. Per intendere perché l'articolo 157, anche in rapporto a tali categorie d'incapaci, parli di rappresentanza invece che di assistenza, è d'uopo considerare che qui non si tratta degli istituti della rappresentanza ed assistenza di diritto privato, ma di una rappresentanza di diritto penale. L'articolo 157 va coordinato con l'articolo 124: poichè il legislatore accorda al curatore la rappresentanza del minore d'età oltre i 14 anni

o dell'inabilitato, nell'esercizio del diritto di querela, è ovvio che debba essergli riconosciuta altresì il diritto di remissione. Diversa è la situazione che concerne la rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento: qui la legge si ritrova indubbiamente in un terreno non penale; la materia muta natura; si versa in tema di relazioni giuridiche attinenti nettamente al diritto privato; e, per l'esattezza dei concetti, devono riprendere vigore le norme del Codice civile e la distinzione tra rappresentanza ed assistenza. Per la detta rinuncia dovranno, quindi, osservarsi le disposizioni delle leggi civili sulla capacità, le forme e i modi all'uopo occorrenti.

Nel coordinare la volontà del rappresentante con quella del rappresentato, il Progetto subordina l'efficacia del diritto di remissione alla condizione che non vi sia contrasto fra le concorrenti volontà del rappresentato e del rappresentante. Ciò risponde alla duplice finalità, già messa in evidenza nell'esame dell'istituto della querela, di fare della rappresentanza un mezzo di rafforzamento della tutela penale dell'incapace, e di mantenere in vita — per quanto sia possibile — l'azione repressiva pure in questi reati punibili a querela di parte, poichè la punizione del colpevole anche per essi, se interessa il privato, interessa in ogni caso anche lo Stato.

Consequentemente, la remissione che il minore degli anni quattordici o l'inabilitato fa della querela, anche se trattasi di querela proposta dal suo rappresentante, non ha effetto senza l'approvazione di questo. E nel caso che il rappresentante rimetta la querela proposta da lui o dal rappresentato, la remissione non ha effetto, se quest'ultimo manifesti volontà contraria (articolo 157, capoversi 1° e 2°). Queste disposizioni si applicano anche nel caso, in cui il minore raggiunga gli anni quattordici, dopo che sia stata proposta la querela.

Non è sostanzialmente diverso il criterio, al quale il Progetto s'ispira, nel regolare il concorso di più querelanti e quello di più persone offese, talune querelanti ed altre non querelanti.

Nel caso di concorso fra più querelanti, il Progetto dispone che il reato non si estingue, se non intervenga la remissione di tutti i querelanti. Quando, di più persone offese da un reato, alcuna soltanto abbia proposta querela, la remissione, ch'essa abbia fatta, analogamente non pregiudica il diritto di querele delle altre (articolo 158).

Le norme sull'accettazione della remissione rimangono identiche a quelle accolte nel Progetto del 1927: ma si è migliorata la formula dell'articolo 159, capoverso 1°, sostituendo alle parole « fra più colpevoli di un reato », le altre « fra coloro che hanno commesso il reato o vi sono concorsi ». Si è evitato, in tal modo, la denominazione di colpevoli, denominazione impropria per indicare i querelati; e la locuzione più ampia ha inteso disciplinare con maggiore precisione tecnica la remissione in tema di reati bilaterali, per cui non è esatto parlare di un vero e proprio concorso di persone.

In conseguenza del carattere personalissimo del diritto di remissione, si è stabilito espressamente — eliminando così le dispute sorte in pratica — che quel diritto si estingue con la morte della persona offesa dal reato (articolo 160). Sarebbe stato un pleonasma l'aggiunta, da taluni propo-

sta, che nei casi preveduti nell'articolo 605, capoverso 2°, del Progetto, il diritto di remissione spetti alle persone che possono proporre querela. Per i reati d'ingiuria e diffamazione, nei casi di morte dell'offeso senza aver data querela e quando l'offesa venne diretta alla memoria del defunto — dei quali casi è parola nell'articolo 605, capoverso 2° — il diritto di querela agli eredi viene riconosciuto per la tutela d'un loro legittimo interesse. E' chiaro che, allorquando nell'articolo 160 dicesi che il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato, debba per tale persona intendersi ognuno dei prossimi congiunti e degli eredi che, nei casi suddetti, abbia proposta querela. D'altronde il diritto di querela non potrebbe, senza una eccezione stabilita espressamente dalla legge, andare disgiunto dal diritto di remissione, in un sistema legislativo come il nostro, che riconosce al querelante il diritto di desistere dalla istanza di punizione.

174. — Il rigido principio d'attuazione della giustizia, per cui al delitto dovrebbe seguire, in ogni caso, la pena, non tollererebbe idealmente ostacolo o deroga alcuna: tanto meno quella che si concreta nel solo decorso del tempo.

Non può, quindi, non considerarsi come una eccezione ben grave al detto principio quella che permette al reo, sia pure dopo notevole decorso di anni, di sottrarsi alle conseguenze della sua responsabilità penale e gli consente, sotto gli occhi della vittima o degli eredi di questa, di godere della sua libertà e di trascorrere senza molestia alcuna la propria esistenza. Ciò spiega la riluttanza di sociologi e di giuristi a riconoscere la opportunità di una tale deroga.

Tuttavia io non ho creduto di accedere ad una concezione così rigida. L'azione del tempo influisce inevitabilmente su tutte le umane vicende, qualunque sia la valutazione che possa farsene dal punto di vista etico o razionale. Il tempo, anche se non riesca a cancellare il ricordo degli avvenimenti umani, lo attenua e lo fa impallidire; e se, di per sè, non può creare o modificare o distruggere i fatti umani, può ben peraltro, con la sua lenta e continua azione demolitrice, influire sulla vita dei rapporti giuridici che da quei fatti hanno origine. Sarebbe andar contro una legge inesorabile di natura disconoscere tale azione corroditrice del tempo; o anche considerare il rapporto giuridico-penale fra quelli, in verità rari, che l'ordinamento giuridico sottrae alla influenza estintiva del tempo. Data la natura squisitamente pubblicistica di tale rapporto, il problema consiste nel non eccedere nella valutazione di questo elemento naturale e nel non largheggiare nell'ammissione di questa causa di estinzione. Come, cioè, sarebbe eccessivo escluderla del tutto, così sarebbe improvvido non limitarne e ridurne la efficacia, per quanto sia possibile, nei più ristretti confini. Ed è appunto questo il criterio direttivo, al quale, in tale materia, s'ispirano le riforme che il Progetto apporta al diritto vigente.

Anzitutto, la prescrizione vera e propria è mantenuta esclusivamente come causa d'estinzione del reato, prima del suo accertamento; laddove per

il rapporto giuridico punitivo, che profuisce dalla sentenza di condanna irrevocabile, si conferisce, come dirò più oltre, al decorso del tempo altra configurazione giuridica.

Dalla prescrizione sono poi esclusi i reati, per i quali è comminata la pena di morte o la pena dell'ergastolo. Non ho creduto al riguardo accogliere il voto — per quanto degno di ossequio — della Commissione Ministeriale, che avrebbe voluto estendere la prescrittibilità anche a quei reati.

Affinchè l'istituto della prescrizione risponda alle ragioni di opportunità politica su rilevate, è necessario che siasi quasi perduta la memoria del fatto criminoso e che l'allarme sociale, da esso suscitato, sia scomparso. Or una così radicale e profonda modificazione di cose non si verifica per i reati atroci e gravissimi, che lasciano nella memoria degli uomini un'orma e un ricordo tanto pauroso, da non eliminare mai completamente l'allarme sociale.

Fu questa anche l'opinione d'un illustre riformatore del diritto penale, a cui sempre inneggiarono i fautori della mitezza nelle repressioni, ossia del Beccaria: il quale si dichiarò contrario apertamente ad estendere la prescrizione a tutti i reati, anche a quelli atroci « dei quali lunga resta la memoria degli uomini » (BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, XXX).

I termini di prescrizione, graduati nel vigente codice per gruppi di reati, avevano dato luogo a non pochi inconvenienti; e solo in parte realizzavano l'intento, che pure il legislatore si era proposto, di rendere il tempo necessario a prescrivere correlativo alla gravità del reato. E' pertanto ho creduto di rettificare, nel nuovo sistema legislativo, quel che di rigido e, per dir così, di meccanico ancora rimaneva nel sistema vigente, adottando un metodo di correlazione assoluta e non già approssimativa. Esso attua un'idea, per quanto semplice, completamente nuova nel campo legislativo, non avendo alcun precedente in altri Codici o Progetti, anche stranieri; e consiste nell'adeguare il termine della prescrizione di ciascun reato alla pena per esso stabilita della legge. In tal guisa, il termine della prescrizione aderisce strettamente ai singoli reati non in modo empirico e per approssimazione, ma nel modo più razionale. Il Progetto tiene, cioè, fermo il concetto per cui la misura della pena, essendo indice della gravità maggiore o minore del reato, deve logicamente servire anche a segnare il tempo necessario a prescrivere; ma tale concetto porta alla sua più completa applicazione. E qui giova rilevare come, adottato in tutto il suo rigore tal criterio, esso porge un ulteriore argomento per escludere la prescrittibilità dei reati punibili con pene perpetue; rispetto a questi la determinazione del tempo a prescrivere non può trovare alcun indice nella durata della pena.

Appare poi evidente — talchè non occorre alcuna espressa dichiarazione nel testo legislativo — che, per determinare il massimo della pena pecuniaria, non debba tenersi conto degli aumenti facoltativi stabiliti nell'articolo 24, capoverso 1°, e nell'articolo 26, capoverso, perchè le condizioni economiche del reo non possono rientrare tra le circostanze aggravanti del reato. E mi è parso ugualmente ovvio, e quindi immeritevole di una

disposizione espressa, il concetto che in tema di prescrizione non possa operare il limite di convertibilità delle pene pecuniarie, stabilito dal Progetto. Deve, cioè, ritenersi che la determinazione del tempo necessario a prescrivere prescinda da quel limite massimo di convertibilità, il quale si riferisce esclusivamente all'ipotesi che la pena inflitta debba essere effettivamente eseguita; quindi non può tenersene conto ad altro effetto diverso, quale è quello della prescrizione.

Ad alcuni è sembrato necessario chiarire se la valutazione delle circostanze, influenti sulla durata del tempo a prescrivere, possa soltanto farsi nel dibattimento, o anche nella istruzione. Io non credo alla assoluta impossibilità di procedere a tale valutazione, anche in sede istruttoria: sicchè riterrei improvida una norma proibitiva che vietasse al giudice della istruzione di tenere conto delle circostanze, e riserbasse l'uso di tale facoltà soltanto al giudice del dibattimento. In ogni modo, trattasi di materia attinente alla procedura; e nel Progetto del nuovo Codice di procedura penale esaminerò se sia opportuno inserire una disposizione, la quale risolva la questione nel senso che possa quella valutazione compiersi anche in istruttoria, salvo a rinviarla al giudice del dibattimento tutte le volte che la valutazione delle circostanze importi la necessità di accertare altri elementi, che solo in giudizio sia dato raccogliere.

Sempre in relazione al tempo necessario a prescrivere, credo utile segnalare una modificazione introdotta nell'ultimo capoverso dell'articolo 161: ho con essa mitigato il rigore del sistema generale, con lo stabilire che, per i reati punibili con pena detentiva e pecuniaria congiuntamente, si abbia riguardo, per determinare il tempo della prescrizione, solamente alla pena detentiva e non anche alla durata complessiva delle pene, previa conversione di quella pecuniaria.

La decorrenza del termine, in quanto al *dies a quo*, è stata coordinata con le nuove norme sul tentativo. Nell'attuale testo si stabilisce che il *dies a quo* del termine di prescrizione per il reato continuato decorra da quando la continuazione è cessata. L'aggiunta era necessaria, essendosi riprodotta - pur con opportune modificazioni illustrate in propria sede dalla Relazione - la figura del reato continuato, che il Progetto preliminare aveva bandita.

Nel Progetto del 1927 era stabilita la regola che, nei reati per i quali non possa procedersi se non in seguito a querela o richiesta, il termine dovesse decorrere dal giorno, in cui fosse proposta la querela, ovvero venisse fatta la richiesta; e si disponeva altresì, in via di principio, che, in ogni altro caso in cui la legge facesse dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione dovesse decorrere parimenti dal giorno dell'avveramento della condizione. Delle due disposizioni, regolatrici del *dies praescriptionis* nei reati condizionali, ho conservato nel Progetto definitivo soltanto l'ultima, che si riferisce alle condizioni vere e proprie del reato.

Non ho creduto invece di stabilire la stessa regola per quelle condizioni che consistono in una discrezionale manifestazione di volontà del

soggetto offeso dal reato, quali la querela, la istanza e la richiesta; poichè ritengo che la presentazione della querela, richiesta o istanza non mira a segnare il momento consumativo del reato, ma a dar vita al reato con effetto retroattivo, ad agire *ex tunc*, a far considerare esistente il reato fin dal momento in cui il fatto s'è stato commesso. Insomma, per simili condizioni, annoverate dalla dottrina fra le così dette condizioni di punibilità, trova applicazione un principio analogo a quello stabilito dal codice civile per le condizioni accedenti al negozio giuridico: in ordine alle quali l'articolo 1170 stabilisce che la condizione adempiuta ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione.

E' quindi ovvio che, dovendosi il reato, in tali casi, ritenere consumato fin dal momento, in cui era stato commesso il fatto, ben possa la prescrizione decorrere da tal momento e non da quello della presentazione della querela, della richiesta o della istanza.

175. — Il Progetto — come il Codice vigente — riconosce che il corso della prescrizione possa subire sospensione e interruzione. La prima viene disciplinata più chiaramente che nel Codice in vigore, aggiungendo alle ipotesi, specificatamente previste, di autorizzazione a procedere e di questione deferita ad altro giudizio, la previsione generica di ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale sia imposta da una particolare disposizione di legge (articolo 163). In tal modo restano eliminati i dubbi, che erano sorti nell'interpretazione dell'articolo 92, capoverso, del Codice vigente, se, cioè, per avere efficacia sospensiva, la questione deferita ad altro giudizio debba esserlo per obbligo di legge, ovvero basti la facoltà, nel giudice, di disporre o meno il rinvio. La formula del Progetto comprende, con la maggiore evidenza, entrambe le ipotesi, onde non è da accogliere la proposta di ulteriore specificazione, che toglierebbe alla formula legislativa il pregio della sobrietà. Neanche è il caso di aggiungere alla parola giudizio gli aggettivi « civile » e « penale ». L'aggiunta sarebbe non soltanto superflua, ma dannosa, apportando una limitazione ingiustificata; perchè, oltre quello civile e quello penale, v'è il giudizio amministrativo, a cui potrebbe anch'essere deferita la questione da risolvere.

Per il disfavore con il quale — come ho già detto — non può non guardarsi l'istituto della prescrizione, ho preferito, in quanto alla interruzione, adottare il sistema più severo, riconoscendo efficacia interruttiva a qualsiasi atto di procedimento, senza distinguere tra prescrizioni ordinarie e prescrizioni brevi. Il criterio dev'essere unico, ove non voglia cadersi nelle ambiguità ed incongruenze dell'articolo 93 del Codice vigente. L'efficacia interruttiva deve attribuirsi a qualsiasi atto del procedimento, perchè ognuno di essi manifesta l'interesse dello Stato all'attuazione della legge penale. Superflua, se non pericolosa, ho d'altra parte ritenuta una definizione o, tanto peggio, una elencazione degli atti di procedimento.

Un limite agli atti del procedimento, capace d'influire sul decorso della prescrizione, è stabilito nel Progetto; e sorge dalla prima parte dell'articolo 161, che arresta la funzione di questa causa estintiva al tempo ante-

riore al giudizio. Per effetto di tale limite il reato può estinguersi per prescrizione soltanto se il tempo necessario a prescrivere sia decorso prima del decreto di citazione al giudizio, ovvero prima del decreto di condanna: dopo tali atti, il tempo cessa di avere efficacia estintiva. La locuzione dell'articolo 161 è senza dubbio più precisa di quella del Progetto del 1927, ove si parla di chiusura dell'istruzione; locuzione che, non riuscendo a comprendere la forma del procedimento per citazione direttissima, è stata da me sostituita con l'altra, che ho più innanzi menzionata.

Quanto agli effetti degli atti interruttivi sull'ulteriore vita del rapporto punitivo, l'articolo 164 stabilisce che s'inizia con la interruzione il decorso di un nuovo termine a prescrivere; esso però, aggiunto al tempo già decorso prima dell'atto interruttivo, non può mai superare il doppio del termine stabilito nell'articolo 161 per la prescrizione del reato.

È sembrato a taluno che sia eccessivo tale termine del doppio, e si è proposto di apportarvi una limitazione; ma tale proposta dimentica che anche, con l'attuale Codice l'interruzione, può in alcuni casi prolungare sensibilmente il termine della prescrizione. Qualora, ad esempio, prima che si esaurisca il termine prolungato in conseguenza d'un atto interruttivo precedente, venga pronunciata una sentenza di condanna, dal giorno di questa, a norma del vigente articolo 93, decorre la prescrizione *ex novo et ex integro*. Inoltre, per i reati più gravi, il prolungamento del tempo a prescrivere per effetto degli atti interruttivi può raggiungere quote altissime, ed estendersi fino ad anni 45 e più ancora, ove intervenga anche una causa di sospensione, come ha avvertito un autorevole scrittore. Sarebbe stato quindi inopportuno stabilire nel nuovo Codice, in ogni caso, come limite massimo insuperabile, il termine di anni 30, secondo la proposta che si è più innanzi ricordata.

Viene nel Progetto mantenuta la comunicabilità, per tutti coloro che commissero il reato, o vi concorsero, degli effetti della interruzione; e tale regola viene estesa altresì all'istituto della sospensione. La comunicabilità degli effetti interruttivi, poi, viene estesa, come disponeva espressamente qualche Codice anteriore a quello vigente, altresì da uno ad altro reato, quando per più reati si proceda congiuntamente e si sia verificata interruzione o sospensione della prescrizione per alcuno di essi. La norma non è limitata — come da alcuno inesattamente si è opinato — all'unica ipotesi che contro la stessa persona si proceda per più reati; ma comprende tutti i casi di connessione, per i quali si proceda congiuntamente.

176. — Se la prescrizione, come causa estintiva del reato, trova notevoli resistenze nelle correnti dottrinali, anche più energiche sono le opposizioni che incontra quella che, impropriamente, suole appellarsi prescrizione della pena.

Tali opposizioni, oltre che appoggiarsi a considerazioni di ordine logico, si richiamano alla tradizione legislativa, che fu, in massima, contraria alla recezione dell'istituto. Invero, la prescrizione della pena o, secondo l'antica terminologia, della condanna, era sconosciuta al diritto romano, al diritto

comune e al diritto canonico; ed è ignota a non pochi Codici moderni, alcuno dei quali — come il prussiano (§ 49) e il toscano (articolo 95) — la escludono anzi espressamente.

Nonostante il valore che deve innegabilmente attribuirsi a tali orientazioni, non favorevoli all'accoglimento di questa causa particolare di estinzione della pena, io ho creduto di seguire l'indirizzo del Codice vigente, e di mantenere, fra le cause estintive dell'a pena, anche il decorso del tempo. In sostanza, ricorre qui la stessa ragione che giustifica la prescrizione del reato. Essa fa capo a un criterio di opportunità politica, per cui, non potendosi disconoscere l'opera edace del tempo su qualsiasi rapporto giuridico rimasto per lunga serie di anni quiescente, è uopo ammettere il declinare dell'interesse, non solo ad accertare il reato, ma altresì ad eseguire la pena che sia stata già inflitta.

Poteva già dubitarsi, sotto il vigente Codice, se questo istituto fosse una vera e propria prescrizione, potesse cioè concettualmente identificarsi con la prescrizione del reato: ma tale dubbio non è più possibile per il Progetto, ove anche più nettamente è segnata la diversità dei due istituti, foggendosi, per la così detta prescrizione del a condanna, una disciplina che ritrae le sue note caratteristiche dalla decadenza, piuttosto che dalla prescrizione propriamente detta. Tali caratteristiche principalmente consistono nell'assenza di cause di sospensione o interruzione e in un comp'esso di condizioni ostative, che sarebbero incompatibili con la prescrizione vera e propria. Anzi, per togliere ogni possibilità di equivoci sulla differenziazione dei due istituti, anche nella denominazione del nuovo istituto, ho creduto di evitare la parola « prescrizione », sostituendola con le altre « estinzione della pena per decorso del tempo ».

Scendendo all'esame particolare della disciplina di questa causa estintiva, dirò che essa non trova applicazione rispetto alla pena di morte e all'ergastolo, in conformità di quanto è stabilito per la prescrizione come causa d'estinzione del reato. Le ragioni, che più innanzi furono esposte per spiegare a inapplicabilità dell'a prescrizione a siffatti reati, non possono non apparire ancora più convincenti all'orquando la reità risulta accertata da una sentenza di condanna irrevocabile. Anche per il Codice vigente, del resto, la prescrizione non funziona in rapporto alla condanna all'ergastolo.

Con un perfezionamento di tecnica legislativa, l'articolo 173 del Progetto preliminare è stato sdoppiato, contemplandosi in un articolo la estinzione delle pene della reclusione e della multa, e in un altro la estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda (articoli 176 e 177).

Anche qui, a stabilire il termine per la estinzione, si è prescelto un criterio semplice e pratico, fondato sul riferimento alla pena inflitta; e si è disposto che la pena della reclusione si estingue col decorso d'un tempo eguale al doppio della pena inflitta; ma, in ogni caso, non superiore a trenta anni e non inferiore a dieci, e la pena della multa si estingue col decorso di anni dieci.

In rapporto a quest'ultima pena, ho modificato il testo del Progetto preliminare, il quale richiama il termine indicato per la reclusione, ossia

un tempo pari al doppio della pena inflitta e non inferiore agli anni dieci. Giustamente fu rilevato che un tale riferimento fosse improprio; poichè, per le condanne a la multa, la pena da scontare, in caso di conversione, è sempre inferiore agli anni dieci; e quindi il tempo necessario alla estinzione non può che essere fisso, ossia sempre di anni dieci. In questo senso, il Progetto definitivo ha provveduto, stabilendo chiaramente che l'estinzione della multa si verifica dopo il decorso di dieci anni.

Nel caso di reclusione inflitta congiuntamente con la multa, ho poi disposto che si debba avere riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la pena detentiva.

Miglioramenti e integrazioni alla disposizione del Progetto preliminare ho introdotto altresì per quel che concerne il *dies* da cui s'inizia la decorrenza del periodo di tempo, che dà luogo alla estinzione. Non potevo, invero, non tenere conto degli ostacoli alla esecuzione della pena che dipendono dal fatto del colpevole ovvero dalla legge.

In tali casi, la norma fondamentale che fa decorrere il tempo utile per l'estinzione dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, non poteva essere, di regola, attesa. E il Progetto ha stabilito che altro debba essere, normalmente, i termini di decorrenza.

Così, riferendosi agli ostacoli che provengono dalla persona del condannato, il Progetto distingue la ipotesi di fatti ostativi posti volontariamente dal condannato, da quella di eventi ostativi che siano indipendenti dalla volontà di lui; e stabilisce che, nella prima ipotesi, l'inizio del tempo efficace per l'estinzione resti differito al giorno in cui cessa l'ostacolo posto volontariamente dal colpevole. Tale differimento, invece, non ha luogo nella seconda ipotesi, in cui l'esecuzione della pena (o l'interruzione dell'esecuzione già iniziata) si debba ascrivere a una causa indipendente dal fatto del colpevole. Un esempio rilevante viene offerto dal caso in cui al condannato, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravvenga un'infermità psichica tale da impedire l'esecuzione. Il giudice deve ordinare che questa sia differita o sospesa e che il condannato venga ricoverato in un manicomio. Ove l'infermità non sia della gravità suddetta, il giudice può disporre la sospensione dell'esecuzione e il ricovero del condannato in un casa di cura o di custodia. Ora sarebbe eccessivo il rigore della legge, se in simili casi rimanesse anche sospeso il decorso del tempo per l'estinzione della pena; sì, cioè esso non iniziasse il suo svolgimento o, dopo essersi iniziato, subisse un arresto a danno del condannato incolpevole dell'impedimento sopravvenuto. E questa considerazione mi ha indotto a temperare il rigore del principio, dichiarando l'irrelevanza giuridica di siffatto impedimento, nel calcolo del periodo estintivo, dovendo valere la regola generale, che fissa la decorrenza di esso alla data della sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

In ogni altro caso di ostacolo alla esecuzione della pena, derivante dalla legge, ho utilizzato a favore dello Stato, a cui spetta il diritto di punire, il principio che vige in altri rami del diritto, *contra non valentem*

*agere non currit praescriptio*. E' codesto il caso dell'estinzione della pena, la quale sia subordinata alla scadenza d'un termine (c. s., articoli 150 e 151) ovvero al verificarsi di una condizione (sospensione condizionale, ecc.). All'uopo, in un capoverso dell'articolo 176, che mancava nel Progetto preliminare, ho disposto espressamente che, nei casi suddetti, il tempo necessario a estinguere la pena comincia a decorrere dal giorno in cui quel termine sia scaduto o, rispettivamente, dal giorno in cui la condizione si sia verificata: in conformità dispone l'articolo 585 del vigente Codice di procedura penale, per il solo caso della sospensione condizionale della pena.

L'applicabilità di questa causa estintiva non è illimitata, dal punto di vista soggettivo. Infatti il Progetto, accogliendo una proposta fatta dalla Commissione della Camera dei Deputati nella Relazione su la legge di delegazione (*Lavori preparatori* cit., Vol. I, pag. 53) stabilisce che la recidiva, nei casi preveduti nei capoversi dell'articolo 102, renda inapplicabili le disposizioni suddette; e la medesima esclusione è posta per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Altra eccezione all'applicabilità dell'istituto è preveduta in reazione a l'azione criminosa del colpevole che intervenga durante il tempo utile per l'estinzione; eccezione questa accolta anche dal Codice vigente.

La esclusione di tale causa estintiva s'ispirava a un maggior rigore nel Progetto del 1927; ma mi è parso ragionevole temperarne la portata nel Progetto definitivo, limitandola all'ipotesi, in cui il condannato durante il tempo necessario alla estinzione della pena, riporti condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, e sopprimendo l'altra previsione che egli non avesse adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato.

Il Progetto del 1927 stabiliva la decadenza dal diritto alla liberazione già quesito per decorso del tempo, anche per sopravvenuta indegnità del condannato: e precisamente disponeva che la sentenza dichiarativa della estinzione della pena si sarebbe dovuta revocare se il condannato, nel termine di anni cinque, avesse commesso un altro delitto non colposo, riportando condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni o altra condanna più grave. Tale norma rigorosa non ho, peraltro, creduto riprodurre nel testo definitivo. Per quanto il fenomeno della riviviscenza di un rapporto giuridico estinto non sia ignoto al mondo del diritto (vedi, ad es., articolo 2031 Cod. civ.), mi è sembrato, nel campo penale, non opportuno far rivivere una pena già estinta. D'altra parte, la necessità d'una simile disposizione non si avverte in confronto di un sistema legislativo, che assoggetta l'estinzione della pena per il decorso del tempo ad altri limiti ben notevoli, ossia a tutte le condizioni su esposte, con un regolamento di assoluto rigore.

Per l'estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda a causa del decorso del tempo provvede l'articolo successivo, intorno al quale, dopo le cose già dette, non occorre aggiungere altre considerazioni.

177. — Tra le cause di estinzione del reato è la oblazione, che produce l'effetto caratteristico di trasformare l'illecito penale in un illecito amministrativo.

Nell'a nuova disciplina di tale istituto, mi sono in massima conformato ai propositi da me espressi nelle Relazioni alla Camera dei Deputati e al Senato (*Lavori preparatori* cit., Vol. I, pagine 20 e 166) e ai voti che risultano dagli atti parlamentari relativi alla riforma penale. La oblazione è stata estesa a un numero maggiore di contravvenzioni, agevolandone l'applicazione in un duplice senso: con l'elevare, cioè, il limite massimo della pena pecuniaria, su cui la oblazione può operare; e col ridurre, viceversa, la misura della somma da pagarsi dal contravventore a titolo di oblazione.

Nel Progetto preliminare, avevo già disposto che potesse questa causa estintiva avere effetto per tutte le contravvenzioni punibili fino a lire tremila di ammenda. Ma, a fine di favorire sempre più l'applicazione dell'istituto, tale limite di pena è stato nel Progetto definitivo, anche in seguito ai risultati delle osservazioni e delle discussioni intorno al primo Progetto, ancora ulteriormente ampliato, ammettendosi all'oblazione tutte le contravvenzioni, per le quali il Codice commina la pena di lire seimila di ammenda. Viceversa, sempre allo scopo di rendere l'oblazione di più facile applicazione, ho ridotto l'ammontare della somma, che deve pagarsi dal contravventore, facendola corrispondere al terzo e non più alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa.

178. — Mi ero proposto anche di regolare e meglio disciplinare nel Codice penale la così detta conciliazione amministrativa od oblazione extraprocessuale, che non ha ancora un regime unico nella congerie delle leggi speciali, ov'è prevista. Avevo dettato, all'uopo, l'articolo 164, ove la conciliazione amministrativa regolavasi in modo assai somigliante alla oblazione vera e propria, sa've alcune differenze insopprimibili. Ma queste differenze appunto mi convinsero in definitiva che non fosse il caso d'irrigidire in unica norma questo istituto, il quale, dovendo trovare applicazione per e più svariate materie, ha bisogno assoluto di straordinaria elasticità e di speciali adattamenti, imposti dalle esigenze dell'attività multiforme della pubblica amministrazione. Inconvenienti non lievi si sarebbero sicuramente verificati in pratica, imponendo a l'amministrazione pubblica la notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione entro un termine perentorio più o meno breve. Anche incerta appariva l'opportunità d'imporre al contravventore il pagamento anteriore, in ogni caso, al procedimento penale. Epperò, tutto vagliato, mi parve migliore partito togliere la norma dal Progetto per non inceppare l'a disciplina di un istituto che, se, dal punto di vista teorico e dei principi può sembrare, nel confronto fra le varie disposizioni della legislazione speciale, ibrido e informe, in realtà meglio risponde, nella apparente irregolarità delle sue linee, alle esigenze della pratica. Sarà compito della legis'azione amministrativa esaminare se qualche disarmonia possa essere eliminata e se sia il caso di dettare qualche norma fondamentale per meglio regolare l'istituto; ma penso che dovrà

lasciarsi a la pubblica amministrazione, nei vari suoi rami, a discrezionalità occorrente per render la conciliazione pieghevole e meglio adatta ai bisogni e all'utilità della pratica.

179. — L'istituto, detto impropriamente condanna condizionale, è stato con maggiore precisione di linguaggio tecnico, denominato nel Progetto « sospensione condizionale della pena ». Esso è considerato tra le cause di estinzione del reato, perchè la sospensione adempie la funzione di una condizione risolutiva, in quanto, trascorso proficuamente un dato termine, è travolto *ex tunc*, insieme con le pene principali ed accessorie, ogni effetto penale della condanna, e rimane estinto il diritto di punire. Non sarebbe stato esatto perciò il collocamento, da taluno proposto, nel Capo dell'estinzione delle pene ovvero nel Codice di procedura penale: nel quale potranno trovare posto le disposizioni riguardanti le formalità della concessione e della revoca del beneficio.

Le modificazioni, recate all'istituto dal Progetto, mirano al raggiungimento di due scopi, che, se a prima vista possono sembrare contrastanti, appaiono, dopo un più attento esame, convergenti nella suprema finalità d'una giustizia più umana; ma, contemporaneamente, non fiacca, nè troppo arrendevole a incaute indulgenze. Mentre è stata usata maggiore larghezza nel fissare il limite massimo di pena, oltre la quale non può concedersi il beneficio, ed è stata tolta qualcuna delle condizioni di niuna seria utilità, altri limiti soggettivi sono stati aggiunti, diretti ad evitare che la concessione possa favorire individui immeritevoli. La situazione, che la legge vigente aveva creata, era poi questa: che, se da una parte appariva troppo limitata la sfera oggettiva di applicazione dell'istituto, a causa delle quote troppo basse del numero di reati su cui poteva operare, d'altra parte in Italia si era venuta determinando una tendenza ad eccedere, in pratica, nella concessione, senza tenere conto della personalità del reo e delle circostanze del reato. Così grande è stato l'abuso verificatosi nell'applicazione dell'istituto, che ormai è invalsa la prassi di considerare la concessione, non più come una facoltà discrezionale del giudice, ma come un diritto che non possa essere negato all'imputato immune da precedenti pene.

In applicazione degli enunciati criteri innovativi, si è data al giudice la facoltà di concedere la sospensione condizionale della pena per le condanne alla reclusione o all'arresto fino a un anno, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per la detta durata. Si sono poi stabiliti limiti di pena anche più larghi, estensibili cioè ai diciotto mesi, qualora il reo, nel momento del fatto, sia minore degli anni 18 o abbia compiuto gli anni 70.

Nel Progetto preliminare, modificando il diritto vigente, avevo esclusi i vecchi e le donne da questo maggiore beneficio.

Ma, dopo più matura riflessione, sono tornato al sistema attuale per i vecchi di oltre i 70 anni, considerando che possa e debba indulgersi a chi, avendo serbato buona condotta fino a così tarda età, forse per l'indebo-

limento dei poteri psichici di inibizione, a cagione della vecchiezza, non abbia più la forza di opporre tutte le possibili resistenze all'influenza dei fattori esterni, che sospingono sulla via del delitto.

Ho mantenuto, invece, la normale disciplina rispetto alla donna, che, nelle attuali condizioni di progredita civiltà, si è dimostrata capace di assumere con energia e coraggio il suo posto di combattimento nella vita sociale, a parità di condizioni con l'uomo. Se la donna ha ragionevolmente preteso di emanciparsi da subiezioni e da posizioni deteriori e ha tenuto a raggiungere una situazione giuridica pressocchè identica a quella dell'uomo, rivendicando una capacità mentale ed attitudini intellettuali non inferiori, dev'essere all'uomo equiparata anche nei doveri, e non sono più concepibili, in suo favore, speciali benefici della legge penale.

180. — Il Progetto, rendendo anche più chiaro lo spirito della vigente legislazione, stabilisce che la sospensione è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137, il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (articolo 168, prima parte). Rimane così nettamente precisata la intima correlazione del beneficio alla personalità del reo, ponendosi un criterio direttivo, di cui costituiscono ovvia applicazione le norme che vietano di concedere la sospensione condizionale della pena a chi abbia riportata precedente condanna per delitto, anche se sia intervenuta riabilitazione, e ai delinquenti o contravventori abituali o professionali o per tendenza. Taluno ha trovato peonastica la previsione dei delinquenti abituali o professionali, rilevando che questi sono per definizione autori di altri delitti commessi in precedenza; e lo stesso rilievo è stato ripetuto per il delinquente per tendenza. Senonchè, la disposizione del Progetto mira ad escludere che, non solo rispetto ai delitti commessi dopo la dichiarazione dell'abitudine o della professionalità o della tendenza istintiva, ma anche rispetto a quelli che diano causa alla detta dichiarazione, possa essere la sospensione concessa; e sotto questo aspetto il rilievo di superfluità si palesa infondato.

Altro ostacolo alla sospensione condizionale si ha quando alla pena inflitta debba aggiungersi una misura di sicurezza personale, in base a pericolosità presunta dalla legge.

Affinchè il giudice possa sospendere condizionalmente la pena, la legge richiede ch'egli presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (articolo 168, parte 1<sup>a</sup>). Ma evidentemente non può consentirsi al giudice una tale valutazione in tutti quei casi, nei quali la pericolosità del colpevole — ossia la probabilità che questi commetta ulteriori reati (articolo 209) — è presunta dalla legge. Le due presunzioni sarebbero in aperto contrasto, e, naturalmente, sulla *praesumptio hominis* deve prevalere la presunzione di legge.

Rispetto alle altre misure di sicurezza è anche intuitiva l'inconciliabilità tra la sospensione condizionale della pena e l'applicabilità delle misure medesime, sempre per il motivo che non è possibile, nello stesso tempo, escludere ed ammettere la pericolosità del colpevole. Nondimeno — a togliere

re ogni possibilità, anche remota, di dubbio - ho espressamente enuciato il principio che la sospensione condizionale della pena escluda l'applicabilità delle misure di sicurezza. Si è fatta eccezione per due sole di esse; la chiusura di un pubblico esercizio e la confisca, trattandosi di provvedimenti la cui applicazione, quando non sia accompagnata da altre misure, si ricollega a forme di pericolosità lievi, che non sono incompatibili con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In tali due casi la misura di sicurezza è immediatamente eseguita.

Mentre ho tenuto fermo il divieto di concedere la sospensione più di una volta, ho eliminato invece l'altro limite della legge vigente, che vieta al giudice di ammettere al beneficio l'imputato non presente. Tale condizione sarebbe giustificata se l'assenza dell'imputato potesse avere univoco valore di sfregio o di noncuranza verso la maestà della giustizia: ma, in taluni casi, essa è indipendente dalla volontà dell'imputato, emigrato o comunque lontano dal luogo ove avviene il giudizio; ed escludere in tali casi la sospensione apparisce veramente non giustificato. Va anche considerato che nel Progetto del 1927 fu abolito il monito *de bene vivendo*, e tale soppressione non sollevò dissensi; onde è venuta meno la ragione già rilevata per richiedere la presenza dell'imputato nell'atto della concessione del beneficio. Non mi è parso opportuno introdurre altre agevolazioni in una materia come questa, che tende a disapplicare il principio fondamentale della giustizia punitiva, per cui al delitto deve seguire la pena. E, quindi, non hanno incontrato il favore del Progetto talune aspirazioni, le quali o sarebbero inclini a consentire una seconda concessione, o vorrebbero svincolare la disciplina dell'istituto dal limite di precedenti condanne per reati non gravi.

Il Progetto offre una soluzione chiara di questioni particolari attinenti alla sospensione condizionale della pena, le quali furono sotto il vigente Codice oggetto d'incertezza. Così la questione se faccia ostacolo all'applicazione de l'istituto una precedente condanna per reato, che si sia estinto per amnistia, non può, in base al Progetto, essere risolta se non ritenendo la persistenza dell'incapacità. Infatti, nel sistema del Progetto l'amnistia non elimina gli effetti penali della condanna diversi dalle pene accessorie e, tra tali effetti deve, indubbiamente, annoverarsi l'incapacità di godere di detto beneficio. Un dubbio poteva dal Progetto sorgere per la precedente condanna, i cui effetti fossero estinti per riabilitazione: poichè, come si dirà più oltre, la riabilitazione estingue non soltanto le pene accessorie, ma ogni effetto penale. Il dubbio, peraltro, è testualmente tolto via, dichiarandosi la inefficacia della riabilitazione a eliminare tale incapacità.

Infine, deve ritenersi che fra le cause di estinzione del reato, anche quella, la quale sia effetto della sospensione condizionale della pena, impedisca l'applicabilità del beneficio per qualsiasi ulteriore reato. Tale soluzione non tanto scaturisce dall'indole dell'istituto, la quale anzi tenderebbe ad abolire in pieno le conseguenze penali del precedente reato, ma sorge nettamente dalla disposizione testuale, più innanzi ricordata, che vieta di concedere la sospensione più di una volta.

E' rimasta ferma la facoltà del giudice di subordinare la sospensione all'adempimento di obblighi, di diritto privato, in un termine da stabilirsi dallo stesso giudice; precisandosi, meglio di quanto faccia la legge vigente, che l'adempimento riguarda l'obbligo delle restituzioni e il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso. La sospensione può essere anche subordinata all'obbligo della pubblicazione speciale dell'a sentenza a titolo di riparazione del danno. Oltre queste condizioni derivate dagli obblighi di natura civile, non ho creduto porre altre specie di limitazioni, che ebbero pure notevole rilevanza in altri tempi, ma che oggidi apparirebbero anacronistiche, comechè non più rispondenti ai costumi e alla mentalità della nostra epoca.

Vi è stato chi ha proposto che fosse tramutata in obbligo la facoltà del giudice di imporre, come condizione del beneficio, la rivalsa del danno alla persona offesa, eccetto il caso di comprovata povertà del reo. Forse questa proposta muove da una inavvertita orientazione verso la concezione dei positivisti che al risarcimento del danno tenderebbero ad attribuire funzione di pena; e in questo senso — se fosse accolta — l'istituto smarrirebbe i suoi caratteri di causa estintiva del reato e si presenterebbe piuttosto come una specie di commutazione condizionale di pena. Basterebbe questa considerazione per non aderire ad una proposta che darebbe luogo ad una equivoca concezione del risarcimento e a una costruzione dogmatica così poco limpida. Ma, a parte ciò, una norma siffatta sarebbe fonte, nella pratica, di complicazioni e lungaggini processuali non lievi: essa importerebbe la necessità di accurate e lunghe indagini, che possono evitarsi col sistema semplicemente facoltativo.

Non occorre poi parlare espressamente dell'obbligo di rifondere le spese alla parte civile, non potendo dubitarsi che il pagamento di tali spese rientri nel risarcimento del danno.

Nel Progetto preliminare si era dato al giudice anche il potere d'imporre al condannato taluno degli obblighi speciali indicati nell'articolo 234. Ho eliminato dal Progetto definitivo tale disposizione, sembrandomi che i limiti e gli obblighi suesposti siano sufficienti a giustificare la sospensione e che non si debbano accrescere ancora gli oneri inerenti al beneficio.

Circa gli effetti bisogna distinguere quelli che si verificano *dum condicio pendet*, dagli altri che residuano dopo la estinzione del reato. In pendenza della condizione, la sola esecuzione delle pene principali è sospesa, ma la condanna ha esecuzione ad ogni altro effetto penale e civile, escluso il pagamento delle spese processuali: e, in conseguenza, si applicano, per esempio, le pene accessorie. Estinto il reato, invece, le pene principali non più sono eseguite e cessa l'esecuzione delle pene accessorie: continuano soltanto ad essere operativi gli altri effetti penali, diversi dalle pene accessorie. Per le misure di sicurezza, vale quanto dianzi ho detto circa i loro rapporti con l'istituto della sospensione condizionale della pena.

Nel Progetto preliminare (articolo 168) erasi espressamente enunciata la liberazione dall'obbligo del pagamento delle spese processuali dopo l'adem-

pimento della condizione e la estinzione del reato. Tale disposizione più non appare nel Progetto definitivo (articolo 171), perchè la suddetta norma circa le spese processuali, dovrà, per la sua indole giuridica, trovar sede nel codice di procedura penale.

Secondo il Progetto preliminare, la revoca di diritto della sospensione verificavasi anche nel caso che il condannato avesse riportata, dopo il termine stabilito, e quando, perciò già il reato si doveva considerare estinto, altra condanna per delitto anteriormente commesso; e, trattandosi di contravvenzione, era lasciata al giudice la facoltà di revocare la sospensione.

Al caso del reato sopravvenuto si era cioè pensato di assimilare l'altro del reato anteriormente commesso, senza distinguere se la condanna si fosse pronunciata entro o dopo il termine di sospensione. Per quanto non manchino serie ragioni per giustificare un tal sistema di rigore, ho creduto tuttavia non più seguirlo nel Progetto definitivo, soprattutto per considerazioni di equità: per le medesime considerazioni, cioè, per le quali, estinto il reato, non mi è parso ch'esso dovesse rivivere pur di fronte a fatti sopravvenienti di delinquenza. Il Progetto del 1927 era già, nella forma, difettoso, perchè parlava di revoca d'una sospensione, che viceversa non era più in vita per essere il reato ormai estinto. Non potendosi perciò revocare una sospensione estinta, altra locuzione si sarebbe dovuta adoperare per far rivivere il reato e le pene. Ma, ripeto, ho pensato che dovesse, anzichè la forma, qui modificarsi la sostanza della disposizione: limitando, come nella legge vigente, la revoca della sospensione, per il reato anteriormente commesso, alla ipotesi che la relativa condanna sia pronunciata entro il termine stabilito per la sospensione condizionale della pena.

181. — Le stesse ragioni che giustificano la sospensione condizionale della pena, portate a ulteriori conseguenze, possono indurre ad ammettere anche il perdono giudiziale consistente nel beneficio, concesso al colpevole, di non soggiacere a condanna, non ostante sia provata la colpevolezza. Mentre con la sospensione condizionale viene a essere sospesa la esecuzione della pena già inflitta, con il perdono giudiziale si evita di applicare la pena e, facendo astenere il giudice dal pronunciare il provvedimento di rinvio o di condanna, si perviene sostanzialmente a un'assoluzione.

In verità, fui lungamente perplesso prima di accogliere tale istituto nel Progetto. Esso venne caldeggiato dalla Commissione della Camera dei Deputati nella sua Relazione (v. *Lavori preparatori* cit., Vol. I, pagine 42-43) e strenuamente sostenuto dall'on. Relatore. Nella discussione alla Camera io dichiarai trattarsi di questione troppo grave, che mi proponevo di studiare accuratamente, e mi astenni dal prendere alcun impegno preciso. La Commissione Senatoria, invece, concluse in senso recisamente contrario nella Relazione Garofalo (*ibidem*, pag. 189) e assai limitatamente favorevole nella Relazione De Blasio (*ibidem*, pag. 206); accennando, in forma dubitativa, alla opportunità di esaminare se non fosse il caso di far luogo al perdono, come remissione della pena per i reati perseguibili a istanza di parte, allorchè questa vi consenta.

Nella discussione al Senato, pur manifestandomi incline a seguire le vedute non favorevoli all'istituto della Commissione Senatoria, feci riserva per il caso di condannati minorenni, in favore dei quali dissi che si sarebbe potuto ammettere qualche istituto analogo al perdono giudiziale. E soltanto la grave e specialissima considerazione di contribuire in tutti i modi a risolvere l'assillante problema della delinquenza minorile, valse a indurmi ad accogliere nel Progetto anche l'istituto del perdono giudiziale.

Del resto, deve riconoscersi che un esteso movimento in favore di questo istituto si era venuto affermando anche in altri Stati; e, prima ancora della fervida proposta fatta dalla Commissione della Camera dei Deputati, anche in Italia ne era stata propugnata la introduzione da giuristi e socio-giuristi. Nel Progetto di legge « Provvedimenti per la prevenzione della recidiva e per la riparazione degli errori giudiziari », presentato alla Camera dei Deputati il 21 marzo 1903, ammettevasi il perdono giudiziale per i minori dai 9 ai 14 anni, colpevoli di lievi reati. La legge inglese sui fanciulli (*Children Act* 1908, articolo 107, lett. a) accorda al magistrato la facoltà di non giudicare il minorenne. Tra i vari Progetti stranieri può ricordarsi il germanico del 1925 (§ 15), che accoglie il perdono giudiziale.

Innanzitutto questo istituto vale a integrare quel complesso di norme con le quali, intorno al minorenne che dà i primi segni di traviamiento, è predisposto un regime protettivo specialissimo. Ciò indubbiamente importa nel magistero punitivo una deviazione dalla linea logica e fondamentale; ma, di fronte a un supremo interesse sociale, anche simili deviazioni sono spiegabili. Attraverso la formale violazione del potere-dovere punitivo, si tenta di assicurare il trionfo d'una più alta esigenza: quella di salvare dalla perdizione le giovani esistenze e di favorire in tal modo il progresso civile, rendendo sempre migliore, materialmente e moralmente, le condizioni della convivenza sociale.

Naturalmente, come per ogni deviazione, anche per questa s'impongono le cautele più prudenti. E ciò spiega come il Progetto restringa in confini ben circoscritti il perdono giudiziale. Si richiede che il reo debba essere minore degli anni 18 e il giudice debba presumere — avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137 — che il colpevole si asterrà dal delinquere ulteriormente. Si richiede, inoltre, che si versi in tema di manifestazioni non allarmanti di delinquenza. Al riguardo, nel Progetto preliminare si era stabilito che il perdono non potesse ammettersi se non per reati rispetto ai quali la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore a sei mesi o una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. Ma fu opposto che il sistema del Progetto informato a un rinvigorimento di tutte le pene potesse rendere, con tali limiti, troppo raramente applicabile l'istituto; e ciò mi ha indotto a elevare i massimi, rispettivamente, fino a un anno e a lire diecimila. Non credetti, d'altra parte, accogliere la proposta di abbassare i limiti di età del reo fino a 16 anni, non essendovi alcun serio motivo per escludere dal beneficio i minori dai 16 ai 18 anni, ove si tenga presente che il Progetto esclude la piena maturità psichica del minore fino a diciotto anni, e, anzi, ritiene che

possono fino a tale età esservi anche minori del tutto incapaci d'intendere e di volere.

Come per la sospensione condizionale de la pena, così per il perdono giudiziale si è poi stabilito espressamente il divieto di concedere il beneficio una seconda volta.

Limitato ai delinquenti minori e contenuto in detti confini, il perdono giudiziale potrà riuscire utile. Per combattere l'istituto si è detto che, in sostanza, esso trasferisce al giudice quel diritto di grazia ch'è prerogativa del Sovrano. Ma, a parte il rilievo che tale trasferimento di un potere di grazia già in parte viene a determinarsi con l'istituto della sospensione condizionale de la pena, il Progetto esige che al perdono giudiziale si accompagni sempre il solenne ammonimento del giudice, di non ricadere nel reato; il che vale a distinguere il provvedimento giurisdizionale da la concessione Sovrana.

La grazia propriamente detta sopravvive nella sfera politica, quale importante funzione del potere sovrano; ma, poichè essa mal si presta ad adempiere una funzione estintiva del reato, nè potrebbe riuscire mai a risparmiare al minore l'onta di un'affermazione di reità, il Progetto concede al giudice, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, questo potere amplissimo d'indulgenza a favore del minore delinquente, il quale ne appaia meritevole.

Altre critiche, mosse al perdono giudiziale, mi sembrano, in verità, anche meno consistenti. Vi è chi vorrebbe escludere il perdono giudiziale, in rapporto ai reati perseguibili a istanza di parte; ma così si dimentica che anche in tali reati l'interesse punitivo non è esclusivo della persona offesa ma appartiene anche allo Stato. Altri vorrebbe negare l'applicazione del perdono giudiziale durante la istruzione. Ma tale proposta non potrebbe aver accoglimento, poichè non può escludersi che la colpevolezza del minore possa, come nei casi di flagranza, risultare nel modo più pieno fin dalla fase dell'istruzione. Alle garanzie processuali che devono essere riconosciute a l'imputato, affinchè il perdono non si conceda a persona innocente; e alla inserzione del provvedimento nel casellario giudiziale, al fine di evitare una seconda concessione, non spetta al Codice penale di provvedere, bensì al Codice di procedura; e a questo deve essere altresì riservato di stabilire se e quale influenza abbia la dichiarazione di perdono sull'azione civile riparatoria.

Il perdono non è suscettivo di revoca, nè può valere come condanna agli effetti della recidiva, come si desume chiaramente dal tenore dell'articolo 109 del Progetto. Quanto alle misure di sicurezza, la inapplicabilità delle medesime in caso di perdono giudiziale è stabilito testualmente nell'articolo 216, prima parte.

## CAPO II

*Della estinzione della pena*

182. — Delle cause di estinzione comuni al reato e alla pena ho già parlato; e, a proposito della prescrizione propriamente detta, ho accennato altresì, per connessità di materia, alla estinzione della pena per decorso del tempo.

Causa, estintiva soltanto della pena, è la liberazione condizionale, in quanto col verificarsi delle condizioni risolutive stabilite dalla legge, rimane estinta quella parte della pena non ancora effettivamente eseguita. Nelle mie Relazioni alla Camera dei Deputati e al Senato (*Lavori preparatori* cit., Vol. I; pagine 15 e 160) preannunziai riforme atte a rendere meglio regolato l'uso della liberazione condizionale, come opportuno correttivo, per le pene di lunga durata. Il Progetto, in proposito, ha attenuato qualche asprezza del vigente ordinamento; ma, per altro verso, ha disposto un sistema più serio di guarentigie per evitare il pericolo di rimettere anzi tempo in circolazione colpevoli di reati gravi.

Mentre il Codice vigente, esige per la concessione del beneficio che il colpevole, condannato alla reclusione, abbia scontato almeno tre quarti della pena, e che, in ogni caso, la pena residua da scontare non sia superiore a tre anni, il Progetto ammette alla liberazione condizionale il condannato il quale abbia scontata metà della pena o, se recidivo, almeno tre quarti; e autorizza la concessione sempre che il rimanente della pena non superi gli anni cinque. E ancora, mentre nel Codice attuale la concessione è esclusa per i condannati ad alcuni reati e per i recidivi (articolo 16, capoverso), nessuna esclusione di tal genere viene riprodotta nel Progetto, sembrando tale limitazione improvvida e ingiustificata in vista del ravvedimento e della buona condotta, il cui accertamento costituisce la condizione necessaria, ma anche in ogni caso sufficiente, per l'applicazione dell'istituto. Viceversa, le disposizioni accolte nel Progetto s'ispirano a una severità maggiore, in quanto escludono che l'istituto possa trovare applicazione per pene inferiori ai cinque anni, le quali non consentirebbero un adeguato giudizio sul ravvedimento del colpevole, e subordinano la concessione del beneficio alla condizione che il condannato abbia adempite le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che egli dimostri la impossibilità di soddisfarle. Altro limite — che è un'ovvia conseguenza del nuovo ordinamento delle misure di sicurezza, e che indubbiamente rende più rigoroso il sistema del Progetto — consiste nell'escludere la liberazione condizionale di coloro che debbano sottostare a misure di sicurezza detentiva.

Il condannato ammesso a liberazione condizionale viene sempre sottoposto a libertà vigilata (articolo 236, numero 2°). Se egli commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o se trasgredisca gli obbli-

gli inerenti a la libertà vigilata, il beneficio è revocato. In tal caso il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena, e il condannato non può essere riammesso a liberazione condizionale. Tutte tali norme rivelano, con così chiara evidenza, i loro intenti di garanzia contro simulate contrizioni, da non aver bisogno di maggiore illustrazione. Decorso utilmente tutto il tempo della pena inflitta, qu sta rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

La liberazione condizionale, in tal modo regolata, è lungi dal costituire un pericolo per la società, mentre può essere un incitamento pel condannato a mettersi sulla diritta via. Le preoccupazioni, che, a tale riguardo, si manifestarono da qualche critico, sono assolutamente fuori di luogo, ove si consideri che al liberato condizionalmente si applicano i provvedimenti di cui all'articolo 236. Al che si aggiunge la revoca obbligatoria, ove la persona liberata commetta un qualsiasi delitto o anche una contravvenzione, purchè della stessa indole.

Per non venir meno, neanche in minima parte, al criterio di rigore, che rispetto a questo istituto è indubbiamente necessario, ho dovuto respingere poi qua siasi proposta, tendente a escludere la revoca in conseguenza di contravvenzioni, che siano commesse dalle persone liberate, e a limitarla soltanto al caso che il liberato commetta un delitto doloso o perseguibile d'ufficio.

183. - Rimangono alcune cause di estinzione che non riguardano il reato nè le pene principali, ma si riferiscono alle pene accessorie e agli effetti pena i della condanna. Il gruppo di cause estintive che, per tale oggetto limitato, caratteristicamente si differenziano dalle altre cause d'estinzione del reato o della pena, è costituito da tre istituti: dalla non menzione della condanna nel certificato del casellario; dalla riabilitazione vera e propria; dalla riabilitazione agli effetti del casellario.

La non menzione della condanna nel certificato penale può collocarsi nel Titolo in esame, in quanto la concessione di tale beneficio si risolve in una limitazione degli effetti della condanna, e, quindi, nella estinzione di taluno di tali effetti. Il casellario giudiziale, come è risaputo, adempie una varietà di scopi e mira a una molteplicità di servizi, che si ricollegano alla iscrizione della condanna, e anche più, alla menzione di essa nei certificati che si rilasciano a richiesta dell'Autorità ovvero dei privati. La non menzione della condanna ha riferimento appunto alle certificazioni rilasciate ai privati, per ragioni diverse da quelle che possono attenersi al diritto elettorale; e, in questa sfera limitata, riduce gli effetti penali della condanna. Esigendo che questa sia resa nota ai privati, e presso costoro pregiudichi la buona fama del condannato. La norma dell'articolo 427 del Codice di procedura penale, che contempla l'istituto in parola, subisce nel Progetto opportune modificazioni. Circa la misura della pena si è elevato il massimo della pena pecuniaria e diminuito il massimo della pena detentiva. Si è però consentita l'applicazione del beneficio nel caso che la pena detentiva fosse congiunta a

quella pecuniaria, sul quale punto grave dubbio era sorto nella interpretazione della legge vigente, per essersi adoperata, nella formula dell'articolo 427 Codice procedura penale, la disgiuntiva « o », come a tener separate le due specie di pena, senza accennare alla ipotesi suddetta.

In ordine agli elementi che possono indurre il giudice a concedere il beneficio, è stato a lui imposta la valutazione delle circostanze del reato, di cui è parola nell'articolo 137.

Infine, si è avuto cura di espressamente vietare l'applicazione della norma quando alla condanna conseguano pene accessorie (articolo 179, ultima parte). Tale disposizione chiarisce che gli effetti estintivi di questo istituto si riducono alla minima espressione possibile: in quanto essa si limita ad operare non sulle pene, principali o accessorie, ma soltanto su taluni, e non dei più importanti, effetti penali.

Coerentemente alla variazione apportata al Progetto preiminare in tema di sospensione condizionale della pena, anche qui, per gli stessi motivi già esposti, ho eliminata la condizione della presenza, in giudizio, dell'imputato; onde il beneficio può concedersi anche al continuace o a chi si rende volontariamente assente.

184. — La riabilitazione è la causa d'estinzione propria delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna che abbiano carattere perpetuo. Essa pertanto deve essere collocata nel Codice penale — sotto questo Titolo, — come del resto fa anche il Codice vigente, e non nel Codice di procedura penale, ove potrà inserirsi solo qualche norma regolatrice delle relative formalità processuali.

Nella più volte citata mia Relazione (v. *Lavori preparatori* cit., Vol I, pag. 20) rilevai come tale istituto meritasse di essere emendato nella sua disciplina legislativa per evitare gli inconvenienti ai quali diede luogo nella pratica applicazione, in special modo nella forma di « riabilitazione di diritto ». Ho eliminata perciò senz'altro tale specie di riabilitazione, che sarebbe stata in contrasto con uno dei principi fondamentali del Progetto, ossia con la finalità di adeguare, di regola, mediante accertamenti da farsi, caso per caso, la concessione del beneficio alla cessata temibilità del condannato. Non può rispondere a tale concetto una riabilitazione che non trova altra giustificazione se non nel semplice decorso del tempo, e che prescinde dalla prova di buona condotta, reale e accertata, di chi pretende di essere riabilitato.

Per il Progetto — come per il Codice vigente — la riabilitazione estende la sua efficacia estintiva a ogni effetto pena e, di carattere perpetuo, della condanna. Le pene accessorie, che possono essere oggetto di riabilitazione, non vanno limitate a quelle prevedute nel Codice penale; ma fra esse devono intendersi comprese anche le altre comminate in disposizioni di differenti codici o di leggi speciali, sempre che possano considerarsi come leggi penali, a norma dell'articolo 16 del Progetto. Essendo eliminati tutti gli effetti penali di carattere perpetuo, la condanna seguita da riabilitazione non potrà inoltre più formare recidiva o tenersi a calcolo

agli effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (articolo 109, capoverso), nè esser d'ostacolo all'applicazione dell'amnistia o indulto condizionati alla mancanza di precedenti condanne, nè fare attribuire la qualità di condannato per determinati delitti o contravvenzioni, agli effetti degli articoli 722 e 723. La riabilitazione estingue pure la dichiarazione d'abitualità o professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere (articolo 113, ultima parte). Rimane salvo l'effetto consistente nell'incapacità d'essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi d'una eccezione espressamente apportata dalla legge, come già si disse. Non è mancato chi abbia manifestata sorpresa perchè la riabilitazione siasi riferita ai soli effetti perpetui, e non anche a quelli temporanei. Il Progetto — è bene notarlo — non ha modificato in ciò il Codice penale vigente.

Anche ora la riabilitazione opera sugli effetti penali di carattere perpetuo (articolo 100, parte 1<sup>a</sup>, Cod. pen.). Risulta dai lavori preparatori al Codice Zanardelli che il riferimento agli effetti di carattere perpetuo, in rapporto alla interdizione dei pubblici uffici, introdotto la prima volta nel Progetto del 1883, fu poi costantemente mantenuto, estendendosi a tutte le incapacità. La dottrina, pressochè unanime, non ha lesinato in questo punto a sua approvazione, osservando come rispetto alle incapacità temporanee la restituzione *in integrum* avvenga per il semplice fatto del decorso del tempo. Si aggiunga che l'interdizione temporanea può solo eccezionalmente spingersi fino a dieci anni (articolo 82, capoverso secondo, numero 1<sup>o</sup>) ma di regola non eccede i cinque (articolo 32, capoverso 3<sup>o</sup>); essa, cioè, di regola prima che sia scaduto il termine richiesto per farsi luogo alla riabilitazione.

In ordine all'oggetto del beneficio, rileverò ancora che con esplicita norma (articolo 183) si restituisce a la persona riabilitata la capacità di riacquisto della cittadinanza perduta per effetto di condanna penale. Ho però chiarito che, per il riacquisto effettivo, occorre sempre un decreto Reale di concessione: disposizione la quale mi è sembrata necessaria poichè, non essendo sotto il vigente Codice la perdita della cittadinanza considerata fra le pene o gli effetti penali di una condanna, nelle leggi sulla cittadinanza mancava una disposizione, che provvedesse a regolare il riacquisto della cittadinanza in dipendenza di riabilitazione.

La riabilitazione è ammissibile, non soltanto per le condanne pronunziate dal giudice ordinario, ma anche per quelle emanate dal giudice speciale: nè occorre — come qualcuno avrebbe voluto — espressamente dichiararlo, bastando che non fosse inserita limitazione alcuna. Provvede, all'uopo, la norma dell'articolo 16 del Progetto, applicabile senza dubbio anche in questa materia. Si potrà, se mai, nelle norme di attuazione, determinando la sfera di applicazione dell'articolo 16, indicare, fra le altre materie in detta sfera comprese, anche quella in esame. Ben s'intende poi, che, se una diversa e contrastante norma fosse stabilita nella legge speciale, essa sarebbe di ostacolo all'ammissione dell'istituto.

Espressamente, invece, si è stabilito che le disposizioni relative alla riabilitazione sono applicabili anche nel caso di sentenze straniere di con-

danna, riconosciute in Italia, a norma dell'articolo 12. Non poteva in verità andarsi oltre, e ammettere la riabilitazione rispetto a tutte le sentenze straniere: infatti, il riconoscimento o — secondo una speciale denominazione accolta in dottrina — la nazionalizzazione della sentenza straniera costituisce un presupposto davvero fondamentale della riabilitazione, perchè soltanto in tal modo si ammettono in Italia quegli effetti, che poi la riabilitazione rimuove.

Per le condizioni imposte alla concessione del beneficio si è adottata quella più austera disciplina alla quale sono improntate quasi tutte le norme del Progetto. Occorreva ridare una linea di maggior vigore alla funzione repressiva, concedendo pur si benefici ai condannati, che ne fossero meritevoli, ma senza lasciarsi andare a quella sconsigliata larghezza, che toglie serietà e forza d'intimidazione alla sanzione penale. Ho tuttavia, accolto, per quanto era possibile, il voto di attenuare le condizioni suddette, ed ho in conseguenza soppresso, nel numero 1° dell'articolo 184, la ipotesi di esclusione del beneficio relativa al delitto colposo; talchè, col nuovo testo, i soli delitti dolosi e preterintenzionali, commessi nei dieci anni anteriori alla condanna o successivamente, sono di ostacolo a la concessione.

Ho mantenuto il divieto di concedere la riabilitazione più di una volta; e ho anche disposto che il beneficio debba essere revocato di diritto, se la persona riabilitata commetta entro i cinque anni dalla sentenza di riabilitazione un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, o altra pena più grave (articolo 185).

185. — Ultima tra le cause di estinzione della pena è una sottospecie della riabilitazione, figura giuridica interamente nuova, che può denominarsi riabilitazione agli effetti del casellario giudiziale. Mi sono determinato alla innovazione per apportare un rimedio, nei limiti consentiti dalle inderogabili esigenze del magistrato penale, a uno stato di cose assai triste, nel quale vengono segnatamente a trovarsi coloro, che offrono la loro mano d'opera ai datori di lavoro, e anche più particolarmente coloro che cercano lavoro in luoghi lontani dal proprio paese di origine.

Una elementare cautela consiglia il datore di lavoro a richiedere il certificato penale prima di accettare la domanda, e accade spesso che un lieve reato, commesso in età assai giovane e non seguito da altra manifestazione criminosa, impedisca all'operaio di occuparsi, e trasformi il certificato penale in un ostacolo alla redenzione del condannato, in una causa di disoccupazione e, in conseguenza, di stimolo al malfare. Ispirandosi al nobile intento di riscattare l'operaio da un'onta indelebile per ricondurlo al lavoro e sulla via del bene, si era venuta determinando una prassi, per cui la riabilitazione era concessa anche per condanne non aventi come effetto alcuna incapacità perpetua, allo scopo di evitare che di tale condanna apparisse traccia nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta di privati. Obbedendo a tale prassi, anche la legislazione più recente si era venuta timidamente orientando verso un allargamento dell'istituto della riabilitazione, inteso a riscattare i minori e i benemeriti della guerra da lievi trascorsi.

Nel Codice di procedura penale andato in vigore nel 1914, si trova una timidissima attuazione del concetto, allo scopo di favorire, per un senso d'umanità, i minori che siano caduti in lieve fallo. Si vieta, all'uopo nei certificati penali a richiesta di privati, la menzione di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale e, sola o congiunta ad altra pena, non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione o a un anno di arresto, che sia stata inflitta a persona minore degli anni diciotto, se non risulti a carico di lei altra successiva condanna a pena restrittiva della libertà personale (articolo 623, numero 4°). La non menzione è, così subordinata alla circostanza che la sentenza sia stata pronunciata a carico del minore di diciotto anni; onde il beneficio si limita ai reati commessi in giovanissima età.

Altra disposizione consimile fu emanata dal Governo nazionale a favore degli operai aventi meriti patriottici, ai quali si consentì di ottenere il rilascio del certificato penale senza annotazioni.

Volendo regolare con più adeguata norma una situazione, da tutti ritenuta così meritevole di considerazione, inserì nel Progetto preliminare l'articolo 182. Ho dovuto però convincermi che neanche la soluzione da me data nel Progetto del 1927 rispondesse al caso; poichè essa richiedendo, per la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tutte le condizioni stabilite per la riabilitazione ordinaria non esclusa quella del decorso di 10 anni dal giorno in cui la pena principale fosse eseguita o in altro modo estinta, finiva per frustrare le finalità pratiche della norma. Epperò ho modificato il detto articolo 182, sotto più aspetti: perfezionando la formula legislativa dal punto di vista tecnico; rendendo assai meno gravi alcune delle condizioni stabilite per la riabilitazione; e infine, eliminandone altre. In tal modo è rimasto, nel testo dell'articolo 186 del Progetto definitivo, chiaramente stabilita la differenza tra le due specie di riabilitazione: quella tradizionale e tipica continua a funzionare rispetto alle pene accessorie perpetue e a ogni altro effetto penale perpetuo della condanna, laddove la riabilitazione agli effetti del casellario limita la sua efficacia alla non menzione, dopo un certo tempo, nel certificato giudiziale richiesto dal privato, di tutte le condanne che importino pene accessorie temporanee. Naturalmente, non si può escludere che anche tali condanne oltre gli effetti penali temporanei, altri ne producano d'indole perpetua, attesa la varietà imprecisabile delle conseguenze penali che possono derivare da qualsiasi sentenza di condanna. Ove ciò accada, è chiaro che la seconda specie di riabilitazione lascia in vita gli effetti della condanna che abbiano indole perpetua: a eliminare i quali potrà di poi sopperire la riabilitazione vera e propria. In tal guisa le due riabilitazioni, lungi dal contrastare tra loro, coesistono e si coordinano. Il termine per chiedere la riabilitazione agli effetti del casellario si è ridotto a 5 anni per i delitti e a 3 per le contravvenzioni, a decorrere dalla esecuzione o estinzione della pena principale o accessoria. Le condizioni si limitano, oltre, naturalmente, all'aver dato prove effettive e costanti di buona condotta, a quelle previste dai numeri 1° e 3° dell'articolo 184, dalle quali non poteva prescindere, senza cadere in

quella esagerata larghezza, che più volte ho avuto l'occasione di deplorare per il suo effetto di troppo indebolire la repressione penale. Nè, infine, poteva tralasciarsi di comminare la revoca della riabilitazione per la ricaduta nel delitto, in conformità a quanto è anche stabilito per la riabilitazione propriamente detta.

Questo beneficio della non menzione nel certificato penale, al pari della riabilitazione tipica, ha come presupposto che la pena detentiva sia estinta. Non potrebbe quel presupposto eliminarsi, essendosi al beneficio attribuito il carattere di riabilitazione, la quale non è ammissibile se non dopo un periodo di buona condotta trascorso in libertà.

186. — Fu da qualcuno prospettata a fosche tinte la situazione del liberato dal carcere, durante il periodo che può dirsi di prova; e si è proposto che per fare cosa veramente utile, dovrebbe valere come prova della buona condotta altresì il contegno del condannato tenuto durante la esecuzione della pena, autorizzandosi il giudice di vigilanza — quando avesse la prova del pieno ravvedimento del condannato — a disporre che della condanna non fosse fatta menzione nel certificato penale rilasciato per ragioni di lavoro. Ma io penso che ciò snaturerebbe l'indole del beneficio, poichè si attribuirebbe un esorbitante valore e una eccessiva importanza al contegno del condannato durante l'espiazione della pena, quando necessariamente mancano le occasioni a delinquere e il condannato ha, per ovvie ragioni, il massimo interesse a serbare buona condotta. In pratica dalla Direzione degli Istituti di prevenzione e di pena si è adottato il sistema, che non manca di qualche utilità per il condannato, di rilasciargli — nel caso di buona condotta durante la permanenza in carcere — un certificato, che attesta il suo ravvedimento, e lo dichiara meritevole di essere riammesso a lavorare nella sua arte o nel suo mestiere. Potrà esaminarsi in sede di riforma del regolamento penitenziario se tale possibilità debba trovare un esplicito riconoscimento legislativo; ovvero potrà prendersi in considerazione — nella riforma del Codice di procedura penale — il problema se tra le annotazioni del casellario giudiziale possa trovar posto quella riflettente la buona condotta del condannato durante l'esecuzione della pena. Ma, in tema di riabilitazione, non ho creduto poter concedere altro.

187. — Da le singole norme che regolano ciascuno degli istituti di cui sopra è parola, chiaramente risulta quando la causa di estinzione abbia l'efficacia di far cessare qualsiasi effetto della condanna e quando, pur estinguendo il reato come ente giuridico, lasci sopravvivere gli effetti della condanna diversi dalle pene accessorie. Chiarezza anche maggiore si consegue coordinando, come deve farsi dall'interprete, le disposizioni contenute in questo Titolo con quelle di cui all'art. 109 e con altre riguardanti l'*abolitio legis*, la remissione dopo la condanna (articolo 562) e alcune speciali cause straordinarie che estinguono il reato (articolo 555).

Dall'esame complessivo e integrale di dette norme è agevole dedurre che l'amnistia, l'indulto, la grazia, la sospensione condizionale della pena,

l'estinzione della pena per decorso del tempo, la liberazione condizionale, la non menzione nel certificato del casellario giudiziale e la riabilitazione agli effetti del casellario giudiziale lasciano sussistere gli effetti penali della condanna non costituenti pene accessorie, laddove l'*abolitio legis*, la riabilitazione, la remissione dopo la condanna e le altre cause straordinarie eliminano anche quegli effetti. Nessuna conseguenza sfavorevole deriva dal perdono giudiziale. La morte del reo, naturalmente, elimina anche gli effetti penali, rimanendo però ferma la confisca e impregiudicato l'obbligo delle spese, che grava sugli eredi (articoli 204, 247).

Data la perspicuità delle varie disposizioni, che non si prestano a dubbi e ad equivoci, non si avverte la necessità di una norma generale, che venne invocata. Tale norma non avrebbe pratico valore; essa si ridurrebbe alla esposizione sintetica del sistema adottato in materia e ad una enunciazione di principî. Tutto ciò va riserbato alla dottrina giuridica; rientra nelle finalità della dottrina, esorbita dall'opera del legislatore, essendo la norma legislativa cosa ben diversa dalla determinazione di principî teorici.

### CAPO III

#### *Disposizioni comuni*

188. — Il Capo I del Titolo in esame termina con una disposizione generale (articolo 174), che ha valore per tutte le cause di estinzione del reato. Altre disposizioni generali riferibili così alle cause estintive del reato, come a quelle estintive delle pene, si trovano raggruppate sotto il Capo III, che chiude il Titolo stesso (articoli 188 - 190).

La disposizione generale contenuta nell'articolo 174 regola il caso della estinzione d'un reato, che sia presupposto o circostanza aggravante di altro reato. Movendo dal principio dell'autonomia di ciascun reato - principio della cui fondatezza non è possibile dubitare - deve pervenirsi a la conseguenza che l'estinzione del reato, presupposto di altro, ovvero elemento costitutivo o circostanza aggravante d'un reato complesso, non sia comunicabile all'altro reato o al reato complesso. Un secondo corollario di quel principio è che l'estinzione di taluno tra più reati connessi non escluda per gli altri l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

Il Codice vigente non contiene alcuna espressa disposizione che regoli la soluzione dei problemi su indicati: e non poche dispute scarsero in pratica nel caso di amnistia o di remissione in rapporto a un reato presupposto di altro, ovvero elemento costitutivo o circostanza aggravante d'un reato complesso o per un reato connesso con altri (es., appropriazione indebita e ricettazione; omicidio a scopo di rapina, ecc.).

Sarebbe esorbitante e assurdo far funzionare la causa di estinzione d'un

reato anche rispetto ad altro reato, portandola a conseguenze ulteriori, eccedenti la sfera d'azione assegnata alla causa medesima. Il reo verrebbe in tal modo a godere due volte dello stesso beneficio, e d'un beneficio ad altri destinato usufruirebbe colui che è chiamato a rispondere d'un reato connesso.

Il Progetto, perciò, esclude espressamente che la causa estintiva abbia l'estensione suddetta. L'inconveniente, da taluno opposto, che tale soluzione conduce - limitatamente ai fini suddetti - a in lagare o discutere d'un reato nonostante l'avvenuta sua estinzione, non mi sembra ragione sufficiente per mutare detta soluzione e preferirle altra che apparisce del tutto dissonante dai principii.

Tale inconveniente costituisce una difficoltà, superata più volte in pratica anche con la legge vigente; non si vede, quindi, perchè debba formare un insuperabile ostacolo per il nuovo Codice penale.

189. — Gli articoli del suindicato Capo III contengono le norme sugli effetti della estinzione del reato e della pena nel caso di pluralità di rei, sul concorso di cause estintive e sulla estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati. Le disposizioni limpide e coerenti, contenute in detti articoli, non hanno bisogno di commento o spiegazione alcuna; e sembrami che non possano dar luogo a rilievo di sorta. Le critiche mosse all'articolo 190 prescindono da una considerazione essenziale e assorbente: che, cioè, le ipotesi ivi previste dovevano essere regolate in armonia con il sistema del Progetto sul concorso di pene, ossia secondo il criterio direttivo del cumulo materiale. Tuttavia, nella parte prima di quell'articolo già nel Progetto preliminare erasi apportato un temperamento notevole con la riduzione d'un terzo della pena per il reato concorrente, qualora il condannato avesse interamente subito l'isolamento diurno nella espiazione della pena dell'ergastolo, poi estinta. Obbedendo a un senso di equità, piuttosto che a una logica rigorosa, ho modificato la norma in senso anche più benigno. Invero, la riduzione di pena, nel caso suddetto, è portata alla metà; e, nella ipotesi che il condannato all'ergastolo abbia, per l'esecuzione di detta pena, già subita una detenzione per un tempo non inferiore agli anni trenta, il nuovo testo consente che la causa d'estinzione della pena dell'ergastolo si comunichi alla pena detentiva inflitta per il reato concorrente, talchè quest'ultima pena rimane, anch'essa, estinta.

## TITOLO VII

**Delle sanzioni civili**

190. - Nuova ed organica è la sistemazione, che il Progetto ha dato alle sanzioni civili del reato, ora sparse nel Codice civile, nel Codice penale e nel Codice di procedura penale, determinando non solo quali sono le conseguenze del reato e i doveri del responsabile verso lo Stato e verso la vittima, ma dettando altresì una serie di disposizioni dirette a impedire che le sanzioni stesse siano eluse.

Si è osservato che la maggior parte di tali norme meglio troverebbe posto nel Codice di procedura penale, ma in contrario si rileva che, essendo conseguenze del reato concernenti diritti soggettivi dello Stato e della parte lesa contro il reo, più opportunamente vengono collocate nel Codice penale, anche secondo la tradizione legislativa.

Gli articoli 191 e 194 indicano le obbligazioni fondamentali, che, per effetto del reato, incombono al condannato a favore della parte lesa e dello Stato: risarcimento del danno, restituzioni, rimborso delle spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena.

Quanto alla disciplina delle spese processuali ho creduto potersi aderire all'opinione di coloro che hanno proposto di riservarne il regolamento al Codice di procedura penale, soprattutto considerando che l'obbligo al rimborso delle spese, più che nel reato, trova la sua fonte nella legge processuale, secondo le più moderne concezioni della dottrina processualista.

In questo Capo si fa menzione delle spese solo incidentalmente, allo scopo di economia e di un regolamento unitario delle garanzie concesse alle varie obbligazioni stabilite a favore dello Stato e della parte lesa, nonchè dei casi di annullabilità ed inefficacia degli atti a titolo oneroso e gratuito compiuti dal colpevole dopo e prima del commesso reato.

Non ho creduto poi poter consentire alla proposta intermedia di lasciare nel Codice penale la disciplina dei crediti nascenti dal reato e rinviare al Codice di procedura quella delle relative garanzie, perchè ciò sarebbe in contrasto con il sistema del Codice civile, che contiene il regolamento sia dei crediti che delle garanzie, e contraddirebbe all'indole delle garanzie, che sono diritti accessori rispetto ai crediti.

Nè, infine, era possibile riportarsi puramente e semplicemente alle norme delle leggi civili, che regolano la materia, perchè come si vedrà dall'esame delle singole disposizioni, gli istituti accolti nel Progetto, in alcuni casi integrano e completano le norme contenute nel Codice civile ed in altri profondamente innovano rispetto ad esse, per creare un ordinamento

giuridico, che meglio corrisponda alla speciale origine dei crediti nascenti dal reato ed alle esigenze di una più efficace guarentigia.

191. — Nell'articolo 191 è espressamente sanzionata la risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato dal reato.

La nostra legislazione penale era già da tempo sostanzialmente orientata verso questa soluzione della dibattuta questione, come palesa l'istituto della riparazione pecuniaria accolto dall'articolo 38 del Codice penale, e notevolmente allargato nel suo campo di applicazione dallo articolo 7 del Codice di procedura penale. In questo senso può ben dirsi che il diritto penale italiano abbia percorso il movimento legislativo favorevole al risarcimento del danno morale, che si è venuto delineando anche in altri campi del diritto.

E' notevole che il Progetto di Codice delle obbligazioni, e dei contratti, studiato e preparato da illustri giuristi italiani e francesi, espressamente consacrati, nell'articolo 85, una norma generale, con la quale si stabilisce che l'obbligazione del risarcimento del danno comprende tutti i danni, materiali e morali, cagionati dall'atto illecito.

Nella relazione, che precede il detto Progetto, viene chiarito che per danno morale debba intendersi « quello, che in nessun modo tocca il patrimonio, ma arreca solo un dolore morale alle vittime, come è provato dalle esemplificazioni, che seguono nello stesso articolo ». Questo brano della relazione non lascia dubbio che per danno morale debba intendersi danno non patrimoniale. Esso inoltre scolpisce che il risarcimento del danno non patrimoniale debba concepirsi come una figura generale del diritto, e non già come una deviazione da applicarsi a casi tassativi, come qualcuno ha mostrato di credere, proponendo analogo sistema nel Codice penale.

Pertanto, la norma accolta dall'articolo 191 del Progetto trova nei ricordati precedenti la sua più ovvia giustificazione.

Il Progetto in sostanza si è uniformato alle aspirazioni dottrinali e legislative, che erano venute reclamando il riconoscimento e l'affermazione del principio della risarcibilità del danno morale. Il carattere generale di tale principio, incompatibile con una enunciazione di casi tassativi di applicabilità, mi ha indotto a non limitare la risarcibilità del danno morale a casi particolari, come taluno aveva suggerito. Quanto alla designazione del concetto, ho creduto che la locuzione di « danno non patrimoniale » sia preferibile a quella di « danno morale », tenuto conto che spesso nella terminologia corrente la locuzione di « danno morale » ha valore equivoco e non riesce a differenziare il danno morale puro da quei danni, che, sebbene abbiano radice in offese alla personalità morale, direttamente o indirettamente menomano il patrimonio. Del che è conferma la necessità avvertita da coloro che adoperano quella locuzione di chiarirne il contenuto, spiegando che debba trattarsi di danno non patrimoniale.

192. — In relazione al principio generale della risarcibilità del danno non patrimoniale accolto dal Progetto, sta la disposizione dell'articolo 192. Anche questo, infatti, eleva ad istituto di carattere generale la pubblica-

zione della sentenza come mezzo di riparazione di tali danni; pubblicazione, che nella vigente legislazione è solamente prevista per casi speciali.

Si è accennato da taluno alla convenienza di non limitare il compito della pubblicazione della sentenza alla sola riparazione del danno morale, ma di estenderlo altresì alla riparazione del danno patrimoniale. Ma tale proposta si fonda su di un equivoco. La pubblicazione della sentenza è mezzo inidoneo a risarcire il danno patrimoniale già verificatosi, per il quale unico mezzo di risarcimento è la liquidazione economica.

Resta ad esaminare se possa considerarsi come riparazione del danno patrimoniale un provvedimento inteso ad evitare danni patrimoniali futuri; ma tale proposizione implica un assurdo perchè la riparazione ha per presupposto danni verificatisi.

Ad evitare tale assurdo, non rimane che concepire la pubblicazione come mezzo di eliminazione di un danno morale in atto, astraendo da qualsiasi riferimento e da ogni considerazione di eventuali danni patrimoniali.

193. — L'articolo 191 sanziona l'obbligo del risarcimento del danno, tanto a carico del colpevole, quanto delle persone, che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Si è proposto di estendere tale obbligo anche ai responsabili civili diretti, che debbono cioè rispondere di un fatto proprio e diverso da quello commesso dal colpevole. La proposta non mi è parsa accettabile, perchè, nel caso di responsabilità civile fondata sul fatto del colpevole, unico è il fatto dedotto alla cognizione del giudice, se pure varie sono le conseguenze, alcune di carattere penale ed altre di carattere civile, e quindi è giusto che le due responsabilità trovino nel Codice penale un regolamento unitario. Viceversa, nell'altra ipotesi, quella del concorso di una responsabilità civile diretta ed autonoma con una responsabilità penale nella produzione dell'evento, si delinea il concorso di due fatti di carattere diverso, che, come tali, è ovvio vadano regolati dal Codice penale o dal Codice civile, secondo la loro diversa natura.

194 — L'articolo 193, prevedendo l'ipotesi di più condannati per uno stesso reato, distingue l'obbligo alle restituzioni ed alla pubblicazione della sentenza da quello del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e dichiara il primo indivisibile, il secondo solidale.

L'esattezza giuridica e la rilevanza della distinzione sono evidenti, perchè, nel caso di restituzione, l'oggetto e, nel caso di pubblicazione della sentenza, il fatto, non sono suscettibili di divisione e, perciò, ricorre l'ipotesi dell'articolo 1202 del Codice civile.

E' sembrato ad alcuno che non possa accettarsi la definizione adottata dal Progetto per l'obbligo della pubblicazione della sentenza, perchè questo in sostanza si risolve nell'obbligo di pagare le spese per la pubblicazione, e dovrebbe, perciò, essere sottoposto al solo vincolo della solidarietà, come ogni altro risarcimento.

Ma l'osservazione non mi sembra fondata, perchè la sanzione d'indivisibilità è dettata in questo caso dalla legge per rendere possibile al dan-

neggiato di conseguire il fatto della pubblicazione della sentenza, rivolgendosi non pure ad uno solo dei condannati, ma anche ad uno solo degli eredi del condannato. La circostanza che l'unico convenuto, condannato ad eseguire l'obbligo, non lo presti, ed in luogo di esso sia tenuto al pagamento della spesa occorrente, perchè l'interessato *aliunde* lo consegua, non elimina la utilità, anzi la necessità, della sanzione d'indivisibilità, in ogni caso, perchè l'obbligo all'integrale pagamento a carico di uno qualsiasi dei coobbligati, e dei loro eredi, consente la pubblicazione della sentenza, cioè la realizzazione del fatto, oggetto dell'obbligazione, considerato dal Progetto come forma specifica di riparazione del danno morale. Diversamente, se, cioè, si negasse l'indivisibilità e si riconoscesse il solo vincolo solidale, vi potrebbero essere ipotesi, nelle quali, per il mancato pagamento anche di una quota rateale della spesa occorrente per la pubblicazione della sentenza, il danneggiato dovrebbe rinunciare alla riparazione del danno morale nella forma indicata dalla legge.

In dottrina si ricorda che anche nel diritto romano l'indivisibilità per alcune obbligazioni era determinata dalla necessità di assicurare al creditore, che, in luogo del fatto o della cosa in natura richiesti, potesse esigere l'intera *aestimatio* dal convenuto, per provvedere a conseguire l'oggetto reale dell'obbligazione.

Si è osservato altresì che la differenza tra solidarietà e indivisibilità diventa praticamente rilevante quando ad uno dei coobbligati succedano gli eredi, giacchè nell'obbligazione solidale gli eredi di ogni debitore non sono tenuti a pagare *in solidum*, ma ciascuno la sua porzione, mentre nell'obbligazione indivisibile ognuno degli eredi è tenuto per l'intero, e si è disapprovato questo aggravamento di responsabilità introdotto dal Progetto a carico degli eredi incolpevoli.

Ma in contrario si avverte che, se è concepibile nei riguardi degli eredi un trattamento benigno nelle obbligazioni di quantità, diverso deve essere il regolamento, quando si tratti di una obbligazione di dare, che riguardi una specie, o di una obbligazione di fare, perchè in tali obbligazioni è inconcepibile una esecuzione parziale.

195. — Una importante innovazione reca l'articolo 194, perchè sanziona l'obbligo del condannato al rimborso verso l'erario dello Stato delle spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, in difformità del disposto dell'articolo 601 del Codice di procedura vigente, per il quale le spese di esecuzione delle condanne a pene restrittive della libertà personale sono a carico dell'Erario, senza diritto a rimborso.

L'estensione dell'obbligo del rimborso anche a coloro, che si trovino a scontare misure di sicurezza detentive (articolo 219, capoverso 3°), e la esplicita dichiarazione che il condannato è obbligato, negli stabilimenti di pena, a lavorare (articolo 149), ed a provvedere, con una parte dei proventi del proprio lavoro, a risarcire i danni alla parte lesa ed a rimborsare allo Stato le spese del proprio mantenimento offrono chiara la visione delle finalità morali e patrimoniali, che ispirano il sistema adottato dal Progetto.

Sotto il profilo morale si è voluto che il periodo, nel quale il condannato trovasi in istato di detenzione, non peggiori, per la vita di ozio e oblio del male cagionato, le sue condizioni psicologiche, ma operi sulla coscienza di lui, perchè trovi nel lavoro e nell'adempimento dei suoi obblighi verso lo Stato e verso la parte lesa stimoli sufficienti a la propria rieducazione.

Nei riguardi patrimoniali è sembrato inammissibile consentire che, in contrasto con le più elementari esigenze della coscienza pubblica, il condannato viva a spese dello Stato, ossia a spese della massa dei cittadini onesti, che lavora e fornisce i mezzi necessari a far fronte a tutte le necessità dell'attività statale.

Tale sistema sostanzialmente si ispira a norme già in vigore nel regime penitenziario, ed è conforme al più moderno indirizzo delle legislazioni e degli studi giuridici.

Il disposto dell'articolo 194 ha trovato larga eco di consenso nel campo degli studiosi e presso la Magistratura.

Qualche riserva si è fatta in linea teorica, sembrando che l'esecuzione della pena sia funzione pubblica di tal natura, da non consentire che la spesa relativa possa mettersi a carico del condannato, e in rispetto alle conseguenze, preoccupandosi alcuni della condizione della famiglia del condannato, ed altri della estensione dell'obbligo al responsabile civile.

Quanto alla prima osservazione è facile rispondere che l'essenza della pubblica funzione, anche se intesa nello esclusivo interesse della collettività, non impedisce che la spesa per l'esercizio di essa sia posta a carico di coloro ai quali è diretta. Il principio, ammesso in dottrina, trova larga applicazione nella legislazione. Ciò si verifica in molti casi, come, ad esempio, quando le leggi preordinano tutto un sistema di controlli, di vigilanza e di ispezioni, da eseguirsi nell'interesse dello Stato, ma a spese della persona o dell'ufficio, ai quali quegli atti si riferiscono. D'altra parte il carattere essenzialmente pubblico della funzione repressiva e le finalità di prevenzione generale, che questa si propone, non hanno impedito tradizionalmente di mettere a carico del condannato le spese per l'accertamento del reato. Può ritenersi pertanto che la nuova disposizione sia uno sviluppo logico di tale sistema tradizionale.

Le preoccupazioni per le condizioni della famiglia del condannato sono state tenute presenti dal Progetto, che nel numero 2° dell'articolo 153 conferisce al Consiglio di patronato ed alla Cassa delle ammende l'attribuzione di prestare assistenza alle famiglie di coloro, che sono detenuti, con ogni forma di soccorso ed anche con sussidi in danaro.

Oltre questi limiti non è possibile andare; perchè la considerazione per la famiglia del condannato non può giungere al punto da far mettere nel nulla gli obblighi, che il condannato stesso ha verso la vittima del reato e verso lo Stato.

E' stato poi mio intendimento di limitare l'obbligazione al rimborso delle spese di mantenimento solo al condannato, escludendone gli eredi, ed il responsabile civile, per non offendere, sia pure indirettamente, il carattere personale, afflittivo della pena. Mi sembrava che l'espressione « per-

sonalmente » inserita nella prima parte dell'articolo e l'esplicita esclusione della trasmissione dell'obbligo agli eredi rendessero chiara la portata della disposizione, ma, in vista dei dubbi prospettati, ho soppresso nel nuovo testo l'avverbio « personalmente » ed ho aggiunto nel capoverso le parole « non si estende al responsabile civile ».

196. — L'ipoteca legale ed il sequestro dei beni mobili dell'imputato, ed, occorrendo, del responsabile civile, hanno disciplina negli articoli 195 e 196, mentre l'articolo 197 detta l'ordine dei crediti garantiti con l'ipoteca o col sequestro.

Tali disposizioni non recano sostanziali innovazioni rispetto alla legislazione vigente, ma è opportuno su di esse dare una giustificazione ed un chiarimento.

La giustificazione riguarda le somme dovute allo Stato a titolo di pena, che non figuravano nel Progetto preliminare tra i crediti per i quali è concessa l'ipoteca legale ed il sequestro, in difformità di quanto dispone l'articolo 603 del Codice di procedura vigente.

Contro tale soppressione si dichiararono varie Magistrature e la Commissione Ministeriale.

La soppressione era giustificata dalla ripugnanza ad applicare gli istituti di garanzia civile alla pena pecuniaria, per la quale è prevista, in caso di mancato adempimento, la sanzione penale della conversione in pena detentiva. Del resto il Codice civile (articolo 1969, numero 5°) si ispira allo stesso concetto, perchè stabilisce l'ipoteca legale dello Stato sui beni del condannato solo in garanzia della riscossione delle spese di giustizia e del risarcimento dei danni alle parti civili.

Il voto unanime della Commissione Ministeriale mi ha indotto a riesaminare l' questione, e sono venuto alla conclusione della opportunità di ristabilire, anche per le somme dovute dal condannato all'erario a titolo di pena, le garanzie dell'ipoteca e del sequestro.

Ho considerato, in favore di tale soluzione, che, se si consente, anzi si fa obbligo di non procedere alla conversione delle pene pecuniarie se non quando è dimostrata la insolvibilità del condannato, appare indispensabile non rinunciare a quei mezzi di garanzia, che assicurano il buon esito dell'azione dello Stato per il ricupero di tali somme. L'abbandono di tali garanzie sarebbe solo ammissibile, quando si accettasse un sistema, per il quale la conversione delle pene pecuniarie fosse subordinata al mancato pagamento volontario delle somme dovute, perchè in tal caso lo Stato mostrerebbe di disinteressarsi dell'effettivo ricupero di esse, bastandogli la sanzione della conversione.

Il chiarimento attiene ai limiti della garanzia offerta dall'ipoteca o dal sequestro, iscritta od eseguito sui beni del responsabile civile, chiarimento che si appalesa necessario per le locuzioni generiche dettate, da evidenti ragioni di coordinamento, nel Progetto preliminare: articolo 192 (Le disposizioni contenute nel precedente articolo...) e articolo 193 (Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti...). Tali

locuzioni potevano far sorgere il dubbio che la garanzia dell'ipoteca o del sequestro, che colpiscono i beni del responsabile civile, si estendesse a tutti i crediti indicati negli articoli 191 e 193 del Progetto preliminare, mentre essa è limitata a quei crediti, per i quali il responsabile civile è tenuto insieme al colpevole.

Così ne sono esclusi il credito dello Stato per il rimborso delle spese di mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena, essendosi già visto che l'articolo 194 del nuovo testo pone tale obbligo solo a carico del condannato, e per le pene pecuniarie a causa della loro essenziale natura personale. Così ancora non vi è compreso il credito per le spese e gli onorari della difesa del condannato, perchè è questo un debito personale del condannato stesso.

Ad evitare la possibilità di erronee interpretazioni, ho voluto che questi concetti fossero ben chiari nel nuovo testo e perciò, premesso nell'articolo 195 l'elenco dei crediti, per i quali è ammessa l'ipoteca ed il sequestro, nell'articolo 196 è detto espressamente che la garanzia dell'ipoteca e del sequestro sui beni del responsabile civile sono limitati ai crediti dei numeri 2°, 4° e 5° dell'articolo precedente, cioè per le spese del procedimento, per le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante la infermità e per il risarcimento del danno.

Da molti è stato proposto che si indichino i soggetti, che possono richiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale o il procedimento di sequestro e si precisi il momento in cui è autorizzata l'attuazione di tali garanzie: questa è evidentemente materia di procedura, e va rinviata al Codice di rito.

197. — Del tutto senza precedenti nella legislazione penale sono le disposizioni degli articoli 198, 199 e 200 del Progetto, che mirano ad assicurare la soddisfazione dei crediti, indicati nell'articolo 195, fornendo la possibilità di evitare che terzi si arricchiscano, anche senza frode, ai danni dei titolari di quei crediti, o che l'accordo fraudolento del debitore e dei terzi diminuisca l'entità del patrimonio del condannato, così da eludere l'osservanza delle obbligazioni sanzionate dalla legge come conseguenza del reato.

Nel regolare questa materia il Progetto non poteva riferirsi puramente e semplicemente all'azione pauliana, dovendosi, in rapporto a colui che ha commesso un reato, in rapporto cioè ad una persona in flagrante mala fede, escogitare un sistema più rigoroso di quello dettato dall'articolo 1235 del Codice civile, e che meglio si avvicinasse al regolamento degli atti del fallito.

Il Progetto preliminare a tanto provvedeva stabilendo:

a) la inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato;

b) la presunzione di frode degli atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato, ammettendo l'altro contraente a provare che al momento dell'atto ignorava di contrattare con persona che avesse commesso il reato;

c) la possibilità di impugnare per frode gli atti sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso compiuti dal colpevole prima del reato, disponendosi essere sempre necessaria, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, la prova della mala fede dell'altro contraente.

Queste disposizioni hanno riscosso, in massima, la generale approvazione, ma non sono mancate osservazioni.

Si è rilevato, anzitutto, che sarebbe molto grave e pericolosa la sanzione dell'articolo 195 del Progetto preliminare perchè, investendo di presunzione di frode tutti gli atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole, renderebbe a costui impossibile ogni attività, e, se commerciante, lo condurrebbe inevitabilmente al fallimento, dovendosi ritenere che ognuno si asterebbe dal contrattare con lui. La portata della disposizione non sarebbe attenuata dalla ammissione della prova liberatoria prevista dal capoverso, perchè, per la formula adottata, dovrebbe essere sufficiente la conoscenza che alcuno sia imputato di un reato, per versarsi in mala fede.

Un attento esame della questione mi ha persuaso del buon fondamento dell'osservazione, ed ho modificato il testo (articolo 199), escludendo dagli atti a titolo oneroso quelli non eccedenti la semplice amministrazione o la gestione dell'ordinario commercio del colpevole, espressioni già largamente usate e note, ne loro contenuto e nei loro limiti, nella legislazione e nella pratica giudiziaria; e stabilendo la presunzione di frode solo nei riguardi del condannato, mentre per la revoca dell'atto occorre dar la prova della mala fede dell'altro contraente. A costituire il terzo in mala fede basterà la coscienza di danneggiare i creditori.

E' sembrato poi eccessivo ammettere che si possano impugnare per frode gli atti a titolo gratuito ed a titolo oneroso compiuti dal condannato prima del reato.

L'osservazione prescinde dalla realtà, la quale invece ci mostrò assai frequente il caso di persone, che, in procinto di commettere un reato, specie se gravissimo, si spogliano dei loro beni, sia per non risarcire la parte lesa, sia per preparare i mezzi economici per la latitanza. La disposizione costituisce senza dubbio una eccezione al principio, che regola l'azione pauliana, secondo il quale l'azione revocatoria non è ammessa che per i crediti anteriori all'atto, perchè, quando il credito fosse posteriore, non potrebbe trovar garanzia in beni, che già prima erano usciti dal patrimonio del debitore. Ma a questo proposito è utile ricordare che il problema dell'annullabilità degli atti fraudolenti compiuti con la veduta di defraudare i crediti posteriori si agita anche nel diritto privato, ed un'autorevole dottrina ammette un'eccezione alla regola sopra enunciata nel caso di frode ordita preventivamente allo scopo di danneggiare i futuri creditori, mentre altri ritiene che si debba, in tale ipotesi, far ricorso all'articolo 1151 del Codice civile.

Ad ogni modo, se la necessità di risolvere tale problema è sentita nelle civili contestazioni, torna evidente la giustificazione della norma dettata in tema di sanzioni di obbligazioni provenienti dal reato, ossia del più grave fatto generatore di responsabilità civile, ed in confronto di persona,

che, come sopra si è detto, è senza dubbio fortemente indiziata di mala fede.

Ho mantenuto perciò la disposizione, ma ne ho limitata l'applicabilità agli atti compiuti non oltre un anno dal commesso reato, sia perchè è da ritenersi che nel maggior numero dei casi non possa riannodarsi ad epoca ancora anteriore la preordinazione della frode, e sia per la evidente necessità di non turbare eccessivamente la sicurezza delle private contrattazioni.

Si è altresì domandato che venga esplicitamente stabilito se per l'applicabilità delle disposizioni in esame occorra la condizione del pregiudizio degli interessi dello Stato o della parte lesa, ossia il requisito dell'*eventus damni*.

Ma non ho creduto e non credo necessaria l'espressa indicazione di tale estremo, perchè è pacifico in dottrina e giurisprudenza che non può neppure concepirsi un atto fatto in frode delle ragioni dei creditori, se queste non risultino pregiudicate. Il principio è tanto ovvio presupposto della revoca degli atti fatti in frode, che anche il Codice civile si astiene dall'enunciarlo.

Si è anche rilevato che il Progetto preliminare tace sulle conseguenze della revoca degli atti in confronto dei terzi acquirenti, e dà luogo, perciò, ad incertezza sul pensiero del legislatore, potendosi, in base al testo, quale è ivi formulato, tanto affermare quanto escludere l'implicito riferimento alla disposizione dell'ultima parte dell'articolo 1235 del Codice civile.

Ho inteso precisamente rinviare alle leggi civili il regolamento degli interessi dei subacquirenti, e, poichè è sorto dubbio in proposito, ho inserita nel nuovo testo un'analogha espressa disposizione (articolo 201).

Il rinvio alle leggi civili mi è sembrato opportuno anche perchè il trattamento da farsi ai subacquirenti è nella dottrina oggetto di nuovi studi e proposte e nell'articolo 107 del Progetto di Codice unico delle obbligazioni e dei contratti si innova sostanzialmente rispetto all'ultima parte dell'articolo 1235 del Codice civile, disponendosi: « Se l'acquirente abbia a sua volta alienato la cosa, la revoca non può colpire il subacquirente a titolo oneroso, che non sia stato egli stesso consapevole della frode ». Così che, prescindendo dal titolo di acquisto dell'autore immediato, resterebbero esposti all'azione di revoca i subacquirenti a titolo gratuito in ogni caso, e quelli a titolo oneroso quando fossero consapevoli della frode.

Si è prospettata, infine, la necessità di stabilire espressamente che, in caso di proscioglimento dell'imputato, non sono applicabili le dichiarazioni di inefficacia e le presunzioni stabilite negli articoli 194, 195 e 196 del Progetto preliminare per evitare il dubbio che quelle disposizioni giovino a chi, posteriormente alla sentenza assolutoria, imprenda l'azione civile per lo stesso fatto, che fu oggetto del procedimento penale, quando tale azione civile sia legittimamente residuata, come nelle ipotesi indicate nell'articolo 198.

Per avvalorare tale proposta si è rilevato che nell'articolo 191, capoverso 4°, del Progetto preliminare si è espressamente detto che gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento, onde il silenzio in ordine alle disposizioni degli articoli 194, 195 e 196 potrebbe apparire come prova di accoglimento dell'opposto principio.

Non mi è sembrata necessaria l'espressa dichiarazione che viene suggerita, perchè, essendo le disposizioni degli articoli 194, 195 e 196, corrispondenti agli articoli 198, 199 e 200 del nuovo testo, stabilite come sanzioni del reato, è chiaro che sono applicabili solo nel caso che la sentenza del magistrato sia di condanna, escludendosi che possano trovare applicazione in sede civile, quando sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Nell'articolo 191 (articolo 195, capoverso 3°, del nuovo testo) si è dovuto espressamente dichiarare la cessazione degli effetti dell'ipoteca e del sequestro, perchè dovevasi rendere possibile la eliminazione di vincoli formali, predisposti per l'esecuzione di quei provvedimenti, mentre, per le disposizioni degli articoli 194, 195 e 196 (articoli 198, 199 e 200 del nuovo testo), nessuna speciale norma è necessaria, essendo evidente che l'eccezione al diritto comune, contenuta in tali articoli, relativamente ai rapporti patrimoniali, è subordinata alla condizione che questi siano conseguenza del reato.

Nel nuovo testo, che ho l'onore di presentare all'esame della Commissione, sono omesse, negli articoli 198, 199 e 200, le parole « rispetto allo Stato e alla parte danneggiata », perchè, essendo limitata la efficacia di quelle sanzioni ai crediti indicati nell'articolo 195, è chiaro che solo rispetto ai titolari di tali crediti vigono quelle disposizioni. D'altra parte mi è occorso rilevare l'insufficienza di quella specificazione, perchè, oltre lo Stato e la parte danneggiata, tra i titolari dei crediti indicati nell'articolo 195 sono anche i difensori dei condannati ed i pubblici istituti, che abbiano prestato gli alimenti alla parte lesa durante l'infermità.

198. — Com'è noto, l'esegesi dell'articolo 60 del vigente Codice penale ha dato luogo a molte discussioni, perchè, mentre alcuni ritengono che vi si ipotizza una responsabilità penale per fatto altrui, in correlazione all'articolo 1153 del Codice civile, altri affermano che si versi in una forma particolare di corresponsabilità o di partecipazione negativa, definizione tratta dai lavori preparatori, ed altri ancora osservano che il chiaro significato del tenore letterale della disposizione rivela che il terzo è imputabile e responsabile per fatto proprio, per violazione, cioè, di un obbligo, il quale gli imponeva di impedire che la persona sottoposta alla sua autorità, vigilanza o direzione commettesse la contravvenzione.

Il Progetto, con l'articolo 202, ha seguito via diversa da quella battuta dal legislatore del 1889, sanzionando una obbligazione civile del preponente sussidiaria dell'obbligazione penale del preposto, sembrando che tale costruzione giuridica dell'istituto, mentre vale a raggiungere le finalità, che giustificano la disposizione dell'articolo 60 in vigore, realizzi altresì una soluzione, che non contrasti con i principi fondamentali della responsabilità penale.

Due speciali osservazioni occorre ancora fare sulla nuova disposizione. La prima riguarda la forma sussidiaria dell'obbligazione del preponente (in caso di insolvibilità del condannato). La ragione, che ha indotto ad escludere una forma solida e di responsabilità, allontanandosi dal sistema adottato

nell'articolo 1156 del Codice civile, è riposta nella considerazione che il titolo delle due obbligazioni è distinto, penale l'uno, civile l'altro, ed ovvie ragioni giuridiche ostano alla determinazione del vincolo della solidarietà tra obbligazioni così diverse nella loro origine e nei loro caratteri essenziali.

Nel Codice di procedura sarà stabilito quando possa ritenersi verificata la condizione, a cui è subordinato l'esercizio dell'azione contro il preponente.

La seconda osservazione concerne i presupposti della responsabilità del terzo, perchè, mentre nel Codice in vigore è stabilito che occorre trattarsi di contravvenzione a disposizioni che egli era obbligato a fare osservare e che la contravvenzione poteva essere impedita dalla sua diligenza, nel Progetto non è più richiesto il simultaneo concorso di queste due condizioni, bastando, a far sorgere la responsabilità sussidiaria, che la contravvenzione riguardi disposizioni che il preponente era obbligato a fare osservare.

L'importante innovazione è conseguente alla trasformazione della responsabilità del terzo da penale in civile, e fu suggerita dalla coordinazione di questa forma di responsabilità civile con quella regolata, per analoga situazione giuridica, dall'articolo 1153 del Codice civile, secondo il quale non solo non è stabilito l'obbligo di provare che il preponente potesse, con la sua diligenza, evitare il fatto del preposto produttivo di danno, ma non è consentita la prova liberatoria dell'usata diligenza e della impossibilità di evitare il fatto. Quale che sia il fondamento giuridico della disposizione — rappresentanza, colpa *in eligendo*, rischio — è certo che la responsabilità del terzo segue, per l'articolo 1153, inevitabilmente, senza altra condizione, al fatto delle persone, delle quali il terzo deve rispondere, e non vi era motivo di adottare nella disposizione dell'articolo 202 un sistema diverso.

La condizione che la disposizione contravvenuta rientri nel novero di quelle, che il preponente era tenuto a fare osservare, è, d'altra parte, dettata a segnare il limite del campo d'applicazione della norma; limite, che, non indicato nell'articolo 1153 del Codice civile, è quanto mai incerto nel campo del diritto privato, ove è sempre vivo il dibattito per stabilire quando può ritenersi che il fatto del preposto rientri tra quelli, per i quali la legge sanziona la responsabilità indiretta del preponente.

Infine è da rilevare che la disposizione dell'articolo 202 non trova applicazione nella ipotesi che il preponente debba egli stesso rispondere penalmente della contravvenzione, essendo ovvio che dal medesimo fatto non potrebbero scaturire per la stessa persona una responsabilità penale diretta ed una responsabilità civile sussidiaria, indiretta. Questo principio, che il Progetto esplicitamente dichiara, è già stato accolto dalla giurisprudenza nella interpretazione dell'articolo 60 del Codice in vigore.

Il capoverso dell'articolo 202 regola, in conformità del nuovo sistema adottato, l'ipotesi nella quale si procede alla conversione dell'ammenda in pena detentiva, stabilendo che questa sia autorizzata solo quando non possa realizzarsi la sanzione di responsabilità sussidiaria del preponente.

199. — La sistemazione della responsabilità per fatto del dipendente è servita di base alla soluzione di altro importante ed agitato problema, quello della responsabilità delle persone giuridiche.

Per quanto nelle leggi speciali siano qualche volta contenute disposizioni, dalle quali potrebbe apparire il contrario, si può affermare che il nostro diritto positivo, almeno come regola, non riconosce negli enti collettivi la qualità di soggetti rivestiti di capacità penale.

Il Progetto del nuovo Codice penale, che conserva a base della imputabilità la volontà, non poteva, a prescindere da altre considerazioni, sulle quali non è dato qui indugiarsi, mutare indirizzo.

Ed ha stabilito per gli enti collettivi la responsabilità civile sussidiaria, analoga a quella prevista per i privati, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di contravvenzione, che costituisce violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole.

La responsabilità degli enti è anch'essa di carattere civile, determinata in via fideiussoria e circoscritta alle sole contravvenzioni, ma, mentre per l'articolo 202 il privato risponde per le contravvenzioni a disposizioni che egli era tenuto a far osservare, per l'articolo 203 il limite è fissato nella sola necessità che gli obblighi violati siano inerenti alla qualità rivestita dal colpevole. Evidentemente il limite è più largo di quello determinato nello articolo 202. La maggior ampiezza del campo di applicazione della norma trova la sua spiegazione nel particolare rapporto, che intercede tra gli enti e gli amministratori e rappresentanti degli stessi, rapporti così essenzialmente organici da far ritenere che per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, più che responsabilità indiretta, debba riscontrarsi responsabilità diretta degli enti, di cui sono organi. D'altra parte, data la impersonalità degli enti, non può concepirsi un obbligo ad essi incombente di far osservare le leggi dalle persone, a mezzo delle quali esistono ed operano. Solo pertanto l'atto, con cui vengono conferiti agli organi delle persone giuridiche i poteri per agire nell'interesse dell'ente, può segnare il limite della responsabilità di questo nei fatti di coloro che lo rappresentano o l'amministrano.

Nè diversa soluzione può adottarsi quando si tratta di fatti imputabili a semplici dipendenti degli enti, perchè non si dubita della irrilevanza del carattere più o meno elevato delle funzioni nella esistenza del rapporto di preposizione, ed è evidente che sussiste anche in questa ipotesi la considerazione tratta dalla impersonalità degli enti per escludere la possibilità che essi siano chiamati a rispondere di un fatto proprio, cioè l'inadempimento dell'obbligo di far rispettare la legge dai dipendenti.

Dalle responsabilità sanzionate in questo articolo sono eccettuati lo Stato, le Provincie ed i Comuni, in considerazione delle funzioni, che adempiono e che spesso si realizzano precisamente nella preordinazione di quelle norme, che i loro funzionari o dipendenti poi eventualmente violano.

E' da rilevare a tresì che le disposizioni degli articoli 202 e 203 si riferiscono solo alla pena dell'ammenda, che, nel maggior numero dei casi, si riverserebbe nelle casse di quegli enti stessi, che dovrebbero pagarla in luogo dei condannati.

Si è proposto di includere nella disposizione dell'articolo 203 le società commerciali, e nella eccezione le Opere Pie.

Le società commerciali — dichiarate espressamente dal legis'atore enti collettivi, articolo 77, ultima parte, del Codice di commercio, — sono comprese nella locuzione usata, che è generica, e non limitata alle sole persone di diritto pubblico. Non mi è sembrata possibile la estensione della eccezione a favore delle Opere Pie, perchè, per la loro costituzione e per il loro funzionamento, se pure hanno importanti finalità pubbliche, non attingono alle attività essenziali dello Stato, di cui invece le Province ed i Comuni sono veri e propri organi, per quanto ordinati autarchicamente.

200 — L'articolo 204 enuncia un principio fondamentale di diritto, che è già accolto nella nostra legislazione. Evidentemente il principio estendesi alle obbligazioni civili, prevedute negli articoli 202 e 203, perchè esse sono sussidiarie di una obbligazione penale, e, caduta questa, non potrebbero ulteriormente sussistere, per il vincolo di accessorieta che le lega alla condanna.

La soluzione in tal senso non avrebbe dovuto prestarsi a discussioni, ma, tenuto presente che le disposizioni degli articoli 202 e 203 sono di nuova creazione, ho creduto opportuno farne espresso cenno nella formulazione dell'articolo 204.

## TITOLO VIII

**Delle misure amministrative di sicurezza**

## CAPO I

*Delle misure di sicurezza personali*

201. — La esigenza di una rigorosa disciplina giuridica delle misure di sicurezza, da affidare, nella concreta applicazione, all'Autorità giudiziaria, fu messa ampiamente in rilievo nella Relazione e nei Discorsi Parlamentari sul disegno di legge per la delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale.

La necessità di predisporre nuovi e, in ogni caso, più adeguati mezzi di lotta contro le aggressioni all'ordine giuridico, da adoperarsi quando le pene siano da sole impari allo scopo, o quando manchino i presupposti e le condizioni per la loro applicabilità è, ormai, universalmente riconosciuta.

La efficacia degli accennati mezzi di lotta, intuita in Italia da insigni criminalisti, prima ancora che si delineassero gli orizzonti di nuove dottrine, che le attribuirono un rilievo di assoluta prevalenza su quella delle pene, è invece dal Progetto ammessa in limiti che nulla sottraggono al valore, universalmente riconosciuto, delle sanzioni giuridiche penali e ai canoni insopprimibili della imputabilità e della responsabilità morale. E mi è di non poco conforto notare che lo sforzo dedicato alla soluzione di questo nuovo ordine di problemi non è stato vano; poichè, per giudizio pressochè concorde non solo dei criminalisti italiani, ma di scienziati e studiosi stranieri, la disciplina elaborata è più profonda e completa di qualsiasi altra tentata nei vari Codici e negli innumerevoli Progetti, di cui l'odierno movimento legislativo internazionale è singolarmente fecondo.

202. — Le misure di sicurezza sono, nel sistema del Progetto, mezzi di prevenzione individuale della delinquenza, aventi carattere di integrazione dei mezzi repressivi di lotta contro la criminalità, in genere, e della pena in specie.

Esse si dividono, anzitutto, in personali e patrimoniali.

Le personali limitano la libertà individuale e tendono alla prevenzione con impedimento materiale e diretto di nuovi reati, o con azione eliminatri-

ce o modificatrice dei coefficienti fisio-psicologici della delinquenza, ovvero con mezzi diretti a sottrarre l'agente alle occasioni e agli influssi ambientali, e, in genere, agli adescamenti criminosi. Di esse alcune (assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, ricovero in una casa di cura e di custodia, ricovero in un manicomio giudiziario, ricovero in un riformatorio giudiziario) sono detentive, applicabili in casi che richiedono tale grave limitazione della libertà, sia per l'indole e il grado della pericolosità sociale, sia per la necessità di un regime di cura o di educazione morale, o, in genere, di sociale riadattamento, che non potrebbe essere conseguito con diversi mezzi. Altre sono non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno in uno o più comuni ovvero in una o più provincie, divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche, espulsione dello straniero dallo Stato), e si riferiscono a casi nei quali la pericolosità può efficacemente essere contrastata, senza ricorrere alla grave limitazione della libertà personale, bensì soltanto allontanando le occasioni e gli incentivi ambientali di nuove manifestazioni criminosi, ovvero escludendo dal territorio dello Stato lo straniero delinquente.

Le misure di sicurezza patrimoniali, infine (cauzione di buona condotta, chiusura di un pubblico esercizio, confisca speciale), incidono direttamente sul patrimonio, e consistono in mezzi cautelativi o nella eliminazione di cose che, provenendo da fatti illeciti penali, o in alcuna guisa collegandosi alla loro esecuzione, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del delitto.

Non nego che, specialmente per quanto attiene alle misure di sicurezza personale, i detentive, fosse, teoricamente, auspicabile una maggiore specializzazione, in rapporto a categorie di delinquenti facilmente configurabili; ma era necessario conciliare la teoria con la pratica e contenere la riforma in limiti finanziariamente sopportabili, per non correre il rischio di non vederla attuata. D'altro canto, dove è stato possibile, ho supplito, come avrò occasione di accennare, istituendo, presso i singoli stabilimenti, sezioni speciali.

203. — Le misure di sicurezza conservano, nel Progetto, gli scopi, la natura e i caratteri dei provvedimenti similari che, embrionalmente, già esistono nella legislazione vigente. Esse assumono soltanto una maggiore estensione e un maggiore sviluppo, dovuti alla elaborazione scientifica e legislativa e alla persuasione che le provvidenze timidamente adottate dal Codice vigente sono assolutamente inadeguate a raggiungere gli intenti di prevenzione che esso si propone, specie in ordine ai delinquenti abituali, ai delinquenti minorenni e agli infermi di mente pericolosi. Distinte dai semplici provvedimenti di polizia, i quali non sono connessi necessariamente al reato, e da altri mezzi amministrativi di prevenzione della criminalità diretti a combattere le cause generali della delinquenza, le misure di sicurezza non si confondono con le pene e tanto meno si sostituiscono ad esse, ed hanno, di regola, fini socialmente eliminativi, o curativi e terapeutici, o educativi e correttivi, e talora, come avviene per taluna di quelle patrimoniali, semplicemente cautelativi. Mentre la pena suppone, come promessa necessaria, l'imputabilità e la colpe-

volezza dell'agente, è sufficiente, per l'applicazione delle misure di sicurezza, la pericolosità sociale delle persone che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato, o, eccezionalmente, fatti non costituenti reato ma denotanti sicuro indizio di pericolosità criminale, sicchè possono applicarsi altresì a individui non imputabili o non punibili. A differenza, infine, di quanto avviene per le pene, manca ogni proporzione tra il fatto penalmente illecito e la misura di sicurezza, che non è reazione di giustizia, ma azione di difesa contro il pericolo della commissione di nuovi reati, la quale, trovando la sua base nella pericolosità sociale, opera, conseguentemente, finchè tale pericolosità perduri.

Si è obiettato, per le misure detentive e più specialmente per l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, che anch'esse consistono nella restrizione della libertà personale, sicchè, nonostante ogni differenza teorica, hanno pur sempre, in pratica, i caratteri della pena.

E' facile rispondere che la restrizione della libertà personale, unico elemento comune con le pene detentive, non basta per conferire alle misure di sicurezza detentive il carattere di intimidazione e di sofferenza propria della pena. E' in questo senso che, altrove, ho affermato essere le misure di sicurezza non già, come le pene, psico'logicamente, ma solo fisio'logicamente coattive.

Il risultato afflittivo non è sempre pedissequo a qualsiasi limitazione di libertà che sia imposta per il raggiungimento di dati scopi nell'interesse sociale. Esso è soltanto eventuale; e ciò basterebbe a differenziare la misura di sicurezza dalla pena.

Talora il risultato afflittivo della misura di sicurezza può non essere neppure avvertito da chi vi è sottoposto, come spesso avviene per gli infermi totali di mente. Ma, pur nei casi in cui la misura di sicurezza è appresa, da colui che la subisce, come un mezzo afflittivo, non si distrugge la sua differenza dalla pena. E' invero, poichè scopo della misura è quello non di infliggere un male per un reato, ma di impedire nuove manifestazioni di attività criminosa, eliminando tendenze e abitudini delittuose per dar luogo a sane e oneste consuetudini di vita, la differenza si manifesta negli scopi diversi.

Può anche darsi, in altre parole, che taluno si astenga dal commettere un reato per timore di essere, non soltanto punito, ma assegnato ad una colonia agricola; ma questo effetto delle misure di sicurezza è estrinseco ad esse ed estraneo agli scopi che esse si propongono; dirò di più, esso è talora impossibile, come nell'ipotesi del pazzo totale e, in genere, dei non imputabili.

La diversità profonda tra pena e misura di sicurezza dovrà riflettersi, necessariamente, nella pratica organizzazione degli istituti penitenziari e di quelli concernenti le misure di sicurezza. I primi non possono che ispirarsi a criterî di severità e rigore idonei all'attuazione di finalità repressive; i secondi debbono prescindere da tutto ciò che abbia carattere e scopo di intimidazione, mirando, con adeguati mezzi, alla rigenerazione morale e sociale delle persone pericolose.

Altro carattere differenziale tra pene e misure di sicurezza è che le seconde sono provvedimenti di natura amministrativa, e, come tali, discrezionali, revocabili e, di regola, indeterminate nella durata, ossia fino al conseguimento degli scopi di custodia, di cura, di educazione, di istruzione, per i quali sono disposte.

204. — Il Progetto italiano, nel regolare le diverse forme di attività che lo Stato deve esplicare *post factum*, e cioè dopo una concreta manifestazione di delinquenza o di pericolosità sociale (azione od omissione prevedute dalla legge come reato), pone ogni cura ad evitare che attività d'indole essenzialmente diverse si sovrappongano in una promiscuità che le confonda e ne distrugga i caratteri distintivi.

Norme, sulle quali ho portato la maggiore meditazione, risolvono il problema dei limiti di coesistenza e d'integrazione delle misure di sicurezza e delle sanzioni giuridiche penali; e in pari tempo, determinano i poteri dell'Autorità giudiziaria in confronto di quelli che sono propri dell'Autorità di polizia.

Attraverso tali norme, balza dal presente Progetto una sistemazione che profondamente si differenzia da quella accolta nel Progetto del 1921 ispirato a vedute antropo-sociologiche. Invero, mentre il Progetto del 1921, aveva tentato di consacrare legislativamente la unificazione dei due mezzi di difesa sociale contro il delitto, pervenendo a un *tertium genus*, in cui la pena perdeva i suoi connotati afflittivi e la misura di sicurezza si ammantava di attributi sanzionatori ripugnanti alla sua natura, il presente Progetto si guarda bene dal compromettere la tradizione autonoma della pena. Esso tiene fermo, rispetto all'istituto della pena, il presupposto della capacità d'intendere e della coscienza dei propri atti: anzi, conferisce un rilievo anche più netto alla imputabilità e alle condizioni subiettive, in cui essa si raccoglie, riuscendo a scolpire, in modo anche più deciso che non faccia il Codice in vigore, l'elemento etico dominante nella sfera delle sanzioni giuridiche penali. Onde ne risulta un sistema, per cui la pena e la misura di sicurezza si pongono nel Progetto come istituti eventualmente concorrenti, ma nella loro essenza distinti. L'una rimane veramente conseguenza immancabile ed espressione specifica del reato, e, nel momento applicativo, forma di attività tipicamente giurisdizionale; l'altra è, viceversa, funzione di polizia, forma di attività amministrativa, che nel reato, di regola, trova la sua premessa, ma non ne è indispensabile conseguenza. L'una è la sanzione criminale per eccellenza; l'altra non è affatto una sanzione e, tanto meno, una sanzione criminale.

205. — Se la funzione dello Stato, non diretta ad accertare le condizioni e i presupposti di applicabilità delle pene, ma ad applicare le misure di sicurezza, rientra propriamente in altra sfera di attività, ossia in quella amministrativa di polizia, non può negarsi, nondimeno, che una connessione corra fra le due funzioni, la quale rende necessario un coordinamento fra le medesime, secondo criteri fondamentali suggeriti dalla scienza e rispondenti a indeclinabili esigenze sociali. Tale coordinamento ho creduto di rea-

lizzare, affidando ad unico organo le due diverse attività e facendo servire alle medesime lo stesso processo. Ho, cioè, ritenuto che la vicendevole integrazione, legislativamente prestabilita, delle sanzioni repressive con le misure amministrative di sicurezza non può, razionalmente e praticamente, essere appieno conseguita se non sia unico e identico l'organo statale chiamato ad applicare le une e le altre. La diversità intrinseca non certo impedisce la coesistenza (processuale) delle due funzioni.

Quando l'organo dello Stato, a cui spetta l'esercizio della funzione repressiva, disponga anche della potestà di provvedere amministrativamente a integrare la pena con misure di prevenzione, gli stessi fini della pena hanno una migliore attuazione; poichè il giudice è costretto a investigazioni più profonde sui moventi del reato, sulla vita anteatta del colpevole, sul suo costume, insomma sulla sua personalità psicologica, circostanze tutte, le quali, come è noto, costituiscono i coefficienti per la scelta della pena, nei casi di sanzioni alternative, e per la misura di esse.

Gli accertamenti compiuti nel procedimento penale circa i numerosi e complessi elementi psicologici che confluiscono nell'azione anti-giuridica, hanno concreto valore non soltanto per il problema della punibilità, ma per quello della prevenzione, da attuare con provvedimenti di sicurezza. La eterogeneità dei mezzi di lotta non esclude una sostanziale affinità di investigazioni. La gravità del reato e la capacità a delinquere, se apprestano i criteri per l'applicazione della pena, costituiscono, in pari tempo, elementi da cui non può al certo prescindere l'attività di prevenzione, fondata nella pericolosità sociale dell'agente. La valutazione dei detti elementi agli effetti della responsabilità penale è anche valutazione profonda della pericolosità agli effetti della applicazione delle misure di sicurezza. Dissociare le due funzioni varrebbe quanto disgregare artificiosamente la psiche dell'individuo, sdoppiare la unità inscindibile della valutazione psicologica, determinare una eventuale contraddittorietà di apprezzamenti, con sicuro danno dell'interesse sociale di prevenzione.

Infine, a giustificazione del sistema seguito dal Progetto, ricorre altresì una considerazione di economia processuale: l'intento, cioè, di evitare duplicazioni superflue di organismi e di realizzare una semplificazione strutturale di funzioni e di organi, attraverso un sistema che renda possibili i risultati maggiori, coll'impiego di mezzi più spediti e meno complessi. Ove sia in corso un procedimento penale per un fatto riguardo a cui si indaga se costituisca o meno reato, e se e quali conseguenze giuridiche determini a carico del suo autore, è manifesta la superfluità di altro procedimento avanti un diverso organo dello Stato, ed è anche manifesto il danno sociale che proverrebbe da un inverso sistema, per la tardività, oltre che per la inevitabile incompletezza, dei provvedimenti amministrativi di prevenzione.

206. — Talune delle obiezioni, mosse contro l'applicazione giudiziaria delle misure di sicurezza, furono già esaminate e ribattute nella parte introduttiva della presente Relazione.

Di altre, è egualmente agevole dimostrare la scarsa consistenza. Si è, per esempio, osservato che l'Autorità giudiziaria meno del 'Autorità di polizia è in grado di provvedere alle esigenze della prevenzione, essendo vincolata da criteri di stretta legalità incompatibili con la funzione di polizia; alla quale, essendo libera da impacci, è consentita una agilità nelle investigazioni e una discrezionalità, che costituiscono condizioni indispensabili per una azione provvida.

Si è osservato, inoltre, che la distinzione tra attività di giustizia e attività di polizia può far apparire contraddittorio il cumulo di due ordini di attività nello stesso organo, e il conseguente accrescimento dei poteri del giudice nei casi di proscioglimento.

Quanto al primo rilievo, vi è in esso un chiaro riverbero di una concezione che nega ogni differenziazione fra misure di sicurezza e ordinari provvedimenti di polizia, e le une e gli altri vorrebbe adeguare in una medesima disciplina. Senonchè, contro siffatta concezione livellatrice, non è il caso di star qui a ripetere quanto ormai può dirsi acquisito alla scienza giuridica, e fu anche, con limpida intuizione, riconosciuto nel 1925 dal Ministro dell'Interno, alla Camera dei deputati, circa le notevoli differenze che corrono tra provvedimenti ordinari di polizia e misure di sicurezza.

L'attività amministrativa assume necessariamente un profilo diverso, secondo si rivolge a individui che non ancora abbiano commesso un reato, ma facciano temere che lo commetteranno, e individui che abbiano già delinquito e facciano temere che ricadranno nella violazione della legge.

L'azione antiggiuridica appresta elementi concreti di valutazione della capacità a delinquere e della pericolosità. Considerata in rapporto alle condizioni e al tenore di vita e alla personalità psicologica dell'agente, l'azione diventa un sintomo rilevantissimo, anzi il sintomo decisivo di tale pericolosità, poichè in essa convergono tutti i coefficienti, endogeni ed esogeni, idonei a spiegare la determinazione volitiva. Or, se si ammette che le due rilevate situazioni siano nettamente diverse, e se si riconosce altresì che alla diversità delle due situazioni debbano corrispondere provvedimenti di sicurezza diversi, tutta la fallacia della obbiezione su riferita si rende manifesta.

D'altra parte, poichè dall'esame sintomatico del reato, al pari del giudice, non potrebbero prescindere nemmeno gli organi di polizia, per applicare quegli specifici provvedimenti di prevenzione che sono le misure di sicurezza, riesce chiaro che, qualunque sia l'organo cui sia conferita l'applicazione di queste, l'attività di lui sarebbe egualmente vincolata. Se l'accertamento del reato deve essere la premessa indispensabile, bensì della misura di sicurezza, ma non egualmente di ogni altro ordinario provvedimento di polizia, è vano parlare di discrezionalità, libera da impacci e da vincoli legali: che l'azione dell'Autorità di pubblica sicurezza sarebbe a quell'accertamento legata, nè più nè meno come l'azione del giudice. E, invece di essere di questa più rapida, sarebbe anzi inevitabilmente meno celere per la necessità cronologica di attendere la pronuncia del giudice penale sul reato, e di rifare tutto il cammino, già percorso dal giudice, per l'accertamento della pericolosità.

L'azione libera degli organi di polizia può soltanto compiersi nei casi, nei quali essa prescinda dalla esigenza di un reato già commesso. In tali casi, è innegabile che l'attività di polizia debba esplicarsi in un'ampia sfera di investigazioni, suggerite da contingenze le più varie, e guidate da criteri di accertamento, di induzione e di previsione i quali sfuggono ai poteri, nettamente definiti e rigorosamente circoscritti, dell'Autorità giudiziaria. Ma tali casi sono estranei alla misura di sicurezza; e il Progetto si guarda bene dal regolarli, trattandosi di materia propria delle leggi di pubblica sicurezza, e di funzioni di esclusiva spettanza degli organi di polizia.

207. — Nè più attendibile appare il secondo rilievo, con cui si lamenta che al giudice sia riserbato l'applicazione delle misure di sicurezza, oltrechè nei casi di condanna, altresì in quelli di proscioglimento. E' innegabile che, pur nei casi di proscioglimento di persone non imputabili, la pericolosità scaturisce da una causalità fisio-psichica rivelata da un fatto che la legge penale configura come reato. L'Autorità giudiziaria, la quale accerta le cause della non imputabilità, è condotta inevitabilmente, per continenza di materia, a rilevar quelle che rendono pericoloso l'autore del fatto. E ciò importa che, come nel caso di condanna, il giudice non solo infligge una pena, ma ordina, ove occorra, una misura di sicurezza, così, nel caso di proscioglimento, trovandosi nelle condizioni più adatte per valutare la pericolosità della persona prosciolta, ben può provvedere, senz'altro e immediatamente, alle esigenze sociali, con mezzi di difesa contro il pericolo di nuovi fatti lesivi dell'ordine giuridico. Verso tali principi è già, del resto, nettamente orientata anche la legislazione in vigore, la quale riserva appunto all'Autorità giudiziaria di adottare simili provvedimenti riguardo a imputati prosciolti (articoli 594 a 598 del Codice di procedura penale).

Analoghi motivi di semplificazione di organi e di attività giustificano il conferimento al giudice di identici poteri, quando siasi svolto e chiuso un procedimento contro persona ritenuta non punibile perchè il fatto non costituisca reato, ma sia tale da rilevare una spiccata capacità a delinquere (accordo criminoso non seguito dall'esecuzione del reato, reato così detto putativo, reato impossibile, circostanze erroneamente supposte escludenti la pena).

208. — Può adunque concludersi che il sistema del Progetto, dal punto di vista logico e pratico, rimane al disopra delle censure che si son venute rilevando.

Nondimeno, unicamente allo scopo di conseguire il maggior risultato pratico nel campo della repressione e della prevenzione criminale, non ho esitato, nel Progetto definitivo, a introdurre notevoli temperamenti al rigore logico degli esposti principii.

E, precisamente, sono state emendate talune disposizioni del Progetto preliminare, nel senso:

a) di contenere la funzione del giudice in limiti che non impediscano per un tempo indeterminato, nei riguardi della persona condannata o prosciolta,

un opportuno intervento dell'Autorità di polizia : sono pertanto espressamente indicati i casi, nei quali una misura di sicurezza può essere ordinata dopo la sentenza di condanna o di proscioglimento (articolo 211) ed è inoltre stabilito che, con la revoca di una misura di sicurezza, cessa l'ufficio del giudice, senza possibilità di nuova applicazione dello stesso provvedimento in occasione di fatti posteriori, non criminosi, che dimostrino ognora persistente la pericolosità del soggetto;

b) di escludere, di regola, l'applicabilità delle misure di sicurezza nei casi di estinzione del reato e della pena (articolo 216);

c) di riservare all'Autorità di pubblica sicurezza la sorveglianza delle persone poste in libertà vigilata, eliminando la ingerenza dei Consigli di Patronato (articolo 234);

d) di limitare la potestà del giudice di espellere lo straniero dal territorio dello Stato a casi di gravità eccezionale (condanne per reati che importino la reclusione superiore a dieci anni), conferendo per ogni altro caso meno grave all'Autorità di polizia la facoltà di ordinare la espulsione, con l'inevitabile effetto della inapplicabilità di altra misura di sicurezza disposta eventualmente dal giudice (articolo 206).

Nell'accogliere tali temperamenti, ho considerato che spesso, nei casi ai quali essi si riferiscono, vengono a incidere elementi di valutazione anche politica, che possono consigliare a sostituire l'azione pura di polizia alla più rigida azione dell'Autorità giudiziaria.

209. — Il carattere di organicità delle norme concernenti le misure di sicurezza si manifesta in un primo gruppo di disposizioni, che mirano a stabilire i concetti fondamentali in materia, largamente discussi nella scienza e ambiguamente o incompletamente definiti, o del tutto omessi, nelle leggi e nei Progetti stranieri.

La gravità dei provvedimenti amministrativi di prevenzione della delinquenza richiede, anzitutto, nell'interesse non soltanto dell'individuo ma anche e principalmente dello Stato, l'affermazione del principio di legalità. Tale principio importa che ogni attività di sicurezza debba trovare nella legge il suo concreto riconoscimento e la sua misura: in guisa che debba la legge determinare la specie di misure di sicurezza applicabili e debba, altresì, la legge tassativamente fissare i casi, nei quali tali provvedimenti debbano o possano essere adottati. Il valore di questo principio direttivo si desume dalle norme particolari che regolano la materia; ma, a rendere anche più evidente tutta l'importanza, ho creduto opportuno farlo argomento di una enunciazione, atta a scolpire un concetto, a cui si ispira tutta la disciplina delle misure di sicurezza, e che deve presiedere alla attuazione pratica delle relative norme (articolo 205).

Date le finalità e l'indole delle misure di sicurezza, profondamente diverse da quelle inerenti alla pena, si afferma che la legge applicabile in materia non è già, come per il reato, quella vigente al tempo, in cui fu commesso il fatto, bensì quella che vige nel momento, in cui il giudice provvede nei riguardi della persona pericolosa, ossia la legge in vigore al tempo dell'applicazione della misura; chè, se la legge suddetta venga modi-

ficata o abrogata quando il provvedimento debba essere eseguito o sia in corso di esecuzione, essa cede di fronte alla legge nuova (articolo 206, parte 1<sup>a</sup>, e 1<sup>o</sup> capoverso).

210. — Le stesse considerazioni attinenti all'indole e alla finalità di prevenzione delle misure di sicurezza inducono a prescindere dal principio della territorialità della legge penale in tema di applicazione delle misure di sicurezza. E' interesse dello Stato di prevenire la delinquenza rispetto a qualunque soggetto, cittadino o straniero, che, avendo ovunque commesso un reato, si trovi nel territorio dello Stato medesimo. Il Progetto, quindi, dispone che la legge italiana concernente le misure di sicurezza debba applicarsi anche agli stranieri, che abbiano delinquito e si trovino nello Stato italiano, e, inoltre, a cittadini e stranieri, che, avendo commesso all'estero un reato, siano giudicati in Italia, o che, dopo aver subito un procedimento penale all'estero, si trovino nel territorio dello Stato (articolo 206, capoverso 2<sup>o</sup>, e 207, prima parte). In tale ultimo caso è nondimeno richiesto, oltre il riconoscimento della sentenza straniera a norma dell'articolo 12, numero 3<sup>o</sup>, particolare accertamento di pericolosità (articolo 207, capoverso).

L'applicazione di misure di sicurezza allo straniero, come ho già accennato, non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza (articolo 206, ultimo capoverso).

211. — Quali siano le condizioni di applicabilità delle misure di sicurezza, e in che essenzialmente la pericolosità sociale consista, è precisato in norme, che racchiudono i fondamentali canoni legislativi, atti a dirigere e presidiare la funzione del giudice.

E' noto come, fra le divergenti e confuse tendenze dottrinali, talune inclinano a ravvisare nei coefficienti della pericolosità una particolare e infarferrabile anomalia dell'agente; altre soltanto un difetto del senso di socialità e di moralità, o una tendenza ingenita o acquisita al delitto, o una prevalenza degli impulsi di origine antropologica, su quelli di origine ambientale; altre, infine, propendono a limitare il concetto di pericolosità in relazione a particolari categorie di delinquenti, avendo riguardo al numero delle condanne precedenti, o a determinate condizioni di vita sociale, o a talune forme di delinquenza, o al grado di probabilità di nuove manifestazioni criminose. Il Progetto segue, invece, una direttiva che supera tali contrasti, armonizzando in una concezione sintetica gli elementi comuni alle più complesse e varie manifestazioni della causalità psicologica, nella sfera delle azioni lesive dell'ordine giuridico.

Affermato il carattere di autonomia della pericolosità sociale in confronto della imputabilità, il Progetto stabilisce che, di regola, due sono gli inscindibili presupposti delle misure di sicurezza; l'aver commesso un fatto che la legge prevede come reato, e il rivelarsi socialmente pericolosi (articolo 208, prima parte).

Nel primo dei detti presupposti si manifesta e afferma un indizio di pericolosità criminale, che non è soltanto temuta, come negli individui peri-

colosi non ancora violatori dell'ordine giuridico, ma si è già rivelata con un segno inequivocabile. Sembrerebbe che tale elemento indiziante non sia dato di rilevare nei casi eccezionali indicati precedentemente, di accordo criminoso non eseguito, di reato cosiddetto putativo, di reato impossibile, ecc, ossia nei casi (articolo 208, capoverso), in cui, a persone socialmente pericolose, possono essere applicate misure di sicurezza per fatti non preveduti dalla legge come reato. Ma, chi ben consideri, si accorge che anche in questi casi non manca un'azione, la quale, se pur non ha carattere di reato, ha tuttavia una tale esteriorizzazione e una tale aderenza al reato, da trascendere la nuda intenzione criminosa e da indurre a riconoscere anche in essi un sicuro indizio di pericolosità criminale.

Senonchè il Progetto, per dare seguito a un provvedimento di sicurezza non si tien pago di questo elemento indiziante, ma esige che il fatto sia commesso da una persona socialmente pericolosa: e pone così il secondo dei presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza. Il reato commesso, pure essendo un indizio importante di tale pericolosità, non può, di regola, bastare da solo a stabilirla.

Occorre altresì aver riguardo all'indole del fatto commesso; e inoltre a tutti quegli altri numerosi elementi (precedenti giudiziari o penali, motivi a delinquere, carattere, condizioni di vita individuale, familiare, condotta, ecc.), che servono a stabilire la gravità del reato e di cui il giudice deve tener conto, in relazione agli individui imputabili (articolo 137), nell'applicazione della pena, ma che hanno evidentemente importanza anche se si tratti di persone sfornite d'imputabilità al momento dell'azione. Soltanto attraverso tale valutazione ampia è dato fissare se l'autore del fatto sia anche persona socialmente pericolosa, se, cioè, sia da ritenere probabile che egli possa commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. Si scolpisce così, agli effetti delle misure di sicurezza, con formula comprensiva, la nozione della pericolosità sociale (articolo 209), che viene riferita non già alla previsione di nuove manifestazioni di attività antisociale, in genere, bensì alle previsioni di quelle particolari forme di attività antisociale, che sono rappresentate dai fatti criminosi; e viene ricondotta a un giudizio di probabilità, per cui rimane escluso che possa parlarsi di pericolosità, quando la ricaduta nel reato si presenti soltanto come possibile.

La possibilità, infatti, in quanto inerisce a qualsiasi nuova manifestazione di attività dopo un primo fatto criminoso, non può evidentemente porgere il criterio preciso e definibile di valutazione, nè consente di formulare un giudizio di previsione su una ripetizione di fatti antiggiuridici. Soltanto nel caso che essa diventi probabilità, si delinea la presunzione che tali fatti vadano a ripetersi: la realizzazione, ognora possibile, dei fatti medesimi, esce dalla sfera dell'opinabile e si tramuta in una previsione non meramente astratta, ma in una fondata ragione di allarme, in un timore attendibile e ragionevole di nuove manifestazioni criminose. Questo concetto di pericolosità non può essere che identico riguardo ai delitti e alle contravvenzioni; e credo, quindi, inopportuno e illogico escludere - come pur da taluni si pretende - la pericolosità nelle contravvenzioni, ovvero, per

affermare tale pericolosità, richiedere il concorso di elementi più concreti di quelli ritenuti sufficienti per i delitti. E' vero soltanto, che, prescindendosi, nel campo contravvenzionale, dall'estremo del dolo, occorre limitare l'applicabilità delle misure di sicurezza ai casi, nei quali la proclività al reato possa desumersi da coefficienti psichici molto spiccati e decisi (ad es., abitualità e professionalità). E a tali criteri appunto s'ispira il Progetto.

212. — La nozione accolta della pericolosità sociale, agli effetti delle misure di sicurezza, rende manifesta la necessità di un accertamento specifico di tale pericolosità, da compiere nei singoli casi.

Dopo avere ciò espressamente disposto (articolo 210, prima parte), il Progetto nondimeno stabilisce talune eccezioni, riguardanti casi, nei quali l'applicazione di determinate misure di sicurezza è obbligatoria, ove consti del rapporto fisico di causalità fra persona e fatto, e questo sia dalla legge preveduto come reato.

Tali casi possono raggrupparsi in due categorie, la prima delle quali è contraddistinta, oltre che dalla gravità del fatto commesso, dalle condizioni patologiche o d'immaturità intellettuale dell'agente (infermità di mente, o minori, ai quali si applicano misure di sicurezza detentive); la seconda dalle particolari condizioni psicologiche e di corruzione morale del reo, messo in luce dai precedenti penali e dall'insieme degli elementi sintomatici, di cui è stato fatto cenno precedentemente (delinquenti abituali, professionali o per tendenza, da assegnare a una colonia agricola o a una casa di lavoro, contravventori abituali o professionali, da sottoporre a libertà vigilata, ubriachi abituali, da assoggettare al divieto di frequentare osterie). Assodati questi presupposti della gravità del fatto, e delle mentovate condizioni patologiche o morali, la pericolosità non può essere esclusa dal giudice. Si riconosce e afferma, per legge, la necessità di sottoporre l'autore del fatto a provvedimenti amministrativi di prevenzione, indipendentemente dalla applicabilità o meno di sanzioni giuridiche penali. La pericolosità è dunque presuntivamente ammessa, come presupposto della misura di sicurezza. Trattasi di una garanzia dell'interesse sociale di difesa contro il delitto, stabilita in taluni casi anche dal Codice penale vigente e da leggi e Progetti stranieri, e che è regolata nel Progetto italiano con maggiore ampiezza di criteri, resa possibile da una più precisa determinazione degli elementi costitutivi e delle condizioni di applicabilità delle misure di sicurezza e, inoltre, da una disciplina organica della materia attinente alla presunzione di pericolosità. Sotto questo ultimo aspetto, sono meritevoli di rilievo le disposizioni, secondo cui la presunzione di pericolosità vien meno per dar luogo a un accertamento specifico, quando sia decorso un lungo periodo di tempo fra il momento, in cui fu commesso il fatto e il procedimento penale o, trattandosi di misure di sicurezza aggiunte a pene non detentive ovvero applicate in caso di proscioglimento, fra il giorno della pronuncia giudiziale e l'inizio di esecuzione del provvedimento. La prima delle accennate disposizioni estende anzi a ogni caso di pericolosità pre-

sunta un principio, che, nel Progetto preliminare, era stato affermato soltanto in ordine ai casi d'infermità e di ubriachezza abituale.

Più specificamente, il Progetto dispone (articolo 210) che anche nei casi, in cui la pericolosità è presunta dalla legge, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata ad accertamento della pericolosità, se la condanna o il proscioglimento sia pronunciato: 1°) dopo dieci anni dal giorno, in cui fu commesso il fatto, qualora si tratti di seminfermi di mente condannati, per delitto non colposo, a pena diminuita (articolo 225, 1° capoverso), ovvero d'infermi totali di mente prosciolti (articolo 228, 1° capoverso), qualora, in ambedue i casi, per il fatto commesso, sia stabilita dalla legge la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni; 2°) dopo cinque anni dal giorno, in cui fu commesso il fatto, in ogni altro caso.

E' altresì subordinata ad accertamento di pericolosità la esecuzione, che non sia stata ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena di tentiva, ovvero relative ad imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, siano decorsi dieci anni, nel caso preveduto nel primo capoverso (testè ricordato) dell'articolo 228, ovvero cinque anni, in ogni altro caso.

Ho invero considerato che il decorso del tempo, stabilito in misura diversa a seconda delle varie ipotesi sopra accennate e in relazione alla gravità del fatto commesso, facesse venir meno la presunzione di pericolosità, sicchè fosse opportuno subordinare l'applicazione delle misure di sicurezza all'accertamento, da parte del giudice, della effettiva esistenza della pericolosità sociale. Si perviene così a mitigare, in tali ipotesi, il rigore della legge.

213. — Circa la durata delle misure di sicurezza personali, un concetto inverso a quello dominante nella sfera delle sanzioni giuridiche penali doveva logicamente essere accolto: quello dell'applicazione a tempo indeterminato (articolo 213).

Finchè duri la pericolosità, non può non essere tenuto fermo il provvedimento adottato. Una qualsiasi prefissione di limiti è in evidente contrasto, soprattutto pratico, con l'indole stessa della misura di sicurezza: ed è anche in contrasto logico con la natura del provvedimento, che, avendo carattere tipicamente amministrativo, può ognora essere revocato. Vi han casi, al certo, di non rilevante pericolosità, avuto riguardo ai coefficienti psicologici e all'entità del fatto commesso: ma in tali casi provvede a limitare la durata delle misure di sicurezza il prudente arbitrio dal giudice, del quale non è a temere una irragionevole severità.

Stabilire preventivamente, per legge, che, oltre un certo limite di tempo, non debba protrarsi la esecuzione della misura di sicurezza, in quanto la persona a essa sottoposta sia da considerare non più pericolosa, varrebbe quanto rinnegare il valore e gli scopi di un provvedimento stabilito a garanzia degli interessi sociali. Non si è ritenuto, pertanto, di imitare quelle disposizioni di leggi o Progetti stranieri (anche se concernenti le sole misure di sicurezza non detentive), che seguono un opposto criterio, dimostrando

di ispirarsi a una concezione non limpida, nè rigorosa dei caratteri differenziali, che contraddistinguono le misure di sicurezza da le varie sanzioni giuridiche penali.

Tuttavia, se un limite massimo di durata non può essere stabilito per legge, è al contrario imprescindibile la necessità di determinare un limite minimo, in quanto, avuto riguardo alla gravità dei casi, nei quali la misura di sicurezza è applicata e all'attività di contrasto da esercitare sui coefficienti di pericolosità, può ben presumersi che il provvedimento riescirebbe inefficace, qualora venisse adottato per un tempo inferiore a dati limiti (articolo 213, capoverso).

Questo criterio ha innegabile valore, non soltanto nei casi di pericolosità presunta, ma anche in quelli di pericolosità accertata dal giudice, e in ordine sia alle misure di sicurezza applicate da sole, sia a quelle disposte congiuntamente a una pena. Data l'intima struttura e la finalità del provvedimento amministrativo, non è certo a ritenere che l'ufficio di questo ultimo possa essere adempiuto dalla sanzione giuridica penale, in guisa da potersi consentire al giudice, in seguito a nuovo esame della pericolosità, la eventuale misura di sicurezza. Fino a qual punto una integrazione, nel senso accennato, sia ammissibile, deve necessariamente essere stabilito nel momento, in cui, ritenuta la pericolosità, il giudice determina anche la pena in concreto: una integrazione ulteriore o una completa sostituzione non potrebbe essere consentita, tenuto anche conto della immediatezza e attendibilità degli accertamenti di pericolosità, eseguiti nel momento dell'applicazione della misura di sicurezza.

I limiti minimi di durata sono stabiliti in considerazione, non solo della particolare efficacia delle singole misure di sicurezza, ma, per talune di esse, anche della presumibile tenacia e del grado di pericolosità sociale delle persone condannate o prosciolte: così per il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia e per l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Quanto al ricovero, poichè esso tende a eliminare la pericolosità psichica (talvolta ineliminabile), ovvero ad accertare se eventuali sintomi di pericolosità non smentiscano una pretesa cessazione dello stato patologico, non è certo arbitraria una predeterminazione del limite minimo di durata che, nè corrisponde a esclusione di un più breve decorso del male (come pure taluno ha immaginato), nè s'ispira a un larvato principio di responsabilità, che giustifichi una sanzione anche riguardo a persone non imputabili.

Più ancora evidente è la possibilità di adeguare il limite minimo di durata alla specie e al grado di pericolosità, nel caso in cui una misura di sicurezza detentiva (assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro) riguardi persone imputabili: nè, per le ragioni accennate, sarebbe in tal caso giustificabile una modificazione del suddetto limite minimo, in conseguenza di particolari accertamenti compiuti durante la esecuzione della pena.

214. — Stabilito che le misure di sicurezza personali debbano essere applicate per un tempo non inferiore a dati limiti, era indispensabile fissare

un criterio fondamentale per il riesame dello stato di pericolosità, agli effetti della eventuale revoca del provvedimento di sicurezza. Il sistema di non fissarne alcuno, toglierebbe qualunque freno alle esigenze defaticatorie degli interessati ed esporrebbe il giudice a un dispendio inane di attività, in un campo ove s'impone la esigenza di salde garanzie contro inutili rigori e inopportune arrendevolezza. Un primo riesame deve essere compiuto, per ragioni intuitive, allorchè sia decorso il periodo minimo di durata di ciascuna misura di sicurezza. Con questa determinazione di un termine legale del primo riesame, in luogo del termine che, secondo il Progetto del 1927 (articolo 206), era stabilito dal giudice, è resa meno gravosa l'azione del giudice medesimo, ed è fornita una certezza al riesame, che si risolve in una delle guarentigie più notevoli per il soggetto sottoposto a misura di sicurezza (articolo 214, parte prima).

Il giudice stabilisce un nuovo termine, se perduri lo stato di pericolosità, e nell'istessa guisa provvede alla scadenza del termine ora detto, e di quelli, che successivamente egli creda di stabilire. Peraltro questi termini, la cui determinazione è, a differenza del termine legale, demandata al giudice, non costituiscono un vincolo inderogabile: invero, il giudice, ove, prima della scadenza di essi, abbia ragione di ritenere cessata la pericolosità, può procedere a speciali accertamenti e revocare, se occorra, la misura di sicurezza (articolo 214, capoverso). Questa facoltà del giudice, mentre risponde a evidente criteri di equità, mitiga notevolmente il rigore, che al sistema sarebbe derivato, se si fosse impedito qualsiasi nuovo accertamento durante i termini successivi a quello legale. È tuttavia evidente come, ad evitare che durante questi termini successivi si esercitino quelle esigenze defaticatorie degli interessati alle quali sopra ho accennato, debba essere lasciata al giudice la più ampia facoltà discrezionale, nel senso di procedere a nuovi accertamenti, soltanto quando gli risultino fondati motivi di ritenere che sia cessata la pericolosità.

215. — Altre disposizioni di carattere generale riferibili alle misure di sicurezza personali concernono:

1°) l'applicabilità delle misure di sicurezza durante la istruzione e il giudizio, ovvero dopo la sentenza di condanna o di proscioglimento, e la sostituibilità di una ad altra misura di sicurezza;

2°) il concorso di fatti in relazione ai quali siano applicabili misure di sicurezza di specie uguale o diversa;

3°) gli effetti giuridici dell'estinzione del reato o della pena sull'applicabilità delle misure di sicurezza;

4°) la esecuzione di detti provvedimenti;

5°) i provvedimenti predisposti per il caso di inosservanza delle misure di sicurezza detentive.

216. — La opportunità di ordinare in taluni casi, durante l'istruzione o il giudizio, nei riguardi di infermi di mente o di ubriachi abituali, o di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o in istato di cronica intossica-

zione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, o di minori, il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia. ovvero il ricovero in un riformatorio giudiziario, riesce manifesta ove si consideri la particolare condizione dell'agente e la impossibilità di utilizzare talora, riguardo a tali soggetti l'ordinaria carcerazione preventiva (articolo 212, prima parte). Per i minori degli anni quattordici, un precedente notevole di un tale sistema si rinviene già nel vigente ordinamento processuale, come risulta dagli articoli 306, 315 del Codice di procedura penale. L'ordine è, naturalmente, revocato dal giudice, quando ritenga che siano cessate le condizioni di pericolosità che lo determinarono.

Il Progetto dispone (articolo 212, ultimo capoverso), che la durata del ricovero non è computata nella durata minima della misura di sicurezza; invero, in caso di condanna, il computo di tale restrizione di libertà contrasterebbe con le norme relative alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive, ispirate al concetto che tali provvedimenti siano necessari e riescano pienamente efficaci dopo la esecuzione della pena; e, nei casi così di condanna come di proscioglimento, l'accertamento del regime adeguato di educazione o di cura, atto a paralizzare la pericolosità del soggetto, non può essere stabilito, in via attendibile e definitiva, se non in esito alla sentenza irrevocabile, e pertanto non è possibile considerare come un trattamento congruo quello, a cui il soggetto è sottoposto durante la misura provvisoria.

217. — Quest'ultima considerazione dà altresì ragione della norma del Progetto, la quale stabilisce che le misure di sicurezza debbono essere ordinate dal giudice nella sentenza di condanna o di proscioglimento (articolo 211, prima parte); poichè le condizioni e i presupposti della pericolosità presunta, o i coefficienti della pericolosità negli altri casi, possono e debbono allora soltanto, con valutazione piena e immediata, essere ammessi o esclusi. Ma, poichè non è improbabile che talora manchino, anche in tale momento, tutti gli elementi necessari di valutazione, sarebbe non giustificato un divieto assoluto al giudice di prendere, sebbene tardivamente, in esame, quelli, fra i detti elementi, che vengano a sua cognizione dopo che il procedimento ebbe termine; e in questo senso appunto il Progetto provvede, allargando notevolmente la potestà del giudice. Nel Progetto preliminare non era indicato un limite di tempo, per applicare, successivamente alla sentenza, una misura di sicurezza; ho invece, almeno in via di regola, nel Progetto definitivo, creduto di non rendere illimitato nel tempo l'esercizio di questo potere; e ciò allo scopo di non rendere incerta all'infinito la sorte delle persone, la cui pericolosità mal potrebbe essere ricollegata all'antecedente criminoso, qualora l'accertamento del giudice troppo si distanziasse, nel tempo, dal commesso reato, in guisa da smarrire il suo riferimento causale col medesimo.

Ho pertanto stabilito (articolo 211, primo capoverso) che il giudice possa ordinare le misure di sicurezza con provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento, nelle seguenti ipotesi:

a) Nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo, in cui il condannato si sottragga volontariamente all'esecu-

zione della pena. Tale ipotesi si riferisce così alla eventuale omissione del provvedimento nella sentenza di condanna, come al caso, in cui il giudice, allo stato degli atti, non abbia elementi sufficienti per applicare la misura di sicurezza e disponga perciò, nella sentenza di condanna, ulteriori indagini. I limiti posti alla facoltà del giudice sono qui evidenti: egli non può ordinare la misura di sicurezza, nè dopo l'esecuzione della pena, nè durante il periodo che intercorre tra la pronuncia della condanna e lo inizio della effettiva esecuzione della pena. Una sola eccezione è ammessa, nel senso che la misura di sicurezza può essere ordinata contro il condannato definitivo, il quale si sottragga volontariamente all'esecuzione della pena non ancora iniziata, ovvero in corso. Il fondamento dell'eccezione sta non tanto nella opportunità di un trattamento più rigoroso, quanto nella circostanza che il sottrarsi volontariamente all'esecuzione della pena, e, in particolare modo l'evasione, costituiscono già, di per sé, un ulteriore indizio della pericolosità del condannato.

b) Nel caso di proscioglimento, sempre che si tratti di pericolosità presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza.

La norma in esame si riferisce al caso in cui il giudice abbia ommesso di ordinare la misura di sicurezza nella sentenza di proscioglimento, mentre la misura stessa avrebbe dovuto essere immancabilmente disposta, trattandosi di pericolosità presunta dalla legge.

c) In ogni tempo, nei casi stabilili dalla legge. La norma ha particolare riferimento all'articolo 113, secondo cui la dichiarazione di abitualità e di professionalità può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena.

218. — L'ultimo capoverso dell'articolo 211 concede infine, al giudice, la facoltà di sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva, già disposta con la sentenza di condanna o successivamente, tenuto conto degli accertamenti sulla pericolosità del condannato, compiuti durante l'esecuzione della pena. Non v'era ragione, in verità, di tener ferma la misura di sicurezza non detentiva precedentemente disposta, quando i nuovi accertamenti dimostrino un diverso e più intenso grado di pericolosità.

219. — Per quanto riguarda il concorso di fatti, in relazione ai quali siano applicabili misure di sicurezza, è accolto il principio logico, e rispondente anche a pratiche esigenze, che la pericolosità non possa essere suscettiva di frazionamenti e di valutazioni unilaterali. Essa deve essere stabilita in modo integrale e unitario, e quindi, se i vari fatti importino ciascuno una misura di sicurezza della stessa specie, necessariamente non si applicano misure di sicurezza diverse. Stabilisce, infatti, l'articolo 215 del Progetto, che, se i vari fatti commessi dalla stessa persona, anche in tempi diversi, importino più misure di sicurezza della stessa specie, si applica un'unica misura di sicurezza. Soltanto se i fatti importino più misure di specie diversa, si applicano quelle, cioè una o più, che corrispondono a una valutazione complessiva della pericolosità sociale.

Debbono in ogni caso essere applicate le misure di sicurezza detentive, conseguenti ad ipotesi di pericolosità presunta dalla legge. La ragione della norma è intuitiva: la disposizione è dettata nell'intento di impedire che, attraverso una valutazione complessiva, si possa venir meno all'applicazione di quelle misure di sicurezza, le quali, essendo ordinate in correlazione a ipotesi di pericolosità presunta, hanno carattere inderogabile.

Le regole testè esaminate sono applicabili, non solo in confronto di persona giudicabile o di condannato che stia scontando la pena, ma anche nel caso di misure di sicurezza delle quali non sia stata ancora iniziata l'esecuzione, ovvero in corso di esecuzione (articolo 215, ultimo capoverso). In tutte le anzidette ipotesi, invero, rimane immutato il fondamento dell'a disposizione, quello cioè della necessità di una valutazione complessiva della pericolosità sociale.

220. — Ho già detto che la estinzione del reato costituisca, secondo il Progetto definitivo, un limite all'applicazione delle misure di sicurezza. A rigore, essa non dovrebbe influire sull'applicabilità di dette misure, e a tale rigore s'ispirava il Progetto preliminare. Il mutamento di criterio rispetto ai casi di estinzione del reato, come dissi, è dovuto soprattutto a considerazioni di ordine politico: alla necessità, cioè, di evitare procedimenti che la causa estintiva del reato denuncia come inopportuni, e talora pregiudizievoli, nel campo della repressione. Non sembra in verità utile, politicamente, dare corso a tali procedimenti al solo scopo dell'accertamento del fatto e del carattere criminoso di questo, ossia all'accertamento di quegli elementi sintomatici, che sono il presupposto della misura di sicurezza. Ho, conseguentemente, disposto che l'estinzione del reato (articolo 216, prima parte) impedisca l'applicazione delle misure di sicurezza e, quando già siano state disposte, come nelle ipotesi di chiusura di un pubblico esercizio che sia in corso di esecuzione durante la sospensione condizionale della pena (articolo 168, secondo capoverso), ovvero di applicazione provvisoria delle misure durante l'istruzione o il giudizio (articolo 212), ne fa cessare l'esecuzione. Tale regola è evidentemente applicabile anche all'ipotesi di amnistia sopravvenuta ad una sentenza di condanna, dovendo l'amnistia impropria essere considerata come causa di estinzione del reato.

Quanto ai casi di estinzione della pena, il Progetto stabilisce che l'estinzione della pena vieta l'applicazione delle misure di sicurezza, tranne che si tratti di quelle che possono essere ordinate in ogni tempo (delinquenti abituali o professionali). L'eccezione trova il suo fondamento nella maggiore pericolosità di tali categorie di delinquenti e nella natura stessa di siffatte misure, che, potendo essere ordinate in ogni tempo, devono prescindere, per ciò stesso, dal tener conto delle cause estintive della pena.

L'estinzione della pena, in secondo luogo, non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza, che siano state già ordinate. Quando il giudice non ancora sia stato in grado di accertare la pericolosità al momento della estinzione della pena, può comprendersi che, per motivi di utilità politica, si defletta dal rigore dei principi e non si applichino le misure di sicurezza; ma

una volta accertata la pericolosità sociale e ordinate le misure, sarebbe stato illogico non dar loro esecuzione. Ciò induce a ritenere che debbano eseguirsi le misure di sicurezza (anche ove trattisi di indulto), ordinate con la stessa sentenza che infligge la pena e a dichiara poscia estinta.

Un unico temperamento mi è sembrato equo concedere quando si debbono eseguire le misure di sicurezza già ordinate: la possibilità di sostituire, alla colonia agricola e alla casa di lavoro, la libertà vigilata. Di questa facoltà discrezionale è a ritenere che il giudice farà uso assai cauto, in quelle ipotesi, soltanto, cioè, nelle quali sia da ritenere non grave, o diminuito, il grado di pericolosità.

Ho, infine, stabilito che se, per effetto di indulto o grazia, non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte quella dell'ergastolo, è sempre ordinata l'assegnazione del condannato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, ovvero la libertà vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni. La norma ha carattere evidentemente cautelativo, trattandosi di condannati a pene gravissime.

221. — Relativamente all'esecuzione delle misure di sicurezza, aggiunte a una pena detentiva, è manifesta la necessità che essa abbia luogo dopo la esecuzione o, comunque, dopo la estinzione di questa ultima. La durata indeterminata del provvedimento amministrativo limiterebbe l'efficacia della pena; e questa, d'altro canto, rimarrebbe priva del carattere di antecedente utile e, nel maggior numero dei casi, necessario, per il conseguimento degli scopi inerenti alle misure di sicurezza (articolo 217, prima parte).

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

E' altresì ovvio che la esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, le quali siano aggiunte a misure di sicurezza detentive, debba aver luogo dopo la esecuzione di queste ultime (articolo 217, primo e secondo capoverso). Ho già avvertito come l'articolo 217 non si riferisca alle misure di sicurezza patrimoniali.

222. — È affermato nel Progetto, come dirò più oltre, il principio della necessaria specializzazione delle misure di sicurezza, in relazione alla speciale pericolosità delle persone. Ma, oltre la specializzazione, il Progetto afferma, per le misure di sicurezza detentive, altresì la individualizzazione, disponendo nell'articolo 219 che in ciascun stabilimento debba essere adottato un particolare regime educativo e curativo di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose e, in genere, alla pericolosità delle persone ricoverate. Nel Progetto preliminare era contenuto un accenno all'obbligo del lavoro: ma tale accenno avrebbe potuto ingenerare equivoci, trattandosi di un obbligo non suscettivo di adempimento rispetto a tutte le misure di sicurezza o, per essere più esatti, rispetto a talune categorie di persone ricoverate (es., dementi). Ho pertanto, nel Progetto definitivo, soppresso tale accenno, nell'intesa che, quando sia possibile, il lavoro debba essere adempiuto e disciplinato in rapporto agli

scopi della prevenzione. Si è, perciò, mantenuta ferma la disposizione, che stabilisce la remunerabilità del lavoro e l'obbligo di rimborsare le spese del mantenimento, giovando la prima come impulso al lavoro, e il secondo come necessario monito, perchè la limitazione di libertà non appaia uno stato vantaggioso.

Altre norme concernenti la esecuzione, quelle, ad esempio, relative al criterio che deve essere accolto nel ripartire la remunerazione per il lavoro, saranno più opportunamente predisposte nel regolamento per gli istituti di pena e di prevenzione.

223. — L' articolo 218, sviluppando e raggruppando norme già contenute nel Progetto preliminare, regola i casi di sospensione o trasformazione di misure di sicurezza personali.

Il primo caso di sospensione si verifica quando una persona imputabile, sottoposta a misura di sicurezza, debba scontare una pena detentiva per altro reato. In tale ipotesi la esecuzione della misura di sicurezza, detentiva o non detentiva, è sospesa, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Pel caso che alla pena detentiva sia aggiunta una misura di sicurezza, di specie identica o diversa da quella che la persona imputabile stava eseguendo, provvede l'articolo 215.

I capoversi dell'articolo 218 contemplano le ipotesi che durante l'esecuzione di una misura di sicurezza personale detentiva, ovvero non detentiva, sopravvenga, alla persona che vi è sottoposta, un'infermità psichica.

Se la misura di sicurezza in corso di esecuzione è detentiva, è ordinato, a seconda della natura dell'infermità psichica, il ricovero in un manicomio giudiziario ovvero in una casa di cura e di custodia.

Cessata l'infermità, il giudice procede a nuovo accertamento di pericolosità, e, questa constatata, dispone l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro ovvero a un riformatorio giudiziario, sempre che non creda di ordinare, invece, la sottoposizione a libertà vigilata.

Diverso doveva essere il sistema da adottarsi allorchè l'infermità psichica sopravvenga a persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva. Dare facoltà al giudice di disporre il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura o di custodia sarebbe stato eccessivo, e, d'altro canto, occorreva preoccuparsi della necessità pratica di non ingombrare soverchiamente tali stabilimenti.

Il Progetto, pertanto, lascia, in questo campo, che agisca l'Autorità amministrativa di polizia o che in altro modo si provveda, ad es., a cura dei parenti dell'infermo, ai sensi della legge pei manicomi. Dal momento in cui l'infermo sia ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione della misura di sicurezza non detentiva. Si tratta, invero, di condizioni di fatto manifestamente incompatibili. Occorre avvertire, tuttavia, che rispetto allo straniero, rimane salva, a norma del capoverso dell'articolo 206, la facoltà di espulsione, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Cessata l'infermità, il giudice procede a nuovo accertamento di pericolosità, e, questa constatata, applica una misura di sicurezza personale non

detentiva. Meditadamente si è data al giudice facoltà di scelta tra le misure di sicurezza personali non detentive; per quanto, invero, sia da ritenere che, di regola, il giudice torni ad applicare la misura che era stata ordinata prima dell'infermità, non è da escludere che, in concreto, egli accerti una pericolosità diversa, la quale giustifichi una diversa misura; ad es., la libertà vigilata in luogo del divieto di soggiorno, o viceversa.

Se l'infermità psichica sopravvenga a persona sottoposta a cauzione di buona condotta e l'infermo sia ricoverato in un manicomio comune, il Progetto dispone che l'esecuzione della misura cessi senz'altro; senza, cioè, che al termine della infermità possa procedersi a nuovo accertamento di pericolosità. La disposizione è, manifestamente, ispirata a criterî di equità.

L'infermità psichica sopravvenuta non ha alcuna influenza sulla misura patrimoniale, che consiste nella chiusura d'un pubblico esercizio, la quale, pertanto, dovrà essere interamente eseguita. Circa, infine, la confisca speciale, l'ipotesi non è configurabile, per la natura stessa di tale misura patrimoniale.

224. — Circa la inosservanza delle misure di sicurezza detentive, ha carattere fondamentale la disposizione contenuta nell'articolo 220 del Progetto. Si è considerato che tale inosservanza se, come trasgressione di un ordine dell'Autorità, può assumere il profilo di un fatto illecito penale, è però essenzialmente nuova manifestazione di quella pericolosità, che dette luogo all'applicazione della misura di sicurezza. Punire, in tal caso, varrebbe quanto contraddire la ragione del provvedimento di sicurezza, e tale considerazione giustifica la norma accolta nel Progetto, per la quale la sottrazione volontaria alla esecuzione di una misura di sicurezza detentiva dà luogo, di regola, alla decorrenza di un nuovo periodo minimo della durata della misura di sicurezza. Tale disposizione non si applica, per evidenti ragioni, nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

In ordine alla inosservanza di misure personali non detentive, o di alcune misure patrimoniali, sarà detto più oltre.

225. — Per intendere le disposizioni della Sezione 2<sup>a</sup> del Capo I, occorre richiamare quanto ho già detto circa il concetto generale di pericolosità e circa il principio di specializzazione, a cui esso obbedisce.

Non sarebbe al certo rispondente a concrete esigenze di prevenzione conferire al giudice la facoltà di sottoporre a misura di sicurezza qualsiasi persona, per il solo fatto che essa abbia subito un procedimento penale, pur se uno speciale accertamento potesse dimostrarla pericolosa. Anche nel caso di condanna, invero, non deve dimenticarsi che la pena deve adempiere altresì l'ufficio di prevenire la recidiva. Nel caso di proscioglimento, poi, mancando il presupposto di un reato commesso, deve egualmente essere esclusa, di regola, l'applicabilità di una misura di sicurezza. Questa, nell'un caso e nell'altro, non può essere considerata utile o necessaria, se non quando la pericolosità si riannodi a coefficienti, i quali rivelino una

particolare attitudine a cagionare azioni lesive dell'ordine giuridico. Soltanto in tale ipotesi la misura di sicurezza ha titolo legittimo di subingresso: o per saggiare se la pena abbia adempiuto a quei compiti reattivi, che non sono del resto essenziali alla sua natura; o per sopperire a quelle situazioni, nelle quali i detti coefficienti di pericolosità sfuggano del tutto allo stimolo reattivo della pena (come accade nei casi di proscioglimento); o per compiere una funzione integrativa, allorchè la pena, dovendosi tener conto della entità obiettiva del reato e del grado d'imputabilità, non possa, per la sua breve durata o per altra ragione (es., nel caso di pene non detentive), agire sufficientemente sui detti coefficienti, per attenuarli o eliderli.

Se adunque la misura di sicurezza è in funzione, oltre che del reato considerato nel suo valore sintomatico, altresì di specialissimi coefficienti della personalità, è evidente che il provvedimento di sicurezza non possa essere unico e indistinto, ma richieda l'applicazione di una varietà di mezzi, che si adattino alla varietà dei coefficienti della pericolosità.

Il Progetto, pertanto, adotta tutto un sistema vario di misure, che si differenziano in considerazione della categoria di persone, a cui devono essere applicate.

226. — Prima d'illustrare le varie specie delle misure di sicurezza, giova indicare le categorie di persone, suscettive di misure di sicurezza:

*a) Infermi di mente con imputabilità esclusa.* La legislazione in vigore, come è noto, ha disposizioni affatto manchevoli. Soltanto quando il giudice stimi pericolosa la liberazione del prosciolto per infermità totale di mente, ne ordina la consegna all'Autorità competente, per i provvedimenti di legge (articolo 46 Codice vigente); sicchè spesso si assiste allo scandalo della liberazione incondizionata di autori di gravissimi delitti, assolti dai giurati, ma ritenuti sani di mente dal magistrato togato. E anche quando avvenga l'internamento in un manicomio, sono note le male arti alle quali si ricorre per ottenerne, entro breve termine, il licenziamento

*b) Infermi di mente con imputabilità diminuita.* Per i così detti semi-infermi di mente, che nel maggior numero corrispondono a psico-neuropatici, e son forse i più temibili, è stabilita nel Progetto una speciale misura di sicurezza, ben più efficace della esecuzione di una pena (notevolmente diminuita) in una casa di custodia (articolo 47 Codice penale vigente). Oggi il semi-infermo, intimidito dalla breve pena, ma non libero dal male, che fiacca i poteri di inibizione, ricade con la maggior facilità nel delitto: al che precisamente il Progetto ovvia, aggiungendo alla pena una misura di sicurezza consistente in un adeguato trattamento curativo. Tale sistema è accolto altresì per coloro, che abbiano agito in istato di diminuita imputabilità per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordo-mutismo.

*c) Abituali, professionali nel reato, delinquenti per tendenza.* Speciali norme concernono talune categorie di individui, che sono da ritenere o possono risultare pericolosi per condizioni personali o per la in-

dole e gravità del fatto commesso. La categoria più notevole di persone imputabili, per le quali il Progetto stabilisce misure di sicurezza, è quella dei delinquenti o contravventori abituali o professionali e dei delinquenti per tendenza.

Quali siano i presupposti e le condizioni perchè venga a delinearsi la figura giuridica dell'abitudine o professionalità nel reato o la tendenza a delinquere, è stabilito nel Titolo IV, Capo II, del Progetto, e spiegato in altra parte di questa Relazione.

Secondo il Codice vigente, la prima delle dette categorie di delinquenti o contravventori è compresa nella massa indistinta dei recidivi per due o tre volte in forme di delinquenza della stessa indole, contro i quali altro mezzo di difesa sociale non è predisposto se non la pena, a cui neppure è aggiunta in ogni caso la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza. Né gli ordinari provvedimenti di polizia (ammonizione, confino) pienamente suppliscono alle manchevolezze delle norme repressive, non avendo una particolare connessione con gli accennati presupposti della abitudine o professionalità o tendenza criminosa.

Secondo il Progetto, quando siano dal giudice affermati o riconosciuti i presupposti anzidetti, la pericolosità non ha bisogno di essere accertata, poichè è insita nelle condizioni, in cui versa l'autore del fatto.

Non ho bisogno di ricordare quanto già ho detto, illustrando l'articolo 113 del testo definitivo. Secondo tale articolo, la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato (cioè in delitti o contravvenzioni) ha sempre per effetto l'applicazione di misure di sicurezza. La specie della misura di sicurezza applicabile è talora espressamente stabilita dalla legge (per esempio, articolo 222, numeri 1° e 2°); talvolta invece la legge non determina tale specie. In quest'ultimo caso, il giudice dispone la libertà vigilata, salvo che, trattandosi di condannati per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro (articolo 221).

Ho, in tal modo, mitigato l'eccessivo rigore del Progetto preliminare (articolo 217, ultimo capoverso), il quale stabiliva, invece, che quando non fosse dalla legge determinata la specie della misura di sicurezza, il giudice dovesse, di regola, disporre l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, salvo che ritenesse di ordinare, in loro vece, la libertà vigilata. A differenza, pertanto, del Progetto preliminare, l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, nell'ipotesi anzidetta, non potrà, secondo il testo definitivo, essere mai disposta riguardo ai condannati per contravvenzione, ma soltanto riguardo ai condannati per delitto.

Nel Progetto preliminare, mentre si provvedeva al caso del delinquente abituale, professionale o per tendenza, che, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commettesse un nuovo reato, che fosse manifestazione dell'abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere, nulla era disposto per i contravventori abituali o professionali, che si venissero a trovare nella stessa situazione. Ad ovviare a tale lacuna ho, nel testo definitivo (articolo 236, numero 3°), dichiarato che a tali persone pericolose debba essere applicata la libertà vigilata.

Pertanto risulta che la misura di sicurezza applicabile ai contravventori abituali o professionali non possa essere, di regola, altra, se non la libertà vigilata, sia nell'ipotesi preveduta nell'articolo 113, sia in quella preveduta nell'articolo 236, numero 3°.

Il sistema adottato mi ha consentito di non riprodurre, nel Libro III del nuovo testo, tutte quelle disposizioni, che stabilivano genericamente una misura di sicurezza per i contravventori abituali o professionali (per esempio, articoli 689, 717, 727 del Progetto preliminare); sicchè, nel Libro anzidetto, ho fatto menzione del contravventore abituale o professionale soltanto nei casi, nei quali ricorrano particolari motivi, come, per esempio, nell'articolo 733.

*d) La oziosità e il vagabondaggio.* Denotano al certo condizioni e consuetudini di vita che agevolmente predispongono all'abitudine e professionalità nel reato. Opportunamente, in ordine a tali manifestazioni di pericolosità, provvede la legge di pubblica sicurezza, mediante l'ammonizione e il confino di polizia. E se un reato che tragga occasione dall'accennato tenore di vita sia commesso, la legge suddetta dispone che alla pena debba essere aggiunta la libertà vigilata.

Per i mendicanti abituali, il Progetto stabilisce, oltre la pena da infliggere per la contravvenzione, una misura di sicurezza, che ha egualmente il fine di elidere consuetudini di vita atte a sospingere nella facile via del delitto. Ciò risulta chiaramente da quanto già ho detto circa il regime delle misure di sicurezza, accolto in ordine ai contravventori abituali o professionali.

*e) Bevitori abituali e persone dedite ad altri tossici.* Altra importante categoria di persone, per le quali era indispensabile preordinare adeguati mezzi di difesa sociale, è quella di coloro che sono dediti all'uso o abuso delle bevande alcoliche e delle sostanze stupefacenti. Contro l'alcoolismo, feconda scaturigine di criminalità, a cui si aggiunge altra fonte non molto dissimile di delinquenza, e cioè l'azione deleteria dei cosiddetti stupefacenti, è universalmente riconosciuta la necessità d'impiegare mezzi energici di lotta, al che, anche in Italia, si provvede, disciplinandosi con particolari norme il commercio e il consumo di tali sostanze.

Il vigente Codice, per nulla rigoroso quanto alle pene stabilite per i delitti commessi dall'ubriaco, ha una disposizione insufficiente dal punto di vista della prevenzione, relativa al modo di esecuzione della pena, che può aver luogo in uno stabilimento speciale (mai esistito). Al contrario, nel Progetto, è predisposta un'attività complessa di prevenzione, che si estende da un eventuale regime di cura (per lo stato d'intossicazione, anche non grave al punto da influire sulla imputabilità), fino a limitazioni della libertà individuale, che valgano a contenere le sregolate tendenze o ad impedire che siano nuovamente contratte pericolose consuetudini di vita.

*f) Minori.* Infine, quanto ai minori, il Progetto disciplina organicamente opportune misure di prevenzione, applicabili non solo nei casi di non imputabilità, secondo criteri che furono precedentemente illustrati, ma anche quando al minore sia inflitta una pena: poichè la medesima, se risponde a

concrete esigenze repressive, non può, in questo come in altri campi di attività criminosa, essere considerata idonea e sufficiente anche in ordine agli scopi della prevenzione individuale.

227. — Oltre che in relazione a categorie determinate d'individui pericolosi, il Progetto stabilisce misure di sicurezza anche per i condannati che non rientrano in tali gruppi, avendo riguardo alla pericolosità, rivelata segnatamente dalla peculiare indole e gravità del fatto commesso (divieto di soggiorno, libertà vigilata, espulsione dello straniero).

In concorso di altri elementi fisio-psicologici, questo dato importante vale, nei casi più gravi, ad ammettere una presunzione di pericolosità, e nei casi meno gravi fornisce il presupposto necessario alle indagini dirette a un accertamento specifico, in base al quale il giudice risolve se debba essere ordinata una misura di sicurezza. Possono, anzi, come già dissi, fornire materia all'applicazione delle misure di sicurezza altresì fatti, che non sono preveduti dalla legge come reati, ma che costituiscono tuttavia chiara manifestazione di avviamento alla delinquenza. In tali casi eccezionali l'applicabilità delle misure di sicurezza, escluse le ipotesi prevedute nell'articolo 241 (espulsione dello straniero), è, peraltro, subordinata sempre ad accertamento di pericolosità.

228. — Ciò premesso in linea generale, saranno sufficienti pochi accenni sintetici circa le singole specie di misure di sicurezza accolte nel Progetto.

L'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro è misura di sicurezza detentiva, stabilita per i delinquenti sani di mente e maggiori di età. Cardine fondamentale dell'ordinamento di questa speciale misura di sicurezza non potrà essere che il lavoro, regolato e inculcato in modo, che diventi abito costante e saldo canone d'intima disciplina.

E' data facoltà al giudice di stabilire se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola o in una casa di lavoro, avendo riguardo alle condizioni e attitudini della persona, a cui il provvedimento si riferisce. Il criterio evidentemente si riannoda anche alla necessità di una maggiore adeguatezza del regime di lavoro in rapporto alle finalità del riadattamento alla vita sociale.

Sono assegnati a una colonia agricola o a una casa di lavoro (articolo 222):

1°) Coloro che siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

2°) Coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misure di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere.

È questa una notevole limitazione rispetto al Progetto preliminare (articolo 217). Non un qualsiasi delitto, ma soltanto un delitto che costituisca

nuova manifestazione dell'abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere ha per effetto la misura di sicurezza della quale trattasi; e poichè è esclusa l'abitudine, la professionalità e la tendenza a delinquere rispetto ai delitti colposi, dovevano anche qui essere, in ogni caso, esclusi i delitti colposi.

Era stato proposto che i delinquenti abituali o professionali e gli oziosi e vagabondi fossero assegnati a istituti di relegazione; ma mi è sembrato conveniente di non moltiplicare oltre il bisogno gl'istituti di prevenzione. Gli esperimenti della relegazione fatti in altri Stati, non potevano certo incoraggiarmi ad accogliere tali istituti; e d'altra parte è mio convincimento che le colonie agricole e le case di lavoro potranno, con avveduta organizzazione, appieno corrispondere alla esigenza di una specializzata disciplina in ordine alle varie classi di persone sottoposte a misure di sicurezza. Seguendo tale concetto direttivo, il Progetto stabilisce che i delinquenti abituali o professionali e i delinquenti per tendenza vengono assegnati a sezioni speciali e, per qualsiasi categoria di persone assoggettate alla detta misura di sicurezza, che possa, durante l'esecuzione, essere modificato il provvedimento di assegnazione all'una o all'altra specie di stabilimenti (articolo 224).

3°) I condannati, per i quali il giudice, tenuto conto degli accertamenti compiuti durante l'esecuzione della pena, ritenga di dover sostituire una misura detentiva ad altra non detentiva. La norma ha stretta connessione con l'articolo 211, ultimo capoverso, già esaminato.

4°) Le persone, condannate o prosciolte, negli altri casi stabiliti dalla legge.

Il limite minimo di durata della misura di sicurezza è determinato avendo riguardo alle diverse cause e ai peculiari aspetti della pericolosità per ciascuna delle categorie di delinquenti assegnati agli stabilimenti suddetti. Per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, il limite suaccennato è, rispettivamente, di due, tre e quattro anni. Per ogni altra categoria di persone pericolose, la durata è di un anno (articolo 223).

Come fu rilevato precedentemente, il limite minimo è giustificato dalla necessità di adottare mezzi per specie e per durata idonei al fine di disperdere le fonti psicologiche della pericolosità. Poichè la pena per i delinquenti abituali e professionali non è aumentata se non in dipendenza della recidiva, ed è aumentata soltanto del doppio riguardo ai delinquenti per tendenza, era necessario rincalzare la pena con congrui e non irrisori provvedimenti di sicurezza, per rintuzzare la speciale pericolosità criminale di tali soggetti. Presumere che in periodi più brevi potessero rimanere elise le note di una pericolosità che, in simili soggetti, rappresenta il grado più alto d'intensità e di resistenza, sarebbe valso disconoscere l'altissimo potenziale del pericolo, che promana da tali categorie di soggetti. Ma, d'altra parte, poichè rispetto all'una e all'altra di dette categorie non può negarsi che i coefficienti di pericolosità non siano in egual grado tenaci e profondi, ho disposto che il periodo minimo di durata della misura di sicurezza sia diverso per ciascuna di esse.

Il riesame della pericolosità per questa, come per ogni altra misura di sicurezza detentiva, ha lo scopo di adeguare la durata della misura di sicurezza alla concreta esigenza di non dimettere la persona che vi fu assoggettata, se non quando sia da ritenere che la sua liberazione non costituisca un pericolo per la convivenza sociale. Ciò nonostante, come sopra accennavo, può ben verificarsi che, dopo la dimissione, e durante lo stato di libertà vigilata che a questa tien dietro, o anche successivamente, un nuovo reato sia commesso, e che tale reato rappresenti nuova manifestazione di abitualità, professionalità o di tendenza a delinquere. Il fatto rivela, nel modo più eloquente, la fallacia del giudizio del giudice: dimostra, cioè, che le cause della pericolosità non vennero distrutte, se riprendono vigore e diventano attive e dinamiche, appena libere di esplicarsi nell'ambiente sociale. In tal caso, è ovvio che alla pena per il reato dovrà nuovamente aggiungersi la misura di sicurezza detentiva; ed è naturale che il riesame della pericolosità, allo scadere del nuovo periodo minimo di durata, debba necessariamente essere quanto mai cauto.

In tutte le ipotesi di pericolosità riguardanti altre persone psichicamente non immature, nè inferme, rispetto alle quali sia inadeguata una misura di sicurezza non detentiva, l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro efficacemente provvede alle esigenze sociali di difesa contro il ripetersi di manifestazioni criminose. Può accadere che per taluno gli accertamenti sulla pericolosità, compiuti durante l'esecuzione di una pena detentiva, abbiano indotto il giudice a sostituire tale misura di sicurezza ad altra non detentiva; ovvero che, essendo stabilita dalla legge una misura di sicurezza non precisata nella specie, il giudice non abbia creduto, per una errata valutazione, di applicare la misura di sicurezza detentiva; oppure che persone soggette alla libertà vigilata commettano una trasgressione grave degli obblighi inerenti alla medesima o, infine, che un minore, avendo raggiunto gli anni ventuno, riveli una persistente pericolosità e debba essere per l'età dimesso dal riformatorio giudiziario, ove si trova ricoverato. In tutti tali casi sopperisce l'istituto della colonia agricola e della casa di lavoro.

È da rilevare, infine, la disposizione contenuta nell'articolo 236, primo capoverso, secondo cui, al termine dell'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il giudice può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

229. — Il Progetto stabilisce talora una misura di sicurezza senza indicare la specie; è a prevedere che identiche ipotesi si verifichino nella legislazione speciale futura. L'ultimo capoverso dell'articolo 221 stabilisce che, in tali casi, il giudice dispone la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di condannati per delitto, ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, ovvero la libertà vigilata.

A tale regola fa eccezione l'articolo 235, numero 2°, secondo il quale, nei casi in cui il Progetto autorizza una misura di sicurezza per fatti non preveduti dalla legge come reato (e quali siano i detti casi è stato più volte detto), può essere ordinata soltanto la libertà vigilata.

Nondimeno, trattandosi di minori degli anni diciotto, il Progetto esclude che possa essere disposta la assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, sicchè essi non potranno essere sottoposti se non a libertà vigilata. Senonchè ho stabilito che, ove non sia possibile o non sia ritenuto opportuno l'affidamento del minore ai genitori, o a coloro, che abbiano obbligo di provvedere alla loro occupazione, o a istituti di assistenza sociale, debba ordinarsi, in luogo della libertà vigilata, il ricovero in un riformatorio giudiziario (articoli 229 e 238).

230. — Una particolare misura di sicurezza detentiva è il ricovero in una casa di cura e di custodia stabilita per coloro, che abbiano commesso il fatto in istato d'imputabilità grandemente scemata per infermità psichica, o per sordomutismo, o per intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti. Che uno stato psichico intermedio fra la sanità mentale e la vera e propria infermità di mente sia possibile o che vi possano essere infermità mentali che non tolgano del tutto la imputabilità, è un dato di cui il Progetto, come più innanzi dissi, non dubita, in base a insegnamenti psichiatrici sempre meno controversi. Ciò importa che, in siffatti casi, l'applicazione della pena sia pienamente giustificata.

Ma ciò che scienza e ragione condannano, è la assoluta manchevolezza di un sistema di difesa sociale contro questa classe di delinquenti, che, dopo la esecuzione di una pena detentiva, notevolmente diminuita per le condizioni psichiche anormali, sono riammessi nella convivenza sociale, esplicandovi una pericolosità, che non fu certo distrutta dalla sanzione repressiva. La entità del fatto commesso, se determina il grado della responsabilità penale, denota anche la necessità di mezzi curativi idonei a rafforzare e integrare l'azione della pena per liberare tali soggetti da impulsi aventi radici nello stato patologico e per rinvigorire in essi la forza di inibizione. Ciò giustifica non soltanto, nei più gravi casi, una presunzione di pericolosità, ma anche la predeterminazione di limiti minimi di durata del ricovero.

La presunzione di pericolosità ha luogo in tutti i casi, nei quali la legge stabilisca, per il delitto, non colposo, commesso dal seminfermo, una pena non inferiore, nel minimo, a cinque anni di reclusione. Il limite minimo è, in tal caso, di un anno. Se la pena in astratto sia la morte, o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore, nel minimo, a dieci anni, il limite minimo è di tre anni.

Per ogni altro reato, anche colposo, per il quale la legge stabilisca la pena detentiva, occorre l'accertamento della pericolosità, stabilita la quale, il ricovero è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi. Il giudice può, tuttavia, sostituire la libertà vigilata; tranne che si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, essendo evidente, in questi casi, una volta stabilita la pericolosità, la necessità inderogabile del ricovero, a scopo terapeutico.

L'articolo 225, ultimo capoverso, dispone, infine, che quando debba essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si fa luogo all'applicazione di ogni altra misura detentiva. Il fondamento della

disposizione sta nella considerazione precedente, ossia nella incompatibilità logica della misura di sicurezza con altra detentiva, attesi gli scopi di cura ad essi inerenti.

Circa il tempo, in cui debba essere eseguita detta misura di sicurezza, due opposti sistemi sono indicati dalla scienza. L'uno vorrebbe, cioè, far precedere, e l'altro, viceversa, far seguire l'applicazione della misura di sicurezza alla esecuzione della pena detentiva.

Questo ultimo sistema è più largamente accolto nella legislazione e nei progetti stranieri, ed è giustificato dalla necessità d'impedire che la efficacia della pena sia annullata o diminuita, qualora essa venga scontata dopo un lungo periodo di esecuzione della misura di sicurezza. E anche il Progetto segue in massima tale sistema; conformandosi al principio che, di regola, la esecuzione della pena debba precedere quella della misura di sicurezza.

Nondimeno, ho creduto temperare il rigore di tale principio, prevedendo il caso in cui le condizioni d'infermità siano tali, da non consentire la immediata esecuzione della pena e disponendo che, in tal caso, l'applicazione della misura di sicurezza abbia la precedenza, o anche s'interponga nella esecuzione della pena. Con tale sistema temperato, il Progetto mira ad impedire che l'esecuzione immediata della pena possa concorrere a determinare nel soggetto uno stato di completa demenza.

L'indole e il grado della infermità psichica rappresentano gli indici concreti delle accennate condizioni, che non sono in realtà, costanti ma eventuali. Cessato il motivo del provvedimento di eccezione, il provvedimento è revocato e la pena è eseguita; tuttavia, anche in questo caso, il Progetto dispone che il provvedimento stesso non è revocato, se non sia decorso il periodo minimo di durata stabilito dalla legge.

Il ricovero può essere ordinato dal giudice (in luogo della libertà vigilata) anche nei riguardi delle persone condannate per delitti commessi in istato di ubriachezza, ove questa sia abituale, ovvero per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti, all'uso delle quali siano dedite. Nei predetti casi, l'inizio di una infermità per intossicazione può giustificare un regime di cura, sebbene non ancora gravemente nè permanentemente siano colpite le facoltà intellettive e volitive dell'agente criminoso. Il ricovero in una casa di cura e di custodia è, tuttavia, giustamente subordinato alla condizione che non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva. Non trattandosi di veri e propri infermi, quest'ultima misura di sicurezza doveva avere la prevalenza, e nulla vieta che durante l'esecuzione di essa siano adottati mezzi curativi idonei.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali dello stabilimento. La durata minima del ricovero per questa classe di delinquenti pericolosi è fissata in limiti non superiori a sei mesi.

Come accennavo, se si tratti di delitti, per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, il giudice ha facoltà di sostituire la libertà vigilata alla casa di cura e di custodia,

231. — Quanto alle persone che abbiano commesso il fatto in stato di alienazione mentale, il Progetto modifica radicalmente le norme conte-

nute negli articoli 594 e 595 del Codice di procedura penale, adottando criterî ben più risoluti e organici, nell'intento di prevenire i funesti risultati di un incompleto ordinamento di mezzi difensivi contro individui incoscienti per lo stato di follia.

Anche per essi, innegabilmente, si impone la necessità di prescindere, nei più gravi casi, da accertamenti specifici riguardanti lo stato di pericolosità. Assodata, invero, la capacità di trascendere, sebbene incosapevolmente, a fatti lesivi, che costituirebbero delitti, se commessi da persone non inferme nè immature di mente, bastano la gravità dell'azione e la inerzia morbosa delle facoltà inibitrici, per ritenere senz'altro, la grande pericolosità dell'agente. È ammessa, inoltre, una presunzione di persistenza nella pericolosità, per un tempo corrispondente alla durata minima del ricovero, presunzione che, come fu già avvertito, non costituisce affatto una larvata affermazione di responsabilità pena e, nè intende fare della misura di sicurezza un surrogato della pena.

E' noto che la demenza non va annoverata fra le infermità suscettibili di guarigioni improvvisate e piene, nè è tale da escludere delle condizioni latenti, non percettibili con i sussidi della scienza, facili tuttavia a convertirsi inopinatamente nella impulsività più aperta e più pericolosa. E' soltanto dopo un non breve periodo di osservazione medica, che uno stato insidioso della infermità può essere dichiarato inesistente, o, trattandosi di infermità o deficienze incurabili, che la pericolosità sia da ritenere cessata, per le modificazioni profonde determinate da un assiduo ed efficace regime di cura. D'altro lato, il fatto commesso, quando abbia carattere di estrema gravità, è indice di per sè d'una forma morbosa pericolosissima, ossia di una infermità, la quale, esasperando in sommo grado i coefficienti psichici dell'azione, ovvero rendendo del tutto inerti i poteri inibitori, rivela nel modo più eloquente la pericolosità del soggetto che ne è affetto, e quindi giustifica una preventiva determinazione della durata minima del provvedimento di sicurezza.

In coerenza ai concetti suesposti, l'articolo 228 stabilisce una presunzione di pericolosità, in ogni caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, salvo i casi che possono considerarsi non gravi, salvo, cioè, che si tratti di contravvenzioni, o di delitti colposi, o di altri delitti, per i quali la legge stabilisca la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni. Di regola, la durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di due anni; ma è di dieci anni nell'ipotesi di gravissimi fatti, quando, cioè, la legge stabilisca la pena di morte, o l'ergastolo, o la reclusione per un tempo non inferiore, nel minimo, a dieci anni. È ovvio che nelle ipotesi, in cui non v'ha presunzione di pericolosità, potrà, se occorra, subentrare l'azione dell'Autorità amministrativa, per l'internamento del prosciolto in un manicomio comune.

Il Progetto, infine, dispone che la esecuzione del detto provvedimento non può essere sospesa se, per fatti diversi da quello in relazione al quale fu ordinato il ricovero nel manicomio, l'agente sia stato ritenuto imputa-

bile e abbia riportato condanna a pena detentiva. In tal caso, per ovvi motivi, è invece differita la esecuzione della pena.

Le disposizioni testè esaminate sono applicabili (art. 228, ultimo capoverso) anche ai minori degli anni quattordici, i quali, trovandosi in alcuna delle condizioni sopra specificate, commettano un fatto preveduto dalla legge come reato. La norma concerne i minori degli anni quattordici, cioè non imputabili; ma non v'ha dubbio che si estenda anche ai minori tra i quattordici e i diciotto anni, che il giudice ritenga non imputabili: l'articolo 101, infatti, dichiara esplicitamente che, in tale caso, il giudice applica una misura di sicurezza.

232. — Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori e, di regola, non può avere durata inferiore ad un anno (articolo 229).

Secondo il Progetto (articolo 233), esistono riformatori ordinari e speciali. Questi ultimi possono essere costituiti da stabilimenti separati, ovvero da sezioni speciali degli stabilimenti ordinari.

Sono, obbligatoriamente, assegnati a uno stabilimento speciale, o a una speciale sezione, i minori dei quali debba essere ordinato il ricovero senza che debba precedere l'accertamento di pericolosità, ossia nei casi di pericolosità presunta; possono esservi assegnati i minori, i quali, durante il ricovero in stabilimenti ordinari, si siano rivelati particolarmente pericolosi. Norme più dettagliate al riguardo, non confacenti ad un Codice, saranno dettate nel regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

In via generale è disposto (articolo 229, capoverso) che, se il ricovero nel riformatorio debba essere applicato o eseguito, in tutto o in parte, dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, il giudice ha facoltà di sostituire la libertà vigilata, salvo che ritenga di ordinare l'assegnazione del minore a una colonia agricola o a una casa di lavoro. I minori dichiarati delinquenti abituali o professionali, ovvero delinquenti per tendenza, quando raggiungano gli anni ventuno, sono invece obbligatoriamente assegnati ad una colonia o a una casa di lavoro (articolo 232).

La disciplina della misura di sicurezza in esame è opportunamente coordinata con le disposizioni del Progetto relativo alla imputabilità e alla responsabilità penale dei minori.

Nel duplice caso di non imputabilità (stabilita dalla legge per i minori deg'i anni quattordici, ovvero ritenuta dal giudice per minori degli anni diciotto), la pericolosità è presunta, se il fatto commesso sia preveduto come un delitto grave, cioè se per il delitto la legge stabilisca la pena di morte, o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratti di delitto colposo. In tali casi, il ricovero non può avere una durata inferiore a tre anni.

La pericolosità è, invece, oggetto di indagine giudiziale, se per il fatto non sia comminata una pena severa. E in tal caso, avuto anche riguardo all'ambiente di famiglia, in cui il minore è vissuto, il giudice ha facoltà di ordinare la libertà vigilata, invece del ricovero nel riformatorio (articolo 230).

Altra ipotesi di pericolosità presunta concerne i minori degli anni diciotto delinquenti abituali, professionali o per tendenza, per i quali il ricovero è obbligatoriamente ordinato, per il tempo minimo di tre anni (articolo 232).

Questo sistema è manifestamente più concreto e organico di quello accolto nel vigente Codice, sia per la obbligatorietà della misura di sicurezza nei più gravi casi, sia per il criterio della pericolosità fornito al giudice nella sfera del potere discrezionale negli altri casi, sia infine per il carattere preciso della misura di sicurezza, da eseguire in stabilimenti esclusivamente destinati a tale scopo e in limiti di durata prestabiliti rigorosamente nel minimo.

Quanto ai minori imputabili, è del pari evidente la manchevolezza delle norme in vigore, che, in ogni caso di condanna pronunciata contro persone di età superiore agli anni nove e inferiore ai diciotto, altro mezzo di prevenzione non consentono, se non quello riguardante il modo speciale di esecuzione della pena (notevolmente ridotta a cagione della età minore).

Il Progetto colma in questo punto una lacuna, disponendo che, ove il minore degli anni diciotto sia riconosciuto imputabile, possa essere aggiunta alla pena una misura di sicurezza (riformatorio giudiziario o libertà vigilata): non essendo da escludere, in casi numerosi, che la pena riesca impari alle esigenze della prevenzione individuale (articolo 231, prima parte).

Un'ultima ipotesi di pericolosità presunta è, infine, prevista, nell'articolo 231, capoverso, rispetto al minore che sia condannato (e quindi imputabile) per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata in luogo della pena, per difetto di imputabilità. Il delitto commesso in tali condizioni è indizio sicuro di pericolosità; affinché il giudice possa adeguare la misura di sicurezza alle varie ipotesi concrete, gli è stata data facoltà di applicare il ricovero nel riformatorio giudiziario, ovvero la libertà vigilata.

233. — Il Progetto modifica profondamente l'istituto della sottoposizione a vigilanza speciale della Pubblica Sicurezza, riaffermandone anzitutto il carattere non penale ed estendendone il campo di applicazione, attualmente limitato ai casi particolari di condanna alla pena della reclusione.

Secondo il Progetto, la libertà vigilata, può essere disposta, ove altre condizioni ricorrano, nei casi non soltanto di condanna, ma anche di proscioglimento, e riguardo a persone imputabili e a persone che sfuggono alla responsabilità penale per età minore o infermità di mente; infine è applicabile a coloro, che vengono condizionalmente liberati dalla pena o che debbono essere dimessi da una colonia agricola o da una casa di lavoro.

Poichè la condizione di sospetto, in cui versa la persona sottoposta alla detta misura di sicurezza, può, indipendentemente da eventuali abusi di coloro a cui è affidata la sorveglianza, costituire un ostacolo al conseguimento del particolare fine di prevenzione, è indicato espressamente il criterio, a cui il giudice deve attenersi nell'imporre le prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza, prescrizioni che debbono essere idonee a impedire le oc-

casioni di nuovi reati e possono, dal giudice, essere successivamente modificate o limitate. Sono anche precisati lo scopo e l'indole della sorveglianza, che deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

Ho poi considerato che questa particolare funzione non potrebbe essere adempiuta, se non dall'Autorità di pubblica sicurezza: e in tali sensi è stato modificato il Progetto preliminare (articolo 234). La libertà vigilata non può avere durata inferiore ad un anno.

Avuto riguardo alle condizioni di applicabilità e ai presupposti necessari della libertà vigilata, è infine evidente che differisce dall'ammonizione più nettamente della sottoposizione a vigilanza specia e dell'Autorità di pubblica sicurezza, disciplinata nella legislazione in vigore.

E' fatta salva, quanto ai minori, l'applicabilità di leggi speciali, per es., della legge 10 dicembre 1925, n. 227, sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (successivamente modificata), limitatamente ai criteri e al metodo della vigilanza.

Anche in ordine a questa misura di sicurezza, il Progetto stabilisce talune presunzioni di pericolosità, rispetto alle persone che siano state condannate a pene gravissime, nell'ipotesi di liberazione condizionale, e nei casi, in cui si tratti di contravventori abituali o professionali, che, non essendo più sottoposti a misure di sicurezza, commettono un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitudine o professionalità (articolo 236). Traccia di un tale sistema, si trova già in alcune disposizioni del Codice vigente (articoli 32 e 90). Nell'ordinare i casi di pericolosità presunta, ho naturalmente tenuto conto di elementi, che non consentono dubbi sulla necessità del provvedimento di difesa sociale.

Venendo ora ad una maggiore specificazione delle disposizioni del Progetto, aggiungo che la libertà vigilata può essere ordinata: *a)* nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno; *b)* nelle ipotesi in cui il Progetto autorizza una misura di sicurezza per fatti non preveduti dalla legge come reato; *c)* negli altri casi determinati dalla legge (articolo 235).

La libertà vigilata è, invece, ordinata obbligatoriamente, in forza di una presunzione di pericolosità: *a)* se sia inflitta la reclusione per non meno di dieci anni. In tal caso la durata minima è di tre anni; *b)* quando il condannato sia ammesso a liberazione condizionale; *c)* quando, come già ho accennato, contravventori abituali o professionali, non più sottoposti a misure di sicurezza, commettano un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitudine o professionalità; *d)* negli altri casi determinati dalla legge (articolo 236).

L'ultima parte dell'articolo 236 stabilisce, infine, per risolvere ogni dubbio, che quando una persona sia giudicata per più delitti, si tiene conto, agli effetti della libertà vigilata, della pena complessiva inflitta, secondo le norme riguardanti il concorso di reati. Tale disposizione importa che, per l'applicazione della libertà vigilata, le pene si considerino separatamente, allorchè siano inflitte con sentenze diverse.

L'inosservanza del provvedimento, mentre dà luogo a pena, secondo il vigente Codice, è più razionalmente, nel Progetto, considerata manifesta-

zione di persistente pericolosità. Nei casi meno gravi di trasgressione agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere una cauzione di buona condotta: si evita, per tal modo, che ogni lieve inosservanza conduca necessariamente all'applicazione di una misura di sicurezza detentiva. Nelle ipotesi di trasgressione particolarmente grave o di molteplicità di trasgressioni, è data facoltà al giudice di sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola, ovvero, se si tratti di minore, il ricovero nel riformatorio giudiziario. Tali norme non sono evidentemente applicabili, allorchè il trasgressore sia un liberato condizionalmente; in tal caso provvede l'articolo 181, secondo esplicitamente dispone l'articolo 237.

234. — Particolari regole sono dettate nell'articolo 238 circa la libertà vigilata nei rapporti dei minori e dei semi-infermi di mente. E' manifesto che, rispetto a tali persone, la libertà vigilata non può raggiungere il suo scopo, se non quando sia possibile l'affidamento a coloro, in genere, che abbiano l'obbligo di provvedere alla educazione o all'assistenza del minore o del seminfermo, ovvero a istituti di assistenza sociale. Se tale affidamento non sia possibile o non sia opportuno, il giudice deve ordinare, o mantenere, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio o, rispettivamente, nella casa di cura o di custodia: s'intende, fino a che non cessi la minore età o lo stato d'infermità, o fino a che non diventi possibile l'affidamento. Nelle suddette ipotesi, invero, la mancata sottoposizione alla vigilanza speciale dipendendo esclusivamente dall'impossibilità o inopportunità dell'affidamento (inopportunità, che si riferisce, evidentemente, non alla persona da sottoporre alla vigilanza, ma alle persone alle quali essa dovrebbe essere affidata), è chiaro che, divenuto possibile l'affidamento, deve senz'altro farsi luogo alla libertà vigilata, ove le altre condizioni siano rimaste invariate, senza riguardo ai termini minimi della misura di sicurezza detentiva.

Può altresì avvenire che, durante l'esecuzione della libertà vigilata, il minore non dia prova di ravvedimento, ovvero che la persona in istato d'infermità psichica dia nuova manifestazione di pericolosità: in tali casi è intuitiva l'opportunità di sostituire, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio, o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

In tal senso dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 238. Desidero avvertire che ho preferito, per il minore, la formula « non dia prova di ravvedimento » all'altra « dia prova di non essersi ravveduto », perchè essa consente al giudice una maggiore discrezionalità: tuttavia è chiaro che la norma va messa in relazione con il precedente articolo 237, dal quale risulta che non ogni trasgressione agli obblighi della libertà vigilata, da parte del minore, ne impone il ricovero nel riformatorio. La formula dell'articolo 238 deve pertanto essere intesa nel senso che, a prescindere dalle vere e proprie trasgressioni, il giudice deve prendere in esame la condotta del minore durante l'esecuzione della libertà vigilata, per una valutazione complessiva della personalità di lui, diretta ad accertare se, soprattutto nell'interesse del minore, convenga lasciarlo in libertà vigilata, ovvero disporre il ricovero nel riformatorio giudiziario.

235. — Manifesta è l'efficacia di una misura di sicurezza che imponga il divieto di soggiornare in dati centri o regioni, quando riesca per tal guisa a sottrarre il colpevole di un delitto agli adescamenti e alle agevolzze nelle imprese criminose, che egli tragga dalle particolari condizioni di ambiente e di luogo (articolo 239).

Questo provvedimento, che ha spiccati caratteri differenziali rispetto alla pena del confino del vigente Codice, e rispetto al confino di polizia, può, secondo il Progetto, essere adottato nei riguardi di chi abbia commesso un delitto, che, per la sua indole, riveli la importanza dei suddetti coefficienti di pericolosità (delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni di ambiente e di luogo).

Per i colpevoli di altri delitti, meglio risponde ai fini della prevenzione un diversa misura di sicurezza (ad es., libertà vigilata).

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore ad un anno; nel caso di trasgressione, non solo, secondo la regola generale già illustrata, ricomincia a decorrere il termine minimo, ma può essere aggiunta la libertà vigilata.

236. — A integrazione dei mezzi repressivi contro l'alcoolismo, si accoglie nel Progetto (come in leggi e Progetti stranieri), la particolare misura del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, ove appunto sogliono contrarsi e rinsaldarsi abitudini funeste, sicura fonte di degenerazioni fisiche e di perturbamenti profondi del senso morale e di ogni altra attività psichica (articolo 240).

Il divieto del quale trattasi ha la durata minima di un anno; esso è sempre aggiunto alla pena, quando si tratti di condannati per ubriachezza abituale, o per reati commessi in stato di ubriachezza, ove appunto questa abbia carattere di abitudine. Nel caso di trasgressione, può essere aggiunta la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

La suddetta misura di sicurezza innegabilmente giova come mezzo per impedire che sorgano o si ripresentino gravi e temibili coefficienti di criminalità (specialmente i delitti di sangue e ribellione all'Autorità pubblica).

237. — Quanto alla espulsione dello straniero dallo Stato, ho ritenuto opportuno un più stretto coordinamento con l'attività ordinaria di polizia' in confronto delle disposizioni accolte nel Progetto preliminare, che attribuiva al giudice la facoltà di sostituire tale misura di sicurezza ad altra detentiva, aggiunta a pena restrittiva della libertà personale. Peculiari motivi di convenienza politica, i quali sfuggono alla possibilità di una adeguata valutazione dell'Autorità giudiziaria, spesso infatti s'impongono, nel senso di non predisporre in questa materia vincoli troppo rigidi. E quindi mi sono limitato a disporre che, oltre nei casi preveduti nel Titolo II del Progetto, la espulsione (perpetua) dello straniero debba essere ordinata dal giudice soltanto nella ipotesi di condanna a la pena della reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni (articolo 241). Sono applicabili, nelle ipotesi meno gravi, le altre misure di sicurezza stabilite nel Progetto; ma è riservata alla

Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di ordinare, invece, la espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, a norma, appunto delle leggi di pubblica sicurezza (articolo 206, ultimo capoverso).

In coerenza al sistema adottato di non considerare come reato la inosservanza delle misure di sicurezza, la trasgressione all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, importa l'assegnazione obbligatoria dello straniero a una colonia agricola o a una casa di lavoro, per un tempo non inferiore ad un anno. In tal caso l'Autorità amministrativa non può procedere per proprio conto all'espulsione. Ad essa si fa luogo quando lo straniero sia dimesso dalla colonia agricola o dalla casa di lavoro; l'espressione usata nell'articolo 421, « lo straniero è nuovamente espulso », sta ad indicare chiaramente che la nuova espulsione è la necessaria esecuzione dell'ordine in precedenza emanato dal giudice.

## CAPO II

### *Delle misure di sicurezza patrimoniali*

238. — Ho già esposto più innanzi come le misure di sicurezza patrimoniali si differenzino dalle misure personali.

Aggiungerò qui che esse presentano una disciplina, la quale per più aspetti si distacca da quella delle misure di sicurezza personali. E ciò mi ha indotto a fissare testualmente quali siano le disposizioni, che possono sicuramente considerarsi comuni alle une e alle altre (articolo 242, primo e secondo capoverso).

Nell'esaminare le singole misure patrimoniali, saranno poste in luce le note più salienti, per le quali esse si distinguono dalle misure personali.

La prima delle misure patrimoniali, regolata dal Progetto, è la cauzione di buona condotta.

La cauzione di buona condotta, che anche nella legislazione vigente ha caratteri nettamente distinti da quelli propri delle pene (mallevaria di buona condotta, nel caso della riprensione giudiziale; cauzione in tema di libertà provvisoria, durante il procedimento penale), è innegabilmente uno dei più idonei mezzi psicologici di prevenzione individuale.

In confronto dei surricordati istituti del diritto positivo in vigore, il provvedimento di sicurezza accolto dal Progetto ha un contenuto giuridico essenzialmente diverso, in quanto non si surroga a una pena, nè garantisce obblighi attinenti a un procedimento penale; ma, sul presupposto della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato, mira ad impedire che siano commessi nuovi fatti criminosi.

Talora, come si è visto, la cauzione di buona condotta è disposta nell'ipotesi di trasgressione ad altra misura di sicurezza personale (ad es., articolo 240).

L'ordinamento giuridico dell'istituto è fissato in disposizioni ben precise: sono notevoli quelli, che stabiliscono i modi nei quali la cauzione è prestata

e le conseguenze del deposito cauzionale non eseguito tempestivamente, e gli effetti che sono ricollegati all'adempimento ovvero all'inadempimento dell'obbligo di buona condotta. Come per le misure personali, anche per la cauzione di buona condotta il presupposto della sua applicazione è l'accertamento di pericolosità del colpevole. Essa consiste nel deposito, da eseguirsi presso la Cassa delle Ammende, di una somma, ovvero nella prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. È riconosciuta al giudice la potestà di determinare la durata del vincolo cauzionale, entro limiti prestabiliti (da uno a cinque anni) e la entità della cauzione (da lire mille a ventimila). Questi limiti escludono che torni qui applicabile quel principio della indeterminatezza, che, quanto alla durata, fu considerato come essenziale nelle misure di sicurezza personali. La durata della misura di sicurezza decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata. Qualora, entro il termine, che naturalmente, il giudice deve stabilire, il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, è sostituita, obbligatoriamente, la libertà vigilata.

Il periodo di prova, qui, non è suscettivo di proroghe; il persistere della pericolosità non conduce, cioè, a prolungamenti della misura di sicurezza: ma l'inadempimento dell'obbligo di buona condotta produce una trasformazione della misura, ossia la devoluzione (confisca) della somma, depositata o garantita a titolo di cauzione, a favore della Cassa delle Ammende.

L'obbligo di buona condotta si considera inadempito, quando, durante l'esecuzione della misura di sicurezza in esame, sia commesso un delitto, ovvero una contravvenzione, per la quale la legge stabilisca la pena dell'arresto.

Osservato, durante il termine dal giudice prefisso, l'obbligo di buona condotta, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; se fu prestata fideiussione, essa si estingue.

Tre modificazioni sostanziali sono state apportate, in questo tema, al Progetto preliminare: *a)* non è più ammessa l'imposizione di obblighi inerenti alla libertà vigilata; *b)* è stata tolta la possibilità di subordinare la liberazione condizionale alla prestazione di una cauzione di buona condotta; *c)* si è eliminata la facoltà del giudice di disporre, in caso di inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione, l'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro. Le anzidette modificazioni mi sono state suggerite dalla opportunità di evitare ogni ibridismo tra libertà vigilata e cauzione di buona condotta e di contenere entro limiti di equità la sanzione all'inadempimento di un obbligo patrimoniale.

239. — La chiusura di un pubblico esercizio o negozio, ovvero di uno stabilimento industriale o commerciale, è talvolta considerata nella legislazione italiana e straniera, come pena accessoria, carattere, che non potrebbe invece essere conferito di regola al provvedimento suddetto, senza disconoscere la finalità predominante di individuale prevenzione a cui esso mira.

La chiusura di un pubblico esercizio o negozio era stata, nel Progetto preliminare, compresa fra le misure di sicurezza personali. Ma un più pon-

derato esame della natura di questa misura di prevenzione mi ha convinto del suo carattere patrimoniale, non solo in considerazione del mezzo che serve a realizzare la prevenzione, ma anche per altri indizi che denunziano la impossibilità di assoggettare l'istituto alla disciplina propria delle misure di sicurezza personali. Non può, qui, invero, trovare applicazione la regola dell'accertamento di pericolosità del colpevole, poichè la chiusura è ordinata in correlazione all'indole di taluni reati, in via di pericolosità presunta. Nè può avere applicazione l'altro principio della durata a tempo indeterminato, poichè l'ovvia esigenza di non convertire questo mezzo in una causa di disoccupazione e in un conseguente fattore di ulteriore pericolosità impongono di stabilire un limite massimo di durata della chiusura e di contenere entro un tempo assai ristretto (da tre giorni a un mese) questo caratteristico provvedimento di sicurezza.

Queste medesime considerazioni spiegano come la estensione piuttosto notevole, che era stata data a questa misura di sicurezza nel Progetto preliminare, sia stata invece, nel presente testo, contenuta in più angusti limiti, eliminandosi anche la facoltà attribuita al giudice di adottare il provvedimento, durante l'istruzione o il giudizio. Al riguardo, sono anche da considerare le ripercussioni, non di rado gravissime, che il provvedimento stesso può determinare, non soltanto nella economia individuale e familiare, ma soprattutto nel commercio e nell'industria, con pregiudizio di vitali interessi della collettività.

Se poi, oltre che al giudice, debba essere conferita anche all'Autorità di polizia il potere discrezionale di emanare simili provvedimenti, è problema, che va riserbato alla legislazione speciale; la risoluzione in senso affermativo, non creerebbe affatto duplicazioni o ibridismi, come a taluno è potuto sembrare.

240. — Relativamente alla confisca speciale, così determinata per distinguerla dalla confisca generale dei beni, costituente pena accessoria, il Progetto non soltanto riunisce in una omogenea disciplina giuridica i vari casi preveduti empiricamente e in rapporto alle singole specie di delitti nel Codice vigente, ma completa le linee fondamentali dell'istituto ed elimina, con precise disposizioni, talune dispute interpretative, sorte nell' dottrina e nel campo giurisprudenziale.

Non può, anzitutto, nel caso di condanna, limitarsi la confisca speciale alle cose che sono il prodotto del reato, sussistendo uguale motivo di applicabilità del provvedimento riguardo al profitto, ottenuto mediante l'azione criminosa. Le utili trasformazioni dell'immediato prodotto del reato, gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa non debbono, nè possono impedire che al colpevole venga sottratto ciò che era precisamente oggetto del disegno criminoso e che egli sperava di convertire in mezzo di maggior lucro e di illeciti guadagni. È rispondente, d'altro lato, a giustizia impedire il danno di chi, inconsapevole della illecita provenienza, abbia acquistato onerosamente ciò che sia prodotto o profitto o prezzo del reato.

Il Progetto distingue, pertanto, tra confisca facoltativa e confisca obbligatoria (articolo 247).

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose, che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. La norma presenta una maggiore estensione di fronte alla prima parte dell'articolo 36 del Codice vigente, riferendosi non soltanto ai delitti, ma anche alle contravvenzioni, e comprendendo, come ho detto, anche le cose che sono il profitto del reato.

La confisca è obbligatoria: *a)* rispetto alle cose, che costituiscono il prezzo del reato (la disposizione generalizza ipotesi particolari già prevedute nella legislazione vigente); *b)* rispetto alle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione, o l'alienazione - non la sola vendita - delle quali, costituisca reato, anche se non sia stata pronunciata condanna.

A tutela dei diritti dei terzi, ho esplicitamente disposto, come accennavo, che non si fa luogo a confisca nelle ipotesi in cui essa è facoltativa, e neppure a confisca delle cose, che costituiscono il prezzo del reato, se la cosa appartenga a persona, che sia rimasta estranea al reato medesimo.

Quando alla confisca obbligatoria delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la alienazione delle quali costituisca reato, il Progetto definitivo, a differenza di quello del 1927, esclude l'applicabilità di tale misura allorchè il reato abbia come presupposto il difetto di un'autorizzazione di polizia (il licenza, cosiddetta relativa del fatto) e la cosa appartenga a persona estranea al reato.

In ordine ad altre ipotesi, ad esempio, a quella, in cui la cosa sequestrata non possa essere restituita, se non previa trasformazione della cosa medesima, provvederà, appunto in vista della particolarità delle ipotesi di fatto, la legislazione speciale.

---



**INDICE — SOMMARIO**



# INDICE-SOMMARIO

## PROGETTO DEFINITIVO

*Considerazioni generali e di sistema . . . . . Pag. 7*

### — LIBRO PRIMO —

#### DEI REATI IN GENERALE

*Considerazioni di sistema . . . . .* -            1            18

#### TITOLO I. — Della legge penale.

<i>Considerazioni di sistema . . . . .</i>	-	»	19
Reati e pene : disposizione espressa di legge . . . . .	1	2	»
Successione di leggi penali . . . . .	2	3-8	20
Obbligatorietà della legge penale . . . . .	3	9 e 62	26 e 90
Cittadino italiano. Territorio dello Stato . . . . .	4	11-13	27
Ignoranza della legge penale . . . . .	5	14	30
Reati commessi nel territorio dello Stato . . . . .	6	10, 12 e 15-17	27
Reati commessi all'estero . . . . .	7	9-10 e 18-22	26 e 36
Delitto politico commesso all'estero . . . . .	8	»	»
Delitto comune del cittadino all'estero . . . . .	9	18-23 e 147	36 e 178
Delitto comune dello straniero all'estero . . . . .	10	»	»
Rinnovamento del giudizio . . . . .	11	18-24	»
Riconoscimento delle sentenze penali straniere . . . . .	12	25-29	45
Estradizione . . . . .	13	30-33	50
Decorrenza e computo di termini . . . . .	14	34	55
Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. . . . .	15	35-40	56
Leggi penali speciali . . . . .	16	»	»

#### TITOLO II — Delle pene.

*Considerazioni generali . . . . .* -            41            62

#### CAPO PRIMO. — Delle specie di pene, in generale.

Pene principali : specie . . . . .	17	42 e 43	63
Denominazione e classificazione delle pene principali . . . . .	18	»	»
Pene accessorie : specie . . . . .	19	»	»
Pene principali e accessorie . . . . .	20	»	»

	Art.	Num.	Pag.
<b>CAPO SECONDO — Delle pene principali, in particolare.</b>			
Pena di morte . . . . .	21	44	67
Ergastolo . . . . .	22	45	69
Reclusione . . . . .	23	46 e 47	71
Multa . . . . .	24	48	72
Arresto . . . . .	25	47	71
Ammenda . . . . .	26	48	72
Pene pecuniarie fisse o proporzionali . . .	27	»	»
<b>CAPO TERZO — Delle pene accessorie, in particolare.</b>			
Considerazioni generali . . . . .		49	73
Perdita della cittadinanza . . . . .	28	50	»
Confisca generale dei beni del condannato .	29	51	74
Sussidio a favore del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti del condannato .	30	»	»
Atti fraudolenti compiuti dal colpevole . .	31	»	»
Interdizione dai pubblici uffici . . . . .	32	52 e 53	75
Casi, nei quali alla condanna consegue la interdizione dai pubblici uffici . . . . .	33	»	»
Interdizione da una professione o da un'arte .	34	»	»
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o d'arte. Interdizione . . . . .	35	»	»
Interdizione legale . . . . .	36	54	79
Condanna per delitto colposo . . . . .	37	52	77
Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale ovvero sospensione dall'esercizio di esse . . . . .	38	54	79
Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte . . . . .	39	52 e 53	75
Pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna . . . . .	40	55	79
Pene accessorie temporanee: durata . . . .	41	52	77
Condizione giuridica del condannato alla pena di morte . . . . .	42	54	79
<b>TITOLO III. — Del reato.</b>			
<b>CAPO PRIMO — Del reato consumato e tentato.</b>			
Considerazioni generali . . . . .		56	81
Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni .	43	57	82
Rapporto di causalità . . . . .	44	58	83

	Art.	Num.	Pag.
Concorso di cause . . . . .	45	58	83
Responsabilità per dolo, o colpa, o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva	46	59	86
Elemento psicologico del reato . . . . .	47	59 e 62	86 e 91
Condizione obiettiva di punibilità . . . . .	48	60	89
Caso fortuito o forza maggiore . . . . .	49	61	90
Costringimento fisico . . . . .	50	»	»
Errore di fatto . . . . .	51	62	»
Errore determinato dall'altrui inganno . . . . .	52	»	92
Reato supposto erroneamente e reato impossibile	53	62 e 63	90 e 92
Consenso dell'offeso . . . . .	54	64	93
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere . . . . .	55	65	»
Difesa legittima . . . . .	56	66	95
Uso legittimo delle armi . . . . .	57	67	96
Stato di necessità . . . . .	58	68	97
Eccesso colposo . . . . .	59	69	99
Delitto tentato . . . . .	60	16 e 70	34 e 100
Responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa . . . . .	61	71	101
Stampa clandestina . . . . .	62	»	102
 <b>CAPO SECONDO — Delle circostanze del reato.</b>			
<i>Considerazioni di sistema</i> . . . . .		72	103
Circostanze non conosciute o erroneamente supposte . . . . .	63	62 e 74-77	90 e 104
Errore sulla persona dell'offeso . . . . .	64	62 e 76	90 e 108
Circostanze aggravanti comuni . . . . .	65	77, 78, 80, 81, 86	109-111 e 123
Circostanze attenuanti comuni . . . . .	66	78, 80-83 e 102	109-111, 111, 113 e 143
Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante . . . . .	67	84 e 85	120
Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante . . . . .	68	»	»
Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena . . . . .	69	84	»
Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti . . . . .	70	84 e 85	»
Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti . . . . .	71	»	»
Limiti al concorso di circostanze . . . . .	72	80 e 86	111 e 122
Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. . . . .	73	87-91	123
Circostanze oggettive e soggettive . . . . .	74	73	103
 <b>CAPO TERZO — Del concorso di reati.</b>			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i> . . . . .		92	126
Condanna per più reati con unica sentenza o decreto . . . . .	75	93	128

	Art.	Num.	Pag.
Concorso di reati che importino l'ergastolo e di reati che importino pene detentive temporanee . . . . .	76	94 e 113	129 e 152
Concorso di pene detentive temporanee o di pene pecuniarie della stessa specie . .	77	93	128
Pene detentive di specie diversa . . . . .	78	94	130
Pene pecuniarie di specie diversa . . . . .	79	93	129
Pene concorrenti considerate come unica pena ovvero come pene distinte . . . . .	80	»	128
Determinazione delle pene accessorie . . .	81	»	»
Limiti degli aumenti di pena nel concorso di reati . . . . .	82	94	130
Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi . . . . .	83	93 e 113	128 e 152
Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato . . . . .	84	95-97	131
Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta . . . . .	85	62, 95 e 97	90, 132 e 135
Evento diverso da quello voluto dall'agente .	86	95 e 97	132 e 135
Reati complessi . . . . .	87	95, 98 e 157	132, 138 e 187

#### TITOLO IV — Del reo e della persona offesa dal reato.

##### CAPO PRIMO — Della imputabilità.

Capacità d'intendere e di volere . . . . .	88	99	140
Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato.	89	100	»
Stato volontario o preordinato d'incapacità d'intendere o di volere . . . . .	90	101	141
Vizio totale di mente . . . . .	91	102	»
Vizio parziale di mente . . . . .	92	»	»
Stati emotivi o passionali . . . . .	93	»	»
Ubriachezza derivante da caso fortuito o da forza maggiore . . . . .	94	102 e 103-105	142
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata . . . . .	95	103-105	143
Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti . . . . .	96	»	»
Ubriachezza abituale . . . . .	97	»	»
Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti . . . . .	98	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Sordomutismo . . . . .	99	106	145
Minore degli anni quattordici . . . . .	100	107	146
Minore degli anni diciotto . . . . .	101	102 e 107	142 e 146

CAPO SECONDO — *Della recidiva, abitudine e professionalità nel reato, e della tendenza a delinquere.*

<i>Considerazioni generali</i> . . . . .		108, 132 e 133	147 e 163
Recidiva . . . . .	102	109, 110 e 113	149, 150 e 151
Recidiva facoltativa . . . . .	103	111	150
Resti della stessa indole . . . . .	104	112	»
Abitualità presunta dalla legge . . . . .	105	114-116 e 129	152 e 161
Abitualità ritenuta dal giudice . . . . .	106	»	»
Abitualità nelle contravvenzioni . . . . .	107	117 e 129	153 e 161
Professionalità nel reato . . . . .	108	118, 119 e 129	154 e 161
Estinzione delle pene precedentemente inflitte . . . . .	109	120	154
Condanna per vari reati con unica sentenza . . . . .	110	121	155
Tendenza a delinquere . . . . .	111	122-127	»
Delinquente per tendenza che commette altro delitto . . . . .	112	127 e 128	161
Effetti della dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere . . . . .	113	130, 131 e 217	162 e 239

CAPO TERZO — *Del concorso di persone nel reato.*

<i>Considerazioni generali</i> . . . . .		134	165
Pena per coloro che concorrono nel reato . . . . .	114	»	165
Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile . . . . .	115	135	»
Circostanze aggravanti . . . . .	116	136 e 137	167
Circostanze attenuanti . . . . .	117	138	169
Cooperazione nel delitto colposo . . . . .	118	139	170
Accordo per commettere un reato. Istigazione . . . . .	119	140	172
Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti . . . . .	120	141	173
Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti . . . . .	121	142 e 143	174
Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti . . . . .	122	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Valutazione delle circostanze di esclusione della pena . . . . .	123	142 - 143	174
<b>CAPO QUARTO — Della persona offesa dal reato.</b>			
<i>Considerazioni generali e di sistema.</i> . . . . .		144 - 147	176
Diritto di querela . . . . .	124	148 e 149	178
Diritto di querela esercitato da un curatore speciale . . . . .	125	»	»
Querela di uno fra i più offesi . . . . .	126	150	181
Estensione della querela . . . . .	127	»	»
Termine per proporre la querela. Rinuncia . . . . .	128	151	»
Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante . . . . .	129	148 e 149	178
Estinzione del diritto di querela . . . . .	130	151	181
Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della Famiglia Reale. . . . .	131	152 - 155	183
Termine per la richiesta di procedimento . . . . .	132	»	»
Irrevocabilità e estensione della richiesta . . . . .	133	»	»
Istanza della persona offesa . . . . .	134	156	186
Reato complesso. Perseguibilità di ufficio . . . . .	135	96 e 157	135 e 187
<b>TITOLO V. — Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene.</b>			
<b>CAPO PRIMO — Della modificazione e applicazione della pena.</b>			
<i>Considerazioni generali.</i> . . . . .		158	188
Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti . . . . .	136	159	189
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena . . . . .	137	79 e 160	110 e 190
Computo delle pene . . . . .	138	—	—
Ragguaglio fra pene diverse . . . . .	139	—	—
Conversione di pene pecunarie . . . . .	140	—	—
Carcerazione preventiva . . . . .	141	161	191
Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero . . . . .	142	162	192
Computo delle pene accessorie . . . . .	143	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Sospensione provvisoria dell'esercizio di pubblici uffici o di una professione o arte .	144	162	191
<b>CAPO SECONDO — Della esecuzione della pena.</b>			
<i>Considerazioni generali</i> . . . . .		163	192
Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali . . . . .	145	164	194
Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori . . . . .	145	"	"
Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari . . . . .	147	"	"
Vigilanza sulla esecuzione delle pene . . . .	148	163	193
Lavoro e remunerazione dei condannati . . .	149	165	195
Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena.	150	166	196
Rinvio facoltativo della esecuzione della pena .	151	"	"
Infermità psichica sopravvenuta al condannato .	152	167	197
Consiglio di patronato e Cassa delle ammende .	153	168 e 195	197 e 235
<b>TITOLO VI. — Dell'estinzione del reato e della pena.</b>			
<b>CAPO PRIMO — Della estinzione del reato.</b>			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i> . . . . .		169	198
Morte del reo prima della condanna . . . .	154	170	199
Amnistia . . . . .	155	171	200
Remissione della querela . . . . .	156	172	202
Esercizio del diritto di remissione. Incapaci .	157	173	204
Più querelanti: remissione di uno solo . . . .	158	"	205
Accettazione della remissione . . . . .	159	"	"
Estinzione del diritto di remissione . . . . .	160	"	"
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.	161	174	206
Decorrenza del termine della prescrizione . .	162	95 e 174	135 e 206
Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione . . . . .	163	175	209
Interruzione del corso della prescrizione . .	164	"	"
Effetto della sospensione e della interruzione.	165	"	"
Oblazione nelle contravvenzioni prevedute dal Codice penale . . . . .	166	177 e 178	214


	Art.	Num.	Pag.
Sospensione condizionale della pena . . . . .	167	179 e 180	215
Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena . . . . .	168	"	"
Obblighi del condannato . . . . .	169	"	"
Effetti della sospensione . . . . .	170	"	"
Estinzione del reato . . . . .	171	"	"
Revoca della sospensione . . . . .	172	"	"
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto . . . . .	173	181	219
Estinzione di un reato che sia presupposto o circostanza aggravante di altro reato . . . . .	174	98 e 188	139 e 229
 <b>CAPO SECONDO — Della estinzione della pena.</b>			
<i>Considerazioni generali.</i> . . . . .		187	228
Morte del reo dopo la condanna . . . . .	175	170	199
Estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo . . . . .	176	176	210
Estinzione delle pene dell'arresto e dell'am- menda per decorso del tempo . . . . .	177	88 e 176	124 e 210
Indulto e grazia . . . . .	178	171	200
Non menzione della condanna nel certificato del casellario . . . . .	179	183	223
Liberazione condizionale . . . . .	180	182	222
Revoca della liberazione condizionale o estin- zione della pena . . . . .	181	"	223
Riabilitazione . . . . .	182	183 e 184	223 e 224
Riacquisto della cittadinanza . . . . .	183	"	"
Casi nei quali la riabilitazione non è consentita.	184	"	"
Revoca della sentenza di riabilitazione . . . . .	185	"	"
Riabilitazione agli effetti del casellario giu- diziale . . . . .	186	183, 185 e 186	223, 226 e 228
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero . . . . .	187	183 e 184	223 e 224
 <b>CAPO TERZO — Disposizioni comuni.</b>			
Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena . . . . .	188	188 e 189	229
Concorso di cause estintive . . . . .	189	"	"
Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di con- corso di reati . . . . .	190	113, 188 e 189	152 e 229

	Art.	Num.	Pag.
<b>TITOLO VII. — Delle sanzioni civili.</b>			
<i>Considerazioni di sistema</i> . . . . .		190	231
Restituzioni e risarcimento del danno . . .	191	191 e 193	232 e 233
Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna . . . . .	192	192	232
Obbligazione indivisibile e obbligazione soli- dale . . . . .	193	194	233
Spesa per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso . . . . .	194	195	234
Ipoteca legale: sequestro . . . . .	195	196	236
Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile . . . . .	196	»	»
Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro . . . . .	197	»	»
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato . . . . .	198	197	237
Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato . . . . .	199	»	»
Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato . . . . .	200	»	»
Diritti dei terzi . . . . .	201	»	»
Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente . . . . .	202	198	240
Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende . . .	203	199	242
Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili . . . . .	204	200	243
<b>TITOLO XIII. — Delle misure ammini- strative di sicurezza.</b>			
<i>Considerazioni generali e di sistema.</i> . . . . .		201 - 208	244
<b>CAPO PRIMO — Delle misure di sicu- rezza personali.</b>			
<b>SEZIONE I — Disposizioni generali.</b>			
Sottoposizione a misure di sicurezza: dispo- sizione espressa di legge . . . . .	205	209	251
Legge applicabile riguardo alle misure di sicurezza . . . . .	206	209 e 210	252
Misure di sicurezza per fatti commessi all'e- stero . . . . .	207	210	»


	Art.	Num.	Pag.
Applicabilità delle misure di sicurezza . . . . .	208	211	252
Pericolosità sociale . . . . .	209		253
Accertamento di pericolosità. Pericolosità so- ciale presunta . . . . .	210	212	254
Provvedimento del giudice . . . . .	211	217 e 218	258 e 259
Applicazione provvisoria delle misure di si- curezza . . . . .	212	215 e 216	257
Durata indeterminata e revoca delle misure di sicurezza personali . . . . .	213	213	255
Riesame della pericolosità . . . . .	214	214	256
Persona giudicata per più fatti . . . . .	215	215 e 219	257 e 259
Effetti dell'estinzione del reato o della pena . . . . .	216	215 e 220	257 e 260
Esecuzione delle misure di sicurezza . . . . .	217	215 e 221	257 e 261
Casi di sospensione o trasformazione di mi- sure di sicurezza . . . . .	218	223	262
Stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro . . . . .	219	222	261
Inosservanza delle misure di sicurezza detentive . . . . .	220	215 e 224	257 e 263
 <i>SEZIONE II — Disposizioni speciali</i>			
<i>Considerazioni generali.</i> . . . . .		225 - 227	263
Specie . . . . .	221	228	267
Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro . . . . .	222	"	"
Durata minima . . . . .	223	"	268
Esecuzione . . . . .	224	"	"
Assegnazione a una casa di cura e di custodia . . . . .	225	212 e 230	255 e 270
Esecuzione dell'ordine di ricovero . . . . .	226	230	271
Ubrichi abituali . . . . .	227	"	"
Ricovero in un manicomio giudiziario . . . . .	228	212 e 231	255 e 271
Ricovero dei minori in un riformatorio giu- diziario . . . . .	229	229 e 232	270 e 273
Minore non imputabile . . . . .	230	232	273
Minore imputabile . . . . .	231	"	"
Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza . . . . .	232	"	"
Riformatori speciali . . . . .	233	"	"
Libertà vigilata . . . . .	234	233	274
Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata . . . . .	235	229 e 233	269 e 274
Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata . . . . .	236	182, 228 e 233	222, 259 e 274
Trasgressione degli obblighi imposti . . . . .	237	233	274
Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata . . . . .	238	229 e 234	270 e 270

	Art.	Num.	Pag.
Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie . . . . .	239	235	277
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche . . . . .	240	236	.
Espulsione dello straniero dallo Stato . . .	241	227 e 237	267 e 277
 CAPO SECONDO — <i>Delle misure di sicurezza patrimoniali.</i>			
Specie : regole generali . . . . .	242	238	278
Cauzione di buona condotta . . . . .	243	.	279
Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione . . . . .	244	.	.
Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta . . . . .	245	.	.
Chiusura di un pubblico esercizio . . . . .	246	239	.
Confisca speciale . . . . .	247	240	280

INV.  
GS 10389







**Prezzo L. 25**